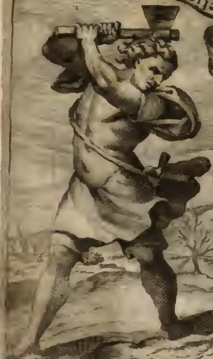
NOTTI MALINCONICHE





NOTTI

MALINCONICHE

NELLE QVALI

CON OCCASIONE DI ASSISTERE

à Condannati à morte

Si propongono varie difficoltà spettanti à simile materia.

Seruiranno per Instruttione à Confessori, Confortatori, & altri Assistenti nelle Confortarie.

E fuori di tale contingenza saranno di vtile à chi confessa.

Con vn'Appendice, nella quale si pone il modo di preparare i Rei à morire Christianamente.

Et vn'esame generale di conscienza, che seruirà per fare meglio la loro Confessione.

OPERA

Del P. Giacinto Manara della Compagnia di Giesù.

A GL'ILLVSTRISSIMI SIGNORI

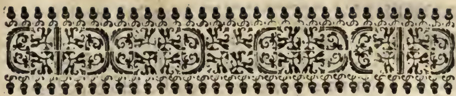
MAESTRI CONSOLATORI

Nell'Arciconfraternità di Santa Maria della Morte della Città di Bologna.



IN BOLOGNA M.DC.LVIII.

Presso Gio. Battista Ferroni. Con licenza de' Superiori.



ILLVSTRISSIMI SIGNORI.





OTTO altra luce, che di coteſta Illuſtriſsima Congregatione non doueano vſcire alla luce le mie NOTTI, e per eſſer Malincon che, non poteano per contrapoſto più adeguato meglio incontrarſi, quanto nella ſpirituale giouialità di quell' Anime, che con ammirabile zelo indefeſſamente ſtudiano introdur conſolatione di ſpirito, in chi anguſtiato dall' apprenſione di morte violenta, ſuol per fragile iſtinto di natura, abiſſarſi in Malinconiche triſtezze. Se queſte mie NOTTI ſortiſſero aggradimento dalla gentiliſſima pietà delle SS. VV. Illuſtriſsime, e che, mercè loro, foſſe reſo degno di qualche ſtima queſto mio riuerente atteſtato della mia diuota oſſeruanza, mi ſaranno care le

NOT-

NOTTI MALINCONICHE à pari di qual si sia giorno più giocondo, e con giustissimo vanto potrò dire, *& Nox sicut dies illuminabitur*. Il che mentre non dispero, con vn copioso augurio di celesti benedittioni mi protesto

Delle SS. VV. Illustriss.

Deuotiss. Seruitore Obligatiss.

Giacinto Manara.

PREMONITIONE.

IO mi vergognaua entro me stesso, che il mio studio non figliasse almeno qualche parto di spirito, à beneficio del prossimo, e mentre pensaua sottrarmi dalla nota di sì confuso rossore, mi souenne, che niente più confaceuole all'altrui bisogno, ne più adeguato al mio stato potea riuscirmi, quanto vna instruttione prattica per apprendere in me stesso, e per insegnare ad altri il modo di ben morire; e benche sia mestissima la memoria di morte, con tutto ciò vegliando qualch'ora della notte in NOTTI MALINCONICHE, composi questa Operetta, intitolandola col nome stesso; indi studiando à chi appoggiarla di protettione, trouo, che frà tutte l'altre Città nell'essercitio di consolar'i poueri condannati oleza tanto soauemente il fiore della Cristiana pietà nella Scuola della Conforteria di Bologna, che sarebbe ingiustitia defraudarla d'vn dono sì proportionato alla sua Carità, priuilegiata à tempo di Clemente Sesto per ordine di Giouanni dal Naso, Vescouo di Bologna, exclusiuè quo ad omnes alios, e pratticata dal 1350. sino à giorni correnti, con edificatione di tanta esemplarità. E se mai è fiorito quest'Illustrissimo Congresso di Soggetti per dignità cospicui, per costumi, e per dottrina commendabili, io giustamente mi glorio, che le mie NOTTI siano consacrate al Sole d'ingegni così eminenti, con speranza, che da loro splendori saranno illuminate le mie tenebre, e che le mie fatiche potranno meritar qualche grado di ricompensa spirituale, da chi ristretto nell'angustie di morte transitasse per mezzo delle mie NOTTI MALINCONICHE à i giocondi giorni dell'Eternità. Io non mi estendo in specificare l'indefinitamente numeroso stuolo de' virtuosi, e Caualieri Confratelli caritatiui, che sotto la scorta, e direttione d'vn numero Duodenario de' Maestri, prescritto dalle Constitutioni, de' quali è capo il Priore pro tempore dell'Arciconfraternità di S. Maria della Morte, si vanno stradando alla perfettione di questo Sacrato Ministero, tanto Teoricamēte ogni settimana per la maggior parte dell'anno, coll'andar digerendo, e decidendo i più difficili dubbi, che potessero occorrere in questo genere, quanto nel consolare i patienti, ed accompagnarli à i patiboli, come Discepoli. Ma se altri bramasse distinta la notitia di quei Signori, che alternatiuamente faticano nella vigna di Dio sù'l Magistral'esercitio d'vn'opera sì meritoria, potrà restar sodisfatto, col leggerla nella facciata seguente, e pregando loro accrescimento di spirito, donare in tanto compassione alla mia debolezza, e dispensarmi il suo affetto.



Nomi,

Nomi, e Cognomi de' SS. Maestri ordinarij della Scuola della Conforteria di Bologna viuenti.

Eminentiss. Sig. Card. Nicolò Ludouisio.
Monsig. Girolamo Boncompagni Arciuescouo, &c.
Sig. D. Alessandro Gottardi Sacerdote dell'Oratorio.
Sig. Matteo Sagaci Canonico, e Preuosto di S. Petronio.
Sig. Ouidio Mont'Albani Dott. di Leggi, e Filosofia Coll.
Sig. Gio. Battista Garzaria Dottore di Leggi Collegiato.
Sig. Co. Carlo Bentiuogli Archidiacono di Bologna, &c.
Sig. Matteo Griffoni Dottore Collegiato di Leggi, ed anche di Sacra Teologia, e Canonico di S. Petronio.
Sig. Carlo Spada.
Sig. Girolamo Bernia.
Sig.
Sig.

Ioannes Rhò Prouinciæ Romanæ Soc. Iesu Præpos. Prouincialis.

Cum opus, quod inscribitur le Notti Malinconiche, *à Patre Hyacinto Manara nostræ Societatis Sacerdote compositum, aliquot eiusdem Societatis Theologi recognouerint, & in lucem edi posse probauerint potestate nobis facta ab adm. R. P. N. Gosuino Nichel præfatæ Societ. Generali Præposito, facultatem concedimus, vt typis mandetur, si ijs, ad quos pertinet, ita videbitur, cuius rei gratia has litteras manu nostra firmatas, nostriq; Officij Sigillo munitas damus. Romæ 15. Septembris 1655.*

Locus † Sigilli. Ioannes Rhò.

D. Stephanus Seminus Cler. Reg. S. Pauli, Pœnitentiariæ Rector, pro Illustriss. ac Reuerendiss. D. D. Hieronymo Boncompagno Archiep. Bonon. & Princ.

V. Alexander Simoneta Soc. Iesu pro Reuerendiss. P. Inquisit. Bonon.

Imprimatur. Fr. Gulielmus Focus Inquisitor Bonon.

INDICE DELLE INTERROGATIONI, che si contengono in questo Libro.

men-

detto

Indice delle cose, che si trattano nell'Appendice à queste Interrogationi.

Fine dell' Indice.



A LETTORI.

E' *Cosa certissima, che Dio Signor nostro è degnissimo di essere ammirato nelle opere, che fece, & nelle creature, che produsse al mondo; che perciò il glorioso S. Ignatio Patriarca della Compagnia di Giesù nel bello, & vtile Libro delli Essercitij Spirituali dice, che le creature deuono seruire per condurre l'huomo alla perfetta cognitione del creatore. Trà tutte vna vi è, che lo rende à marauiglia riguardeuole, che è l'huomo;* l. iustissimè ff. de ædil. edic. *Imperoche tutto quello, che stesso si vede nelle altre creature, compendiato si ritroua nell' huomo, di modo che pare, che Dio habbia voluto essere conosciuto per marauiglioso in questa creatura, & in essa come in vno specchio fare risplendere i raggi della sua bella Diuinità; perche non vi è cosa al mondo, che più espressamente rassomigli Dio, che l'anima dell' huomo, del quale si dice Gen.* 1. Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram. *Non è adesso mio intento di spiegare in che cosa consista la bellezza di questa similitudine, parlando i Santi Dottori variamente, sopra di che si ponno vedere S. Gregorio Nisseno hom.* 10. *sopra il Gen. doue tratta della creatione dell'huomo. S. Giouanni Grisostomo sopra il capo primo del Gen. S. Agostino nel libro* 2. *della quantità dell'anima, & nel trattato* 8. *sopra l'Epistola di S. Giouanni, & nelli libri de Trinitate. S. Bernardo serm.* 8. *in cantic. Il P. Francesco Suarez de opere sex dierum lib.* 3. *cap.* 8. *vers. vera ergo, & catholica &c. nu.* 14. *che dottamente tratta in che cosa consista questa somiglianza di Dio.*

Per collocare dunque questa imagine fece Dio il ricettacolo, fabricando il corpo humano con le sue nobilissime mani, la cui faccia sola è di tanta stima appresso le leggi ciuili, che nella l. si quis metallum, C. de pœnis, *si proibisce di marcare in così nobil parte i delinquenti.* Minimè in facie eius scribatur. *La doue S. Cirillo Gerosolimitano cath.* 3 *parlando dell' eccellenza del medesimo huomo disse,* Sol mandato tantùm, homo verò manibus diuinis formatus est, *& S. Cirillo Alessandrino lib.* 1. *Glaph. in Gen. disse,* Cum autem homo animal sit vere pulchrum, Deoq; simillimum, ne videretur supernæ gloriæ simulachrum, eodem formationis modo, quo aliæ creaturæ, quæ tales non sunt, constare, manuali vt ita dicam operatione eius structuram est dignatus.

Il Glorioso Santo Ambrogio nella prima narratione sopra il Gen. à Horontiano, rimira l'huomo come vn miracolo della Diuina mano, & vn compendio di tutte le creature. Processit postremus creaturarum omnium homo, specie gratus, mente sublimis, vt omni esset creaturæ miraculo; &

rendendo il Santo Dottore la ragione, perche nelle opere della creatione restasse ultimo l'huomo, dice; Rectè ergò quasi totius summa operis, & quasi causa mundi, propter quem facta sunt omnia: quasi omnium habitator elementorum inter feras viuit, cum piscibus natat, super aues volat, conuersatur cum Angelis, terram inhabitat, & cœlo militat, in cœlo hæres. *Hò sempre ammirato vn detto di Gilibertone' suoi soliloqui, nelli quali dà all'huomo titolo di trono della Santiss. Trinità:* Omnes homines ex corde veneror tamquam thronum Sanctissimæ Trinitatis, & vnumquemque habeo, sicut qui erit in infinitum sublimior me in futura beatitudine: *gran cosa è veramente domandare vn' huomo trono di Dio, nella quale la di lui Maestà faccia mostra delle sue inesplicabili grandezze; e pure è vero, che Dio tanto di questo si compiace, che disse,* Deliciæ meæ esse cum filijs hominum.

Osserua San Giouanni Grisostomo il modo, con il quale la Diuina bontà formò l'huomo, e dice, che lo volse trattare da carissimo figlio. Non volle, che così bella creatura da altro riconoscesse i suoi principij, perche non si disuiasse da quello amore, che tutto per se voleua. Non vult Deus, vt timeatur ab hominibus, quasi Dominus, sed vt diligatur, quasi pater. Nam si concepimus ab initio creati hominis causam, intelligemus, quia Deus se magis patrem voluit esse hominum, quam Dominum, non enim dixit tantummodo faciam hominem, sed faciam secundum imaginem nostram, similari autem conuenit filijs ad patrem, non autem seruis ad dominum suum.

Questo huomo fatto dalle nobilissime mani del Creatore, compendio di tutte le cose create, Mondo picciolo, delitie del Signore del Cielo, bellezza dell'vniuerso, specchio delle diuine grandezze, compagno delli Angeli, restauratore delle sedie, che perderono quelle menti rubelle, figlio adottiuo di Dio, alle volte si vede in questo Mondo calunniato da lingue malediche, vilipeso nella fama, strapazzato nell'honore, poco accreditato ne' suoi fatti. Altre volte oppresso da molte infermitadi, mal condotto da febri, catarri, doglie, spasimi, interrizito da freddi, angustiato dalla fame, da pouertà, e miserie; Qualche fiata si vede assalito da nemici, trafitto da mille mali, molte volte si vede per li proprij misfatti, carcerato, processato, condannato, dato, e consegnato nelle mani de Birri, Manigoldi, Boij, per essere tal vno hora appiccato alle forche, tal altro decollato, qualcheduno squartato, chi archibusato, chi scannato, chi infranto da ruote. O grandi giudicij di Dio, chi non si marauigliarà in vedere creature così belle, delle quali viene fatto così essemplare carnificina, e con ragione; poiche quel Dio, che essendo potentissimo, e che con la sua infinita sapienza seppe fabricare così bella opera, si riseruò il dominio, e potestà di disfarla; e questa participò quì in terra à Prencipi, che gouernano il publico; perche

in

in quanto alla destruttione della parte più principale, e superiore, che è l'anima, riseruolla à se stesso, che per tutta l'eternità sarà da sua Diuina Maestà conseruata, essendo quella, la quale più particolarmente partecipa le bellezze di Dio, & nella quale, come in parte più principale consistendo l'essenza dell'huomo, per sì nobile parte viene differentiato da tutte l'altre creature.

Questo huomo cadendo alle volte in graui errori contro le leggi ò diuine, ò humane, incorre nelle pene decretate, le quali determinano la rouina, & la demolitione di sì nobile opera con la morte, che si da à malfattori, con che si da sodisfattione, à quella giustitia, che Dio lasciò in terra da essercitarsi per bene, vtile, e commodo de gli huomini stessi, acciò che godessero della più cara, e pretiosa cosa, che possa essere in questa misera vita, che è la pace &c.

Nelle Città Cattoliche, non si fà mai morire alcuno per mano di carnefice, che in queste attioni non v'interuenghino molte persone, il Confessore del condannato, i Confortatori, & il carnefice essecutore della sentenza, i sbirri, ò bargelli, che accompagnano al supplicio. Niuno negarà, che in simili occorenze non possono scoprirsi casi difficili, tanto circa l'ammministratione de Sacramenti da farsi alli detti condannati, quanto circa altre cose, che possono all'improuiso auuenire nelle Cõfortarie. Tutti questi casi, o almeno molti trouarannosi in questi folij descritti, sotto varie interrogationi, delle quali si potrà raccogliere, come si debbono nelle occasioni deportare i Padri Spirituali, i Confortatori, à fine che l'anime de Rei si riduchino alla cognitione della propria spirituale miseria, & con la detestatione delle offese fatte à Dio, degno oggetto di ogni santo amore, perdendo la vita temporale, facciano acquisto della eterna, per la quale furono creati.

Sono le interrogationi, & le risposte semplicemente distese; perche pretendo di parlare con persone più tosto idiote, che intelligenti, & che seruino per quelli luoghi, e Città, doue rare volte facendosi giustitia, non possono essere persone prattiche del modo, con il quale deuesi piamente, e fruttuosamente assistere à Giustitiati, il che ageuolmente potrassi essequire con l'appendice, che sarà nel fine delle interrogationi registrata.

Dirà forsi alcuno, che nel distendere le interrogationi poteuasi andare con più ordine, perche ogni vno si fabrica le cose conforme al suo ceruello. Dirò il vero, à me è piacciuto assai più questo ordine diuerso, & questa mescolanza di cose; che si come riuscì gustosa, quando furono proposte le interrogationi; così penso, che col seguir l'istesso ordine, con che furono fatte, mettendole in carta, saranno di sodisfattione à chi le leggerà.

Prego i Lettori à non volerle cauillare, già che quello, che stà quì scritto è d'huomini di sapere non ordinario, e si ricordino di quello, che lasciò scritto S. Girolamo sopra Esdra. Inuidorum studia omne, quod scribimus reprehendendum putant, & interdum conscientia contra se repugnante pu-

blicè lacerant, quæ occultè legunt, in tantum, vt clamare compellar. Domine libera me à labijs iniquis. *Vorrei ancora, che, chi leggerà, hauesse memoria di quello, che scriue quel grande Monaco Cassiano nella Prefatione delle Collationi.* Si quid à nobis minus cautè forsan prolatum fuerit, & piè relegant, & cum venia indulgentiore sustentent, fidem potius sermonis mei, quàm venustatem eloquij requirentes; *Sò, che il Lettore non trouerà cosa da inuidiare, mà si bene da compatire, & sarà contento di appagarsi della buona volontà, che non hà hauuto altro scopo, che l'aiuto delle anime di quelli miserabili, che nelle publiche piazze sono fatti spettacolo, & essempio portano a gli altri, per non hauere hauuto senno di osseruare quello, che la ragione diuina, & humana ricchiedeua.*

Io poi vorrei rispondere ad vn quesito, che si potria fare, perche non habbia composto queste interrogationi in latino, potendo li ignoranti pigliare delli equiuochi con leggere i casi di conscienza in lingua volgare. Confesso, che à me era più facile comporla in latino, che in italiano, stante la diuersità de cruscanti, & di coloro, che pensano, che tutti li ceruelli si debbano accommodare al loro alfabeto, & l'essere già trattate, ò toccate in latino, mi ageuolaua la fatica. Io però farò vn'altra interrogatione, perche causa si siano stampati altri libri di casi di conscienza in italiano, come la somma del Nauarro, le opinioni communi sopra la bolla della Crociata del P. Emanuele Rodriguez, vn trattato del Giubileo del P. Bottoni, & hò pure visto stampata in italiano l'Instruttione de Confessori del Medina, con cento altri. Quella stessa ragione, che hà mosso quelli, che stamporono questi trattati, ò li tradussero, ò li composero, hà parimente mosso me à scriuere queste interrogationi in italiano, che è certo, non essere stata se non, acciòche fossero meglio intese, massime da quelli, che assistono à condannati à morte, per non essere tutti habili à capire la lingua latina; non contenendosi in queste interrogationi ponti tanto solleuati, che non siano capaci anco gli ignoranti di capirli, senza equiuoci, & il mio intento è stato di fare vna instruttione per quelle persone, che non così spesso assistono à condannati alla morte, & di rado si occupano in simile essercitio. Non sono molti anni, che in vna certa terra, douendosi fare morire vno, non voleua il Paroco communicarlo; in vno altro luogo fù communicato, mà non per viatico; vn altra fiata douendosi far morire vno ferito mortalmente si disputò se si douesse dargli l'Estrema Ontione, e fù concluso negatiuamente per l'ignoranza di chi haueua la cura delle anime. Per leuare adunque la diuersità delli pareri, hò fatto molto volontieri questa fatica, che seruirà alli dotti, se vorranno valersene, & à gli ignoranti ancora. Spero, che debba essere accetta à tutti quelli, che leggeranno le interrogationi, quando si contentaranno di non mettere nella loro lucerna, inchiostro di Sepia, il quale, come racconta Plinio, fà apparire i volti più belli, strauagantemente deformi.

Alcuni

Alcuni auuertimenti da osseruarsi dalli Confessori de' Condannati, & dalli Confortatori.

IL Padre Giouanni Polanco Sacerdote della Compagnia di Giesù, che fù persona di buona dottrina, accompagnata da eguale pietà, in vn suo libro, che intitolò *Methodus ad eos adiuuandos, qui moriuntur,* fà vn capo,& è il dieciottesimo, nel quale dà molti auuertimenti à quelli, che assistono à coloro, che sono fatti morire violentemente per mano di Manigoldo, e li instruisce à fare bene l'officio di charità. Ponerò quì la sostanza di quanto dice il detto Padre, con alcuni altri documenti pratticabili per potere con frutto spirituale ottenere l'intento della saluatione de condannati.

Il primo ammaestramento è, che quando vno si ritrouasse condannato alla morte, saria officio di Padri spirituali, & delli Confortatori ancora di andarlo à ritrouare (quando ciò si possa fare) & soauemente insinuarsi nella amicitia di quel tale, essortandolo alla patienza, sentendo nelle carceri stesse la di lui confessione, aiutandolo non solo nello spirituale, mà etiamdio nel temporale; da questa dimostratione di fraterna charità,nè risultarebbe vna stima grande, che faria il condannato del Confessore, e Confortatori, quando si vedesse condotto al termine di douere morire, con ammiratione del famigliare affetto di colui, con il quale haueua nelle carceri trattato. Doueriano per tanto i Confortatori per tempo intendere da Giudici,& altri Officiali, che amministrano giustitia, se vi fossero persone pericolose, la vita delle quali fosse per essere spettacolo nelle forche,ò palchi, per potersele cattiuare con amore di charità perfetta. Habbiano però nè congressi, che potessero seguire con simil sorte di persone l'occhio bene aperto à non si lasciare vscire di bocca prima del tempo, che fossero per esser fatto morire; perche hauendo ogni vno in horrore la morte, potria questa cognitione causare strani effetti, con perdersi di animo il condannato, con non volere ammettere sorte alcuna di consolatione, & io mi ricordo, che in vna Città, per hauere vno subodorato, che doueua esser impiccato, si ficcaua piano piano in vna coscia vn legno acciò che facendosi grande la piaga, che prima piccolissima vi haueua, se ne morisse prima del tempo. Nelle esfortationi stijno sopra le generalità, nè in conto alcuno parlino di cosa che possa connotare la morte vicina.

Secondo auuertimento, non deuono mai i Confortatori entrare nelle carceri con il custode stesso,à effetto di dare la nuoua della mor-

te al Condannato, mà lascino, che il Bargello lo chiami fuori, & il Confessore non sia quello, che gli dia la nuoua, come dirassi più distintamente nella terza interrogatione. Sia ogni altro, che faccia questo officio. *Quia si reo superius ascendenti alacriter, primus omnium se offerret confessarius, non modo, vt ei nihil virium consolando adderet, sed etiam omnes, quas habebat sua præsentia frangeret* dice il P. Polanco. Tutto l'impaccio si lasci, ò alli Guardiani, ò alli Confortatori, li quali potranno bene significare di hauere condotto il Confessore, che seruirà di Padre spirituale, che gli assisterà, lo consolarà, & aiutarà per ritrouare la strada del Cielo.

Terzo documento non si curino i Confessori, & i Confortatori di sapere del reo, chi si sia, nè di che luogo, nè di che casata, parenti &c. se non in quanto fosse necessario per spiegare qualche circonstanza in confessione, hauendo visto per esperienza, che si vergognano di far sapere di che famiglia siano, & doue habbiano la loro origine. Mi ricordo, che in vna Città facendosi morire vn Religioso hebbe premura non ordinaria, che non si scoprisse la sua casata.

Quarto auuertimento, è bene, che li Confessori habbiano memoria di non rinfacciare mai à Rei i delitti commessi, per li quali vengono ad essere ammazzati; se per sorte non fosse per causa di ostinatione, & di aperta resistenza alle ammonitioni spirituali; in tal contingenza non saria fuori di proposito il farli vergognare, mētre la buontà di Dio vsa con loro tanta clemenza di aspettarli con le braccia aperte. Questo, che io dico hà da esser inteso prima, che il condannato si confessi; perche fatta la confessione resta sigillato quanto il Sacerdote hà sentito, e non deue, ne può parlare in conto alcuno, ancorche il Condannato gridasse strepitasse &c.

Quinto auuertimento. Pigliaranno i Confortatori, & i Confessori questo officio di charità con coraggio, & lo doueranno essercitare con somma pietà, e patienza, e ne discorsi, che faranno con li Rei, si ricordino di quello, che disse il Nazianzeno. *Nè in diuinitatis doctrina cauponariam exerceant*, non vadano dietro a concetti, nè si trattenghino in diciture polite, nè quì il parlare arabico, ò greco fanno à proposito, acciò che non riuscisse loro quello, che disse Atheneo lib. 10. cap. 9. *Quasi pincerna Ranarum*, hanno tante ciancie, che danno da beuere più acqua, che vino, & si stillano il ceruello per essere stimati buoni Confortatori. Quando si entra nelle Confortarie, si deue alzar la mente à Dio, e chiedere quell'aiuto, che sufficiente sia per ridurre l'anima del misero Condannato al porto della salute eterna, e tanto insegna il P. Zenobio della Illustrissima Religione Domenicana.

Sesto. Stimarei ottimo consiglio, che quelli, à quali tocca à fare l'officio di confortatore, si confessassero, e communicassero, accioche se per mala disgratia fossero in peccato mortale, Dio signor nostro non restasse offeso, mentre vno constituito in stato di dannatione pretendesse di condurre vn altro al Cielo, essendo egli da quello escluso.

Settimo. Quando nelle Confortarie entraranno Religiosi, Sacerdoti &c. cedano i Confortatori secolari per vn tantino il luogo, già che il stato Sacerdotale, & Religioso cosi merita: hò visto con mio non ordinario stupore tante pretentiosi di non voler cedere, che scandalizauasi, chi era presente.

Ottauo documento. Nelle confortarie tanto li Confortatori, quanto chi si sia, si guardino di far discorsi longhi trà di loro, ne si faccino cicalamenti, ne si raccontino nouelle, ò auuisi di guerre, mà si attenda à fare oratione, & à raccomandare al Signore i patienti; si guardino ancora di parlare sotto voce trà di loro, perche si mettono in sospetto i Rei, che di loro si discorra, e che si facciano trattati sopra la loro vita, e morte.

Nono auuertimento. Non permettino i Confortatori, che nelle confortarie entrino giouinacci spensierati, spadaccini, ne persone mascherate, perche sotto tal figura sò essere state condotte in simili luoghi le meretrici stesse, & i bertoni hauerui condotto le loro sceleratissime femine, e che aiuto ponno dare queste triste? Tutti quelli che essendo persone honorate entreranno in Confortaria, saranno pregati dalli Presidenti della confortaria à far oratione per l'anima del Condannato, & li Sacerdoti à celebrare vna Messa per l'anima pure dello stesso &c.

Decimo. Non è già bene straccare i patienti con molte parole, lascino operare da se stessi, perche appresa viuamente la memoria della morte, si può veramente dire; che *Vexatio dat intellectum*, & hò visto più volte, che da se soli fanno colloquij tali, che fanno intenerire quelli che li ascoltano. Piangono i peccati, si battono il petto, & alle volte tanto fanno che stracchi si adormentano, & pigliano alquanto di riposo che fa buono per loro.

Vndecimo. Perche alle volte si lamentano i condannati di essere stati assasinati dalli Giudici, Notari, Testimonij, & adducono tante ragioni, che inducono à compassione, & molte volte si aiutano con il parlare, che persuadono ciò, che vogliono; non siano facili i Confortatori à riccorrere à Prencipi per la loro liberatione, per nō essere stimati huomini di poco sapere; vedasi in questo particolare l'interrogatione 41.

NOT-

NOTTI MALINCONICHE.

Si dà principio alle interrogationi fatte da Confortatori in occasione di assistere la notte à Condannati à morte, Alle quali si risponde da vn Padre Spirituale.

INTERROGATIONE PRIMA.

Si domanda, se sia veramente lecito fare morire li Malfattori.

RISPOSTA.

FV' consuetudine crudelissima delli antichi Oracoli di procurare la morte delli huomini sotto mentiti pretesti. Percioche essendo li Ateniesi oppressi dalla fame per la morte di Androgeo, consultando il demonio, hebbero risposta, che si porgerebbe efficace rimedio alla rouina del popolo, se fossero mandati sette huomini, e sette donne in Candia per essere a Dei sacrificati.

Certi popoli dell'Ionia, che è vna parte dell'Asia, si lasciorno scioccamente persuadere, che per liberarsi dalla strage, che andaua facendo la peste, era necessario, che Menalippo, e Cemitone fossero sacrificati à Diana per lo stupro commesso nel di lei Tempio: e che ogni anno alla Dea istessa fossero due giouani vno maschio, e l'altro femina parimente sacrificati.

Narra Plutarco, che per consiglio delle Sibille furono in honore delli Dei scannati, & abbrucciati alcuni Greci, e Francesi, e ciò fù in Roma.

Li Cartaginesi in honore di Saturno ammazzauano i propri figliuoli, e godeuano di vedere il sangue di quelli miseri sparso in riuerenza di così deforme, e sozzo Dio. E chi non vede, che simili attioni erano suggerite dall'inimico della generatione humana, detestate dal nostro Onnipotente Dio, come habbiamo chiaramente in Geremia al cap. 19. *Ipsi, & patres eorum, & Reges eorum repleuerunt locum istum sanguine innocentum, & ædifiauerunt excelsa Baalim ad comburendos filios suos igni, quæ non præcepi, nec locutus sum, nec ascenderunt in cor meũ.* Pretẽdeua, l'astuto nemico con queste sue persuasioni di amazzare li huomini, vsurparsi il dominio independente da Dio sopra di quelli, e cõ le morti de miseri riempire le cauerne dell'inferno di anime, per esser iui in eterno suddite di Satanasso, & incessantemente tormentate.

E' verissimo, e non si deue negare, che nella legge Diuina si concede facoltà di sacrificare alla giustitia li malfattori; e questo si fà per auttorità publica, deriuata da Dio ne' suoi ministri, e non mai per priuata; e si fa per fini molto alti, e solleuati, sì in risguardo dell'honore di Dio, nel qual caso restano i tristi di offendere la Diuina buontà, come in risguardo del bene publico; imperoche cō la morte de' tristi il mondo pacificamente viue, & meglio da Magistrati, e Prencipi si gouerna, e per bene ancora delle anime de' condannati, che ridotti alle forche, ò altro supplicio, à Dio per ordinario conuertiti piangono la mala vita passata, detestano li peccati, e penitenti, e contriti entrano nelle braccia di quel Signore, che per amore de' peccatori le stese con tanta charità nella croce, e nella persona del ladro abbracciando tutti quelli che fussero fatti morire di morte violenta, dicēdo loro: *Hodie mecum eris in Paradiso*, li conduce al Cielo.

Questa auttorità, e fini simili non poteua nelle sue risposte hauere il padre della bugia, ne poteua cōcedere facoltà di ammazzar gli huomini, hauendo Dio à se solo riseruato il dominio di quelli. Discorremo dunque se sia veramente lecito far morire i malfattori.

Hò visto, & sentito nelle Confortarie alcuni Confortatori, i quali non approuauano molto la morte, che così spesso viene per giustitia data à Rei, e si stupiuano di vedere huomini alleuati con tanto stento dalli padri, solecitudine, & ansietà dalle madri, condotti con molti sudori all'età virile, essere poi in vn subito hora attaccati con laccio alle forche, hora decollati, hora fatti in pezzi, hora messi in ruota, hora abbrucciati; e stauano in dubbio, se ciò fosse lecito, massime che li Giudici ne fanno tanti morire, e così frequentemente, potendosi quelli miserabili castigare (come essi diceuano) con modo penoso, e dureuole, senza leuare loro la vita.

Primieramente dico essere lecito, e giusto castigare i delinquenti con auttorità publica, stà espresso il testo nella *l. Ita vulneratus ff. ad l. Aquil. lib. 9.* doue trattandosi di due serui, che si erano vicendeuolmente percossi, decide, che doueuano essere castigati, & Baldo glossando questa legge dice: *Item noto, quod quando constat de maleficio, Iudices prompti esse debet ad puniendum, nec debent multū ponderare omnes iuris solemnitates; quia fauor publicæ disciplinæ suadet, vt maleficia puniantur*. In guisa tale, dice questo graue Dottore, che, quando apparisce il delitto, non deuono i Giudici guardarla tanto per sottile nella punitione de' delinquenti, perche così richiede il bene publico. Aggiungo la *l. Congruit. ff. de offic. Præsid.* che è la decima terza, che dice così. *Congruit bono, & graui Præsidi curare, vt pacata quietaq; sit prouincia, quam regit, quod facile*

obti-

obtinebit si solicitè agat, vt malis hominibus prouincia careat, eosque conquirat; nam & sacrilegos, & latrones, plagiarios, fures, receptoresq; eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest. Le leggi sono chiare, le quali vogliono, che le sceleratezze siano ne' delinquenti punite.

Supposto questo, alcuni hanno detto, che sì bene è vero, che i delinquenti si possano castigare, nó però far morire, leuandoli di vita, ostando il precetto del Decalogo nel quinto luogo. *Non occides*, per essere precetto negatiuo, e quella particola: *Non: Tollit ab actu potentiam*, dicono i Legisti, per essere negatiua; Confermano il loro detto con la parabola della Zizania in S. Matteo al capo 13. nel qual luogo si dice, che essendo cresciuta questa malissima herba nel grano buono, non volse il padrone del campo, che fosse suelta, ò strappata; e per zizania si deuono intendere i peccatori, delinquenti, malfattori, & ogni altra sorte di ribaldi. Adduceuano altri per prouare, che non sia lecito fare morire i rei, che la potestà publica sopra gli huomini deriua da quella suprema, che in Dio perfettamente si ritroua, e li Prencipi nel seruirsi di quella deuono assomigliarsi allo stesso, il quale *Non vult mortem peccatoris, sed vt magis conuertatur impius à via sua, & viuat*.

Il dire, che fare morire i malfattori sia illecito, perche vi osti il Diuino precetto, è errore contro la Fede Catolica; imperoche se bene è vero, che il Signore nel quinto precetto del Decalogo proibì, che niuno ammazzasse l'altro, ciò si deue intendere senza causa, e per propria auttorità; poiche sappiamo di certo, che è lecito ammazzare il proprio aggressore ingiusto, seruando però sempre la douuta moderatione: & è falso, che nel quinto precetto del Decalogo, si proibisca ogni occisione; nè si deue dire, che vi entri la dispensatione del precetto, poiche ella hà luogo solamente, quando quello, circa del quale si dispensa, si contiene nel precetto; onde l'ammazzare l'ingiusto assalitore, quando la vita non si può in altro modo saluare, sempre fù lecito, nè mai compreso nel quinto precetto del Decalogo. In oltre si deue considerare quello, che si disse di sopra (per propria auttorità) perche come notò S. Tomaso 2.2. q. 64. art. 2. & il Molina nel trattato 3. alla disp. 5. *Quoniam sicut se habent membra, & partes corporis humani ad totum corpus, ita quodammodo se habent membra, & partes reipublicæ ad totam rempublicam*; perciò si come si può per salute del corpo humano tagliare vn membro infracidito, accioche non infetti il resto; così la Republica, ò il Prencipe per mezzo de' ministri possono separare dal corpo morale de' Cittadini li malfattori, che sono membra fracide, & che con il male essempio loro corrompono i buoni.

E però degno di auuedimento quello, che si lasciò scorrere dalla

penna *Scoto in 4.dist.15.q.3.* il quale insegnò, che nè anco per auttorità publica era lecito ammazzare i delinquenti, se non in quanto dalle Diuine Scritture raccogliesi, che Dio hà concesso, e lasciato facolta di farli morire, dispensando nel precetto quinto del Decalogo, che è Diuino naturale, & che in quelli soli casi possa farsi morire vn Reo, li quali sono registrati nel Sacro Essodo al cap.22. e sono questi. *Quod si orto sole homicidium perpetrauerit ipse morietur. Qui immolat Dijs alienis occidatur. Maleficos non patieris viuere; Qui coierit cum iumento moriatur.* Onde inferisce, non essere lecito ammazzare il ladro, nè anco per publica auttorità, ancorche hauesse robbato quantità notabile con furti replicati, e che non sia adesso lecito far morire le donne adultère, hauendo il nostro Saluatore abrogato la legge antica, la qual commandaua, che fossero lapidate, come si legge nell'Euangelio di S. Giouanni al capo 8. con occasione di quella meschina, che trouata in adulterio gli fù presentata, per sapere, che pena stimaua douersegli. Ma perche questa dottrina ha del pericoloso, per la falsità, che in se contiene; osseruano i Dotti, che è necessario guardarsi da essa, alla quale si oppongono *S. Tomaso 2.2.q.64.art.2.* con il Gaetano, Soto de iust. & iur. *q.1.art.2.* Giouanni Medina, & altri, perche quando la morte viene data à Rei per auttorità publica, così richiedendo il publico bene, & il delitto è degno di quella, non è contro il quinto precetto il farli morire. Facendosi tutto ciò con autorità del grande Dio deriuata da esso ne' Prencipi, come insegna l'Apostolo S. Paolo scriuendo alli Romani al capo 3. Quello che sin hora si è detto lo prouaremo con due notabilissimi essempi, dalli quali si potrà raccoghere, che Dio non hà a male, che li scelerati siano leuati dal mondo.

ESSEMPIO PRIMO.

RAcconta Cesareo, come vn tale Duca Palatino, detto per nome Bertoldo, era tanto seuero contro li malfattori, e massime contro li ladri, che per ogni minima cosa di furto commesso leuaua loro la vita; onde tutte le volte, che gli occorreua vscire di casa, portaua sempre seco alla cintura alcuni lacci prepapati, accioche ritrouando à caso alcun ladro non hauesse da tardare ponto à farlo impiccare. Leuandosi dunque vna mattina per tempo in andare alla Chiesa con il laccio alla cintura, come era solito, vdì vna voce dal Cielo, che gli disse; Bertoldo il primo, che tu incontrarai fuori del Castello, fa che tosto l'appicchi, come degno di morte; il che vdito dal Prencipe, come fù fuori del Castello, si venne ad incontrare per il primo in vn suo più

caro,

caro, & amato, che egli hauesse in Corte, il quale da lui veduto, con grande suo dolore gli disse; mi dolgo di hauerti incontrato, perche son forzato à farti hor hora appiccare; e domandandogli colui la causa di quella così subita, e vergognosa morte, rispose il Prencipe, io non la sò; ma confessati tosto senza indugio, perche non posso resistere alla diuina voce, che mi hà imposto, che io lo faccia. Vedendo colui, che non poteua fuggire la morte, disse ad alta voce; giusto sei ò Signore, à cui nõ è nascosta colpa secreta; perche hò ancora io ammazzati molti iniquamente, che veniuano à casa mia, & à molti hò robbato le facoltà loro, e fatto altri danni nella vita, & à te ò Signore non son stato fedele già mai; che ne à poueri, ne à miserabili hò voluto restare di fare ogni danno, che hò potuto, attesa la crudeltà della spietata mia natura; però confesso, che son degno di morte, & di mille forche; il che vedendo, & vdendo il Prencipe, e tutti, che con lui erano, restarono infinitamente marauigliati, che Dio hauesse giustamente manifestato vno così scelerato peccatore, che à tanti haueua leuato la vita, e fatto danni così graui, accioche fosse punito, come meritaua vn così fatto ladro, e crudele homicida.

Questo essempio sia letto con la douuta prudenza, perche non è lecito far morire vno senza le proprie diffese, quando non vi interuenisse riuelatione di Dio, come fù nel proposto caso.

ESSEMPIO SECONDO.

SCriue l'istesso Cesareo nel suo Dialogo, come vn certo Prencipe chiamato Herechinbaldo, amatore assai della giustitia, e che nella rettitudine non guardaua, ne rispettaua alcuno; questo Prencipe infermatosi vna fiata, e stando nel suo letto, vdì certo strepito nelle vicine camere, come di donne, che piangeuano, e desiderando di sapere, che cosa si facesse, diede cenno ad vn Cameriere, che s'informasse, il quale non volendo scoprire il fatto, riferì essere accaduto certo suenimento ad vna di quelle donne di Palazzo; Mà accortosi il Prencipe, che costui non diceua il vero, comandò ad vn'altro Cameriere, che sotto pena di perdere gli occhi douesse dirgli, donde nasceua quel gridore; riferì incontinente, che il Prencipe figliuolo di vna sua sorella haueua voluto fare violenza ad vna Donzella: Di questo fatto indegno, molto si commosse il Prencipe, & commandò ad alcuni Soldati della sua guardia, che andassero ad appiccare il Nepote per la gola; Li Soldati temendo, che il Prencipe fosse col tempo per pentirsi di tale commissione, dissimulando di fare l'obedienza, auuisarono il Nepote,

che si ritirasse per qualche tempo, sino che al Prencipe Zio fosse passata la colera, & cessato il desiderio della vendetta. Passati alcuni pochi giorni, stimando il Nepote, che il Zio si fosse placato, & gli fosse passata la colera, aperta la porta della camera, si fece vedere al Zio infermo, che chiamatolo à se con dolci parole, se lo fece sedere vicino, & ad vn tratto afferratolo per il collo strettamente, con l'altra mano dato di piglio ad vn coltello, glie lo cacciò nella gola, e l'vccise; per il qual'atto si risentì tutta la Corte, & il male del Prencipe si aggrauò assai; e vedendosi vicino alla morte, mandò per il Vescouo, che gli portasse il Santissimo Sacramento, il quale essendo venuto, l'infermo Prencipe si confessò con molte lagrime, e dolore de' suoi peccati, non facendo però mai mentione di hauere ammazzato il Nepote; del che marauigliatosi il Vescouo, dissegli, perche tacete voi Signore, e non confessate il crudele homicidio, che hauete commesso nella persona del vostro Nepote, con tanto scandalo di tutti?e dicendo il Prencipe: fù questo peccato? il Vescouo rispose: fù veramente molto graue; e l'infermo replicò; io non lo tengo per peccato, ne voglio domandare perdono á Dio; & soggiungendo il Vescouo; ne io vi darò la Sacra Communione, perche ne sete indegno, non volendo riconoscere il vostro errore grauissimo. Soggiunse il Prencipe, douete sapere Monsignore, che io non hò occiso mio Nepote per alcuno rancore, ò moto d'ira, mà solo per timore di Dio, & zelo della giustitia; e sappiate, che niuno padre amò mai tanto il suo proprio, & vnico figliuolo, come amauo io questo mio vnico Nipote; mà la graue sua colpa, e la sfacciata temerità con le Donzelle, me l'hà fatto fare, che se voi perciò mi negarete il Corpo Santissimo del Signore Giesù Christo, io di tutto cuore offerisco, & raccomando à lui il corpo mio, e l'anima mia: imperoche hò fatto questo, per non derogare ponto alla retta giustitia, con infinito mio dolore. Ma non volendo in conto alcuno dargli la Sacra Eucharistia, si partì subito. Non sì tosto fù vscito il Vescouo di Palazzo, che fattolo il Prencipe ritornare, gli disse, guardate Monsignore nel Calice, se vi hauete il Corpo del Signore, ò nò; & guardandoui non vi trouò dentro niente; di che fortemente marauigliandosi, il Prencipe infermo gli disse: Ecco Monsignore, che quello, che voi mi hauete negato di dare, egli da per se stesso non me l'ha negato; mà si è degnato di Communicarmi con il suo Santissimo Corpo; & aprendo la bocca mostrolli la Sacratissima Hostia; il che fù al Vescouo, & à tutti li circonstanti di grande stupore, e marauiglia. Da questi essempi potranno i Confortatori imparare quanto Dio Signore nostro ami, che la giustitia sia essercitata in terra per publico bene.

IN-

INTERROGATIONE II.

Si desidera sapere, se sia opera meritoria assistere à Condannati, per aiutarli à morire Christianamente.

RISPOSTA.

CErto è, che saria poco prudente colui, il quale mettesse in dubbio, se sia opera meritoria assistere à Condannati à morte, li quali per ordinario sono persone facinorose, & di mal talento; questa assistenza tende à fine, che conuertiti à Dio, e facendo penitenza de' loro peccati, douentino di Lupi che sono, Agnelli; e di Corui, Golombe.

Trà le opere, nelle quali sommamente risplende la misericordia di Dio, che diffonde sopra li suoi serui, come dice il Santo Pontefice Gregorio lib. 3. dialog. cap. 17. vna è, che maggiore sia quella, che si fa in conuertire vn peccatore, che in resuscitare vn morto: ecco le parole del Santo Dottore. *Constat, quia maius est miraculum* (la domanda Miracolo) *pradicationis verbo, atq; orationis solatio peccatorem conuertere, quam mortuum suscitare; in isto enim resuscitatur caro iterum moritura, in illo verò anima in æternum victura.* E la ragione per la quale il Santo domanda la conuersione del peccatore maggior miracolo è, per la poca inclinatione, che l'huomo può hauere alla sua conuersione, attesa la libertà della volontà humana, che essendo alle volte resistẽte al bene, come habbiamo ne' Prouerb. al capo 1. *Vocaui, & renuistis*, non vuole Dio (parlando di legge ordinaria) forzarla, per non leuar li quel dono, che li concesse di libertà.

E verissimo, che con mezzi esterni chiama Dio à sei peccatori, come con l'essortationi de' Padri Spirituali, con le Diuine Scritture, con li Predicatori; per mezzo della lettione Spirituale, chiama ancora con mezzi interiori, che sono la gratia eccitante, & con quelli motiui, che dà il Signore, mentre stà *Ad ostium, & pulsat*, mettendo auanti l' intelletto del peccatore il stato cattiuo, nel qual si troua; li danni del peccato; i tormenti dell' inferno preparati a gli empij; & li premij eterni del Paradiso. Preuiene il Sig. i peccatori con la gratia eccitante, perche restino di peccare, & si conuertino dalla strada pessima al vero sentiero del Cielo; Mà come dice il P. Cornelio a Lapide, sopra li Prou. cap. 1. vers. 24. *In peccatorum arbitrio situm est, vt vocationi, & gratiæ diuinæ consentiant, vel dissentiant pro libito*, che è sentenza di S. Agostino,

con-

confirmata dal Cócilio di Trento alla sess.6.& il P. Gabriele Vasquez spiegando il capo 44. d'Isaia, in particolare quelle parole *Conuertimini ad me, & salui eritis*, dice, *Nam quamuis Deus sit auctor conuersionis humanæ; homo tamen aliquid efficit, quatenus Deo vocanti consentit, cum pro arbitrij libertate possit dissentire*. Non è dubbio, che il Signor Iddio creando l'huomo, non gli desse alcune perfettioni proprie dello stesso huomo; si come altre ne diede a gli animali nel loro essere, & alle cose insensate, acciocheancor esse narrassero le grandezze della Gloria del Signore: Fece l'huomo dotato di ragione, che è il marco, con il quale è differentiato da gli altri animali; Mà non subito, che nasce li concede la gratia, che lo faccia amico suo; anzi che nasce macchiato del peccato originale, & in se contiene, come in tanti semi piccioli, vitiosi affetti, & passioni seditiose, come habiamo nel sacro Gen. *Prona est hominis cogitatio ad malum, & ab adolescentia sua rebus peruersis incumbit*; in vigore di queste passioni nó domate cade spesso l'huomo per terra, *Adhæsit in terra venter meus*, diceua lamentandosi il Santo Profeta, & voltandosi nelle sozzure di questa fragile vita à quelle inclina, e si appiglia: Onde l'Apostolo S. Paolo nella sua lettera, che scrisse à gli Effesij, parlò altamente, con dire *Eramus natura filij iræ*, cioè con vna inclinatione naturale all'essere figli d'ira, e soggetti delle vendette di Dio; & essendo cosa chiara, che dalla nostra natura non ci viene il pretioso tesoro dell'amicitia, e gratia di Dio, ma si bene dalla benigna mano del misericordioso Signore, che ci chiama, e ci leua dalla profondità del peccato, & dalla nostra volontà; che da il suo consenso alle chiamate di Dio; nè nascerà, che sarà cosa perfettissima, quando i Confortatori risguardando con celeste charità le anime de' Condannati, s'ingegneranno di persuaderle ad acconsentire alle diuine voci, leuandole da quel precipitio, nel quale si potriano gettare mediante la libertà, che hanno di consentire, ò dissentire alle diuine chiamate; in S. Luca al cap.15. habbiamo quelle belle parole del nostro Saluatore. *Maius erit gaudium super vno peccatore pœnitentiam agente, quam super nonaginta nouem iustis, qui non indigent pœnitentia*; Se allegrezza grande si sente in Cielo sopra la conuersione di vn peccatore; è cosa nota, se sarà scritto à merito non ordinario di colui, che haurà procurato la conuersione del peccatore.

Il glorioso S. Dionisio Areopagita dice, che il cooperare alla conuersione delle anime, è cosa, che partecipa del diuino; Chi sarà dunque colui, che vorrà mettere in dubbio il merito, che si prepara a quelli, che procurano di condurre la pecorella smarrita all'ouile del Paradiso? E' cosa chiara, che il Demonio con li condannati a morte fa il possibile,

fibile, perche non si conuertino à Dio,& nella breuità della loro vita, vorrebbe far breccia. *Sciens quia modicum tempus habet*. Li tenta, li riempie di timori, di disperationi; fà loro vedere la giustitia armata, e rappresentando la moltitudine de delitti commessi, procura di causare in quelle anime totale diffidenza; Mà il buono Confortatore fa tutto il contrario, procura, che conosciuta la grandezza del generoso petto di Dio, ritornino al di lui amoroso seno; fà che concepiscano speranza di perdono; mostra loro la mano nobile di Dio, che insegna la strada, non già armata di flagelli; non piena di terrori; mà liberale, e cortese, inuita alla sua amicitia, e ricordando loro i peccati, non gl' induce in diffidenza; anzi che detestando quelli, sospirano, gemono, e piangono quelle colpe, che fecero fare a miseri pericoloso naufraggio nel mare amarissimo di questo mondo. Hò alle volte letto cō ammiratione, e compassione alcuni casi di persone, che mentre solcauano per loro affari il mare, in quello fecero miseramente naufraggio, senza speranza della salute, che tutta era commessa alla discretione de venti, & delle onde del mare, e dati ne scogli piangeuano il proprio misero stato, e temendo di morirsi di fame, stauano non da vno, mà da mille timori oppressi: leggete in questa materia il P. Maffeo nelle historie dell'Indie, che se da qualche naue all'improuiso gionta fossero stati liberati, riempiti di allegrezza, non cessauano di lodare quel Dio, che ancora ne più remoti luoghi sa prouedere alle sue creature. Hora facciamo qui vna riflessione. Grande naufraggio è quello, che fa vno, il quale doppò di hauere girato il mare di questo mondo, alla fine dall' impeto delli proprij appetiti traportato da in vn scoglio sì fattamente pericoloso, che gli viene fulminato contro sentenza di morte, di douere essere ò impiccato, ò decollato, ò squartato, & fatto in pezzi, ò infranto da ruota, ò abbrucciato, quali dolori, spauenti, timori non gli cadono nell'animo, mentre si vede così vicino alla morte? che se poi trà questi trauagli, sopraggiūge vn perito Confortatore, che porga la tauola della penitenza; che essorti alla patienza; che munisca con li Santi Sacramenti il Reo, e lo faccia scansare il pericoloso scoglio della morte spirituale, è inesplicabile il gusto, che riceue quell'anima, & in ciò propriamente i Confortatori fanno officio di Angeli: ecco quello, che dice S. Giouanni Grisostomo. *Hoc est Angelicæ functionis officium ad salutem hominum ministerium Deo persoluere, proinde hoc est opus Angelicum omnia facere pro salute proximorum, magis autē hoc est opus Christi*. dalla nobiltà dell'officio, si può raccogliere la qualità del merito, che non ordinario acquisteranno quei deuoti Christiani, che con affetto spirituale si applicheranno à questo pietoso ministerio di porgere

conforto à poueri condannati à morte; Nell'Euangelio di S. Marco stanno registrate queste parole. *Quisquis potum dederit vobis calicem aquæ frigidæ non perdet mercedem suam*: e vuol dire, chi darà per amor di Dio vn sorso di acqua fresca, non perderà il merito, O quanto meglio sarà contracambiato colui, il quale non darà vn poco d'acqua; mà condurrà l'assetato peccatore à beuere à quelle fontane marauigliose, delle quali è detto: *Haurietis aquas de fontibus Saluatoris*: & darà a bere di quelle acque, che salisono fino al Cielo.

INTERROGATIONE III.

SI cerca se sia espediente, che quelli Religiosi, che sono richiesti per assistere, e confessare i Condannati à morte, diano loro l'auuiso della morte. Si domanda ancora, se li Chierici possono essere presenti à spettacoli, quando si fa morire vno publicamente senza pericolo d'incorrere nella irregolarità.

RISPOSTA.

GIulio Claro *lib* 5. *sent.* §. *fin. pract. crim. q.* 99. dice, che la sentenza della morte doueria esser intimata al Reo da qualche persona religiosa con parole à proposito, acciò che si disponesse a pigliarla con la douuta moderatione, e rassegnatione nel diuino beneplacito. *Si tamen sententia fuerit capitalis, est optima consuetudo, quod intimetur condemnato per virum religiosum, qui accõmodatis verbis reo mortem denunciet, illumque hortetur ad patientiam, & pœnitentiam, ac ad sacramenta Ecclesiæ suscipienda.* Vn tale Francesco Isella Canonico di Lodi in vna operetta stampata in quella Città l'anno mille cinquecento ottanta sei dice tutto il contrario, che in conto alcuno non deue quello, che è per assistere come Confessore intimare la morte al reo. Il P. Martino del Rio lib. 6. disquis. magic. è dello stesso parere; e ne rende la ragione, poiche per la vehemenza delle passioni, che si leuano nel condannato; *Postmodum rectas, & sinceras admonitiones in animum non admittunt.* Questo auuertimento stimo, che si debba osseruare, e che l'auuiso della morte (non parlo del giuridico) sia loro dato da qualche confratello pio, e diuoto, con parole pie, & spirituali, senza alcuna ostentatione di volere essere stimato eccellente confortatore; che saria vna vanità, e ciò fatto, sottentri poi quello, che deue esser Padre spirituale, mostrando di compatire al condannato, & alla sua disgratia con quelle affettuose dimostrationi, che suggerirà la charità. Non mancarò di dare vno auuertimento,

mento, che sarà come preludio alle tragedie, delle quali si parlerà, che li Padri spirituali si astenghino da due cose; l'vna è da schiamazzi, e gridori di demonij, di inferno, di eternità di pene: *Non in igne Dominus, sed in spiritu auræ lenis*; l'altra è di non straccare molto il patiente con discorsi; il che osseruò il P. Polanco della Compagnia di Giesù nel metodo di aiutare i moribondi; mà si deue lasciare quietare, imperoche il trauaglio della morte fà mettere il ceruello à sesto; e molte volte il Condannato fà a se stesso il Confortatore ben' eccellente. Io mi ricordo, che in vna Città si doueua fare morire certa persona stimata facinorosa, e capricciosa, & ad effetto di meglio disporla, furono chiamate varie persone religiose (la varietà alle volte causa confusione) e perche alcuni, ò sia per l'antianità della religione, ò per altre ragioni, che non è necessario esprimerle, pensano di essere essi soli atti a fare simili fontioni, & alle volte entrano in contesa per li gradini delle forche, dato di piglio da vno di loro alla tauoletta, doue stà l'effigie di N. Signore inchiodato in Croce, nell'vscire, che fece il condannato dalla prigione se gli fece incontro, come se fosse quel Cherubino, che haueua in mano la spada di fuoco, che custodiua il Paradiso terrestre, con tale strepito, e grida, che il Reo stesso gli disse, Padre a chi dite voi queste cose, non predicate ad vn marano; non vi è bisogno di tanto strepito, perche la stanza è piccola; e si alienò talmente da lui, che più non volse sentirlo, & si appigliò ad vn'altro religioso, con il quale si confessò sacramentalmente, e quietamente si consolò con dimostratione di molto spirito.

Con le anime di simili persone, e di tutti gli altri ancora si deue procedere con molta soauità, e con loro è necessario fare quello, che vsano i Giapponesi. Il P. Ginnano della Compagnia di Giesù nel suo Xauerio orientale narra, che quelli infedeli tengono vn certo che di ombra di pietà sciocca verso le anime de defonti. Trà le loro pazzie, hanno quella di suffragarle in certo tempo dell'anno, il che fanno in questa guisa. Escono dalle Città, quando li loro calendarij lo commandano con le famiglie intiere, e vanno fino a certo luogo determinato, doue gionti fingono di incontrarsi nelle anime de morti, e fanno con loro alcune ceremonie, con dar loro il ben venuto; poi si prepara vna buona collatione, nella quale pensano, che l'anime si cibano, e prendano ristoro della stanchezza del viaggio; & alla fine si vãno ritirando alle Città, di doue partirono, & alle proprie case, pensando di condurre seco quelle anime; e si fanno loro de buoni pransi, e migliori cene, con molta sodisfattione de Bonzi, che sono li Religiosi di quelli paesi. Passati alcuni giorni danno licenza alle dette anime, acciòche

 ritor-

ritornino alle loro stanze; e pensano, che siano materiali,e piccoline, per timore, che ne cantoni delle case, ò sopra de tetti si nascondino, hanno certe scopettine gentili fatte a questo effetto, con le quali scopano, e cercano ogni angolo, perche iui non stessero nascoste. Quello che i Giapponesi fanno, doueria essere imitato da Confortatori; Questa scopettina non è altro, che quel *Verbum molle, quod frangit iram*; soauita, e piaceuolezza è necessaria in tali contingēze. Diceua il S. Abbate Alessandro il vecchio, come raconta il P. Heriberto Rosuueido nel tomo 2. delle vite de'Santi al cap. 168. che se bene siamo grandi di corpo, habbiamo però vn anima piccolina. *Crede mihi fili corpore Olympici sumus, & robusti, sed anima nostra imbecilla*, massime quelle di coloro, che sono condannati alle forche, che per essere di ordinario gente vile, & di basso stato, non possono hauere certe generosità, ne sono di quelle anime grandi, alle quali intimandosi la morte, era l'istesso, che inuitarle alla vita, onde disse S. Leone Papa serm. de pass. Domini, *Vbi tristitia crucifigendi, vbi formido morituri, non terret passuri animum hora supplicij*. Fà molto a proposito per quello, che andiamo dicendo, ciò che disse lo Spirito Santo nel sacro cantico al capo 8. *Soror nostra parua, & vbera non habet*, parla in quel luogo dell'anima, e dice, che è parua, che è piccolina, & non hà mammelle. *Parua, quia fide, spe, & charitate aucta nondum feruet; & vbera non habet, quia duo sublimia præcepta charitatis ignorat*, dice il Ghislerio nella glossa di queste parole. Con le persone di condannati à morte vi vuole flemma assai, & à poco poco si deue nelle loro anime introdurre quelle virtù, che necessarie sono per il passaggio al Paradiso, cioè fede, speranza, e charità; & è certo, che più profitto si fa con l'amoreuolezza, che con li terrori, & con le minaccie. Fà qui a proposito vna cosa, che racconta il Baronio alli anni del Signore 325. Al tempo del Concilio Niceno, si transferirono molti Filosofi a Nicea per disputare con quelli Santi Vescoui radunati in quel luogo, voleuano i Filosofi disputare cōtro la legge del nostro Signore Giesù Christo, che si andaua dilatando con molta diminutione della infedeltà. Trà quelli Filosofi, che tutti erano arroganti, e petulanti, come sono di natura gli heretici, che si burlauano de Sāti Vescoui, ve n'era vno più ardito, e temerario de gli altri, che confidato nella sua arte di argomentare, faceuasi beffe della santità, e dottrina di que' Padri. Non potè ciò tolerare vn Santo Vecchio chiamato Spiridione, a cui era cōmessa la Chiesa di Nisibi in Ciproera persona di grādissima simplicità, la quale si come accrebbe ardire al Filosofo, così causò nelli Catolici timore, che non restasse confuso, ogni volta, che entrasse in disputa con il temerario: niente di meno senza altro fasto il

San-

Santo Vescouo ritrasse da parte il Filosofo, e così dissegli. *In nomine Iesu Christi philosophe audito*, e che cosa gli disse? Sappi, che vi è vn solo Dio creatore delle cose visibili, & inuisibili, il cui figliuolo venendo al mondo s'incarnò di Vergine, e morì per l'huomo; & di nuouo hà da venire à giudicare i viui, & i morti. Credi tu questo? rispondemi? disse il Santo; al quale rispose il Filosofo; *Credo*. Et datosi per vinto, protestò, che la virtù diuina vscita dalla bocca del Santo vecchio, e le parole con tanta schiettezza proferite l'haueuano conuinto. L'istesso modo deuesi tenere con li cōdannati à morte, purità di parole, fondate nella diuina charità. Quì non vi vuole fasto, nè inuentioni. Racconta Ruffino nelle vite de' Padri al libro 3. che S Macario soleua dire. *Sermo malus, & superbus etiam bonos viros conuertit ad malum; sermo vero humilis, & bonus etiam malos, mutat in melius.*

Quanto alla seconda parte della interrogatione, se li Chierici, ò altri religiosi, che non accompagnano i Rei alla morte, stando però presenti a quella per sola curiosità, incorrino nella irregolarità, deuesi rispondere con il P. Reginaldo lib. 30. trattato 2. al nu. 134. che questi tali non sono irregolari, non vedendosi, che specie di irregolarità doueriano incorrere, non quella *ex delicto*, perche non concorrono alla morte de Rei contro la giustitia, ne quella *ex defectu lenitatis*, che solamente è contratta da quelli, che sono espressi in iure, come si dira al suo tempo, e luogo.

Il Nauarro però nel capo 27. del suo manuale al capo 27. al num. 214. dice, che quelli, che sono ordinati nelli ordini sacri peccano, se senza causa stanno presenti, mentre si fà morire vno, il che si deue intendere di peccato veniale, il quale si può schifare, quando la presenza del Chierico sia solo per curiosità, benche il P. Molina, *de iust. & iur. tom.4. tract.3. disp.8. nu.* 13. stima che non sia peccato. *Imò vero arbitror hodiè solum interesse ad spectandum nullum esse peccatum*. A questo proposito voglio soggiungere quello, che narra Giouanni Mosco nel libro decimo delle vite de' Padri nel capo 71. L'Abbate Palladio era solito raccontare, che in vna città della Tebaide detta Arsiniote fù preso vno, il quale era imputato di hauere commesso vn homicidio, fù tormentato, e sententiato ad esserli tagliata la testa; lo conduceuano sei miglia lontano dalla Città al luogo, doue haueua commesso il delitto: Vn certo Monaco l'andaua seguendo sopra pensiero, & per sola curiosità di vederlo decapitare; il che hauendo visto il condannato, disse al Solitario. *Abba*, che è nome di riuerenza, non hauete voi cella, & occupazioni per trattenerui in essa? rispose il Monaco: io hò e cella, & essercitio; perche dunque, replicò il condannato, non state

in

in quella à piangere i vostri peccati? veramente confesso, disse il Monaco, che hò poca cura dell'anima mia, & che son negligente in custodirla, nè sento componzione della mia mal spesa vita; perciò ti seguito, che in vederti à morire, spero di non conseguire vn tantino di dolore delli peccati commessi; all'hora disse il reo, andate pure Padre alla vostra cella, e ringratiate il nostro Saluatore Giesù Christo, imperoche da che egli si fece huomo per noi, e morì sopra la croce, l'huomo non more più di morte eterna. Il quale detto si deue intendere quando lo stesso huomo si approfitta del merito, e frutto, che hà partorito la Croce dello stesso Signore a beneficio delle anime.

INTERROGATIONE IV.

Si desidera sapere, se sia espediente dire à condannati à morte, di che sorte di morte debbano morire.

RISPOSTA.

A Questa dimanda dirò con breuità, che in alcuni luoghi sogliono si publicare le sentenze alla presenza de rei, anzi che si appende loro al collo la causa della dannatione, che però essendo certi delle qualità della morte, la richiesta non hà luogo; Mà sì, quando essi non la sanno, come quando sono citati à sentire la sentenza, che è subito essequita. In tal contingenza dico, che non è bene manifestare à rei, di che morte debbano morire; imperoche alle volte parendo loro, che si faccia eccesso nella condannatione, si commouono assai, & si risentono, & ardiscono di disputare con li Confortatori; non sapendo essi quello, che disse quel Sauio. *Intempestiua est miseris contentio*. Mi ricordo, che essendo vscito dalla bocca di vno Confortatore, che vn condannato haueua da essere sospeso; si mise talmente ne furori, che supplicaua ogni, e qualunque, che entraua in confortaria, perche si transferisse al Prencipe per la permutatione della forca nella morte del taglio, e vi fu da fare assai per quietarlo. Faccino gli assistenti mostra di non saperla, & interrogati deuono rispondere, che à loro non tocca cercare questo. Attendano à fare, che questi miseri nelle mani di Dio restino rassegnati con fede.

Osseruano alcuni huomini dotti, che quando Dio Signor nostro cōmandò ad Abramo, Gen. 22. che sacrificasse il suo figliuolo Isaac, non volle mai dire al giouine, ch'egli era quello, che doueua essere sacrificato;

cato; e ne rende la ragione Cristoforo Fonseca, acciò non sentisse due volte il tormento, vna nel fatto, l'altra nella imaginatione, anzi che interrogando Isaac il padre doue fosse la vittima, rispose. *Dominus prouidebit sibi victimam holocausti fili mi.* andò il Santo Patriarca tergiuersando vn tantino col figlio, perche impariamo, che non sempre è bene con li condannati trattare liberamente della loro morte.

INTERROGATIONE V.

Si cerca in questa interrogatione, che cosa debbano fare il Confessore, & li Confortatori con gli ostinati; e se si debba prolongare loro la vita.

RISPOSTA.

QVesto è buono quesito, che può occorrere, & confesso essermi trouato presente à simile caso. In vna Città ritrouossi vn ceruello tanto scõcertato, atteso vn patto con il Demonio, per via di stregarie, con promissione, che non saria morto di morte violenta, che non volse mai intenderla di prepararsi all'vltimo passo; negotiaua per tanto, e trattaua nella Confortaria con tanta libertà, come se il giuoco non fosse suo, & come se la sentenza hauesse da essere essequita contro vn'altro. E fù certamente atto di poca prudenza; perche doueuasi sequestrare dalla confortaria chiunque non hauesse interesse in quel luogo.

In questo caso procurarono li Padri Confortatori primieramente di farlo capace della buona giustitia, e retta sentenza, che doueua essere in lui essequita, con aggiungerui di più tutto ciò, che era necessario per mostrare la dottrina, & la integrità del Giudice, che lo condannò, già che di lui sparlaua malamente.

Se li propose la qualità del delitto, che era vno atrocissimo assassinamento. La sua mala vita menata per tanti anni, à tutti notissima, con tanto scandalo, & altri tanti sozzi diletti, ogni vno de' quali meritaua vna morte particolare.

Fugli proposta la misericordia di Dio, che lo aspettaua, con quelli sensi, che haueriano morto ogni petto induratissimo. Gli fù mostrato cõ qualche atto solenne vn diuoto Crocifisso, tutto bagnato di Sangue, & vn Confortatore parlò. Ecco N. N. il Saluatore del mondo quello istesso, che creò l'anima tua, che formò il tuo corpo, che ti hà fino à questa hora mantenuto, e conseruato, vuoi tù esser alle voci di questo Signore sordo? queste piaghe, queste ferite, questo Sangue fai

tu

tu perche le ha riceuute? senti. Tu sei stato quella pecora fracida, imbrattata di fetente lezzo, che hai habitato in vna mandra di bestialissimi compagni, che sei andata scorrendo luoghi sassosi, arenosi, e pieni di spineti, & dal mancamento di chi ti lauasse. *Quia non es lota in salutem*; Et di chi ti leuasse la superfluità delli tuoi mali appetiti. *Quia non est præcisus vmbilicus tuus*; sei fatta così strauagantemente deforme. Questo Saluatore, che vedi ferito, piagato, e morto, per tanti anni, che hai con tante strauaganze consumati, ti hà seguitato, chiamato; ecco, che di nuouo ti chiama, sta con le braccia aperte per riceuerti: rispondi per cortesia, vuoi tù esser con lui, che ti promette il Cielo? A simili parole mostrando, che poco grate gli erano ancora con segni estrinseci, non rispose parola.

Il diuino giudicio, che entrato nel pensiero suole per ordinario far breccia anco ne più duri petti, con poco profitto gli fù proposto, e le atrocissime pene dell'inferno si fecero quasi vedere espresse con le sue terribilità; il tutto fù indarno. Le obbligationi, le promesse fatte nel battesimo di renunciare all'amicitia del Demonio furono da questo scelerato poste in riso, sì che diceua, & affermaua, di non hauere mai fatto tale potestà, che egli si ricordasse. Li beni del Paradiso, de' quali si priuaua, cioè di Dio fonte di ogni bene, della bellissima vista della Santissima humanità del Saluatore, della quale parimente si priuaua in eterno, non furono hauute in consideratione. Il morire impenitente, & il douere essere sepelito nella sepoltura de gli animali, non hebbero motiuo di alienare quel cuore delli sensi, che gli haueua impresso la strega, ò per miglior dire il Demonio.

Ma sentite. all'hora consueta senza tante dilazioni fù condotto sopra il palco, e quiui con grandissima difficoltà fù fatto inginocchiare, perche tanto si ritorceua, si dibatteua, & giraua la testa, che ancora bendato ne gli occhi, hebbe difficoltà il carnefice a trouare il modo di percuoterlo in vna tempia, anzi che scannato faceua tanto moto, che si volse precipitare dal palco. Mà poi fù in pezzi trinciato.

Quando li Padri Confessori, e Confortatori si ritroueranno in tal frangente, che veramente fà sudare sangue a chi hà pietà, deuono prudentemente, & coraggiosamente diportarsi, con spingere la conuersione, mà ricordandosi della libertà, della quale è dotato il reo, non venire ad atto di soffocarlo con parole.

Vn tal Signor Gargiaria Dottore Bolognese hà scritto certa materia ingegnosa di Confortaria, & introduce vn Arabo ostinato alla conuersione; mette in quella molti belli pensieri, molto aggiustati; ma io dico che *Hoc genus dæmoniorum nõ eijcitur nisi in oratione, & ieiunio*, che

vuole

vuole dire, che questi malandrini non si conuertono à Dio se non con molte Orationi fatte per loro, & cō il digiuno, che significa, che à questi pian piano si deue somministrare l'alimento della parola di Dio.

Quanto alla seconda parte della Interrogatione, se à costoro si debba prolongare la vita, perche non si dannino eternamente. Vn buono, & anco dotto Confortatore era di pensiero inclinante alla parte affermatiua, per non vedere vn'anima con la negatiua di vn giorno, ò due, andare in perpetuo ad ardere nel fuoco; e questo era talmente attaccato al suo parere, che diceua esser peccato mortale operar il contrario; poueri Giudici, se da certi huomettini di poco sapere, la scienza de' quali non esce dal loro cranio; perche poca ve nè è, douessero essere gouernati. Stando il detto de rei, che con tante ciancie scusano i loro delitti sariano liberati, & li Giudici in loco de delinquenti sostituiti. Sentino per loro sodisfattione quello, che dice il Padre Molina huomo veramente dotto, non solo per quel dottissimo trattato de scientia Dei, massime doue tratta della scienza media, nella quale hà profondamente, & altamente filosofato, ma per gli eruditi libri composti de iust. & iur. vedino il trattato 3. alla disp. 5. che così parla. *Num quando ex eo quod aliquis corporali morte plecteretur, sequeretur interitus illius æternus, eo quod sit impœnitens, aut ex impatientia committat de nouo peccata mortalia, à quibus nec cessare, nec vult egredi, fas nihilominus sit progredi ad iustam mortem corporalem infligendam. Affirmanter cum cæteris Doctoribus est respondendum* (eccone la bella ragione) *quoniam potestas publica in puniendo non tam respicit bonum eius, qui punitur, quam commune bonum Reipublicæ: cum autem commune Reipublicæ bonum postulet, vt delicta puniantur, facileq; malefactores ad euadendam mortē fingerent impœnitentiam, aut etiam de nouo committerent peccata mortalia, sanè ob illorum spiritualem salutem, quam sua nequitia curare nolunt, certè non est cessandū desistendu mue à iusto supplicio illis inferendo.* Il secondo Dottore, che tratta questa materia è Giulio Claro lib. 5. sent. pract. crim. §. fin. q. 97. dice, che si può differire la sentenza, per vedere se l'ostinato si volesse rauuedere; Mà non *Vltra multum tempus, nec vltra illum diem*; La consuetudine è, che questi scelerati siano al tempo ordinario condotti alli supplicij, & deuono imputare à se stessi la loro dannatione.

Habbiano i Confortatori l'occhio alli motiui di ostinatione, che hauesse il condannato, poiche quando questa fosse originata da infedeltà, ò da qualche ponto di heresia, deuono auuisarne l'Inquisitore. Quando pero vn solo Confortatore lo sapesse per via di Confessione, non deue in conto alcuno parlare, per la riuerenza del Santo Sigillo; non ostante l'atrocità del delitto; e deuesi in tal caso soprasedere dalla esecu-

secutione della sentenza del Giudice Laico, la quale potrà essere mutata dal tribunale della Inquisitione in vna, che sia più conforme al delitto, che tenesse l'ostinato.

INTERROGATIONE VI.

Se quelli, che sono condannati à morte, debbano confessarsi, & se possano eleggersi qual si voglia Sacerdote, ancorche non fosse approuato dall'Ordinario; e se possono farlo, si ricerca, chi sia quello, che conceda tale facoltà.

RISPOSTA.

TRè cose contiene la vostra interrogatione, come in quella si vede. Et alla prima dico, che senza fallo li condannati á morte sono obbligati à confessarsi, quando la conscienza li rimorde di peccato mortale; perche essendo in pericolo della vita, sono tenuti à farlo, per il precetto diuino, che li constringe, & per mettere in securo col mezzo della Santa Confessione la propria salu ezza; Ancorche li peccati fossero totalmente stati rimessi con vn atto di perfettissima contritione; imperoche questa contiene in se vn proposito di confessare il peccato, ancorche sia rimesso, má non mai soggettato alle chiaui della Chiesa: e nel concepire il dolore, & il pentimento, se si escludesse il proposito di cõfessare il peccato con vn atto positiuo, non si conseguirebbe la gratia di Dio, e si cõmetterebbe vn peccato mortale, che deformarebbe l'atto della contritione.

Quanto alla seconda cosa, che contiene il quesito, se li Condannati à esser morti per mano di boia, il che si deue intẽdere di qual si voglia altro constituito in articolo, ò sia pericolo di morte, che sono lo stesso appresso gl'huomini dotti, come dice il Padre Sanchez nel decal. al lib. 2. cap. 13. nu. 1. & il Card. di Lugo de pœnit. disp. 18. sec. 1. §. 1. num. 21. possono eleggersi per Confessore vn Sacerdote secolare, ò regolare non approuato dall'Ordinario, che gli assolua da peccati, e scommuniche riseruate, e reseruati. Io dico, che varij sono stati, e sono li pareri de' Padri Casisti, e Teologi. Se chi è constituito in articolo, ò sia pericolo di morte si possa eleggere vn Sacerdote per Confessore à suo beneplacito, anco non approuato dall'Ordinario, che lo assolua da tutti li peccati, ancorche grauissimi, da tutte le scommuniche riseruate à Vescoui, & ancora al Vicario di Christo.

Alcuni hanno detto, che doue si ritroua presente l'approuato, che niente possa il non approuato; & che presente quel Sacerdote, che hà

la

là facoltà di assoluere da casi riseruati, niente possa quello, che non l'hà, così tiene il Sanchez in decal.lib.2.cap.13. nu.7. il quale cita altri Dottori, che il lettore potrà vedere in quel luogo più diffusamente. Io però volontieri dico, che in articolo, ò sia pericolo di morte, può ogni Sacerdote, ancorche non sia approuato, assoluere qual si voglia persona, come sopra costituita da tutti li peccati, e scommuniche riseruate al Papa, se bene fossero di quelle, che si dicono in Cœna Domini; ancorche vi fosse presente l'approuato, ò chi hauesse ne i casi riseruati ogni facoltà.

Onde per esser li nostri poueri condannati in pericolo certissimo della morte, il quale con scemarsi il poco tempo, che resta, si va facendo articolo, possono eleggersi qual si voglia Sacerdote per confessarsi, & da lui deuono esser assoluti; così dice il Barbosa de officio, & pot. Epis. alleg. 25. nu.49. & 50. il quale adduce fino à dieci noue Dottori, che ciò dicono: oltre che si trouano varie risolutioni del Diana in questa materia.

Tanta è la consolatione, che riceue vn Condannato confessandosi con Religioso conosciuto, confidente, che li Confrati Confortatori, & altri da se stessi doueriano proporre à patienti, se gustariano di hauere qualche Confessore, che potesse essere loro di sodisfattione, che il stare sopra il ponto di seruirsi di proprij Capellani, per nõ fare pregiudicio a priuilegi, e consuetudini, il non admettere Religioso, chi si sia, se non qualche Prete secolare, & tutto il resto laici, quasi che i laici siano più perfetti de' Religiosi, nelle quali l'esperienza delle cose spirituali, la dottrina, il stato, li fanno più riguardeuoli, & maggiormente riueriti. Hò hauuto questo vso sempre nel principio della Confortaria di proporre à miserelli, se haueuano cognitione di qualche Religioso. Vno mi disse, che haueria hauuto caro hauere vn tale Padre Capuccino, che chiamato venne, & stessimo quella notte in compagnia di quel buon Religioso molto solleuati dalle fatiche. Vn altro di professione religioso non si sapeua eleggere Padre spirituale: alla fine doppo hauerne rifiutati di tutti gli Ordini, si addomesticò meco, & si diportò competentemente bene.

Che se poi mi domandate, *Quo iure*, sia concessa à tutti li Sacerdoti la facolta di assoluere in articolo di morte, io son per dirui, che due sono le sentenze de Dottori circa di questo; La prima è, che il Sacerdote assolue per virtù diuina, la qual sentenza tiene, che la facoltà non possa essere impedita dalla Chiesa. Così dicono Durando in 4. dist. 19. q. 2. al 4. Cano. 5. p. de pœnit. Ruardo art. 3. Palud. in 4. dist. 20. q.1.art.2. Capreolo distin. 19. q. vnica art.3. in sol.4. contra 4.concl.&

altri ancora, che sono citati dal Couarr. in c. Alma p. prima §.6. nu.8.

La seconda sentenza è, che tale facoltà conuenga à tutti li Sacerdoti per instituto della Chiesa, acciòche sofficientemente fosse prouisto alla necessità de' fedeli, così dice S. Tomaso in 4. dist. 20. art. 1. q. 2. & nell'aggiunta alla 3. p. q. 8. art. 7. S. Bonau. in 4. dist. 19. art. 3. q. 1. S. Antonino 3. p. tit. 17. cap. 4. cas. 7. Torrecremata lib. 1. de Eccl. cap. 98. ad 2. argum. Siluestro, Maior, & altri, che per breuità tralascio, e la ragione di questa seconda sentenza è, che Christo Signor nostro institutore de' Santi Sacramenti, vniuersalmente parlando, hà voluto, che la Santa Chiesa sia quella, che applichi la materia del Sacramento della penitenza, come si raccoglie dal Sacro Conc. di Trento, dando in tal caso la Sãta Chiesa giurisdittione à qual si voglia Sacerdote, in qual si voglia penitente, senza eccetione alcuna, & questa opinione è ancô confermata dal Cardinale di Lugo de pœnit. disp. 18. §. 1. nu. 16. che la domanda più vera, e più probabile &c.

INTERROGATIONE VII.

Se li condannati à morte, non sapendo la lingua del paese, doue sono fatti morire, si debbano confessar per interprete.

RISPOSTA.

LI PP. Vasquez, e Coninch huomini dottissimi della nostra Compagnia, affermano, che niuno è obbligato à confessarsi per interprete; così ancora dicono li PP. Layman nel lib. 5. al trattato 6. al cap. 6. nu. 5. Fagundez nel 2. precetto della Chiesa lib. 1. cap. 6. nu. 6. Suarez tom. 4. de pœnit. disp. 36. sec. 6. n. 3. & 4. e la ragione si è, perche la cõfessione non saria più secreta, quãdo il penitente fosse obbligato à seruirsi dell'interprete; & saria vna obbligatione che haueria assai del duro; imperoche alle volte si cõmettono fragilità sì qualificate, che nõ si vorria, che fossero conosciute ne anco da gl'animali priui di ragione.

Il Layman sopracitato nello stesso luogo dice, che se vno constituito in articolo di morte dubitasse di hauere vera, e reale contritione, per legge di carità verso se stesso, e per l'obbligo, che hà di sodisfare à Dio, che saria obbligato à confessarsi di quei peccati, che gli causassero minore infamia; così dice anco il Fagundez lib. 1. cap. 6. num. 7. spiegando il secondo precetto della Chiesa, dalla qual dottrina si raccoglie, che se vno fosse certo di hauer la contritione, parlando di quella certezza morale, che si può hauere in questa vita di simile cosa, non

saria

faria obbligato à confessarsi per interprete, nè anco di quei peccati, li quali non ridondassero in infamia. Questo si deue intendere non ostante il proposito, che deue hauere vno, che fa vn'atto di contritione, di sottomettere i proprij peccati al giudicio della Chiesa, poiche non può essequirlo cō la douuta secretezza, durando il mācamento di Confessore, che intenda.

In oltre auuertisco, che se il condannato non sà la lingua del paese, doue hà da essere fatto morire, che è obbligato à confessarsi con cenni, ò altri segni esteriori, espressiui del proprio peccato; perche la confessione Sacramentale assolutamente, & secondo la sua essenza considerata può stare in qualunque segno, col quale la persona si fa rea in ordine alla assolutione Sacramentale; così dicono il P. Fagundez, 2. Eccl. præcep. lib. 3. cap. 1. nu. 4. il P. Francesco Suarez tom. 4. de pœnit. disp. 21. sec. 3. nu. 3. S. Tomaso in 4. dist. 17. q. 3. Coninch disp. 6. de qualit. confess. dub. 10. nu. 1. Il Confessore dunque di vn simile reo cōdannato, quando non si voglia confessare per interprete, procurarà, che con cenni sottometta li suoi peccati; & in tal caso douerà essere assoluto, come se con parole si fosse confessato.

Noto ancora, che se prima di essere condotto à morire, ò poco prima, comparisse qualche Sacerdote prattico della lingua del condannato, che saria obbligato à confessare i peccati commessi, ancorche hauesse fatto vn atto di contritione, e si fosse come veramente contrito communicato, perche quell'obbligo, che era estinto per la mancanza di Sacerdote, torna ad hauere effetto, quando sopraggiunge chi può sentire la confessione senza bisogno di interprete.

INTERROGATIONE VIII.

Che cosa debba fare il Confessore, quando conosce, che il Reo hà accusato vno ingiustamente.

RISPOSTA.

IO dico, che tanto il Confessore, quanto ogn'altro, che assista, deuono procurare, che il Condannato disdica quanto fallamente, ingiustamēte oppose al suo prossimo, ancorche douesse essere di nuouo tormentato; e quando ciò non potesse fare, perche il processo fosse formato, concluso, e dirò sigillato; deue nella Capella protestare, chiamando Dio in testimonio, che egli hà accusato indebitamente N. N. e che per sgrauio dell'anima sua, & acciò che l'Accusato non habbi

dan-

danno nella persona, facoltà &c. confessa di essere stato bugiardo, & mentitore. Di questa, che domanderemo discolpatione, sarà bene farne scrittura sottoscritta dallo stesso condannato, mentre sappia scriuere, quando che nò, farà alla presenza de' testimonij vna croce, e sarà dalli stessi sottoscritta. Questa tale scrittura douerà restare in mano di qualche honorato Confortatore. E se bene sò, che queste scritture sogliono essere di poco rilieuo, massime appresso certi Giudici, li quali si stimano gloriosi, quando tengono gl'occhi sempre fissi in terra; può però facilitare l'animo del Prencipe, che questo caso à lui si aspetta di perdonare all'accusato. Et che tal scrittura possa giouare lo tiene Baldo in l. indubitati, C. de num. pec. nu. 6. tit. 4. Follero pract. crim. p. 3. tertiæ partis vers. & si confitebuntur n. 101. Non mancarò ancora di soggiungere quì l'obligo della restitutione, che l'istesso reo hà verso l'accusato, quando sia per patir danno nella robba, venendo necessitato à far spese indebite, la quale obligatione passa alli heredi in quei luoghi, ne' quali non è fisco, perche doue la robba và al fisco, non porta seco questa restitutione, il che sentito da vn Confortatore, si dibatteua assai. La ragione è, perche il delitto, che porta seco la confiscatione de'beni, è anteriore à quello, che commette vn reo d'incolpare vn terzo, così dice il Bonac. de contrac. disp. 3. q. 8. p. vltimo §. 4. nu. 2. e perche alle volte nelle Confortarie non vi sono persone prattiche, metterò quì vna formula di Scrittura di discolpatione, con la quale il condannato dichiarara l'innocenza dell'Accusato à torto.

Formula di Scrittura, ò di protesta, con la quale il reo ritratta quello, di che hà accusato vn altro in giudicio.

ESsendo, che io N. N. del luogo N. figlio di N. N. fossi preso dalli ministri della giustitia, e condotto a queste carceri, nelle quali di presente mi ritrouo condannato à morte; & essendo, che nel mio iuridico constituto, malitiosamente nominassi N. N. come Complice delli miei delitti; & essendo anco vero, che nel mio veridico essame in tutte quelle parti, che risguardano il detto N. N. dicessi il falso, e fossi mentitore, anzi spergiuro; Quindi è, che constituito auanti Dio, il quale è la verità stessa, hauẽdo auanti a gli occhi quel diuino, e tremendo giudicio, nel quale deuo frà poco tempo comparire per mezzo della morte, che mi sarà data; sopra di questi Sacri Euangelij giuro, che il nominato da me N. N. nel processo della mia causa, è innocente, ne hà parte attuale, nè consenso, nè cõsiglio nel delitto da me commesso; e dichiaro, che contro di lui hò mentito, e prego il Sig. Giudice à non

vo-

volere hauer riguardo à quanto per folha hò deposto, che è tutto vna fintione; Et in oltre dico, che mi rincresce di hauere così malamente trattato l'amico, al quale di tutto cuore chieggo perdono. Data nella Confortaria di N. questo dì, & anno N. N. Che se il condannato venisse a termine di non volere fare questa discolpatione, ò perche conoscesse, che non giouarebbe, ò per rispetto della propria riputatione, ad ogni modo deue rimouere la colpa all'Accusato, per quanto è in se, che altramente facendo, saria incapace d'assolutione Sacramentale.

INTERROGATIONE IX.

Se li Condannati à morte, che conoscono d'hauere solamente l'attritione con il Sacramento della penitenza, siano obbligati sopra le forche, ò palchi à fare vn'atto di contritione.

RISPOSTA.

VOrrei prima di rispondere al vostro dubbio discorreruì, che cosa sia quella, che tutti li Padri spirituali predicano, che per confessarsi vtilmente sia necessaria l'Attritione con il Sacramento della penitenza, ouero la contritione, cosa dico da tutti li Dotti predicata, ma da pochi capita. Lasciando da parte le sottighezze scolastiche, che si ponno vedere molto bene nelli dottissimi libri de Pœnit. del P. Francesco Suarez, & del Cardinale di Lugo, dirò, che l'attritione è vn dolore imperfetto de peccati, il quale secōdo il sacro Concilio di Trento *Ex turpitudinis peccati consideratione, vel gehennæ, & pœnarum metu communiter concipitur*; & si dice imperfetto à differenza della contritione, che è vn dolore perfetto, che hà per termine Dio sommo bene, della cui offesa l'huomo si duole grauemente, quando hà peccato, il che notò il Cardinale di Lugo de pœnit. disp. 5. sec. 1. nu. 10. *Contritio sufficiens ad iustificationem debet oriri ex peculiari motiuo charitatis Dei super omnia dilecti*. Questa attritione è di molte sorti. La prima è quella, con la quale il pecatore detesta il suo fallo per fine malo. Questa non si può domandare attritione valeuole, ma si bene falsa, & impertinente. La seconda è quella, con la quale il peccatore detesta il peccato per fine, ò motiuo naturale, come se vno detestasse il peccato, perche è cōtro la ragione, ouero in quanto è offesa di Dio considerato come fine naturale. La terza sorte di attritione, è quella, con la quale si detesta vn peccato in particolare, ò più peccati ancora della stessa qualità, mà

non

non già gli altri, come fariano i furti, adulterij &c. La quarta forte è, quando vno fi pente de peccati, mà non hà propofito formale, ò virtuale di lafciarli per l'auuenire; e quefta fi può domandare attritione de gl'impenitenti, quale faria quella, che hauefse vna perfona dedita alli peccati del fenfo fenza altro propofito di lafciarli, ò con propofito inefficace, che fi dice velleità, quefta è propria delle meretrici, & altri ribaldi, che non vogliono lafciare il peccato. La quinta è, quando vno detefta il peccato per motiuo fopranaturale, l'atto della quale deteftatione fi fa per motiuo dello Spirito Sãto, & l'ifteſso Concilio la domanda, *Donum Dei, & Spiritus Sancti impulfum*.

La contritione perfetta è deteftare il peccato fopra ogni altro male deteftabile in quanto difpiace alla infinita bontà di Dio. E quefto fia come vno sbozzo di quello, che fi faria potuto dire diffufamente dell' attritioue &c. Suppofto quefto; Dico che fe vno de condannati a morte, ò altro deteftaffe il peccato con vna, ò con tutte quelle quattro forti di attritione, che habbiamo detto, non ottenerebbe la remiffione del peccato, per effer fpurie, e non legitime; Ma quando deteftaffe il pecato con la quinta forte, cioè con motiuo fopranaturale, come faria di effere priuo della gloria del Paradifo, ò timore di effere dato alle fiamme eterne, in quanto quelle fono date da Dio à trifti, perche come dice il Cardinale de Lugo de pœnit. difp. 5. fec. 9. nu. 140. deue effere dolore, *Cum aliquo refpectu ad Deum*, in tal cafo confeguirebbe la gratia, quando in articolo di morte, ò fuori di effo vno fi confeffafse; e per quefto capo non vi faria bifogno di altro, imperoche il Sacro Conc. di Trento, nella feff. 14. al cap. 4. infegna, che per impetrare la gratia di Dio bafta l'attritione con il Sacramento della penitenza. Quefta attritione deue effere talmente efficace, che includa il propofito di non più peccare. Quefto fia detto quanto alla fufficienza.

Stimo però, che fia beniffimo fatto nel fine della vita far' eccitare atti di amor di Dio, con li quali l'anima maggiormente fi ftringe con Dio, e ciò in rifguardo dell'amore, che deue hauere il condannato verfo fua Diuina Maeftà, & anco verfo fe fteffo: che fe bene è vero, che *Ex vi iuftitiæ ad Deum homo attritus cum Sacramanto, non tenetur conteri in mortis articulo*, che è quello, il quale fin hora fi è fpiegato, come bene offerua il Suarez de pœnit. q. 90. art. 4. difp. 15. nu. 19. Quefto Dottore però è di opinione, che chi è in pericolo di morte, fia obligato à fare vn atto di amore verfo Dio. Ecco le parole del P. Suarez. *Nihilominus exiftimo tam ex charitate Dei, quam propria teneri huiufmodi hominem maiorem difpofitionem procurare ad æternam falutem confequendam, grauiterq; peccare fi voluntariè ita fe mori finat, nam in primis tenetur hic homo*

mo diligere Deum super omnia priusquam moriatur, quia, vt dixi, hic actus est per se necessarius, & non tantum ratione peccati. Nec satis est, quod talis homo prius aliquando in vita Deum super omnia dilexerit; tum quia hoc præceptum non tantum semel obligat, sed etiam sæpius, & tempus maximè necessarium est articulus mortis; tum etiam, quia postquam homo priorem dilectionem per subseques peccatum mortale virtualiter retractauit, tenetur de nouo illum diligere, & se, & omnia sua in illum referre, non secus, ac si de nouo procreatus esset. Da questa dottrina si caua, che se bene l'attritione col Sacramento della penitenza giustifica il peccatore, vi resta però vn'altro precetto d'adempire, che è nel tempo della morte di fare vn' atto di contritione. Per maggiore instruttione de' Fratelli Confortatori spiegaremo questo con vn'esempio, poniamo caso, che vn Prencipe imponga vna gabella à suoi sudditi, certo è, che quando è giusta vi è obligo di pagarla. Pagata che ella sia, non per questo è esente il suddito dell'amore, e riuerenza, che deue, senza quella gabella, al suo Prencipe naturale. Hora io dico così, il Signore Dio co' peccatori ha fatto vn contratto, e posto la gabella in questa guisa: Tù peccatore mi hai offeso: Sì, è vero. Vuoi vscire dal peccato? sì: volontieri. Ti voglio perdonare, voglio la gabella; che tù in confessarti ti dolga di hauermi offeso: e mi contento, che il motiuo possa essere, ò l'esserti priuo del Paradiso, ò per timore dell'inferno, che io son per dare à scelerati: ecco la cosa aggiustata con l'attritione. Mà inoltre voglio che tù mi ami come tuo Padrone, tuo Signore, e che intendi, che io son l'vltimo fine tuo &c. ecco con questo essempio spiegata la dottrina del P. Francesco Suarez.

Che se poi per ignoranza, ò per inauertenza lasciasse vno di fare questo atto, non perciò si dannarebbe, perche l'omissione deue essere volontaria, onde prudentemente adoprò il Suarez le parole, *Si voluntariè se sic mori sinat*, cioè senza fare questo atto volontariamente. Deuono per tanto i Confortatori, & Confessori de' nostri condannati stare sù l'auiso, acciòche facciano vn sì nobile atto di vnirsi con Dio.



INTERROGATIONE X.

Se vno arriuato al luogo del supplicio, doue deue essere fatto morire, fia bene, che di nuouo si confessi, & se il Confessore possa rammentare allo stesso la materia sentita in altra confessione.

RISPOSTA.

A Questa interrogatione si dice, che il reo può confessarsi de' peccati già espressi in altre confessioni, & tale accusatione sarà assai meritoria, non ostante, che il peccato fossegli già stato rimesso; perche se bene è vero, che vn' huomo non può fare vn' atto di contritione di vn peccato condonato, se come tale si considera, perche sotto questa forma, non fà l'huomo nemico di Dio; Ma se si considera come cosa, che altre volte constituì l'huomo in disgratia di Dio, può essere materia della confessione, & della contritione; & in questa guisa gl'huomini giusti fanno atti di contritione, quando si ricordano de peccati commessi, & delle offese fatte al Creatore; e questo è, che si può dire circa il riconciliarsi del condannato.

Se poi possa il Confessore suggerire al Condannato la materia sentita in cõfortaria, ad effetto, che di nuouo se ne accusi in quel passo vltimo di vita. Dico, che il Tanero, l'Henriquez, e Giouanni Preposito dissero, che il Confessore subito data l'assolutione, poteua parlare con il penitente di qualche cosa concernente alla stessa confessione, quando fosse stato necessario per emendare qualche errore commesso in quella; e la ragione è, perche *Moralis iudicio id non videtur fieri extra confessionem, sed videtur pertinere ad actus complementum*. Ma contro di questi dice il P. Fagundez nel secondo precetto della Chiesa lib. 2. cap. 3. nu: 3. 4. 5. che finita la confessione, cade sopra de peccati sentiti il sigillo Sacramentale, in vigore del quale mai è lecito al Confessore parlarne; & con l'assolutione Sacramentale spirò la licenza, ò auttorità, che haueua il detto Confessore di discorrere col penitente; onde il Confessore assistente al condannato non può in conto veruno soggerire la materia remota della confessione fatta in Cõfortaria, se non nel modo, che segue.

Se il condannato dicesse da se stesso al piede della forca, ò sopra il palco, ò in altro tempo, e luogo, di volersi confessare; ò pure il Confessore lo interrogasse, se desidera confessarsi, & rispondesse che si. Dicono alcuni Dottori, che il Confessore potria dire: Vi accusate di

nuouo de vostri peccati confessati à me nella Confortaria, e nominargli vno per vno, come del tale furto, adulterio &c. E questo senza pericolo di frangere il sigillo sacramentale, così dice Giouanni Henriquez citato dal Diana p. 5. trattato 11. de sigillo conf. resol.20. Ecco le parole in Spagnuolo; Licito es al Confessor dezir en la confession al mismo penitente lo que en otras confessiones le hà cōfessado el mismo, porque no ay differencia de vna confession à otra, respecto de vna misma persona. Si vede che questo auttore parla di tutti li peccati, al che pare che si sottoscriuono l'Henriquez, Prepositò, Granedo, Maldero citati dal P. Hermano Busembaum nella Medolla della morale Teologia al capo 3. dub. 1. de sigillo confess. doue così dice. *Dixi extra, quia intra confessionem potest fieri mentio praecedentium, quia Confessarij ob recidiuam arguunt, & absolutionem negant*, & questo conferma il Card. di Lugo de pęnit. disp.23. sec.5.§.4.nu.127. dicendo che il Confessore. *Ad benè curandum pœnitentem debet considerare etiam peccata praeterita*, & vna riga di sopra, haueua detto. *Nullo modo est contra sigillum sacramentale, cum sit in eodem foro*; che è conforme à quello, che habbiamo citato del Maldero &c.

Vero è, che questa libertà di parlare nell'attuale confessione de peccati vditi in altre confessioni è spiegata molto bene dal P. Stefano Fagundez nel 2. precetto della Chiesa lib.6. cap.4. nu.36. doue dice, che questo si deue intendere delli peccati sentiti nella prima confessione, li quali l'istesso penitente tocca, & se ne confessa nella seconda. *Non autem de omnibus, nisi de expressa licentia illius*, parla del penitente, il quale se tocca peccati carnali, che habbiano coherenza con altri precedenti, ò si confessa de furti, hauendone commesso molti altri, è chiaro, che può il Confessore riprendere il penitente, come recidiuo, & anco negargli l'assolutione; Ma se li peccati non hauessero connessione, ò ligamento insieme con gli antecedenti, non potria il Confessore far motiuo alcuno, poiche saria vna esprobatione virtuale, e potria rendere la Confessione odiosa, sì che non si può, ne si deue parlare, se non di quei peccati, che hanno vnione insieme; e questo lo dice il Maldero citato dal Diana: *Quod magis locum habet, quando peccata prioris confessionis sunt aliquo modo circumstantiae peccatorum secunda confessione expressorum*; e l'istesso Diana segue volontieri questa parte, che è più fauoreuole al sigillo sacramentale, & il Cardinale di Lugo dicendo, che il Confessore *ad benè curandum pœnitentem debet considerare etiam peccata praeterita*, mostra, che i peccati della presente confessione deuono hauere vnione con li peccati delle passate.

Per tornare dunque al nostro proposito, e supposto, che il condannato

nato à morte si volesse confessare, ò spontaneamente, ò à requisitione del Confessore; non può il Confessore soggerire specificatamente alcuno peccato altre volte sentito; Mà dalla materia, che il reo somministrarà potrà pigliare occasione di discorrere de' peccati passati nel modo, e maniera toccato di sopra; & auuertino molto bene gli Confessori di essere ricordeuoli della riuerenza, che si deue al sigillo della confessione; e tanto basti.

INTERROGATIONE XI.

Se à quelli, che deuono essere fatti morire, si debba dare la penitenza doppo, che si sono confessati; & in particolare, che sopportino la morte, che sarà data loro.

RISPOSTA.

A Questo vostro quesito rispondo, essere cosa chiara, che à condannati à morte confessandosi, si deue dare la penitenza, la quale, se bene non è parte essentiale, è però parte integrale del Sacramento, e non si deue mancare di imporla, regolarmente parlando, benche fosse breue; così dicono gli Dottori con il Sacro Concilio di Trento alla Sess. 14. al capo 3. & 8. de Sacram. pœnit. in guisa tale, che il P. Suarez afferma, che il Confessore è obbligato à imporla sotto pena di peccato graue, quando però la paruità della materia non scusasse, come dice il Cardinale di Lugo de pœnit. disp. 25. sec. 4. nu. 49. che così parla. *Licet hæc obligatio sit ex genere suo grauis; pone tamen aliquando ex paruitate materiæ peccari solum venialiter contra ipsam, vt si pœnitentia leuis deberet imponi ob peccata aliqua venialia; tunc .n. non credo sacerdotem peccare mortaliter, si secluso contemptu, non imponat vllam pœnitentiam.* Li casi nelli quali non si deue dare penitenza, ò almeno leggiera, sono, come, quando vno è vicino à morte, e non oda, all'hora deue essere assoluto senza altra penitenza, ouero non può esseguirla, allo stesso modo si deue procedere. Ma se può farla, deue essere imposta alla misura della duratione del tempo, che deue campare, e certo saria spropositata, se ad vno de nostri impiccandi, si imponesse obbligo di recitare molti Rosarij, ò di fare molti digiuni: perche, quanto è dal canto loro fariano ben mille altre penitenze, mà il tempo non lo concede, diasi dunque qualche breue oratione, accioche il Sacramento resti per ogni parte perfetto.

Quanto sia al dare per penitenza ad vn reo, che toleri la morte violen-

lenta. Io sò, che il Nauarro de pœnit. dist. 7. cap. *Si Quis autem*, dice, che si può imporre ad vn'infermo, che toleri patientemente le infermità, il che non approua il Bonacina, si come ne anco approuaria il dire, vi dò per penitenza la morte violenta, che hauete da sostenere, perche essendo il penitente, secondo vna opinione, che è la migliore, obligato ad accettare la penitenza, saria vn'obligarlo à fare vna cosa molto difficile. Si potriano però più esplicitamente dare al reo condannato in penitenza de suoi peccati alcune di quelle pene, che si sofferiscono in Confortaria, come il stare ligato con manette, sopportare con animo quieto la confusione, che si hà di essere fatto spettacolo al mondo, non si lamentare di essere stato mal trattato dalli Giudici, Notari, Auuocati, & altri, che possono hauer parte, ò cooperato alla di lui morte. Vno potria qui dire, se al reo si ponno dare in penitenza quelle penalità, che in Confortaria si tolerano, perche non si potrà dare che si patisca la morte &c. Al che si risponde, che se bene ciò è vero, altra obligatione nasce dall'hauere accettata la morte in penitenza de' peccati, da quella, che impone il Giudice di lasciarsi ammazzare, ò tolerare qualche altro graue danno, perche questo, se il condannato conosce di poter schifare, certo è che lo può fare; Ma non così va nella penitenza accettata della morte.

Alcuni trattando della penitenza sacramentale dissero, che non vi era obligatione di accettare la penitenza, ma che accettata, che ella erà, portaua seco obligo di adempirla. Alcuni altri dissero, che non vi era obligo, ne di accettarla, ne di adempirla. Sentiamo hora quello, che dice il Card. di Lugo de pœnit. disp. 25. sec. 5. nu. 68. *Tertia sententia vera, & certa est, pœnitentem obligari ad pœnitentiam acceptandam, & implendam, quæ obligatio ex genere suo est grauis. Hanc tenent Theologi communiter maximè post Concilium Tridentinum: quare oppositam esse contra fidem dicit Vasquez nu. 5. Victoria in summa num. 209. Suarez vero disp. 38. sec. 7. nu. 2, dicit Temerariam, alij dicunt periculosam, alij improbabilem.* Se dunque ad vn condannato fosse imposto per penitenza il tolerare la morte, vedesi in che labirinto si ritroueria, se gli venisse commodità di poter fuggire. Non nego però, che se il reo volesse accettarla di sua spotanea volontà, che faria vn'atto grande, e quella pena della morte douentaria sacramentale, e maggiormente meritoria, e più sodisfattoria, anco *ex opere operato*, poiche in virtù delle chiaui saria solleuata a essere parte sacramentale. Ma regolarmente parlando non si deue imporre, perche non tutti hanno spirito, e neruo di poter intendere l'importanza di questo fatto.

IN-

INTERROGATIONE XII.

Se vno condannato à morte potria fare la sua confessione sacramentale publicamente, & ottenere l'assolutione.

RISPOSTA.

SO' molto bene essere occorso il caso, che nell'interrogatione viene proposto. Vno condannato à morte, alla nuoua di essa concepì tanto odio delli peccati della sua vita malamente menata, che si dispose di volersi, per maggiore confusione, confessare publicamente; & à questa resolutione, che nel di fuori hà tanta speciosità applaudeuano i buoni Confortatori pieni di giubilo, e di contento, e diceuano, che il popolo si saria edificato vedendo tanta contritione. Ma il Padre Confessore hauendo l'occhio più profondo, non volse, che il patiente si confessasse in publico; anzi che lo persuase alla confessione secreta; e fù ottimo consiglio. Imperoche se bene è vero, che in quanto all'essenza del Sacramento, non importa, se la confessione si fà publica, ò secretamente, il che affermò il Concilio di Trento alla sess. 14. al capo 5. *Quo ad modum confitendi secreto apud solum Sacerdotem, & si Christus non vetuerit, quin aliquis in ædificationem aliorum delicta sua confiteri possit; non est tamen hoc diuino iure mandatum, nec satis consultè humana lege præscriberetur, vt delicta præsertim occulta publica confessione aperienda essent*, dalle quali parole si raccoglie, che se bene in quanto all'essenza della confessione non importa, che ella si faccia, ò publica, ò secretamente; è però molto conforme all'institutione del Sacramento della penitenza, che la confessione sia secreta; poiche in questo modo più facilmente si manifestano i peccati con minore discapito della riputatione del penitente. La ragione poi, per la quale in qualche caso si possa fare la confessione publica, ò secreta, è questa, perche con questo modo può il Confessore come Giudice, e medico venire in cognitione del stato del penitente. Non può però mai vn peccatore essere forzato à confessarsi publicamente, nè anco per legge del Vicario di Christo, mà sì bene può essere obligato à confessarsi nel modo consueto, & ordinario, cioè secretamente. Supposto dunque, che il confessarsi in publico non sia contro alcuno precetto diuino; Si cerca adesso, se vno condannato à morte mosso da gran dolore de' suoi peccati potria fare la sua confessione sacramentale publicamente, & ottenerne l'assolutione. Dico, che senza graue causa, & giusta non potrebbe farla; anzi fareb-

farebbe vn nuouo peccato graue; poiche contrauenirebbe all'vso, & alla consuetudine di S. Chiesa, mutandò quell'ordine, & institutione di questo Sacramento più conueniente, qual è, che la confessione si faccia secreta; nè il dolore può esser tanto, che conceda dispensatione in questo; anzi il vero dolore, che virtualmente contiene in se l'amore di Dio, si contenta di confessarsi à quello, che la Sposa sua santissima vuole, & ordina. Il P. Fagundez in Ecclesiæ præcep. lib. 3. cap. 1. nu. 11. 12. 13. & 14. mette alcuni casi, nelli quali si può fare la confessione publica, li quali non si possono accommodare alla sola deuotione di vn reo: e poi soggiunge; *Solum ergo est peccatum mortale publicè confiteri absque graui, & iusta causa, quia est contra consuetudinem Ecclesiæ, & communem vsum illius.* Sì come non peccano quelli, li quali in pericolo di naufraggio publicamente si confessano, ò in pericolo d'incendio; perche la necessità, che hanno di giustificarsi dispensa loro nella secretezza, che non si può, stando il pericolo, osseruare. Se bene quelli, che sono presenti à queste confessioni, cessato il pericolo, sono obbligati all'osseruanza del secreto, che risulta dal sentire i peccati esposti in confessione &c. Da quanto si è detto di sopra si raccoglie, che prudentemente fece quel Sacerdote, che non permisse al Reo la confessione publica sacramentale.

INTERROGATIONE XIII.

Se vno, il quale deue essere ammazzato per giustitia, debba hauere proposito formale di non peccare per l'auuenire.

RISPOSTA.

IL P. Francesco Suarez nel tom. 4. de pœnit. disp. 4. sec. 3. q. 85. dice, che gli antichi Theologi, come S. Tomaso, Alberto Magno, Alense, S. Bonauentura ricercarono; acciòche la contritione fosse vera, il proposito formale di mutare vita, cioè di non peccare per l'auuenire. Altri, dice, che furono di parere, che bastaua il proposito virtuale, il quale dicono, che si contenga in vna perfetta detestatione delle offese fatte à Dio. Questi sono Vega, Almaino, Medina, Soto, Adriano. Il detto Padre Suarez tiene, che queste due opinioni sono probabili; afferma però nella stessa disputatione all'assertione prima, che il formale proposito sia necessario per conseguire la gratia, e la remissione del peccato. *Itaque primo asserendum est formale propositum per se loquendo necessarium esse ad consequendam gratiam, & remissionem peccati, & hæc est*

pars securior, & populo prædicanda; adduce alcune sode congruenze, che per breuità tralascio, bastandomi solamente dire quanto è necessario in questo caso. Quello, che diciamo si deue intendere per quelli, che si confessiano, & hanno speranza di viuere. Ma vno de nostri impiccãdi, che aponto si troua in pericolo certissimo della vita, non è necessario, che si piglia pẽsiero dello stato futuro della sua vita, ne si deue obbligare ad hauere proposito della mutatione della vita stessa in auuenire conditionalmente, se viuerà, poiche gli atti conditionali, per se, & assolutamente parlando non sono necessarij alla salute. Et ciò conferma l'vso; poiche li Confortatori sogliono essortare i condannati alla patienza, alla sofferenza de' patimenti, à fare atti di amore di Dio; mà non li fanno fare atti di protesta, di mutatione di vita, perche sariano superflui, douendo frà poche hore perderla; e se bene pare, che resti ancora qualche poco di tempo, è però tanto poco, che moralmente si stima, che non vi sia. *Nam quod parum distat nihil distare videtur*; anzi che perseuerando i Condannati nel dolore della male passata vita, sufficientemente propongono l'osseruanza de' diuini precetti per quel poco di tempo, che resta loro di viuere. Da ciò, che dice il P. Suarez si raccoglie non essere necessario il proposito formale di mutare vita, & osseruare la legge diuina per gli condannati à morte. Ma ben sì per quelli che l'hanno, e sperano di hauerla si ricerca il proposito di lasciare il peccato: per maggiore sicurezza di quanto andiamo dicendo ponerò quì le parole istesse del P. Suarez.

Deinde obseruo hoc videri intelligẽdum regulariter, quando reliquum est aliquod tempus vitæ; nam si homo in ipso mortis articulo pænitentiam agat, non est, quod de proposito vitæ futuræ solicitus sit, nec est obligandus ad habendum illud propositum sub conditione, si vixero, tum quia hi actus conditionales circa futura per se, & absolutè loquendo non sunt necessarij ad salutem, tum etiam quia fieri potest, vt vita futura sit iam moraliter desperata, & ideo nulla ratio postulat, vt talis actus sit tunc simpliciter necessarius, & hoc etiam confirmat vsus, nam si hominem ad mortem damnatum exhortemur ad pænitentiam, non multum curamus de futuris actibus in præsenti vita, sed de dolore præteritorum; quia licet aliquantulum vitæ superfit, moraliter tamen quasi nihil reputatur: quia quod parum distat nihil distare videtur: & perseuerando eo tempore in dolore, & detestatione præteritæ vitæ satis proponitur obseruãtia mandatorum pro eo breui tempore.

IN-

INTERROGATIONE XIV.

Se douendosi fare morire vno, e non si trouasse altro Sacerdote, che vno nominatamente heretico, scommunicato &c. potria assoluere il patiente.

RISPOSTA.

QVesto dubio lo tratta il Diana nella quinta parte de cas. occurr. temp. mortis al trattato 3. alla resol. 57. e doppò di hauere premesso, che ogni semplice Sacerdote in articolo, o pericolo di morte possa assoluere qual si voglia penitente, da qual si voglia peccato, eccesso &c. adduce alcuni Dottori, che limitano, anzi negano nel caso proposto, massime S. Tomaso in 4. dist. 19. q. 1. art. 2. e vogliono, che nō si possa riceuere questo Sacramento validamente da vno scommunicato non tolerato; e ne rende la ragione, dalla quale nasce questa inualidità, che è l'esser quel Sacerdote reciso dalla Chiesa, come membro infetto.

L'istesso Diana poi, con l'auttorità di dodeci Dottori, tiene la parte affermatiua nella citata resolutione, & à questi si aggiungono altri addotti nella parte 4. tratt. 4. resol. 235. con l'auttorità del sacro Conc. di Trento alla sess. 13. cap. 17. nu. 5. doue si dice: *Piè admodum custoditum in Ecclesia semper fuit, vt nulla sit reseruatio in articulo mortis; atq; ideo omnes Sacredotes, quoslibet pœnitentes à quibusuis peccatis, & censuris absoluere possunt.* Questa auttorità del Sacro Cōcilio, quale esprimendo quella trina vniuersalità di tutti li Sacerdoti, di tutti li penitēti, e di qual si voglia peccato, non lascia luogo di fare eccettione; nè circa la qualità del Sacerdote scommunicato ò nò, tolerato ò nò, approuato, ò non approuato; e nota il Diana, che il penitente in tale caso non solamente può, ma che è obligato à confessarsi con questo tale, essendo tenuto per diuino commandamento in pericolo di morte à conseguir l'assolutione Sacramentale de' peccati. Ciò però si deue intendere, quando col trattare con il Sacerdote heretico non vi fosse pericolo di essere sedotto; che se vi fosse, dice Hurtado, che essortaria il penitente à chiedere al Sacerdote heretico, che non li parlasse cosa alcuna in materia di fede, ò de gli errori, che tenesse; Ma che semplicemente sentiti li suoi peccati li dasse l'assolutione, che se poi il penitente hauesse timore di essere sedotto, deue procurare di fare vn atto di contritione, e lasciare di confessarsi.

Questo timore di escludere il Confessore heretico deue essere tale, che *Cadat in virum constantem.*

Che in diffetto de Sacerdoti Catolici, pòssa vno confessarsi in pericolo della vita da vno Sacerdote heretico, vedi il Suarez de pœnit.disp. 72.sec.4. §. vltimo ex dictis, Henriquez lib.8. de Euch. cap.4. Fagundez 3. Ecclesiæ præcep. lib.3. cap.1. nu.18.

INTERROGATIONE XV.

Se vno condannato à morte, che non haueßi copia di Sacerdote, potria confessarsi da vn Laico.

RISPOSTA.

IO mi ritrouai vna volta à fare viaggio in barca; e la notte sentij à fare vn grande discorso sopra di questo quesito; Et alcuni, che pareuano Soldati, diceuano, che era lecito à sentire le confessioni de' moribondi in mancamẽto de Sacerdoti, con obbligo di dirli poi à qualche Sacerdote, così andauano li buoni huomini formando la loro teologia. E però cosa chiarissima, e che non porta seco dubitatione alcuna, che non può vn Christiano confessarsi sacramentalmente da vn Laico in qual si voglia pericolo, ò articolo di morte, nè da vn Diacono; Ma assolutamente è necessario per la validità del Sacramento, che sia Sacerdote colui, che assolue; e se il penitente si confessasse da altro, che da vno che non fosse Sacerdote, saria la Confessione infruttuosa, vana, e nulla. così dice Sotò in 4. dist. 18. q.4. art.1. concl.2. & 3. Nauar. in cap.1. in princ. à nu. 74. de pęnit. dist.6. Viualdo nel candelier d'oro p.1. tit. de absolut. nu.74. & tit. de confess. nu.30. & nota il Fagundez, che la confessione fatta in tempo di tempesta di mare à vn Laico in mancanza di Sacerdoti è nulla, e la domanda *Prorsus ineptam*, & vno abuso da leuarsi omninamente dal mondo. Sò che alcuni, come habbiamo toccato di sopra, hanno detto, che si possa fare la confessione con Laico, ma tutti li Sauij hanno detto, e tenuto, che questa confessione non può essere in ordine à ottenere l'assolutione Sacramentale, ma solo per riceuere consiglio in pericolo della vita, accioche la persona sappia, come diportarsi in ordine à disporre gl'interessi dell'anima, massime quando vi fosse obbligo di restitutione. Notano i Dottori, che in simili occasioni, quelli, li quali sentissero i peccati sariano obbligati non all'osseruanza del sigillo Sacramentale, ma bene al secreto naturale. Et auuertono, che grande circonspettione si deue vsare in fare elettione di colui, al quale la persona debba conferire li suoi peccati, per l'importanza della secretezza; e perche non è cosa di

ogni

ogni vno il saper dare consiglio nelle cose concernenti all'anima. In vna angustia di pericolo di morte deue vn condannato più tosto, che cõfessarsi da vno, che non sia Sacerdote attendere à fare atti di dispiacimento del pecato, se non fosse per maggiormente confondersi, & eccitarsi à maggiore dolore con il narrarli à Laici.

A questo proposito mi occorre di auertire, che la Santità di Vrbano VIII. di felice memoria, fece vna Bolla ampliatiua di vna di Clemente VIII. nella quale dichiara, che quelli, che non essendo Sacerdoti haueranno ardire di Celebrare la Messa, ouero di sentire confessioni, fingendosi Sacerdoti, siano dati nelle mani delli Inquisitori, acciòche processati, & condannati, siano consegnati alla Curia secolare, per essere puniti con le debite pene, le quali si estendono sino alla morte; & io sò di essere stato presente alla morte data ad vn Regolare, che fù impiccato, per hauer detto la Messa non essendo Sacerdote.

Si deue ancora osseruare, che in simile delitto non gioua l'età minore, e pure che il delinquente habbia compito vinti anni, deue soggiacere alla pena douuta al delitto, che è quella della morte: La Bolla di Vrbano VIII. comincia, *Apostolatus officium*, data l'anno 1627. & quella di Clemente VIII. *Et si alias* datta l'anno 1601.

INTERROGATIONE XVI.

Se il Confessore conoscendo il Condannato essere Heretico, habbia da chiedere licenza all'Inquisitore per assoluerlo.

RISPOSTA.

A Questa vostra richiesta rispondo, che non è necessario chiedere licenza per l'assolutione, essendo il condannato in pericolo di morte; & in questo caso non vi è nel Sacerdote facoltà limitata. Vedi il Diana p. 5. trattato 3. resol. 61. e la p. 4. tratt. 4. resol. 161. & la p. 5. trattato 13. Misell. alla resol. 12. & il Sommo Pont. nella Bolla in cœna Domini non riserua la scommunica posta, e fulminata cõtro gli Heretici nell'articolo di morte, solo vi pone vna conditione, la qual'è, che deuono promettere passato il pericolo della morte *De stando Ecclesiæ mandatis*, cioè di presentarsi al Sommo Pontefice, ò suo Penitẽtiere. La quale conditione non credo, che leghi li nostri impiccandi, perche rarissimi sono quelli, che campino dal laccio, ò dal taglio; pure se auuenisse il caso, stimarei, che chi campasse fosse obligato à presentarsi come sopra, quando non fosse stato assoluto in vigore di qualche priuilegio Papale.

INTERROGATIONE XVII.

Se si ritrouassero in Confortaria vno Sacerdote, & vno Laico, che douessero essere fatti morire per esser complici dello stesso delitto, si domanda se il Laico si potrebbe confessare appresso il Sacerdote complice.

RISPOSTA.

ALla vostra interrogatione risponderò, quello che saria conueniente fare, e poi dirò quello, che si potria fare. Dicono i Dottori, che non è conueniente, che il complice Laico si confessi con il complice Sacerdote; perche pare che si faccia ingiuria al Sacramento, mentre quella complicità leua al penitente vna certa erubescenza, e rispetto, che si deue hauere in quella santa attione, per la famigliarità vicendeuole del penitente, e del Confessore; sia questa originata da delitti carnali, ò da altri di altra sorte, come osseruò il Bonac. de pœnit. Sacram. disp. 5. q. 7. pont. 5. §. 5. nu. 21.

Quanto à quello, che si possa fare, dico, che il Sacerdote complice non è prohibito di assoluere il suo compagno complice Sacramentalmente, perche non vi è Canone, ò legge Pontificia, che lo prohibisca, sostenẽdo in questo caso l'vno, e l'altro diuerse persone da quelle, quando peccarono insieme. Filiucio tratt. 7. cap. 9. *de facultate eligendi confess. nu.* 246. Suarez disp. 27. sec. 4. nu. 19. il quale trattando se vna dõna, che habbi peccato cõ il proprio Paroco possa senza licẽza dello stesso eleggersi vn Confessore, e risponde negatiuamente; e poi soggiunge. *Nam in primis quamuis fœmina peccauerit cum Sacerdote non statim fit ille inhabilis ad audiendam confessionem talis peccati, quia nullo iure positiuo id prohibitum est, nullibi enim extat, neq; etiam est contra ius diuinum, aut naturale, quia potest esse emendatus, & potest ritè, & sanctè facere Sacramentum.* Il Bonacina dice, che nella Diocesi di Milano non può il Sacerdote complice assoluere il suo compagno nel delitto, ma che in questo si stima semplicemente riprouato. Questo non si deue intendere in pericolo, ò articolo di morte naturale, ò violenta; imperoche, come si è detto nella interrogattione sesta, & nella decima sesta, possono tutti li Sacerdoti anco non approuati assoluere dalli peccati, e censure senza dipendenza da gli Ordinarij; e la reprouatione, della quale parla il Bonacina si deue intendere fuori del pericolo di morte, e l'istesso Bonacina lo approua ne' suoi libri de Sacram. pœnit.

INTERROGATIONE XVIII.

Se fossero destinati à morte violenta due Sacerdoti scommunicati, si ricerca, se si potriano assoluere vicendeuolmente.

RISPOSTA.

ALla vostra petitione dirò, che circa l'assoluersi vicendeuolmente da peccati, quando non fossero scommunicati, che lo potriano fare, come si è toccato altroue; la difficoltà tutta consiste nella scommunica, la quale pare, che gli priui della facoltà di potersi assoluere: *Quia*(come parlano i Dotti)*per excommunicationem tollitur omnis iurisdictio saltem Ecclesiastica.* In fatti però credo, che potriano assoluersi l'vno, e l'altro probabilmente; e la ragione è, perche *Ecclesia voluit in hoc casu summum fauorem fidelibus præstare, & cõcedere iurisdictionem omnibus, qui ex suo gradu illius sunt capaces, quales sunt omnes Sacerdotes*, ancorche fossero Heretici, & scommunicati; così dice Hurtado de Mendoza de fide vol. 1. disp. 84. sec. 8. §. 138. & il Zambrano de ca s. occurr. temp. mor. cap. 4. dub. 4. nu. 20. che se à qualcheduno paresse questa dottrina difficile legga il Barbosa de officio, & potestat. Episc. alleg. 25. nu. 49. il quale cita diecinoue Dottori in confermatione di questa propositione. *In probabili verò mortis periculo, aut articulo, quilibet Sacerdos, siue secularis, siue regularis absq; Episcopi, vel Superioris licẽtia potest à quibuscunq; peccatis etiamsi enormibus, & reseruatis absoluere, quamuis Sacerdos sit excommunicatus, suspensus, degradatus, aut hæreticus*, e perche alcuno non potesse dire, che questo si deue intendere, quando non si potesse hauere altro Sacerdote, ma che fosse necessario seruirsi del scommunicato, soggiunge al nu. 51. *Amplia etiamsi adsit superior, vel de facili haberi possit.* Cita Emmanuele Sà, Frate Emmanuele nella somma. Nauarro cons. 23. & altri, e se bene io sò, che alcuni Dottori hanno parere contrario, questa opinione si deue intendere ad bene esse, ma non semplicemente vera: Massime in questo caso, se fossero scommunicati per l'heresia, cessarebbe il pericolo di souuertirsi l'vno, e l'altro, volendo morire Catolici.

Si deue però osseruare, che il primo di questi due Sacerdoti, che volesse assoluere l'altro, doueria fare vn'atto di contritione de' proprij peccati, per potere auanti Dio santamente ministrare il Sacramento, del quale parliamo, & questo è quello, che dice l'istesso Diana alla resol. 58. parte 5. tratt. 3. de cas. occurr. temp. mor. *Vt tamen licitè pos-*

sint,

sint, necesse est, quod sint à peccato mortali contritione, aut aliter iustificati.

INTERROGATIONE XIX.

Se quelli, che sono condannati à morte violenta debbano communicarsi per viatico.

RISPOSTA.

E Certo, che li condannati à morte deuono essere communicati per viatico; & il Sacerdote che li communica deue dire le parole consuete. *Accipe frater viaticum &c.* così insegna il Rituale Romano di Paolo V. il quale dice parlando del ministro di questo Sacramento. *Ministrabit cum probabile est, quod eam amplius sumere non poterit*; e qual maggiore probabilità si può trouare di quella, quando vno deue essere fatto morire? Io sò, che di sua natura toccarebbe al Paroco à fare questa fontione, nella cui Parochia stà la Confortaria; nientedimeno, perche la consuetudine hà già introdotto, che questo di dare la communione per viatico, si faccia dal Sacerdote destinato dalli Confortatori, da essa non si deue recedere; Ogni volta però, che in quelli luoghi, doue nelle prigioni non è capella decente, ornata, deputata al Santo Sacrificio della Messa, e si douesse portare dalla Parochiale la venerabile Eucharistia, tal' attione toccaria al Paroco. Et in simile occasione mi ricordo, che vn certo Arciprete douendosi far morir vno, non voleua intẽderla di dare il Sacro Viatico ad vn poueretto, con tutto, che da huomini dotti fossero apportate auttorità di graui scrittori, & acciòche li Parochi sappino, che in questo deuono sodisfare alla loro obbligatione, vedino l'auttorità di vn dottissimo huomo, cioè del Padre Gio. Battista Fragoso de regim. reip. Christianæ p. 1. lib. 5. de moder. reip. disp. 12. §. 13. nu. 65. le cui parole sono queste. *Qui sunt capaces præceptorum obligari in articulo mortis, etiam si sit violenta, & auctoritate publica imposita ad hoc Sacramentum suscipiendum, tanquam viaticum*, & al nu. 66. dice che vn condannato si può communicare nõ digiuno per Viatico, l'istesso ancora afferma il P. Antonio Quintanaduennes con il Diana, & altri.

INTERROGATIONE XX.

Se vno condannato à morte, doppò di hauere scritto li suoi peccati, potria darli al Confessore, e dire assoluetemi da questi, de quali mi dolgo.

RISPOSTA.

Voi altri molto bene sapete, che il caso occorse in vno, il quale doppò hauere consummato molto tempo in scriuere i suoi peccati, li diede poi in mano al Cōfessore, dicendo, che quelli erano li suoi peccati, e che ne chiedeua l'assolutione; e sò che fù richiesto, se ciò si poteua fare. Io risposi quello, che si troua ne Casisti, e tanto dico adesso. La somma del Diana *Verbo Confessionis modus* dice, che fuori de casi di necessità, non si possono dare li peccati scritti al Confessore, accioche letti, che gli habbia, assolui il penitente, essendo che la Confessione deue essere fatta ore proprio, così ricercādo la consuetudine della Santa Chiesa, la qual cōsuetudine obbliga sotto pena di peccato mortale. adduce il P. Fagundez nel 3. precetto della Chiesa al lib. 3. cap. 1. nu. 8. Ma è certo, che il Fagundez in quel luogo non parla di Confessione, ne in scritto, ne senza, forsi il testo sarà errato, tratta bene dell' materia della confessione nel 2. precetto lib. 1. cap. 6. nu. 6. & 7. e cerca se il penitente, possa, ò debba confessarsi per interprete; & al nu. 9. & 10. tratta, se possa confessarsi per scrittura data al Confessore presente, quando il peccatore non può confessarsi in altro modo; adduce due opinioni; vna è negatiua, la qual dice, che il penitente, che non può confessarsi se non in scritto, non è obbligato à farlo, perche *Modus ille confessionis de se est publicus, est enim scriptura de se publica*; l'altra opinione è, che il peccatore per vigore del precetto ecclesiastico sia obbligato à confessarsi per scrittura presente il Confessore, & così ancora, quando obbliga il precetto Diuino, massime in pericolo, ò articolo di morte, mentre non si possa in altro modo confessare; imperoche della confessione fatta in scritto, non può resultare grande danno, potendosi subito lacerare; certo è, che iui non tratta ne di consuetudine, ne di peccato mortale, ò veniale, quando la confessione non si faccia ore proprio. Il P. Layman lib. 5. trattato 6. cap. 6. nu. 2. dice, che l'essenza della confessione può stare in qualsiuoglia segno, che dia il penitēte in ordine all'assolutione Sacramentale: e soggiunge, che la Santa Chiesa insegna, che la confessione deue essere fatta ore proprio. *Quia hic modus se humiliter accusandi vocis sermone conuenientissimus est &c.*

Eccettua alcuni casi, come se vna donzella, attesa la grande vergogna, non potesse spiegare il suo peccato al Confessore, se non con darlo in scritto, in tal caso il Confessore presente potria leggere i peccati della penitente, & assoluerla; ouero, quando vn' infermo non potesse spiegare il suo peccato in altro modo: Ma certo è, che non tratta se vno recedendo dal modo di spiegare li suoi peccati ore proprio, potria senza nota di peccato mortale darli al Confessore scritti, per esser da quelli assoluto: Vediamo hora quello, che dice il P. Suarez de pœnit. disp. 21. sec. 3. nu. 6. Afferma dunque, che stando la consuetudine della Chiesa, la quale ordina la confessione, che si faccia ore proprio, che da quella senza causa non si deue recedere. *Est n. mutatio grauis, & de re, quæ per se spectat ad conuenientem modum perficiendi tale Sacramentum, & ideo non fit sine culpa, & graui ex genere suo: posset autem talis culpa fieri venialis ex leuitate materiæ; vt si non in tota confessione, sed in vno, aut altero peccato id fieret*. E trà le cause di confessarsi in scritto pone per vna la grande difficoltà di spiegare li suoi peccati; ò la grande vergogna resultante dalla narratiua di quelli. Lasciando per tanto da parte l'opinione del Diana, Layman, e Suarez, rispondono alla interrogatione fatta sopra la nota de' peccati data dal condannato al Confessore, nella quale accusandosi domandaua l'assolutione; e dico con il Bonacina de pœnit. disp. 5. q. 4. ponto 5. nu. 2. *Obserua tamen validam esse confessionem si pœnitens mittat peccata sua Confessario; deinde in præsentia eiusdem Confessarij dicat se de omnibus dolere, vt ab eodem Confessario absoluatur in præsentia, quia tam absolutio, quàm confessio censetur in præsentia pœnitentis, & Confessarij fieri, & pœnitens cum dolore integrè se accusat de omnibus peccatis*; adduce il Nugno, & il Petignano. Da questo che dice il Bonacina ne risulta, che hauendo il Condannato dato li peccati in scritto al Confessore, & di quelli ore proprio accusatosi con quella generalità di dire: questi sono li miei peccati, de' quali mi accuso, e ne chiedo l'assolutione, poteua il Confessore, letti i detti peccati, & in dubbio fatte le douute interrogationi, assoluere il condannato. Non mancherò di soggiungere quello, che dice Soto distin. 18. q. 1. nu. 26. che è necessario al penitente, mentre il Confessore legge i peccati, che almeno con cenni confessi di hauerli commessi. La più sicura partita è tolerare per amore di Dio quella vergogna, e confessarli ore proprio, come dicono i più sensati Dottori.

IN-

INTERROGATIONE XXI.

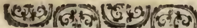
Se vno sordo, e muto dalla nascita commettesse delitto degno di morte, si cerca se si potria far morire; e come si debbano portare il Confessore, e Confortatori; e massime se deue essere assoluto Sacramentalmente.

RISPOSTA.

IO rispondo, se questo muto, e sordo fosse capace d'intendere quello che fà, mentre commette delitto contro il ius naturale, che deue essere fatto morire, se la pena della legge arriua al delitto, che il sordo, e muto commette, come saria il coito contro natura, ò con animale, ò l'amazzare vno; poiche la prohibitione di simili delitti è fondata nella ragione naturale; & se vno di questi tali processato, & conuinto, come le leggi vogliono, fosse consegnato à Confortatori; deue essere confessato con cenni, ò altri segni espressiui del suo peccato commesso, & anco communicato per viatico, quãdo à giudicio de Teologi fosse capace del Venerabile Sacramẽto. Li segni di essere capace, sariano l'adorarlo, il genuflettere auanti di esso, il battersi il petto nella eleuatione dell'Hostia sacratissima, & altre dimostrationi di religione. E sopra il tutto si deue procurare di farlo fare atti di cõtritione con mostrarli Giesù crocifisso.

Osseruano i Dottori (il che seruirà per instruttione de Confortatori) che li sordi, e muti non si possono torturare, perche dalli segni che dariano non si potria cauare la confessione certa, ma saria dubbiosa, e la verità del fatto saria vacillante. Questi tali deuono essere conuinti da testimonij.

In oltre si deue osseruare, che se questi muti, e sordi commettessero delitti prohibiti dal ius positiuo sotto pena della vita, come saria portar'arme &c. nõ potriano per tali delitti esser fatti morire, perche non potria apparire la loro transgressione colpeuole, essendo che l'essere sordo à natiuitate, rende incapace di poter saper la legge; & l'essere muto rende inhabile alla diffesa propria, & di questi delitti non si può discorrere, come di quelli, che sono contro il ius naturale &c.



INTERROGATIONE XXII.

Se quelli, che deuono essere fatti morire siano obbligati à fare la pace in scritto à suoi nemici.

RISPOSTA.

QVesto quesito suscitò in vna Città grandi contese trà due Religiosi, & si fecero scritture da vna parte, e dall'altra, che non valsero, se nõ per infiammarsi maggiormente tù à loro, & per rompere la charità, massime, che vno era persona assai mordace.

Io hò sempre hauuto vn pensiero, che quando nelle cose morali vi sono opinioni probabili, fondate nell'auttorità di huomini dotti, non riprouate dalla Chiesa, che sia vna temerità l'impugnare tanto vna, che si voglia diffendere l'altra con la spada in pugno. E' officio del Sommo Pontefice, per la suprema auttorità, che hà nella Chiesa, di determinare quale sia l'opinione, ò opinioni, che si deuono seguire; e questo non fù mai officio di persona priuata; Ogni vno deue dire modestamente, & riuerentemente il suo senso; ma non offendere il compagno. Li zeli deuono essere discreti; Ma vi sono alcuni, che infarinati di qualche poche lettere la vogliono prendere con Filosofi, con Teologi, con Casisti, e molte volte nõ sanno doue habbiano il ceruello.

Ritornando dunque à quello, che si è proposto, se vi sia obbligo di fare la pace in scritto all'inimico, accioche se nè possa valere per suo aiuto nel foro esteriore. Sò che alcuni hanno detto, che vi sia obbligo di farla, altri hanno affermato, che non vi sia questo obbligo, ma che basti rimettere il rancore, e l'odio. Gli vni, e gli altri diranno bene, secondo li loro principij.

L'Oddo de restit. in integrum alla q.85. art.7. nu.54. è di opinione, che l'atto esteriore della riconciliatione non sia necessariò; ma che basti l'interiore; le sue parole sono le seguenti.

Sciendum est actus reconciliationis, idest pacis actus exterioris cum inimico suo, non est necessarius ad salutem animæ, sed sufficit dilectio inimici in communi, & sic remissio iniuriæ ex corde facta, & tenetur Sacerdos absoluere pœnitentem, qui ex corde remiserit iniuriam, licet non velit peruenire ad actum exteriorem pacis, vt est sententia Diui Thomæ 2.2. q.25. art.9. & clarius ibi determinat Caietanus in 2. & 3. dubio: quia actus exterior pacis est ordinatus ad bonum ciuile, non autem ad salutem animæ de necessitate, charitas .n. & dilectio in communi sufficit, & quod vlterius exhibetur inimicis ad perfectionem

nem

nem charitatis, non ad salutis necessitatem pertinet.

Giulio Claro, che fù huomo dottissimo, e molto pio, come si vede dalle sue bellissime opere, dice. *Non tenetur quis ex præcepto euangelico remittere nisi rancorem, & odium*, l'istesso afferma il P. Molina de iust. commut. tratt. 3. disp. 42. nu. 3. doue discorre, che l'ingiuria riceuuta si può rimettere solamente quò ad rancorem, & odium, & che lecitamente si può proseguire l'attione delle ingiurie, come attestano Couaruuia, Giulio Claro, & il Layman al lib. 2. trattato 3. cap. 4. *de charitate, & oppositis vitijs*, dice che l'ingiuriato può intentare l'attione tanto ciuile, quanto criminale contro l'offendente, non però per odio, ma *publicæ iustitiæ amore, & ne crimina maneant impunita.* E se bene l'intẽtare l'attione criminale hà vn poco del difficile, per l'amore proprio, che può hauerui la sua parte; con tutto ciò, quando il condannato negasse di fare la pace, & dall'altro canto protesta, che non hà in odio chi l'offese, non deue il Confessore negarli l'assolutione, nè con grida stimarlo dannato, che saria troppo seuero: nè li Confortatori deuono pensare, che sia in stato malo. Mi ricordo, che in vna Città certa persona qualificata rea di morte, mai volse venir'ad atto di pace esteriore, se non à segni communi, protestando, che non odiaua il suo nemico; onde alcuni, che gli assisteuano erano di pensiero, che fosse in stato di dannatione, il che non era vero. Potria dire vno, che è cosa, che hà del difficile; questo non si nega; Ma il dire, che vno, il quale non voglia fare la pace esteriormente, sia in stato di dannatione, mentre si dichiara, che non hà ne odio, ne rancore, e cosa, che non camina da huomo dotto. Io quì voglio registrare le precise parole del P. Molina, il quale fà questa conclusione. *Quare ex eo, quod aliquis ritè de peccatis confitetur, ac absoluitur, dicatq; vt ritè confiteatur, christianèq; ex hac vita discedat, se remittere offensam ei, qui iniuriam, aut damnum ipsi intulit, non censetur remittere actionem iniuriarum, quam prosequi est ei permissum in foro exteriori, ita Couarr. 2. variar. resol. cap. 10. nu. 7. Iul. Clar. lib. 5. sent. §. vlt. q. 58. nu. 39.*

INTERROGATIONE XXIII.

Se li condannati à morte possano communicarsi non digiuni; e doue hauesse principio il communicarsi che fanno. Di più si ricerca, se vno Sacerdote potria dire più Messe in vn giorno, per communicare vn condannato.

RISPOSTA.

IL Baronio nel tomo 10. de suoi annali all'anno di Christo ottocento quaranta sette dice, che il Concilio Mogontino ordinò, che li

condannati à morte si communicassero, e lo dice con queste parole, *Inter alia etiam illud constituerunt, ne sacratissima Eucharistia denegetur damnatis ad mortem per Iudicem,* non tratta però se si potriano communicare non digiuni, circa il quale dubbio potria qualcheduno tenere la parte negatiua, & dire, che deuono essere digiuni, il che insinua il P. Martino Delrio lib.5 sec.16.pag. mihi 97.§. item ad hoc requiritur, & il Nauarro nel Manuale al cap.25. nu.231. Nientedimeno il Diana, & il Padre Antonio Quintanaduennas, con il P.Fagundez dicono, che li condannati si possono communicare non digiuni. Ecco le parole del P.Fagundez nel 3.precetto della Chiesa lib. 3.cap.5. nu.21.*Neq; hoc solum est intelligendum de morte naturali, sed etiam de morte violenta ob delictum commissum; is enim, qui capite plectendus est, aut est suspendēdus, etiam non ieiunus post cibum, & potum communicare potest per modū viatici, quando non anticipari potest communio, nec mors differri; tunc enim eadem ratio necessitatis, nec quicquam refert, quod ab intrinseco, vel extrinseco mors proueniat.* L'istesso dice il P.Francesco Suarez tom 3.disp.68.sec.5.Questo che si dice di dare la communione à non digiuni condannati à morte, si deue intendere per quei luoghi, doue non si dà tempo sufficiente; imperoche hò visto in alcuni luoghi à conuocare il verno i cōfortatori verso le due hore di notte; prima che il condannato sia consegnato à quelli farrano quattro hore, poi condotto in capella per disporlo à patientemente tolerare la morte, passarà qualche notabile tempo; poi si deue confessare, & parlare qualche cosa di Dio, & ecco passata la mezza notte; e perche quella nuoua funesta della morte è solita causare deliquio ne condannati,& è necessario ristorarli; certo è,che questo ristoro non si può dare in tempo di potere essere digiuno; e quello, che si dice del verno, proportionatamente si intende della estate, nella quale in qualche tempo la mezza notte è di tre hore, e cinquanta minuti. In quei luoghi però, doue si dà più tempo, perche si pongono in Cōfortaria il Lunedì sera per esser ammazzati il Mercordì mattina, ò il Giouedì per esser fatti morire il Sabbato mattina, questi si deuono communicare digiuni,perche hanno tempo sofficiente per farlo. Il P. Antonio Quintanaduennas dice, che se il reo si fosse communicato il giorno auanti per viatico, & che il giorno del supplicio volesse di nuouo communicarsi, che lo potria fare, non ostante, che per inauertenza,ò per ignoranza hauesse preso cibo,e nō fosse digiuno. *Immò etiam forsitan posset si aduertenter suscepisset, quia vtitur iure suo, & adhuc est in mortis periculo.* ciò afferma nella teologia morale tom. 1. tratt. 4. sing. 14. nu 5. Il tempo poi, nel quale si può dire la Messa nelle confortarie à effetto di cōsagrare l'Hostia per il condānato è vna mezza hora auan-
ti

ti l'aurora, così il Fagundez nel 1.prec.della Chiesa lib.3.cap.17 n.16.

Non sarà fuori di proposito, se in questo luogo metterò doue hauesse origine, che nel Christianesimo si sia introdotta vna così Santa consuetudine di communicare li condannati à morte, la quale è certo, che non fù originata dal Concilio Mogontino, che essendo nationale, non potena obbligare tutta la Chiesa; Hebbe dunque il suo principio in Spagna, che poi si diramò per tutto il mondo, e fù nel modo che segue.

Il P. Francesco Sacchino nel tomo terzo delle historie della Compagnia di Giesù alli anni 1565. racconta, che trà le altre buone opere, che incominciorno à essercitare li Padri della Compagnia di Giesù in Siuilia vna fù assistere à quelli, che doueano esser fatti morire; & ottennero, che in quella Città non si facesse morire alcuno, se prima non fosse munito del sacro viatico: Occorse, che in Granata douendosi fare morire vn certo giouine, per hauere commesso delitto graue, gli assistesse vn padre della Compagnia, appresso del quale si cõfessò, ma hauendo inteso, che non doueua riceuere la Sacra Communione, si mise à piangere dirottamente, lamentandosi della sua sfuentura, che in caso di tanto bisogno douesse restare priuo del cibo della vita: era compagno del Padre, che assisteua al condannato vn buon religioso Laico per nome Giouanni, il quale mosso dalle lagrime del patiente, & desiderando, che restasse consolato, andò à ritrouare li Giudici, à quali espose, quanto bramaua il pouero condannato: Hebbe risposta, che in Spagna non vi era vsanza, che li condannati à morte si communicassero; & che saria stato inconueniente il fare portare il venerabile Sacramento alle carceri: Mà il laico feruente seppe tanto bene dire il fatto suo, accompagnato dallo spirito del Signore, che li Giudici rimisero la petitione del laico all'Arciuescouo, che era D. Pietro Guerrero, il quale ordinò, che il patiente fosse consolato, con portarsi nelle carceri la Sacra Eucharistia; & il detto Arciuescouo ottenne poi da Pio V. che allhora gouernaua la Chiesa, che leuato ogni impedimento, si communicassero questi rei, & questo fù l'anno 1586. Il Cattolico Rè Don Filippo Secondo l'anno 1589. conoscendo l'importanza del communicarsi i condannati, ordinò, che nelle carceri de' suoi vasti Regni si ergessero Capelle, nelle quali celebrandosi il Santo Sacrificio della Messa, si daise commodità à rei di consolarsi con il Corpo del Signore: certo è, che questo laico fece grandissimo seruitio à quel miserabile, & in consequenza à tutti gli altri posti in simile pericolo, seruendosi il Signore della simplicità del deuoto religioso, acciòche si introducesse nella Christinità così santo, e salutifero vso.

Quanto poi alla terza parte della interrogatione, se vn Sacerdote

po-

potria dire più Messe l'istesso giorno per communicare vno condannato. Il P. Stefano Fagundez nel 1. precetto della Chiesa al lib. 3. cap. 16. nu. 8. dice, che tra le cause, per le quali può vn Sacerdote dire l'istesso giorno più di vna Messa, vna è quella, quando vi è necessità di dare il viatico ad vn' infermo, & dall'altro canto non si ritroua Hostia consacrata, le parole del detto Padre sono. *Quintùs casus est, cum aliquis infirmus est communicaturus per modum viatici, & non adest Hostia consecrata, quia Sacerdos eam sumpsit, & de necessitate infirmi ante ablutionem sumptam admonetur, tunc licebit iterum sacrificare ad communicãdum infirmũ per modum viatici*; In oltre aggiungono, che lo possa fare, ancorche hauesse preso l'vltima ablutione, come si vedi à nell'interrogatione 27. &c. Deuono però tutti li Parochi tener'il Santissimo per li bisogni occorrenti.

INTERROGATIONE XXIV.

Se à vno, che deue essere fatto morire potria vn Sacerdote dare parte della sua Hostia consacrata per communicarlo.

RISPOSTA.

IL Diana parte quinta al trattato 3. de cas. occur. temp. mortis, alla resol. 44. che cita Paludano, Siluestro, & l'Henriquez, & io vi aggiungo il P. Tomaso Tamborini della Compagnia di Giesù, nel Methodo *expeditæ communionis* al cap. 6. §. 6. pag. à me 368. tutti conuengono, che il Sacerdote possa dare vna particella della sua Hostia consacrata ad vno infermo, e noi diremo ad vno, che deue essere fatto morire di morte violenta, poiche questo non è contro l'integrità del Sacrificio, la quale consiste in riceuerlo sotto l'vna, e l'altra specie, e tanto si riceue il Corpo del Signore sotto vna particola piccola, quanto sotto vna grande.

INTERROGATIONE XXV.

Se nel tempo dell'interdetto, ò cessatione à diuinis si potria dire la Messa per communicare vno condannato à morte.

RISPOSTA.

IL Caldarino con il Siluestro, Couarr. cap. Alma lib. 2. §. 3. dice, che questi rei condannati si possono cõmunicare, & il P. Antonio Quintana-

tana duennas nella teologia morale al trattato 4.sing.4.nu.6.afferma, che il Sacerdote può nel tempo dell'interdetto celebrare ad effetto di communicare il cōdannato, & la ragione è per la necessità, nella quale si ritroua di riceuere il Santissimo nel tempo della morte forzato dal precetto diuino, che prepondera all'Ecclesiastico, nel quale stà fondato l'interdetto.

Che cosa sia interdetto, ò cessatione à Diuinis vedasi il Bonacina de censuris disp. 5. che diffusamente discorre dell'interdetto, & la disp. 6. nella quale tratta, che cosa sia cessatione à diuinis &c. nō essendo tempo di diffonderst, per seruare la debita breuità.

INTERROGATIONE XXVI.

Se vno, che non può confessarsi per non hauere chi lo intenda, essendo contrito, possa communicarsi.

RISPOSTA.

ALla vostra interrogatione risponderò essere cosa certissima, che la contritione santifica l'anima, e la rende amica di Dio, quando si detesta il peccato sopra ogni male in quanto è contro Dio, e contro la sua amicitia. Premessa dunque la contritione, & il non hauere il Reo Confessore, che lo intenda, dico, che deue communicarsi, essendogli stati rimessi i peccati in vigore del dolore hauuto, & all'obbligo di confessare li peccati prima di communicarsi non può sodisfare, perche non hà chi lo intenda. Saria però obbligato á confessarsi con cenni, quando secretamente lo potesse fare; che se ne anco questo, resta che sodisfaccia all'altra obbligatione, che è di communicarsi nel fine della vita: vedasi il Diana nella parte nona delli casi, che scusano da fare la confessione alla resol. 16. Questo conferma il P. Fagundez nel 3. precetto della Chiesa lib.3. cap.9. nu. 15. Il Cardinale di Lugo de Eucharistia disp.14. sec.15. nu.107. dice che vno Sacerdote, il quale non hà copia di Confessore potria celebrare la Messa ad effetto di dare il Santo viatico ad vno moribondo; & amplia di più, ancorche il Sacerdote fosse scōmunicato, e non hauesse chi prima l'assoluesse dalla cēsura: & il Diana p.5.tratt.3.resol.36.de cas.occurr. temp. mor. adduce Siluio, il quale dice. *Si Sacerdos, vel Laicus sint in periculo mortis, nec adsit, qui eos sacramentaliter absoluere valeat, possunt communicare sine confessione; & si non essent hostiæ consecratæ, posset Sacerdos celebrare, non solum pro sui, sed etiam pro alterius periclitantis necessitate.*

IN-

INTERROGATIONE XXVII.

Se per communicare vno Condannato, non essendoui Particola consacrata, ne luogo benedetto per celebrare, potria vno Sacerdote celebrare non digiuno, & in luogo non sacro.

RISPOSTA.

PEr la parte negatiua, che il Sacerdote non possa dire la Messa doppò il cibo, vi sono Nugno, Marcantio, Tannero, Hurtado, Prepo-sito, & l'Ocagauia de Sacram. tratt.2. de Euch. q.12. nu.13. il quale così discorre. Non è lecito al Sacerdote per dare all'infermo la communione celebrare non digiuno, ancorche il precetto di communicarsi in pericolo di morte sia diuino, & il precetto di communicarsi digiuno sia Ecclesiastico; & il moribondo in questa contingenza non è obbligato à riceuere il Sacramento dell'Altare; *Quia tunc nullam habet copiam Sacramenti*, sono parole dello stesso Dottore, & il Sacerdote non è tenuto à consacrare; perche non può osseruare i riti, e ceremonie della Chiesa, importando molto più questo, come accenano il P. Francesco Suarez, & il P. Tomaso Tamborini, che il dare la communione all'infermo, & noi diremo ad vno condannato; & sopra di ciò si può vedere il Fagundez 3. Eccl. præcep. lib.3. cap.5. nu.22.

Il P. Francesco Suarez nel tomo 3. alla disp.68. q.80. art.3. sec.5. stima, che l'opinione cõtraria, cioè, che il Sacerdote possa dir Messa non digiuno per communicare vno infermo, e noi diremo vno condannato à morte, sia probabile; e quando si dice, che vna opinione è probabile, vuole significare, che non repugna alla retta ragione, come osseruò il P. Pasqualigo. Le parole del P. Suarez sono le seguenti.

Secundum dubium est, an liceat communicare post cibum, & potum propter similem necessitatem, non suam, sed alterius, idest vt conficiat Sacramentum ad communicandum ægrotum, qui est in probabili mortis periculo, & dice, che *Maior. in 4. dist.49. q.3. ad quintũ*; afferma, che per communicare vn'infermo in pericolo di morte constituito, può il Sacerdote senza le vesti Sacerdotali pigliare vna particola, e senza hauere riguardo alla integrità del sacrificio secretamente consacrarla, & darla all'infermo. Secondo questa sentenza, non saria necessario, che il Sacerdote si communicasse, ma bastarebbe, che consacrasse, e poi, che communicasse l'infermo. *Verum*, segue il Suarez, *illa amplitudine hæc sententia ab omnibus reijcitur, & meritò, quia multa continet contra reuerentiam Sacramenti;*

il che conferma ancora l'Azorio lib. 12. instit. mor. cap. 19. tom. 1. pag. mihi 1249. *Vt ergo in præsenti casu habeat probabilitatis speciem, supponamus deesse solum hanc circunstantiam ieiunij, & tunc sanè videtur probabile posse Sacerdotem conficere, vt proximo subueniat*; Imperoche, come dice Santo Bernardo. *Quæ propter charitatem introducta sunt, non debent contra charitatem militare*; e rende ancora il P. Suarez vn'altra ragione, la quale è, che il precetto di communicarsi in articolo di morte è diuino affermatiuo, obbligatiuo per quel tempo; e si come obbliga l'infermo à riceuere la communione, così obbliga il ministro a darla: e si come l'infermo in pericolo della vita deue communicarsi non digiuno; così può il Sacerdote celebrare non digiuno. Questa opinione, che il Suarez domanda probabile, potria essere seguitata in contingenza di farsi morire alcuno, quando non si trouasse Sacerdote, che fosse digiuno &c. Et il Cardinale de Lugo la domanda probabile, de Euch. disp. 15. sec. 3. nu. 67.

Quanto al Sacrificare in luogo non sacro per communicare vno di questi, che deuono esser ammazzati. Dico, che nelle Città non si può celebrare in luogo, il quale non sia destinato al Santo Sacrificio della Messa, potendosi dalle vicine Chiese hauere particola consacrata; Mà quando la giustitia si douesse essequir'in luogo, doue nõ fosse particola consacrata, potria il Vescouo Diecesano dare licenza di consacrare in luogo decente, ancorche non fosse benedetto; e ciò nascerebbe dalla necessità del condannato di riceuere il Viatico. Questo è sentimento del P. Fagundez 1. Ecclesiæ præcep. lib. 3. cap. 13. nu. 14. doue così parla. *At dicendum est tempore magnæ necessitatis licitum esse Episcopis hodie dare licentiam ad celebrandum extra oratorium, immò & extra domum priuatam, & sub dio*; Che se alcuno glosasse il detto del Fagundez, *tempore magnæ necessitatis*, e volesse intendere, che questa necessità douesse risguardare il bene vniuersale, come saria nel tempo della peste fare celebrare nelle publiche strade; ò in tempi di concorsi grandi fuori delle Chiese; non credo, che glosasse bene; perche grande necessità è ancora quella di vna pouera anima, che ne gli vltimi termini di sua vita hà bisogno di essere soccorsa con il Corpo del N. S. Giesù Christo. Masime, che questa necessità non solo è legale, che hà il suo principio nel precetto diuino; mà è vn principio necessario. *Nisi manducaueritis carnem filij hominis. Io. 6.* Io sò molto bene, che Alcuni hanno tenuto, che per sodisfare al precetto diuino basta communicarsi vna volta in vita. Quelli che sono di questa opinione sono citati dal P. Suarez tomo 3. disp. 69. sec. 3. nientedimeno soggiunge l'istesso P. Suarez. *Probabile est iure diuino obligari hominem ad communionem in articulo mortis*

per se, & ratione illius periculi, siue prius communicauerit in vita, siue non; & consequenter toties vt minimum obligari ad communionem, quoties in illum articulum venerit. E se bene questa opinione non'è riceuuta communemente dalli Teologi; è però molto pia; e perciò il Suarez la domanda probabile, & da questa ne può nascere la necessità della communione; se bene Paludano, S. Bonauentura, Siluestro, & altri dicono, che la necessità di communicarsi in articolo di morte nasce dal precetto Ecclesiastico.

Che se poi non si potesse ricorrere al Vescouo per la licenza, penserà qualcheduno, che si potesse fare vn'epichea, interpretando la volontà del Sommo Pontefice, ò del Vescouo. Questo però io non lo ardisco di affermare; Sò bene, che in Inghilterra, & nelle carceri del Giappone, massime in quell'horrendo steccato di Omura, tanti serui di Dio Sacerdoti destinati al Martirio celebrauano in quei fetentissimi luoghi con la maggiore politezza, che fosse possibile; e pure non erano luoghi benedetti, ne sacri, se nõ in quanto la presenza di Christo Sacramentato li santificaua, e li faceua degni di riuerenza.

INTERROGATIONE XXVIII.

Quanto tempo si possa stare dalla Sacra Communione sinò alla essecutione della sentenza.

RISPOSTA.

MOlti hanno detto, che la Sacra Eucharistia non si deue dare à Condannati lo stesso giorno, nel quale si deue essequire la sentenza; trà questi è Giulio Claro lib. 5. §. fin. pract. crim. q. 99. Et in molti luoghi per dare tempo alli condannati di communicarsi, si mettono nelle Confortarie il Lunedì sera, per essequirsi la sentenza il Mercordi; ouero il Giouedì, per essequirsi il Sabbato; tempo assai longo, nel quale quei miserabili si liquefanno, & si riducono al niente; certo è, che basteria manco tempo, come saria la sera, per farli morire la mattina: e questo è l'vso di molte Città; anzi che hò visto concedersi manco tempo, perche vno, il quale doueua esser strozzato auanti giorno, non hebbbe più, che quattro, ò cinque hore di tempo.

Il P. Antonio Quintanaduennas nella Teologia morale al tratt. 4. sing. 13. nu. 11. dice. *Etiam si illicò post sumptionem Sacramenti reus esset tradendus Carnifici, vt cùm per vias publicas duceret ad patibulum, immò vt statim laqueo suspenderetur, aut capite plecteretur, non dubitarem ei Eucharistiam*

ristiam administrare, si Iudex differri nolit supplicium; Sacramenti enim huius necessitas, & vtilitas, efficiunt, ne in hoc vlla irreuerentia timenda sit. Sì che poco tempo pare, che si ricerca dalla communione alla morte. Mà il tẽpo, che si suole fraporre dalla Sacra Cõmunione, che si fà la mattina à buon'hora, fino all'hora del supplicio, che sogliono essere ben cinque hore, leua à chi si sia ogni scrupolo, bastando anco tre, & vna, se più non se ne potesse hauere, come dice il P. Giouanni Battista Fragoso de regim. reip. christ. p.p. lib.5. de oblig. moder. reip. disp. 12. nu. 66. §. 12. Si deue però auuertire, che li Giudici sono obbligati sotto pena di peccato mortale à concedere tempo alli Condannati di poter si Communicare: così dicono il Nauarro, Maiolo, Henriquez lib. 8. cap. 5. nu. 4. lit. Z. Toleto lib. 2. della somma cap. 28. Fagundez in 5. præcep. decal. cap. 16. nu. 2. & questa obbigatione è tanto stretta, che dicono il Paludano, & il Bonacina, che se il Giudice temesse, che concedendo tempo al Condannato, gli fosse leuato violentemente, che deue fare differire la sentenza, e lasciare, che riceua la Sacra Communione; se bene questa opinione del Paludano, e Bonacina non è approuata dal Nauarro in cap. 3. de restit. nu. 225. & nu. 226. ne dal Siluestro verbo Iudex; & il P. Antonio Quintanaduennas, che è solito essere fauoreuole à Condannati, dice nella morale Teologia, al trattato 4. sing. 13. nu. 2. che questa stretta obbligatione si estende solo alla confessione; sì che il Giudice peccarebbe mortalmente ogni volta, che non concedesse tempo al Reo di confessarsi; e se hauesse timore, che il Reo non li fosse leuato dalle mani, non saria obbligato à concederli tempo per la Communione.

Fù opinione antica, come habbiamo poco fà detto, che per riuerenza del Santissimo, non si facesse morire alcuno l'istesso giorno, nel quale si fosse Communicato. Si narra, che al tempo di Lodouico X. Rè di Francia, che condannò à morte Lodouico di Leuenburgo Contestabile del Regno, desiderò grandemente di Communicarsi; gli fù negata la gratia, perche in quel giorno, che fù sententiato à morte, fù anco essequita la sentenza; Pensarono forsi, che le specie Sacramentali durassero vn pezzo nello stomaco, & in consequenza in vigore di quella duratione fosse iui la presenza del Signore Sacramentato. Ma ciò non è vero, perche essendo la particola, secondo il rito Romano, molto sottile, vengono quelle specie à consumarsi presto, & in consequenza resta di essere iui la presenza di Christo nostro Saluatore; & è certo, che in mezza hora, & anco in più breue tempo si consumano. Vero è, che se il Reo si Communicasse in particola fermentata (come vsa la Chiesa Greca) si ricercarebbe maggior tempo, resistendo le specie alla sua

alteratione. Questa opinione di Communicare il Reo auanti il giorno del supplicio è già antiquata, e si è ottenuto, che in molti luoghi sono li Rei Communicati il giorno istesso del supplicio, con la moderatione di tanto tempo, che le specie si possano consumare. Non posso però approuare molto quello, che dice il Quintanaduennas, che se il Giudice non volesse concedere tempo al Reo di Communicarsi, che con tutto ciò gli darebbe la Sacra Eucharistia; perche, dice, poco importa, che le specie sacramentali si alterino in vn corpo viuo, ò morto: imperoche parmi, che saria vna grande indecenza, che da piedi del Carnefice fosse calpestato vno, dentro del quale si ritrouasse il Corpo del Saluatore: per tanto farei di pensiero, ò che il Reo non si communicasse, non potendo in tal caso adempire il precetto decentemente, ò che il Giudice concedesse almeno mezza hora di tempo, che può esser sufficiente ad alterare le specie sacramentali; e così senza irreuerenza si potria essequire la sentenza della morte, &c. e questo si deue intendere, quando fosse per esser decollato.

INTERROGATIONE XXIX.

Si cerca, se vno, che la mattina si fosse communicato per deuotione, douendosi poi far morire la sera, debba di nuouo communicarsi per viatico.

RISPOSTA.

SVppongo, che il Condannato, che la mattina prese per sua deuotione la sacra Eucharistia, non sapesse di douere esser fatto morire la sera. Dico dunque, che il Diana fà due risolutioni, la prima stà registrata nella p.5. tratt.3. de cas.occurr.temp.mor.resol.33. La seconda stà nella p.6. tratt.6. Miscell. resol. 18. & in queste due Risolutioni dimostra, che non solo sia probabile, che vno si possa communicare per viatico, quando la mattina si fosse cōmunicato per deuotione, ma che sia obbligato à farlo; e la ragione, la quale adduce, è questa; perche in articolo di morte ogn'vno è obbligato à communicarsi per viatico, ad effetto di maggiormente assicurare il passaggio da questa all'altra vita. Ma quello, che piglia l'Eucharistia per deuotione non la piglia per modo di viatico; poiche non si dà se non à moribondi, ò condannati à morte; e quello che è sano, ò non sà di douere essere fatto morire, non si può dire che voglia partire di questa vita; & vno non può sodisfare ad vn'obbligo, quando l'obbligatione non lo sforza; adunque venendo il pericolo della morte, nel quale il precetto lega, e fà forza, sarà obbli-

bligato à communicarsi; questa opinione è di Hurtado de Mendoza de sacrament. disput. 10. de Eucharistia difficult. 2. di Torriano, Ochagauia, & Kellisonio, & Diana pure nella p. 6. al trattato sesto Misell. adduce Marcello Megala nel suo prontuario tom. 2. *Verbo Eucharistiæ Sacramenti præceptum* num. 6. il quale dice, che vno, il quale si fosse communicato la mattina per deuotione, soprauenendoli male di tale qualità, che à giudicio de Medici non potesse viuere fino al giorno seguente, si deue communicare per viatico. Confermasi questo con l'autorità del P. Martino Bressero lib. 3. de conscientia probabili cap. 8. nu. 100. & in confermatione di ciò dicesi, che fosse questa opinione pratticata dalli PP. della Compagnia in Palermo nella persona di vn Religioso, che hauendo detto Messa la mattina, fù commun cato per viatico lo stesso giorno, per vn'accidente sopraueнutoli, che lo ridusse à termine di morte &c. Vero è, che il Cardinale de Lugo de Eucharistia disp. 16. sect. 3. nu. 54. & 55. và dottamente prouando, che vno, il quale si fosse communicato la mattina per deuotione, non potria sopraueпendoli male mortale communicarsi per viatico l'istesso giorno; e ne adduce la ragione. *Quia per communicationem factam paulò ante mortem, etiam sine periculi, aut mortis cogitatione satisfactum est re ipsa præcepto communicandi in fine vitæ.*

Il P. Francesco Suarez de Eucharistia disp. 69. sect. 3. è della stessa opinione del Cardinale de Lugo, & dice, che basta ad vno esserli communicato la mattina, ancorche non hauesse hauuto cognitione della morte, che lo doueua cogliere; perche virtualmente, & implicitamente ogn'vno nelle attioni, che fà, si stima, che habbia intentione di sodisfare à ogni obbligo, che hà, e possa hauere, ancorche non lo conoscesse; onde vno communicato la mattina per deuotione, si deue stimare che haueria hauuto intentione di communicarsi per viatico, se hauesse preueduto il futuro pericolo. *At vero*, sono parole del Suarez, *intra eundem diem non est hæc licentia danda; quia non solum non est in vsu; sed etiam iterata communio intra eundem diem est simpliciter prohibita ab Ecclesia*; e che il Suarez parli di colui, il quale si fosse communicato la mattina, si raccoglie da quello, che dice poco sopra alle parole citate. *Occurrente periculo potest communicare, etiamsi tempus interceptum breue sit, verbi gratia præcedentis diei, nam tunc licitum est per modum viatici iterum communicare, etiam post cibum, & potum &c.*

Veramente l'opinione del Diana leuata di peso da altri Dottori hà due grandi personaggi, che se gli oppongono; con tutto ciò per essere, come osseruò l'istesso Cardinale de Lugo, che *Apparentius dici posset, quod posset communicare*, parla di vno, che, ò è percosso da qualche ferita, ò

assalito da qualche infermitade mortale &c; direi in occorrēza di farsi morire vno, che potessero li Confortatori lasciare, che pigliasse il santo viatico; perche nelle cose morali, e doue sono opinioni probabili, si possono seguitare quelle, che più gradiscono, massime in questo caso, doue la Chiesa Santa non hà reprouato l'opinione del Diana tenuta da tanti altri huomini dotti &c.

INTERROGATIONE XXX.

Se il Sacerdote, che non hauesse commodità di Hostia grande, potria per communicare vn reo condannato à morte dire la Messa con vn'Hostia piccola.

RISPOSTA.

IO dirò alla vostra interrogatione, che se bene è di necessità di precetto, che l'hostia, con la quale il Sacerdote celebra, sia grande à proportione dell'vso di S. Chiesa, il quale si deue osseruare per quanto sia possibile; con tutto ciò per la necessità di communicare vn patiente, non potendosi prouedere d'hostia grande, potria vn Sacerdote celebrare con vna piccola: così dice il Diana p.6.tratt.6.miscell.resol.17. Vero è, che, se vi fossero Circonstanti, per non ingerire ammiratione, non saria male premonirli, che si fà il Sacrificio con vn hostia piccola, quanto con vna grande; e questo di adoprare l'hostia piccola si deue intendere non solo in caso di necessità communicare vn infermo, ò vno, che debba essere ammazzato per mano di carnefice, mà in ogni altra occasione di douersi necessariamente celebrare la Santa Messa.

INTERROGATIONE XXXI.

Se ad vno trauagliato dal vomito in Confortaria, si habbia da dare la Sacra Communione.

RISPOSTA.

AL vostro quesito rispondo, che non parlo degl'infermi, li quali nelle loro infermitadi sono trauagliati da simile accidente, che durando non possono riceuere la sacra Communione, per il pericolo dell'espulsione della sacra particola, se non doppò sei hore dalla cessatione del vomito, così dice il P. Tomaso Tamborini nel methodo *expedita communionis*. Mà in quanto si aspetta alli nostri condannati, hò

visto

visto alle volte, che alla nuoua della morte intimata loro si spauentano in guisa, che sudano sudori freddi; s'arricciano li capegli, restando immobili, e mezzo morti; e con la commotione subitanea degli humori hippocondriaci, si eccitano in loro flati, con qualche vomito di flemma; questo effetto dura poco tempo, & solo nel tempo della nuoua fatale, ouero in quel vicino à essere condotti al patibolo: in questo caso dico, che cessato quel piccolo accidente, si possono communicare; & quando seguitasse, si potria senza scrupolo confortare il stomaco con vn tantino di vino generoso, e poi pigliare la Sacra Eucharistia. Sarà però officio del prudente Confessore, e de' Confortatori di inuigilare, che non si faccia irriuerenza alla Sacra Hostia.

INTERROGATIONE XXXII.

Se li Stregoni, e Streghe, che sono condannati alla morte si habbiano da communicare.

RISPOSTA.

AL dubbio proposto deuo rispondere, che sebene per il peccato grauissimo della idolatria, & per essersi dati al Demonio con seruirlo, & honorarlo meritarebbono le streghe, e stregoni di essere priui della gratia di riceuere quel Dio, che con vituperoso abbandono lasciarono da parte; con tutto ciò essendo la misericordia del Signore tanta, e tale, che accetta trà le sue sante braccia qual si voglia grande peccatore; dico che deuonsi communicare, quando mostrano desiderio di vnirsi con Dio con tal mezzo. *Quia*, dice il P. Martino Delrio lib. 5. sec. 18. *consulendum eius animæ, cuius corpus traditur ad mortem; neq; hoc est dare sanctum canibus, pœnitens .n. iam Deo amicus est, & non canis: Nec dedignatur Christus eum inuisere, pro quo mori dignatus fuit in Cruce:* l'istesso insegnò il P. Francesco Suarez de fide disp. 23. sec. 2. nu. 12. con il P. Antonio Quintanaduennas al tratt. 4. sing. 15. nu. 7. che scriue così. *Existimo nullo modo reum quicunque ille sit, quantumuis facinorosus, & scandalosus extiterit, si Eucharistiam peterit defraudari ea licitè posse, sic praxis docet; sic ratio persuadet, cum ad hanc percipiendam diuino iure teneatur &c.* Reginaldo lib. 29. nu. 70. *de ratione iudicandi de peccatis respectu habito ad Eucharistia Sacramentum.*

IN-

INTERROGATIONE XXXIII.

Se vn Giudice commandasse à vn Sacerdote, che consacrasse vna particola velenata, per communicare vn condannato à morte; si dimanda se il detto Reo potria prouocarsi il vomito, per non morire; ò hauendo pigliato l'ablutione col veleno potria fare l'istesso; Di più, se il Sacerdote, che consacrasse la detta particola peccaria mortalmente, e se saria irregolare; e se il Laico caderia nello stesso peccato, e pena, che dasse l'ablutione col veleno &c.

RISPOSTA.

QVesta interrogatione, come si vede, contiene più quesiti; e per cominciare dal primo, rispondo con il P. Tomaso Tamborini nel methodo expeditæ communionis al capo 3. §. 4. che quello, il quale riceuesse vna particola con il veleno potria subito vomitarla; le sue parole sono le seguenti. *In casu veneni licet euomere etiam statim à communione*; e questo si deue supporre non solo in caso di morte ingiusta, mà anco giusta; imperoche vno giustamente condannato, può, se vuole, tolerare la morte; mà se vedesse di potere campare la vita, hà libertà di fuggire *etiam sub ictu gladij*, come dice il Lessio, come al suo tempo toccaremo, & San Tomaso parlando del veleno posto nel Calice consacrato, nella 3. parte alla q. 83. all' art. 6. al 3. ne rende la ragione. *Quia calix vitæ in mortem verti non debet:* All'istesso modo si deue intendere, quando vno hauesse preso l'ablutione col veleno: Vero è, che questo vomito si deue fare in luogo decente, e non immondo per riuerenza del Santissimo, come saria in qualche Catino, e quel vomito inzupparlo in qualche bambaggia, e lasciare, che si faccia asciutto, e poi abbruciarlo, e riporre le ceneri nel sacrario.

Il Sacerdote poi, il quale consacrasse volontariamente l'hostia velenata, peccarebbe mortalmente, ancorche lo facesse per ordine del Giudice, che hauesse auttorità di condannare i rei à tutte le sorti di morte, & di fare essequire la sentenza in ogni miglior modo, ancorche fosse Prencipe assoluto; E chi non vede la grande irreuerenza al Santissimo, che douendo essere pane di vita. *Ego sum panis vitæ Io. 6.* douentasse per malitia degli huomini pane di morte. Sarebbe senza fallo reo di homicidio questo Sacerdote, ancorche lo facesse per timore della morte, perche *Non sunt facienda mala vt eueniant bona &c.*

Saria ancora irregolare portando seco l'homicidio peccaminoso questa pena, ne sarebbe essente da vn' altra sorte d'irregolarità, che si

dice

dice *ex defectu lenitatis*, perche concorrerebbe alla deformatione di vn' huomo come ministro di giustitia, dãdo al reo il veleno nell'hostia consacrata, supposto però che il reo fosse da legitimo Giudice condannato, & che si fossero osseruati li debiti requisiti.

Il Laico poi, che di ordine del Giudice dasse l'ablutione col veleno, non sarebbe peccato mortale, si come non sarebbe peccato mortale ammazzando con coltello tagliando, impiccando, suenando i rei: Incorrerebbe però la irregolarità *ex defectu lenitatis*, per esser'espresso in iure, che quello, il quale essercita l'officio di manigoldo incorre in tale pena, seguita però la morte; nè saria essente da quella dell' infamia, quando fosse publico, che come ministro di giustitia hauesse dato l'ablutione col veleno al reo condannato.

INTERROGATIONE XXXIV.

Se saria bene, confessato, & communicato che fosse il reo, imbriacarlo, accioche andasse più coraggioso al patibolo.

RISPOSTA.

E' Tanto l'affanno, che sentono li cõdannati alla nuoua della morte, che anco li più generosi temono, & li più sauij restano pieni di spauento; si raccontano varij essempij di alcuni, che la notte antecedente incanutirono; e prima di essere condotti alla morte sudarono vn escremento sanguigno; e chi sà che Homero, quando domandaua la morte purpurea, e li daua questo bello epiteto, non volesse dire, che alle volte fà sudare escremento rosso; il che cõfermò Aristotele nell'historia degli animali al cap. 29. *Iam nonnullis accidit, vt cruentum quoddam excrementum sudarent*; e grauissimi Dottori dicono, che vna dõna piangendo il suo marito intensamente mandasse dagli occhi lagrime di sangue: Io sò bene di hauerli visti à distruggersi in guisa, che in spatio di vna notte mutauano sembiante, che non pareuano quelli, che prima erano. Onde non sara fuori di proposito il ristorarli con vn poco di vino generoso. Habbiamo di fede, che al nostro Saluatore prima di salire la Croce sopra il Caluario fosse dato da beuere vino generoso, come raccontano li Santi Euangelisti Matteo, e Marco; & è credibile, che tale fosse l'vso di quei tempi di dare vino à chi doueua essere fatto morire Crocifisso, che essendo supplicio penosissimo, massime per la frattura delle ossa, haueua bisogno di grande conforto: Il Lirano accenna quello che diciamo, e lo fonda nelle parole de Prouerb. cap.

vit. *Date siceram mærentibus, & vinum ijs, qui amaro sunt animo, bibant & obliuiscantur egestatis suæ, & doloris sui nō recordentur amplius*, nell'hebreo habbiamo Leobed, ch'è l'istesso, che *damnato ad mortem*: *His enim dari solet vinum, vt mærores suas mitigent, roburque mentis, & corporis colligant ad toleranda supplicia*, dice il P. Cornelio a Lapide. Narra il Conte Galeazzo Gualdo nella sua historia, che Carlo Stuardo Rè d'Inghilterra vltimamente ammazzato da rebelli, prima di salire il palco, doue haueua da essere decollato, pigliasse vn bicchiero di vino rosso di Francia, perche essendo la natura del vino confortatiua, & che rallegra il cuore, voleua oltre alla generosità della sua natura, eccitarsi ancora con questo fomento à tolerare la morte più coraggiosamente, & con maggiore allegrezza; che però cantò Virgilio nel libro primo delle sue Eneidi:

Lætitiæ Bacchus dator.

E Tibullo parlando del vino, dice:

Bacchus, & afflictis requiem mortalibus affert,
Crura licet duro compede pulsa sonent.

Non è però mai lecito imbriacare i patienti, perche vadino alla morte allegri; imperoche disse il Sauio. *Exultatio animæ, & corporis vinum moderatè sumptum, ad iucunditatem enim creatum est, non ad ebrietatē, quæ te vita defraudet*; troppo grandi mali cagiona il vino senza la debita moderatione preso, che però disse Propertio:

Vino forma perit, vino corrumpitur ætas,
Vino sæpè suum nescit amica virum.

E chi è quello, che si potrebbe fidare, che vno imbriaco non facesse almeno materialmente molti difetti, e dicesse parole sconcie? il che sarebbe senza fallo di molto scandalo. Dicono alcuni, che in Germania, & in Fiandra vi sia vso di dare molto bene da beuere à condannati, il quale vso non è ponto approuato dal P. Martino Delrio lib. 5. disq. Magic. sec. 18. le sue parole sono queste. *Semper tamen cauendum est, ne post Eucharistiam, vel confessionem quilibet reum inuisat, vel inebrietur, vel alia fiant, quæ piam mortem, & seriam pœnitentiam impediant*; nelle quali parole auuertisce, che non si imbriachino i patienti, e che non si permetta la visita di molte persone, accioche non siano distolti da quel raccoglimento, che è necessario in simile punto.

Quello, che habbiamo detto dell'imbriacarsi, come cosa illecita, stimo che si debba ancora intendere del cibo, cioè che cōdotti nella Confortaria, non si lascino riempire fino alle fauci; mà sia il loro ristoro moderato, e discreto: Io mi sono più volte trouato per assistere à condannati, e gli hò visto mangiare, come se hauessero da viuere grandissimo,

ſimo, e longhiſſimo tempo, compatiuo alla loro ſciagura. Li meſchini ſi erano ridotti al niente nelle carceri, e con tutto, che ſapeſsero di douere preſto morire, in ogni modo la natura ſi voleua aiutare: Altri poi era impoſſibile farli inghiottire coſa alcuna; & alcuni Cōfortatori quaſi li violentauano à cibarſi. Quando ſi vede, che non hanno alcuna diſpoſitione, ſi deuono laſciare quietare, nè far loro forza; è troppo grande l'apprenſione della morte, che alle volte rifiuta ogni cōforto.

La mattina doppò la communione non è proibito il dare à condannati qualche poco di vino generoſo, come habbiamo detto di ſopra; non però mai in quantità, che poſſa leuare di ſenſo i patienti: Racconta il P. Alfonſo Salmerone nel trattato 35. che gli Hebrei haueuano trà li ſuoi precetti queſto, di dare à Condannati vino miſchiato con incenſo, e con mirra, accioche fatti imbriachi dalli vapori di quel vino, ſentiſſero meno i dolori, & il fracaſſamento delle oſſa, che ſi ſoleua eſſequire ne' crocifiſſi; che però eſſendo offerto al Saluatore, *Non voluiſſe bibere, ne ebrius pati, aut loqui in cruce videretur*: il detto però del P. Salmerone non hà del veriſimile, perche il vino era confortatiuo; & ſe la mirra, & il maſtice ſi fanno bollire con acqua, e poi con quella ſi temperi il vino. *Minus, qui bibunt, fiunt ebrij*, dice il P. Suarez, era per tanto vino delicatiſſimo quello, che ſi daua à condannati, & era conſeruato in alcuni vaſi fatti a poſta; & di queſti vini fà mentione Plinio nella ſua hiſtoria naturale al cap. 12. lib. 14. *Lautiſſima erant apud priſcos vina myrrhæ odore condita, vt apparet in Plauti fabula, quæ perſa inſcribitur, quanquam in ea, & calamum addi iubet, ideo quidam aromatibus delectatos maximè credunt. Sed Fabius Dorſenus his verbis decernit.*

Mittebant vinum pulchrum myrrhinum,
Panem, & polentam vinum myrrhinum.

E che il vino, che ſi daua à condannati, foſse pretioſo, l'habbiamo in Amos Profeta al capo 2. mentre rinfacciaua alii Iſraeliti, che beueuano il vino de' condannati. *Vinum damnatorùm bibant in domo Domini*; Io sò molto bene varie eſplicationi, che ſi danno à queſte parole. Li Settanta leggono, *Vinum de calumnijs bibebant*; il Caldeo legge, *Bibebant Vinum rapinæ*. Mà il P. Prado ſopra il capo 23. di Ezechiele dice. *Bibebant vinum damnatorum, ideſt generoſum, delicatum, pretioſum, quale propinari ſolet damnatis à familiaribus, & amicis, vt animoſius tolerent cruciatus.* Era dunque pretioſo, e ſoaue quel vino, & tale fù dato da Helena, come racconta Homero, à Telemaco, per confortarlo nelle ſue calamità.

INTERROGATIONE XXXV.

Se à quelli, che deuono essere morti di morte violenta, si debba dare l'Olio Santo, massime se fossero ammalati, ò mortalmente feriti.

RISPOSTA.

IL Rituale Romano nella rubrica, che fà del Sacramento dell'estrema ontione, doppo di hauere insegnato il modo di ministrarlo, dice. *Reis vltimo supplicio mox afficiendis non ministretur*; così insegna ancora il Suarez tom.4. disp.52. sect.2.& il Siluestro verbo *extrema vnctio*. E la ragione è, perche non sono infermi, che se tali fossero, si haueriano da ongere con l'olio santo; Così tiene il P. Giouanni Battista Fragoso p. 1. lib.5. de oblig. moder. reip. disp. 12. §. 13. nu. 6. le sue parole sono. *Damnatis ad mortem non debet dari extrema vnctio, qui non sint infirmi*, poiche di loro si verificano le parole di S. Giacomo al cap. 5. *Infirmatur quis in vobis &c.* Il Sacro Concilio di Trento alla sess.14.cap. 3. dice, che questa sacra ontione si deue a gl'infermi pericolosi; che però si domanda *Sacramentum exeuntium*; onde se vno condannato à morte fosse pericolosamente infermo, ò ferito, non ostante la morte violenta, che hà da sopportare, deue essere onto con l'olio santo, per gli effetti così considerabili, che causa in vn'anima confortandola a tolerare i terrori, e trauagli della morte, e massime, perche può causare quel merauiglioso effetto di fare di attrito contrito, come dice il Padre Francesco Suarez tom. 4. disp. 51. sect.1. nu.19. *Quarto sequitur facere hominem de attrito contritum*. Per dichiaratione spiego, che la persona prima di riceuer questo Sacramento, deue confessare i suoi peccati con li douuti requisiti; e quando non potesse, deue hauere contritione di quelli; che se poi inuincibilmente defettasse nel dolore, in tal caso sarebbe questo sacramento di attrito contrito. *Erit autem illa excusatio, si, vel inuincibiliter putetur contritio, quæ tantum gradum attritionis attingit, vel inuincibiliter quis putat illam esse sufficientem dispositionem*, così dice l'istesso Suarez. & in questo senso si deue intendere, che questo sacramento faccia di attrito contrito, ma mai questo sacramento fà di attrito contrito colui, che volontariamente lo riceue con la sola attritione senza il sacramento della penitenza, ancorche non potesse confessarsi, perche quanto è in se, deue accostarsi contrito, e riceuerlo giustificato.

Vn Confortatore diceua, che neanco alli condannati ammalati si deue

deue dare; perche in quelli, che si fanno morire non si può sperare l'effetto della sanità, accennato nelle parole dell'Apostolo S. Giacomo. *Et oratio fidei saluabit infirmum*, à questo rispose vn'altro, che si come gli effetti della gratia, & augmento di essa sono infallibili, quando non vi sia ostacolo nell'anima di chi lo riceue; così l'effetto della sanità non è sempre infallibile, perche non tutti quelli, li quali riceuono questa sacra ontione ricuperano la sanità, ancorche non debbano essere fatti morire.

Deuesi auuertire, che questo sacramento in tempo dell' interdetto locale, non si può dare alli moribondi, & in consequenza neanco alli nostri condannati amalati, se non in caso, che fossero per morire senza potere hauere altro sacramento; così dicono il Trullench, & il Diana p.5. trattato 10. resol.78.

Risponderò ancora ad vn'altro quesito, & è. Se a vno di questi rei gettato dalle scale della forca, ma non morto per essersi rotto il laccio; restato però talmente offeso, che a giudicio di tutti si stima, che debba morire, si habbia da dare l'olio santo, douendo essere di nuouo impiccato; dico dunque, che se questo condannato deue essere subito fatto morire, che non si deue ongere, stimandosi vna sola attione continuata; ma quando si differisse l'essecutione della sentenza in altro tempo, e perseuerando il pericolo della morte naturale, deue essere onto con l'olio de gl'infermi; e quello, che si dice de gl'impiccati, altre tanto si deue intendere di quelli, che fossero stati feriti dal carnefice, ma non morti di quel colpo.

INTERROGATIONE XXXVI.

Supposto, che à condannati à morte si habbia da dare l'olio santo, si ricerca à chi appartenga il darlo.

RISPOSTA.

IL conferire questo sacramento tocca al Paroco, nella cui parochia stà quello, che deue essere fatto morire, & in diffetto del Paroco, lo può conferire qual si voglia Sacerdote, tanto secolare, quanto regolare; così dicono Emmanuele Sà verbo *extrema vnctio*, & il P. Antonio Quintanaduennas nelli singolari trattato 5. ad extremæ vnctionis sacramentum sing. 3. nu. 7. Deuesi però notare, come altroue toccaremo, che se bene è vero, che in assoluta mancanza de' Sacerdoti potria vn secolare communicare vn' infermo, e noi diremo vn condannato a

morte;

morte; questo però non si può admettere nel sacramento dell'estrema ontione, douendo di necessità essere Sacerdote quello, che lo ministra; & è tanto vero, che alcuni hanno detto, che sia di fede in vigore delle parole dell'Apostolo S. Giacomo nella sua epistola al capo 5. & tanto affermano li Concilij Fiorentino, & di Trento alla sess. 14. cap. 3. Vn tale Pietro Cuspetio nella sua somma verbo *extrema vnctio* litt. B. & il Valdense parte 2. de sacram. cap. 163. dicono, che vn Laico potria dare l'estrema ontione; errore manifesto è questo; e se mi ricercate la ragione, per la quale possa vn Laico in mancamento assoluto de' Sacerdoti communicare vno ammalato, ò condannato a morte, e non possa conferire l'olio santo, massime che il sacramento dell'Eucharistia è molto più nobile, poiche non solo conferisce la gratia, anzi contiene l'auttore della stessa gratia. Io dico, che quando vn Laico in necessità somma de' Sacerdoti communica, non fà il sacramento, ne consacra, ma solo distribuisce il Corpo del Signore sacramentato; ma quando si dà l'estrema ontione, nella quale ricercādosi, come in tutti gli altri sacramenti la materia, la forma, il ministro, il suscipiente, e l'intentione di chi li dà, e riceue; in questo dell'estrema ontione il solo Sacerdote, e non altro è Ministro.

INTERROGATIONE XXXVII.

Se quelli, che sono fatti morire possano fare testamento; e se il nostro Saluatore lo facesse prima di morire.

RISPOSTA.

COminciando da questa vltima parte della interrogatione, dico che sono stati alcuni contemplatiui, li quali dissero, che il nostro Signor Giesù Christo fece il suo testamento sopra la croce; Il P. Francesco Suarez in 3. p. tom. 2. disp. 37. sec. 4. ponderando tutte le parole che disse il Saluatore nella Croce, non raccoglie, che volesse, che fossero testamento. Altri dissero, che il Signore fece il suo testamento nel decorso della sua vita santissima, promettendo il Regno del Cielo à chi osseruasse la legge, la quale predicaua: Il sudetto P. Suarez dice, che Christo Signor nostro, come Capo, e Prencipe della Chiesa fece il suo Testamento principalmente nell'vltima cena, nel quale dispose di tutto ciò, che haueua fino del suo corpo, e sangue, conforme à quello, che disse Zacharia Profeta; *Quod est bonum eius, & quod pulchrum eius; non ne frumentum electorum, & vinum germinans virgines?* Di questo

ſto teſtamento fece mentione il Signore, come habbiamo in S. Luca al cap. 22. *Hic Calix nouum teſtamentum eſt in meo ſanguine*, & in San Matteo al capo 26. & in S. Marco al cap. 14. *Hic eſt ſanguis noui teſtamenti. Hæc quotieſcunque feceritis in mei memoriam facietis*; e ſi come il teſtamento antico fù confirmato con il ſangue de capretti, & agnelli, dicẽdo il Santo Profeta Mosè. *Hic eſt ſanguis fœderis, quod pepigit Dominus vobiſcum* nell'Eſodo al cap. 24. & il Santo Apoſtolo Paolo nell'epiſtola alli Hebrei al cap. 9. lo dimanda ſangue del teſtamento. Onde il Saluatore del mondo oppoſe à quell'antico il nuouo, che fù laſciare il ſuo Santiſſimo corpo, & ſangue in teſtamento sì, ma che foſse inſieme cibo, e beuanda noſtra. Diceſſimo di ſopra, che Chriſto, come Capo, e Prencipe della Chieſa fece teſtamento: Mà ſe lo vogliamo conſiderare come priuato huomo, è chiaro, che non fece teſtamento di ſorte alcuna, perche non haueua coſa da laſciare, eſsendo ſempre viſsuto pouero, perche volſe la Madre ricca di gratia, ma pouera di ſoſtanze; & egli diſse di ſe, che il figlio dell'huomo non haueua doue poſar il ſuo capo. E ſe pure fece coſa alcuna, la quale poteſse hauere ombra di teſtamento, queſto fecelo ſopra la Croce.

Laſciando da parte queſte ſante meditationi, riſponderò alla prima parte dell'interrogatione, e dico, che colui, il quale è fatto *Seruus pœnæ*, cioè che deue per ſentenza del giudice eſser fatto morire, che non può fare teſtamento, così ordina la ragione ciuile l. qui vltimo ff. de pœnis, §. pœnè ſeruus, verſ. Serui autem, Inſtit. quibus modis ius patriæ pot. diſsol. così dice Baldo nella l. fin. C. ſi à non compet. iu d. Giulio Claro §. Teſtam. q. 21. & queſto ſi deue intendere tanto di quelli, che ſono condannati alla morte per legge commune, quanto per municipale. Anzi che, ſe il condannato haueſse fatto teſtamento, ſarebbe nullo, & inualido, così determinando la l. ſi quis filio §. irritum ff. de iniuſto rupto, & irrito facto teſtam.

Dico ſecondariamente, che ſenza hauer riſguardo alle leggi accẽnate, poſsono de conſuetudine li condannati à morte far teſtamento, inſtituire heredi, & diſporre de ſuoi beni, ogni volta, che non ſiano confiſcati: Venendo per tanto il caſo, potrãno i Confortatori laſciare, che li rei facciano il loro teſtamento, il quale quando non ſia in fauore di cauſa pia, douerà eſser ſolennizato ſecondo il ius ciuile; quando poi foſse in beneficio dell'anima, ò ſi laſciaſse herede luogo pio, ſaranno baſtanti il Notaro, & due teſtimonij, l. hac conſultiſſima C. qui teſtam. facere poſsunt, e nelle terre del Sommo Pontefice ſono ſufficienti il Paroco, e due teſtimonij.

Deuono però ſapere i Confortatori vna coſa, che è oſseruata dal

Diaz nella sua prattica criminale, che quelli, chhe sono condannati a morte per il vitio nefando, non godono del beneficio, che la consuetudine porta seco di potere far testamento; così afferma il P. Molina tratt.2. de iust.com.disp.9.vers.quo ad ius.Fragoso p.1.lib.5.de oblig. moder.reip.disp.12.§.13.nu.63. il che si estende à rei di lesa Maestà,& alli heretici.

In oltre ricercandosi nelle terre del dominio Pontificio la presenza del Paroco, e due testimonij, non saria valido il testamento, al quale fosse presente vn Sacerdote Confortatore, perche questo non si può dire Paroco.

INTERROGATIONE XXXVIII.

Se non essendoui Sacerdote, ò Diacono alcuno, che dasse la sacra Communione, potria il Condannato communicarsi da se stesso; e se per fare questo saria obbligato il Custode à leuarli le manette; ò se vno Laico potria Communicarlo.

RISPOSTA.

VEramente, come osserua il Diana nella part. 5. al tratt. 3. resol. 48. pare, che sarebbe cosa molto inconueniente, & irriuerente, se vn moribondo potesse da se stesso communicarsi in mancamento de Sacerdoti: Fù nel Concilio Cartaginese concessa facoltà alli Diaconi di potere dare la sacra Eucharistia, è tacitamente negata à Subdiaconi, e molto più a Secolari: e chi direbbe mai, che vn moribondo in mancamento de Sacerdoti, ò Diaconi potesse da se stesso communicarsi? e massimamente vno, che douesse essere, ò impiccato, ò decollato, ò squartato, che per essere persona facinorosa, vile, non deue in conto alcuno hauere tale gratia. mani solite a robbare, & a fare mille sceleratezze non deuono essere fatte degne di toccare il Corpo del Signore. Questa negatiua opinione è seguitata dal Bonacina, & dal Tambrano, & con buone ragioni dal Cardinale de Lugo de Euchar. disp. 18. sect.1. nu.22. Niente di meno è opinione probabile, che vn moribondo, ò vn impiccando, il quale non hauesse Sacerdote, ne lo potesse così facilmente hauere, che potria da se stesso communicarsi. Ne vi osta irriuerenza alcuna, poiche a quella, come osseruò molto bene il P. Antonio Quintanaduennas, prepondera l'vtilità, che riceue il moribondo, essendo stato il Santissimo Sacramento per commodità delle anime instituito, & in vn certo modo il Sacramento Santissimo cede

al

al ius, che hà di essere riuerito. E si come vn Sacerdote non digiuno può celebrare per communicare se stesso, mentre è in pericolo della vita, ò per dare il viatico à vno infermo senza pericolo di irriuerenza al diuino Sacramento; così nel caso proposto può vn Laico da se stesso riceuere Christo nel Sacramento. Così dicono il Filiucio, Coninch, Reginaldo citati dal sudetto Quintanaduennas, il quale dice: *Potest sibi in mortis naturalis, vel violentæ discrimine ministrare*. Vedi il Suarez de Eucharistia disp. 72. sec. 1. §. vltimo, & alla sec. 3. verso il fine. Vedi anco il Valenza tom. 4. disp. 6. q. 10. ponto 1. §. mihi vero.

Alla seconda parte della interrogatione, se il Custode delle carceri saria obbligato à leuare li legami al condannato, acciòche potesse pigliare con le mani la sacra Eucharistia; à questo rispondo di nò; poiche essendo tenuto à custodirlo, non deue mettersi à pericolo, che li fuggisse, quando si trouasse in libertà delle mani. A questo proposito mi souuiene quello che occorse in vna principale Città, nella quale si fece morire vn famoso bandito; costui mi disse queste precise parole: Padre, se io hauessi vna sola mano spedita, non temerei quanti birri sono qui per condurmi alla forca; sono questa razza di gente arditi, e pizzicano del temerario. Per euitare dunque ogn' incontro, in diffetto sempre, come si è detto de Sacerdoti, ò Diaconi, potria vn Confortatore dare la sacra Communione à vno condannato, ò riporre il Santissimo in tale dispositione, che potesse cō ogni riuerenza pigliarlo con la lingua; e questo non è contro il ius Diuino, ne il ius Ecclesiastico, come osseruò il P. Suarez al luogo citato.

Racconta Eusebio nel libro 6. della sua historia, che anticamente li laici portauano a gl'infermi la Sacra Eucharistia; & il Baronio all' anno 361. dice, che era costume di dare il venerabile Sacramento in mano di quelli, che si doueuano communicare; le parole di questo Dottore sono le seguenti: *Moris namq; fuisse in Ecclesia olim, vt communicantes manibus sumerent à Sacerdote oblatam Eucharistiam, eamq; ori suo admouerent*.

Narrasi nella vita di S. Luciano martire, che essendo in prigione, e non potēdo communicare alcuni Christiani venuti da varie parti per vederlo, e consolarsi con la di lui presenza, si facesse porre sopra il petto il pane, e vino da consacrare, non potendo farlo in altro modo, perche staua stirato sopra l'Eculeo; proferite le sante parole della cōsacratione, fù da vno de gli astanti communicato, & i laici da se stessi si communicarono, essempio marauiglioso, mà non da imitarsi, se non da chi fosse vn' altro Santo Luciano, & in tempi simili à quelli, ne i quali visse il Santo. Essendo dunque, che anticamente da se stessi li

Christiani si communicauano, non si vede ragione, per la quale in caso di tanto bisogno si debba priuare vn condannato à morte della sacra communione per mancamento di Sacerdoti, ò Diaconi, che l'amministrino. Et che vn condannato in simile contingenza possa esser communicato da vn laico, ò communicarsi da se stesso, vedi il Suarez alla citata disp. sec. 3. verso il fine, il quale loda grandemente la Regina Maria Stuarda di Scotia, che nel fine della vita da se stessa si communicò, prima di essere decollata, per ordine della perfida Elisabetta regnante in Inghilterra; e se bene alcuni dicono, che lo facesse, hauendo priuilegio dal Sommo Pontefice, dice però il detto Suarez. *Tamen sine illo piè, & sanctè fecisset*, parla della concessione, che ella haueua di tenere appresso di se il Santissimo.

Tutta la difficoltà batte in questo in spiegare, che cosa sia mancamento de' Sacerdoti, ò Diaconi, il quale mancamento, perche in questi tempi in Italia, & altre parti del mondo Catoliche non può occorrere, concluderemo, che il caso habbia del metafisico; potria essere che hauesse luogo nell'Inghilterra, Scotia, & altre parti settentrionali heretiche; e dico che necessità de Sacerdoti è, quando non si possono senza graue incommodo, e pericolo hauere.

INTERROGATIONE XXXIX.

Se quello, che è assoluto in Confortaria dalle scommuniche, per le quali saria stato necessitato à ricorrere al Sommo Pontefice, ò al Legato de latere, e rompendosi il laccio, ò non facendo effetto gl'instromenti della morte, venendoli fatto gratia della vita, doueria di nuouo dimandare l'assolutione dalle dette scommuniche.

RISPOSTA.

Altroue si disse, che qualsiuoglia Sacerdote in articolo, ò pericolo di morte può assoluere dalle scommuniche riseruate al Sommo Pontefice, se bene fossero in Bulla cœnæ &c. cessando in simile pericolo ogni riseruatione, ancora de' casi alli Vescoui riseruati. Mà per quanto appartiene al quesito proposto, dico, che rompendosi il laccio, ò i legni delle forche, ò non tagliando il coltello, venendo al condannato fatto gratia della vita, deue presentarsi al Papa, ò suoi Penitentieri, per obbedire à quanto sarà à lui imposto, sotto pena d'incorrere nella scommunica di nuouo. Granado de Sacram. in 3. partem controu. 7. trattato 10. disp. 4. sec. 2. nu. 13. Tannero tom. 4. disp. 6. q. 9. dub. 3.

dub.3.nu.72. Card. de Lugo de pœnit.diſp.20. ſec.10.§.1. nu.201. Deueſi però auuertire, che non è neceſſario comparire perſonalmente, ma può comparire per procuratore, & anco per lettere, come vogliono alcuni. Quando poi il reo foſſe ſtato deſtinato alla morte per hauere ammazzato vn Eccleſiaſtico, non può preſentarſi al Papa, ò ſuo Legato de latere per mezzo di procuratore, ricercandoſi, che ſi preſenti perſonalmente, e queſto ſi fà in deteſtatione del delitto commeſſo, così il Diana p.8. tratt. 8. Miſcell. reſol. *66*. Si deue ancora notare, che ſe il reo foſse ſtato aſſoluto dalle ſcommuniche in vigore di qualche priuilegio, giubileo, ò bolla della Crociata, in tal caſo non ſaria obbligato à comparire, perche ſaria aſsoluto, come dallo ſteſso Pontefice, il quale per eſsere impedito in affari di momento, è ſolito commettere la facoltà ad altri. Così il Diana p.5. trattato 2. Miſcell. reſol.59. Il Card. de Lugo al luogo citato. L'iſteſso Diana dice, che vn tale Claudio Millardo nella ſomma de' Parochi, doue tratta della penitenza al capo 97. nu. 10. afferma, che vno aſsoluto in articolo di morte dalle ſcõmuniche, non ſia, campando la vita, obbligato à preſentarſi al Superiore, e che tale obbligatione ſia ceſſata doppò il Concilio di Trento, il che conferma Celeſtino nel compendio della teologia morale al trattato 1. cap.7. nu. 3. quando maſsime la ſcommunica non è notoria, ne dedotta al foro eſteriore, la quale opinione lo ſteſſo Diana laſcia indeciſa, mentre dice *Tu cogita*. E però ſenza controuerſia, che quando vno è in articolo di morte aſſoluto da caſi riſeruati, non è più obbligato à riccorrere al Superiore per l'aſsolutione; nè può vn Prelato riſeruare i caſi con obbligo di comparire auanti lui, quando ſia ſtato aſsoluto in articolo di morte: così dice il Card. de Lugo nella citata diſputatione ſec.10. *Ego exiſtimo nec licitè, nec validè poſſe Prælatum Summo Pont. inferiorem talem reſeruationem facere, quia poteſtas facta omnibus Sacerdotibus in mortis articulo abſoluendi ab omnibus reſeruatis, procedit ab Eccleſia vniuerſali, & eius Capite Summo Pont. poteſtas autem, & iuriſdictio data à Summo Pont. ad abſoluendum à reſeruatis non poteſt licitè, aut validè limitari à Prælato inferiori.* Et queſto lo ſteſso Cardinale lo eſtende ancora nelle cenſure, quando à quelle non foſse ſtato poſto dal Papa l'obbligo di comparire.

Vn dubbio potria occorrere, ſe il Confeſsore, il qual'aſsolue il condannato à morte dalle ſcommuniche riſeruate, debba eſiggere la cautione iuratoria de parendo mandatis Superioris; e la fideiuſſoria, ò pignoratitia; ò ſe l'vna, ò l'altra non ſi poteſse per lui dare, la iuratoria de ſatisfaciendo: Io direi di nò, in riſguardo della prima cautione; poiche ordinariamente, e ſempre li condannati muoiono, e rariſſimo

è il caſo, che vno ſia liberato; onde ſaria vn'voler eſiggere vn'atto fruſtratorio; in riſguardo poi dell'altra cautione deue il Cõfeſsore iſteſso, ſe il cõdannato haueſse il cõmodo, obbligarlo à reſtituire il danno dato, il quale naſce dalla natura dell'attione commeſsa danneggiando il proſſimo, e potrà con ſcrittura obbligare i ſuoi beni per la reſtitutione, la quale reſtitutione appartiene al fiſco, quando egli occupi li beni del condannato.

INTERROGATIONE XXXX.

Se vno condannato à morte diceſſe di hauere infettato altri di hereſia, ſi cerca, che coſa debbano fare tanto il reo, quanto il Confeſſore. Si cerca ancora ſe queſto tale mentre infettaua gli altri foſſe heretico, non hauendo errore nell'intelletto.

RISPOSTA.

E' Coſa chiara, che il condannato è obbligato à deteſtare il graue peccato commeſſo di ſpargere errori di hereſia, & à ſcoprire la falſità, che egli andaua inſegnando. Il Marchino nella pratica dell'inquiſitione parte 10. cap. 57. dice, che queſto obbligo ceſſa, quando frà poco tempo deue il reo eſſere fatto morire; perche non eſſendo in libertà, non potria retrattare quello, che inſegnò di preſenza. Vn mezzo però ſaria, che commetteſſe al ſuo Confeſſore di auuiſare li ſedotti dell'errore malamente inſegnato. Non è però il reo obbligato à manifeſtarſi a gl'Inquiſitori, ne meno è tenuto à ſcoprire quelli, che hà ſedotti, perche verria à manifeſtare ſe ſteſſo; ne li complici ſono obbligati à manifeſtare il ſeduttore già emendato, & che con la morte da darſegli non potrà più fare danno a chi ſi ſia. Et il Confeſſore deue aſſoluere il condannato ſenza impoſitione di altro obbligo, al quale potria non ſodisfare per la morte imminente.

Quanto poi alla ſeconda parte del queſito, ſe queſto condannato, che ſpargeua gli errori di hereſia, non hauendo errore nell'intelletto, foſſe heretico, & conſequentemente ſcommunicato: Riſpondo negatiuamente; e la ragione è, perche ad effetto di eſſere heretico è neceſſario hauere errore nell'intelletto, & oſtinatamente tenere contro le verità determinate da S. Chieſa; e per eſſere ſcommunicato ſi deue con atto eſterno dimoſtrare l'hereſia interna. Onde non tenendo il condannato errore nell'intelletto, benche peccaſſe mortalmente infettando altri, non era però heretico, ne ſcommunicato.

INTERROGATIONE XXXXI.

Se il Confessore, il quale conosce l'innocenza del reo per via di confessione, sia obbligato di andare al Prencipe per procurare la di lui liberatione.

RISPOSTA.

PIù di vna volta son stato presente à vedere i condannati à morte, li quali essaggerando la loro innocenza, ò tacciando l'ingiustitia di chi gli haueua condannati, pregauano, che si andasse dal Prencipe per la loro liberatione; mentre diceuano, che erano fatti morire à torto; Alcuni compassioneuoli Confortatori mossi da charità sollecitauano, che si facesse questo officio; ne si poteuano quietare alla negatiua, parendo loro, che si facesse torto alli patienti. Ma io dico, che il prudente Confessore non si deue mettere à pericolo di hauere negatiue; perche il Prencipe non è obbligato à credere al Confessore, che per via di confessione solamente sà, che il condannato è innocente, e ne rendono gl'Intendenti molto bene la ragione, perche, con tutto che sia vero, che niuno *Censetur velle mori cum peccato*, come osseruò Baldo; con tutto ciò, essendo tanto grande l'amore della vita, se vi fosse speranza, con il mezzo de' Confessori di campare dalla morte, si apriria la strada à facilmente mentire; e tutti si protestarebbono innocenti, ancorche fossero scelerati, e potriano ingannare li Padri spirituali. Le cognitioni sacramentale, e legale sono di diuerso ordine, la prima è diuina, celeste, e santa; la seconda humana, ma giuridica, fondata nelle leggi, e sono due buone sorelle; ma l'vna niente si framette nelle facende dell'altra:; & ogn'vna fà li fatti suoi da se. Io sò, che vi sono stati Santi, li quali si sono occupati nell'aiuto de' poueri oppressi, e lo faceuano santamente; Ma non faceuano questo officio come Confessori. Racconta Cassiano nella collatione 14. al cap.4. che alcuni di quelli Santi antichi Monaci haueuano per instituto d'intercedere per li condannati, & in particolare si narra di S. Antonio, che con tutto, che amasse tanto la solitudine, talhora però si transferiua alle Città stesse per interceder per gli oppressi; e di S. Ambrogio habbiamo, che fosse intercessore appresso Gratiano Imperatore per vna persona qualificata condannata à morte: non tutti sono SS. Monaci, SS. Antonij, ne SS. Ambrogij: Vorrei, che i Confessori, & Confortatori fossero della qualità del S. Abbate Pemenè, del quale narra Ruffino, che questo huomo Santo haueua vna sorella con vn solo vnico figliuolo, che

diede

diede nelle forze della giustitia, e ne correua pericolo della vita; fù pregato dalla sorella à leuarsi per poco tempo dalla solitudine, per aiuto del nepote appresso il Prencipe, ò Preside della Prouincia. Ma non volendo l'huomo di Dio lasciare il suo Santo proponimento di non partire dall'Eremo; si lasciò finalmente persuadere à scriuere al detto Presidente vna lettera à fauore del nepote, la quale diceua in questa guisa.

Iubeat nobilitas tua diligenter inquirere causam illius; & si quid dignum morte admisit, moriatur; quatenus in hoc sæculo præsenti exoluat crimen peccati sui, & euadat æternas, ác perpetuæ gehennæ pœnas: sin autem nihil dignum morte commisit, quod iustum videtur legibus, ita de eo iube decernere. Simili deuono essere le intercessioni da interporsi à beneficio de condannati dalli Confessori, e da Confortatori: Se poi saranno ingiustamente fatti morire. *Restat Dei forum, in quo omnis iniustitia castigabitur, & iustitia præmium consequetur &c.* dice il Cardinale Toleto lib. 5. cap. 6. della sua somma al nu. 20.

INTERROGATIONE XXXXII.

Se la circonstanza del complice si debba dal condannato manifestare, ò pure possa, anzi debba tacerla.

RISPOSTA.

ALla vostra interrogatione risponderò, che il penitente non solamente può, ma che è obbligato in confessione à tacere la circõstanza del complice, quando il confessore potesse venire in cognitione chi si fosse; poniamo, che vno condannato à morte si fosse congiunto carnalmente con la propria madre, sorella, ò cognata; in tal caso è obbligato à tacere la circonstanza dell'incesto. Così dice il Vittoria §. 174. Nauar. cap. 7. nu. 3. & 4. le cui parole sono, *Exemplum de pœnitente, qui commisit incestum, cum propria matre, vel filia; vel extitit mediator, vt ab alio committeretur, sed quia pœnitens, vel mater, vel filia Confessario sunt noti, non potest cognationis gradum exprimere absq; mulieris infamia, & in hoc casu tenetur circumstantiam tacere, & eam non infamare;* L'istesso accenna pure il Nauarro in cap. Sacerdos de pœnit. nu. 99. con il P. Fagundez nel 2. prec. della Chiesa lib. 5. cap. 1. nu. 4. E la ragione è, perche il ius diuino naturale obbliga à conseruare la fama del prossimo, la quale faria scapito, quando si riuelasse al Confessore il complice, ancorche la cognitione cada sotto il sigillo Sacramentale.

Im-

Imperoche non si può negare, che il Confessore non possa fare sinistro concetto della persona conosciuta complice del peccato: e se bene potria fare l'istesso concetto del penitente, questo però si compensa con il frutto, che si caua dalla confessione Sacramentale, del quale non gode il nominato complice, il quale non deue essere priuato del giusto possesso, che hà della sua fama, e buon nome appresso il Confessore. In oltre si deue auuertire, che in concorrenza di due precetti, quando tutti due non si ponno osseruare, ci dobbiamo tenere à quello, che è più forte, e più obbliga. Nel caso presente è più forte, il precetto di non infamare il prossimo, per essere diuino naturale, che il precetto dell'integrità della confessione, che è diuino positiuo. Sonui altre ragioni, che il Lettore potrà vedere appresso il Fagundez nel luogo citato. In questa opinione probabile dicono altri Dottori, che il penitente non solo deue tacere la circonstanza, mà ancora tutto il peccato, accioche da qualche parola non potesse il confessore venire in cognitione del complice, come se il penitente hauesse hauuto copula con la Madre, sorella, ò figliuola dello stesso Confessore. Furono alcuni, li quali dissero, che si deue confessare il peccato in commune, & se il Confessore interrogasse la circonstanza, che si deue tacerla, ò negarla equiuocando, con animo di sottometterla al giudicio di altro Confessore, che non potesse venire in cognitione del complice: Affermano in oltre il Medina nella somma al lib.2. cap. 4. §. 1. de complice. Soto in 4. dist. 18. q. 2. art. 5. ad 4. Bannez 2. 2. q. 33. dub. 8. p. 1. Pietro Nauarra lib. 3. de restit. cap. 4. dub. 1. nu. 270. Viualdo nel candeliero d'oro, doue tratta della confessione al nu. 49. che ne anco in articolo di morte può vno accusarsi della circostãza, quando il Confessore potesse venir'in cognitione del cõplice. *Quia nec in articulo mortis licet aliquem infamare*, come dice il P. Fagundez. Quando dunque occorresse, che qualche condannato à morte nõ volesse confessare la circonstanza del complice, deue essere prudente il Confessore, e non ricercare altro, mà assoluere il penitente. E perche il condannato possa oprare più sicuramente, quando si vedesse titubare, si deue offerire vn' altro Confessore, e si deue essortare il reo à domandarlo, perche potendolo hauere, hà obbligo di manifestare la circonstanza, che per non infamare il prossimo tace al Confessore, che conosce il complice.

Io sò molto bene, che vi sono Dottori di altra opinione, che il penitente sia obbligato à manifestare la circonstanza, non ostante, che il Confessore potesse venire in cognitione del complice, quando non si potesse in altro modo confessare. Questi sono il Cardinal Toleto, il Sua-

il Suarez, l'Henriquez, il Panormitano, il Cardinale de Lugo de pęnit. disp. 16. sec. 7. il quale grandemente si diffonde in trattare questa materia; nientedimeno l'opinione accennata di sopra è molto buona, e sicura.

INTERROGATIONE XXXXIII.

Se il Giudice possa, ad effetto di cauar la verità, promettere l'impunità al Reo, & quella hauuta condannarlo; si domanda, che cosa si potria dire per sua consolatione al Condannato.

RISPOSTA.

DOmenico à S. Geminiano sopra il capo. *Nos in quemquam* 2. q. 1. dice, che è lecito al Giudice promettere l'impunità al reo, acciòche confessi la verità del delitto, & confessata che è, lo può cōdannare; e la sua ragione è, perche doue si tratta della publica vtilità, è lecito vsare simulatione. Questo però non è vero, perche il Giudice inferiore non può promettere, che il delitto resterà impunito, nè sotto la publica fede si deue ingannare chi si sia; così dice la l. 1. ff. de pactis. Giulio Claro nella prattica criminale lib. 5. q. 55. In oltre essendo l'impunità vn'infelice modo di liberarsi dalle pene douute à delitti commessi, si metteria il reo in pericolo di mentire, per amore di conseruarsi in vita, e d'incolpare il prossimo senza cagione: stimo perciò, che quel Giudice, che si seruisse della promissione dell'impunità, per cauare la verità del delitto, faria peccato molto graue: come lo testifica Giulio Claro. *Quamuis enim liceat Iudici veritatis indagandæ gratia aliquid simulare, ac fingere, non autem ei licitum est reum illaqueare fraude, mendacio; Hæc autem à quolibet viro sunt vitanda; quanto magis à Iudice, qui veritatis amantissimus esse debet.*

Auuertasi à quello, che dice Giulio Claro, che è lecito al Giudice fingere, e simulare, li quali due termini appresso à Teologi hanno qualche eccettione, vuol dire, che è lecito al Giudice, *Mentem suam tegere, & non aperire.*

Quello poi, che si possa dire ad vno Condannato ingannato dal Giudice, pende dalla prudenza del Confessore, e de Confortatori, con tutto ciò parmi, che motiuo anco non ordinario di consolarsi à vn reo sia quello, di essersi sottratto dalla qualità, & atrocità de' tormenti, che si sogliono dare à rei per cauare la confessione del fatto, li quali talhora sono così qualificati, che ammazzano gli huomini prima del

del tempo. Non sono giá molti anni, che vno morì sopra la veglia, ò vegghia, mentre era tormentato in vna principal Città, & vn'altro viddi, che per esser stroppiato da' tormenti fù portato alle forche.

INTERROGATIONE XXXXIV.

Se vno condotto alle forche, ò ad altra sorte di morte, hauendo per qualche accidente commodità di fuggire, potria, mentre piglia la fuga, esser'ammazzato da birri, ò dal manigoldo.

RISPOSTA.

IO rispondo alla vostra interrogatione, che nè li birri, nè il carnefice potriano lecitamente ammazzare il condannato, perche se bene la l. si seruus C. de ijs, qui ad Eccl. confug. pare, che lo conceda; con tutto ciò se bene si considera, si troua, che parla, quando chi fugge fa resistenza alla Corte con arme; & questo è conforme à quanto dice il Farinaccio p.2. q.32. nu. 38. & 39. che se vno fosse condotto alla morte, e li birri vedessero persone preparate à fare violenza per leuare il reo; ò quando esso resistesse con armi, che lo possono ammazzare; nel caso però di fuggire verso la Chiesa, non si può dire, che resista con violenza, ma con la fuga procura di saluarsi, il che può fare in conscienza, ancorche la sentenza fosse giustissima. Farinac. de carcerib. & carcer. nu. 44. In oltre dico, che quando è stata dal Prencipe, ò dalla legge determinata al reo la morte specificatamente, non possono nè il carnefice, nè li birri mutare il modo della morte già decretata, il che seguirebbe, se fosse lecito à birri, ò al manigoldo ammazzare il reo, che piglia la fuga, con darli delle archibugiate, ò scannarlo con coltello; onde fanno malissimo quei carnefici, che, rompendosi il laccio, ò non girando il ceppo, pretendono di ammazzare li rei con altro modo, che con il determinato. Li birri, e manigoldo deuonó dare la colpa à se stessi, che non bene custodischino il condannato, & che non bene aggiustino gl'instromenti, che deuono seruire per dare la morte à rei: osseruo però, che se chi fugge dalle mani della corte fosse bandito capitale, con pena, che potesse essere ammazzato in ogni luogo, e da chi si sia, in tal caso potria esse leuato di vita con ogni sorte di morte, la quale non essendo stata espressa nel bando, resta in libertà d'ogn' vno di seruirsi di quel modo, il quale è più espediente: Questo però non si deue intendere di quelli, che sono condotti al patibolo; poiche essendo nelle forze della giustitia, cessato è

il bando, ne possono essere vccisi con altra sorte di morte, che con quella della sentenza data loro contro; così Giulio Claro lib. 5. prattica crim. §. homicidium, vers. quarto etiam, il che si deue intendere mentre non resistino con violenza, come si è detto di sopra.

INTERROGATIONE XXXXV.

Si cerca se quelli, che deuono essere fatti morire siano obbligati alla restitutione de' danni dati, poiche dando la vita per il delitto commesso, pareria, che douessero essere essenti. Si cerca ancora, che quantità debbano restituire, massime se hauessero ammazzato vno, che con la sua fatica alimentaua la sua famiglia.

RISPOSTA.

E' Cosa, che non hà dubbio, che non ostante la pena corporale, che viene data al reo, tiene obbligo di restituire il mal tolto, e di resarcire i danni dati. Così dice il P. Molina de iust. commut. circa bona corporis, al tratt. 3. disp. 42. num. 2. & il P. Martino Delrio lib. 6. disq. Magic. cap. 1. sec. 3. perche nascendo l'obbligo della restitutione da due capi, come osseruò il P. Lessio. *Ex iniusta acceptione, & ex re accepta, siue iustè, siue iniustè*, è necessario ridurre le cose à eguaglianza, essendo euidente, che chi dãneggia stà sopra il compagno, e per ragione del danno dato hà più di quello, che è suo, & il vero patrone tanto meno, restando violata l'egualità, che richiede la giustitia commutatiua; e la morte, che si dà al reo non induce la sodisfattione, ma si dà in pena del delitto commesso, & dell'ingiuria fatta alla persona priuata sì, ma ancora per hauere offesa la republica, di cui è membro la persona dannificata.

Questo obbligo di restituire passa à chiunque diuiene possessore de' beni del condannato, essendo debito di giustitia. Ciriaco controuers. foren. 370. nu. 66. Farinac. q. 10. n. 39. Ancorche fosse il fisco. Perciò ogni condannato, che non sia figliuolo di famiglia, e che habbia beni da poter disporre, deue per se, ò per altri, massime per il Confessore, far'auuisar'il fisco, ò gli heredi, che diano la douuta sodisfattione à chi patì danno: Cessarebbe questo obbligo, se la parte dannificata dichiarasse di essere sodisfatta della pena corporale, e temporale; perche *volenti non fit iniuria*, & essendo ogn'vno patrone del suo, non è impedito cederlo ad altri. Deuono anco notare i Confortatori, che se al reo fosse fatto gratia della vita, ma non restituiti li beni confiscati, che

toccaria al fisco à fare la restitutione, & à pagare i debiti del condannato. Così dicono Quemada. q. 20. Farinac. nella prattica tom. 1. parte 1. tit. de delictis, & pœnis, q. 25. nu. 177. Fragoso de regim. reip. p. 1. lib. 3. disp. 5. vers. Adhuc quæri potest.

Quanto sia alla secōda parte dell'interrogatione, che quantità debbasi restituire à dannificati, quando con le loro fatiche manteneuano le loro famiglie. Quì non si parla del danno dato per via di furto, che è necessario restituire, conforme parlano i Dottori; ad æqualitatem, con restituire la cosa stessa se è al mondo, ò il valore giusto di quella; ma si parla del danno causato per hauere leuato la vita à vno, che, cōme si è detto sostentaua, e se, e la famiglia sua. A questo si risponde, che la l. computationi ff. ad l. falcidiam, determina il modo di fare il computo della duratione della vita di vno, e suppone, che questo tale possa viuere per ordinario sessanta anni; se dunque il dannificato fosse stato di vinti anni, si doueria supporre, che fosse stato per viuere altri quaranta; e se fosse stato di vinticinque, che fosse per viuere trenta cinque, e così andare facendo il conto. Si deue poi considerare quanto haueria potuto guadagnare al giorno, ò al mese, ò all'anno, e dedotte le spese della propria persona, tutto il resto si deue alli heredi, quali sono il padre, madre, moglie, e figliuoli, e non altro. Il P. Lessio lib. 2. cap. 9. dub. 20. non approua questo modo di restituire, perche la legge c tata non parla del caso nostro, ma solamente tratta de gli alimenti; onde dice, che deue esser fatta la restitutione à giudicio di huomo prudente; imperoche potria esser caso, che vno campasse più di sessanta anni, & vn'altro meno; Questa opinione deue essere dal Cōfessore de'condannati seguitata, per essere di vn'huomo dottissimo. Quando poi vno di questi rei hauesse ammazzato persona, che non faceua guadagno con arte alcuna, non vi è altr'obbligo di restituire, ne anco le spese del funerale, perche queste si haueuano da fare.

Vn Confortatore domandaua la solutione di vn dubbio, & è questo, se vno prima del tempo ammazzasse vn condannato à morte, se saria obbligato ad alcuna restitutione. Risponde il P. Lessio al luogo citato nu. 130. che à niuna. *Si quis vel naturali, vel alias iusta morte erat è medio tollendus; qui iniustè præueniret non teneretur ad restitutionem, quamuis iniustitiam committeret, ut rectè docet Petrus Nauar. lib. 4. cap. 1. nu. 78.* e la ragione è questa, *Quia non infert damnum pecuniarum &c. tam breui enim tempore non erat lucraturus quidquam.*

INTERROGATIONE XXXXVI.

Se vno condannato à morte potria per liberarsi vendere il proprio figlio, quando tal mezzo fosse opportuno.

RISPOSTA.

PEr intelligenza della vostra interrogatione sarebbe necessario supporre molte cose, che le leggi concedono alli padri verso de' figli; mà perche il discorso riuscirebbe assai longo, e più diffuso di quello, che porta il tempo prefisso, & il scopo nostro, risponderò in questa guisa.

Che vno de gli effetti della patria potestà è, che il figlio legitimamente nato sia talmente in potestà del padre, per vigore della quale non è, come dicono i dotti *sui iuris*, ma tutto del padre; & di questa patria potestà se ne tratta nell'Instituta lib. 1. tit. 9. & nel Codice al lib. 8. Et in particolare descendendo a dichiarare quali siano quelli, che sono compresi nella patria potestà, lo spiega la l. item in potestate ff. de ijs, qui sui, vel alieni iuris sunt; la quale così dice. *In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptijs procreauimus*; & nella l. nam ciuium ff. eodem, più diffusamente si tratta: *Patres familias sunt, qui suæ potestatis sunt, siue puberes, siue impuberes; filij familias, qui sunt in aliena potestate; nam qui ex me, & vxore mea nascuntur in potestate mea sunt; item qui ex filio meo, & vxore eius, idest nepos meus, & neptis æquè in mea sunt potestate, & pronepos, & proneptis.*

Questa patria potestà fù inuentata da Romani, che tanto l'ampliarono, che era lecito à padri ammazzare li stessi figliuoli; e narra Aristotele nell'ottauo dell'Etica, che i Persiani, & i popoli della Scitia si vsurpauano questa tirannica potestà ne' figli; Se bene fù poi corretta da Numa Pompilio, come osseruò il Menochio de Arbitr. iud. casu 182. nu. 4. l. inauditum ff. ad l. Cornel. de sicar. per essere cosa contro il ius naturale, come dice il P. Azor. inst. mor. p. 2. lib. 2. de 4. decal. præcep. cap. 21. q. 3. Fù però riseruata al Padre la facoltà di castigare moderatamente il figlio, come notò Mariano Socino seniore sopra il capo, Cum contingat de foro cōpet. e così si hà nella l. 1. C. de emēd. propinq. sopra la qual legge osserua Baldo, che li più vecchi parenti possono castigare li più giouani, che malamente si portano; vedi il Tiraquello de iure primog. nella prefatione n. 141. Angelo nel cons. 197. quidam puer. Grauetta cons. 151, n. 17. Ma prima delle leggi,

& de'suoi glossatori habbiamo l'auttorità dello Spirito Santo ne'Prouerbij al cap. 13. *Qui parcit virga odit filium*. Il castigo, che può dare il padre al suo figliuolo deue essere moderato, e discreto, non aspro, ò duro; ma paterno, e soaue. Io mi ricordo di hauer letto ne' commentarij di Balduino sopra la legge duodecima di Romulo, che vn certo Caualiero Romano detto Auxone, per hauer crudelmente battuto il figliuolo, fù questo compatito da parenti, e da altri figli di famiglia, che preso il Caualiero, e con pugnali malamente trattandolo, l'haueriano finito, se l'Imperatore istesso non l'hauesse leuato dalle loro mani. Hò letto in Gellio al lib. 9. cap. 13. delle notti attiche, che Tito Manlio Torquato fece decollare vn suo figlio, perche contro li commandamenti paterni hauesse assalito li nemici, & riportatone vittoria gloriosa; del qual fatto viene molto lodato Manlio, perche essercitasse sì seuera giustitia. Attendasi al fatto, e si vedrà la diuersità, Auxone fece come padre crudelmente battere il figlio, ò lo battè da se stesso, e ne riportò biasimo, e ferite. Tito Manlio ne riportò lode, perche nõ come padre, mà come Capitano, e Prencipe dell'essercito punì cõ la morte la disobediẽza del figlio. E necessarijssima negli esserciti l'obedienza, in guisa tale, che la vittoria ottenuta de' nemici senza di essa, si punisce cõ il sangue, e cõ leuare la vita à trãsgressori di quella l. 1. in fine C. de officio praet. & l. 3. §. bello ff. de milit.

In vigore di questa patria potestà poteuano i padri vendere li suoi figli à chi più fosse loro piacciuto, in guisa tale, che fino à tre volte ciò era loro concesso di fare; imperoche se vn figliuolo vna volta venduto fosse stato restituito alla libertà, poteua il padre venderlo due altre volte, e non più: poteuano pure li padri dar'in pegno li figliuoli, permutarli con altre cose, come si vsa in ogni contratto, l. sed & quo §. 1. ff. de pignor. & l. 2. C. Teodos. de alimentis, quae inopes parentes de puberibus petere debent &c.

Molte delle leggi, le quali concedeuano tanta libertà à padri ne' figliuoli, sono abrogate, e non più in vso, come si hà nella l. 1. C. de patrib. qui fil. distrax. Per venire alla conclusione della vostra dimanda fatta nel principio, se vn padre per liberarsi dalla morte potria vendere il proprio figliuolo. Tutto il ponto batte in questo, se la vendita (supposta la necessità paterna) sia repugnante alla ragione naturale. Il P. Azor. instit. moc. p. 2. lib. 2. de 4. decal. precep. q. 8. cerca se sia lecito al padre vendere il suo figlio per liberarsi della morte: poniamo, che vn padre sia assediato da nemici, e che sia per andare à male, se non dà loro in consegna, in pegno, ò per ostaggio il proprio figliuolo. Risponde il sudetto auttore. *Respondeo licere patri filium pi-*

gnori tradere, aut in seruitutem dare, vt vitam suam tueatur, & seruet. Auuertisce però, che ogni volta, che il figliuolo fosse per pericolare. *Nefas est patri cum hostibus committere.* Si come se il padre fosse condannato à morire di fame. *Nefas est patri inedia presso filium necare, vt eius edat carnes; nam sic impiè, & crudeliter contra filium agit.* Imperciochè mai è lecito al padre ammazzare il figliuolo per conseruarsi in vita; se non in caso che il figlio fosse tanto proteruo, che osasse di voler ammazzare il padre, essendo per ogni legge lecito *Vim vi repellere:* Non essendo dunque la vendita del figlio contro la ragione naturale, ne contro quella delle genti, quando non vi fosse pericolo della vita, potria il padre venderlo, per campare dal pericolo della morte; Questa dottrina è approuata dal Menochio de Arbit. iud. lib. 2. cent. 2. cas 182 nu. 3. & stà espresso il testo nella l. si quis propter nimiam C. de patribus, qui filios suos distrax. nella quale l'Imperatore Constante approua la vendita de' figli in solo caso di necessità. Questi sono casi, che hanno del metafisico, nè si sente, che occorrino mai.

INTERROGATIONE XXXXVII.

Se il Confessore sia obbligato ad assistere à condannati con pericolo della vita.

RISPOSTA.

Alla domanda fattasi risponderà questa notte, e seruirà per leuare la noia, con alcune distintioni. Primieramente se voi parlate di quelli, che ordinariamente si mettono nella confortaria, e quiui si confessano, & communicano; il Confessore non è tenuto à essere con loro, & accompagnarli sino al supplicio, con pericolo della propria vita, perche in simile caso il reo non hà più bisogno del Confessore, essendosi già in Capella preparato alla morte. A proposito di questo hò visto più di vna volta molte baruffe contro il carnefice, e birri, e messi à pericolo li Confortatori.

Ouero si parla di quelli, che sono ostinati nel peccato, e vogliono morir impenitenti; che alle volte si ritroua simile razza di gente peruersa; in questo caso può il Confessore vedendo il pericolo della propria vita lasciare il condannato, e mettersi in sicuro; e douerà il miserabile imputare à se stesso, che non si sia seruito dell'occasione, che haueua di potersi aiutare spiritualmente conforme al suo obbligo.

Se poi si parla di quelli, che in trouandosi in pericolo di morte, non

hanno

hanno chi loro amministri il Sacramento della penitenza, dichiarandosi di essere in tale bisogno, del quale da se stessi nō possono vscire; in questo caso dico, che il Paroco è obbligato con pericolo della vita à soccorrere à questi tali, e ciò per giustitia, non solo in estrema necessità, ma ancora in graue. Così dicono il Layman lib. 2. al trattato 3. cap. 3. vers. his adde. & il Cardinale de Lugo de pœnit. disp. 22. sec. 1. §. 1. Che se poi vogliamo discorrere di vn Confessore, che non sia Paroco, mà che supplisca le vicende di quello con stipendio; ò di vno, il quale spontaneamēte si essibisca à fare l'officio di cura dell'anime, dico, che questo è obbligato à soccorrere al prossimo non solo in estrema, mà anco in graue necessità, debba poi morire ò di morte violenta, ò di morte naturale. E la ragione è, perche quello, il quale essercita l'officio di Paroco con il suo stipendio per la fatica, che fa, ha contratto obbligo di giustitia; l'altro poi per quella spontanea essibitione accettata dal Pontefice, ò dal Vescouo (se bene è fondata in charità) contutto ciò sortisce vn non sò che di obbligatione sopra la charità; e durante l'essibitione, non si può ritirare senza nota di peccato, perche s'auuicina ad esser'atto di giustitia: e questo lo intenderei per quei luoghi, doue non sono Parochi destinati alla cura delle anime, come trà gli Heretici, ò infedeli; perche se vi fossero persone destinate per officio, à loro toccarebbe il socorrere al prossimo, ancora con pericolo della vita.

Deuesi però in simili casi di bisogno hauere molta prudenza, massime ne' luoghi d'infedeli, & hauere l'occhio à non mettere in pericolo vn Sacerdote, quando si potesse vn cōdannato confessare con qualche modo facile. Raccontasi, che la Regina Maria Stuarda prima di esser decollata giralle attorno gli occhi per vedere il Cōfessore, & ottenerne l'assolutione con il segno trà loro concertato. Io sò, che in Inghilterra alcuni Padri della Compagnia di Giesù mutato l'habito religioso, si sono vestiti da Fachino, & entrati trà la sbirraglia hanno dato l'assolutione à condannati. A questo proposito si deue notare, che quando vno è fatto morire per la nostra Santa Fede, non deue essere molto solecito in mettere in pericolo li Confessori à effetto di ottenere l'assolutione precedentemente al martirio, bastando in tal caso la contritione; anzi alcuni dicono, che basti l'attritione. Bonac. de Sacram. disp. 2. q. 1. ponto 1. propos. 2. nu. 8, *Colligitur ad martyrium non requiri vt martyr sit in gratia, nam si est in gratia maximè per contritionem, & charitatem; cum autem contritio, & charitas antecedenter ad martyrium non requiratur, sequitur non requiri vt martyr sit in gratia ante susceptionem martyrij*, e questa opinione il Lessio stima probabile lib. 2.

de

de fortitudine cap. 1. dub. 4. nu. 43. Nè si ricerca la charità antecedente, della quale parla l'Apostolo, mà la conseguente, che è vna qualità congiunta con l'istessa gratia; Non nego, che saria bene confessarsi, e procurare la santa contritione. A questo che si potria dire, che se al martirio douesse precedere la contritione, ò la confessione, che non conferiria la prima gratia. Si risponde, che non è necessario il confessarsi; mà se l'anima antecedemente al martirio fosse santificata, ò dalla contritione, ò dal Sacramento della penitenza, l'istesso martirio accrescerebbe molti gradi di gratia nuouamente conferiti col spargimento del sangue.

Aggiungo à questo, che si è detto di sopra, che vn Sacerdote non Paroco, ne offerto spontaneamente all'aiuto del prossimo, tiene obbligo di dargli aiuto solo in estrema necessità insuperabile, anco con pericolo della propria vita, quando non vi sia altro, che ciò faccia; e questo si deue intendere in caso, che l'istesso Sacerdote non si ritrouasse in eguale necessità spirituale; che in tal caso non saria obbligato à mettersi in pericolo della propria salute, con dubbio di perdere il Paradiso.

INTERROGATIONE XXXXVIII.

Se vno doppò essere stato gettato dalle forche, con essersi rotto il laccio, ò spezzato il legno, debba hauere gratia della vita.

RISPOSTA.

IL Cagnolo l. fauoribiliores ff. de reg. iuris. dice, che Luca di Penna è di opinione, che se vno condannato alle forche, e precipitato da quelle dal Carnefice, rompendosi il laccio, cadesse in terra, si deue credere tutto esser seguito per miracolo; massime, se prima haueile protestato di morire innocente, & che si deue liberare; intendasi per gratia del Prencipe, non potendo li Giudici inferiori fare gratia della vita; ma deuono procurare, che le loro sentẽze siano essequite. L'istesso afferma il Viuio nelle cõmuni opinioni all'opinione 45. A questo proposito mi occorre di raccontare vn caso degno di memoria, e lo racconta il Mattei nella interrotta continuatione dell'historia di Henrico Quarto alla narratione seconda: Dice dunque, che quel Rè intraprese di pigliare Fauses con sette, ò otto huomini; Vn certo soldato seditioso voltò verso il Rè l'archibuggio, dicendo di sapere molto bene tirare nel bianco, ciò disse, perche questo Signore era solito

nella

nella sua truppa portare il giubbone bianco. Assicurata la Città, & li suoi seruitori, lo fece subito appiccare ad vna finestra: la corda si ruppe: seppe che vno de suoi gli haueua dato vna pugnalata: lo cacciò dal suo seruitio, e non volle mai più vederlo, dicendo non douere correre altra fortuna quello, che era fuggito dalla corda: Fù atto di gran Prencipe. Questa opinione del Penna, e del Viuio non è così vniuersalmente approuata, perche può essere, che à quel rompersi il legno, ò à spezzarsi il capestro vi fosse sotto qualche fraude, onde non si può così facilmente accertare, che sia miracolo, potendosi, & la traue, & la corda rompere naturalmente.

Raccontasi che in Alessandria occorresse questo caso; fù vno condotto alle forche; si ruppe il laccio in guisa, che cadendo il condannato in terra, non si fece alcun male; e perche il popolo gridaua: Miracolo, Miracolo: rispose il Giudice: conoscerò se sarà tale, se di nuouo impiccato caderà in terra; e facendo duplicare il capestro, subito il misero se ne morì. Io mi ricordo, che essendo ancora giouinetto, viddi vno ad essere impiccato, & per essersi rotto il laccio in tre parti, e caduto in terra, hebbe gratia dal Senato di Milano, e ne fù fatta solenne procesione in honore della Beatissima Vergine del Carmine, dalla quale si suppose, che deriuasse la gratia.

Non sono molti anni, che dall'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Cardinale Donghi Legato di Ferrara fù fatto gratia della vita ad NN. perche il ceppo non tagliò la testa à costui, ciò non fù miracolo, mà mera gratia di quel degno Prencipe.

Questi poueretti, alli quali auuengono simili casi, è necessario, che diano in ceruelli, che inclinino alla misericordia; che se alla giustitia, sono spediti.

INTERROGATIONE XLIX.

Si cerca se li Nobili debbano essere fatti morire con la morte, che si vsa con plebei; ò pure se à loro si habbia d'hauere qualche riguardo.

RISPOSTA.

QVesta vostra interrogatione risguarda più tosto i Giudici, che i Confortatori, ò Confessori de' condannati, á quali non tocca il determinare nè à plebei, nè à nobili le douute pene &c. con tutto ciò essendo bene, che li Confessori de condannati sappiano vn poco d'ogni cosa, si deue risoluere, che quando altro non osta, che li

nobili si puniscono più mitemente nel corpo, che non si fanno li plebei, & li vili di nascita, quando la pena sia arbitraria, & pendente dall'arbitrio del Giudice; & in caso di morte, sarà sempre più vile quella dell'ignobile, che quella di chi è nato nobilmente. Così dice Giulio Claro lib. 5. §. fin. pract. crim. q. 6. vers. Prodest autem &c. Bolog. cons. 37. col. 6. Bald. in l. nemo potest in princ. C. de sum. Trinit. & fid. Cath.

Quando poi la pena è espressa dalla legge, all'hora egualmente si puniscono i nobili, & ignobili, si come vediamo, che di presente sono castigati li micidiali cō coltello indifferētemente: gli heretici col fuoco: gli sodomiti con l'istessa pena, nè si deue hauere rispetto à nobiltà: così dice Baldo, & altri Dottori sopra la l. 3. C. de summa Trinit. & fide Catholica &c. Mars. sing. 16. Arnon. problem. 71.

Se poi si tratta di punire il nobile, ò il plebeo nelle facoltà, più seueramente deue essere punito il nobile, che l'ignobile; & all'essere nobile si riduce l'essere brauo soldato benemerito della republica. Vedi in questo proposito Giulio Claro al luogo citato.

INTERROGATIONE L.

Se vno condannato à morte talmente custodito da gli heretici, che non potesse in conto alcuno sottomettere al giudicio Ecclesiastico materia alcuna, nè diretta, nè indirettamente, potria da vn Sacerdote, che se gli auuicinasse essere assoluto.

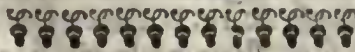
RISPOSTA.

IO rispondo alla vostra interrogatione, che secondo li principij intrinseci, li quali constituiscono il Santo Sacramento della Penitenza, non si deue dare l'assolutione sacramētale à chi si sia, se esplicitamente in qualche modo sensibile per se, ò per altri, non somministra la materia del Sacramēto al Cōfessore, come si dirà più à basso.

In riguardo poi delli principij estrinseci, e dell'auttorità de' Dottori, che lo dicono, si potria dare l'assolutione ad vno, il quale non potesse sottomettere alle chiaui della Chiesa materia alcuna, mentre fosse solito à viuere christianamente, la qual assolutione doueria essere conditionale: *Si es dispositus ego te absoluo*. Di questa opinione sono il P. Homobono de Bonis de Exam. Ecclesiæ parte p. tratt. 7. cap. 18. nu. 84. Antonio de Literatis nella somma p. 1. cap. 35. nu. 7. Zerola in prax. Episc. verbo Absol. §. 3. & nella prax. pœnit. cap. 13. q. 2.

& il P.Carlo Zamberti persona di sapere non ordinario giudicò, che in Immola si potesse dare l'assolutione ad vno, che era stato ferito mortalmente, il quale non potè mai dare segno alcuno al Confessore; & in questa materia si può vedere il Diana p.4. tratt.4. Miscell. resol.92. Adducono alcuni, anzi tutti quelli che seguitano questa opinione, vn fatto di Clemente Ottauo, che assoluesse vno caduto dalla fabrica di S.Pietro, il quale non potè dare alcun segno. Questo viene negato da molti huomini dotti, e prattici de'tempi di Clemente, & affermano, che questo non occorse; tra gl'altri dal Cardinale de Lugo de pœnit. disp.17.sec.3. Supposto ciò, che andiamo dicendo, stimaranno altri, che ancora si potesse dare l'assolutione à vno constituito in pericolo di morte violenta, il quale nè diretta, nè indirettamente potesse sottomettere materia alle chiaui della Chiesa, per la cõtinua custodia di chi lo impedisce; e la ragione sarà, perche se conforme all' auttorità de Dotti nell'opinione narrata, si può dare l'assolutione a vno, che non sottomette cosa alcuna al giudicio ecclesiastico, per non potere parlare, ò fare altro segno; maggiormente si potrà dare à vno sano di corpo, e di mente, perche in questo si deue supporre, che vi sia maggior dispositione, essendo che, come disse Baldo. *Nemo censetur velle mori cum peccato.*

Il Cardinale di Lugo (è questa è la vera opinione) insegna nella citata disp. che per riceuere la Sacra Eucharistia, & il Sacramento dell' estrema ontione, basta vna generale volontà, che deue hauere l' huomo di pigliare, e riceuere quei rimedij, che sono instituiti per le necessità spirituali; ma non và così la cosa nel Sacramento della penitenza. *At verò Sacramentum pœnitentiæ ex sua institutione est iudicium, atq; ideo minister non potest illud conferre nisi vt iudex: iudex autem non potest procedere, nisi accusator præcedat, qui vel in specie accuset de delicto in particulari, vel certè imploret officium iudicis, alioquin proferretur sententia sine vllo processu.* Et essendo questo Sacramento giudicio esterno, e sensibile, deue includere sentenza sensibile, & accusatione sensibile, ò implorare l'officio del Giudice con atto esterno sensibile, altrimente non si potrebbe fare questo Sacramento; & il detto Cardinale dice, che questo è il sentimento di tutti li Padri della Compagnia, li quali fino a quest' hora hanno stampato: vedasi ancora il P. Reginaldo lib.8. de Sacram. confess. in ord. ad pœnit. nu.2.



INTERROGATIONE LI.

Se douendosi far morire vno infedele, domandando il battesimo, doppò quello debba riceuere la sacra Communione.

RISPOSTA.

VN simile caso occorse in Ferrara l'anno 1634. nella persona di vn'hebreo, il quale temerario, e sfacciato tirò vn'archibuggiata ad vn'immagine della Beatissima Vergine nostra Signora dipinta nella valle di S. Martino, per il quale atto accusato dalli stessi suoi hebrei appresso il P. Inquisitore, fù processato, & condannato per ordine particolare della Santità di N. Sig. in quei tempi regnante Vrbano 8. dato perciò al braccio secolare, e condotto alle carceri del giudice laico per essere impiccato, si risoluè di battezzarsi, e per molti giorni cathechizzato riceuette il battesimo per mano dell'Eminentissimo, e Reuerendissimo Sig. Cardinale Durazzo Legato, e fù communicato, così ordinando il Rituale Romano de modo baptizandi. vers. *Si adsit Episcopus*. Onde venendo il caso, è necessario con l'instruttione del battesimo accompagnare ancora quella dell'importanza di riceuere degnamente la sacra Eucharistia.

Il Cardinal Baronio nelli suoi annali alli anni del Signore ducento cinquanta cinque racconta, che era cōsuetudine della Chiesa di communicare quelli, che nouellamente si battezzauano: così fece Santo Cornelio Papa con Cereale, e con tutti li suoi compagni soldati conuertiti alla fede, per il miracolo operato in Salustia, che essendo paralitica, fù dal Santo Pontefice sanata, la quale richiedendo instantemente il battesimo, fù fatta degna del Santo Lauacro insieme con il Marito, & quelli, che lo accompagnauano, e subito furono communicati. *Videns Cornelius Dei manum in his omnibus baptizauit eos, & obtulit pro eis sacrificium laudis, & sic omnes participati sunt corpore, & sanguine Domini nostri Iesu Christi.*

Osseruo però, che se vno di questi tali si battezzasse il doppò pranso, come pare, che sia in vso, se fosse digiuno, che si potria communicare, imperoche come osserua il P. Sanchez ne' suoi consegli, vno si può communicare in qualsiuoglia hora del giorno, mētre sia digiuno, non vi essendo canone, ò legge ecclesiastica, che lo proibisca. Vedi Emman. Sà, verbo Euch. nu. 19. & il Suarez de Euch. disp. 69. sec. 4.

Hò detto di sopra, se questo infedele, che si battezzasse, se fosse di-

giu-

giuno, che si potria cõmunicare in qualsiuoglia hora del giorno. Ma perche trà gli Confortatori si mosse vn dubbio, se questo infedele battezzato, ancorche non fosse digiuno, si saria potuto communicare, benche non hauesse da morire l'istesso giorno. Alcuni diceuano affermatiuamente, e la ragione, che rendeuano era questa, perche questo tale non era obbligato all'osseruanza delle leggi, e canoni Ecclesiastici, se non doppò il battesimo, il qual riceuuto, cominciò ad obbligare all'osseruanza di quelle, adunque era sufficiente, che doppò il battesimo non hauesse mangiato cosa alcuna, e che dal battesimo fino alla communione fosse digiuno. Altri poi diceuano, che questo tale assolutamente non si saria potuto communicare; perche è certo trà li Catholici ricercarsi per la sacra communione il digiuno naturale, così lo dice il Concilio Toletano VII. can. 2. *Nullus post cibum potumq; quamlibet minimum sumptum, missas facere præsumat*. A quello poi che diceuano li confortatori, che l'infedele non era obbligato alle leggi ecclesiastiche prima di riceuere il battesimo, è vero. Ma supposto che l'infedele si volesse battezzare, poteua la Chiesa obbligarlo à essere digiuno, douendosi communicare doppò il battesimo. E quando ancora non vi fosse questa obbligatione, il che non si admette, vi deue almeno essere per ragione della riuerenza, che si deue al sacrosanto Sacramento dell'Altare. E questa si deue in caso occorrente seguitare.

INTERROGATIONE LII.

Se vna infedele condannato à morte, domandando il battesimo, saria meglio battezzarlo mentre è per salire il patibolo, ouero auanti, acciò si potesse communicare.

RISPOSTA.

QVesto dubbio lo mosse Giouanni Sancio nelle scielte disputationi alla disp. 40. & lo tratta ancora il P. Antonio Quintanaduennas ne' suoi singolari al trattato 1. sing. 23. ad baptismi Sacr. l'opinione del detto Sancio è, che il condannato si debba battezzare il giorno auanti, prima di essere fatto morire, ouero la mattina à buona hora, accioche possa nello stesso tempo munirsi di così efficace rimedio, per tolerare ancora più facilmente la morte.

Il P. Antonio Quintanaduennas è di contrario sentimento, e dice, che procurarebbe, come in fatti afferma di hauere essequito, che fosse battezzato immediatamente prima di salire il patibolo, perche

questo tale saria più sicuro della sua salute; Che se riceuesse il battesimo prima, potria forsi commettere qualche peccato mortale, ò mettere in qualche altro modo in dubbio la propria salute, essendo di fede, che se vno immediatamente morisse doppò hauere riceuuto la sacra lauanda con li debiti requisiti, che anderebbe à godere Dio, che è solo quel bene, che può satiare. L'istesso P. Quintanaduennas và rispondendo alle ragioni, che possono addursi, perche il condannato non debba essere fatto morire senza la sacra Communione da riceuersi doppò il battesimo, & à quella in particolare, che è obbligato per ragione di precetto diuino à communicarsi; alla quale risponde, che è vero, che il Christiano è tenuto à farlo, mà che è ancora vero, che per l'vtilità, la quale può il condannato infedele riceuere dal battesimo preso immediatamente auanti la morte, assicurando subito la sua salute, in certo modo la sacra Eucharistia cede al suo ius (se così è lecito dire) e lascia, che il battesimo operi l'effetto della santificatione. L'istesso Sancio però pare, che inclini nel detto del P. Quintaduennas mentre dice. *Negari non potest quin æqua ratio sit maximè in fauorem damnati, illum non baptizari nisi ad pedem patibuli, scilicet mora modica interueniēte inter baptismum, & baptizati mortem, vt nullus peccato locus sit.*

Qualcheduno potria domandare, che orationi, ò messa si potria dire per l'anima di vno subito battezzato fatto morire; Io rispondo, che essendo certa cosa, che il battesimo conferisce la gratia, e fa amico di Dio, aprendo immediatamente le porte del Paradiso, che per questa anima non si deue fare alcuna oratione, nè dire altra messa di requie, perche essendo certo che il battesimo scancella i peccati, e la pena douuta à quelli, conforme à ciò, che disse S. Leone Papa epist. 78. *Confugite ergo ad aquas istas, solæ sunt enim, quæ possunt vim futuri ignis extinguere*; non vi è bisogno per loro altra oratione; Mà solo si deue ringratiare Dio che habbi condotto quelle anime al porto di salute, come si vsa con li bambini, che doppo il battesimo moiono senza commettere peccato alcuno.

INTERROGATIONE LIII.

Se il Sacerdote regolare, che assiste al condannato potria dalla propria Chiesa portare il Santissimo per communicarlo.

RISPOSTA.

ALla interrogatione, che viene proposta breuemente si dice, che se nelle carceri non vi è luogo benedetto per celebrare, non

può

può il Sacerdote regolare portare, nè priuatamente, nè solennemente il Santissimo dalla propria Chiesa per communicare il Reo; perche se bene è vero, che stante la consuetudine può il Sacerdote, che assiste, consacrare, e communicare nelle Carceri, non vi è però consuetudine di portare in processione il Signore à condannati, toccando questo al Paroco, nella cui giurisdittione è la Confortaria; nè si deuono confondere le giurisdititoni così facilmente; Quando poi il Paroco auuisato non volesse dare il Viatico al condannato, in tal caso potria il Regolare portare il Santissimo Sacramento al Reo con solennità, non essendo il douere, che si lasci morire senza vn'aiuto tanto importante per chi è in pericolo di morte. Tutto questo si caua dal Diana parte 9. al trattato 9. miscell. resol. 63.

INTERROGATIONE LIV.

Se vno condannato à morte per vn delitto, che non hà commesso, mà confessato ne' tormenti, sia obbligato à retrattarsi sopra le forche, ò palchi.

RISPOSTA.

IO dirò alla vostra interrogatione, che se vno per sottrarsi dalli tormenti confessa vn delitto, che non hà commesso, pecca mortalmente: così dice il Molina nel trattato 4. de iust. commut. alla disp. 37. & è obbligato à farlo, se la causa fosse in stato, che giouare potesse, à ritrattare il detto, ancorche douesse di nuouo essere tormentato, essendo tenuto à leuarsi la causa della morte originata, con dire il falso, & imporsi vn delitto non vero: che se il retrattarsi non fosse per giouarli, e già fosse data la sentenza di condannatione, non saria obbligato sotto pena di peccato mortale à disdirsi; perche non gli saria di giouamento alcuno: Alcuni sono di parere, che secluso il giuramento falso, che il Reo pecca solo venialmente, quando per schifare graui tormenti, si addossa vn delitto non commesso. *Quoniam*, dice il P. Giouanni Battista Fragoso, *nemò tenetur vitam tueri cum tanto tormento; sed potest breuiorem mortem eligere, ac mitiorem, quam tam acerbam, & impatibilem subire.* Osserui però in tal caso il confessore de Rei quello, che dice il Molina nel luogo citato. *Semper tamen consulerem, vt quando ille ad patibulum ducitur assereret coram omnibus, etiam cum iure iurando, testando locum, & tempus in quo est, rationemque quam Deo est proximè redditurus, se nunquam tale crimen commisisse, sed metu, aut tormentorum vi se fuisse fassum:* che significa, che il Reo condotto al supplicio,

ancora con il giuramento deue scolparsi del delitto confessato. Osseruano di più alcuni, che se il condannato à morte fosse persona vile, e di basso stato, che non tiene obbligo di retrattarsi, mà sì bene vno nobilmente nato, perche la famiglia non restasse intaccata nella reputatione.

Habbi però risguardo il Confortatore, & il Confessore prudente à non admettere con tutti i condannati questa dottrina, massime con quelli, che sono condannati dalla sacra Inquisitione. Io mi ricordo, che vno condannato da quel sacro tribunale, pretendeua di non hauere commesso il delitto per il quale era condannato, e voleua farne publica scolpatione, ma che solo l'hauesse confessato per via de tormenti, e perche era cosa graue, ne fù dato parte allo stesso P. Inquisitore, il quale ordinò, che si persuadesse al Reo il tacere questo; altrimenti se li facesse mettere il sbadiglio, che è vn'instromento posto in bocca, che impedisce il proferire parola; e santamente fù ciò ordinato, perche il condannato mostraua di essere di ceruello torbido, & inuentore di mille ripieghi, ad effetto di cauare, se pure doueua morire, perche gli era stata data speranza di vita: Imperoche diceua, che gli era comparso vn'Angelo, auuisandolo, che non saria morto: vn altra fiata disse, che non era possibile, che fosse fatto morire vno, il quale non haueua commesso delitto; & alla fine pigliò il ripiego di volere affermare di essere innocente sopra il patibolo.

INTERROGATIONE LV.

Se à vno condonnato à morte, ma inhabile à riceuere l'assolutione sacramentale, potria il Sacerdote fare fede di hauerlo confessato, richiedendolo il condannato stesso.

RISPOSTA.

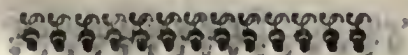
Veramente se il caso occorresse, il Cõfessore si trouaria alle strette, vedendosi hauere per le mani persona inhabile à riceuere la diuina gratia, per l'affetto, che hà al peccato, il quale li serra in faccia la porta del Paradiso; con tutto ciò, perche il dannarsi di questo tale non nasce dal Confessore, ma si bene dalla malitia del condannato; dico, che per la riuerenza, che si deue al sigillo sacramentale, potrà il P. Spirituale fare fede di hauerlo confessato; e questo si caua da ciò, che dice il P. Layman lib. 5. tratt. 6. cap. 14. nu. 8. le sue parole sono: *Porro ex dictis colligitur cum Medina lib. 2. instruc. cap. 5. Henriquez lib. 6.*

cap.

cap.22.nu.3.essemplificando, che se qualche scolaro, ò qualche officiale del Prencipe fossero obbligati á presentare la fede di essersi confessati, che il Confessore è tenuto à farla, ancorche per la loro indispositione non gli hauesse assoluti, e negandola, peccarebbe mortalmente, per il pericolo, al quale si esponerebbe con la negatiua di violare il sigillo sacramentale, se diretta, ò indirettamente manifestasse, che per essere stato il penitente incapace di assolutione non l'habbia voluto confessare. Nè in tale congiuntura si può dire, che il Confessore mentisca, imperoche non deue dare la fede di hauerlo assoluto, mà solo confessato. Ne coopera in ciò al peccato del penitente indisposto, quando con questa fede si accostasse al Sacramento della Eucharistia, perche deue seriamente auuisarlo, che non ardisca di accostarsi al santo Sacramento con peccati, e non desistendo, il peccato sará tutto del Penitente, e non del Confessore, il quale quanto era in se hà fatto l'officio suo. Questo che diciamo di vn scolaro, di vn officiale, tanto si adatta ad vn condannato à morte.

Aggiungo, che se il reo domandasse la sacra communione publicamente al Confessore, tiene obbligo di communicarlo, questo si deue intendere, quando non possa senza scandalo sottrarsi, e vi fosse pericolo della violatione del sigillo Sacramentale, il che intendere si deue ancora, quando domãdasse la communione priuatamente; così dice il Fagundez nel 2. precetto della Chiesa lib.6.cap.3.nu.5.con molti altri Dottori, che adduce. Si può ancora vedere il Cardinale de Lugo de poenit. disp 23. sec.5.nu.126.

Osseruare deue il Confessore in tutto il tempo della Confortaria di guardarsi di dare segno della indispositione spirituale del condannato, poiche questa cognitione è sigillata dal sigillo sacramẽtale, il quale nè diretta, nè indirettamente si può rimouere, ancorche il reo si volesse communicare dá altro Sacerdote, che da lui. Nè fuori del Sacramento della Confessione l'istesso Confessore può trattare con il condannato di quanto há da lui sentito; Ma si deue diportare come se non sapesse cosa che sia. Sanchez lib. 3. de matrim. disp. 36. nu. 15. Fagundez al luogo citato, Siluestro Eucharistia 3. nu.7.& altri. E se pure volesse essortarlo à fare qualche atto spirituale, il motiuo há da essere cauato da ogni altra cosa, che dalla cognitione della indispositione spirituale del condannato.

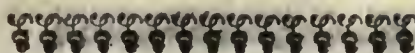


INTERROGATIONE LVI.

Se vno giustamente condannato è posto nella confortaria potria fuggire senza far peccati.

RISPOSTA.

IO mi ricordo à proposito di questa interrogatione che mi fate, che essendo in Confortaria per assistere ad vno che la mattina doueua esser impiccato: Nel tempo della mezza notte, quando si suole pigliare vn tantino di riposo, vedeuo, che il Reo, il quale staua sopra vn stramazzo giacendo, leuaua spesso il capo, e guardaua la porta della Confortaria; onde l'interrogai, perche ciò facesse, e così spesso, rispose, sinceramente, vado guardando, se potessi fuggire. Alcuni buoni Confortatori soliti à maneggiare la loro Corona cento volte al giorno, pensauano, che fosse tentatione diabolica, la quale volesse disuiarlo dalla buona preparatione, e dispositione di morire bene; e perche simile sorte di gente è solita essere alle volte importuna, fui necessitato à ricordare loro quello, che dicono i Dottori, che vno giustamente condannato, venendo l'occasione, può fuggire ancora doppo la sentenza; Così dice il P. Lessio lib.2. de iust. & iur. cap. 31. dub.5. de Reo, & aduoc. nu.33. *Etiam post sententiam fugere potest damnatus, si pœna mortis, aut mutilationis sit illi inferenda.* S. Thomas. q.6. art.4. Caiet. Soto lib.5. q. 6. art.4. e ne rende la ragione. *Quia non potest ei præcipi cum obligatione, vt cum tanto damno suo ibi maneat, hoc enim præceptum esset nimis durum, & inhumanum, & quodammodo superans humanam conditionem*; e poco doppo al nu.34. aggiunge. *Nam si ostenderetur spes euasionis, posset reus etiam sub patibulo, vel ictu gladij fugam capere, tantum enim est cuique iuris ad vitæ conseruationem, vt nulla potestas humana obligare possit ad eam non conseruandam; si eius conseruandæ spes, & copia ostendatur.* Onde si inferiua se al condannato è lecito fuggire, e anco lecito il cercare la via di fuggire, e si può fare senza peccato; così il Trullench. lib.8. cap.4. dub.6. & 7. nu.5. Il Bonacina aggiunge, che preeisa la violenza può il Reo ingannare il custode, e fuggirsene, come si è detto altroue.



IN-

INTERROGATIONE LVII.

Se il Reo possa essere aiutato à fuggire, e se possono esserli somministrati i instromenti per rompere le carceri.

RISPOSTA.

ALla prima parte dell'interrogatione risponde Soto de iust. & iur. lib. 5. q. 6. che non è lecito porgere al condannato instromenti per rompere gli ostacoli, ò muraglie delle carceri; perche questo saria cooperare alla fuga del carcerato, che à lui solo è lecita. Il P. Lessio lib. 2. de iust. & iur. cap. 31. dice, che è probabile essere lecito porgere al condannato instrumenti, con li quali possa rompere gl'impedimenti, che contrastano la fuga; & adduce l'auttorità di Gaetano, di Salonio, contro Soto al luogo citato; e lo proua: Perche se è lecito à vno consigliare il fine, perche non sarà lecito somministrare i mezzi per ottenere quel fine? in oltre se è lecito insegnare il modo, ò maniera di fuggire, come l'istesso Soto confessa, l'insegnare al Reo il modo della fuga partecipa della stessa natura di sōministrare gl'instromenti. Di più non si vede ragione, per la quale non sia lecito somministrare vna cosa ad vno della quale si può vtilmente valere, nè in questo, chi da li mezzi resta violatore delle Carceri, imperoche esso non rompe, nè frange gl'impedimenti, ma solamente somministra la materia ad vno, che lecitamente se ne può valere.

Non può però alcuno, come osseruò il Lessio, rompere le Carceri, limare i Ferri, ma tutto deue essere fatto dallo stesso Condannato: Ciò che andiamo sin hora dicendo lo confermano il Gaetano, il Villalobas, e molti altri appresso il Diana p. 3. tract. 5. Miscel. resol. 102. il qual Diana dice, *quia si quis potest consulere finem, quare non potest suppeditare media ad illum? sed quis potest consulere Reo vt fugiat, ergo poterit ei suppeditare instrumenta ad fugiendum.* Si deue ancora notare, che il Condannato nel fuggire nō può fare violenza alli ministri delle carceri, nè percuotere quelli, ò fare loro altra graue ingiuria, se non fosse legarli mentre dormissero, ò gettarli à terra, quando resistessero, che in questo non vi saria peccato mortale, per la ragione della paruità della materia.

Quanto poi alla seconda parte della interrogatione, se il Reo sia obbligato à rifare i danni per hauere rotto la Carcere, e spezzati i Ferri, sono due opinioni circa di questo: la prima è di Salonio, di

Aragonio, del Toleto, & di altri ancora appresso il Bonacina disp. 10. q. 3. ponto 2. propos. 3. che sia obbligato il Reo al rifacimento delle mura rotte, e de' ferri infranti, e la ragione pare che sia questa, che non è conueniente, che il Reo piglia la fuga con danno della republica, alla quale appartiene resarcire il danno dato: l'altra opinione è, che non vi sia obbligo di restituire, ò resarcire il danno; e la tengono il Sairo nella chiaue regia al lib. 12. cap. 18. nu. 22. Reginaldo lib. 24. nu. 152. Giouanni della Cruz nel direttorio p. 1. propos. 8. art. 3 dub. 12. concl. 4. & altri ancora, e la ragione è, perche essendo due le radici della restitutione. *Res accepta, & res iniustè accepta,* per la prima non è obbligato, perche non hà cosa della republica, nè per la seconda, perche lecitamente può fuggire &c. Se poi il Reo portasse via i ferri, ò esso fosse portato con quelli fuori delle carceri, saria tenuto à rimandarli alli Guardiani.

Il P. Lessio lib. 2. de iust. & iur. cap. 31. de Reo, & aduoc. dub. 6. nu. 43. dice, che se bene la republica, ò il Prencipe non può ordinare al Reo, che non fugga, in guisa tale, che sia obbligato à obbedire. Può nientedimeno far legge, che niuno persuada à Rei la fuga, e proibire, che non vi sia alcuno, che ardisca di dare à Condannati commodità di fuggire, & sarāno i sudditi obbligati all'osseruanza di questa legge.

INTERROGATIONE LVIII.

Se ad vno condannato à morire di veleno, sia lecito pigliarlo da se stesso, ò precipitarsi dalle forche, ò suenarsi.

RISPOSTA.

ALla vostra interrogatione rispondo, che il far morire di veleno fù cosa vsata da gli Ateniesi, i quali amazzauano le genti nobili con quello, e da se stessi lo pigliauano, e stimauano affronto il lasciarsi mettere le mani adosso dal carnefice: potria dunque vno dire, che ad essempio di quelli potesse vn condannato pigliare da se stesso il veleno, hauendo questo atto più tosto natura di passione, che di attione; Imperoche se il carnefice, ò altro ministro di giustitia potria aprire la bocca al patiente, ancora per forza, perche non la potria aprire da se stesso, e pigliare il veleno per schifare le violenze, che li sariano fatte se negasse di pigliarlo? In oltre se vno fosse condannato à esserli tagliata la lingua, con patto, che da se stesso se ne taglia vn poco; perche causa questo tale non potria tagliarsi vna piccola parte,

te, per non hauere danno maggiore, che li fosse tagliata tutta con violenza? Racconta Gioseffo Hebreo ne libri della guerra giudaica, che essendo egli stato condannato à esserli tagliate le mani, chiese in gratia di tagliarsene vna da se stesso, più tosto, che permettere, che tutte due li fossero tagliate: Francesco Vittoria releƈt. de Homicidio pare, che insinui questa opinione essere probabile, che il condannato possa da se stesso pigliare il veleno. *Eum, dice, qui damnatus est, vt veneno pereat, posse illud haurire; immò posse ad hoc obligari*: così insegna l'Aragonio q.69.art.4. & il Corduba lib.1.q.36. E la ragione dell'obbligo potria essere; perche si come può il Giudice cõmettere à chiunque si sia l'essecutione della sentenza giusta contro vn condannato; così potria commettere à vno, che se stesso occidesse direttamente; & in questo caso entraria il cõdannato, come ministro della giustitia.

Questa opinione nõ deue essere ammessa in conto alcuno dalli nostri fratelli Confortatori; imperoche quelle attioni, che immediatamente influiscono nella morte, come saria il pigliare il veleno da se, ò il precipitarsi dalle scale della forca, ancorche si facesse con auttorità publica, mai sono lecite, e ne rende la ragione il P. Lessio lib.2.cap. 9. dub.6. nu.26. *Quia sicut nemo est executor sententiæ mortis in parentem ob reuerentiam illi debitam, qui est principium vitæ, & ob naturalem coniunctionem; ita multò minus in se ipsum; est enim actio directè pugnans cum inclinatione communis naturæ, nulla enim res se ipsam vllo casu perimere intendit.*

Può bene il condannato fare quelle attioni, che sono più prossime alle passioni, che alle attioni, come saria porgere il collo al carnefice, ascendere le scale delle forche, ò palchi, aprire la bocca per pigliare il veleno, che sono preparationi alla morte; mà non già ammazzare se stesso, che non è lecito, nè anco per ragione di acquistare il martirio. E se bene alcuni adducono l'essempio della gloriosa Vergine Santa Apollonia, che si gettò nel fuoco da se stessa, questo essempio non proua, che sia lecito ammazzarsi da se; poiche la Santa Chiesa, che non può errare, come retta dallo Spirito Santo, tiene, & insegna, che il fatto di quella Santa Vergine fosse per motiuo dello Spirito di Dio; onde nella lettione del Breuiario, che si legge nella sua festa alli 9. di Feb. si dice: *Alacris in ignem sibi paratum, maiori Spiritus Sancti flamma intùs succensa se iniecit:* Narrasi pure, che trecẽto sessanta Martiri nella persecutione di Valeriano, e di Gallieno si precipitassero da se stessi in vna fornace di calcina più tosto, che offerire incenso à Demonij. Questo fù senza fallo instinto dello Spirito Sãto, mentre la Chiesa gli honora come Martiri del Signore. E questo deue esse-

re il

re il senso delle parole di S. Girolamo nel capo primo sopra Giona Profeta. *In persecutionibus non licet propria manu perire, absq; eo vbi castitas periclitatur*; il qual detto non si deue intendere così, semplicemente, ma si deue spiegare, quando la persona fosse mossa dallo Spirito Santo.

Narra il glorioso Padre S. Agostino nell' heresia *69.* che si trouarono à suoi tempi certi heretici detti Circoncellioni, li quali si teneuano per Martiri, quando da se stessi s'ammazzauano, ò si precipitauano da monti, ò s'annegauano nelle acque, ò si abbruciauano nel fuoco, ò nelle fornaci, come fanno alcuni Gentili nelle Indie, li quali nelle morti de più cari si precipitano nel fuoco: e chi è quello, che non conosca, che tali attioni sono di persone senza giudicio? Virgilio ancorche fosse senza lume di fede, detesta la sceleraggine di coloro, che si ammazzauano da se stessi, e li ripone nell' Inferno. Così cantò nel libro *6.* delle sue Eneidi.

Proxima deinde tenent mœsti loca, qui sibi lethum
Insontes peperere manus, lucemq; perosi
Proiecere animas, quas vellent æthere in alto
Nunc, & pauperiem, & duros perferre labores.

INTERROGATIONE LIX.

Se il Giudice, al quale è nota per scienza priuata l'innocenza del carcerato, possa condannarlo alla morte.

RISPOSTA.

IO sò molto bene, che Soto de iust. & iur. lib. 4. q. 6. disse queste parole precise. *Iudex ante cuius tribunal ille legitimè probatur nocens, quem ipse nouit esse innocentem, tenetur ipsum supplicio addicere*; e se bene Soto non rende la ragione, la toccò però il Lessio lib. 2. cap. 29. dub. 10. & è questa, che hauendo il Giudice della innocenza del Reo scienza priuata, & della di lui colpa scienza publica, deue in giudicare, seguitare questa, e non gia l'altra. E questa opinione è stimata buona, per hauere per fondamento la scienza publica, e legale.

L'opinione contraria, che il Giudice non possa in tal caso condannare il Reo, è stimata molto più probabile, perche dicono quelli che la seguitano, che se il Giudice lo condannasse faria vn atto intrinsecamente malo; constando all' istesso Giudice l'innocenza del Reo processato, il quale non può condannare vno innocente; Et aggiungono,

gono, che è obbligato à lasciare l'officio di Giudice, & à pigliare quello di testimonio, per soccorrere all'innocente; e quando questo non possa fare, deue del tutto lasciare l'officio più tosto, che condannare l'innocente da se per tale conosciuto.

Il Fragoso parte prima lib. 4. de Moder. Reip. disp. 10. nu. 167. dice, che il Giudice nō è obbligato à lasciare la carica per liberare vno innocente conosciuto colpeuole per scienza legale. Hà bene da fare il possibile per aiutarlo, come saria procurare, che la cognitione della causa fosse delegata ad altro soggetto, & esso pigliare l'assōto di testimonio; e quando questo non si potesse, deue al Reo dare tutte le possibili dilationi de termini; essere presente alli essami delli testimonij; fare interrogationi precise spettanti alla qualità del delitto, del quale si tratta; & in somma cō ogni rigore prescritto dalle leggi procedere. Deue ancora dare al Reo le sue diffese, le quali mai ad alcuno si possono negare. Quando poi habbia fatto il suo processo qualificato, secondo tutte le sue parti legali, & che nelle difese non possa constare dell'innocenza; non è il Giudice tenuto à lasciare l'officio, e priuarsi delli vtili, che ne risultano per liberare l'innocente prouato Reo per scienza legale.

Ma perche l'opinione, che habbiamo detto, che il Giudice non possa condannare vno innocente, prouato Reo per cognitione legale, e fauoreuole à condannati; Se mai occorresse il caso, che vno innocente fosse condannato alla morte, e si lamentasse della sua sciagura, stimo, che il Confessore, & li Confortatori deuono aderire all'opinione contraria, cioè, che non ostante l'innocenza sia stato lecito il condannarlo; perche quando si fomentassero i sensi del Reo, si potriano causare mali effetti, & anco disperationi.

Quanto alli motiui di consolatione, che si possono addurre à questi Rei innocenti condannati, come colpeuoli, dobbiamo rimetterci alla prudenza de Confessori, e de Confortatori, li quali con risguardare il Saluatore nostro sopra la Croce inchiodato, impareranno ragioni efficacissime da insegnare abondantemente à chi fosse senza ragione oppresso.

INTERROGATIONE LX.

Vno condannato ingiustamente alla morte sà, che ammazzando il Giudice sarà saluo della vita, sopra di che si consiglia con il Confessore, e Confortatori; si dimanda, che risposta debbano dare.

RISPOSTA.

A Questa interrogatione occorre di dire, che se al condannato è nota l'ingiustitia formale del Giudice, cioè, che sapendo di oprare male, con tutto ciò condanna alla morte il pouero reo, può in tal caso lo stesso reo amazzare il Giudice in propria difesa. Mentre si abusa della potestà di giudicare, operando senza li debiti requisiti nel leuare la vita à vn huomo; & di lui potendosi dire ciò che lasciò scritto Aristotele nel libro primo della politica, che il Giudice iniquo, & ingiusto si deue cõnumerare fra gl'animali, non con gl'huomini; *Sicut optimum animantium est lege fruens, ita pessimũ animantium est homo à lege, & iustitia separatus*; & io vi aggiungo, che quando condannasse vno alla morte per danaro, che saria infame; e per maggiore chiarezza di quanto si và dicendo; noto, che San Tomaso alla 2.2. q.69. art.4. nella conclusione di quello và cercando, se vno à morte condannato ingiustamẽte si possa difendere, e spiega la sua dottrina con distintione, e dice, che quando vno è à morte condannato giustamente, che non può far violenza à chi lo condanna, nè à chi lo fa morire, anzi facendo resistenza, *licitum est iudici resistentem impugnare*, poi soggiunge. *Alio modo condemnatur quis iniustè; & tale iudicium simile est violentiæ latronum, secundum illud Ezechielis cap. 22. Principes eius in medio illius quasi lupi rapientes prædam ad effundendum sanguinem; & ideo sicut licet resistere latronibus, ita licet resistere in tali casu malis principibus.* Il che confermò l'Azorio p.3. instit. mor. lib.2. cap.1. q.9. Mette però il Santo Dottore vna buona riflessione, la quale è, che si deue hauere l'occhio al scandalo, che ne potesse seguire, & alla publica quiete. *Nisi forte propter scandalum vitandum, cum ex hoc aliquã grauis turbatio timeretur.* Il che conforme il P. Reginaldo tanto circa la resistenza al Giudice, quanto alla perturbatione, che ne potesse seguire, così nel lib.24. nu.146 il P. Sanchez lib. 6. cap.4. dub. 17. tiene l'istessa opinione, *Iniustè damnatus potest resistere, iudici & iustitiæ ministris, nisi grauissimum inde oriretur scandalum; ratio quia bellum ex parte sua iustissimum est, siquidem ab iniusto inuasore se tuetur;* Notare si deuono quelle parole;

Nisi grauissimum indè oriretur scandalum. Et quelle di S. Tomaso, *grauis perturbatio*, perche non qual si voglia perturbatione, ancorche considerabile, deue impedire la difesa del Reo, ma deue esser di consideratione tale, che apporti danni, & altre auuersità.

Quando poi il Giudice procede con buona fede, non può essere offeso dal condannato, ancorche fosse innocente, e la ragione è questa, perche il Giudice procede secundum acta iudicij, & in questa parte, così richiedendo il bene publico, viene ad essere superiore al Reo; che però non può, ne deue essere offeso: Può ben si fuggire, ma non offendere alcuno ministro della giustitia. così Salonio 2.2. q.60. art.4. controu.1. Aragonio quæst.67. art.2. & q.69. art.4. & il Sanchez al luogo citato.

Questa dottrina non hà eccettione, perche tutti li Dottori la confermano. solo li Confortatori, e Confessori habbiano l'occhio à vedere se il Reo è veramente ingiusta, e tirannicamente cōdannato; & in questo non si deuono fidare molto del dire de Rei, li quali sempre scusano li loro fatti, ancorche veri: poi hanno da fare molta riflessione alle perturbationi, incommodi, che potessero auuenire nella republica. questo deuono ponderare prima di dire il parere al condānato.

INTERROGATIONE LXI.

Supposto, che il Condannato à morte possa ammazzare il Giudice, che procede ingiustamente nell'essecutione della sentenza capitale: Si cerca, se questo Reo per liberarsi dalla morte potria ammazzare il boia, & i birri, che non sono consapeuoli dell'iniqua sentenza.

RISPOSTA.

A Questa interrogatione io suppongo, come cosa certa, che ne li birri, ne il carnefice sono obbligati à cercare, se la sentenza proferità contro il Reo sia giusta, ò ingiusta; poiche quando cercassero di sapere la sostanza di quella, potriano essere certi di non riportare altro che parole: Nè pare cosa decente, che à gente così vile debba il Giudice rendere cōto delle sue attioni; & essendo questa sorte di huomini destinata à seruire alla giustitia, non deuono disputare, se li commandi de Patroni sono giusti, ò ingiusti, quando essi euidentemente non conoscono la malitia di quelli; Essendo anco vero, che quando potesse essere qualche dubbio della giustitia della condannatione, sempre si deue interpretare à fauore del Giudice, & questo lo

richiede l'auttorità publica, che sostiene, & la dottrina di chi gouerna, alla quale non possono arriuare i birri, bargelli, e carnefici.

Hora io dico, che quando questi procedono con buona fede nell' essecutione della sentenza, non possono essere offesi, ne ammazzati, ne fatti ammazzare; imperoche come disse il P. Lessio lib. 2. cap. 9. nu. 52. *Non potes directè impetere innocentem, vt illo sublato facilius superes aduersarium.*

In caso però, che l'istesso Giudice, il quale sententiasse alla morte ingiusta, e volesse esser presente all' essecutione di quella, potria dire qualcheduno, che in tal caso saria lecito ammazzare i birri, & il carnefice, & la ragione è, perche principalmente si intende la morte dell' ingiusto Giudice, & è accidentale la morte di quelli, che concorrono alla difformatione del condannato; imperciòche il Lessio al luogo citato dice, *Potes petere aduersarium etiam si innocentem apud se teneat.* Ancorche quelli manigoldi procedino con buona fede, & siano innocenti; nondimeno, perche con la loro presenza difendono il Giudice, & sono d' impedimento, che il Condannato ingiustamente non sia liberato, come ha ius, potriano essere ammazzati, come ostanti alla liberatione del reo. Così affermano Paris de Puteo, Luca de Penna, & Hippolito, riferiti dal Couarr. Tutto s'intenda in quanto sia necessario alla difesa di chi è ingiustamente formalmente condannato. Questo conferma il Gaetano q. 67. art. 2. dicendo. *Occidere innocentem per accidens dando operam rei licitæ, & necessariæ, non est contra ius naturale, diuinum, vel humanum.*

Apportano li Dottori vn caso, & è questo. Sarà vno, il quale fugge il suo nemico, che lo vuol'ammazzare iniquamente, troua in vna via vn bambino, ò vn storpio, quali non può far di meno di non ammazzare, se si deue saluare; cercano, che cosa possa fare questo fuggitiuo. Pietro Nauarra dice, che non può ammazzarli. Ma il Corduba lib. 1. q. 38. dub. 2. afferma, fondato nella sopracitata auttorità del Gaetano; e lo proua il P. Lessio in questa guisa. *Nam iste habet ius ad fugam via publica, quò iure non potest priuari in tanto discrimine ratione infantis, vel claudi ibi fortè constituti: sicut si fugienti amens quispiam, vel ebrius se obijceret, non teneretur cum tanto periculo alio deflectere.* Lo stesso caso si può accommodare ad vno ingiustamente condannato; perche la stessa ragione milita per il condannato ingiustamente; perche quei birri assistono per difesa del Giudice, e se non vi è altro rimedio per liberare il condannato, potranno esser leuati di mezzo ancora con la morte.

INTERROGATIONE LXII.

Si cerca se chi è condannato ingiustamente, formalmente possa essere aiutato allo ammazzamento de birri, e del Manigoldo, e dello stesso Giudice.

RISPOSTA.

SOno alcuni casi, che portano seco la facoltà di potere senza violatione della giustitia ammazzare l'ingiusto assalitore, li quali sono dal Molina, dal Lessio, Salonio, & altri riferiti, che per breuità tralascio, non essendo mia intentione stendermi à cose non spettanti all'intento, che mi son prefisso. In tutti quei casi dunque, ne i quali può vno difēdersi dal nō esser offeso nella vità, ò nelle facoltà da ingiusto assalitore, può essere aiutato da chi si sia in difesa propria, anco cō leuar di vita l'offendēte, se è espediēte, e necessario: E questo è lecito nō solo in presenza dell'assaltato, mà ancora in assenza. Si che li parēti, amici, ò altro, che si sia, à cui legitimamēte constasse della ingiustitia formale del giudice, carnefice, e birri, potriano con arme, cō buona cōscienza, mentre il reo è condotto al patibolo, difenderlo, e liberarlo, con ammazzare tutti quelli che concorrono alla deformatione del condannato, quando fosse noto, che il reo desiderasse di essere liberato, almeno per presontione. Così dice Antonio Gomez nel 3. tomo di varie resol. cap. 3. nu. 21. così afferma il P. Lessio lib. 2. cap. 9. de iniurijs in corpus proximi cap. 13. nu. 87. le cui parole sono. *Dico primo posse nos vitam proximi, quæ ab alio priuata auctoritate impetitur tueri, si aliter defendi nequit: ita Clarus §. Homicidium nu. 27. & 28. Quia sicut quisq; potest tueri vitam suam; ita etiam proximi, qui charitatis, & naturæ nexu ipsi est coniunctus:* & è tanto vero questo, che vno assalito ingiustamente non può impedire à vn'altro la sua difesa, perche non essendo patrone della propria sua vita, non può donarla ad altri; e perciò non può leuare ad vn altro quel ius, che hà di difenderlo.

Notisi però, che il condannato non deue essere aiutato se non in caso d'ingiustitia formale, come si è detto; Et in caso, che vno volontariamente si mettesse nelle mani de Tiranni per essere fatto morire per la fede, non deue essere priuato di tanto bene, quanto è quello che risulta dalla ingiusta morte data ad vno, che diuiene Martire del Sig.

Si è detto di sopra, che può vn' innocente esser difeso dall'ingiusto assalitore da chi si sia: Il P. Lessio al luogo citato fà distintione trà il potere fare vna cosa, e trà l'esserui obbligo di farla; e dice, che vno

può difendere vn'altro ingiustamente assalito; Mà che non vi è obbligatione di farlo. Il P. Molina al trattato 3. alla disputatione 18. al nu.6. dice, che non solo si può difendere; ma che vi è obbligatione di farlo; ecco le sue parole: *Nos teneri sub reatu culpæ lethalis interficere iniustum aggressorem, quando sine vitæ periculo id efficere possumus, neque aliter eruere eum innocentem à morte possumus*. Questa obbligatione di difendere l'oppresso ingiustamente discende dalla ragione naturale, la quale vuole, che con eguale danno dell'innocente, ò dell'ingiusto aggressore, si habbia più tosto da difendere l'innocenza, e non già mai l'ingiustitia.

INTERROGATIONE LXIII.

Vno condannato à morte ingiustamente, accetta il duello, che gli viene offerto dal Prencipe contro l'Accusatore; Si ricerca se il condannato faccia peccato, e cada nelle censure fulminate contro chi fà duello.

RISPOSTA.

PEr risolutione di questo quesito risponderò con il Molina al trattato 3. de iust. commut. disp.17. nu.7. e riferirò fedelmente le sue parole, le quali sono degne. *Secundus euentus est, quando aliquis iniustè damnatus ad mortem, aut mutilationem, vel aliam grauem pœnam: accusatorq; illi offert duellum, quo illa lis terminetur: tunc enim si potestas publica id duellum, quo ea lis terminetur, concederet, quamuis potestas publica peccaret duellum concedendo, & tam ipsa, quam accusator in Concilio Tridentino statutas pœnas incurreret, is tamen qui iniustè est accusatus, licitè posset illud acceptare, quoniam in defensionem propriæ vitæ, & membri, ad euadendumue graue aliud malum, quod ex iniusto aggressore imminet, licitum est interficere talem aggressorem iniustum, qui nō vult desistere ab illo damno inferendo*. Sanchez in decal. lib.2. cap. 29. nu.6. Quello dunque, il quale in questo termine accettasse il duello, non lo accettaria come mezzo termine di sapere la verità occulta, mà come in difesa della propria vita, posta in pericolo per le calunnie dell'iniquo accusatore; à questo si sottoscriue il Bannez appresso il Lessio lib.2. cap.9. dub.8. nu.47. se bene l'istesso Lessio non approua questa sentenza. Da ciò che dice il P. Molina si raccoglie, che il Condannato à morte non peccarebbe accettando il duello in propria difesa, & che in consequenza non caderebbe nelle scommuniche fulminate contro li duellisti; imperoche il duello giusto non vi è censura, che lo vieta, massime quando è fatto

in

in difesa della propria vita arg.l. 1.§. ad bestia .ff. de postul. Vedi il Molina al luogo citato, al nu.6.

INTERROGATIONE LXIV.

Se il Giudice possa ordinare, che due condannati à morte si ammazzino l'vno, e l'altro.

RISPOSTA.

PEr la parte affermatiua si potria dire, che fosse opinione probabile, che il Giudice potesse condannargli ad ammazzarsi l'vno, e l'altro, poiche per sentenza dello stesso può esser'vno cõstituito Carnefice dell'altro, e l'altro dell'vno. Nè deue dar fastidio, che vno possa resistere all'altro, nel che pare, che v'interuenga qualche implicanza, poiche ciò non nasce, perche si conceda licenza al reo di resistere alli ministri della giustitia, ma più tosto, perche essendo l'vno, e l'altro condannato alla morte, ponno ammazzarsi vicendeuolmente; onde il combattere, che fanno tra di loro da niuna parte tende alla resistenza, se non fosse per accidente; mà hà per fine la deformatione del reo legitimamente condannato; e parimente è duello giusto dall'vna, e l'altra parte, in quanto si possono ammazzare, come ministri della giustitia; perciò quella ragione, che hà l'vno di ammazzare il suo contrario, non si confonde con la ragione dell'altro. Questa è la prima opinione domandata probabile dal P. Giouanni Battista Fragoso de regim. reip. Christianæ parte prima lib. 5. de oblig. moder. reip. disp. 12. nu. 387.

Maior in 4. dist. 15. q. 16. tiene opinione, che il Giudice non possa constituire nel caso proposto li condannati carnefici l'vno dell'altro, poiche sarebbe troppo crudele essecutione della giustitia, & aliena dalla ragione, e contraria al giudicio dell'huomo.

Quando occorresse, che il Giudice seguitasse l'opinione prima, stimata probabile dal P. Fragoso, saria necessario alli confrati, che dassero auuiso a condannati à morte, che non potriano combattere per odio, ira, ò vendetta; perche fariano peccato mortale, come lo farebbe il carnefice ordinario se impiccasse, ò tagliasse alcuno per odio, e non per amore della giustitia; E anco necessario, che sappiano, che in questo caso di difformarsi l'vno, e l'altro diuẽgono carnefici, & ambedue ministri della giustitia; e quello, che resterà viuo incorrerà nella pena della irregolarità, *ex defectu lenitatis*, e la pena dell'infamia *tam*

iuris,

iuris, quam facti, perche come boia, e ministro publico ammazzò il suo compagno publicamente.

Si può qui domandare se il Confessore, e Confortatori debbano accompagnare li due condannati al luogo del combattimento con la solita comitiua di preci, essortationi, &c. Si deue rispõdere, che li Cõfrati, e Confessore deuono fare il loro officio, come se douessero esser fatti morire dal carnefice ordinario: Deuono per tanto li rei essere assoluti da loro peccati communicati per viatico, accompagnati con il Crocifisso, & arriuati al luogo destinato di ammazzarsi, doueranno raccomandarsi à Dio, & essere essortati à non combattere insieme per odio, mà solamente perche la giustitia così ordina.

Vna cosa però deuesi osseruare, che se il Giudice seguitasse l'opinione di potere constituire ambedue li condannati carnefici vicendeuolmente, deue anco auertire, che ambedue i condannati siano pari nelle forze, e nel maneggio delle armi; perche se opponesse vno perito nelle armi all'altro, che non le hauesse mai maneggiate; il fatto non caminarebbe del pari; e forsi peccarebbe contro la charità; imperoche moralmente vno sarebbe certo di campare, come più prattico, e l'altro di morire, come meno esperto.

INTERROGATIONE LXV.

Si cerca, se vno dato alla Confortaria si scoprisse inuasato dal Demonio, habbia da communicarsi; e se gli Angeli buoni possono entrare ne gli huomini, come fanno gli Angeli peruersi.

RISPOSTA.

A Questa domanda risponde il Bonacina de Sacram. disp. 4. q. 6. ponto 1. nu. 6. e dice, ò che questo inuasato dal Demonio hà l'vso della ragione, ò non l'hà. Se egli lo gode, almeno qualche volta, si potrà communicare, cessando sempre ogni pericolo d'irriuerenza al santissimo Sacramento. Ma se non lo hauesse, non si deue communicare, stante la irriuerenza, che si potria temere da vno, che non hauesse l'vso di ragione. Se bene io sò, che vno priuo di quella, quando nõ vi sia peccato mortale nell'anima, che la faccia inimica di Dio, si può communicare fruttuosamente, mentre prima di perdere l'vso della ragione habbia hauuto volontà di riceuerla. così dice S. Tomaso alla q. 80. art. 9. Anzi il Nauarro nel Manuale al cap. 26. al nu. 27. dice: *Quod sacramentum Eucharistiæ ministrari potest infirmo à iudicio mentis*

tis per phrenesim alienato, qui antea signa contritionis ostendit dicendo Miserere mei Deus. Deus propitius esto mihi peccatori, aut id genus alia, etiam si non petijsset sacramenta, & obstinatus multo tempore in peccato mortali mansisset, nec per multos annos confessus fuisset; & questa dottrina la domanda probabile il Cardinale de Lugo de Eucharistia disp. 13. sec.3. nu.25. in fine; Si deue però auuertire quello, che si è toccato di sopra, che non vi sia pericolo di irriuerenza, come osseruò il P. Suarez, il quale aggiunge di più, che vi sia obbligo di communicare vno priuo di vso di ragione, se prima di perderlo hebbe volontà di riceuere li santi Sacramenti.

Supposto tutto questo, se vn' Energumeno non hauesse mai lucidi interualli, e commettesse delitto degno di morte, è certo, che in lui non saria punibile; perche non sarebbe volontario; *Anima interim quasi sopita, & ignorante, quid caro corporis faciat*, disse Santa Ildegarde nel libro delle sue riuelationi. Ma se godendo lucidi interualli, e facendo pausa l'inimico, commettesse delitto graue, in tale contingenza saria punibile, perche volontario; & in tal tempo deue essere essaminato, processato, dato in mano de Confortatori, assoluto da suoi peccati, communicato, e fatto morire.

Ma perche questa instruttione è fatta, come altroue hò detto per le persone semplici, & che non hanno tante lettere, metterò qui alcuni segni per conoscere quali siano quelli, li quali sono vessati dal spirito maligno, imperoche non bisogna credere cosi facilmente à chi dice di essere trauagliato da simile sciagura; hauendo toccato con mano, che anco in questo vi sono molte fintioni: In questa Penitentiaria di Loreto più di vno si è confessato da me, di essersi finto Enurgumeno, solamente per cauare limosine; altri si sono finti hebrei fatti christiani per lo stesso fine, sono mille le inuentioni, che trouano li furbi per cauare danaro.

Primieramente si deue supporre esser verità di fede, che si trouano inuasati dal Demonio: Et che questi habbino potestà di trauagliare il corpo, nel quale sono, che queste due cose si ricercano, perche vno si possa dire Energumeno; secondariamente, che vi siano li segni per conoscere, quali siano questi tali, perche ne vrlare, ne gridare, ne dibattersi sono segni concludenti. Quando dunque li Confortatori hauessero vn tale per le mani, e lo vedessero à fare atti sconci, e strani, e da lui cauassero cose disperate, & che paressero hauere del solleuato, non deuono subito stimarlo trauagliato dal Demonio, potendo venire simili attioni dalli humori predominanti nel corpo humano, come diffusamente ne trattano i Medici, e massimamente il Codronco de

Affectionibus mulierum. Ma prima di venire à spiegare i segni, toccaremo come facciano i spiriti cattiui ad opprimer gli huomini. Cassiano nella collatione 7. de Mobilitate animæ, che è dell'Abbate Sereno, dice: Non hauete da pensare gia mai, che quando vedete vn huomo trauagliato dall'inimico, che lo stesso inimico, & spirito immondo sia vnito alla sostanza dell'anima, e quasi habbia penetrata quella, e vestitosi di essa, parla, discorra, & operi per mezzo del paziente, non è questo il modo, che tiene; poi soggiunge: *Non enim per aliquam animæ diminutionem, sed per corporis debilitatem hoc euenire manifesta ratione deprehenditur, cum scilicet in illis membris, in quibus animæ vigor continetur, immundus spiritus insidens, eisque importabile pondus, atque immensum imponens obscuritate teterrima intellectuales eius obruit, & intercipit sensus*; Et apporta l'essempio di quelli, che alle volte ò dalla vehemenza della febre delirano, ò dalle furiose qualità del vino occupati non operano da se stessi, ma il vino li fà parlare, & la febre dare ne gli eccessi; così fà il Demonio occupando li membri, permettendolo il Sig. Dio, li moue, e fà fare quelle pazzie, che molte volte si vedono.

Li segni poi, che possono darci argomento di conoscere, quali siano gl'inuasati dal Demonio, deuono esser di qualità tale, che superino la conditione dell'Ossesso; questi segni sono dal Rituale Romano descritti. E sariano di questa sorte, il parlare lingua straniera, come latina, greca, hebrea, non hauendo mai imparato simili ragionamenti. Rispondere à quesiti superanti la capacità della persona inuasata; riuelare secreti occulti; mouere pietre, sassi di mole non ordinaria; leggere, dipingere, non sapendo prima simili arti, e quanto più di questi saranno in vno, tanto maggiori inditij saranno della presenza del Demonio, il quale quando fosse continuo in trauagliare senza interrompimento, non si potrebbe far morire il condannato.

Se poi gli Angeli buoni possano tal volta occupar li corpi humani; pare che non vi sia implicanza, poiche considerate le loro forze naturali, possono quello, che gli Angeli ribelli possono; Se poi de facto lo facciano, pare che il Padre Giouanni Stefano Menochio in vn tomo delle sue stuore inclini nella parte negatiua, non essendo conueniente, che spiriti così nobili si trattenghino in tenere vn anima oppressa, la quale non potria fare atti liberi. L'Abulense però sopra il cap. 1. de numeri pensa, che qualche Angelo buono si sia impossessato di qualche membro di alcuno seruo di Dio, come della lingua per farlo profetare cose concernenti al bene publico.

INTERROGATIONE LXVI.

Se vno dato alla Confortaria diueniſſe Pazzo, che coſa dourebbono fare li Confortatori, & Confeſſore.

RISPOSTA.

L'Oinotomo lib.2. §. quibus non eſt permiſſum facere teſtamentum dice, che ſe vno haueſſe commeſſo qualche homicidio, ò altro delitto, mentre era ſano di mente, per il quale viene condannato alla morte; & doppò la ſentenza douenta pazzo, che non ſi deue punire di pena temporale, ò corporale; mà ſolo nella robba: cita Baldo, Aleſſandro, e Giaſone, & ſopra di queſto ſi può vedere l'Apoſtilla in Decio nella l. in neg. ff. de reg. iur. e ne rendono queſti Dottori la ragione, perche il pazzo ſi ſtima aſſente; & vno aſſente non ſi può punire: Giaſone nella l. ex facto ff. de vulg. & pupil. dice, che in Bologna occorſe il caſo, del quale ſi parla; & che fù ordinato, che il reo foſſe decapitato; e la ragione fù, perche *Non attenditur variatio ſtatus, ſed ſtatus commiſſi delicti*. Giulio Claro però col ſuo dotto giudicio dice, che non ſi può punire vno corporalmente, quando ſia diuentato pazzo: nè ſi deue tirare in eſſempio quello, che ſi narra, che eſſendo ſtato ferito Ferdinando Rè di Caſtilia da vn matto, la Regina ſua moglie ordinò che foſſe fatto morire. *Quod propter excellentiam regalis perſonæ potuit iuſtum videri*, ſogiunge il Claro *lib.5.q.60.*

Che ſe poi qualche Confortatore deſideraſſe di ſapere, quali ſiano i ſegni indicanti, che vno ſia matto; dirò, che ſono aſſegnati dalla l. ob quæ vitia ff. de ædilitio edicto, doue ſi dice, che *furioſus eſt, qui per vicos deridendo vadit, vel inſanorum more loquitur, item qui proijcit lapides, vel aliquid mali facit aſſiſtentibus*. La legge però non mette tutti li modi, con li quali può vno impazzire; perche non tutti danno nello ſteſſo punto di pazzia, & ſecondo la facoltà dell'anima, che è leſa, diuerſe ancora ſono le pazzie; vedi Celio Rodigino lib.13. lec. antiq. cap.3. de ratione delirij.

Il dichiarare ſe vno condannato à morte nelle pazzie, che faceſse foſse matto, ad effetto di farlo ſcampare dalla morte, non è officio da Confeſsore, ne da Confortatori; Ma tocca alli Medici, li quali trà di loro deuono conſultare la malattia: Se bene non eſcluderei totalmente li Confortatori; e crederei, che lo ſteſso Giudice poteſse ancor eſso dare il ſuo giudicio; perche ſe bene è vero, che doppo hauer ſen-

tentiato vno alla morte, non può più metterui la mano; è però obbligato à fare rifleßione, se il soggetto sia capace della pena, che li viene data; perche tanto è essequirla in vn'animale, quanto in vn matto.

Il dare poi il giudicio se vno di questi tali sia capace della sacra Cõmunione, è officio del Confessore; & circa di questo si hà da discorrere, come habbiamo detto delli Energumeni nella antecedente interrogatione.

INTERROGATIONE LXVII.

Se vno consignato alla Confortaria morisse all'improuiso, si cerca, che cosa debbano fare li Confortatori.

RISPOSTA.

SVpponGO, che li Confortatori sappiano, che se vno nella confortaria fosse soprapreso da accidente mortale, che deuono procurare che si confessi, & pigli la sacra Communione, quando si possa fare l'vno, e l'altro commodamente; e quando non si potesse, perche il Condannato non potesse parlare; almeno si deue cauare qualche segno, ad effetto di dare l'assolutione sacramentale; & in tale contingenza doueraßi dare al Reo l'olio Santo, non ostante che fosse per essere impiccato, ò decollato, venendo quell'accidente mortale, che opprime il Reo da radice di malignità intrinseca. E questo Sacramento si deue conferire, potendo fare di attrito contrito, come lo spiega molto bene il P. Francesco Suarez &c. e come si è detto altroue. Che se il Reo si riducesse à termine di morte, li deue essere raccomandata l'anima con le consuete orationi della Santa Chiesa.

Danno li Criminalisti vno auuertimento, il quale serue per euitare ogni fraude, & è questo: Spirato, che sia il condannato, deue essere dal Notaro della causa riconosciuto il cadauero. Ma perche questo non appartiene à Confortatori, ma alli Guardiani, li quali non lasciano mai il Reo sciolto, e libero, ad essi toccarà fare la diligenza accennata, essendo obbligati à rendere conto di quel corpo, mentre è ancora sotto la loro cura, e non estratto dalle carceri.

Li corpi di quelli, che moiono prima dell'essecutione della sentenza, non deuono essere nè impiccati, ne decollati, ne squartati, essendo che la morte essenta da ogni pena: se però non fossero Rei di delitti qualificati, nel qual caso si sogliono ancora così morti attaccare alle forche, ò farne pezzi, à terrore de gli altri delinquenti.

IN-

INTERROGATIONE LXVIII.

Quando li rei sono dati alla Confortaria, & iui concepiscono tanta speranza nelli Santi loro Protettori, che sperano per tal mezzo di essere liberati, si cerca come si debbano con questi tali maneggiare i Confortatori.

RISPOSTA.

A Me è occorso due volte il caso in due soggetti, che in diuerso tempo furono impiccati, l'vno diceua, che l'Angelo del Signore gli era apparso, & accertatolo, che non saria morto di morte violenta; costui dalli discorsi, e dalli mouimenti mostraua di essere molto astuto; l'altro diceua, che la Beatissima Vergine del Rosario haueua da far miracoli, con liberarlo dalla morte; ambedue però precipitati dalle forche non ottenero quello, che bramauano; perche *Spes illorum immortalitate plena non erat*.

In simili occorrenze, come non si deue dire, che gli Angeli non possano apparire, cõfortare, e predire; & che la Beatiss. Vergine non possa fare gratie à chi li piace, secondo quello, che Dio ha determinato ne' suoi santi decreti; & che li Santi non possano liberare dalle forche, da ceppi, e da tanti altri pericoli; non si deue però da Confortatori fomentare questo pensiero. Ma tutto il neruo del negotio hà da battere in questo, che li cõdannati facciano vna buona preparatione; che quando questa fosse impedita dalla speranza conceputa di viuere, saria segno, che da Dio non fosse, ma soggerita dal Demonio. Imperoche Dio Sig. nostro, quando si compiace di dare tali pensieri di confidenza, non distoglie da quei mezzi, che possono esser'opportuni per ottenere l'essecutione della pretesa gratia; & al contrario il Demonio procura d'impedire gli atti virtuosi, e massime quelli, che possono disporre à fare vna santa morte.

La speranza dunque, che questi miserabili cõcepiscono, deue essere ridotta à Dio con indifferenza sì al viuere, come al morire; e se del Condannato vi hà da essere qualche cosa, sarà vn desiderio perfettissimo di godere il Sig. Dio, come diceua l'Apostolo S. Paolo à i Filippesi al 6. *Saluatorem expectamus Dominum nostrum Iesum Christum.* & il Santo Dauide. *Credo videre bona Domini in terra viuentium.*

E' però da osseruare, che se nell'vltimo della vita di questi condannati si vedesse qualche atto, il qual potesse hauere dello straordinario, come saria rompersi il laccio, ò spezzarsi il legno delle forche, non

per questo sogliono li Giudici prudenti credere, che sia cosa miracolosa, e sopranaturale; ma essaminano molto bene gli accidẽti occorsi; e quãdo la cosa resti con dubbio, ordinano, che si esseguisca la sentenza, e tanto osseruarono Giulio Claro lib. 5. sent. §. fin. q. 98. nú. 9. & il Cagnolo de reg. iur. l. fauorabiliores pag. mihi 252. la qual sentenza suol contenere questa clausula, Sino che mora. Non deuono per tanto li Confortatori con pietá poco prudente fomentare quelle speranze, le quali ponno riuscire vane, e ridondare in pregiudicio delle anime, come in fatti la speranza de i due sopranominati restò vana; poiche non si verificò l'apparitione dell'Angelo, nè la Madonna Santissima volse per allhora far miracolo, con tutto che fosse con voce di molto grido chiamata in aiuto, mentre era per esser balzato dalle forche.

Il Bossio nella sua prattica criminale de executione sententiæ, dice, che in simili contingenze douriano i Prencipi esser facili à condonare la morte: & il Viuio nelle communi opinioni all'opin. 45. dice, che se il capestro si spezzasse, mentre il reo è gettato dalle forche, che deue esser liberato, come cosa miracolosa, massime se il patiente hauesse prima protestato la sua innocenza. Questa opinione non è certa, come si toccò in altro luogo.

INTERROGATIONE LXIX.

Si domanda, se vno, che è condotto alla morte, fuggisse in Chiesa; ò se non vi fuggisse, passasse necessariamente per quella, debba godere della immunità della detta Chiesa.

RISPOSTA.

AL quesito, che fate, breuemẽte rispondo, che alcuni hanno detto, che questo tale non goderebbe dell'immunità; quando fuggisse non sciolto da legami, ò catene tenute ancora per mano da' birri; perche questo tale non si potria dire veramente libero. Cosi dicono vn certo Bobadilla in Polit. tom. 1. lib. 2. cap. 4. Tannero 2. 2. disp. 5. dub. 1. nu. 17. Archid. in cap. Sicut antiquitus 17. q. 4. Lupo Igneo citati dal Couarr. e tale opinione seguono altri appresso il P. Sanchez lib. 6. conf. cap. 1. dub. 8. nu. 10.

Altri hanno fatto distintione, dicendo, ò il condannato è condotto al supplicio passando necessariamente per la Chiesa, ò nò; se necessariamente, perche non vi sia altra strada, non deue godere dell'immu-

munità; se volontariamente, deue godere di quella. Giulio Claro lib. 5.§.fin. pract.crim.q.30.num.21.tiene indifferentemente, che quello, il quale è condotto al supplicio, passando per Chiesa volontariamente, ò necessariamente, che deue godere dell'immunità di quella; e che non può esser'estratto per violenza. così ancora afferma il Nauarro nel Manuale latino cap.25. nu.19. le sue parole sono: *Etiam qui violato carcere confugit, & qui comprehēsus per locum sacrum ducitur, etiam si iam damnatus ad supplicium ducatur, quia est iam intra eam receptus; & à fortiori, qui à iustitiæ ministris fugiens iam in eam est ingressus.* così dice ancora il Boerio decis.100. Il P. Stefano Fagundez in præcept.Eccl. lib. 4.cap.4. nu.57. dice, che l'opinione prima, cioè, che il condānato non goda della immunità, è più conforme alla ragione; & il P. Sanchez ne' suoi cons. al luogo citato, tiene, che sia più probabile. La seconda però è più fauoreuole alla Chiesa, & è seguitata communemente dalle persone pie, e da quella non si deuono scostare li Giudici, &c. & i Confortatori in occorrenza deuono ancora essi seguirla, e fauorirla.

INTERROGATIONE LXX.

Se vno condotto alla morte s'incontrasse in vn Sacerdote, che portasse il Santiss. Sacramento, e si appigliasse ad esso, se deue esser liberato, ò pure condotto al supplicio.

RISPOSTA.

TVtti quelli, li quali trattano della immunità della Chiesa, concedono al santissimo Sacramento la stessa immunità. *Cuius respectu Ecclesiæ datum est prædictum priuilegium*, perche la Chiesa gode tal priuilegio in risguardo del corpo del Signore; questa immunità si estende anco à liberare vno, che fosse condotto alla morte; ma non in qual si voglia modo; onde Siluestro verbo immunitas 3.q.1. dice Corpus Christi gaudet hac immunitate, vt confugiens ad illud debeat esse tutus, puta si obuiauerit Sacerdoti portanti, & se adiunxerit; & Torrecremata, & P. Sanchez vsano la parola confugere, che vuol dire vn atto positiuo non solo della volontà, ma del corpo accostandosi al Sacerdote: Giulio Claro lib. 5. sent. §. fin. pract. crim. q. 93. dice l'istesso; e l'Hostiense tiene, che questa opinione deue esser sostenuta; *Vsque ad sanguinis effusionem*. Glossa in cap. quæsitum 13.q.2. Archid. & Host. in summa de immunit. Ecclesiæ Rom. cons. 535. onde non è vero quello, che diceua vn Confortatore, che se il Sacerdote

che

che portasse il Santissimo, andasse à trouare il Condannato, mentre è condotto al supplicio, che lo liberarebbe; perche questa attione non è vn confugere al Santissimo. Si come quando nelle carceri è portata la sacra Eucharistia, non libera i prigioni, lasciando ella ogni vno nel stato, nel quale lo ritroua.

Il P. Antonio Quintanaduennas tract. 4. ad Euch. Sacram. sing. vlt. scriue, che è tanto vero questo, che se bene il Sacerdote portasse il diuino Sacramento occultamente, e senza solennità, e che il Condannato condotto al supplicio confugeret ad ipsum, deue senza fallo godere del beneficio della immunità. *Quia* (sono parole sue) *illa publicitas, vt ita dicam, & solemnitas, qua portatur Eucharistia non est causa propter quam Rei gaudeant immunitate, sed ipsum venerabile Sacramentum.* Io hò alle volte visto Sacerdoti in tempo d' inuerno nelli sommi fanghi, e neui portare soli il Santissimo à gl'infermi con vna sola lanterna accesa auanti. E chi è quello, che hauesse ardire di negare à Giesù Christo questo priuilegio in tale contingenza?

INTERROGATIONE LXXI.

Se vn Sacerdote doppò hauere detto la Messa nella Confortaria, ponesse in vn Reliquiario al collo del condannato vna Particola Consacrata, habbia da godere dell'immunità della Chiesa.

RISPOSTA.

DI questo caso fui altre volte interrogato da alcuni Confortatori; e mi parue, che conferimmo insieme, che se qualche Sacerdote hauesse consacrato nel modo espresso nella interrogatione, che non saria stato di aiuto al Reo; anzi che il giudice haueria potuto per mano di vn altro Sacerdote ordinare, che con ogni riuerenza fosse leuato il Santissimo, & fare essequire la sentenza; imperoche quando li Dottori parlano della immunità, che gode il Reo, dicono di quella, quando s'incontrasse in vn Sacerdote, e s'appigliasse à lui, mentre attualmente porta la sacra Eucharistia: l'appendere al collo d'vn condannato la sacra Hostia non è Confugere ad Sacerdotem, come parlano quelli, che trattano di questa materia; mà è vn priuare la giustitia della ragione, che hà di seruirsi delle leggi, e delle facoltà concesse per far morire li delinquenti. E tanto si doueria dire, se vn Sacerdote doppò hauere cõsacrato il Corpo del Saluatore s'incaminasse processionalmente con lumi accesi verso la porta delle carceri, & il reo

lo seguitasse; in questo caso il reo potria essere trattenuto, & impedito à vscire, ma non già il Sacerdote, poiche se si ammettesse questa attione, si potriano aprire le strade per liberare i delinquẽti con simili mezzi frequentemente, il che saria in danno della giustitia, li cui effetti sono così gioueuoli al bene publico; & li condannati pigliariano speranza di potere essere salui con simili maniere: e qual si voglia Sacerdote potria loro portar'occultamente il santo Sacramento, e liberarli. Questa dottrina la cauo da Giulio Claro lib. 5. §. fin. pract. crim. q. 98. il quale fà questo quesito. Se il reo riceuuto, che hà il Santissimo Sacramento, ò sia per viatico, ò per deuotione, possa dire di essere libero, risponde di nò, con l'autorità di Igneo in l. 1. in princ. nu. 6. ff. ad Sylan. e rende la ragione, perche non debba godere dell'immunità. *Quia hoc modo Ecclesia, quæ est cultrix iustitiæ fieret auctrix iniustitiæ, quod nullo modo dicendum est*, & il Torrecremato in cap. Quæsitum 13. q. 2. dice, parlando delli condannati, che si communicano. *Quia corpus Christi recipientem captiuum inuenit, sic captiuum dimittit; fugientem verò, quem liberum inuenit in libertate conseruat.*

Questa opinione però non fù approuata da alcuni deuoti Confortatori, li quali diceuano, che in risguardo della riuerenza, che si deue al Santissimo Corpo del Signore, deuono i Condannati godere della immunità: sia poi come si voglia, se il Sacerdote facesse bene, ò male, e per confermatione del loro parere narrauano, che

Il P. Antonio Quintanaduennas nel libro de singolari al trattato 4. Ad Euch. Sacram. sing. vlt. nu. 7. racconta. Che hauendo vn certo soldato, mentre l'essercito era in campagna, commesso delitto degno di morte, fuggì alla Chiesa, cioè alla Pietra Sacra, ò Altare portatile, che si adopra per fare il santo Sacrificio della Messa; Voleua il Capitano Generale leuare il delinquẽte dal luogo doue era la Pietra Sacra, acciochè fosse essequita la sentenza di morte fulminata contro di lui; s'astenne da farlo per paura della scommunica fulminatagli cõtro da vn Padre della Compagnia, il quale nell'essercito haueua la giurisdittione Episcopale. Andò per tanto il Capitano Generale pensando al modo di hauere il delinquente nelle mani senza pericolo d'incappare nella scommunica, & à questo effetto diede ordine, che l'essercito si leuasse dal posto doue era, stimando, che distrutto l'Altare, e leuata la Pietra Sacra, saria stato facile prendere il delinquente. Il Padre della Compagnia, che conobbe l'intentione del Capitano, pigliò la Pietra Sacra, la quale è la causa primaria, per la quale la Chiesa gode l'immunità, e la pose adosso al contumace, ordinandoli, che in conto alcuno non la scostasse da se, fino che in altro luogo non fosse edificato

l'al-

l'Altare, & iui di nuouo collocata. Dal che ne seguì, che il Capitano nõ hebbe ardire di far prendere il reo, stimando, che godesse dell'immunità. Sopra di questa attione, e nuoua sorte di Franchigia consultato il P. Suarez rispose, che quel Padre fece bene à fulminare la scommunica; & che è molto probabile, che portando seco la Pietra Sacra godesse della immunità della Chiesa; & che in simile caso non poteua essere preso. Diceuano quei Confortatori, se quel contumace fù protetto dalla Pietra Sacra, che seco portaua, perche non sarà difeso vno ch'habbia seco il Santissimo Sacramento appeso al collo?

Altri Confortatori faceuano vna buona riflessione; che vi è grande differenza trà il caso proposto di vno legato, & incatenato in Confortaria, custodito da birri; & di vn'altro, che sia libero, & non ancora constituito nelle carceri, contro il quale il Giudice non hà se non per così dire ius remoto; Ma in quello, che è nelle forze ha ius più prossimo, che non può essere da chi si sia violato con modo così insolito, hauendo il solo Reo facoltà di sottrarsi, potendo, dalle mani della giustitia, & à quanto dico, pare, che si sottoscriua il P. Fagundez, glossando il secondo precetto della Chiesa lib. 4. cap. 4. nu. 57. Percioche l'istesso si doueria dire di tutti gli altri carcerati, quando entra la sacra Eucharistia nelle carceri. Ne vale argomentare da casi, che possono hauere qualche somiglianza con questo, come quando vno tira, ancorche legato, i birri in Chiesa; ò vn Condannato si ricouera verso il Santissimo; queste sono attioni fatte dalli Rei stessi, che si seruono del suo ius, & li custodi deuono dare la colpa à se, che non habbiano saputo custodirli; Ma il venire à termine, che vn Sacerdote ponga al collo di vn Reo il Santissimo per liberarlo con simile mezzo, è cosa assai pregiudiciale alla giustitia; onde essendo caso, che hà del metafisico, & che nel pratticarlo, non credo si trouasse alcuno Sacerdote che si cimentasse, lasciaremo risoluere la difficoltà à chi tocca di determinare li casi, che ponno saluarsi sotto la protettione dell' immunità.

INTERROGATIONE LXXII.

Se vno Condannato si incontrasse in vn Cardinale di S. Chiesa; ouero fuggendo alla statua del Prencipe, debba esser liberato.

RISPOSTA.

IL Diana p. 5. trattato 2. de Cardinalibus fà vna resolutione à questo proposito, e determina, che gli Eminentiss. Cardinali habbiano

no questo priuilegio, che incontrandosi in quelli, che sono condannati à morte possono liberarli, pongono però vna conditione, che sia necessario, che il Cardinale metta sopra il capo del condannato il suo capello, così Alberico, Baldo, Paolo de Castro, Salyceto, in l. addictos C. de appell. non stimo però necessaria questa ceremonia; Se bene il Farinaccio stà in dubbio, se questa facoltà competisca loro de iure, ò de consuetudine. Ma questo poco importa. Giulio Claro dice, che così deue essere in risguardo *Amplissimi ordinis*. Raccontano alcuni, che il Cardinale Ximenez Arciuescouo di Toleto hauendo sentito certo strepito causato dalla turba, che conduceua vno ad essere fatto morire, ordinò che fosse sciolto, e lasciato andare libero. L'istessa facoltà concede il Carrerio alli figliuoli de Regi. Giulio Claro dichiara, che questo priuilegio de Sig. Cardinali si estende solo à liberare li Rei dalla morte, e non già dalla pena arbitraria. Questo priuilegio pure non hà luogo in Roma, per la presenza del Sommo Pontefice, essendo iui à Cardinali negate molte cose, che altroue lo godono ampiamente.

Quanto alla seconda parte dell'interrogatione, se il Condannato fuggisse dalle mani de birri, & carnefice alla statua del Prencipe, se doueria essere liberato. Rispondo, che le leggi ordinano, che non possa essere leuato per forza l. 2. §. ideoque ad statuam confugientes ff. de ijs, qui sunt sui, vel alterius iuris instit. tit. eod. §. vlt. & il Cardinale in cap. vlt. de immunit. Ecclesiæ dice, che la Chiesa, & la statua del Prencipe vanno dal pari.

Osserua però Cenedo collect. ad decret. con il Tiraquello de pœnis temp. cas. 31. nu. 24. che vno condannato alla morte per hauer falsificato la sottoscrittione reale, ò il sigillo, non deue essere dalla morte liberato con l'incontro di vn Cardinale; e questo sia per la graue ingiuria, che si fà al Rè, alterando la mano, ò il sigillo regio.

INTERROGATIONE LXXIII.

Se vno di questi tali, mentre è condotto al patibolo si auuenisse in vn Vescouo con il suo popolo, se habbia da godere della stessa immunità; ouero si incontrasse in vna processione; doue fossero portate le sante Reliquie.

RISPOSTA.

LI Dottori non trattanò questo caso, per quanto io hò letto, cioè se vn Vescouo possa con la sua presenza, quando è accompagna-

to dal popolo, liberare vn Condannato; ne questo si può definire con legge, ò canone, che ciò determini. Li Santi però nella prattica di cose simili crederei, che non douessero di minore auttorità appresso li Giudici di quello, che siano Bartolo, e Baldo. Nella vita di S. Vgo, che fù Canonico Regolare; e poi Monaco del non mai à bastanza lodato, e sant'ordine della Certosa, e che per li suoi eccelsi meriti fù promosso al Vescouato di Lincolnia in Inghilterra, narrasi, che vn giorno si abbattè per viaggio in vna turba di bargelli (così dice il P. Maffeo) li quali conduceuano vno alla morte per suoi misfatti, e mosso dalli prieghi dell'infelice, che in tal necessità caldamente si raccommandò, incontanente disse à quei ministri, che lo sciogliessero, allegando, che doue si troua il Vescouo con il popolo de fedeli, quiui è la Chiesa; & che non minore priuilegio, & essentione meritano le pietre viue, che le morte. Non fù vana l'impresa, benche per altro forse più degna di ammiratione, che d'imitatione. Gli officiali mossi dalla maestà del Prelato, fatte solamente per timore del Rè alcune proteste, lasciorono il Reo totalmente libero.

Si racconta ancora vn caso simile di Santo Bernardo, che si fece rilassare vno da i birri, mentre lo conduceuano à morire, dicendo loro, che li bastaua l'animo di farlo morire mille volte il giorno; e fugli concesso senza altro contrasto. Questi due essempi doueriano bastare, per persuadere à chi commanda, che saria fuori di proposito il risoluere, che li condannati potessero godere della immunità ecclesiastica nel caso accennato; poiche hà fondamento nell'autorità di due Santi così celebri nella santa Chiesa.

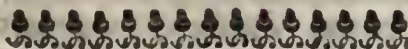
E qui ancora quadra la risposta al quesito secondo posto nell'interrogatione, se vno di questi giustitiandi s'incontrasse, mentre è condotto alla morte in vna solenne Processione, come saria quella del Santo Rosario nella prima Domenica d'Ottobre, che si fà per tutto il Mondo con tanta solennità; O quella del venerando Chiodo, che si fà in Milano alli 4. di Maggio con il concorso di tutto il popolo di quella Città, e di luoghi circonuicini, credo, che in tal caso doueria essere il patiente liberato, rappresentando quella Processione così copiosa li fedeli la santa Chiesa, che consiste nell'vnione di quelli: Sò molto bene, che questi casi non sono compresi nelle Bolle de' Sommi Pontefici; perche le leggi sono fatte per li casi, che ordinariamente occorrono; non si toglie però, che possino essere altri casi non espressi, quali potriano liberare i condannati; vedasi Lodouico Correa in relect. ad cap. inter alia de immunit. Ecclesiæ p. 2. nu. 25.

INTERROGATIONE LXXIV.

Si domanda, se vno Condannato à morte dicesse di hauer fatto voto di essere Religioso, prima che fosse stato da lui commesso il delitto, se possa essere punito dal Giudice laico.

RISPOSTA.

BReuemente risponderò, che il Viuio nelle communi opinioni all' opinione 38. verbo ordo ecclesiasticus, dice, che se vno prima di commettere delitto hauesse fatto voto di essere religioso, ò di farsi chierico, che non potria essere punito dal Giudice laico; Apporta Giasone nella l. cum quædam puella. ff. de iurisd. omn. iud. Gerardo sing. 51. Marsilio sing. 534. Giouanni de Arnono sing. 29. Marco Antonio Bianco prattica crim. caut. 2. nu. 5. Baldo in l. 1. an seruus ex facto ff. & l'istesso Viuio dice, che vn tale Marino Pandolfo nella Città dell'Aquila, *Allegato voto* (sono sue parole) *ante homicidium emisso, fuit mediante eius iuramento remissus ad Iudicem ecclesiasticum ordinarium.* In questi tempi però, nelli quali si sono le cose maturate più prudentemente, la cautela non valerebbe; poiche il voto semplice, che fà vno di volere essere religioso, non lo esenta dalla giurisdittione del Giudice laico, & questo è certissimo, ne si deue ponere in controuersia; Se questa dottrina fosse vera, li condannati diriano di hauere fatto non vn voto, ma cento voti, per liberarsi dalla morte. Io sò bene essere occorso questo caso, che vn regolare vscito dalla religione, & andato in paesi lontani sconosciuto, commise delitti degni di morte, per li quali bandito alle forche, fù preso; e mentre si voleua essequire la sentenza, allegò di essere professo di certa religione, che fece restare tutti stupiti; & riconosciuto per tale, fù consegnato à proprij Prelati, li quali in qualsiuoglia luogo doue sia il regolare, hanno la loro giurisdittione, così dice Frãcesco Turzano concl. 186. e che con il tempo lo liberarono, & adesso mentre scriuo questa viue con vita essemplare.



INTERROGATIONE LXXV.

Si ricerca, se vno condannato à morte fosse richiesto per marito da vna meretrice, se gli debba esser conceduto.

RISPOSTA.

ALcuni hanno detto, che se il Reo mentre è condotto al patibolo fosse richiesto per marito da vna meretrice, che se gli deue concedere; così accenna il Viuio nelle communi opinioni all'opinione 45. & ancora Giulio Claro lib. 5. §. fin. pract. crim. q. 98. Neuiza. in Silua nuptiali lib. 4. nu. 33. Vero è, che questo è più per consuetudine, che per vigore di alcuna legge. Questa però non hà luogo in Italia; mà sì in Francia, e Spagna, come dicono i Dottori; & a proposito di ciò raccontasi, che in Spagna vn bellissimo giouine s'innamorò di vna Damigella, e non potendo venire à fine de' suoi disegni, si determinò di baciarla; il che saria stato vn grande affronto alla Donzella, & alla casa del Rè, habitando ella nel palazzo reale; fù preso il giouine, e condannato à esser fatto morire; mentre era condotto al supplicio, se gli fece incontro vna meretrice vecchia, bruttissima, & difforme, e lo chiese pér marito; il giouane, ancorche conoscesse, che quello era il mezzo termine di saluarsi la vita, disse al carnefice: Tocca Tocca l'asino (perche era sopra vn tale animale) che voglio più tosto morire, che hauere costei appresso tanto difforme, e schifa; il che inteso dal Rè, fecegli gratia della vita, e si contentò, che sposasse la Damigella amata.

Ma dirà alcuno, tanta pena à vno che tenta di dar'vn bacio? è tanta; e ragioneuolmente, quando è bacio libidinoso, che nel Regno di Napoli *Pœna vltimi supplicij; & confiscationis omnium bonorum punitur.* così trouo scritto in Syntagmate iuris tom. 2. ad l. Iul. de adult. tit. 7. pag. mihi 466.

Lodano grãdemente li Dottori colui, il quale leua dal peccato vna meretrice, che serue in remissione de peccati. Onde Clemente Papa 3. cap. inter alia de spons. dice, *Statuimus, vt omnibus, qui publicas meretrices è lupanari extraxerunt, & duxerint in vxores; quod agunt in remissionem proficiat peccatorum.* Questo si deue intendere conforme dice l'Hostiẽse glosando questo capo, quãdo si voglia correggere, & emendare la vita passata malamente spesa; altramente vna, che voglia perseuerare nel male, non si deue pigliar per moglie; & se tale si fos-

se

ſe maritata, ſi deue laſciare cap.1.32.q.1. doue ſi dice, *Sicut crudelis eſt, & iniquus, qui caſtã dimittit, ſic fatuus, & iniuſtus eſt, qui retinet meretricem.* Il pigliare per moglie vna rea femina, è metterſi da ſe ſteſso in rotta; perche gli ſiano infrante le oſsa, e ſpezzate à poco à poco: nel Salmo 110. habbiamo quelle parole. *Diſſipata ſunt oſſa noſtra ſecus infernum*; per queſto inferno ſi deue intendere la donna cattiua, che San Gregorio Nazianzeno domandò cumulo d'ogni calamità, & S. Giouanni Griſoſtomo male de mali, fondato forſi nell'Eccleſiaſt.cap.25. *Breuis eſt omnis malitia ſuper malitiam mulieris.* Il Fonſeca trattando molto bene queſto punto, dice, facciaſi vn diſtillato di tutte le malitie, che non ne vſcirà mai vna ſimile a quella della donna cattiua: Gli Antichi dipingeuano vn'huomo, che teſseua vna fune con grandiſsima diligenza, & appreſso di eſso vn'Aſina, che la mangiaua; & era ſegno, che quanto opera, & acquiſta il pouero, tutto ſe lo deuora la rea femina. Quando dunque vn condannato ſi metteſse all'impreſa di ſpoſare vna triſta donna per liberarſi dalla morte, faria coſa, che gli daria molto da ſoſpirare.

Auuertaſi però, che vn religioſo degradato, e dato al foro ſecolare, che non potria eſsere liberato da vna meretrice, con pigliarla per moglie, perche ſe bene è vero, che per l'attuale degradatione perde il religioſo Sacerdote ogni priuilegio, e diuiene del foro ſecolare cap. degrad. de pœnis lib.6. Rol. à Valle conſ. 24. & reſta di eſsere chierico, come dice l'Abb. in cap. cum ſit prop. ritiene però il carattere; e ſe conſacraſse lo farebbe validamente, benche illecitamente &c. onde non può maritarſi; repugnando ciò al carattere, che tiene impreſſo nell'anime per vigore del ius Eccleſiaſtico.

INTERROGATIONE LXXVI.

Quando ſono più Rei in Confortaria, & il Giudice non determina, quale debba eſsere il primo à morire, ſi cerca qual di loro habbia da eſsere condotto il primo al patibolo.

RISPOSTA.

A Queſta voſtra domanda riſpondo, che mi ſon trouato molte volte preſente à ſimile facenda; & hò viſto, che vn birro moſtraua al carnefice quale era il primo, che doueua eſſere morto, & tale è l'vſo de criminaliſti. Mà quando il Giudice non determinaſſe, dicono, che quello hà da eſsere il primo, il quale hà il nome più brutto: & dan-

& danno per esempio, se vno si domandasse Spezza croce, Falamischia, Garbuglio, Fracasso, Cane Pericolo &c. altri vi aggiungono l'aspetto horrido, e crudele; il che è conforme à quello che dice il P. Gio. Battista Fragoso de regim. reip. Christ. p.2. lib. 2. cap. . Che se più Rei fossero presi, e douessero essere tormentati, che quello hà da essere il primo che hà l'aspetto più crudele. *Talis enim animus, qualis facies reputatur*. Si racconta di Commodo Imperatore, il quale fù vitiosissimo huomo, & crudelissimo, che haueua la faccia come di vno imbriaco; costui teneua la nota in vn libretto di quelli, che haueua destinato alla morte, e forsi fù egli il primo à prouarla, perche hauendo Martia sua concubina trouato il libro, & conosciuto, che ancor ella vi era scritta, gli fece dare il veleno; e mentre staua boccone per vomitarlo, lo fece amazzare con alcune pugnalate; così finiscono gl'amori de' scelerati. Racconta Celio Rodigino lib.4. lect. antiq. cap.7. che vn tale trouato in adulterio fù impiccato, per hauer'vn nome, il qual'era poco honorato.

Il Maranta de ordine iudiciario nel proemio uu. 13. dice, che nella tortura de rei si deue cominciare dal minore di età, ouero dal piu timido, ò dal più debole; così insegna la l. vnius. ff. de quæst. la qual vuole, che *Vnius facinoris plurimi Rei ita audiendi sunt, vt ab eo incipiatur, qui timidior est, vel teneræ ætatis videtur*; L'istesso modo pare, che si doueria tenere, quando si douessero far morire più persone.

Auuertono però i Confortatori a non mostrare inclinatione più à vno, che all'altro &c. lascino la cura à birri, e manigoldi, che questo è il loro officio.

INTERROGATIONE LXXVII.

Se douendosi far morire più colpeuoli, sia lecito buttare le sorti à chi di loro debba toccare.

RISPOSTA.

HAbbiamo primieramente da supporre, che li Prencipi sono obbligati a castigare i delinquenti; perche sono posti alla cura de popoli per difenderli. Si deue ancora supporre, che l'istesso Prencipe possa fare gratia a qualcheduno della vita, se così giudica espediente; perciò quando sono più colpeuoli, può ordinare, che si buttino le sorti, & chi farà ò più punti, ò manco punti sia fatto morire, & à gli altri sia salua la vita. Si deue però auuertire, che quando si concedono que-

queste sorti, deuono essere i delinquenti pari nella qualità del delitto, altramente sarebbe iniqua la sorte, quando cadesse sopra il meno colpeuole, così dice il P. Martino del Rio lib.4.cap.4.q.1.ecco le sue parole. *Hinc vsu receptum est in militia, vt quando plures sunt rei sorte experiantur, quis necandus, quis liberandus; tùm verò seruandum, vt sit par sortientium reatus: alioquin iniqua esset sortitio, quo ad minus nocentes*; & notisi che il P. Martino discorre delle qualità dello stesso delitto, perche ne delitti diuersamente qualificati, li quali douessero essere puniti con la morte, secondo le leggi, credo, che il Prencipe potria far buttare le sorti, perche fosse punito quello, sopra del quale cadessero.

Il P. Sanchez in decal. lib.2.cap.38.nu.6.dice. *Quando plures sunt Rei, nec oportet omnes punire, licere, quod in militia est vsu receptum, vt sorte excipiatur quis puniendus sit, quia alia ratione hoc dirimi nequit*: Così afferma il Torrecremata 26.q.2.nella sua somma al nu.2.& s'accorda con questi il P. Lessio lib. 2. de iust. & iur. cap.43. dub.9. nu.58. *Quarto in pœnis, vt cum duo, vel plures sunt rei mortis, & Princeps vt clementiam in sanciendà disciplina adhibeat vult aliquos punire, alijs ignoscere*, il quale approua il buttare le sorti à condannati, & io hò visto à fare simile attione con l'occasione di assistere ad alcuni soldati, che doueuano esfere archibusati; toccò à morire à quello, che fece meno, che fù tre, hauendo il suo compagno fatto quattro. In questo non entra cosa alcuna d'iniquità, esfendo pari il pericolo di tutti, & in consequenza lecito, e senza nota d'ingiustitia.

INTERROGATIONE LXXVIII.

Se vn religioso fosse dato alla Confortaria per essere fatto morire, si cerca come si debbano deportare il Confessore, & li Confortatori; Vedi ancora molti altri quesiti curiosi circa di detti religiosi.

RISPOSTA.

TRa le altre cose, delle quali si deuono ricordare li Confessori, e Confortalori, vna è, che quando qualche religioso fosse destinato à morte violenta, hanno da trattare con lui con ogni buon termine, e con rispetto, conforme alle qualità del soggetto. Nè si deue trattare con persone simili, come se fossero dozinali; e tutto quello, che si farà con loro, deue essere intorno à fomentare i santi pensieri, che potranno essere soggeriti dal proprio sapere; non già si deue mostrare di fare loro il maestro. Sarà per tanto bene hauere alle mani il libret-

bretto di Giouanni Gerſone, dalla lettione del quale cauarà il condannato motiui di conuertirſi à Dio. Le meditationi di S. Agoſtino, li ſoliloquij, le meditationi di S. Bernardo. L'Euangelio di S. Giouanni, ò di qualche altro ſanto Euangeliſta, in quella parte doue ſi tratta dell'agonia, & della ſantiſſima paſſione del Saluatore, apporteranno grandiſſima vtilità, e conſolatione;& per far la confeſſione ſe gli potrà dare l'eſsame di conſcienza, che ſi contiene doppo queſte Interrogationi. Auuertino li Confortatori ancora di non parlare molto, per non ſtraccare il condannato, come ſi auuisò nel principio di queſta opera.

Occorrendo dunque fare morire vn Prete, vn Frate come sò eſsere occorſo, non è molto tempo, in Rauenna, Ferrara, Roma, non deuono eſsere ammazzati con li loro habiti religioſi, e mi ricordo di hauere letto di vn ſanto Monaco, che eſsendo condotto al martirio, chieſe, che gli foſsero leuati gli habiti Monaſtici, accioche (diceua) non foſsero ſtrapazzati in quel caſo da Manigoldi.

Non deuono hauere la corona clericale, perche ciò ridondarebbe in dishonore dello ſtato eccleſiaſtico.

Il Sacerdote prima di eſsere fatto morire deue eſsere degradato; e ſi deue auuertire, che ſe bene l'effetto della degradatione è leuare tutti li priuilegi eccleſiaſtici, come ſtà regiſtrato nel cap. 2. de pœnis, & il degradato diuiene del foro laicale, non per queſto leua il carattere Sacerdotale, che ſi imprime nell'anima nel riceuer gli ordini ſacri; ſi che la degradatione non rieſce altro, che vna priuatione de i priuilegi eccleſiaſtici, vna proibitione dell'vſo de gli ordini, & il degradato faſſi del numero de' laici.

La degradatione è di due ſorti l'vna è verbale, l'altra è attuale, l'vna, e l'altra non può eſſer fatta da perſona inferiore ai Veſcouo cap. 2. de pœnis, cap. tranſmiſſam de elect.

Gli effetti della degradatione ſono diuerſi, imperoche per la degradatione vèrbale non può il Giudice laico punire il degradato, ſe à lui non è conſegnato dal Veſcouo. Ma nella degradatione attuale, non ſi ricerca la traditione, ò conſegnatione nelle mani del Giudice laico per punirlo.

La degràdatione verbale ſi fà, quando il Veſcouo pronuncia contro l'Eccleſiaſtico la ſentenza, per la quale reſta priuo dell'vſo de gli ordini ſacri; e queſta ſi domanda propriamente depoſitione, la quale dice Alderete de religioſa diſciplina cap. 3. nu. 24. & 25. che in riſguardo de regolari può eſſere fatta da propri Prelati: L'attuale degradatione è, quando il Veſcouo priua il Reo de' paramenti ſacri,

e del

e dell'vso di essi, facendo altre cerimonie determinate da Santa Chiesa, come si vede nel Cerimoniale.

Osseruano li Dottori, che vn Sacerdote non può essere degradato se non per tre sorti di delitti; il primo è quello dell'heresia, quando perfidamente perseuerasse in essa, & in tale caso se gli deue la pena del fuoco; così dice Giulio Claro lib. 5. sent. §. Hæresis nu. 7. Ma se si ritrattasse, e chiedesse misericordia, schiuarebbe quella pena, e saria condannato à stare in vita nelle carceri; questa pena può essere commutata da gl' Inquisitori a loro piacere. Il secondo delitto, per il quale si può far morire vn Sacerdote, è il falsificare le lettere Apostoliche, così Giulio Claro §. Falsum lib. 5. nu. 24. verso il fine. Il terzo è la conspiratione nel proprio Vescouo, la quale sempre deue andare congiunta con fraude; però deue essere seueramente punita, l. vnius ff. de re iud. per questi tre soli delitti si può far morire vn Sacerdote: così l'istesso Claro, in guisa tale, che se vno ammazzasse il sommo Pontefice, nõ si doueria far morire, mà serrarlo in vno Monastero. L'istesso afferma il Bossio tit. de foro compet. al nu. 36. Io penso però, che questa opinione sia antiquata, anzi dipennata dalli libri. Il Diaz nella sua prattica criminale dice, che per altri delitti ancora si fanno morire Sacerdoti; essemplifica, che al tempo di Martino V. in Roma fù dato al braccio secolare vn Sacerdote prima degradato, & fù fatto morire, perche hauesse ammazzato il Sacristano di S. Pietro per leuarli la robba. Racconta ancora la seuera giustitia fatta in Sicilia contro quattro Regolari, hauendo crudelmente ammazzato il loro Prouinciale; & questo fù al tempo di Paolo III. Narra Egidio Bossio nel libro de officialibus pecunia corruptis al nu. 36. a carte à me 237. che vn tale Roso Fiorentino essendo in Verona fece inquisitione contro li Frati di certo Monastero, perche iniquamente hauessero ammazzato vn Cremonese loro hospite per robbarlo, & hauendoli nel processo trouato tutti colpeuoli, & erano al numero di 50. diceua trà se stesso. *Quid facies Rose? suspendes illos? in magno numero sunt; & statim addebat, quamuis plures sint, omnes delinquerunt*; & volse, che tutti fossero strangolati dall'Ortolano del Monastero, come quello, che haueua hauuto minor parte nel furto, essendogli toccato solo il mantello. Non si può negare, che questa giustitia non fosse assai seuera; poiche, come osseruò Giulio Claro, mai contro tutta vna communità, ò moltitudine si procede con tanto rigore; ma la ragione di essere tutti colpeuoli lo indusse al castigo. Da questi essempi si raccoglie, che per altri delitti ancora, fuori delli tre nominati, si fanno morire li Sacerdoti, e maggiormente si fariano morire, se vccidessero il Sommo

Pont. ò qualche Cardinale. Habbiamo visto à tempi nostri impiccato vn Sacerdote regolare, perche hauesse machinato contro la vita di vn Papa, il quale poi dichiarò caso di morte, se vno esercitasse l'Astrologia giudiciaria circa la vita de' Pontefici Romani, come vedremo al suo luogo.

Aggiungo di più, che per degradare vn Vescouo si ricercano dodeci altri Vescoui; e per degradare vn Sacerdote sei; & vn Diacono tre; e questo per ragione de' Canoni antichi; poiche il Sacro Concilio di Trento moderò le solennità delle degradationi; adesso il proprio Vescouo, ò delegato con l'interuento di altri Prelati può degradare il condannato.

Ricercauano ancora li Confortatori, se quando il degradato Sacerdote si communica in Capella debba hauere la stola, come portano gl'altri Sacerdoti; si rispose di nò, essendo stato priuato dell'vso de' paramenti Sacerdotali. Il P. Azorio lib. 10. p. 1. instit. mor. cap. 28. q. 12. dice, che non è necessario alli Sacerdoti portare la stola, quando si communicano fuori del Santo Sacrificio della Messa, perche il canone del Concilio Braccarense, che ciò commandaua, è antiquato. Il Gauante nelle Rubriche del Missale Romano p. 4. tit. 8. nu. 7. dice, che il lasciare la stola nel communicarsi, che fanno li Sacerdoti, non è peccato mortale.

Si possono li Regolari in pericolo di morte violenta, ò naturale confessare da chi più loro piace, mentre sia Sacerdote il Confessore, ancorche non approuato; altroue di questo si discorse nell'Interrogatione sesta.

Quanto al dare l'Olio Santo, se li Sacerdoti degradati fossero amalati, dico, che si deuono ongere nel luogo, doue sono onti gl'altri Sacerdoti, perche se bene sono degradati, sono però Sacerdoti; ma prohibiti à seruirsi de gl'ordini sacri.

A quello poi, che fù proposto, se questi tali habbiano da essere sepelliti co' i loro habiti regolari: Il Diaz, quando tratta della morte data per mano di Boia à quelli quattro Frati, de quali si è parlato di sopra, dice, che vno di quei Padri fù sepellito con solennità grande, accõpagnato da altri Regolari di altri Ordini; perche haueua fatto vna morte riguardeuole, e senza fallo douette essere vestito dell'habito della sua Religione. Per ordinario però, si come sono fatti morire senza gl'habiti regolari, così senza di essi si sepelliscono. E tanto hò visto pratticare.

Non deuono però essere sepelliti, doue si sepelliscono i laici, perche alla fine quelle mani, e quelle bocche furono instromenti di consacrare, e maneggiare il Corpo del Signore.

INTERROGATIONE LXXIX.

Se ad vn' Infedele condannato à morte domandando il Battesimo, si debba far la gratia della vita.

RISPOSTA.

ALla vostra domanda rispondo, che quando quest'Infedele mostrasse desiderio di voler riceuere la fede Cattolica, che si deue battezzare; ne ciò s'hà da mettere in dubbio; anzi che il Giudice è obligato à concedergli tempo di poter ciò esseguire, altramente peccarebbe mortalmente, e saria tenuto à render conto strettissimo à Dio di quell'anima.

Quanto al secondo ponto, se battezzato che egli è, habbia d'hauere la gratia della vita; dico, che sono diuerse l'opinioni; la prima dice, che se bene è verissimo, che il Battesimo toglie la colpa, e pena spirituale; non toglie però la pena temporale douuta al delitto; e tanto fù pratticato in Ferrara nella persona di vno Hebreo, che non ostante il Battesimo chiesto, e riceuuto, fù fatto impiccare. La seconda opinione è, che à questo tale si doueria far gratia della vita; perche la Glossa in cap. quod autem 32. q. 1. in verbo pœnitentis, dice, che *in Baptismo planior fit remissio, quò ad pœnam, etiam temporalem*; & in questa opinione inclina Giulio Claro lib. 5. §. fin. pratt. crim. alla quest. 51. al num. 19. il qual dice. *Si Iudæus post commissum delictum susceperit sacrum Baptisma; non est religioni nostræ consonum, vt pro eo puniatur.* Et il Viuio nelle communi opinioni dice, che ponno esser seguitate da i Principi, come più loro sarà di compiacimento.

E deue esser'auuertito da i Confortatori, à Catechisti, che al Giudeo, ò altro infedele non è leuato l'obligo della restitutione circa li danni dati, e robba altrui, non rimettendo il Battesimo l'obligo della restitutione. Così l'istesso Claro al luogo citato. Se sia poi meglio battezzarlo il giorno auanti la morte, ò aspettare di battezzarlo al piede del supplicio, l'habbiamo detto altroue nella Interrogatione 71. Quanto a quelli, che vogliono morire nella loro ostinatione dico, che del tutto non deuono esser'abbandonati; ma esser dati nelle mani de' Teologi, acciò vedino con molta soauità, e destrezza di dar loro ad intendere, che se bene la legge Mosaica altre volte fù data da Dio, e per mezzo del Sãto Moisè publicata al popolo Hebreo, & era Santissima; adesso però esser cessata, per essersi adempito quanto ella con-

tenena di figure, e Profetie circa la venuta del Saluatore. Mi pare ancora molto buon'auuertimento, che quando vno non sia molto versato nelle diuine lettere, che non si deue mettere à disputare con hebrei, che sono di quella razza, della quale parlò il Saluatore *Populus duræ ceruicis*; & essendo ostinatissimi, non si piegano nè per le buone, nè per le cattiue. Quando poi si vedesse, che vno di costoro cominciasse ad hauere qualche inclinatione alla Fede, & al Battesimo, senza però dar mai speranza di vita, non potendo vn Confessore, ò vn Confortatore sapere l'inclinatione del Prencipe sia Ecclesiastico, ò Secolare, dal quale ha da spiccarsi la gratia della vita; si potrà cominciarlo à catechizare; & instruirlo, spiegandogli il Misterio della Trinità Santissima, e quello dell'Incarnatione del figlio di Dio; Et è da notare, che il Giudice è obbligato à concederli tempo di potere essere instrutto, che se poi per durezza dello stesso, ò per altri rispetti non si potesse hauere tempo di catechizarlo, se gli dia instruttione per quanto si potrà, e si faccia fare vn'atto, il quale si estenda à tutte le cose proposte dalla Santa Chiesa, e si battezzi al piede del supplicio, anco senza le solite cerimonie, quando non v'è tempo; che quando si possa hauere, non si deuono tralasciare in conto alcuno, come dice il P. Antonio Quintanaduennas.

Quelli poi, che si dichiarano di voler morire nella loro perfidia, & infedeltà, doppo hauere fatto quelle parti, che ricerca la Christiana carità, è bene lasciarli stare, e non li trauagliare maggiormente; perche hò esperienza, che più s'induriscono nella loro perfidia; & vn'Hebreo mi disse vna volta, che vn'altro Hebreo si era deportato molto bene resistendo à gli assalti, che gli furono dati per conuertirlo alla fede. Et vn'altra volta sentij vn buon Religioso, che voleua persuadere ad vn'Hebreo condannato à morte, che non poteuano essergli rimessi i peccati, se non si confessaua &c. meglio haueria detto, se non si battezzaua.

Non mi pare già bene, che li religiosi seguitino questi Hebrei, ò Infedeli ostinati insino alla morte processionalmente; perche essendo persa la speranza della loro conuersione, non vi si può far'altro. E stando constanti, pigliano credito appresso à gli altr'Infedeli d'essere osseruanti della loro legge; Da lontano però potriano seguitarli, e nell'vltimo della vita, e nel ponto di darsi loro la morte, potriano essere aiutati con essortationi.

INTERROGATIONE LXXX.

Si cerca, che cosa si debba fare con gli heretici negatiui, quando sono consegnati alle Confortarie per esser fatti morire.

RISPOSTA.

RIsponderò al vostro quesito, e dirò primieramente, che colui è heretico, il quale doppo hauer riceuuto il Battesimo si parte dal grembo della Cattolica Chiesa, e pertinacemente persiste negli errori contro la fede; Quando vno di questi tali è caduto nell'heresia, e come tale è conuinto, e per ciò dato al braccio Secolare per esser fatto morire, come heretico negatiuo, non può ottenere l'assolutione sacramentale dall'heresia, e dalla scommunica, che ella apporta seco, se non si disdice, e non ritorna al grembo della Chiesa, mediante vna publica retrattatione; perche sì come per scienza publica consta del peccato dell'heresia da lui commesso, così à questa deue succedere vna publica retrattatione, la qual'assolutione nè anco mentre hà il coltello alla gola, nè mentre il boia stà per spiccargli la testa dal busto, ò per precipitarlo dalla forca, gli può esser data, perche sempre dura la praua dispositione di non si riconciliare con la Chiesa publicamente, sì come publicamente peccò. E questa sorte di Heretici deue esser condotta alla morte senza altra cerimonia Cattolica; nè con tauoletta, nè con processione de Confrati, come si suol fare. E la ragione è, perche egli è membro separato dalla Chiesa. Li Padri Spirituali però ponno andargli essortando à dare sodisfattione alla Santa Chiesa, che da loro è stata grauemente offesa, & abbandonata con tanto vituperio; & in caso, che sopra palchi, ò forche si volessero retrattare, si deue soprasedere dall'essecutione della sentenza, fino à tanto, che auuisati gl'Inquisitori, ò loro Vicarij, stabilischino quello, che si habbia da fare circa la loro abiuratione; e se bene in quanto alla conscienza bastaria, che questo tale detestasse l'heresia nel foro esteriore; però si ricerca la formale abiuratione.

Difficoltà grande apportaria à Confortatori il caso, che pone Giulio Claro lib. 5. §. hæresis nu. 9. & è questo; Vno è imputato, e conuinto di heresia, cioè, che habbia detto, ò tenuto qualche assioma Heretico contro la fede; costui però è preparato ad abiurare quell' heresia, & à confessare, che quella opinione è heretica; ma non vuol confessare di hauerla detta, ò tenuta, anzi protesta di credere, e di hauer

uer sempre creduto quello, che propone la Santa Chiesa; dice Giulio Claro, che quando costui non confessi di hauere tenuto l'heresia, della quale è conuinto, che come heretico negatiuo si deue dare alle fiamme; e che così fù deciso dalla Sacra Rota Romana nella decis. 875. e che così tiene il Rebuffo nella prattica de beneficijs al fol. 469. nu. 20. Vn'altro caso apporta il Diana d'vno, che è accusato, e conuinto come heretico da Testimonij; ma vera, e realmente non hà tenuto la detta heresia, della quale è conuinto; e non vuol dire di hauerla tenuta, perche faria vn peccato, con dire vna bugia. Questo caso è solo differente da quello di Giulio Claro, perche questo non è disposto ne anco à dire, che quell'heresia sia mala, come da lui detta, proferita, ò tenuta. Questo tale senza fallo saria heretico negatiuo, e come tale soggetto alle pene de gl'heretici negatiui, mentre alla Chiesa consta per publici Testimonij il contrario.

In questi casi, ne i quali il Reo condannato, per esser conuinto da Testimonij, stà tutta la difficoltà, con tutto che sia innocente; come s'habbino da diportare il Confessore, & i Confortatori.

Dico dunque, che non può il Confessore publicamente assoluere il condannato negatiuo, nè mostrare di hauerlo riconciliato con la Chiesa; poiche, come disse Hurtado de Mendoza de fide vol. 1. disp. 86. sec. 2. §. 29. *Quia reconciliatio iuridica, siue forensis, & leges fori sunt illi aduersæ*, e ciò non si può fare, se non mediante l'abiuratione, & publica retrattatione.

Nel foro però sacramentale, nel quale solo si camina trà Dio, e l'huomo, trà la creatura, & il Creatore, si deue stare alla confessione del Reo, tanto in fauore, quanto contra; e se il penitente mostra di hauere la debita dispositione, & il Confessore prudentemente crede, che il negatiuo sia veramente pentito degli altri suoi peccati. *Tenetur illi dare Sacramentum pœnitentiæ, priuatim tamen, & occultè, Iudice vt Iudice inconsulto, quia vt Iudex tenetur prohibere*; così dice l'istesso Hurtado all'istesso luogo. Et alla medesima guisa potria communicarlo ancora, quando potesse farsi secretamente; e soggiunge, che quando non si trouasse altro Sacerdote, fuori, che il Giudice, che *tenetur excipere confessionem negatiui, & illum absoluere*. il che si deue intendere solo nel foro sacramentale, e della Communione ancora.

Nel foro esteriore però, e publicamente il Confessore, & i Confrati deuono trattare con simil Reo more in Pertinaces seruato; onde non si deue accompagnare alle forche, ò altro supplicio processionalmente, nè con la tabella, nè con Acqua benedetta. E se bene i Confrati potriano assistergli, non hà però mai da esser fatta questa attione

con

con la dimostratione, che egli mora Cattolico; & in questo si ricerca gran prudenza in risguardo dell'Inquisitione, che condanna il Reo, come negatiuo.

Ma perche è opinione di Dottori, che gl'innocenti posſano ancor ſopra li patiboli proteſtare la loro innocenza, come ſi è detto nella Interrogatione 54. caſo, che qualche condannato voleſse proteſtarla, è bene impedire tal'attione; e mi ricordo, che in vna Città volendo vn condannato dall' Inquiſitione proteſtare ſino ſopra il patibolo la ſua innocenza, e dire, che il delitto appoſtogli l'haueua confeſsato per via di tormenti, fù ordinato, che gli foſse poſto il sbadiglio, che è vn certo legnetto in bocca, perche non poteſse parlare.

Sopra il tutto procurino i Padri Confeſsori, e Confortatori in ſimili occorrenze eſcludere le genti curioſe dalle Confortarie, per potere con la douuta libertà ſecretamente trattare gl'intereſsi dell'anima del penitente.

INTERROGATIONE LXXXI.

Se alli condannati à morte ſi debba dare la raccomandatione dell'anima.

RISPOSTA.

IO mi ricordo, che aſſiſtendo ad vno, che doueua eſser giuſtitiato, la prima volta, che feci queſta carità, vn Confortatore mi diede al piede del ſupplicio il Rituale in mano, & vna candela acceſa, dicendomi, che deſſi al condannato la raccomandatione dell'anima; ſtetti in dubbio ſe io glie la doueſſi dare à nome della Chieſa; non mi pareua, che alcune di quelle orationi, che ſono fatte per gl'infermi, ſi poteſſero accommodare ad vno, che doueua eſser fatto morire di morte violenta. In oltre poi mi pareua, che ſe bene alcune ſi poſsono accommodare ancora à condānati, con tutto ciò, che fuſsero aſsai longhe per dirle tutte ſopra il reo, in quel tempo; e mi riſolſi di benedir' il reo con la candela benedetta, e fecilo proteſtare di voler morire nella Santa Fede Cattolica. Doppo hauendo fatto rifleſſione, ſe ſi debba dare à coſtoro la raccommandatione dell'anima formalmente, come ſtà nel Rituale, ſtimo di nò; perche come ogni vno vede per inſtitutione della Chieſa, è fatta per quelli, che moiono sì, mà non di morte per mano di Carnefice, li quali non ſono ne ammalati, ne hanno altra cagione intrinſeca, che loro cauſi la morte. Così ſi raccoglie dalle rubriche, le quali ſempre parlano de gl'Infermi ſolamente.

te. Sarei bene però di pensiero, che potesse il Padre spirituale fare, che il condannato essercitasse quegli atti, che mette apunto il Rituale per salute de' moribondi, cioè,

Che faccia vn'atto di credere tutti gl'articoli della fede, e tutto ciò, che propone la Santa Madre Chiesa.

Che speri, che Dio gli debba per sua immensa bontà essere propitio, per i meriti della sua Santissima Passione, e per intercessione della Beatissima Vergine Maria, cooperando alla diuina gratia.

Che cō tutto il cuore desideri d'amar Dio, si come gl'Angeli l'amano in Cielo, & i Beati.

Che per Amor di Dio si dolga con tutto l'animo d'ogni offesa fatta alla diuina Maestà sua, e di quelle, con le quali si à offeso il prossimo.

Che per Amor dello stesso Dio perdoni à chiunque l'habbia offeso, e domandi perdono à chi egli hauesse parimente offeso.

Che l'ignominia della morte, & ogni altro patimento lo sopporti volontieri, e la morte istessa per amor di Dio.

Questi atti possono esser fatti ancora da Rei; che saranno di molto merito.

Si possono dire ancora dal Sacerdote, ò Padre Spirituale assistente al reo quelle due Orationi, che sono nel sudetto Rituale. *Commendamus tibi Domine animam famuli tui N.N.* e quell'altra, che incomincia. *Delicta iuuentutis eius, &c.* con le quali si prega il Signore, che non hauendo risguardo alla quantità de' delitti, mà sì alla sua misericordia, voglia scordarsi di quelle offese, che gli sono state fatte da colui, per il quale si prega.

INTERROGATIONE LXXXII.

Se conducendosi vno al patibolo, possa il Padre Spirituale dire; andiamo per la via più breue, ò dire al condannato, che ascenda la scala, ò sopra il palco; ouero in leuare la tauolotta dalla faccia del reo dire al Carnefice: fà il fatto tuo, che io hò fatto quanto doueuo.

RISPOSTA.

IO dico à questa vostra domanda, che se il Confessore, ò altro douesse incorrere in alcuna irregolarità, saria quella, che si dice, ex defectu lænitatis; Il Bonacina de irregularitate dice, che se si fa vn'attione, con la quale si acceleri la morte à vno condannato, s'incorre nella irregolarità, che si domanda ex defectu. *Quoties ex eius dicto reus*

citiùs

citiùs mutilatur directè. Il che conferma l'Auila disp. 5. sec. 2. dub. 1. de Cens. Mà quando si fà vn'attione, per la quale solo per accidente si accelera la morte ad vno, non s'incorre nella detta irregolarità, come saria, se vn Confortatore, ò Confessore del condannato impetrasse dal Giudice, che per schiuare il Sole, ò pioggia, che si conducesse il reo per strada più breue, e più coperta; *Licet contingat, quod reus citiùs moriatur, quia ducitur per breuiorem viam; iste non fit irregularis, quia effectus per accidens secutus, non imputatur danti operam rei licitæ*; così dice il detto Auila; Così non si deue stimar'irregolare colui, che per far'animo al reo dicesse, ascendi allegramente la scala del patibolo, inchina il collo per amor di Dio alla spada del Carnefice. Queste sono attioni meramente accidentali, le quali, pratticando, non s'incorre l'irregolarità ex defectu. E notisi quiui, quanto dice l'Escobar in questa materia nella morale Teologia al trattato 4. cap. 5. al nu. 7. alla parola Censuræ. Che nè il Sacerdote, nè il Confessore, ò altro, che si sia incorre nella irregolarità *ex defectu, hortando, vt scalam ascendat, vel simili modo accelerat alicui mortem*, e rende la ragione, che è da tenersi à mente, *quia in iure, vbi fit mentio irregularitatis ex defectu, tantum est sermo de Iudicibus, & alijs officialibus*, e circa il Sacerdote, che rimouendo la tauoletta, che teneua auanti al cōdannato, dice al Carnefice, fà il fatto tuo, che io hò fatto il mio, soggiunge, che è iscusato dall'incorrere nella detta irregolarità, perche questo modo, come egli osserua, non influisse nella morte, & è totalmente accidentale; si che si conclude, che quando s'essercita qualche atto, che per accidente tende nella morte di vn reo, non s'incorre nell'irregolarità; Oltre che solamente quelli, i quali sono espressi in Iure l'incorrono, come sono il Giudice, Notaro, Fiscale, Testimonij in cause di sangue, sbirri, carnefice, custodi delle carceri, e tutti quelli, che hanno per officio autorità di concorrere alla deformatione d'vn'huomo; E la radice di questa irregolarità è, perche costoro non rappresentano la mansuetudine di Christo nostro Saluatore, il che è contro quello, che dice il Bonacina, e l'Auila.

Vn fatto circa di quello, che andiamo dicendo illustrerà questa interrogatione, il quale è assai memorabile. Narrasi nella vita del P. Gioseffo Anchieta religioso della Compagnia di Giesù, che fù huomo di Santa vita, e di virtù consumata, come trà li primi Francesi, che entrarono nel Brasile vi fù vn tale Giouanni Buglier heretico, persona pronta, & ardita, come per ordinario sono tutti gl'heretici. Costui cominciò in quei paesi à spargere il veleno della sua heresia, e scoperta, che ella fù, fù anco conosciuto l'Autore, & condannato ad esser

fatto morire, essendosi però prima ridotto alla Santa Fede per opera del detto Padre Gioseffo. Mentre dunque costui staua sul patibolo, per essere il Carnefice poco prattico, tratteneua il patiente, e lo faceua stentare, & il reo sentiua con impatienza, che l'ignoranza del Carnefice gl'accrescesse il tormento; per tanto temendo il Padre Gioseffo, che quel pouer'huomo, che di natura era colerico, & impatiente, e ridotto di fresco alla Chiesa, correisse pericolo di morire per sempre dannato, riprendendo il Carnefice, gl'insegnò, come hauesse da far presto l'officio suo. E interrogato il detto Padre, come non hauesse hauuto paura d'incorrere nella irregolarità, rispose, che questo danno non era offesa di Dio; e che nella Chiesa vi era il rimedio; mà se quell'anima si fosse dannata, era per sempre spedita; e che per aiuto d'vn'Anima saria per sempre stato sospeso; e se bene quest'essempio pare più d'ammirarsi, che d'imitarsi; con tutto ciò insegnò con fatti questo Padre dotto, e timorato di Dio, che queste attioni meramente accidentali, le quali concorrono alla deformatione d'vn'huomo, non inducono irregolarità; e quelle sono tali, senza le quali nè più, nè meno seguiria la morte; Et approuò la dottrina accennata, che solamente quelli, che sono espressi nella legge incorrono la Irregolarità ex defectu lænitatis.

INTERROGATIONE LXXXIII.

Si domanda, che cosa si possa dire à quei condannati, che temono d'essere dati à Medici per la notomia: e che il carnefice non caua loro il grasso.

RISPOSTA.

ALcuni qualche volta sono entrati in questa fantasia, che douessero essere dati alli Medici per fare la notomia, e che il carnefice cauasse loro il grasso; e si pigliauano vn grande fastidio. Sopra di questo fatto, se si habbiano da dare, ò nò li condannati per l'effetto, del qual parliamo: le leggi non hanno fatto prouisione alcuna; nè Bartolo nella l. 1. ff. de cau. punit. risolue cosa alcuna, che faccia à proposito; ma solo dice questa parola. *Cogitabis.* Giulio Claro però nel lib. 5. §. fin. pract. crim. q. 100. dice, che de consuetudine si sogliono dare alli Medici, con facoltà del Prencipe, in luogo del quale in Milano vi è il Senato; ouero si ricerca il consenso delli stessi rei; Et osseruano i Criminalisti, che solo i cadaueri di quelli, che sono impiccati si possono dare per tale effetto. e per le loro anime sogliono i studenti

denti di medicina fare celebrare certa quantità di messe; il che deue essere di grande conforto à questi miserabili.

Se poi possa il carnefice cauare loro il grasso per venderlo in medicina de corpi humani, seruendo per curare le doglie fredde; pare, che questo habbia del barbaro assai, massime, che quel grasso và colato, e liquefatto, come quello de gli altri animali; con tutto ciò, perche vedesi, che li carnefici lo cauano, lo purgano, e lo vendono, e serue grandemente per le doglie, si può loro permettere; Auertino però i Confessori, quando confessano i manigoldi, d'auisarli seriamente, che si guardino di dare il detto grasso à persone sospette, e che non siano fidate; perche col grasso de corpi humani, e con le carni delli stessi si possono fare molte indignità; il che disse anco Lucano lib. 6. Pharsaliæ, parlando delle streghe, le quali si seruono di simili forfanterie.

Ast vbi seruantur saxis, quibus intimus humor
Ducitur, & tracta durescunt tabe medulla
Corpora: tunc omnes auidè desæuit in artus,
Immergitque manus oculis, gaudetque gelatos.
Effudisse orbes, & siccæ pallida rodit
Excrementa manus, laqueum, nodosque recentes
Ore suo rupit, pendentia corpora carpsit,
Abrasitque cruces, percussaque viscera nimbis
Vulsit, & incoctas admisso sale medullas,
Insertum manibus calybem, nigramque per artus
Stillantis tabis saniem, virusque coactum
Sustulit, & neruo morsus retinente pependit,
Et quodcunque iacet nudum tellure cadauer,
Antiferas, volucresque sedet, nec carpere membra
Vult ferro, manibusque suis, morsusque luporum
Expectat, siccis ruptura è faucibus artus.

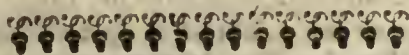
Il Tiraquello de nobilitate al cap. 20. nu. 114. dice per aponto, che le carni, le ossa, & i capelli de gl'impiccati seruono per fare stregarie potentissime; & adduce gl'istessi versi di Lucano, & aggiunge, che vn tale Anteo nominato da Plinio, soleua far pillole del cranio d'vn'impiccato, per sanare i morsi de cani rabbiosi; adducendo altri particolari, quali da curioso lettore si ponno vedere appresso di lui; & io qui gli taccio, per parermi anche superstitiosi: Onde per questo titolo i poueri condannati hanno occasione di dolersi, che della carne loro, ossa, sangue, grasso, si possino fare stregarie, quando sono lasciati pendere da patiboli, ò dati per la Anotomia.

Che cosa poi si possa dire tanto dal Confessore, quanto da Confrati per consolatione de' condannati, in simili accidenti, si deue rimettere alla prudenza. Io sò, che Cicerone in vna tusculana disse queste parole. *Theodori nihil interest humi ne, an sublime putrescat*, poco è, che vn cadauero si putrefaccia in terra, ò fuori della terra, quando è priuo di sensi, si spezzi, si tagli, si diuida, si consumi; ad ogni modo nel sepolcro non douerà essere di miglior conditione; sarà dalle mosche, da vermi, da topi, da ragni fatta vna grande anotomia, poiche da denti di quelle bestiole sarà scarnato, spolpato, smidollato.

Secondariamente non perche li cadaueri restino infranti dall'anotomia, resteranno di resuscitare; imperoche come disse il Suarez tom. 2. in 3. partem q. 53. art. 1. sec. 2. *De necessitate resurrectionis est, vt corpus resurgentis constet ex eadem numero materia, ex qua prius constitit*; e ne rende la ragione, perche si come la materia è essentiale all'huomo, così l'identità dell'istessa materia è necessaria all'istesso huomo; Per questo nella Diuina Scrittura nō solo si promette la resurrettione, ma si promette la resurrettione de gl'istessi corpi, ossa, membri; così disse S. Giob. *Credo, quod Redēptor meus viuit, & in nouissimo die de terra surrecturus sum, & in carne mea videbo Deū Saluatorem meū*. E S. Giouāni Damasceno nella vita delli SS. Giosafatto, e Barlaam disse. *Minimè impossibile est, corpora ea, quæ morte extincta sunt, atque corrupta, è terra ad vitam reuocare*. E questo sarà vno de gli effetti della diuina prouidenza, e potenza.

In Santo Giouanni al cap. 5. habbiamo queste parole. *Venit hora, in qua omnes, qui in monumentis sunt audient vocem filij Dei*. Et in S. Luca al capo 21. *Capillus de capite vestro non peribit*; poiche, come lasciò notato S. Gregorio nel libro 14. de suoi morali al capo 27. *Non rectè resurrectio dici potest, vbi non resurgit quod cecidit*. Essendo dunque di fede, che gli stessi corpi hāno nel giorno del diuino giudicio da resuscitare, non hanno occasione di dolersi, che siano tagliati, spezzati, douendo l'istesso auuenir loro nel sepolcro.

Si deue ancora corroborare la fede de condannati con gli essempi de Santi, che furono dati à diuorar alle fiere, che senza fallo sperarono la resurrettione de loro corpi, che è molto più, che l'essere scarnato da gli Anatomisti.



IN-

INTERROGATIONE LXXXIV.

Si domanda s'vna testa immediatamente spiccata dal busto di vn condannato dicesse queste parole; Padre assoluetemi, se il Sacerdote possa dargli l'assolutione Sacramentale.

RISPOSTA.

HO sentito à dire, che teste spiccate dal busto habbino proferito li Santissimi nomi di Giesù, e di Maria. Et il Mattei historico Francese racconta, che essendo stata tagliata la testa al Duca di Birone, gli morisse vna parola in bocca, ch'era mezzo formata, e che fù imperfettamente intesa: hora potria ancor'essere, che vno dicesse assoluetemi. In questo caso se noi vogliamo parlare naturalmente, stimo, che non si debba dare l'assolutione; perche disgiunto, che sia il capo dal resto del corpo, quella parola assoluetemi, ò altra equiualente non si può dire parola d'huomo, essendosi subito separata l'anima da quelle parti, tanto dal capo, quanto dal resto del corpo per la dissecatione fatta dal Carnefice; & il voler dire, che l'anima si fosse ritirata tutta nel capo saria vna vanità. Se occorresse questo caso, si potria pensare, che simili parole fossero state organizate, e formate ne gl'instromenti, che seruono alla formatione della voce, mà non proferite in tempo, che il reo si potesse dir huomo, già fatto cadauero, per la diuisione del capo dal resto del corpo.

Pure quando vna testa parlasse così tagliata, e mozza, deuesi hauer riguardo, se quel parlare fosse miracoloso, il che si potria argomentare non da vna sola parola, mà dalla replicatione alle interrogationi, che seguissero, nel qual caso stimarei, che se gli douesse dare l'assolutione. *Supplente Deo vices partium dissectarum*, come dice il Padre Martino del Rio, poiche saria segno, che quell'anima non fosse per anco nel suo *termino*, mà trattenuta fino, che hauesse il beneficio dell'assolutione, essendo, che non è abbreuiata la mano del Signore ne mezzi, che hà per saluare l'anime. Narrasi, che Alberto Magno facesse artificiosamente vna testa, che parlaua, e nella Città di Zamorra ne fosse fatta vn'altra, che scopriua tutti gli hebrei, che entrauano nel territorio di quella Città; e se ciò può far vn huomo col suo artificioso ingegno, molto più lo potrà fare Dio Onnipotente; e dare il parlare ad vna testa morta, se bene il fare queste teste, come saria, e fù superstitione; così à Dio non sarebbe difficile.

Il Padre Martino del Rio nel libro secondo delle disquisitioni magiche alla quest. 19. racconta, che al tempo di Sigismondo Imperatore, si trouò trà la mischia di molti cadaueri, ch'erano morti combattendo, vna testa, che parlaua, & asserisce d'essere di vn Christiano, che per intercessione della Beatissima Vergine era stata gratiata di parlare, acciòche si potesse confessare Sacramentalmente, il che segui; poiche domandato vn Sacerdote da vna terra vicina con dargli l'assolutione, subito tacque, ne più s'vdì parlare; & il fatto capo rendeua la ragione, per la quale la Beatissima Vergine gli hauesse fatta tal gratia, che fù, perche digiunò con grande deuotione le Vigilie delle sette Feste della detta Santissima Vergine. Nell'istessa guisa potria essere, che vna testa parlasse miracolosamente, & perciò fosse capace d'assolutione.

Nella vita di S. Giusto fanciullo Martire si racconta, che da Satellini di Ritiouaro fosse à questo benedetto Santo recisa la testa, e che si leuasse in piedi, e la pigliasse trà le sue benedette mani; che si fermasse immobile, con spauento de manigoldi; e perche si staua in dubbio doue douesse essere sepellito, la testa parlò, e disse; il corpo mio voglio sia portato ad vn luoco detta Lupara, e questa testa portatela à mia Madre per pegno dell'amore, che gli hò portato, dicendole, che se mi ama, procuri di seguitarmi in paradiso, oue habito con gl'altri Beati. Molto bello è quel fatto, che racconta il Padre Alessandro de Rhodes in vna relatione, che fà della morte data ad vn tale Andrea catechista per cagione della fede Catolica, che professaua, & insegnaua ne paesi della Cocincina.

Racconta dunque, che essendo quest'Andrea giouinetto di soli diece, & otto anni, in vn campo fugli dal Manigoldo con tre ferite traffitto il petto mortalmente; e che vn soldato con egual crudeltà sfoderata la spada gli tagliò parte del collo, che modestamente inclinaua alla parte destra, e vedendo, che ancora immobile à questa quarta ferita staua il giouine inuocando il Nome di Giesù, con la medesima spada tutta intrisa di sangue, replicando il colpo verso la gola, ghela finì di tagliare. Cosa marauighosa, se bene tagliata la gola, e quasi staccata dal busto la testa, si sentiua nondimeno dal profondo del petto, anco da Christiani, che dimorauano lontani, replicare il Santissimo nome di Giesù, dando ad intendere, quanto profonde radici hauesse posto nel Cuore d'Andrea il Nome insieme, e l'amore del suo Signore.

Racconta ancora il Surio nella vita di S. Gadmondo Rè d'Inghilterra, e Martire, che il capo di questo Santo parlasse separato dal suo

corpo

corpo, vedi l'historia, che è curiosa alli 20. di Nouembre nel Tomo sesto delle Vite de Santi, e la racconta come cosa prodigiosa.

INTERROGATIONE LXXXV.

Si domanda se li Padri Inquisitori, ò altri Giudici Ecclesiastici incorrino nell'Irregolarità nel fare, che fanno li rei al braccio secolare; & in particolare, se possono ricercare il Giudice secolare, che faccia esseguire la sentenza.

RISPOSTA.

Quando li Padri Inquisitori, ò li Vescoui danno qualche heretico, ò altra persona al braccio Laicale per essere fatta morire, questo non è altro, che vn dichiarare, che hanno fatto il loro officio, e che quella tale persona, come incorrigibile, essentano dalla loro giurisdittione, e per questo capo non incorrono Irregolarità alcuna. Ma quando anco condannassero alla morte non incorrerebbono nelle irregolarità, essendo solamente proibita l'essecutione della sentenza.

S'aggiunge, che li detti Padri Inquisitori, e Vescoui ponno fare instanza, che sia esseguita la sentenza senza pericolo d'Irregolarità, nel che si può vedere il Iudiciale de gl'Inquisitori fol. 474. e l'Auila parte 7. de irregularitate circa alia, disp. 5. sec. 2. dub. 3. il quale così dice. *Sequitur secundo, quod si Iudex Secularis differat executionem sententiæ, possunt Inquisitores absque metu irregularitatis instare, quòd exequantur sententiam.*

INTERROGATIONE LXXXVI.

Ritrouandosi vno condannato alla morte fù sforzato à essere carnefice; impiccò per ciò vno, ma nel precipitarlo dalle scale del supplicio, si ruppe il laccio, e non morì, per essergli stata fatta la gratia. Si cerca, se costui, che hà fatto l'officio di manigoldo sia irregolare.

RISPOSTA.

Quant'à questo dubbio io rispondo, che il carnefice, che hauesse gettato vno dalle scale, & in quell'atto si fosse rotto il laccio, non saria stato Irregolare ex defectu lænitatis, si come ne

anco faria il Giudice, che lo fententiò à morte, imperciò che, acciò che questa irregolarità s'incorra, è necessario, che ne fegua la morte; così dice il Padre Auila p.7. de Irreg. ex homicidio iusto proueniente disp.5. sect.1. le cui parole fono. *Tertio notandum est, quod ad inducendam Irregularitatem non sufficit sola voluntas occidendi, nec conatus, imò nec vulnus lathale, si non sequatur mors, quamuis sit per miraculum*. Si che per questo capo costui, che hà fatto l'officio di manigoldo non faria Irregolare. Auertasi anco alle parole del Padre Auila, quando dice, *quamuis sit per miraculum*, che vuol dire di miracolo impeditiuo della morte, non fussecutiuo all'istessa morte; perche in caso, che vno morisse, e doppo resuscitasse, faria fenza fallo Irregolare il carnefice, che l'hauesse amazzato; Costui però faria Irregolare per vn'altro capo, cioè per hauer fatto l'officio di manigoldo publicamente, e per esfere stato condannato alla morte per publico giudicio: l. infamem ff. de pub. iud. il che si deue intendere, quando fosse stato condannato tanto per via d'accusatione, quanto per via d'Inquisitione, così dice Giulio Claro lib.5. fent. §. fin. pratt. crim. q.72. nu.3. faria anco infame infamia Iuris, & facti per hauere publicamente essercitato l'officio di carnefice, come si è detto Auth. Gazaros C. de his, qui notantur infamia.

INTERROGATIONE LXXXVII.

Se vno condannato innocentemente alla morte possa prouocare il Giudice, & gli accusatori al diuino giudicio; Si cerca di più se questo tale in testimonio della sua innocenza potria fare vna proua delle volgari, come toccare vn ferro rouente, ò caminare sopra bragie ardenti, ò metterfi nell' acqua bollente.

RISPOSTA.

LA risolutione di queste vostre domande pende dal sapere, che cosa sia tentare Dio, che non è altro, che fare esperimento del potere, e sapere, & altre perfettioni di Dio, San Tomaso 2.2. q.97. art.1. Questo tentare Dio si può fare in due modi, espressamente, ò tacitamente; espressamente è, quando si fà qualche cosa per esperimentare se Dio voglia, ò possa qualche cosa; come quando si ricerca qualche miracolo manifesto, al quale si riducono quelle attioni, che si domandano purgationi volgari, vsate per altri tempi col tocco di ferro infuocato, ò con mettere le mani, ò piedi in acqua bollente, è questo è peccato mortale.

Ten-

Tentare Dio tacitamente è, quando vno non si propone il fine del Miracolo; ma però si fà vn atto, che per altro non si può fare senza miracolo, come se vno volesse viuere senza mangiare, e beuere, ouero insegnare, e predicare senza hauere studiato; ò guarire qualche infermità senza remedio; ò passare vn fiume senza naue, ò altro instromento.

Questo tentare Dio alle volte può essere peccato mortale, come si è detto, per essere opposto al timore, che si deue hauere di Dio, & ad altre virtù, come sarebbe alla religione, alla fede, alla speranza, alla simplicità. Alle volte può essere solo peccato veniale; e ciò sarebbe, quando per simplicità, & inconsideratione non crassa, vno rifiutasse i rimedij humani, fondato nella speranza, quale concepisse della diuina buontà: così stimo, che solo venialmente peccassero due Pizzoche, che non voleuano lauorare, per fare, diceuano, oratione, & stauano aspettando, che Dio loro prouedesse del necessario mantenimento, che alle volte tardaua à venire, & esse moriuano di freddo, & di fame; & à queste necessità hauerebbono remediato cō il lauorare; benche ancora questo può arriuare à peccato graue, quando si può preuedere qualche qualificato infortunio, & non si prouede, pretendendo la liberatione solamente da Dio senza volere cooperare. Alle volte poi può essere, che non sia peccato nè mortale, nè veniale, come se qualcheduno con modo straordinario, ò sia per riuelatione, ò interiore inspiratione fosse mosso à fare qualche cosa; ouero quando il Signore parla per qualche Profeta; in tal caso è lecito fare esperienza, se sia Dio quello, che parla; questa maniera tenne Abramo, poiche disse à Dio. *Domine Deus meus vndè scire possum quod possessurus sim eam?* parlaua della terra di promissione: Gedeone ancora fece isperienza, se veramente era volontà di Dio, che combattesse li Madianiti, come stà scritto nel libro de Giudici al cap. *6.* Fà ancora, che sia lecito la necessità; & tale sarà, quando non vi sarà rimedio humano, come si hà nel lib. 2. de Paralip. al capo 20. *In nobis quidem est tanta fortitudo, vt possimus huic multitudini resistere, quæ irruit super nos; sed cum ignoremus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, vt oculos nostros dirigamus ad te.* Vedasi San Tomaso 2.2. q.97. art.1. il quale dice. *Quando ergo propter aliquam necessitatem, aut vtilitatem committit se aliquis diuino auxilio in suis petitionibus, vel factis, hoc non est Deum tentare. Quando verò hoc agitur absq; vtilitate, & necessitate, hoc est interpretatiuè tentare Deum.* Conforme à quello del Deut. al cap.*6. Non tentabis Dominum Deum tuum*; che perciò la glosa dice *Deum tentat, qui habens, quod faciat, sine ratione committit se periculo; Experiens vtrum possit liberari à Deo.*

Accoppia il Santo Dottore necessità, & vtilità, come quando da vn'opera straordinaria si spera la conuersione di qualche popolo, in quella guisa, che negl'Atti Apostolici al cap.4. habbiamo, che gl'Apostoli domandauano à Dio di fare miracoli per gloria, & essaltatione del Santo nome di Giesu. *Et nunc Domine respice in minas eorum, & da seruis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum in eo, quod manum tuam extendas ad sanitates, & signa, & prodigia fieri per nomen sanctum filij tui Iesu.*

E però vero, che in tutti questi casi si ricerca grandissima prudenza; nè si deue determinare l'huomo a chiedere qualche cosa particolare, perche tal modo saria temerario, e saria propriamente vn fare esperienza del potere di Dio; ma deue domandare, che la maestà sua si degni di prouedere secondo l'ordine della sua infinita sapienza; che se altri domandarono segni, particolari fù per speciale instinto di Dio, come notò il P. Suarez trac.3. lib.1. cap.2. nu.13. che seclusa l'inspiratione, la domanda saria stata illecita, & temeraria. Supposto questo, Rispondo alle interrogationi, che molti vedendosi oppressi dalle ingiuste accuse, ò dalla iniquità de Giudici, nè vedendo scampo alle loro miserie per le persecutioni, che sono loro fatte; nè potendo in altra guisa saluarsi, cessando tutti gl'humani soccorsi, citano li loro Auuersarij auanti al tribunale di Dio à comparire frà certo tempo determinato a rendere conto della ingiustitia commessa; se ciò fanno senza odio, ira, ò sdegno, ò desperatione, ò altra simile vitiosa affettione, senza pretendere miracoli, ò altra diuina operatione particolare, per buono fine, accioche apparisca la loro innocenza, & la famiglia, non resti intaccata nella reputatione, è lecito senza fallo; bene è vero, che è cosa, la quale hà del pericoloso, per rispetto dell'amore proprio, & del desiderio, che ogn'uno hà di vindicarsi; Mà perche alcuni Santi hanno ciò fatto, non si deue stimare in stato di dannatione se vno condannato à morte, citasse il Giudice auanti à Dio, accioche fosse scoperta la sua innocenza, per amore del vero; già che altro modo non vi è, per scoprirla; così sappiamo, che fece Sara moglie d'Abramo, la quale disse. *Iudicet Dominus inter me, & te*, & altri ancora fecero lo stesso, come si può vedere nell'Epistola seconda à Timoteo, & nel primo de Regi al capo 24. Si leggono altri essempi nelle croniche del gloriosissimo Padre S. Domenico; per illustratione di quanto andiamo dicendo voglio distendere vn essempio, accioche si veda, che è tal volta lecito, quando è oppressa l'innocenza di vno fare simili prouocationi.

Scriue Iona Abbate, che fù compagno di San Colombano, huomo di quella Santità, che è nota à tutto il mondo, come vn tale Agrestio

Here-

Heretico, doppò la morte del Santo sparlaua di lui: si trouò presente vn tale Eustachio discepolo del seruo di Dio, il quale non potendo soffrire l'insolenza di Agrestio, citollo auanti à Dio à comparire frà lo spatio di vn anno, acciochè il suo temerario ardire fosse castigato, hauendo hauuto fronte di macchiare la buona fama del seruo di Dio Colombano; il che apunto successe, poiche hauendolo il Signore aspettato à penitenza, non passò quell'anno intiero, che fù amazzato da vn suo seruitore.

E certo, che queste prouocationi si deuono da gl'iniqui calunniatori temere grandemente. Narra il P. Martino Delrio, che vn Monaco haueua oltraggiato il Vescouo di Pederbona detto per nome Manuerco, il quale come innocente disse, che il detto Monaco hauerebbe reso conto à Dio delle calunnie, che gli haueua opposto; Amalossi il Vescouo, e morì (cosa mirabile) lo stesso Monaco, nello stesso tempo, che il Vescouo rese l'anima à Dio, morì, senza hauersi sentito male di alcuna sorte precedentemente.

Quanto al secondo quesito, se sia lecito fare proua della innocenza propria, con toccare vn ferro rouente, ò caminare sopra il fuoco, ò carboni accesi, pare che anticamente si permettesse. Racconta Fr. Hippolito Donesmondi Minore Osseruante di S. Francesco nella cronica ecclesiastica di Mantoua al lib. 3. come l'anno 1025. e lo riferisce ancora il P. Martino Delrio, che fiorirono i Santi Henrico, & Conegōda l'vno Imperatore, e l'altra Imperatrice marito, e moglie, i quali di cōmune cōsenso conseruarono la castità; Mà il Demonio, che sempre inuidia alle opere buone, instigò alcuni, i quali accusarono al marito la Santa Imperatrice, che hauesse commesso adulterio, dalla quale calunnia si purgò, con caminare à piedi nudi sopra ferri infuocati; questa fù inspiratione di Dio, per manifestare al mondo la Sāta innocenza della benedetta Imperatrice. Allo stesso modo Ricarda moglie di Carlo 3. Imperatore si liberò dalla calunnia dell'adultero, con hauere toccato vn ferro infuocato; & di queste sorti di purgationi, ò discolpationi leggiamo, che si vsano ancora appresso i Gentili. Così l'anno 1595. in Omura città del Giappone purgossi vn Christiano, con pigliare vn ferro infuocato nelle mani inuolto in vna carta, oue era impresso con inchiostro il segno della santa Croce; e ciò fù certo miracolo, per accreditare con quel venerando segno la nostra Santa Fede; & questo atto si riduce alla vtilità, che ne risulta per propagarsi con simile mezzo la Fede Santa di Giesù Christo.

In questi tempi però, & in altri vn poco più adietro, nelli quali le cose si sono andate vn tantino allottigliando, non si promettono simi-

li purgationi; & gia furono proibite da Stefano V. come vediamo nel suo decreto cauf.2.q.5. le parole del decreto sono le seguenti. *Consuluisti de infantibus, qui in vno lecto dormientes mortui cum parentibus reperiuntur, vtrum ferro candente, aut aqua feruente, seu alio quolibet examine parentes se purificare debeant, eos non oppressisse;* E doppò di hauere il Papa mostrato, che li fanciulli piccolini non si deuono tenere nel letto, per il pericolo, che non restino affogati; & che li loro parenti restino rei di homicidio, soggiunge. *Nam ferri candentis, vel aquæ feruentis examinationem extorqueri à quolibet sacri canones non censent, & quod Sanctorum Patrum documento sancitum non est, superstitiosa adinuentione non est præsumendum:* Da questa legge canonica si raccoglie, che hà del superstitioso il desiderare, e procurare simili dimostrationi, e ne rende buona ragione Iuone Carnotense. *Quia Dei iudicio nocentes vidimus liberatos, & multos innocentes sæpè condemnatos:* Caso dunque, che qualche reo cadesse in simile pensiero, massime del citare i suoi contrarij al diuino giudicio, si deue dissuadere, come da cosa repugnante à sacri Canoni, & che serue à tentare il Signore Dio: mà il tutto si deue lasciare con vn cuore grande alla diuina prouidenza, rallegnandosi nel suo diuino beneplacito.

INTERROGATIONE LXXXVIII.

Se vno condannato à morir di fame, possa essere alimentato secretamente; e se sia obbligato à mangiare per fuggire la morte.

RISPOSTA.

IO rispondo, che non ostante, che vno fosse sententiato à morire di fame può essere alimentato da suoi figliuoli; onde fù grandemente lodata quella donna, della quale scriue Plinio al lib.7.cap.36. che con il suo latte mantenne in vita per molto tempo la propria madre condannata à morire di fame; & vn caso simile narra Valerio Massimo lib.9. cap.4. di Persona, la quale hauendo il padre detto Cimone condannato alla morte, lo alimentò con il proprio latte; & l'vno, e l'altro essempio è molto lodato da gl'antichi Historici, e la ragione, per la quale può il figliuolo alimentare il padre, ancorche fosse condannato è, perche il padre è principio del figlio, e da lui conosce il suo essere; & è tanta la congiuntione trà di loro, che si stimano vna cosa stessa l. fin. ad fin. C. de impub. & alijs subst. Iodoco in Enchirid. rerum crim. cap.25. nu.6. Che poi possa vn amico, ò altro chi si sia dare da-

man-

mangiare al condannato à morire di fame per prolongarli la vita, questo non hà difficoltà, perche si come dicessimo altroue, che vno può lecitamente somministrare al condannato il modo di fuggire dalle carceri, come lime, matelli; per la stessa ragione sarà ancora lecito darli da mangiare per conseruarlo in vita, che questo è vno de principali modi di farlo fuggire la morte, San Tomaso 2.2. q.69. art.4. ad 2. & il Gaetano allo stesso luogo al dub.8. Aragonio dub.penult. dicono, che il condannato sia obbligato à mangiare per mantenersi in vita, della quale con il non mangiare si priuarebbe, & con tale mezzo ammazzaria se stesso, alla qual'attione ripugna il ius naturale. *Vnde dicendum est, quod tenetur comedere vt ius naturæ seruet*, disse l'istesso Gaetano. Couar. lib.1. var. resol. cap.2. nu.10.

Il Toleto nella instruttione de Sacerdoti al lib.5. cap.6. nu.12. è di opinione seguitando Soto lib. 4. q.4. art. vltimo, che vno condannato possa, se vuole, mangiare; mà che possa ancora restare, & tolerare patientemente la morte; vedasi il P. Sanchez lib.6. conf. cap.4. dub.14. il quale dice, che l'astenersi da' cibi non è atto, il quale direttamente apporti la morte, ma indirettamente, & reduttiuamente; e la causa indiretta non è colpabile, se non quando entra l'obbligo di schiuarla; Colui però, il quale è giustamente condannato, non è obbligato a fuggirla; e così potria restare da mangiare. cita Tabiena, Angelo, & altri.

L'opinione di S. Tomaso pare più cōforme al naturale; imperoche si come vno non può pigliare vn coltello, e tagliarsi la gola, ancorche il Giudice lo commandasse, nè può da se stesso precipitarsi dalle scale delle forche; così non può priuarsi del cibo; poiche non vedo differenza tra il priuarsi della vita con armi, tra il precipitarsi da alto, e tra il priuarsi del cibo hauendone, tutto è amāzzare se stesso; se non che questo vltimo non è così speditiuo, & dura più la vita.

INTERROGATIONE LXXXIX.

Se il Confessore, che sà di certo douersi fare la gratia della vita al Reo, quando sarà sopra il patibolo, possa prima del tempo manifestare questo ad alcuno, senza fare peccato.

RISPOSTA.

A Questo quesito rispose vn Confortatore, che il reuelare li secreti de' Prencipi, dalli quali la fama, la vita di qualcheduno dipende, ouero gl'interessi publici, ò priuati, è peccato graue; quando

sono

sono giusti, e conformi alla ragione, hauendo li Prencipi naturale inclinatione, che le loro determinationi siano tenute in silentio, fino che essi le manifestano. Quindi è, che hanno hauuto origine tante cifre, tanti segni, significatiui delle intentioni de' Prencipi; ma in se molto oscuri, & ambigui. Et i Prencipi giudiciosi nó manifestano i loro sensi à chi si sia; ma eleggono per consiglieri persone di molto senno, e maturità, che sappino tacere à suoi tempi.

Egidio Bossio nel trattato de carcerato fideiussoribus committendo al nu. 3. dice, che la glossa in cap. De forma 22. q. 5. afferma, che quelli, che riuelano i secreti, si puniscono grauemente, massime quelli de' Prencipi; Ma questa glossa si deue intendere di quelli, che riuelano i secreti de' Prencipi a' suoi nemici, l. omne §. exploratores ff. de re milit. e si puniscono con la morte. L'istesso Bossio nel luogo citato dice: *Attamen magna pœna afficiendi sunt tales, etiamsi renuncient, quæ ad iustitiā pertinent.* e racconta; che ad vn tale Francesco Bellone Senat. nella Città di Casale fù fatto mozzare il capo dal Marchese patrone di quella, perche hauesse riuelato vna senteza capitale, che si doueua essequire cōtro vn reo, la quale non era ancora stata publicata; imperoche hauēdo il March. interrogato il Senat. *Qua pœna dignus esset, qui sententiam capitalē reuelasset, respondit ea pœna capitali; eodem Marchione subdente; tu igitur hanc pœnam patieris*; e lo fece decollare: Da questo, che andiamo dicendo, si raccoglie la premura, che hanno li Prencipi, che le loro determinationi auanti il tempo non si riuelino. Onde stimarei, che vn Confessore farebbe cosa degna di biasimo, se sapendo douersi gratiare vno sopra le forche, riuelasse la determinatione. Trullench. in explic. Decal. lib. 7. cap. 10. dub. 32. nu. 2. in fine. E la ragione è, perche questa riuelatione di secreto non si deue stimar cosa leggiera, ma graue. Mi ricordo di hauer letto vn libro detto di Giasone in l. si testam. C. de testam. che alle volte qualche Prencipe si lascia mouere molto più dalla volontà, che dalla ragione; & alle volte ancora sono tanto fastiditi dall'auidità de' Curiali, che concedono quello, che non dourebbono: che se occorresse, che il Prencipe per nuoui emergenti prudentemente mutasse parere, chi non vede quanta perturbatione ne risultaria; e quanta imprudenza mostrarebbe, chi hauesse riuelato il secreto del Prencipe auanti tempo?



IN-

INTERROGATIONE XC.

Se vn Sacerdote di quelli, che assistono à Condannati insegnasse al Carnefice in che modo debba aggiustare il laccio al collo del Reo; ò a girar'il ceppo; ò maneggiar la spada per far presto il colpo, saria Irregolare.

RISPOSTA.

IO dirò al vostro quesito, che se il Sacerdote, che assiste al Reo insegnasse à far'il laccio, ò il nodo del capestro, ò à fare altre attioni nominate nella interrogatione, ad effetto di far morire vno in particolare, che incorrerebbe nella pena della Irregolarità, secondo vna opinione, la quale al mio giudicio saria più tosto ex delicto, essendo inconuenientissimo, che senza causa vn Sacerdote s'intrichi in simili maneggi, e dia simili consegli, che quella ex defectu lænitatis; Impero che questa non si incorre se non da quelli, che sono espressi in iure, come altroue si è detto; Ma se insegnasse solo in generale, che il groppo del capestro deue essere posto in tale luogo, doue il carnefice più facilmente premendo strangola il patiente, ò insegnasse altra attione da farsi più facilmente per ammazzarlo, stando sopra le generalità, non incorrerebbe nella pena della irregolarità, poiche questo insegnamento non si astringe à persona veruna determinata, si come non sono irregolari quelli, li quali fanno leggi cõdannatiue de delinquenti alla morte; perche queste leggi guardano all'vniuersale, il che si deue ancora intendere di quelli, li quali consegliano solo in generale, che li malfattori si hanno da far morire, ancorche si descenda à delitto particolare.

INTERROGATIONE XCI.

Vn Confortatore per tedio, che haueua di stare tanto tempo in Confortaria, non vedendo principio di essequirsi la sentenza, sonò la campana per conuocare i birri, & il carnefice; si cerca se incorresse in irregolarità; & se ad effetto di fare morire vno si potria sonare la campana benedetta.

RISPOSTA.

QVanto alla prima parte del quesito, si potria dire, che questo Confortatore fosse irregolare; perche cõ quello sonare di campana

pana folecitò li ministri ad essequire la sentenza di morte, la quale si saria differità per qualche tempo; & chi folecità la morte di costoro, cade nella irregolarità; con tutto ciò il P. Auila p.7. de irreg. circa alia disp.5. sec.2. dice. *Propterea dicimus, quod pulsans campanam, quando aliquis est furca suspendendus non est irregularis, sic aliqui Magistri.* Et Couar. p.2. §. 4. nu. 5. vers. nec tamen &c. E la ragione è, perche costui, che sona non dà causa nè prossima, nè remota della morte al condannato.

Se poi si possa sonare vna campana per essempio della Parochia, quando non ve nè fosse altra non benedetta, per dare segno della morte di vno, che deue essere giustitiato. Il Diana nella 6. parte al tratt. 7. Misellaneo alla resol. 37. dice, che Francesco Siluio tiene, che sia grãde indecenza sonare vna Campana benedetta, per dar segno, che si deue far morir'vno, non douendo seruire simile instromento ad vso profano, come è quello di ammazzare per giustitia, douendo le Campane benedette seruire per conuocar'il Popolo alle diuotioni, & attioni sacre, e per solennizare col loro suono le sante feste. L'istesso Diana mutando il mezzo termine, dice, che si possono sonare per conuocar'il Popolo à pregare il Signor Dio per l'anima del reo, & questo hà dello spirituale; & è vn fine santo, e buono. Non si deuono però mai sonare per Comedie, ò altre cose secolaresche, che non contengono in se specie di pietà; Se non fosse nella venuta di qualche gran Prencipe, ò nascita di quello, perche è ancora cosa degna il lodar Dio, che in questa vita sono da lui posti, perche gouernino il Mondo, e difendino i Popoli da' nemici.

INTERROGATIONE XCII.

Se quando la Republica concede licenza, che si possano ammazzare li Banditi, potria vn Figliuolo ammazzare il proprio Padre bandito.

RISPOSTA.

Questa interrogatione non è fuori del nostro intento; perche professiamo di trattare di quelli casi, che possono auuenire à quelli, che sono condannati à morire di morte violenta, quando danno nelle mani della giustitia, ò de suoi ministri. Il Nello da S. Geminiano nel trattato de banditi p.2. q.10. & Giulio Claro lib. recep. sent. §. Homicidium trattano questo dubbio, circa del quale ritrouo due opinioni; la prima è di Bartolo in l. si adulterium cum incestu §. liberto ff. de Adult. Mars. in l. 2. §. Præterea ff. de quæst. Gomez instit. de

aćtion.

action. §. rursus nu.22. la quale afferma, che il figliuolo possa ammazzare il padre proprio bandito capitalmente; e la ragione è, perche li Prencipe, & la Republica possono constituire qual si voglia persona priuata ministro della giustitia; & così Angelo de Maleficijs nu.19. dice, che fosse definito nello studio di Perugia.

La seconda opinione da seguitarsi è, che il figliuolo non possa ammazzare il proprio padre bandito, perche troppo repugna alla pietà, e riuerenza, che si deue al padre stesso, il quale è principio dell'essere del figliuolo; e bisognarebbe, che colui fosse molto crudele, al quale desse l'animo di fare simile attione, così dicono Angelo in l. veluti ff. de iust. & iur. Fortunio sopra la stessa l. Decio sopra il capo Quæ in ecclesiam. Mai è lecito mettere le mani nel sangue paterno; se non in caso di propria diffesa; e ciò, quando non si potesse in altro modo; ouero in caso di saluare la vita al Prencipe; ò in difesa della republica. Azor. instit. mor. tom.2. lib.2. cap.2. q.14. *Numquam licet filio patri manus violentas afferre, nisi quando filius vult se ipsum à nece, quam sibi pater intentat, liberare, cum aliter se tueri non possit, nisi vim afferat patri; aut nisi quando filius contra patrem arma capiat, vt Rempublicam, Regem, Principemue tueatur incolumes.* Il che si potria stendere ancora, quando il padre fosse heretico pernicioso; e che infestasse gli altri, insegnãdo, e dogmatizando; e quando non fosse sufficiente la denontia alli Giudici per farlo ritirare dal male. Perche ancora questo riguarda il bene publico, e la fede Christiana, che è di ordine molto più superiore, che non è la fedeltà douuta alla Republica, & al Prencipe. Giulio Claro lib.5. §. Homicidium dice, che se il figliuolo ardisse di ammazzare il padre bandito: *Talis filius esset pœna capitis plectendus*. Veramente grande è il delitto di ammazzare il padre. Raccontasi, e lo pone per cosa portentosa Celio Rodigino lec. antiq. lib.11. cap.17. che Lucio Ostio persona di torbido ingegno, e disfacciataggine sfrontata, fosse il primo, che dasse la morte al padre suo doppo sei cento anni dalla fondatione di Roma; & sopra l'indignità di questo delitto lasciò scritto Cicerone. *Quod si audiatur filium patri causam necis perstitisse, quis id ferendum putet? Portentum, atque monstrum est certissimum, esse aliquem humana specie, ac figura, qui tantum immanitate bestias vicerit, vt propter quos hanc suauissimam lucem aspexerit, eos indignissimè luce priuarit: quum etiam feras inter se partus educatio, & natura ipsa conciliet &c.* È vn mostro di fierezza chi ardisce di ammazzare il proprio padre.

INTERROGATIONE XCIII.

Si cerca se quando il Prencipe condanna vno alla morte possa ordinare, che non gli sia dato se non il tale per confessarsi.

RISPOSTA.

FV' questo quesito mosso vna sera in Confartaria, & trà due Confortatori fù discorso sopra di esso. Vno, il quale doueua essere facilmente dipendente dalla Corte di qualche Prencipe, diceua, che poteua ordinare, che al Condannato non fosse dato se nó il tale Confessore; & che con tal mezzo era sufficientemente prouisto alla di lui salute, hauendo copia di Confessore per ottenere l'assolutione de peccati; & aggiungeua, che la ragione di stato portaua seco questo, che il condannato non riuelasse li suoi secreti, quando possono hauere concatenamento con quelli de Prencipi, à qual si voglia Confessore, potendo essere, che vno poco dotto non maneggi il negotio dell'anima del condannato con prudenza, ò pigli l'assonto con l'assenso del penitente di riuelare cose importanti à chi forse non si douerebbe.

Vn altro si opponeua, & affermaua, che il Prencipe non poteua limitare, che fosse dato al reo solamente vn tale, per fare la sua confessione; e la ragione era, perche non era sufficientemente prouisto, leuandosi al reo quella libertà, che ogn'vno hà di confessarsi in punto, ò pericolo di morte da chi è più di sodisfattione. Imperoche diceua il Confortatore, la facoltà, che hà il Confessore di assoluere qualsiuoglia in tempo di morte, ò è da Dio concessa, come vogliono alcuni graui Dottori, come Durando, Duardo, Paludano, Capreolo citati in altra interrogatione; ò è ecclesiastica. Conseguentemente è necessario dire, che la facoltà, che vno hà di confessarsi da chi gli pare sia concessa da Dio, ò dalla Chiesa; se è concessa dal jus diuino, come potrà vn Prencipe laico secolare impedire vna cosa, che Dio concede? Ma poniamo, che la Chiesa sia quella, che dà la facoltà alli Sacerdoti di assoluere; tanto è di necessità confessare, che dia la facoltà à penitenti di farsi assoluere, essendo correlatiui confessione, & assolutione. Essendo dunque il Foro ecclesiastico tanto diuerso dal Foro laicale, come potrà vn Prencipe secolare fare vna cosa, che non la potria fare vn Vescouo? Chi constituì mai i Prencipi laici sopra il ius ecclesiastico? Certo è che in materia de' Sacramenti non vi entra ragione di stato, ne politica ciuile; poiche a gl'inconuenienti, che potessero auuenire

Dio Signor nostro vi pose il rimedio col forte sigillo della confessione sacramentale. In oltre, se il penitente hauesse qualche cosa, che positiuamente non fosse bene, che la sapesse il Confessore destinato (che casi tali ponno auuenire) come parlano i Dottori, si vede in quali angustie si ridurrebbe l'anima del pouero condannato, sforzandolo à tacere quello, che liberamente potrebbe dire ad altro Confessore; imperoche si come il reo poca confidenza hauria nel Giudice, ò Prencipe, che lo condannò à morte, poca ancora si può presumere, che fosse per hauere nel Confessore, che gli fosse mandato; potendo temere, che non fosse secreto; & si come il Prencipe non si fidaria di chiunque volesse confessare il reo; così il reo non si fidaria di chiunque gli fosse mandato per Confessore.

Per troncare il discorso, che trà Confortatori si andaua prolongando, fù risposto alla interrogatione; che se il condannato condotto nella Confortaria si quietasse ad ogni Confessore; & che non facesse differenza da vno, ad vn'altro; ò sia perche non arriua al fondo del sapere, se possa eleggersi, ò nò il Confessore; ò perche sia la persona diuota, & hauendo cognitione della importanza del sigillo sacramentale non si curasse di dire li suoi peccati ad ogni Sacerdote; in tal caso si potria lasciare correre: Ma se la persona condannata sapesse di potersi eleggere il Confessore, & ne facesse instanza; dico, che il Prencipe non doueria, ne potria in conscienza impedire il penitente, che non si confessasse, come più, & da chi più li piacesse; Et al più potria dire il Prencipe, si confessi il condannato da chi li piace; eccettuato il tale; Ma non può, ne deue dire, non voglio che si confessi se non dal tale; essendo vna grandissima differenza in questo modo di parlare; perche nel modo primo sufficientemente è prouisto alla salute del condannato. Il più sicuro partito saria questo, che li Prencipi non s'ingerissero nelle cose appartenenti alle anime, bastando loro essercitare la potestá ne corpi.

INTERROGATIONE XCIV.

Se li banditi capitali possano essere ammazzati da chi si sia. Se chi gl'ammazza faccia peccato. Se vna donna grauida bandita, possa esser ammazzata. Se li detti banditi nel tempo del bando possano essere assoluti da qual si voglia Sacerdote, come se fossero in articolo di morte, ò pericolo di quella. Se possano essere ammazzati fuori del territorio doue sono banditi. Se possano ammazzarsi tra di loro. Se vno possa resistere all'altro nell'ammazzarsi.

RISPOSTA.

IL P. Lodouico Molina de iust. commut. al tratt. 3. disp. 7. dice, che per auttorità priuata mai è lecito ammazzare vno. Il Prencipe però, & la Republica concedono à sudditi proprij, che possino ammazzare li banditi capitali, quando sono notabilmente facinorosi; & ponno proporre loro premij, essequendo la pena del bando: Questa facolta non si deue stendere se non contro banditi qualificati, & che non così facilmente capitano nelle mani delli bargelli.

Auuertischino però gl'Intelligenti, che questa dottrina non si deue applicare à vna donna bandita, la quale fosse grauida; e la ragione è, perche il feto, che tiene nelle viscere, essendo innocente, non deue essere messo à pericolo di andare à male, & di perdersi; & se bene la madre è degna di pena; non però il figlio. l. Imperator de stat. hom. l. prægnantis ff. de quæst. Ampliasi questo detto, ancorche la donna si fosse ingrauidata nella carcere, & il parto fosse di pochissimi giorni, non vi essendo difetto, che si possa ascriuere al feto. Menoch. de arbit. iud. lib. 1. q. 90. nu. 55. In oltre si deue auuertire, che vna donna non si può fare morire se non quaranta giorni doppo il parto, Bart. in l. Prægnantis ff. de Pœnis, Baldus in l. Imperator ff. de statu hominis. Quia metu supplicij posset mori propter debilitatem.

Sono alcuni Dottori, li quali ammettono, che li banditi possono esser'ammazzati; & che quelli, che gli ammazzano non peccano contro la giustitia, ma contro la charità, per il pericolo, che quelle anime non si dannino eternamente; poiche colte all'improuiso non è improbabile, che siano macchiate di qualche peccato mortale, che solo leua la gratia di Dio. Nientedimeno l'istesso P. Molina al luogo citato dice. *Neque curandum est tunc, quod ille si ita interficiatur regulariter interitum simul incurret æternum; quoniam sua culpa à peccatis cessare non vult, conuertique ad Deum per pœnitentiam; Maiorque habenda est ratio tam boni publici, quam priuati illius, qui sibi prospicere potest, & sua culpa non vult.* & tanto conferma il Bonacina.

Questi banditi possono essere assoluti da tutti li loro peccati da qual si voglia Sacerdote anco non approuato, & da casi riseruati alli Vescoui; e la ragione è perche sono in pericolo di morte, potendo ogn'vno ammazzarli. Così dicono il P. Homobono de Bonis nel suo lib. intitolato Examen Ecclesiæ. Naldo verbo Absolutio à censuris num. 5. Vgolino de offic. & pot. Episc. p. 1. cap. 15. §. 8. fol. mihi 136. & che questi banditi siano in pericolo di vita, tutto il giorno lo vediamo; impero-

perochè di presẽte nel luogo doue scriuo questo, in meno di otto giorni sono stati ammazzati due poueri banditi proditoriamente; & in altri luoghi hò visto lo stesso; Ma piacesse al Signore, che si sapessero questi miseri seruire della commodità di confessarsi. Mi disse vna volta vno di costoro bandito famosissimo, che mai si era cõfessato in tempo di sua vita; e doueua hauere passato li trenta anni: promise più volte di volere emendare la vita sua, con fare vna buona confessione; ma non hauendo trouato tempo, fù dalli nemici colto in vna imboscata, che gli spaccorono la testa fieramente con vna acetta, morte meritata, e per l'odio, che haueua à nemici, e per non essersi approfittato de gli auuisi, che gli furono dati.

Li banditi non possono essere ammazzati fuori del territorio del Prencipe, ò Republica, che li bandisce, perche si faria ingiurta alla giurisdittione di altri. Così affermano Siluestro verbo Homicidium 1. q.3. Eman. Sà verbo Homicidium nu. 10. Può però vn Prencipe concedere licenza, che vn bandito di altro luogo possa essere ammazzato nel suo territorio, mentre non gli habbia fatto assicuratione.

Osserua ancora l'Azorio tom.3. lib.2. cap.2. q.4. con Giulio Claro §. Homicidium, & Deciano ne suoi trattati criminali, che li banditi si possano ammazzare l'vno, e l'altro, perche questo è vn modo di leuare dal mondo questa gente maligna; Se bene il Bonacina con Soto non approua questo modo, Giulio Claro §. Homicidium vers. sed an licebit, dice, che se vn bandito ammazzasse vn altro bandito sotto la fede di non offenderlo, che meritaria di essere decapitato.

Quando poi vn bandito fosse per ammazzare l'altro; si ricerca se questo tale si debba lasciare leuare di vita; poiche si come vno giustamente condannato non può resistere alla violenza de birri, e del carnefice; mà deue patire la morte, e solamente la fuga gli è concessa; così pare che questo tale si habbia da lasciare ammazzare: Rispondo però breuemente, e dicò, che se l'assalitore per odio solo priuato, e come priuata persona assalisse il compagno bandito, che questo si potria difendere sino alla morte dell'assalitore; mà quando questo assalisse il compagno, come publico ministro della giustitia, allhora *Daretur bellum vtrinque iustum*; & l'assalito ancora egli come ministro della giustitia potria inuadere l'assalitore, essendo ambedui pari nella facoltà di ammazzasi.

Quando di sopra si è detto, che il Prencipe, ò Republica possono concedere licenza à chi si sia di ammazzare li banditi, si è detto à posta, perche si sappia, che questa facoltà non è concessa dal ius commune, così dicono Claro lib.5. sent. §. Homicidium; Claud. in l. vt vim ff. de

iust.& iur. in lect. nu.8. & in repet. nu. 17. Decio, & il Bossiò dicono, che li banditi capitali possono esser ammazzati proditoriamente; Mantoua cons.200.lib.2.nu.29.è d'opinione contra, & tiene, che l'opinione di Decio sia riprouata, nientedimeno simile sorte di gente non si può hauere nelle mani, nè leuare dal mondo se, non con qualche arte; poiche di loro si può dire ciò, che cantò Ouidio, che sono come vccelli, che non si lasciano così facilmente prendere, stando sopra di loro, e non si fidando così di tutti.

Quæque nimis parent retia, vitat auis.

INTERROGATIONE XCV.

Si desidera sapere di chi habbiano da essere li panni, e vestimenti de gl'impiccati; & se li Condannati possano disporre di quelli.

RISPOSTA.

LA prima cosa, la quale deuono hauer'à cuore li Religiosi, e Sacerdoti assistenti à condannati è di non s'intricare in cosa, doue si veda interesse temporale; ancorche i rei volessero consegnare à Confessori denari, ò gioie; essendo persone qualificate quelle, che deuono morire, si astenghino da riceuerle. Quando vi siano Confortatori, si deue lasciare à loro la cura di adempire la volontà del condannato. Circa l'interrogatione de' panni, rispondo, che Bartolo in l. Diuus ff. de bonis damnat. lasciò scritto, che li vestimenti di questi miserabili deuono esser venduti, & il prezzo si deue consumare in perseguitare gli altri malfattori. è necessario dire, che li Criminalisti in quel tẽpo fossero molto amatori della giustitia, & che quelli, che s'impiccauano fussero ben vestiti; adesso non sono ricchi se nõ di schifosi animaletti.

Altri dissero, che quando il Carnefice non hà salario, che deuono esser suoi, eccettuate le gemme, & l'oro.

Furono altri, che dissero, che tutte queste cose deuono esser del Giudice, che condanna alla morte. E quì notate, che ogn'vno pretende, ancorche sia robba d'impiccati.

Ma per non venir'à contese nè con birri, nè con carnefici, nè con Giudice, quando pure il reo hauesse qualche cosa da disporre, è bene, che se ne priui prima di esser condotto al patibolo. Raccontasi, che la Serenissima Maria Stuarda Regina di Scotia, quando fù condotta al patibolo, perche gli fosse troncata la testa, che hauesse in mano vna Croce d'oro, ornata d'alcune pietre pretiose, la quale desiderò, che

fos-

fosse d'vna sua Damigella. Ma morta la Regina, il Boia per se la tenne, il che non saria riuscito, se prima della morte se ne fosse priuata.

INTERROGATIONE XCVI.

Se quel Sacerdote, il quale non è stato Confessore del reo, debba accompagnarlo fino al patibolo, ò pure sia meglio, che l'istesso Confessore lo accompagni fino che sia morto; Et se il Sacerdote debba hauer la Stola in questa fontione.

RISPOSTA.

QVanto alla prima parte della interrogatione, potria parere cosa di poco momento il far questo quesito; che importa, che questo, ò quell'altro accompagni il condannato sopra le forche, ò palchi? quando il Confessore hà fatto la parte sua, e compito al suo officio, non vi è più bisogno della di lui opera; & se occorresse al patiente dire qualche cosa per sgrauio della sua conscienza, si è detto altre volte, che in pericolo di morte ogni Sacerdote può assoluere, ancorche non sia approuato, anzi prohibito da suoi Superiori, ò da regola à sentire le confessioni. Cosi ogni Sacerdote, che accompagnarà il reo potrà assoluerlo. Con tutto ciò dico à Confortatori, che è conuenientissimo, che quello, il quale è stato Confessore del reo, lo debba accompagnare ancora fino sopra li patiboli, e non l'abbandoni, fino che è spirato. Hò visto con li miei occhi, e l'hò ancora sentito à raccontare, che vn Religioso haurà cauato dalle carceri il condannato, gli sarà stato assistente a riceuer la trista nuoua della morte, l'haurà condotto alla Confortaria, e disposto a pigliar patientemente la morte, a perdonare a chi gli hauesse fatto torto; l'haura confessato, dato il sacratissimo Viatico, gli haurà promesso di non abbandonarlo fino all'vltimo spirito; quando è nel più bello, si trouano il patiente, & il Confessore in ogni cosa delusi; perche nel condurlo al patibolo, si fà auanti vno non più visto, che pretende d'essere l'Angelo Raffaele, che conduca quell'anima salua al Paradiso.

Fra le ragioni, per le quali è conuenientissimo, che sia il Padre Spirituale, che l'accompagni, vna è la confidenza, che prende il reo col Confessore, esponendogli li suoi peccati, riceuendo i suoi consegli, abbracciando le sue ammonitioni, rimettendosi in tutto, e per tutto in lui quel poco di tempo di vita, che resta. E' inesplicabile la consolatione, che riceue vno degno di morte, quando capita nelle mani di vn' amoreuole Religioso, dal quale a solo a solo vien'instrutto della bruttez-

tezza del peccato, delle qualità del dolore, che si deue hauere nel dire i peccati: si tratta dell'amor di Dio, e della gloria del Paradiso; doue l'istesso Confessore risguarda quel pouero condannato quasi sua creatura, lo trattiene in colloquij con Dio; lo fà fare atti di speranza; lo rauuiua con atti di fede, e l'infiamma con atti di carità. Non hà egli dunque occasione di non confidarlo ad altri, che a se stesso. Hò io sentito qualche lamento da Confessori sopra di questo fatto; ma hò anco soggerito ad alcuni, che non sia bene litigare per salir i gradini delle forche. & vna volta vn gran Prencipe disse: vedete, come si litiga tra Religiosi l'andata sopra il patibolo. Faccia il Confessore quello, che può; operi santamente, che questo è il ponto; e con humiltà sia tolerante della baldanza di qualche altro, &c.

L'altra ragione, che muoue à dire questo, è la connessione, che può hauere vna confessione con l'altra à cagione di qualche circonstanza, che si ricerchi per conualidare la confessione, ò confessioni antecedenti, la quale conualidatione non si può fare così bene per la breuità del tempo, che resta, con chi non è informato del stato del penitente; e potendo simil caso auuenire, come sò essere di fatto occorso, che quello, che volse ascendere col patiente, fù necessitato à smontare, acciòche salisse il Confessore per sentire certo peccato, che occorse alla mente del reo, mentre staua sopra il punto di essere precipitato. Per schiuare dunque ogni inconueniente, chi è Confessore di vno di questi tali, non lo deue lasciare fin che non è morto.

Hò sentito alle volte alcuni, che discorreuano non essere espediente, che li Sacerdoti assistenti à condanaati vadino sopra palchi, ò altri patiboli per il pericolo della irregolarità; A questa propositione non posso dir altro, se non che è necessario studiare à chi pretende discorrere di queste materie.

Quanto poi alla secōda parte della interrogatione, se il Sacerdote, che accompagna il reo alle forche, ò altro supplicio, habbia d'hauere la stola; Io viddi in simile occasione vn buon Sacerdote à portarla, come se egli accompagnasse vna reliquia. Dico però, che in tal caso non deue il Sacerdote portarla, per esser solo concessa ad vso di fontioni ecclesiastiche, come publiche orationi, ministratione de Sacramenti. Et certo è, che vi è molta differenza trà oratione publica, che si fà à nome della Chiesa; & trà publico spettacolo, che si fà à nome della giustitia vindicatiua, nel quale le orationi sono meramente accidentali. Et essendo che la stola è vna sorte di paramento sacro, non si deue portare in ogni occasione; che però nō è molto lodeuole quella vsanza di porre à laici le stole, quando portano le Croci auanti i regolari,

golari, che vāno alle processioni; ne meno si deuono porre á fanciulli, ò fanciulle per vestirle da Angeli, il che si troua espressamente proibito ne gl'atti della Chiesa di Milano. S.Carlo in queste materie era delicatissimo, & ciò faceua in risguardo della veneratione, che si deue hauere à questo sacro ornamento de Sacerdoti. Il Gauante osseruò, che il solo Sommo Pontefice porta la stola fuori del santo Sacrificio della Messa, essendo quella il suo vero, e proprio habito.

In quanta veneratione si debba tenere la sacra stola, si raccoglierá da quanto son qui per aggiungere. Narra Giouanni Mosco nelle vite de Padri al cap. 36. che S. Efrem Patriarca Antiocheno desiderò grandemente di ridurre al grembo della Cattolica Chiesa vn tale, che habitaua sopra vna colonna nelle parti di Hierapoli, perche era infetto dell'heresia Ariana; andò per tanto il Santo Patriarcha à trouare l'heretico, acciòche ritornasse alla vera fede; Mà hauendo protestato di non volere communicare con li Cattolici, hebbe ardire di inuitare il Santo Patriarca ad entrare con lui nel fuoco; chè all'hora si conoscerebbe qual fosse cattolico; ciò fece per atterrire il seruo di Dio, il quale hauendo fatto vn tantino di correttione al Stilita heretico, ordinò che fosse portata quantità di legna, commandando, che fosse accesa auanti alla colonna dell'heretico, e l'inuitò à calarsi à basso; anzi che restando stupito, non volle discendere; all'hora il Santo disse; Non sei tù stato quello, che hai ordinato, che così si facesse? e spogliandosi della stola, che portaua, & auuicinandosi al fuoco, disse: Tu ò Signor nostro Giesù Christo, che ti sei degnato d'incarnarti nel ventre della Beatissima Vergine Signora nostra, dimostraci la verità della fede, che ci hai dato. *Et completa oratione, iactauit stolam suam in medijs ignibus*, & hauendo quel fuoco durato acceso per tre hore, & consummate tutte le legna, trouossi la stola illibata senza alcuna lesione, come se non fosse stata nel fuoco, dal qual Miracolo mosso l'heretico, si conuertì. Et da questo essempio si caua la veneratione inesplicabile, che si deue hauere à questo Sacerdotale ornamento.

INTERROGATIONE XCVII.

Se quelli, che sono condannati à morte si possano eleggere la sepoltura; & se li giustitiati si debbano sepelire; & à chi appartenga fare la spesa del funerale.

RISPOSTA.

PAre che alla prima parte della vostra interrogatione si debba rispondere, che li condannati à morte possono eleggersi il luogo,

doue deuono esser sepeliti; imperoche ciascheduno può ciò fare, quādo non sia impedito dalla legge, cap. E contra 13. q. 2. Pietro delli Vbaldi de can. Episcop. cap. 11. in princ. Nientedimeno dirò, che se il delinquente morisse prima che sia pronuntiata la sentenza contro di lui, che è vero quello, che si è detto poco sopra; poiche per la morte cessò l'accusa, si estinse il delitto, & è commune opinione, eccettuato il delitto di lesa maestà, il quale non si abolisse, se non fossero passati cinque anni doppò l'accusa. In oltre dico, che se il condannato doppò la sentēza hauesse interposta la sua appellatione, & quella pendente morisse, che prima potria eleggersi la sepoltura l. 1. ff. ad Turpil. de iur. iur. Quando poi la sentenza è fulminata, & che di necessità deue il reo passare per le mani del Carnefice; all'hora perche è fatto seruo di pena, non potria eleggersi la sepoltura.

Deuesi osseruare, che se vn reo di lesa maestà condannato à morte fosse sepelito in qualche sepolcro, che nello stesso non possono essere sepeliti li suoi figliuoli, perche in simile caso il ius della sepoltura non passa à loro l. 1. § interdum ff. de suis, & legit. come osseruò la glosa in l. si quis hæres ff. de relig. & sumpt. fun.

Alla seconda parte della interrogatione dico, che li condannati deuono essere sepeliti. Abb. cap. ex parte nu. 4. de sepult. ne può il Giudice impedire la sepoltura sotto pena di essere deposto dall'officio. Guazzino desen. 38. cap. 7. nu. 13. ciò si deue intendere, quando per ragione di sentenza, & la grauità del delitto, come saria di lesa maestà, ò per essere assassini da strada, non douessero essere appesi alle forche, ò alberi per terrore de gl'altri. Layman lib. 3. tratt. 5. cap. 12. nu. 10. Che questi condannati si debbano sepelire, sta espresso il testo in cap. Quæsitum 13. q. 2. é però vero, che prima di staccarli dalli patiboli, ò leuarli da palchi, si deue hauere licenza dal Giudice. Il che è conforme à quanto habbiamo in S. Giouanni al capo 24. doue si narra, che Giosesso da Arimatea animosamente andò à Pilato, & lo richiese del corpo del Saluatore, e l'ottenne. Dicono i Contemplatiui, che quel Santo huomo lo chiedesse à requisitione della Beatissima Vergine, & hauendolo leuato di Croce, lo collocasse nelle braccia sue santissime, la quale doppo hauerlo lauato con lagrime, disse allo stesso Giosesso. *Tibi autem deinceps cura erit, vt sepulturæ tradens eū honestè componas, myrrha condias, & ei iusta facias.* Così dice il Baronio ne suoi annali al tom. 1. alla pag. 181. Li cadaueri di questi poueretti possono essere concessi à parenti per dare loro conueniente sepoltura. Così dice la l. 1. ff. de cadau. punit. il che si deue ancora intendere delle ceneri di quelli, che sono stati abbrucciati.

Quanto alle ſpeſe della ſepoltura, ſe queſti, che ſi fanno morire, hanno heredi, à loro tocca fare il funerale, perche chi ſente il commodo, deue ancora ſentire l'incommodo; Se poi li beni foſſero ſtati confiſcati, toccaria al fiſco à fare le ſpeſe del mortorio, hauendo riſguardo alle qualità della perſona fatta morire l. ſi quis ſepulchrum §. ſumptus ff. de relig. & ſumpt. fun. Li cadaueri de poueri ſogliono eſſere in luoghi particolari deſtinati per tal'effetto ſepeliti a ſpeſe della charità de confratelli, ò di altri, ſecondo le conſuetudini de luoghi.

INTERROGATIONE XCVIII.

Se il Carnefice doppo hauer fatto morire vno, potria ſpogliarlo nudo, e laſciarlo così ſopra il patibolo; & ſe li Confortatori potriano impedire tale temerità.

RISPOSTA.

GIà che ſiamo per riſpondere à queſta interrogatione, la quale riſguarda la modeſtia, con la quale ſi deuono trattare li corpi di quelli, che ſono fatti morire, ancorche doueſſero eſſer tagliati, e ſpezzati per mano di carnefice. Non deuo tralaſciar di dire, che il carnefice deue ſtare auuertito di non ſpogliare i cadaueri de gl'impiccati, quando deuono pendere dalle forche; e quando deue tagliarli, e ſpezzarli, ſi deue ricordare, che non hà facoltà di far' inſolenze di ſorte alcuna contro quei corpi. Io hò inteſo à dire, che viſto non l'hò con miei occhi, che Carnefici, degni per queſto di mille forche, faceſſero à cadaueri inſulti non ordinarij. Racconta Ammiano Marcellino nel libro 8. della ſua hiſtoria, come hauendo vn certo carnefice fatto morire due Donne, le laſciaſſe pender' ignude dalle forche, per il qual' ecceſſo fù viuo abbrucciato. Così riferiſce il Caualcante nella par. 4. nu. 377. Onde ſe vn Manigoldo commetteſse tal ribalderia, la quale io hò viſta à fare per poco tempo, e ſenz'altro ſtrapazzo, non deuono i Confortatori, e Confrati tolerarla. Sono li Manigoldi vna razza di gente (non dirò di tutti) di poca conſideratione. Furono in vna Città fatti morire due, li quali per hauer' vſato violenza ad vna pouera Donna, che veniua dalla Santa Caſa di Loreto, oltre altri misfatti, doueuano eſser ſquartati; il Carnefice li ſpogliò, mentre ſtauano pendenti dal laccio, con qualche ammiratione di tutti quelli, ch'erano nella Piazza: queſta attione nõ fù ben fatta, perche doueuano eſser prima leuati dalle forche, e poi in terra, ò ſopra tauolati riposti, iui tagliati, come manco obuij alla viſta de' circonſtanti. nè fù conueniente, che dalla

heredità lasciata à figli d'Adamo fosero priui, della quale parlando il P. Pererio sopra il Gen. cap. 3. vers. 7. disse: *Videtur hac tegendorum pudendorum cura ex illo primorum parentum exemplo manasse velut hereditaria quadam, & naturali disciplina*; poiche dopò hauer peccato, conoscendo d'esser nudi, *Consuerunt folia ficus*. Gen. 3.

Quì si potria far'vn quesito, se sarebbe contro l'honore d'vn Confortatore timorato di Dio, il quale in occorrenza, che vn Manigoldo facesse vn tal'eccesso, ricuprire i cadaueri de' condannati. Dico, che non perderia vn ponto della sua riputatione; ma che saria stimato virtuoso Christiano, e faria atto da esser' imitato, & ammirato; si come non è attione dishonorata il leuargli da palchi, perche habbiano sepoltura Christiana. Nel tempo, nel quale Christo nostro Saluatore patì la morte sopra la Croce, è certo, che dalla empietà de' Soldati fosse spogliato nudo. E dicono alcuni, che la Beatissima Verg. coprisse il Corpo del suo Santissimo, & Immacolatissimo Figlio con vn Lenzuoletto; se bene Santa Brigida nelle sue Riuelationi dice, che fù vn'altro, e non gia la Santissima Madre, che porse al Saluatore la commodità di ricoprirsi. *Stante Filio meo* (sono parole della Madre di Dio) *sicut natus fuerat nudo corpore, vnus tunc accurrens appartauit sibi velamen, quo ille intimè exultans velabat verenda sua.* Volse il Saluatore in tutte quante le sue attioni darci essempio d'ogni virtù: & eccone vno della sua singolarissima modestia. Sò che S. Ambrogio nel libro 10. sopra S. Luca, e S. Atanasio nel Sermone della Passione del Signore dicono, che Christo nostro bene fosse totalmente nudo crocifisso; & il P. Francesco Suarez nel tom. 2. dice, che questo è il commune senso de' Padri, e può essere, che nel spogliarlo, come fecero, gli fosse dato quel Lenzuolo per coprirlo; e che poi gli fosse leuato, accioche non fosse d'impedimento à spezzargli le ossa, se altro non fosse stato da Dio ordinato, perche à questo Santissimo Agnello non doueuano esser' infrante, secondo quello, che dice S. Gio. nel suo Euangelio al capo 19. *Os non comminuetis ex eo.*

INTERROGATIONE XCIX.

In che tempo debbano li condannati pigliare le Indulgenze, & quai sorti possano conseguire in articolo di morte.

RISPOSTA.

IO rispondo, che varie sono le formule, con le quali i Sommi Pontefici concedono l'Indulgenze Plenarie, & tanto vagliono, quanto

to sono espresse. L'Indulgenza non è altro, che vn atto di giurisdittione, con il quale nel foro del Cielo, il peccatore è liberato dal reato della pena temporale, da sostenersi nella vita futura, per l'applicatione delle sodisfattioni de meriti del Saluatore, & de i Santi.

Quando l'Indulgenze sono concesse, deuesi attendere al modo, e forma espressi nella concessione, si che ricercandosi per prēdere l'Indulgenza, la Confessione, Communione, Digiuno, ò visita di Chiese, tutte queste cose si deuonó adempire. Volendo perciò il Condannato vsare dell'Indulgenze, deue pigliare quelle, che non ricercano attioni da farsi fuori della Confortaria; perche non essendo libero, non potria conseguirle. Polino nel suo tratt. delle Indulg. alla 4. difficoltà.

Piglieranno dunque le Indulgenze del Rosario, del Carmine, della Cintura, essendo state da Sommi Pontefici concesse ampiamente, ancora nell'articolo della morte à queste Confraternità. Ne osta, che vn condannato non sia in queste arrolato, e descritto; perche non mancano religiosi di S. Dominico, Agostiniani, Carmelitani, che vanno con grande charità, & buono essempio à communicare queste Indulgenze, accettandoli nelle Confraternità.

Sogliono tutti li Confrati hauere vna tabella con Crocifisso arricchito del tesoro Santo dell'Indulgenze per l'articolo della morte. Vi sono Medaglie di S. Carlo, delli cinque Santi concesse da Greg. XV. & altre molte.

Il tempo di pigliare le sudette Indulgenze è quello, che è più vicino alla morte; Onde il Trullench. lib. 1. §. 7. cap. 2. dub. 19. nu. 15. dice: *Indulgentia, quæ pro articulo mortis conceditur, vtilior est, quò tardior, & tempore morti propinquiori applicatur*; si che prescindendo da quelle indulgenze, che si prēdono confessandosi, communicandosi, ò facendosi altra attione spirituale, il vero tempo è quello, quando il reo prima di salire le forche, ò palco suole inginocchiarsi per fare qualche oratione à Dio; ouero quando è per mettere il collo nel laccio, ò sotto il ceppo; & in tale tempo sarà bene, che il Confortatore, ò Confessore riduca alla memoria del condannato essere quello il punto di prendere la Santa Indulgenza. Si deue notare, che alcune Indulgenze si pigliano con proferire solamente alcune parole, come sariano, Giesù, Maria &c. alcune s'acquistano con le parole, e con l'attione nostra, come sarebbe, quando il Papa dice, chi hauerà seco la tal medaglia, e dirà le tali orationi, in tal caso è necessario hauerla appresso di se, nè bastarebbe, che la tenesse il Confortatore.

Che se alcuno m'interrogasse in che modo potriano quelli, che sono fatti morire ne gli esserciti, guadagnare l'Indulgenze; io risponderò,

rò, che se sono a scritti nelle Compagnie sopra nominate, ò hanno qualche medaglia benedetta, possono pigliarle, come loro piace; Mà quando non fossero ne scritti in quelle, ne hauessero altra commodità, faccino vn buon atto di contritione, & lo replichino frequentemente, che con questo ottenerranno la remissione delle pene da sodisfarsi in Purgatorio.

INTERROGATIONE C.

Se li Confortatori, ancorche fossero in peccato mortale, potriano pigliare l'Indulgenze per quelli, che moiono ne patiboli.

RISPOSTA.

IL Naldo nella sua somma, alla parola Indulgentia numero septimo dice, che vno può acquistare indulgenza per li morti, non ostante, che sia in peccato mortale: & afferma questa essere opinione riceuuta, & approuata dalli Dottori, e ne rende la ragione, perche in questo caso non si dice, che il peccatore sodisfaccia per vn altro; mà solo fà vn attione, per la quale il Sommo Pontefice applica l'Indulgenza, cioè la sodisfattione delli meriti di Christo, & de'Santi; Apporta l'essempio di vno, che facesse dare elemosina ad vn altro, mà che il distributore fosse in peccato mortale; certo è, che questo tale non vitiarebbe quella lemosina, che dasse à nome di vn terzo, bastando, che quello, al quale s'applica sia in gratia. Lo stesso afferma il Trullench nell'espositione della Bolla della Crociata lib. 1. §. 6. dub. 4. nu. 3. il quale se bene stima l'opinione contraria più probabile, dice però: *Probabile est tamen existentem in peccato mortali, si praescripta opera pro defuncto praestet, pro eo indulgentiam consequuturum*: Et lo stesso dice il Suarez tom. 4. disp. 53. sec. 4. nu. 5. & 6. che non sia necessario essere in gratia per applicare l'Indulgenza alli morti; & aggiunge, che il Sacerdote constituito in peccato mortale può con il Santo Sacrificio della Messa ottenere ad vn altro la remissione della pena; ma non à se stesso per l'impedimeto del peccato, che lo fà indegno. Nel caso proposto, colui che è in peccato pone solamente la conditione, la quale ricerca il Sommo Pontefice, e consiste in visitare quella Chiesa; fare il tal digiuno, elemosina &c. Si che quando vno de Confrati, ò altro, che si sia, volesse pigliare l'Indulgenza per li giustitiati, vedesi dall'auttorità de' Dottori non essere necessario hauere la gratia. così dice il Zerola lib. 1. cap. 21. de In-

dul-

dulgentia. Io però vi aggiungo, che se non è necessario essere in gratia per interesse altrui; il proprio però la ricerca, perche il maggior male, che possa auuenire ad vno è essere priuo di quella.

INTERROGATIONE CI.

Se vn Condannato alla morte, possa essere sforzato à fare l'officio di Carnefice, e che cosa possano dire li Confortatori, quando con essi si consigliasse.

RISPOSTA.

IL Pollero nella sua prattica criminale. Pœnis debitis feriantur nella 4. parte con tutti gl'altri Criminalisti dice, che quando il Giudice sententia vno alla morte, & che non hà Carnefice, che l'essequisca, può pigliare ogni vile persona, e sforzarla à impiccare, ò à decollare vno. Giulio Claro lib. 5. §. fin. q. 99. Maranta p. 6. de ord. iud. nu. 25. Raccontano alcuni, che in Bologna fosse preso vn Pellegrino, e sforzato à fare il Manigoldo, con decapitare vno. Bartolo in l. si §. fin. ff. de pignor. action. afferma, che si possa prendere vn vile huomo, e farlo essere boia; & di più dice, che il Giudice può leuare li Boui, il Cauallo, l'Asino ad vno, perche sopra di quello sia condotto il reo al supplicio; ma hà d'hauere il suo stipẽdio: Quãdo ancora fosse vn condannato alla galera può essere sforzato à fare l'istesso vna volta, ò più. Così Bartolo in l. 2. ff. de pub. iud. & maggiormente se fosse condannato alla morte, può hauere la gratia, con patto, che faccia il Carnefice. Se bene in questi tempi non vi è necessità di sforzare alcuno à fare questo mestiero. Mi fu, non sono molti anni, riferito, che in vna Città in mancamento di Carnefice fossero dati più di quaranta memoriali per ottenere la carica, la quale toccò poi ad vn figlio del Carnefice.

Quanto poi all'altro punto, se vn Confortatore potria essortare vn reo à fare l'officio di Manigoldo, fu risposto di nò, stante quello che racconta il Garzone, soggetto qualificato, nato nella nobile, & antica terra di Bagnacauallo nella Romagnola, nella Piazza vniuersale al capo 87. nel quale tratta delle vituperose qualità delli boia: e và mostrando, che si come essi ammazzano gl'altri sopra le forche, ò palchi, essi ancora sono fatti molte volte spettacolo al mondo per le loro mal attioni, e pareua inconueniẽte essortare vno à fare officio così vituperoso.

Se io deuo dire quanto sento, stimarei, che non facesse male vno, il qua-

il quale essortasse il condannato à fare il Carnefice, ne per tal essortatione incorrerebbe pena d'irregolarità alcuna, poiche se l'essere boia vuole inferire essere il più vituperoso huomo del mōdo nel concetto de gl'huomini; è però il di lui officio molto necessario, & vtile al publico, con il quale siamo difesi da nemici, da furbi, da ladri, mentre alcuni ne appicca, altri ne frusta, altri scanna, altri abbruccia; e per lui in vn certo modo godesi la pace; la quale ancorche i Giudici, e Prencipi desiderassero, che vi fosse, non si potria ottenere, se mancassero li sbirri, & il boia; onde non saria male l'essortare vn condannato vile di nascita à fare tal essercitio. Che poi li carnefici siano per ordinario Malandrini, ladri, &c. ciò non viene dall'officio, che essercitano, mà si bene dalla loro peruersa inclinatione. Io sò di hauere conosciuto più d'vn paro di carnefici molto buoni, e diuoti.

INTERROGATIONE CII.

Se il Carnefice faccia peccato ammazzando i malfattori: Si cerca ancora se per fare maggior guadagno possa desiderare, che si facciano morire molti delinquenti.

RISPOSTA.

IL Carnefice non è altro, che vn mero essecutore della giustitia; e se bene s'acquista nome di crudele appresso il volgo, perche in varij modi fà morire gl'huomini con laccio, con coltello, con fuoco, & con altre maniere prescritte dalle leggi, secondo la qualità de misfatti; con tutto ciò non è reo di sorte alcuna, di colpa, ne teologica, ne ciuile, quando non facesse vna di queste attioni per odio, e vendetta priuata, anziche merita auanti Dio pigliando l'ammazzamento, che fa de gl'huomini la sua honestà dalla giustitia vindicatiua vtilissima alla generatione humana.

Dicono li Criminalisti, che il Carnefice stà immediatamente sotto la Protettione del Prencipe per sicurezza della sua persona, & per l'importanza del suo officio. Carlo V. Imperatore fece pena capitale a chi mal trattasse, battesse, ò facesse violenza al manigoldo, cosi afferma Iodoco nella prattica criminale al capo 152. Questa legge se bene è Imperiale, non hà forza fuori della giurisdittione, e terre dell'Imperio.

Potria però far peccato in molti modi. Il primo è, se essercitasse contro qualcheduno l'officio suo per passione priuata, vendicandosi

di qual-

di qualche oltraggio. Il secondo sarebbe, se doppo hauer morto vno lo vilipendesse, nudandolo sopra le forche. Il terzo, se per fare morire li rei, si seruisse d'instromenti poco atti, come di fune, che non corresse, ò stringesse il collo de' rei, per farli penare; ò non si seruisse di coltelli affilati. Il quarto saria, se non volesse staccarli dalli patiboli, ouero affigerli in luoghi publici, secondo gl'ordini de'Giudici; ò non volesse dare loro sepoltura. Il quinto sarebbe, se conseruasse capestri, funi, con li quali è stato legato il reo, capegli, carne, sangue, sputo, spuma, che esce dalla bocca de gl' impiccati, per fare stregarie, maleficij, veleni; che á simile malitia arriua tal volta la temerità de' scelerati. Il sesto sarebbe, se tagliando li corpi humani, porgesse alli cani l'interiora, pezzi di carne, grasso; e se lasciasse à bella posta, che li cani lambessero il sangue humano. Il settimo saria, se douendo far morire li mal fattori, chiedesse stipendio essorbitante; & in vna certa Città, sò che vn Carnefice domandò fino à sessanta Scudi.

Alla seconda parte della interrogatione mi occorre di dire, che per ordinario li carnefici hanno il loro salario determinato, ò al mese, ò all'anno; & in questo caso non possono pretendere di più, stante la conuentione fatta con il Prencipe, ò Republica, se non folse, che in alcuni luoghi hanno qualche cosa di più, come le scarpe, ò panni di quelli, che fanno morire: La difficoltà dunque consisterà, se quando non hà salario determinato, mà che suol riceuere tanto stipendio, quanti soggetti ammazza per ordine de' Giudici, possa desiderare, che si faccino morire molti per guadagnare, in quella guisa, che ogn' altro artegiano può desiderare di far guadagno. Giulio Claro lib. 5. sent. §. fin. q. 99. dice, che il stipendio del Carnefice hà da essere di cinque scudi d'oro per ciascheduna persona, che fà morire. Supposto tutto questo. Altroue si disse, che è lecito fare morire li malfattori, quando commettono delitti degni di morte, e furono apportate molte leggi, & auttorità de' Dottori, trà le altre quella di Baldo, il quale dice, che li Giudici deuono essere pronti à punire li delinquenti, ancora senza osseruare tante sottigliezze; poiche l'interesse del publico bene porta, che li scelerati siano puniti, conforme disse Paolo di Castro, che non si può sacrificare à Dio vittima più accetta, che con il leuare dal mõdo li facinorosi, al qual detto si sottoscriue Giulio Claro lib. 5. sent. §. fin. q. 97. e lasciò scritto, che colui è amico di Dio, il quale ammazza li nemici di Dio, intendasi, per auttorità publica, e non già mai priuata. Hora io dico, che se è lecito essequire la sentenza di morte giustamente proferita dal Giudice, nè anco sarà male il

 deside-

desiderare l'essecutione di quella, la quale non può essere vitiata dal desiderio di maggior guadagno, che in simile contingenza, è accidentale, & il reo, ò con guadagno, ò senza deue morire. Ma se il Manigoldo semplicemente bramasse, che molti delitti si facessero, per poter con tale mezzo fare morire molti, & così guadagnare; questo sarebbe peccato mortale, essendo intrinsecamente male il desiderio, che siano commessi delitti, che non può essere cohonestato dal guadagno, che si pretende; & altramēte, si deue discorrer doppò il fatto degno di morte; perche il carnefice non desidera cosa mala, ma conforme alla giustitia. Nè in questo pecca contro la charità, perche si come non pecca il Giudice condannando il reo alle forche in risguardo del bene publico; così non pecca il carnefice, il quale giustamente desidera, che li delinquenti siano fatti morire, ancorche secondariamente lo desiderasse per guadagno.

INTERROGATIONE CIII.

Se il carnefice si possa communicare quel giorno, nel quale deue ammazzare vno per giustitia.

RISPOSTA.

SE voi altri Confortatori mi direte doue consista il vostro dubbio, procurarò di risponderui. Non sono forsi li Carnefici Christiani? fanno forsi male ammazzando li malfattori? questo nò, direte senza fallo. Dobbiamo dunque tenere per certo, che li Carnefici quel giorno, nel quale fanno morire vno, si possono communicare, & hauere il merito della communione fatta, e dell'atto di giustitia, che essercitano; e si come può il cōdannato communicarsi lo stesso giorno, che deue essere fatto morire senza alcuna sorte d'irriuerēza alle specie sacramentali, che si suppongono già consumate, l'istesso può fare il Carnefice, non vedendosi repugnanza, che lo possa impedire.

INTERROGATIONE CIV.

Se il Carnefice salariato dalla Republica si possa ritirare dalla essecutione delle sentenze condannatorie, & se faria peccato. Si cerca ancora se possa essere estratto di Chiesa, quando in quella si fosse condotto, per non essequirle.

RI-

RISPOSTA.

PIù di vna volta hò visto il Manigoldo ritirato in luogo Sacro per sue pretensioni, ne voleua condursi á fare morire li delinquenti; Onde io dico, che con tutto che sia il di lui officio vituperoso nel concetto de gl'huomini, peccò contro la giustitia, ritirandosi in Chiesa, rompendo il patto fatto con il Giudice, quale non essendo cosa rileuante in contrario, era obbligato à mantenere, ancorche fosse stato dall'essere condannato alla morte assonto á fare l'officio di Carnefice; & ogni volta, che non hauesse voluto perseuerare nell'officio, poteua la Republica sottometterlo alla pena della morte già meritata; ma commutata in quell'officio di carnefice; Nè poteuasi scusare di hauer accettato l'officio di carnefice per paura della morte, poiche il meto, ò paura della morte giustamente minacciata non inualida li patti, Silu. v. metus 6. Angelo nu. 10. Lessio, & altri.

Quãto poi al ponto, se il Manigoldo potesse esser estratto per forza dalla Chiesa, pareua ad vno de' Confortatori di affermarlo, poiche non saria stato estratto dalla Chiesa per esser punito, come delinquente, ma accioche essequisse l'officio suo, del quale ve n'era bisogno nella Republica. Seguitaua costui certa opinione, che *In minoribus delictis Ecclesia non vult defendere malefactores*; non sodisfece però questa opinione.

Io stimo però, che non si saria potuto leuare dalla Chiesa senza pericolo delle censure (ancorche il Prencipe non fosse per punirlo con morte ciuile, ò naturale, con mutilatione de' membri, ò effusione di sangue) senza licenza del Vescouo; fatta prima promissione con giuramento di non punire il detto Carnefice per la fuga presa, ò ritirata in Chiesa. Di questo carnefice potressimo discorrere, come de' serui, i quali si fuggono da loro padroni, perche siano mal trattati, e si ritirano in Chiesa, godono della immunità di quella; mà *Compellendi sunt redire ad dominos suos postquam domini praestiterunt iuramentum clericis de ipsorum impunitate*, sono parole del P. Fagundez lib. 4. cap. 4. nu. 51. Panormit. in cap. inter alia de immunit. Ecclesiæ. Nauarro nel man. somma lat. cap. 25. nu. 19. Suarez de relig. tom. 1. lib. 3. cap. 10. nu. 2. Allo stesso modo si saria potuto trattare cõ il manigoldo, quando la fuga non fosse stata circonstantiata da altro accidente più graue, e qualificato; che allhora non haueria potuto il Vescouo restituirlo al Prencipe, ne anco sotto giuramento di non punirlo.

INTERROGATIONE CV.

Se à vno condannato à morte possa il Prencipe fare gratia della vita; & se potendola fare, sia vtile al publico, che si faccia.

RISPOSTA.

NOn è dubbio alcuno, che gli huomini scelerati deuono esser leuati dal mondo per mezzo della giustitia, il vigore della quale totalmente dipende dal Prencipe, perciò la Glossa in l. prohibitum C. de iure fisci, mentre nel testo della legge habbiamo *iustitiæ vigorem*, ella pone questa parola *Principem*, il quale deue essere la midolla, e sostanza della legge. Sono li Prēcipi posti nell'altezza dello stato, acciò che difendano li buoni dall'oppressione de' tristi cap. Non frustra 23. q. 8. cap. Prodest, & cap. Rex, allo stesso luogo. E tutti questi canoni conspirano, che il Prencipe deue con la mano de' ministri della giustitia estirpare le herbe maligne, che sono gli huomini peruersi, li quali si astengono di dannificare altri, per timore della pena, l. 1. ff. de iust. & iur. e la Glossa adduce quel verso.

Oderunt peccare mali formidine pœnæ.

E veramente sarebbe necessario, che in fatti li Prencipi sostenessero in piedi fortemente la giustitia, come si professano di farlo con le parole. Nel Prencipe supremo resta sempre la facoltà di fare gratia ancora doppo la condannatione, la quale si estende à qual si voglia delitto: così dice Claro lib. 5. sent. §. fin. q. 59. num. 3. & è opinione commune de' Dottori.

Questa potestà di fare gratia constituita nel Prencipe viene limitata, che s'intenda ottenuta prima dalla parte del condannato la remissione della parte offesa, e data la douuta sodisfattione.

Il Farinaccio de Inquis. tom. 1. p. 1. alla q. 6. al nu. 19. dice, che il Prencipe pecca mortalmente, se fà gratia al condannato senza la remissione della parte, e non data sodisfattione al dannificato; così afferma il P. Molina de iust. commut. al trattato 3. alla disp. 48. nu. 3. le sue parole sono. *Princeps non potest efficere vt crimina remittat, quando reus habet accusatores, qui suam, aut suorum iniuriam prosequatur, quoniam illis ius dicere tenetur.*

Tutti li Dottori però conuengono in questo, che per causa del bene publico possa il Prencipe pregiudicare al ius del terzo, e fare gratia al delinquente: così afferma lo stesso Farinaccio al luogo citato nu. 22. & 24.

& 24. se bene và con qualche risguardo nell'affermarlo; poiche S. Tomaso pare, che asserisca, che in risguardo della publica vtilità si ricerchi la remissione della parte. Il P. Gio. Battista Fragoso de regim. reipub. christ. lib. 4. cap. 5. §. 1 1. dice, che il Prencipe in riguardo del bene publico può condonar al delinquente la pena senza la remissione della parte offesa. Egidio Bossio de remed. ex sola clem. Principis à nu. 33. sottoscriue quello, che si và dicendo, ma più ampiamente. *In manu Principis est omnis pœna, quia potest pro ut vult remittere nō solum bonā, & pœnam pecuniariam, sed etiam corporalem absq; consensu partis offensa.* Paris. conf. 1. nu. 9. l. relegati ff. de pœnis, nella qual legge, se bene pare, che nel Prencipe si ricerchi causa per far gratia; la Glossa però interpreta, che quella causa mouente nō sia altro, che la volontà del Prencipe. L'opinione però più sicura è, che il Prencipe nō possi far gratia della vita senza la sodisfattione della parte offesa. Quando dunque il Prencipe volesse seruirsi della sua auttorità, non la deue vsare indistintamente con tutti, nè lasciarsi mouere dalle moleste petitioni de' curiali, i quali alle volte senza alcuna vergogna domandano cose inette, & i poueri Prencipi sono sforzati à concederle. l. 1. C. de petit. bon. sublat. Felin. in cap. quæ in Ecclesiarum; ma deue gouernarsi con ogni sorte di prudenza, come pure osseruò Aristotele nell' Etica, acciòche perdonando vn delitto d'homicidio, ò di furto, non dasse occasione, che ne fossero commessi molti altri. & à questo proposito notò l'Afflitto sopra le constit. del Regno di Napoli, che non si estirpa il vitio, se non con leuare dal Mondo il vitioso, e peruerso; e non sogliono li ribaldi con la gratia concessa dal Prencipe mutar natura, portando seco li suoi difetti alla sepoltura; e se pure paiono emēdati, sono come il fuoco sepellito sotto le ceneri. Si deue per tanto il Prencipe, per non errare, informare delle qualità, e cōditioni del reo, e del delitto commesso, se và à ferire il publico, ò il priuato solamente; se vi sono accusatori; nel qual caso non deue rimetter la pena, quādo domandano giustitia; deue anco consigliarsi con persone dotte; perche *Ibi multa salus, vbi multa consilia*; e Seneca lasciò scritto, che molto bene si hà pensare quello, che si deue in fine essequire. Giasone in l. si testàm. col. 1. C. de testam. deploraua, che fino al suo tempo alcuni Prencipi si lasciassero più dominare dalla volontà, che dalla ragione; il che è vn grandissimo disordine; imperoche da Dio non riceuono potestà per difettare. Dicesi per ordinario, che i Prencipi, i quali non riconoscono superiore, giudicano come Dio; il qual linguaggio non vuol'altro inferire, se non che non deuono render ragione à chi si sia di quanto operano; sapendo però gli huomini, che possono errare;

rare; & alle volte esser guidati da affetti, da interessi, &c. deuono esser molto cauti nelle concessioni di simili gratie, tanto in riguardo del bene publico, che deue à loro esser'à cuore prima d'ogn'altra cosa, quanto per non ingerire ammiratione, vedēdosi tal'hora liberati dalle forche alcuni, che l'haueuano ben mille volte meritata. Grandemente deuono auuertire di non fare gratie per denari, quando vno è condannato alla morte; & caso fosse necessario condonarla, potriasi commutare in pecuniaria, come dice Marsilio nella sua prattica criminale §. quoniam nu. 95. Habbiamo vn testo notabile in Auth. *Vt Iudices* §. 1. doue si dice, che dalla venditione delle pene nascono tutti li mali: onde grandemente deuono essere ripresi quelli, che nelle loro corti, e Tribunali hanno alcuni Torcimanni, che destramente stanno sopra di questo ponto di aggiustare ogni cosa con danari; e pure saria cosa confaceuole, che chi mal'opra, fosse ancora nel corpo castigato.

Habbiamo detto di sopra essere opinione, che il Prencipe possa di sua auttorità fare gratie della vita à delinquenti; bene è vero, che questa gratia non si doueria estendere à delitti enormi, massime à quelli, che hanno molta malitia, e poco di fragilità; il che fù ancora senso del Farinaccio nel tomo 1. della 1. p. alla q. 6. al nu. 52. 53. e 54. il quale dice, che nelle concessioni delle gratie, che fanno li Prencipi, non si comprendono li delitti enormi, come l'assassinio; Così dice Romano nella l. si quis in graui §. is quoque ff. ad sen. consult. syllan. & in dette non si comprendono quelli, che accusano altri in giudicio falsamente l. Lucius ff. de senat. consf. Turpil. le cui parole sono. *Modestinus respondit abolitionem rerum, quæ publicè indulgetur ad hoc genus criminis non pertinere*; Nè meno si stende à rei di lesa maestà, perche essendo delitto qualificato, è necessario, che di quello si faccia espressa mentione; & nel numero di questi doueriano essere li delitti di Heresia, Sodomia, Bestialità, di vsare con il demonio; perche in questi si mostra l'animo alieno da ogni termine di ragione.

INTERROGATIONE CVI.

Se la morte data al reo in pena delli delitti commessi scancelli la pena da sostenersi in Purgatorio.

RISPOSTA.

IN ogni peccato si considerano dalli Teologi due proprietà, come parti del peccato, cioè la colpa, & il reato della pena douutagli.

Que-

Questa colpa può hauere per oggetto il prossimo, quando contro la giustitia si offende ò nella vita, ò nella robba, ò nell'honore; & in questo s'offende ancora Dio con la trasgressione del precetto, il quale proibisse l'offesa dello stesso prossimo. Alla colpa in quãto risguarda il prossimo si sodisfa con la pena data dal Giudice; A quella offesa, che hà per oggetto il Signore Dio per l'inosseruanza della sua santa legge, si sodisfa nel foro Sacramentale della penitenza con atti di cõtritione; ò fuori di essa con atti d'amor di Dio intensi; & quando questi non arriuano à scancellare tutta la pena, che già la colpa si suppone rimessa con la Confessione, vi resta l'obbligo di sodisfare a Dio nell'altra vita con le pene del Purgatorio: così dice il P. Francesco Suarez de suffrag. disp. 48. sec. 2. nu. 6.

L'Afflitto sopra le constitutioni del Regno di Napoli è di opinione, che la morte violenta data al reo per sentenza del Giudice scancella la pena douutagli nel Purgatorio; e questo lo dice nel libro primo de delictis puniendis rub. 13. nu. 6. vers. sed hic quæro; e ne rende la ragione, perche la morte, che viene data al colpeuole dal Giudice, come ministro di Dio, è in pena del delitto commesso; ma il delitto non deue esser due volte punito l. Senatus ff. de accus. l. quod Senatus ff. de iniur. cap. At si Clerici de iud. dunque la morte data dal Giudice al reo scancellarà la pena del Purgatorio, accioche non sia due volte punito. Adduce San Tomaso 2. 2. q. 25. art. 6. in resp. ad 2. le parole del Santo sono queste: *Mors inflicta peccatori prodest, si conuertitur, ad culpæ expiationem; siue ad culpæ terminationem*, dalle quali si vede, che l'Afflitto con il testo del Santo non fece distintione da colpa, à pena, & confonde l'vna con l'altra: Essendo però vero, che la colpa giuridica si scancella con la morte; mà la colpa teologica si scancella con la contritione, atti d'amore di Dio, con la penitenza sacramentale, & penitenze in questa vita piamente sostenute; e con le pene del Purgatorio. Di modo che la morte temporale non scancella la pena da sostenersi nel Purgatorio; Può però essere, che tolerata patientemente in pena de' peccati, & eleuata in virtù delle Chiaui Ecclesiastiche ad essere parte del Sacramento, scancellasse la pena da patirsi nelle fiamme del fuoco del Purgatorio: la morte violenta tolerata per la fede di Giesù Christo, in testimonio della sua diuinità, & altre sante sue attioni, santifica l'anima, e libera dalle pene del Purgatorio, questo è chiaro.

Il P. Stefano Binetti nel trattato suo bellissimo della prattica dell' amor di Dio al capo 6. parla in questa guisa. Si dice, che la vergogna della morte di vn reo, che passa per le mani d'infame carnefice scancelli

celli molto della pena douuta; & che l'anima starà meno in Purgatorio, quanto la confusione sarà stata maggiore, e presa in bene dal patiente. dalle quali parole si vede il sentimento di questo Padre essere, che la pena temporale non scancelli tutta la pena del Purgatorio.

INTERROGATIONE CVII.

Se vno condannato à morte dicesse al suo Padre Confessore, ò ad altro Confortatore di hauere cose secrete, & importanti da dire al Prencipe; si cerca se si habbia da darli credito.

RISPOSTA.

SOpra di questa domanda stà espressa la l. si quis fortè ff. de pœnis, e la Glossa. Forma il caso in questa maniera: Sarà vno condannato alla morte, e dirà di hauere vn secreto da narrare al Prencipe, che appartiene alla di lui salute, come sarebbe qualche cõspiratione contro la sua persona; fà poi il quesito, se si debba rimettere costui al Prencipe, con differirsi in tal caso la sentenza della morte, & l'essecutione di essa: la stessa legge mostrando, che alcuni Giudici hanno tenuto in varij tempi diuersi modi, determina perciò, che senza attendere al loro dire, si venga alla determinatione, & essecutione di quella. *Quis enim dubitat eludendæ pœnæ causa ad hoc eos diuertere?* dice Vulpiano. Anzi che sono degni di maggior pena, per hauer differito di fare partecipe il Prencipe di quanto è passato contro di lui, ò contro gl'altri.

Quando pure il condannato hauesse cosa rileuante da manifestare à giudicio del Confessore per sgrauio della sua conscienza, per leuare qualche danno imminente alla Republica, al Prencipe, ò altro particolare, non mancano ministri della giustitia, come Notari, Fiscali, à quali può riuelare quanto hà; Non è però mai bene, che il Confessore, ò Confortatori pigliano l'assonto di fare queste manifestationi; che oltre al prestarsi poca fede à cõdannati in simile caso; potriano i Confortatori pigliarsi delle inuidie adosso. Habbiano solamente cura delle anime de' condannati: In vna Città, mi ricordo, che vno faceua questa instanza; il Giudice mandò il Notaro della causa per sentire quello diceua; e poi fù impiccato.

IN-

INTERROGATIONE CVIII.

Se il Religioso degradato per essere fatto morire, sia obligato dal tempo della degradatione fino à quello della essecutione della sentenza à recitare l'Officio diuino.

RISPOSTA.

IO mi riccordo, che in vn'altra interrogatione, che è la 78. si toccò qualche cosa circa la degradatione, alla quale mi rimetto: e quanto al quesito, se il Religioso regolare degradato sia obbligato nel tempo, che è trà la degradatione, & l'essecutione della sentenza à recitare l'Officio diuino. Inclino volontieri à dire, che il Religioso degradato per esser giustitiato, non sia tenuto à recitarlo; imperoche con tale degradatione è rimosso da vn stato, nel quale la consuetudine hà ottenuto che non si dica; come se vno fosse cōdannato in galera, chiara cosa è, come nota il Bonac. dis. 1. q. 2. punto 2. nu. 3. de horis canon. & Toleto lib. 1. cap. 17. nu. 8. che passando à questo miserabile stato, non è obbligato à recitare l'officio, e questo si deue intendere per vigore della professione, e stato religioso.

Che se poi questo Religioso fosse Sacerdote secolare, ò regolare, ancorche fosse Diacono, stimo che non ostante la degradatione saria obbligato à recitar le Hore canoniche, non per il titolo dello stato religioso, ma per quello dell'ordine sacerdotale, ò diaconale, in quella guisa, che vn beneficiato rasegnato, ch'egli habbia il beneficio, non è più obbligato à recitare l'Officio diuino per questo titolo; ma sì per vigore dell'ordine, che gl'impresse il caratter e nell'anima indelebile. Si deue però oseruare, che questi degradati non posono dire: *Dominus vobiscum*, che è vna breue precatione, che si fà à nome della Chiesa.

Quanto poi ad vn breue quesito, se il degradato sia obbligato à recitare l'Officio, douendo esere in breue fatto morire. Io dico, che prima d'ogn'altra cosa hà da fare le sue diligenze per confesarsi esattamente, & confesarsi attualmente; poi deue communicarsi; & questi due precetti della confessione, e communione deuono eser preferiti, come più principali, e necesarij, poi se vi è tempo, deue recitare l'Officio corrispondente al tempo, che deue viuere; perche douendo morire la mattina à hora di Terza, non è obbligato à dire Nona, e Vespro, perche non si è ancora auuicinato il tempo di quelli; l'Officio

diuino è ancora vna buona preparatione à fare vna santa morte, contenendo in se affetti molto deuoti, quando si dice con diuotione, e pietà christiana.

INTERROGATIONE CIX.

Se à quelli, che si deuono far morire non essendo Cresimati, si debba dare il Sacramento della Confirmatione.

RISPOSTA.

DEuo dire primieramente, che questo Sacramento per gli effetti miracolosi, che opera nell'anima, deuesi conferire à i moribondi, quando prima della loro infermità non fossero stati Cresimati: così dice il Filliucio de Sacram. Confir. c. 2. nu. 39. & il P. Antonio Quintanaduennas ad confirm. Sacram. tract. 2. sing. 2. ma in particolare, che si habbia da dare à quelli, che deuono esser fatti morire, espressamente lo dice Gio. Sanchez nelle sue scielte disputationi alla disp. 4. al nu. 4. le cui parole sono queste. Se il Vescouo sarà persona di zelo, e di charità, si faccia condurre il reo, che deue esser punito con la morte, e gli conferisca il Sacramento della Confirmatione, che sarà opera grata a Dio. Nelle parole di questo Dottore ritrouo qualche difficoltà circa di quello, che dice, che il Vescouo si faccia condurre auanti il patiente, per riceuer la Confirmatione; imperoche, quãdo costui fosse condotto auanti il Vescouo, se fosse in Chiesa, ò altro luogo sacro, che in tali luoghi si suol conferire, potria pretendere di godere della immunità della Chiesa stessa, e suscitare differenze tra il foro Ecclesiastico, & secolare; poiche dicessimo, che vno condotto in Chiesa, ancorche fosse ligato, deue godere della immunità di quella. Vedi l'interrog. 69. Massime che li Giudici, se bene sono obbligati à dare tempo al patiente di confessarsi, e di communicarsi, non sono però obbligati di dare tempo per riceuere il Sacramento della Confirmatione, non essendo Sacramento semplicemente necessario alla salute; & non è peccato mortale il tralasciarlo, quando non v'interuẽga disprezzo; & questa esser opinione di tutti li Dottori afferma il sudetto Padre Quintanaduennas al luogo citato. Per eccitar dunque ogni, e qualunque incontro, potria il Vescouo transferirsi alle carceri, & iui in luogo decente ministrare al condannato il Sacramento sudetto, doppo che il Reo si sarà communicato; e tanto afferma il Viualdo nel candeliere d'oro al nu. 41. doue tratta del Sacramento dell'estrema ontione;

ne; & dice, che in Spagna l'anno 1589. vn Vescouo cresimò due poueri, che doueuano essere fatti morire, & il Padre Quintanaduennas racconta, che dell'anno 1641. & 1642. il Vescouo D. Lodouico Camargo cresimò due altri, li quali doueuano passare per le mani del carnefice; e la ragione, per la quale si debba loro conferire è, perche li condannati non meno hanno necessità de gl'effetti di questo Sacramento, di quello, che hanno quelli, che moiono d'infermità naturale; poiche come notò il catechismo di Pio V. *Fideles omnes aduersus mundi, carnis, & Diaboli impetus robustiores euadunt, & eorum animus in fide roboratur*, & S. Cipriano nel sermone de vnctione chrismatis dice. *Huius vnctionis beneficio, & sapientia nobis, & intellectus diuinitus datur, & consilium, & fortitudo cœlitùs illabitur, & pietas, & timor inspirationibus supernis infunditur. Hoc oleo vncti cum spiritualibus nequitijs colluctamur.* Essendo dunque, che fa effetti così mirabili nelle anime, non vi è ragione, per la quale si habbiano da priuare li condannati di tanto aiuto spirituale &c. Et è da notare quello, che dicono Angelo, Viualdo, Ochagauia, Filliucio, Suarez, Bonacina &c. che se il condannato domandasse questo Sacramento, che il Vescouo saria obbligato à conferirglielo sotto pena di peccato mortale. *Quia si negaret, fructu magno spirituali hunc reum priuaret in articulo mortis*, dice il Quintanaduennas; e poco sopra alle accēnate parole haueua parimente detto: *Quod si suspendendus petat Confirmationem à proprio Episcopo, illum sub mortali teneri ad illam administrandam.*

Nè deuono fare difficoltà le parole di Melchiade Papa citate dal Filliucio al lib. cap. 2. nu. 39. le quali sono queste; *Et si victuris necessaria sunt Confirmationis auxilia, at continuo transituris sufficiunt regenerationis beneficia*, perche si risponde, che il Papa dice, che non è necessaria la confirmatione; non dice però, che non sia vtile, e fruttuosa; Nè meno fà difficoltà, che quelli, li quali hanno da passare sotto la mano pesante del carnefice non habbiano da protestare la fede, nè da combattere per quella, essendo ciò per accidēte; hanno però da combattere con le proprie passioni, con la vergogna in quel supplicio, nel quale sono grandemente aiutati dalla gratia, che cōferisce questo Sacramento. Deuono per tanto li Confortatori stare auuertiti, accioche per quanto sarà possibile non manchi loro questo Sacramento.

INTERROGATIONE CX.

Se vno si possa desiderare la morte naturale, prima che gli sia data la violenta.

RISPOSTA.

IO so, che questo caso è occorso anco più d'vna volta, e li condannati desiderauano di morire di morte naturale, prima che fosse loro data la violenta. Pensarono alcuni Confortatori, che questi stassero in peccato; perche, si come non si può desiderare male al prossimo, molto meno vno può desiderarlo à se stesso; atteso l'obbligo della charità bene ordinata; perche, come disse S. Gio. Grisostomo: *Mori velle hominis non est.* e Lattãtio Firmiano lib. 6. *Sponte sua letho caput offerre nihil est scelestius*; & il Nauarro nel Manuale cap. 15. nu. 11. *Peccat mortaliter, qui deliberato animo sibi mortem, aut membri mutilationem præ ira, impatientia, dedecore, paupertate, aut pro aliquo alio infortunio exoptat*; e l'Abulense sopra il capo 19. del lib. 3. de' Regi alla q. 9. afferma lo stesso; doue si deuono notare le parole del Nauarro, *præ ira, impatientia, &c.* le quali manifestano vn termine poco virtuoso. Il Bonacina nel com. 2. disp. 3. q. 4. ponto vlt. §. 3. nu. 11. & il Trullench nell'espositione del decal. lib. 1. cap. 6. dub. 2. nu. 17. dicono, che è lecito desiderare à se stesso qualche male per buon fine, e per motiuo honesto; ma non mai per fine malo; e la ragione è, perche nõ è desiderarsi male, ma desiderarsi vn bene, per schiuare maggior male. così affermano il Sancio nelle sue scelte disputationi alla disp. 2. nu 9. Soto in 4. dist. 50. si come non è male desiderare al prossimo qualche sciagura per fine honesto; così non sarà male desiderare à se stesso qualche auuersità, & ancora la morte per l'istesso fine. Lessio lib. 2. cap. 9. dub. 6. nu. 10.

Supposto dũque, che necessariamente debba il condannato morire di morte violenta, e passare per le mani del carnefice, che è vn morire infame, & obbrobrioso, potrà desiderare di far vna morte più honorata, e decente, qual saria la naturale: e non sarebbe in stato di dãnatione, chi la desiderasse; Non potria però in conto alcuno procurarsela, nè farsi altro male, onde il Lessio dice, rispondendo ad vna obiettione, che se è lecito desiderarsi la morte, sarà ancora lecito il darsela. *Multa enim sunt, quæ nobis, alijsq; possumus, nimirum, vt inculpato modo obueniant, quæ tamen inferre non possumus*; niuno è patrone della propria vita, ò membri; ma di questi è patrone Dio, come si dice nella Sapienza al 6. *Ipse solus vitæ, & necis potestatem habet.*

Io mi ricordo, che essendo in vna Città, fù carcerato vn tale per ladro di Caualli; fù tenuto vn pezzo prigione; costui se ben'era Contadino, stimaua la riputatione, massime douendo esser impiccato per ladro. vennegli per sorte vn poco di male in vna coscia per la parte di

fuori;

fuori; & egli con vn legnetto aguzzo andaua allargando la piaga in guisa, che quella parte si enfiò acremente, il che fù causa, che il di lui processo si sbrigasse più presto; e così fù impiccato. haueua costui due fini nel procurarsi quel male; vno era la morte, e l'altro di esser portato all'hospitale, & iui poi vedere di poter fuggire. Questo tale faceua peccato molto graue, perche col desiderio della morte era congiũta vn'attione proibita da Dio, e dalle leggi ciuili; e seclusa la morte, che se gli doueua, hauria potuto esser grauemente punito, come afferma il Menochio de arbitrar. iud. cas. 284. Ma se senz'altro storto fine si fosse desiderata la morte naturale, prima della violenta, nõ hauria fatto peccato: E però vero, che questo, parlando filosoficamente, può esser vero: meglio è però, che i condannati si rassegnino nelle mani di Dio, accettãdo volontieri quella morte, che dalle leggi viene prescritta à loro delitti; che il pretendere in contingenza di morte violenta honore, e riputatione, è tutta vanità. Chi vuole honore, e riputatione, non faccia delitti degni d'infamia.

INTERROGATIONE CXI.

Se vno constituito in Confortaria, si possa far celebrare le Messe da morto, mentre è ancora viuo.

RISPOSTA.

A Questa vostra petitione mi occorre di dire, che li Dottori asseriscono, che se si vuol considerare il valore della Messa, e l'Hostia sacrosanta, la quale si offerisce nella Messa, che è lo stesso Figlio di Dio, tanto suffraga vna Messa da viuo, quãto da morto; perche nel sostantia le sono equiualenti; se bene in alcune cose accidentali, come le orationi, sono differenti. Molti Dottori citati dal Diana nella p. 5. al tratt. 13. alla resol. 2. tengono, che si possa dire la Messa de' morti per vno viuo; ma non già le orationi, che lo suppongono morto. Il P. Luca Pinelli de Sacrificio Missæ p. 2. cap. 7. dub. 3. dice, che in Lorena vi è questo vso di farsi dire le Messe, mentre vno è viuo, per il tempo, che sarà morto. così tiene Bartolomeo à Sancto Fausto de Euch. lib. 2. q. 148. ancorche in quelle si recitino le orationi per li morti. *Quia sufficit, quod Ecclesia eas repræsentet, ac si essent mortui*, così parla questo Dottore: come per apponto fa, quando prega per le anime, che sono attualmente nel Purgatorio, porgendo suppliche à Dio, accioche non non discendino in quello. *Quia Ecclesia repræsentat eas, ac si essent*

sent agonizantes. Il Lezana è di opinione, che si possano dire queste Messe da morto per vno ancora viuo: che Dio non sospende già l'effetto di quella Messa, ma solo, che lo tenga, come riseruato per l'occasione, nella quale, chi se la fà dire, ne haurà bisogno, in quel modo, che li meriti mortificati *Manent in acceptatione diuina*, per il tempo, che sarà capace quello, per il quale è celebrata; & con il dire le Messe à questo modo, non si applicano semplicemente à viui; ma à viui, per quando saranno morti: Nè ripugna alla diuina bontà il tenere quell' effetto riseruato, per darlo à colui, per il quale si dicono le dette Messe, quando ne sarà capace.

Raccontasi di Alberto Magno, ch'egli, mentre era viuo, si fece dire le Messe da Requiem; e lo stesso fece Henrico di Retezen Vescouo di Ratisbona, come narra Vgoleo Hondo, habbiamo l'essempio di Carlo V. Imperatore, il quale, mentre in Spagna nell'Escuriale faceua vita ritirata, si fece far'il funerale: ciò racconta il Padre Famiano Strada, e tanto hanno fatto altri huomini dotti, e virtuosi.

Il P. Stefano Fagundez primi Eccl. præcept. lib. 3. cap. 10. nu. 13. apertamente conferma questa dottrina, le cui parole parmi, che sia bene quì riferire, con tutto che siano per esser vn tantino diffuse, e sono le seguenti.

Potest autem quilibet etiam viuens sibi officium defunctorum, & missam pro defunctis celebrari facere; & optimum consilium est, ne fortè postea hæredes, vt frequenter fit, & pigri sint, & negligenter se gerant in huiusmodi suffragijs faciendis, cum tanto dispendio, ac detrimento animarum suorum defunctorum; ita docet Zerola 2. parte suæ praxis episcopalis verbo Missa §. 10. & refert Nauarrum consilio 9. de celebratione missarum, limitat tamen Zerola modo non dicantur esse orationes, quæ supponunt aliquem discessisse è vita. V. G. oratio, Inclina Domine, in qua dicitur, quem de hoc seculo migrare iussisti; nè mendacium committatur Sed hanc limitationem non admitto; quia etiam in missis de defunctis, quando dicuntur pro ijs, qui multo ante tempore decesserunt dicimus in oratione offertorijs. Domine Iesu Christe Rex gloriæ libera animas omnium fidelium defunctorum de pœnis inferni, & de profundo lacu; libera eas de ore leonis nè absorbeat eas tartarus, nèc cadant in obscurum; in qua oratione à Deo postulat Ecclesia ne animæ defunctorum ad pœnas ignis purgatorij detrudantur, dum dicit ne cadant in obscurum, ne absorbeat eas tartarus; cum tamen illæ in eodem igne sint, & tamen nullum mendacium committitur; sufficit, quod repræsentet illas animas Christo, ac si tunc è viuis essent discessuræ, easque considerat quasi adhuc agonizantes, & pro ijs oret, vt à pœnis purgatorij liberentur. Sic etiam in casu præsenti, vt veritas salua, & illibata persistat, sufficit si Ecclesia, & Sacerdos oret pro viuo, & re-

pre-

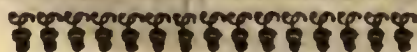
presentes cum Christo Domino, ac si iam vitam cum morte commutauerit.

Hò di buona voglia fedelmente registrato le parole, ò per meglio dire il senso di vn tale huomo, per mostrare, che questa opinione non è abbandonata da persone dotte, e di qualità; e che dalla auttorità di tali soggetti mossi i Confortatori, in contingenza, potriano lasciare correre, che si sodisfacesse ad vno condannato, quando chiedesse, che mentre è viuo gli fossero celebrate le Messe de morti.

Mentre viueua in questa terra mortale quell'incomparabile huomo Santo Francesco Xauerio, per causa di certa limosina concessagli da Pietro Veglio ottenè dal Santo due cose; l'vna fù, che le cose sue, e facende mercantili sariano sempre prosperate; l'altra, che morirebbe in buona vecchiezza, e che prima di morire sarebbe dal cielo auisato; il che seguì; poiche sano, e senza male alcuno condottosi alla Chiesa, e fattosi dire l'Officio da morto, stando egli in vn cataletto disteso, mentre li suoi amici pensauano che delirasse, soauemente morì, & andò à godere, come piamēte si può credere, la compagnia del suo amato, e riuerito Maestro Santo Francesco Xauerio.

Non è però nelle cose morali cosa tanto stabilita da ragioni, & auttorità, che non habbia il suo contrapeso di contradittioni. Girolamo Garzia nella somma morale al tratt. 3. alla difficoltà 10. al dubbio 7. nu. 13. è di opinione contraria, se bene non riproua quello, che s'è detto fino adesso; e dice, *Por meior y mas acertado tengo non vsar de semeiante costumbre*, così riferisce il Diana nella p. 5. al tratt. 3. miscell. alla resol. 18. Il P. Layman lib. 5. tratt. 5. cap. 2. nu. 15. doppo hauer raccontati alcuni, li quali si fecero dire le Messe da morto, mentre erano viui, soggiunge. *Veruntamen saluo aliorum iudicio talem consuetudinem nullo modo introducendam arbitror, sed potius tollendam si introducta est, quia ritibus, & ordinationi Ecclesiæ Romanæ non est conformis.*

Vero è, che stando la negligenza de gli heredi in essequir le menti de poueri defonti, & le scuse che pigliano per non sodisfare alli legati pij di Messe, anniuersarij, & altre orationi, mentre godono la robba de poueri defonti, adducendo fideicommissi, debiti antichi, e noui, che non stimarei inconueniente, che vno si facesse dire le Messe, mentre è viuo, per quando sarà morto, secondo l'opinione probabile, che si è di sopra toccata, fondata nell'autorità di huomini così dotti, e di personaggi così riguardeuoli.



IN-

INTERROGATIONE CXII.

Vna Giouine hauendo commesso errore contro l'honestà, ammazzò il proprio parto; fù perciò destinata alla forca, con conditione tale, che sposando il Carnefice fosse liberata; si cerca se era obbligata à sposare il detto Carnefice.

RISPOSTA.

FV questo caso proposto in Confortaria, e volse vn Confortatore rispondere alla propositione, citando il P. Comitoli lib. 4. de crimine q. 14. che risolue per via di congruēze vn simil caso, che la Giouine non era obbligata à pigliare per marito il Carnefice; e la prima congruēza era la giouentù, e la bellezza, la quale hauria potuto metter'a pericolo la di lei pudicitia, & che non fosse sollecitata da altri, stante l'auuersione, che haueria potuto hauere à vn Marito di così fatta conditione. Ma à dire il vero, questa congruenza non sodisfece; imperoche, chi sarebbe quello, che hauesse tanta temerità di accostarsi alla moglie del manigoldo in risguardo della viltà del marito, se non fosse qualche vile, & infame sbirro? questo diceua, perche huomo di honore non l'auria fatto simile attione. La seconda congruenza era, accioche le donne con l'impunità di questa nō si assuefacessero à commettere sceleraggini simili; ma nè anco questo quadraua a gli vditori; perche se bene da questo essempio haueriano potuto pigliare occasione di peccare; non vi sariano però tāti carnefici da darsi loro per mariti; nè la volontà sarebbe nel Prencipe di concederli loro. La ragione dunque, per la quale la condannata non era obbligata à sposare il carnefice è, perche non tutto quello, che si può fare per liberarsi dalla giusta morte violenta, vi è obbligo da farlo. Haueria potuto volendo redimere la vita fare il maritaggio col carnefice, ma non poteua essere constretta à farlo; e poteua preferire la morte, benche di dishonore, à vna vita dishonorata, partecipando la moglie delle qualità del marito, doue si tratta di simil gente; & ancorche fosse qualificata, perde le buone qualità, quando si marita con vn'ignobile, come dice Socino in l. 2. ff. solut. matrim. maggiormente le perderebbe sposandosi con il manigoldo, vedi l'Azorio lib. 2. cap. 3. q. 6. il quale dice: *Sed mihi videtur secunda opinio probabilior, quia damnatus potest licitè sustinere pœnam, & pati iustam sententiam, quà damnatus est.*

IN-

INTERROGATIONE CXIII.

Si cerca la cagione, per la quale gli Heretici, quando sono condannati alla morte, vadano così allegramente à quella.

RISPOSTA.

QVella allegrezza, che voi dite esser ne gli heretici condannati à morte, non l'hò vista, per non mi essere trouato presente al supplicio di alcun di loro; l'hò però vista, & ammirata in vn hebreo, che andando al patibolo per essere incoppato, e poi tagliato in pezzi, caminaua baldanzoso, & insolente, protestandosi sempre di volere morire hebreo.

Santo Bernardo cercando la ragione di ciò dice, che quello, che nel martire si vede di allegrezza, e di contento, viene da effetto di pietà; Ma quello che si vede nell'infedele, ò heretico, viene da ostinatione, e durezza; & apporta l'esempio di Giuda, che da se stesso si pose il laccio al collo, che è più, che lasciarsi impiccare da vn'altro. Tutti gli ostinati sono soggetti a esser grandemente ingãnati dal Demonio, e di questi seruesi per instromento à moltiplicare le heresie. Racconta Cassiano nella collatione settima, che è dell'Abbate Sereno al capo 32. che il Demonio si seruì di Ario, e di Eunomio per promulgare l'heresia contro il Saluatore. *Cuius rei etiam nos testes sumus, qui audiuimus apertissimè Dæmonem confitentem, per Arium, & Eunomium se impietatem praui dogmatis edidisse.* Questi due heretici furono peruersissimi, & ostinatissimi: Ne io starò quì à redire le loro empijssime bestemmie, come affatto indegne della luce. Il primo però di questi fece nella Christianità impareggiabil dãno: & è da S. Gregorio nominato insolente, e di sfacciata lingua. *Arius petulantis, & effrenatæ linguæ pœnas dedit, in obscœnis, & impuris locis extinctus est.* Santo Ambrosio lo domanda perfido; Santo Gaudentio esecrabile, & tutti questi nomi, & epiteti quadrano a gli heretici, mentre il Demonio instillando loro il veleno nel cuore, l'indura nella volontà, e fa parere loro, che la morte, che riceuono, debba essere felice, e gloriosa, essendo in fatti tanti Giuda, che vendono la fede del Saluatore per il vilissimo prezzo di loro capricci.

INTERROGATIONE CXIV.

Se il Carnefice debba domandar perdono alli giustitiandi; e se possa dire loro parole di conforto.

RISPOSTA.

HO visto in più d'vn luogo ad hora competente venirsene in Confortaria il Manigoldo col suo fascetto di corda, e pian piano auuicinarsi al reo, e dirgli queste, ò simili parole. Fratello perdonami, che ad ogni modo, se io non facessi questo officio, lo farebbe vn'altro; e l'essortaua à raccommandarsi al Sig. Dio, e con destrezza gli legaua le mani, ò auanti, ò di dietro, secondo che pareuali più espediente, secondo ancora la morte, che doueua fare. Vero è, che in simile fontione si deue hauer risguardo alla persona, che si deue far morire; che se fosse di bassa, e vile conditione, si potria permettere, che il Carnefice dicesse qualche parola, non apprendendo le persone basse, chi sia il Carnefice, e queste sogliono pigliar'ogni cosa in bene; Ma quando il giustitiando fosse colerico, impatiente, e che mal volontieri si fosse accommodato alla nuoua della morte, ouero fosse persona qualificata, è meglio, che non parli. Io sò, che certa persona alle prime parole, che volse proferir'il Carnefice, si adirò assai, e fecelo tacere. Racconta il Mattei historico Francese, che quando fù ammazzato il Duca di Birone, il Carnefice non solo non se gli accostò, ma nel palco stesso staua tutto tremante, temendo di non esser mal trattato dal furore di quel Signore, il quale andò al patibolo sciolto. Sempre è meglio, che il Manigoldo passi con silentio in tutte le sue attioni, & attendi à far' il suo officio, secondo che la giustitia ricerca.

INTERROGATIONE CXV.

Se à vno condannato à morte potriasi dare da mangiar carne in giorno, che fosse prohibita.

RISPOSTA.

QVeste interrogationi, e risposte non seruono ad altro, che per instruire li Confortatori in casi occorrenti: mi ricordo molto bene, che questo caso accadè in prattica in certa Città, doue vn

miserabile, vn Venerdì sera faceua instanza con molta pietà, che gli si dasse carne da mangiare, come l'vltima volta, che n'hauesse da gustare; & alcuni Confortatori erano così dolci di cuore, che inclinauano, che se ne gli dasse; asseriuano, che se bene il precetto Ecclesiastico di non mangiar carne il Venerdì obbliga tutti li Christiani; con tutto ciò pareua loro, che vna persona costituita in simile caso di morte, ancorche violenta, non fosse compresa nella legge; & che fosse lecito interpretare, che il precetto non comprendesse vn' huomo constituito in simile accidente; imperoche le leggi sono fatte per quei casi, li quali per lo più occorrono, così dice il testo nella l. iura ff. de legibus. *Ius constitui oportet, vt dicit Teophrastus, in his, quæ plerumq; accidunt, non quæ præter opinionem, nam ad ea potius debet aptari ius, quæ & frequentior, & facilè, quam quæ per rarò accidunt.* Occorrendo per tanto simile occasione, pareua, che l'equità comportasse, che si potesse operare contro le parole della legge, ma non contro la mente del legislatore, il quale se fosse stato interrogato, se hauesse voluto steder le parole della legge in simile caso, hauria negato; & adesso se fosse presente, negaria. Adduceuano, che con questi patienti con l'istessa interpretatione si dispensa, ò si dichiara, che non siano tenuti a communicarsi per viatico digiuni, in quei luoghi massime, doue non si dà tempo molto longo. E sariano ancora dispensati dall'obbligo del digiuno, caso, che il giorno antecedente à quello, nel quale deuono morire fosse tempo, ò di Quaresima, ò altro giorno di vigilia.

Con tutto ciò fù risoluto, che il condannato non hauendo altra necessità, che quella, che gli suggeriua il proprio appetito, fosse obbligato all'osseruanza del precetto di nō mangiar carne il Venerdì; & che non si haueua da compiacerlo, non hauendo luogo l'epichea nel caso, che si narra, la qual solamente si deue ammettere, quando si tratta de schifare qualche nocumento, ò apportare qualche giouamento considerabile: come sarebbe per gratia di essempio, se la legge prohibile, che le porte della Città non si potessero aprire, in quel caso si potriano, e doueriano aprire, quando i Cittadini fuggendo l'impeto de' nemici, hauessero bisogno di ritirarsi nella Città, allo stesso modo si deue discorrere della legge Ecclesiastica del digiuno, & astinenza de' cibi di carne, &c. Questa ammette interpretatione in tempo d'infermità, ò in mancamento d'altra sorte di cibi. Non apparendo per tanto necessità alcuna, ne causa ragioneuole, non si può dire, che si potesse far epichea; perche la sola volontà del cōdannato non è bastante per ottenere dispensatione nella legge. Che se si dispensa il cōdannato à non communicarsi digiuno, nasce dalla necessità, che hà del venerabile Sa-

cramento; e se il condannato non digiuna il giorno antecedente alla morte, nasce, perche alla nuoua della morte si consumano li spiriti vitali, e l'huomo hà bisogno di nutrimento per mantenersi in vita. In oltre li carcerati, che non hanno il modo di cibarsi vna volta il giorno competentemente, non sono obbligati al digiuno, come nè anco si obligano quelli, i quali sono fuori delle carceri.

INTERROGATIONE CXVI.

Vn Confortatore mentre essortaua il condannato à sperare il Paradiso, si fece promettere, che doppo la morte gli comparisse; si cerca se fece peccato.

RISPOSTA.

LA materia delle apparitioni delle anime, è difficile ad esser trattata, & il P. Martino Delrio ne fà dotti discorsi nel lib. 2. Disp. Magic. lib. 2. q. 26. sect. 2. vers. Visionem, & alla sec. 3. e le diuide in apparitioni intellettuali, imaginarie, ò spirituali, e corporali, le quali, come si facciano, si può vedere lo stesso Auttore, perche il volersi diffondere in simile materia, haueria del longo assai, solamente dirò, che quel Confortatore, il quale domandaua, che gli comparisse, intendeua senza fallo dell'apparitione corporea, e non della imaginaria, ò spirituale, come più proportionata al suo intendere; e questa si fa, quando le anime, così permettendo il Sig. Dio, pigliano corpi formati per mano d'Angeli, ò di Demonij; & in tal forma si lasciano vedere: Hò detto corpi formati per mano d'Angeli, ò Demonij, perche le anime separate da corpi non hanno virtù, ò forza di poter formar corpi, e reggerli, e gouernarli, *Anima namque separata non potest vi propria alia mouere ex veriori sententia; caret enim organis corporeis, quæ illi ad mouendum corpus erant necessaria*, dice il Delrio; e se alle volte si sono viste anime vestite (dirò così) di corpi humani, si deue dire, che Dio Signor nostro diede loro certa qualità, la quale suppliua al mancamento de gli organi corporali. Supposto questo, dico, che non è lecito pattuire con alcuno, accioche doppo la morte voglia comparire; impercioche delle cose dell'altra vita, non se ne potiamo promettere, come facciamo di quelle della presente. sono in vn'altra serie, che quì non ce le potiamo imaginare, come siano; & essendo doppo la morte del corpo condotte à quei luoghi, doue deuono stare, ò eternamente beate, ò eternamente dannate; ò à tempo nelle fiamme purgatrici, non possono vscire le anime senza il volere di Dio, che le confinò

ne

ne' luoghi sudetti, & iui la volontà, che in questo mondo fù liberata, nell'altra sarà legata da i decreti del Cielo, e con quelli dourà conformarsi, ò beata, ò dannata, che ella sia, & questo sia in risguardo delle anime: perche se noi vogliamo considerare, chi sia quello, che ricerca l'apparitione; forsi si potrà in esso scoprire qualche cosa più di curiosità, che di pietà, e compassione; Le anime beate non hanno bisogno di noi: le dannate non vogliono li nostri suffraggi, & intercessioni. vero è, che le purganti le ricercano con quel compassioneuole lamento. *Miseremini mei saltem vos amici mei*. Et à queste si sodisfa, con pregare assolutamente per loro, ò conditionalmente, se sono in Purgatorio, e nel caso, che non habbiano bisogno delle orationi, ò suffraggi nostri, vanno quelli nel tesoro della Chiesa, che poi è dispensato dal Sommo Pontefice, come Vicario di Giesù Christo.

Quanto al dubbio proposto, se il Confortatore facesse peccato, io inclinarei à scusarlo, poiche la richiesta, che l'anima comparisse, non fù motiuata da curiosità, ò da altro fine meno regolato; ma solamente proueniua da desiderio di sapere, se era in luogo di saluatione, & il pouero Confortatore non sapeua discernere i misterij, che vi sono, prima che vn'anima comparisca à noi altri in questa vita mortale. Che quando l'hauesse fatto per esperimentare il potere del Sig. Dio, ò per certificarsi, se le apparitioni, che si scriuono, e raccontano esserè auuenute, siano vere; hauria fatto peccato molto graue; Chi desideralle per gusto, e sodisfattione sua leggere di queste apparitioni, non si scosti dalle historie di S. Domenico, doue nelle vite de' Santi di quella santissima Religione ne trouarà grandissimo numero, e restarà à pieno consolato.

INTERROGATIONE CXVII.

Si domanda, se douendosi far morire vn Nouitio d'vna Religione, possa prima di morire far professione; & à chi s'aspetti di riceuerla; e se morisse senza far testamento, se succederia il Monastero.

RISPOSTA.

IO dirò à questo vostro quesito, che il caso proposto non può moralmente auuenire, perche se vn Nouitio di qualche Religione facesse vn delitto, per lo quale meritasse la morte, la Religione, ò li Prelati di quella lo spogliarebbono dell'habito regolare, e lo rimetterebbono nello stato laicale; saria troppo dishonore alla Religione il tener-

lo in essa fino alla morte. Il caso potrebbe auuenire, quando vn Nouitio douesse esser fatto morire per la santa Fede. questo sarebbe vn santo motiuo. E piacesse al Signore, che si trouassero molti di simile sorte, che con li fatti si protestassero figli delle Religioni, delle quali portano l'habito, ancorche fossero Nouitij, e non ammessi in quelle con voti solenni.

Dico dunque, che vn soggetto tale prima di esser fatto morire potrebbe far professione nelle mani del proprio Prelato, ò di altro Religioso di commissione dello stesso, ancorche nō fosse finito l'anno della probatione; Et di questo potressimo discorrere, come de gl'infermi nouitij, che in pericolo di morte possono fare la loro professione. Così determinò Pio V. Sommo Pont. in vna sua Bolla, la quale suffraga à tutti gli altri Ordini religiosi, benche fosse concessa per le Monache Dominicane. in questo si veda il P. Francesco Pellizzaro de Monial. 2. edit. cap. 9. nu. 18. & al cap. 10. nu. 22. E benche il nouitio non fosse infermo, il priuilegio si deue stendere ancora à caso, che il nouitio douesse esser fatto morire di morte violenta, per causa di fede. A questo proposito raccontasi nella relatione del martirio delli tre Santi Martiri Giapponesi Religiosi della Compagnia di Giesù, cioè Paolo, Giacomo, e Giouanni martirizati per la fede di N. S. Giesù Christo; che due di questi Santi, che furono Giacomo, e Giouanni, fecero li loro voti nelle mani del P. Frācesco Pasio Bolognese della Compagnia di Giesù, di commissione del P. Vice Prouinciale di quel tēpo nel Giappone, prima che fossero fatti morire; il B. Paolo non gli fece, perche era già religioso di molto tempo. Vna cosa si deue auuertire, che il nouitio deue hauere l'età requisita à fare la professione, la quale consiste ne i sedici anni compiti: che così espressamente ordina la Constitutione del sopra nominato Pontefice.

Se poi debba il Monastero succedere ne' beni del nouitio, che è fatto morire senza hauer fatto prima testamento, dico di sì; così espressamente tiene il Sanchez nelle opere morali tom. 2. lib. 5. cap. 4. nu. 16. e la ragione è, perche in tal caso il nouitio diuiene vero professo; nè in occasione, che non morisse delle ferite hauute, ò per altro modo scampasse la morte violenta, hauria bisogno d'altra professione, operando il priuilegio di professare nel pericolo della morte, che il nouitio resta di esser tale, e passa da vn stato mobile ad vno stabile, & immutabile; così afferma Barbosa de off. & pot. Episc. alleg. 101. nu. 33.

IN-

INTERROGATIONE CXVIII.

Se vno condannato à morte potria sposare la Concubina, che teneua, ad effetto di legitimare i figliuoli; e se il Confessore eletto potria assistere à questo matrimonio.

RISPOSTA.

IO rispondo, che Baldo nella l. sed & si quæsitum ff. de lib. & posth. inclina in questo, che vno non possa sposare vna Donna constituito in articolo di morte; e ne rende la ragione. *Quia nullo modo potest agere*, parla però in caso di morte naturale. & il P. Sáchez de matrim. lib. 7. de impedim. alla disp. 105. adduce alcuni altri, che sono dell'opinione di Baldo; ma l'istesso Sanchez alla citata disp. al nu. 3. dice, che il matrimonio di vno constituito in articolo di morte è valido, e lecito; e questo si caua dal cótinuo vso della Chiesa; Et la ragione si è, perche la potenza generatiua è in colui, che stà in pericolo di morte naturale, ancorche non possa metterla in essecutione, per l'accidente del male; e se questo si concede à vno, che stà in pericolo di morte naturale, molto più dourà concedersi in vno constituito in pericolo della violenta; nella quale non vi è altro impedimento, che il timore della morte soprastante. Osseruo però, che in questo matrimonio, che si fà tra il condannato, e la Concubina non sariano necessarie le publicationi, perche la cosa da se stessa parla non esserui necessarie, per il poco tempo, il quale resta al reo di viuere nel mondo: Imperoche, quando il Tridentino ricerca, che prima di far'il matrimonio precedino le publicationi, si deue intendere in termini habili, supponendo il Concilio, che vi sia tempo di farle, hauendo egli prouisto à quelle cose, che d'ordinario occorrono, non à quelle, che sono incognite, le quali non sono comprese nelle leggi, come osseruò l'Afflitto sopra le Constitutioni del Regno di Napoli. Aggiungo, che l'omissione, ò preteritione delle denunciationi non è contraria in guisa, che inualidi il Sacramento del Matrimonio. E quando il Tridentino parla di quelle, non vi pone decreto irritante, ne inualida il contratto, eleuato da Christo Sig. nostro ad essere Sacramento; e perciò non sono se non di precetto, ma non di essenza. così il Nauar. cons. 17. de Spons. Filliucio tratt. 10. de matrim. par. 1. cap. 5. nu. 172.

Ma poiche questa sorte di gente non si fà per ordinario morire, che non si dia loro qualche poco di tempo, non è se non bene, che siano

dispen-

dispensati dalle publicationi per mezo de' Vescoui, ò suoi Vicarij, che questi vengono sotto nome di Ordinarij. Nauar. conf. 2. de clandest. disp. Parif. de resignat. benef. cap. 3. q. 11. nu. 20. e quando non si potesse ciò fare, ò per la distanza del luogo, doue risiede il Vescouo, ò perche sia poco il tempo, che si concede al Reo, si potria venire all' atto del sposalitio; perche la necessità non hà legge, come osseruò l'istesso Filliucio al luogo sopra citato al nu. 182. Si deue però auuertire, che il condannato non potria copularsi matrimonialmente con la concubina già diuenuta moglie, perche nel sopradetto Concilio si ordina, che le publicationi tralasciate per qualche accidente, si facciano prima della copula carnale.

Osseruo ancora, che il Sacerdote, il quale è eletto per assistere alla morte de condannati, sia secolare, ò regolare, non può assistere à matrimonij senza licenza del Paroco, ouero del Vescouo, ò del Legato de latere; perche questo concorre in tutte le cose con il Vescouo, ò Vescoui della sua Prouincia. Sanchez, Gambaro de officio leg. Barbosa &c. & altri; Si che nelle Confortarie, le quali sono immediatamente nella giurisdittione di Legati de latere saria bastante hauere licenza da essi per assistere à simile matrimonio, la qual licenza possono dare li Nuntij Apostolici nelle loro Prouincie.

Che poi li Figliuoli restino legitimati doppo il detto matrimonio, non vi è dubbio; e questo si fa in gratia del Sacramento; così il Sanchez al citato luogo al nu. 5.

INTERROGATIONE CXIX.

Se in tempo di carestia potriano li cadaueri de gl' impiccati, ò d'altri fatti morire di morte violenta, essere mangiati.

RISPOSTA.

IL solo proporre questo quesito, pare, che habbia del barbaro, & horrido; e non vi è persona, la quale non aborrisca il sentire à motiuare di simile materia. Ogn'vno detesta l'attione di Lucio Catilina, perche mischiasse il sangue humano col vino, e lo dasse poi da beuere alli suoi compagni congiurati. Si stupiscono alcuni, quando sentono à dire, che nelle Indie vi siano popoli, che mangiano i cadaueri, e stimano delitia il mangiare così buoni bocconi, e giudicano essere solenne pazzia lasciare infracidire i cadaueri; Vn certo Filosofo soleua dire, che era loro ventura, che fossero mangiati, perche quelle carni

si rau-

si rauuiuauano di nuouo. Anzi che quei barbari Indiani, quando vno diuiene vecchio l'ingrassano, e ne fanno banchetti. Il P. Daniele Bartoli nella sua Asia narra, che li popoli delle Isole del Moro mangiano carne humana, della quale sono molto giotti.

Al tempo di Nerone Imperatore venne dalle parti dell' Egitto à Roma vno chiamato Polifago, solito à mangiare carni di simile sorte, di costui pigliò tanto piacere quel scelerato Imperatore, che in sua presenza faceua spezzare i corpi humani, e glie li daua da mangiare, il che era vna barbarie solennissima, e crudelissima.

Il P. Azorio lib. 7. instit. mor. cap. 22. dice, che il mangiare carne humana è proibito dalla legge naturale con queste parole. *Quaeres quaenam res iure naturali est interdicta, ita vt in cibum absque peccato sumi non possit? Respondeo, eam esse humanam carnem; humanarum siquidem carnium esum, hominis non prorsus deprauati natura planè respuit, & detestatur, & vniuersim apud quos viget, aut viguit humanarũ carnium vsus, ij pessimè apud omnes audiunt, & audierunt semper.* Fondasi questa proibitione nel sacro Genesi al cap. 9. doue disse il Sig. Dio à Noè, e suoi figliuoli. *Omne quod mouetur, & viuit erit vobis in escam, quasi olera virentia tradidi vobis omnia, excepto quod carnem cum sanguine non comedetis*; E con queste vltime parole pensa il Gaetano, che sia proibito l'vso della carne humana, la quale se si mangiasse, sarebbe negotio contro l'ordine della natura, douendo sempre l'alimento essere inferiore all'alimentato, acciò da vn grado inferiore si proceda ad vn superiore; saria ancora vna confusione de corpi, che deuono risuscitare, & contro la pietà douuta à corpi de defonti, à quali conuiene dare sepoltura.

Il P. Lessio lib. 4. cap. 3. de gula non riproua questa opinione. Ma mostra, che più gli piace quella, la quale insegna, che in caso di necessità si possa mangiare carne humana, e la stima più vera; e la conferma con molte ragioni. La prima è, per essere lecito mangiare della Mumia, che non è altro, che carne humana condita con speciarie, aromati, e pretiosi vnguenti; e questa per medicina; perche non sarà lecito mangiare carne humana in estrema necessità, la quale hà natura di graue infermità? Secondo, se è lecito cauar sangue à giouinetti, e darlo à vecchi per prolongare loro la vita, e conseruarla, come attesta Marsilio Ficino lib. 6. de sanit. tuenda; perche non sarà lecito seruirsi della stessa carne per medicina? Terzo, se è lecito esporre i cadaueri de delinquenti, perche siano deuorati dalle fiere; perche non sarà lecito mangiare di quella carne, che è concessa alle fiere, à gli vccelli, à vermi &c. Quarto, si come gli Hebrei hauriano potuto in estrema necessità mangiare carne di cauallo, di porco, non ostante la proibi-

tione, che ne haueuano; così haueriano ancora potuto mangiare carne humana.

Supposta questa opinione approuata ancora dal Cardinale Toleto de pec. mor. cap. 6. in necessità grauissima si potria sodisfare all'appetito con la carne humana; se bene fosse de gl'impiccati; così afferma il Padre Gio. Battista Fragoso p. 1. lib. 5. de oblig. moder. reip. disp. 12. §. 13. nu. 37. vers. Probabilius. Emmanuel Sà verbo comedere.

Narrasi, che l'essercito di Cambise Rè de Persi caminando per certi deserti arenosi, quando andaua à fare guerra alli Macrobij Egittij patisse così grande la fame, che fu necessario decimare l'essercito per mangiare quei soldati, à quali toccaua la sorte di essere ammazzati.

Il P. Lessio sudetto al luogo citato dice, che mai è lecito ammazzare vno per mangiarlo, se per altro non hauesse meritato la morte, & la morte stessa si essequisca col debito modo; che perciò nelle historie è tanto detestata quella madre crudele, che ammazzò il proprio figliuolo, la quale non è biasimata per il mangiare carne humana, ma perche fù così empia con il proprio sangue, leuandolo di vita per deuorarlo.

INTERROGATIONE CXX.

Si cerca se adesso sia lecito dare i corpi de' condannati alle fiere, per esser deuorati viui, ò morti.

RISPOSTA.

ERa antico vso de gl'Imperatori Romani di dare i corpi humani viui alle fiere, perche fossero deuorati: habbiamo l'essempio di S. Ignatio Martire, del quale parla S. Girolamo de Scriptoribus Ecclesiasticis, con queste parole. *Cum iam damnatus esset ad bestias, & rugientes audiret Leones ardore patiendi ait, &c.* Molti altri Santi Martiri furono dati à gl'istessi animali, come si può vedere nel Martirologio Romano. Raccontasi di Nerone crudelissimo Imperatore, che si vestiua di pelli d'Orsi, ò di Leoni, & che vscendo con essi dalle loro tane, ò serragli, s'auuentaua contro li Martiri, accioche incitati da tale essempio, li sbranassero.

In questi tempi non è in vso simile sorte di martirio, ò di remomorte, per esser crudelissima, barbara, & aliena da ogni sorte di ragione. Indirettamente però possono li cadaueri de' giustitiati esser dati alle bestie, cioè esser lasciati ne' patiboli per infracidarsi, e putrefarsi; con tale

tale occasione sono da Corui, da Auoltoi, da Passeri deuorati; Quando si vedono nelle vie publiche appesi cadaueri de'giustitiati, non vi è altro fine, che di metter terrore à facinorosi, acciò desistino dal mal fare; Io sarei però d'opinione, che se da vn condannato fosse cõmesso qualche graue delitto, potria vn Prencipe assoluto condannare vno alle bestie, per esser da quelle diuorato, si come si dãno i corpi de' malfattori in mano de' Carnefici, per essere talhora sbranati da Caualli, e da quei fatti in pezzi, come occorse in Francia, con occasione della morte di Enrico Quarto; & in altri luoghi sono à loro con vna ruota infrante le ossa. Aggiungo però, che non conuerria farlo, per nõ priuare della sepoltura quei corpi, che non hauriano altra, che quella del ventre de gli animali, che è cosa barbara da sentirsi, e più da essequirsi; & non è espediente far sempre quello, che si può, douendo la naturale equità appigliarsi à i partiti più moderati.

INTERROGATIONE CXXI.

Se gl'impiccati risuscitando debbano di nuouo esser impiccati; se rieuperariano la loro robba; e se hauendo hauuto moglie, saria tra loro matrimonio.

RISPOSTA.

AL primo quesito si deue rispondere, che essendo il condannato veramente morto sopra le forche, ò palchi, sodisfece alla giustitia vindicatiua; & in caso, che risuscitasse, non potria essere più molestato; perche è assioma commune tra Legisti, che: *Mors soluit omnia*; & con la morte si dà bando ad ogni pena; & con la risuscitatione si stima, che la persona di nuouo nasca al Mondo, come dice il Farinaccio Tom. 1. p. 1. q. 10. de inquisit. nu. 36. Cagnol. de reg. iur. pag. 252. se bene soggiunge; *Hæc quo ad Theologos*; Forsi con tale parola di limitatione volse significare, che non suffragarebbe se risuscitasse; il che saria vn grande inconueniente, se li Giudici, e Prencipi pretendessero di legare le mani al Sig. Dio.

Quanto al secondo quesito, se il reo risuscitando ricuperarebbe la sua robba. La l. iura ff. de legibus dice che sì; & che di nuouo deue essere reintegrato del suo hauere Bald. in repet. l. 1. C. de sacrosanctis Eccl. nu. 152. Troilo Maluetio de Sanonia. Sanct. 3. dub. nu. 7. Giulio Claro lib. 7. q. 87. §. Testam. Il che intenderei di equità; ma non già di rigore di giustitia, Gloss. in cap. licitè 32. q. 7. poiche per la morte del reo essendosi transferito il dominio, & consolidato nell'herede *per*

veram mortem. risuscitando il morto, si stimaria nato di nuouo; così non escluderia il legitimo possessore doppo la di lui morte succeduto; il che maggiormente hà forza, se il morto fosse stato vsufruttuario; imperoche l'vsufrutto si estingue con la morte, stà espresso il testo nella *l. sicut in annos §. Morte quoque ff. Quibus modis vsusfructus amittatur,* le parole della legge sono: *Morte quoque amitti vsumfructum non recipit dubitationem, cum ius fruendi morte extinguatur.* Si deue però auuertire, che se il condannato risuscitasse, non ricuperarebbe la robba confiscata; poiche di quella fù priuato in pena del delitto commesso; & il risuscitare non purga gli atti antecedenti alla morte in guisa, che leui la loro validità; Quando poi fosse stato fatto morire ingiustamente formalmente, deue hauere risuscitando li suoi beni; il che estenderei anco, qnando fosse stato condannato *secundum acta* iudicij, come colpeuole, ma che veramente fosse stato innocente.

Al terzo quesito rispondo, & dico, che la morte naturale, ò violenta dissolue il legame matrimoniale; & restituisce la libertà di potersi rimaritare à chi resta viuo; & Baldo nella l. iura ff. de legibus apertamente dice, che quello, il quale risuscita, non ricupera la moglie, & vice versa la moglie non ricupera il marito. Tiraq. ad l. connub. consenteor glossa 4. nu. 19. pag. 150. Gloss. cap. licitè 32. q. 7.

Quando poi il marito volesse restare con la moglie risuscitata, ò la moglie con il marito, si ricercarebbe nouo consenso, & noue solennità per contraere il matrimonio, essendosi già il primo annullato per la morte di vno de' consorti. Non si ricercariano però publicationi, quando subito risuscitasse. E da qui si raccoglie la risposta, se in Paradiso, ò nell'Inferno saranno mariti, e mogli quelli, che in questo mondo tali furono; e la risposta è, che nell'altra vita. *Neq; nubent, neq; nubentur,* iui non saranno più matrimonij, e saranno le cose in altra serie da quelle di qua giù in terra.

INTERROGATIONE CXXII.

Se vno di questi risuscitando ricuperarebbe la dignità, che haueua; se essendo Sacerdote potria dire la Messa, & se essendo Beneficiato ricuperarebbe il beneficio, che haueua.

RISPOSTA.

A Questo dubbio, che voi altri fate, risponderò breuemente, che quello, il quale viene fatto morire, ò altro chi si sia, che morisse

di

di morte naturale, non ricuperarebbe le dignità, che haueua; essemplifica Baldo. *Sicut si Vrbanus Papa hodie resurgeret non recuperaret Papatum*; così si deue dire de' Cardinali, de' Vescoui &c. Questi tali con il risuscitare se fossero stati Sacerdoti, ò Vescoui teneriano l'istesso ordine in vigore del carattere impresso nell'anima nella loro ordinatione. Mà non haueriano la giurisdittione, che prima haueuano; ne potriano essercitare quella, se non fosse loro di nuouo communicata; potriano però dire la Messa; perche non è atto di giurisdittione nel corpo mistico della Chiesa; mà circa il corpo reale di Christo nostro Signore, che dipende dalla potestà dell'ordine. Li corpi però glorificati, quando scendessero in terra non potriano dire la Messa, ne riceuere altri Sacramenti, la cui institutione fù in rispetto de' Viatori, e non per quelli, che sono nel termine della beatitudine, che non possono più meritare, mà godere si del frutto delli meriti; e benche si legga, che alcuni Santi discesi dal Cielo celebrassero qui in terra la Santa Messa; due cose si possono dire, ò che in simile caso il Signore Dio concedesse loro di reassumere i propri corpi, reintegrati per virtù Angelica; il che sì come a Dio è facile à farsi; non è però persuadibile, che habbia voluto fare vn tanto miracolo, riseruandolo al tempo del giuditio finale, nel quale tutti risuscitaranno, per esser esposti al rigoroso essame; ò che pigliarono corpi aerei composti per mano delli stessi Angeli; & in questo caso non haueriano potuto celebrare, perche non fariano stati veri huomini. Io stimo, che queste apparitioni fossero imaginarie, rappresentate all'intelletto de' Serui di Dio con vn modo ammirabile; e circa di queste apparitioni, si veda il P. Martino del Rio. E se communicorono con Hostia sacra qualche amico del Signore, poterono gli Angeli portare il Sacramẽto Santissimo da qualche luogo, e leuato dalle custodie preconsacrate; che se poi alcuno volesse affermare, che i Santi glorificati habbino celebrato vera, e realmente; io dirò, *ò Altitudo diuitiarum sapientiæ, & scientiæ Dei &c.* le mani di Dio, così diremo, non sono legate à cosa, che sia; basta, che voglia, & è subito obbedito.

Quando poi vno risuscitasse, è cosa chiara, che non conseguirebbe li beneficij, che prima haueua.

INTERROGATIONE CXXIII.

Se le anime di quelli, che sono fatti morire si dannino, ò si saluino.

RISPOSTA.

IO rispondo, che essendomi molte volte trouato nelle Confortarie, hò sentito discorrere sopra il ponto della vostra interrogatione, & vna persona per altro sauia diceua, che la maggior parte di questi miseri si danna, & faceua auttore S. Agostino di questa sua diceria; non sò con che fondamento ciò affermasse; Certo è, che S. Agostino non può hauere detto questa propositione così assoluta; Imperoche la venuta del Saluatore al mondo, e la morte sua santissima tāto fù per questi poueri, quanto per tutti gl'altri; e per loro ancora furono instituiti i Santi Sacramenti del Battesimo, Eucharistia, Penitenza. E se li condannati à morte fanno dal canto loro, quanto deuono, e procurano il douuto pentimento, preparandosi con gli atti necessarij per l'altra vita; chiara cosa è, che acquistano la gratia di Dio, e la gloria del Paradiso. Anzi aggiungo di più, che piamente parlando, stimo, che tutti questi giustitiati si saluino; perche è pure vna cosa degna di consideratione, doppo hauere offeso tanto, e si grauemēte Dio, potere riceuere li Santi Sacramenti con li sensi intieri, e potere fare atti d'amore di Dio, & di contritione con tutto il cuore, essere aiutati da Padri Spirituali fino all'vltimo spirare. Non sono questi argomenti di predestinatione alla gloria?

Andauano alcuni Confortatori, mossi dal dire di quella tale persona, pensando, che questo discorso potesse hauere fondamento in vn luogo dell'Apocalisse di S. Giouanni al cap. 6. doue dice di hauere visto le anime de gl'ammazzati stare sotto l'Altare; onde quell'Altare non può inferire altro (diceuano) che vn ricettacolo, ò sia luogo remoto, doue stiano le anime di questi miseri. Da questo luogo però non si può raccogliere, che siano dannate. Deuesi auuertire, che quelle parole *Animas interfectorum* in quel luogo, vuol dire le anime de' Santi Martiri; e non de gl'impiccati, de' quali trattiamo; e si raccoglie dalle parole del testo, doue si dice, *Animas interfectorum propter Verbum Dei.* Non gia che le anime de' Martiri stiano serrate in vn luogo sotterraneo fino al giorno del giuditio finale, che fù errore di alcuni Heretici, & ancora di Tertulliano lib. 2. de anima, di Lattantio lib. 7. cap. 21. di Vittorino cap. 7. sopra l'Apoc. & è errore tale, che partecipa dell' heresia di Vigilantio, & di Caluino; & fù dannato da Benedetto XII. Sommo Pont. Ma quelle parole sotto l'Altare si deuono intendere del Trono di Dio; e vuol dire, che le anime de' Martiri stanno vicine al di lui Trono, per nostro modo d'intendere, e lo godono suauissimamente.

S.Ber-

S. Bernardo nel ferm. 4. de Sanctis spiega, che quell'Altare, sotto del quale stanno le anime de' Martiri, sia l'humanità del Saluatore, quasi che quelle anime solamente godino la di lui presenza, e non la visione beatifica; questo però non si può in conto veruno sostenere, essendo stato definito molto bene nel Concilio Fiorentino sess. vlt. & nel Conc. di Trento alla sess. 25. che le anime de' Beati, siano Martiri, Confessori, ò Vergini, ò di qual si voglia sorte, nel Paradiso godono Dio. Onde non potendosi sostenere, che le anime de gli ammazzati siano di quelli, che moiono per mano di Carnefice, viene ancora à inferirsi, che tutto quello, che si dice in questa materia, sia vna vanità; Per tanto deuono i Confortatori ribattere questo detto come empio; anzi testificare à patienti, che se faranno quanto deuono dal canto loro, non sarà serrata la porta del Cielo, sì come non è serrata à gl'altri Christiani. Più fondamento può hauere, che costoro mal volontieri s'accõmodino alla morte, e conseguentemente stiano in peccato. Questo è vn sentimento di quelli otiosi, che non sapendo come trattenersi, vanno le notti, nelle quali si deue far morire vno nelle Confortarie, e come poco fondati in sapere, spiando le attioni de' patienti, non sanno distinguere gl'atti peccaminosi da gl'indifferẽti. Dimando io dunque à vno di costoro, se tu ti ritrouassi in stato simile, ti lamentaresti della tua sfuentura? non si sà, che *Nemo carnem suam odio habet, sed nutrit, & fouet eam*, attesa la inclinatione, che ogn' vno hà di conseruarla? se tù vedesti l'occasione di fuggire, non faresti lo stesso? così è. Adunque vuoi tù stimare, che vno stia in peccato, perche non dia il collo alla spada, ò al capestro ridẽdo? questa è vna sciocchezza. Pensano alcuni, che il condannato sia, senz'altro dire, obbligato di accõmodarsi alla morte; pensa forsi alcuno, che li Giudici siano impeccabili, che non possano fare de gli equiuoci, delle ingiustitie, delle alterationi, de' fasti; e che sia serrata la porta di potersi lamentare? Hora sentite, quando anco la sentenza sia giusta, ponno li condannati fuggire dalle mani della giustitia, ancora con frattura delle carceri, ceppi, catene &c. vsando ancora qualche astutia per ingannare li Custodi, li sbirri &c. ma non possono far violenza, se non fosse leggiera. Se dunque li condannati possono fare quello, che andiamo dicendo, perche non si potranno querelare dell'infortunio, che è loro auuenuto, d'esser fatti morire sopra palchi, ò forche, con vituperio della propria persona, famiglia, parenti, &c. non odiando però mai il Giudice, che gl ha condannati, e li sbirri, e Carnefice, che gli ha d'ammazzare? Metter'vno in stato di morte violenta, e dire, che se gli habbia da serrare la bocca, e che non possa lamentarsi, è proprio di consu-

mata

mata virtù; & il nostro Saluatore ci diede essempio, perche: *Non aperuit os suum*. Et i Santi Martiri lasciarono compiti ammaestramenti; con tutto che con verità, e santita hauriano potuto querelarsi, e dire il fatto loro. La Vergine Santa Agata, leggiamo nel di lei Officio, che voltata al Tiranno, disse: *Impie crudelis, & dire Tyranne non ès confusus amputare in fœmina, quod in matre suxisti*, volendo alludere, che gli hauesse fatto tagliare le mammelle: così fece S. Lorenzo, dicendo al Tiranno: Sappi, che il mio corpo è già arrostito, voltalo, e mangialo; *Assatum est iam, versa, & manduca*; così fecero altri Santi, che ripresero il vitio nel Giudice, ma non la persona.

Essempio memorabile, con il quale si mostra, che vn'anima di vno fatto morire di morte violenta, volò al Cielo subito doppo la morte.

Nel capo 14. della vita della Beata Giouanna della Croce si legge così. Conducendomi l'Angelo mio Custode il giorno di S. Maria Maddalena a visitare la Chiesa, doue stà il suo santo Corpo, per acquistar le Indulgenze, che vi sono concesse; e passando per vna Città di Castiglia, viddi in vn campo molta gente dietro ad vna stippa di legna accesa, dentro delle cui fiamme vsciua vn'Anima più lucente del Sole, con due Angeli, che in mezzo di loro la portauano ad vn'altro, che giua inanzi con vna Croce in mano tutto in fretta, salẽdo verso il Cielo. Dissemi il mio Angelo Santo: vedi ciò, che può la misericordia di Dio per la contritione grande di vn'huomo: quell'Anima, che vedi vscire dalle fiamme verso il Cielo, accompagnata da gli Angeli, è di vn'huomo antico d'anni grandissimo peccatore, il quale trouossi di continuo in peccato mortale, e così abomineuole, e schifoso, che non pure meritaua le fiamme di quel rogo, ma di esser sepellito nell'Inferno; la giustitia lo fece prigione, confessò di piano il suo peccato, & a Dio chiedẽdo misericordia, & al Giudice rigorosa giustitia; dicendo, che desideraua pagare il suo debito in questa vita, la quale, ancorche saluare potesse, eleggeua però di morire per sodisfattione della sua colpa, e patir quella pena. Così doppo esser stato strozzato per mano di Carnefice, l'abbrucciorono in quella catasta di legna, dalla quale, e dal suo corpo in questo ponto l'Anima se ne và dritta al Cielo, accompagnata da gli Angeli; e mi è caro, che tù l'habbi veduta, perche si sappia, che mentre l'Anima stà intralciata in questa carne, hà luogo la misericordia di Dio, & opera talmente, che tra la fune, e la gola si ritroua.

Questo essempio non sarà se non vtile, quando si racconti a condannati, che causerà in loro effetti di cõfidanza nella misericordia di Dio.

IN-

INTERROGATIONE CXXIV.

Se le anime de gl'impiccati possano apparirci in questa vita, ouero di nuouo informare li loro cadaueri, e ritornare à viuere tra di noi.

RISPOSTA.

QVesto dubbio non solo si deue intendere delle anime de gl'impiccati, má di tutti gl'altri morti di morte violenta, ò naturale. Potiamo dunque considerare le anime di costoro in trè stati constituite, ò in Cielo, ò in Purgatorio, ò nell'Inferno. Alcuni hanno detto, che queste anime non possono vscire dalli loro recettacoli, & che tutte le apparitioni sono delli Demonij, che si fingono anime del Purgatorio, ricercãdo suffragi, così dice Tertulliano lib. de anima verso il fine cap. 33. Bellarm. lib. de Purg. cap. 8. riferisce questa opinione: Questo però non può essere, essendo cosa certa, che li suffragi, che si fanno per le anime de' fedeli defonti sono cose sante, che da Demonij non sono ricercate, essendo nemici delle orationi de' fedeli; possono, è vero, ricercarle, quando vedono, che sono per impedire bene maggiore, & così non le ricercano sotto la formalità di bene, ma come di tale impeditiuo di maggior seruitio di Dio. Santo Giouanni Grisostomo hom. 4. de Lazaro, Tertulliano de anima, Santo Atanasio quest. 10. contra Antiochum, Isidoro lib. 5. Etim. Teofilatto sopra San Matteo dicono, che l'anime de' morti mai appariscono in questa vita; & ciò per due ragioni, la prima è, perche Dio nõ permette atti otiosi, ò superflui; e se li viui nõ credono à viui, manco crederanno alli morti. *Neq; si quis ex mortuis resurrexerit, credent*, in San Luca al cap. 6. E quando ancora vi si credesse, cessarebbe poi la marauiglia; imperoche si come vediamo, che vn ladro mentre vede l'altro essere flagellato, impiccato, squartato, decollato, non per questo resta di robbare, offerendosi l'occasione, anzi che la vá cercando; così gl'huomini non restariano di peccare, ancorche li morti resuscitassero. L'altra ragione è, che se si concedessero queste apparitioni, potriansi eccitare molti errori; perche il Demonio potria fingere di essere vn'anima dell'altro mondo, e potrebbe persuadere à viuenti ciò, che volesse; & aggiungono li Santi Girolamo, & Atanasio, che con tutto che noi sappiamo, che le anime non ritornano, nientedimeno viene molte volte l'inimico infernale à fingersi anima dell'altra vita, per potere con mille inuentioni, & inganni persuadere quello, che gli piace. La

verità è però, che da tutti i luoghi, doue sono trattenute le anime, così permettendolo nostro Signore, possono vscire, & apparirci, ò siano in Cielo, ò nel Purgatorio, ò nell'Inferno; & di simili apparitioni ne sono pieni i libri; e si può vedere il P. Martino Delrio nel lib. 2. delle disq. magic. alla sec. 5. il quale racconta molti essempi di anime, che sono comparse, li quali per adesso non occorre raccontare, per esser notissimi; Verò è, che Durando dist. 14. q. 1. nu. 8. dice, che questo si fa molto di raro. Santo Agostino in quel libro, che fece della cura, che si deue hauere per li morti, dice, che non si può negare, che le anime non apparischino; & nel libro della Città di Dio, lib. 18. cap. 18. racconta, che gl'apparue l'anima di certo Filosofo, la quale risolueua alcune dubitationi; Et in proposito delle anime de' nostri impiccati, mi ricordo di hauere letto, che vn tale huomo nel passare, che faceua frequentemente per il luogo, nel quale si essequiuano le sentenze di morte, era solito di raccommandare à Dio l'anime di quelli, che passauano per mano del Carnefice. Occorse, come auuiene nelle facende di questa vita, che costui contrasse certa inimicitia, in guisa tale, che staua in pericolo di essere ammazzato; ma al suo nemico non bastò mai l'animo; poiche in ogni luogo, doue lo ritrouaua, vedeualo circondato da gente armata, ne si poteua persuadere chi fossero coloro, con li quali sempre andaua accompagnato; che poi per diuina riuelatione si seppe, che erano anime di quelli, li quali erano stati giustitiati, le quali per voler diuino andauano accompagnando il suo benefattore, pigliando corpi aerei, per rendersi visibili à quelli, che voleuano danneggiare il suffragatore loro.

Dubbio curioso è, se le anime possano ritornare ne' loro corpi, e venire ad habitare tra di noi.

Io suppongo, che voi sappiate, che molte anime di persone defonte sono ritornate ne i suoi corpi, & rauuiuateli di nuouo; ciò confermano li Miracoli di S. Domenico, di S. Francesco d'Assisi, di S. Francesco Xauerio, di S. Francesco da Paola, & di moltissimi altri Santi, che risuscitarono morti: queste anime poi, io vi dico, che non erano ancora state destinate ne al Cielo, ne all'Inferno; ma dal Signore sospesa la sentenza, già che sapeua, che li Santi sopranominati, & altri ancora doueuano intercedere per quelle anime; Così dice il Cardinale Bellarmino in occasione di narrare quello, che si dice di S. Gregorio, che risuscitasse Troiano Imperatore lib. de Purgat. cap. 8. supposto questo, dico, che se vn'anima ancora de' nostri Condannati si ritrouasse in Purgatorio, che ella potria di nuouo reassumere il suo corpo, come sappiamo essere auuenuto à molti; *Neque sequitur vllum inconueniens,*

niens, si ex his locis aliqui resurgant, si quidem hoc nihil aliud est, quam mutare illis exilium, & carcerem, dice il Bellarmino allo stesso luogo citato. Queste anime sariano confermate in gratia, e non potriano peccare; *Quia alioquin iniuria illis facta fuisset*, ponendole in vn stato, nel quale potessero perdere la gratia; così lo stesso Bellarmino.

Le Anime poi, che sono in Paradiso, ò quelle, le quali sono per definitiua sentenza condannate all'Inferno, di legge ordinaria non possono venire ad vnirsi alli loro corpi; perche ne le vne, ne le altre sarebbono stabili nel bene, ò nel male, secondo la sentēza data dallo Spirito Santo nell'Ecclesiastico al cap. 11. *Si ceciderit lignum ad Austrum, aut ad Aquilonem, in quocunque loco ceciderit ibi manebit*, così l'interpretano S. Girolamo, e tutti gli altri latini Padri, come riferisce il P. Giouanni Lorino glossando il sud. cap. 11. vers. 3. E sarebbe atto di presontione ardita il dire, che li dannati nō douessero sempre, e poi sempre essere nel fuoco eterno, come la verità infallibile di Christo lo determina. *Ite in ignem æternum*. Vedansi altre ragioni addotte dal Bellarmino nel lib. citato de Purg. al cap. 8. §. de damnatis. vedasi S. Agostino lib. 21. de ciuit. Dei cap. 24. e lo stesso si deue dire delle anime di quelli, che sono in Paradiso; poiche se potesserò ritornare alli loro corpi, e dimorare in questa vita, già non sarebbero in stato stabile, & inuariabile della salute.

Ma che cosa si deue rispondere à quelli, li quali adducono essempi di persone morte in peccato mortale, e poi risuscitate à prieghi de serui di Dio, come sarebbe di S. Agnese, che ritornò in vita il figlio d'vn Prefetto soffocato dal demonio, per hauerla voluto stuprare; certo è, che al peccato mortale corrisponde la pena eterna; questo è verissimo; ma si risponde, che quando qualche simile anima è stata riunita al suo corpo per intercessione de' Santi, non era ancora stata eternamente dannata, ma sospesa la sentenza; si come ancora se qualche anima santa sia stata di nuouo congiunta al suo corpo, questa si deue dire non essere stata beata nel cielo; ma essersi differita la sua beatificatione, & in questo mentre essere stata trattenuta in qualche luogo ottimo, come occorse à quel Marcello risuscitato da S. Fortunato, del quale parla S. Gregorio nel lib. 1. de' Dialogi al cap. 9.

INTERROGATIONE CXXV.

Si cerca, perche causa il Demonio non libera dalla morte le streghe, e stregoni, quando sono dati al braccio secolare.

RISPOSTA.

INgratissimo si mostra il Demonio con li stregoni, e con le streghe suoi seguaci, che hauendolo seruito con tanto affetto tanti anni, li lascia poi, e vigliacco gli abbandona nel bisogno. Non sarebbe forsi al Demonio facilissimo, quando li sbirri vogliono prendere vna strega nasconderla? ò traportandola in altro luogo renderla inuisibile, potria mettere auanti à gli occhi de i manigoldi vn'altro oggetto, come vn sasso, vn legno, e farla apparire diuersa da quella, ch'ella è. Ma anco quando fosse presa, non potrebbe aprire le porte delle carceri, ò che si aprissero per sua occulta virtù, & dare campo alle streghe di fuggire via, doue volessero? non potria egli lacerare li processi fatti contro di loro, & impedire ogni sorte di tormento? Non potria il Demonio somministrare alle streghe rimedij, ò ontioni, con le quali non sentissero li tormenti; & fare che ogni, e qualonque instromento di morte non hauesse forza alcuna di tagliare, di lacerare, di stringere, & di fare simili altre cose, dalle quali fosse causata la morte alle sue confederate?

Se noi vogliamo considerare la potenza naturale delli demonij, chiara cosa è, che potriano fare tutto quello, che si è detto, e maggiori cose ancora, quando sono proportionale al potere loro, come benissimo discorre il P. Martino Delrio lib. 2. disp. magic. q. 16. verso il fine. E chi non vede, che le cose nominate, non superano il potere angelico; imperoche assumendo vn corpo con la sola loro volontà, e virtù motiua spingendolo, potriano aprire le porte delle carceri, e fare, che le streghe fuggissero, ò portarlo essi via in quel modo, che vn vento porta vna piuma per l'aria, e collocarla doue più li paresse, e piacesse, come aponto fece l'Angelo di Dio, il quale portò il Profeta Habacuc fino in Babilonia con quella prestezza, che noi sappiamo, e con il solo tocco de capegli spingendo la volontà dell'Angelo il corpo del Profeta, lo conduceua doue voleua, & allo stesso modo potriano gli Angeli rubelli portare aiuto alle streghe.

Ma è necessario, che noi facciamo riflessione, che il Demonio, ancorche sia potente, non può fare tutto quello, che vorrebbe; perche come osseruano li Santi Padri, la potestà dell'inimico è ristretta da potere maggiore del suo, cioè dal diuino volere, così lo stesso Demonio, suo mal grado, confessò à Santo Antonio dicendogli. Doppo che Dio si era fatto huomo non haueua ne forze, ne armi, ne città, e perciò cōchiudeua douersi gl'huomini nelle loro cadute dolere di se stessi,

e non di lui, che non vi haueua colpa, benche ordinariamente sia instigatore. Quando dunque il maligno spirito non soccorre à questi scelerati, è segno, che non può, & che la di lui potestà hà limitatione; E dicono li Padri Inquisitori,che quando queste streghe maledette sono nelle forze del santo Tribunale della Inquisitione, che il Demonio perde ogni suo potere verso di loro; & è bene il douere, perche meritando non ordinario castigo, non deue essere la potestà dell'inferno d'impedimento à quel santo Tribunale,& à Reuerēdissimi Giudici, appartenendo alla diuina prouidenza rintuzzare le forze dell' inimico, acciò siano corporalmente castigate, secondo i meriti loro. Vi è ancora vn'altra ragione, & è questa, che la misericordia di Dio assiste sempre à qual si voglia peccatore per aiutarlo; e così quando sono nelle forze della giustitia, non può impedire la loro penitenza, nel che pare inclinasse vn tale Nicolò Remigio, che quando sono fuori di quelle,può maggiormente, e con incentiui più efficaci, e soggestioni più valeuoli procurare d'indurare il cuore di vna strega; che sforzare assolutamente la di lei volontà non lo può fare il Demonio, ne imporui necessità;perche questa è riseruata à Dio solamente,e non ad altri.

Aggiunge il P. Martino Delrio vn'altra ragione, & è: *Accedit*, dice egli, *quod ipsimet Dæmones vilissima hæc mancipia ignibus tradi non modo non mobile ferant, sed frequenter etiam Iudicibus quasi in manu tradant*; perche desiderano, che siano vilipese ancora in questa vita, per essere poi in sommo dishonore nell'altra, stante la difficoltà, che fanno à conuertirsi à Dio con la penitenza, e questo per l'odio, che portano à Dio stesso.

INTERROGATIONE CXXVI.

Che segni possono hauere li Confortatori, che le streghe nella loro morte siano realmente conuertite à Dio.

RISPOSTA.

QVesta à mio giudicio è vna buona interrogatione, perche due cose sogliono impedire la conuersione del Malefico, che sono errore, e paura: l'errore consiste in lasciarsi persuadere, che persistino nella fedeltà promessa all'inimico; poiche fà loro credere, che se bene fossero condotte alle forche, al fuoco, le liberarà, e che manifestamente farà vedere, che dal fuoco non saranno lese, ne sen-

tiran-

tiranno per cagione di esso dolore di sorte alcuna; saranno, dice loro il Spirito maledetto, trasferite nell'eterna beatitudine, & iui non saranno inferiori alli Demonij nella forza, potenza (il che è vn graue errore) che goderanno diletti, massime carnali, & che simili cose potranno essere da loro à gli altri communicate; così questo scelerato, e bugiardo à stregoni, e streghe persuade fraudolentemente. Mette loro paura per farle disperare della misericordia di Dio, poiche essendo state scelerate, micidiali, sporche, apostate, sodomite, heretiche, idolatre, sacrileghe; procura ancora di farle impenitenti, e di persuadere loro, che il Sig. Dio non sia per perdonargli loro i peccati passati. Le sgomenta ancora con la paura di parole, e di minaccie, affligendole crudelmente, ancorche siano carcerate; riduce loro à memoria l'infamia, che deuono hauere sopra li patiboli; per il che persuade à loro stare salde, promettendole aiuto. Supposte dunque tutte queste bugie; essendo massime le Streghe, Stregoni, & Heretici additissimi alli loro sentimenti, come potranno i Padri spirituali, e Confortatori conoscere, che siano pentite, e pentiti de' loro errori?

Vn tale Grillando de sortileg. q. 9. num. 9. addotto dal P. Martino Delrio, dice, che se vna strega mostra di piangere, di gemere, e di sospirare, e che veramente non pianga; che è segno, che non sia veramente pentita; volendo, dice questo Scrittore, il Sig. Dio con tale segno estrinseco dar'ad intendere, di che qualità sia la penitenza interiore. Il P. Martino sudetto dà di penna al detto del Grillando, e de' suoi seguaci, e non stima sufficiente inditio di penitenza le lagrime, essendo che alcuni sono tanto duri di cuore, e di ceruello così secco, che non possono piangere in modo alcuno; & al contrario altri tanto facili, che piangono per ogni poco di cosa. E perche dico io, le lagrime hanno da esser segno di penitēza, le quali possono venire da altri motiui ancora, come dalla perdita de gli amori, de' spassi, de' figli, dal timore dell'ignominia, dal spauento della morte, del fuoco, della spada, del coltello, e di simili altre cose.

Stimo però, che quando il stregone, ò strega maledice, detesta, abomina la vita passata, e che rinoncia à Satanasso, à suoi patti, conuentioni, leggi, ordinationi, & che di tutto ne domanda perdono à Dio, ancorche non mandasse lagrime da gli occhi, ch'ella si possa stimare pentita, & che della di lei salute non si debba disperare, ne stimarsi finta la sua penitenza. Quando poi vno di questi stregoni intanato in se stesso, senza molto scoprirsi, fosse ansioso, sollecito, taciturno, & che desiderasse stare da se tutto pensoso, e poco si curasse di sentire le cose di Dio, e sentendone parlare si mostrasse satio, stanco, e cercasse sotto

pre-

pretesto di quiete d'esser lasciato solo, per non sentire li Confortatori, in simile caso si deue andar col piede del piombo in credere, che dicesse da douero, & che hauesse veramente lasciato l'affetto à patti, & à conuentioni diaboliche.

INTERROGATIONE CXXVII.

Si domanda la ragione, per la quale pare, che gl'impiccati gettati dalle forche stentano à morire, mouendo hor a le braccia, hora le gambe, & hora tutti tremando.

RISPOSTA.

IO confesso, che mi son trouato qualche volta in grande pericolo, perche la plebe, pensando, che il Carnefice facesse stentare li Códannati, si è solleuata contro di lui, che non vi haueua colpa di sorte alcuna, solamente mossi dal vedere, che i rei gettati dalle forche faceuano qualche moto con le gambe, braccia &c. & ne sono nate baruffe in guisa, che qualche Carnefice restò morto.

E' però da sapersi primieramente, che quei miseri patienti, angustiati, & afflitti dal dolore, & timore della morte vanno alli patiboli più morti, che viui, & questo ogni vno lo vede, e perciò poco vi vuole per leuarli di vita. Vn'altra cosa vi è da considerarsi, che nel corpo humano vi è vna sostanza spirituale intellettuale, che è forma di questo corpo, e che constituisce l'huomo capace di ragione, e lo constituisce differente da gli animali; e questa communemente si domanda anima rationale. Questa fù opinione trà gl'antichi Dottori, doue, & in qual parte del corpo risedesse principalmente, perche alcuni dissero nel capo, mostrando ella quiui principalmente li suoi sentimenti, che sono la memoria, l'intelletto, volontà, che da altri sono domandati potenze della stessa anima. Altri la collocarono nel corpo, & in qualsiuoglia parte di quello, alcuni nel cuore, & molti nel sangue, ma sia pure come, ò doue si voglia, ella è vna forma sostantiale, la quale constituisce il corpo viuente, & cessando ella di fare le sue belle operationi, resta morto. Quando dunque il carnefice messo il laccio al collo del condannato, lo precipita dalle forche, ne segue la suffocatione, mediante la quale l'anima, che informaua quel corpo resta di essere iui, & se ne va à riceuer' il premio, ò il castigo, che gli si deue. Non dico mica, che la suffocatione non si possa fare vn tantino più tardi alle volte, secondo la rubustezza del corpo del condannato;

con tutto ciò, quando segue più tardi, sono già tanto fuori di se, che non sentono dolore, & sono in quei termini, come quando viene vn gagliardo suenimento, che non si sente cosa alcuna, come narrano quelli, che hanno patito, & patiscono simili accidenti.

Quando donque si vedono simili poueretti, doppò essere stati calpestati mouere le gambe, le braccia &c. non si deue dare la colpa à al Carnefice, che li faccia stentare; imporoche tali effetti sono causati dalli spiriti animaleschi, che sono nel corpo humano, li quali producono quei tremori, & mouimenti; & anco dalli nerui stessi, che sentendosi mancare la sostanzà di vita, fanno quei storcimenti; e lo stesso auuiene à quelli, à quali è tagliata la testa, che con tutto, che sia separata dal corpo, fà quel cadauero storcimenti, e dibattimenti di gambe, e tremori di braccia, e pure il Carnefice non fà stentare il patiente. Vedendosi dunque simili atti, non sono originati da poca prattica del manigoldo, ma sì da causa naturale; il che manifesto si scopre ne gli animali, li quali scannati, e diuisi, fanno mouimenti naturali per qualche spirito animalesco non ancora estinto.

INTERROGATIONE CXXVIII.

Quanto tempo stiano le anime de' giustitiati ad esser giudicate doppo la morte, e doue si faccia tale giudicio.

RISPOSTA.

IL glorioso S. Tomaso nella 3. p. alla q. 59. & i Teologi in 4. dist. 47. affermano, che delle anime, che lasciano i loro corpi si fà subito il giudicio, così insegnò l'Apostolo S. Paolo nella sua epistola scritta à gli Hebrei al cap. 9. *Statutum est omnibus hominibus semel mori, & post hoc iudicium*; & nell'Ecclesiastico cap. 11. si dice, *In fine hominis denudatio operum illius*; e questo è articolo di fede, perche confessiamo tutti, che l'anima separata, che è dal corpo, và subito ò al premio, ò alle pene temporali, ò eterne, secondo la qualità de' delitti, ne' quali si ritroua inuiluppata: e questo si raccoglie dall'Euangelista S. Luca al cap. 6. doue parlando del ricco Epulone, dice: *Mortuus est diues, & sepultus est in inferno*, dalla morte al passaggio alle pene non è spatio. Et lo stesso Euangelista al cap. 23. del suo Euangelio, parlando del buon Ladro, al quale disse il Saluatore, *Hodie mecum eris in Paradiso*. S. Gio. Grisostomo nell'homilia 37. sopra S. Matteo dice. *Postquam diem tuum obieris, iudicium, & pœna consequetur*. Et è conuenientissimo, che questo giu

di-

dicio si faccia subito, perche Dio Sig. nostro non hà bisogno di tempo, ne che gli siano prouati li delitti de' peccatori, ne de' testimonij si cura, sapendo, & hauendo presenti tutte le cose, che sono, sono state, e saranno, & in vn ponto può giudicare tutti gli huomini del mondo. Può però, se vuole, differire questo giudicio, come sappiamo essere auuenuto à quel Dottore Parigino, della cui morte si tratta nella vita di S. Brunone, con tutti gli accidenti, che occorsero prima, che al di lui cadauero fosse data sepoltura: Questa historia staua ancora registrata nel Breuiario, & si leggeua nella solennità del detto Santo. Fù però espenta per ordine della sacra Congregatione, onde la fede di quella stà appresso a gli auttori, che la scrissero.

Il Cardinale Bellarmino tom. 2. cont. lib. 2. de Purg. trattando del luogo doue si fà il giudicio particolare, dice, esse è incerto, se le anime siano condotte auanti il giudice, ouero se siano giudicate iui, doue lasciano li loro cadaueri, come saria sopra le forche, ò palchi, parlando de nostri giustitiati. Si come è ancora incerto, se le anime siano dà Christo Signor nostro giudicate in figura humana: Io sò molto bene quello, che disse Innocenzo 3. de contemptu mundi lib. 2. cap. 43. che tutti quelli, che moiono, vedono Christo Crocifisso; e ciò si fà nel giudicio particolare, e tale fù ancora il sentimento di Landolfo Cartusiano tom. 3. cap. 46. la qual sentenza il P. Francesco Suarez tom. 2. de Christo q. 59. art. 6. non approua, e cosi parla, *Sed neq; hæc sententia verisimilis est, si intelligatur de reali descensu Christi secundum humanitatem, nam raro, aut nunquam Christus de cælo descendit, postquam illuc ascendit; Alioqui oporteret semper esse quasi in continuo motu; imò necessarium sæpè illi esset pluribus locis simul assistere; nam contingit sæpè multos iustos, & iniquos simul mori.* Ne questa corporale venuta è necessaria ad effetto di proferir la sentenza. *Quia,* dice il sudetto Dottore, *per intellectualem locutionem, vel illuminationem fiet, quæ à loco non pendet.* La conclusione è questa, come dice S. Damasceno oratione de defunctis. *Aiunt viri diuinitus illustrati, quod cum exalamus spiritum, quasi in libra humana opera probantur.*

INTERROGATIONE CXXVIIII.

Se il ladro condannato à morte sia obligato à confessarsi della quantità precisa robbata; ò basti, che dica di hauere materia sufficiente à peccato mortale.

RISPOSTA.

IL P. Stefano Fagundez spiegando il secondo precetto della Chiesa lib. 4. cap. 4. nu. 1. & seq. moue vn dubbio, & è il seguente. Poniamo caso, che vno habbia commesso vn furto di tal conditione, che diuidendolo in varie parti saria in ogni parte diuisa materia di peccato mortale. Cerca se il penitente sodisfaccia non dichiarando tutte quelle quantità, mà dica solamente hò robbato materia tale, che constituisse peccato mortale, mettiamo, che vno habbia robbato vn scudo d'oro, che è materia sufficiente al peccato mortale. Mettiamo ancora, che questo tale ne robbi poi quattro, vinti, cinquanta, &c. se sodisfaccia dicendo, hò robbato materia graue, che constituisce peccato mortale &c. Il sopradetto P. Fagundez, con il P. Suarez de pœnit. disp. 22. sec. 3. vers. 17. con il Toleto dice, che ogni volta, che la circonstanza del furto, aggiunge malitia tale al sudetto furto, che da se stessa considerata constituirebbe peccato mortale, che di necessità si deue confessare; & veramente pare, che sia il vero; poiche come dice il Bonacina tom. 1. de pœnit. Sacram. disp. 5. q. 1. sec. 2. pont. 2. difficult. 3. nu. 17. *Maior est substantia est quid spectans ad substantiam ipsius actus.*

Nientedimeno se deuo dire il mio parere, l'opinione contraria mi è sempre piacciuta, la quale da trentaquattro Dottori è sostenuta, come referisce il Diana nella prima parte al trattato 7. de circunst. aggrauantibus resol. 11. e la ragione, che adduce è. *Quia iure diuino non tenetur quis confiteri, nisi omnia peccata mortalia, sed reticendo circumstantias, quæ non prohibentur peculiari præcepto, confitetur quis omnia peccata mortalia, ergo &c. Probatur minor. Quia peccatū est dictum, factum, vel concupitum contra legem Dei, ergò si aliqua circūstantia non prohibetur peculiari præcepto, non est speciale peccatum. Vt v.g. eodem præcepto prohibetur furtum mediocris quantitatis, & magnæ quantitatis, ergo quamuis non exprimatur quantitas rei ablatæ sufficit sic confiteri: Falsor me commisisse furtum, quod attingit peccatum mortale &c.* Questa istessa opinione la sostiene il Cardinale de Lugo, de Sacram. pœnit. disp. 16. sec. 3. nu. 107. e diffusamente la và prouando. Nè deue dare difficoltà quello che dice il Bonacina essere necessario, che il Confessore sappia la quantità specifica, & indiuiduale, per potere imponere l'obligo di restitutione al penitente, perche l'obligatione graue della restitutione, se altro non

altro non osta, che disobblighi di farla, nasce da qual si voglia quantità notabile atta à constituire peccato mortale, & tanto hà obbligo di restituire chi robbà dieci scudi, quanto chi robba cento, perche l'vno, e l'altro furto è materia di peccato mortale.

Vna cosa aggiunge il sudetto Cardinale de Lugo, & è questa, che se bene il penitente non è obbligato a manifestare la circonstanza aggrauante intra eandem speciem, mà solamente quella, che fà passare il delitto in vn altra serie; con tutto ciò, se il Confessore la interroga, dice, che è obbligato à manifestarla; perche se bene alcune circonstanze non è obbligato il penitente à confessarle, è però tenuto à manifestarle, quando il Confessore interroga ad effetto di potere fare vn buono, e perfetto giudicio del stato del penitente; così dice il Siluestro confessio 1. q. 10. che allhora sia il penitente tentato, *Quando tales sunt, quod eis non scitis, Sacerdos sciire non potest quid debeat facere*. Vero è, che in questo caso ricercasi grandissima prudenza nel Confessore, il quale si deue guardare di non imporre à penitenti obblighi di manifestare le circonstanze de peccati, quando possono tacerle, & il manifestarle poco, ò nulla gioui al profitto spirituale de i penitenti.

Quando dunque capitano ladri nelle mani della giustitia, deue il P. Spirituale interrogarli circa il furto commesso, se era di valore, che il robbarlo fosse peccato mortale; quante volte l'habbiano fatto; se l'habbiano consumato, ò venduto ad altri. Se quelli, ò quello che comprò il robbamento, sapeua, che fosse tale, che saria peccato di scandalo, mentre causasi la rouina dell'anima del Compratore. Poi si deue trattare del modo della restitutione, se le cose robbate sono al mõdo, si deuono restituire, siano animali, ò qual si voglia cosa, denari, gioie, vesti &c. Se fossero poi state vendute, traffugate, e l'istesso si fosse fatto delli animali, si deue dare il valore di quelli, à giusto giudicio; & di più il danno deue essere resarcito, quando fossero stati leuati, robbati animali, che seruiuano al lauoriero della campagna, ò altri destinati al guadagno. Mà perche per ordinario li ladri sono poueracci, e subbito consumano quello, che robbano, e non hanno cosa al mondo; non deuono esser solleciti li Confessori per la restitutione, mà attendino à procurare, che si pentischino da douero delli delitti commessi.

Hò collocato qui questa interrogatione, perche vna volta hauendo per le mani vn ladro, il quale doueua essere fatto morire. Si contetò di manifestarmi i delitti, per li quali era processato, & anco con-

dannato. Mà di altri non volse mai dire più di questo, se non che erano furti graui, e vi aggiunse di più, che vno fù alla strada, con percossa leggiera di vn passaggiero, questo tale mostraua di essere persona capace, e che superasse la conditione ordinaria de gli altri ladri. Si come non volse mai manifestare la patria, nè il proprio nome, ne casata, essendo stato processato, condannato, sotto vn nome finto, che egli si impose, quando cominciò à darsi alla vita dissoluta &c. Si che in auuenimento tale non deue il Confessore cercare altro; Ogni volta però, che la circonstanza, che aggraua intra eandem speciem, non fosse caso riseruato, ò hauesse annessa la scommunica, ò di altra sorte, che fosse necessario spiegarla, come le circonstanze de peccati carnali, vedasi à questo proposito il Filiuccio tom. de Sacram. pag. mihi 177. n. 9.

INTERROGATIONE CXXX.

Se vno condannato alla morte obbligato à rendere conto di certa amministratione, debba hauere tempo di renderlo.

RISPOSTA.

IL Cino sopra la l. 1. C. de bonis Proscript. nel secondo notabile, & il Cipolla dicono, che il condannato non si deue far morire, ma che se gli deue concedere tempo di rendere il conto, del quale si tratta. Et Giulio Claro con alcuni altri Dottori, che adduce, dice, che di ragione ciò si deue al condannato; Ma che da consuetudine hà ottenuto, che senza altra dimora si esseguisca la sentenza. E però di sentimento nella sua pratica criminale alla q. 97. che quando la sospensione della sentenza si richiedesse senza fraude, & che non vi fosse stato prima tempo, che si potria conceder al reo due, ò tre giorni di tempo per sodisfare al suo obbligo; quando però non vi fosse pericolo, che fuggisse nel detto tempo. Questa dilatione deue essere concessa dal Prencipe supremo, che il giudice ordinario non hà se non l'essecutiua. Deue però il condannato, quando non habbia tempo, atteso l'obbligo di giustitia, lasciare nota di quanto hà operato, accioche si schiuino gli errori per quanto sarà possibile. Mi ricordo, che in caso simile vn Prencipe non volse concedere dilatione, si supplì però ad ogni mancamento con la diligenza de' Confortatori, che bre-

breuemente pigliorono in nota quanto il condannato disse, e fù trouato essere tutto verità.

INTERROGATIONE CXXXI.

Se li peccati di quelli, li quali sono stati impiccati, squartati, decollati, ancorche siano salui, debbano essere manifestati il giorno del giudicio &c.

RISPOSTA.

SOpra di questa interrogatione mi occorre di dire, che il Maestro delle sentenze in 4. dist. 43. Il Viguerio cap. 21. §. 3. vers. 8. il Sohnio nel trattato dell'estremo giudicio citati dal P. Francesco Suarez tom. 2. de mysterijs vitæ Christi disp. 57. sec. 7. §. 1. sent. dicono, che li peccati de Santi, & de gli huomini giusti non saranno giudicati *iudicio discussionis*; mà che saranno solamente giudicati *iudicio approbationis*, & che li meriti soli procedenti dalle buone, e sante opere saranno manifestati; il che pare, che si possa raccogliere da alcuni luoghi della diuina scrittura, come dal Salmo 31. *Beati quorum remissæ sunt iniquitates, & quorum tecta sunt peccata*, & nella prima epistola di S. Pietro al cap. 4. *Charitas operit multitudinem peccatorum*. Isaia ancora al cap. 43. *Ego sum qui operio iniquitates tuas.* & nel capo 63. dice, *Obliuioni traditæ sunt angustiæ priores, & absconditæ sunt ab oculis nostris. Ecce enim ego creo cælos nouos, & terram nouam, & non erunt in memoria priora.* Le quali parole Santo Girolamo espone. *In cælo nouo, & in terra noua omnis conuersationis pristinæ memoria deleatur, ne hoc ipsum pars malorum sit prioris angustiæ recordari.*

E certo parerebbe grande inconueniente, che nel giorno del giudicio si hauesse da sapere, che il tale, hora, & all'hora beato, fosse stato vn Ladro, vn Fornicario, vn Falsario, vn Bestemiatore; li Demonij potrebbono burlarsi di loro, e dire: vedete di che gente è ornato il Paradiso, il tale fù vn Adultero, il tale fù vn Fornicario, quell' altro fù vn homicida.

Nientedimeno si deue tenere di certo, che li peccati de gli huomini, ancora che siano beati in cielo, tanto mortali, quanto veniali, si douerãno manifestare, così dice S. Tomaso in 4. dist. 43. art. vlt. S. Bonau. nell'art. 2. q. 2. & 3. e prima di loro lo manifestò S. Agostino nel

nel cap.4. delle sue meditationi: *Ecce coram tot millibus populorum patebunt vniuersa scelera mea, & coram tot milli bus Angelorum nudabuntur iniquitates mea non solùm actiuum, sed etiam, cogitationum, simul & locutionum &c.* Il nostro Saluatore, come habbiamo nell'Euangelio di S. Matteo, parlando della materia del finale giudicio, dice, che si hà da rendere conto fino di vna minima parola otiosa; E se di questa, molto maggiore sarà la censura, che si farà de mancamenti graui. E tutto ciò conuiene alla integrità del diuino giudicio; imperoche non basta, che sia manifesto, che Dio habbia dato alli Santi il premio della beatitudine; mà deue constare, che gl'impedimenti, che ostauano alla consecutione della beatitudine stessa furono leuati con la santa penitenza Sacramentale, & con penitenze afflittiue, come digiuni, discipline, cilicij, & altri atti virtuosi: Saranno i peccati manifestati, non perche siano puniti, mà accioche la giustitia, e bontà di Dio resti maggiormente manifestata. Se adonque li peccati de Santi saranno manifestati; è chiaro, che saranno ancora manifestati quelli di coloro, che sono fatti morire per mano di carnefice, se saranno degni di godere il cielo: e si saprà, che quel tale fù vn fornicario, vn homicida, &c. Ben è vero, che la manifestatione delli peccati non sarà vituperosa, nè di vergogna alli Santi, come sarà à dannati; perche sopra quella macchia del peccato sarà tessuta, e ricamata la penitenza; e di opere fatte per amore di Dio copriranno il diffetto, essendo che *Charitas operit multitudinem peccatorum*, & ancorche la memoria di hauere offeso Dio resti pure ne' beati, non causa però tristezza in quelle anime sante, nè la memoria loro originarà vergogna di sorte alcuna, essendo incapaci di simili affettioni; e se li Santi sono stati peccatori in questo mondo, si rallegraranno di essere come figliuoli prodighi arriuati al seno del suo Dio, & hauere riceuuto l'annello della perfettione, e la veste della immortalità beata. Noi sappiamo, dice il P. Giouanni Stefano Menochio nelle sue erudite store, che la negatione di S. Pietro, li peccati di Maria Maddalena, la vita pessima di Maria d'Egitto sono predicati, e manifestati; e ciò molto bene lo conoscono quelli gloriosi Santi; del che non solo non si dolgono, mà grandemente giubilano, resultando ogni cosa in maggiore gloria di Dio: & essendo stabiliti nel sommo bene, non possono esser perturbati, già che sono lontani dalle passioni, che alterano gli animi, e profondati nell'abisso delle diuine contentezze: Latraranno, vrlaranno i Demonij; mà non sturbaranno quelle felicissime anime. Anzi

zi che li stessi peccati, che li Santi commisero in questa vita, non à Santi stessi; come habbiamo detto, mà alli Demonij saranno di scorno, e di vituperio, & ancora alle anime dannate, mentre vederanno il contraposto di penitenza, che fecero li Santi, per dare al Signore Dio la douuta sodisfattione, e si rammaricaranno; mà non sarà di gio-uamento, non potendo più in quelle menti rubelle capire, ò entrare sorte di alcuna allegrezza, che non si preualessero delle occasioni di conuertirsi à Dio.

Da tutto quello, che sin hora si è discorso, si caua, che se bene la morte violenta, che si dà qui in terra per mano di carnefice è vitupe-rosa, non sarà tale nel giorno del giudicio, quando li condannati facciano quello, che sono obbligati a fare, domandando a Dio perdono. Si come ignominiosa sarà la morte di quelli, che non si saranno approfittati delle chiamate di Dio, con le quali pretendeua di ritrarli dalla pessima vita, che poi li condusse a fare così misero fine di morire, ò con fune, ò con accetta sopra il collo &c.

INTERROGATIONE CXXXII.

Nel sepellirsi vno condannato a morte, furonli trouate ne' suoi vestiti molte doppie, si cerca di chi douessero essere, perche vi furono molti pretendenti &c.

RISPOSTA.

VOi altri potete molto bene ricordarui, che il caso occorse, & che sopra di questa ritrouata de denari vi fù molto che dire, perche ogn'vno di quelli, che haueuano cooperato per giustitia alla morte del misero disgratiato li pretendeua, chi sotto vn titolo, chi sotto vn altro.

Primieramente in simile fatto si doueua procedere con distintione, e si haueua da considerare, se li denari ritrouati appresso il condannato poteuano essere suoi, perche se dalle congetture, & inditij del suo stato, sua conditione, arte, maneggi, negotiati si hauesse potuto raccogliere, che fossero suoi, si doueua fare vna sorte di giudicio; quando ancora si hauesse hauuto indicio, che fossero robbati, o ritratti di cosa robbata, si haueua da farne vn altro. Quando dunque fatta la douuta diligenza si può hauere morale cognitione, che li denari fossero del con-

condannato, dico, che in quei luoghi, doue si confiscano i beni, doppo la sentenza della confiscatione, deuono essere del fisco, come anco deuono essere tutti gli altri beni del condannato. In quelli poi, doue non si confiscano, mà al defonto succede l'herede, ò ex testamento, ò ab intestato, doueuano tali denari esser dell'herede, come quello, che succede in tutti gli altri beni. Nè qui deue dare difficoltà, che alle volte li vestimenti delli condannati secondo le consuetudini de luoghi restano delli Carnefici, ò de i Giudici, ò delle Confraternite, che assistono, & in consequenza sia anco compreso tutto quello, che si troua dentro di essi; Questo è errore, deuono sì hauere tutto quello, che viene sotto nome di vestimento, non già quello, che accidentalmente si ritroua con esso; e questo si raccoglie dalla l. Vxorem §. legaue rat. ff. de leg. & fideicom. 3. l. prædijs §. pater filio ff. de legatis 1. di doue si dice, che nel legato de beni non si comprendono li denari, che fossero riposti in vna casa, come refugio delle necessità occorrenti; allo stesso modo nella facoltà di trattener i vestimenti, non si comprendono gli ori, che fossero trouati in quelli. Quando poi constasse, che li denari non fossero del condannato, ò perche fosse pouero, ò perche non hauesse arte di fare acquisto di simili monete, e da processi, & vniuersale parlare del volgo si venisse in cognitione, che potessero essere di persone particolari, a quelle deuono restituirsi, che se poi non si potesse sapere la verità, quelli denari sortiriano la natura di beni incerti, & in tal caso si doueriano a poueri, ò alle Chiese, ò luoghi pij, in vece de quali entrano le Confraternite de Confortatori erette con auttorità Ecclesiastica, le quali fatta la debita diligenza per sapere di chi fosse il denaro, potriano poi trattenerlo per seruirsene in seruitio di Dio.

Solamente qui resta da dirsi, se doue è consuetudine, che li panni di quelli, che sono fatti morire, restino de carnefici, potria vno di loro, come pouero trattenersi li denari ritrouati, fatte prima le diligenze accennate. Se bene questa sorte di gente nel concetto degli huomini è di mala conditione, nè merita alcuno beneficio; con tutto ciò dico, che potria vn Manigoldo, quando fosse veramente pouero, oppresso da figli, aggrauato da debiti, trattenersi li denari ritrouati, ò tutti, ò parte, secondo la qualità del suo bisogno; perche quando eccedessero, saria necessario diuiderli con altri poueri bisognosi. Così dice il Reginaldo lib. 10. de restit. nu. 199. Et questi denari potria trattenerli ancora senza conseglio del Vescouo, ò Paroco, ò Confessore,

quan-

quando veramente, e ſenza fingere conoſceſſe di eſſere veramente pouero, così dice Pietro Nauarra lib. 4. de reſtit. cap. 2. nu. 5. Mà perche alle volte può eſſere, che vi interuenga qualche ſuppoſitione di pouertà, la quale poi non ſia veramente tale, maſſime, che i Dottori diuerſamente parlano, quando trattano chi ſia pouero, ò non pouero, come nota molto bene il Menochio de Arbit. iud. caſ. 65. ſara ſe non bene, che il carnefice ſi conſigli con il ſuo Confeſſore, quando ſia perſona di dottrina, accioche non reſtaſſe la di lui conſcienza aggrauata; Così inſegua Soto de iuſt. & iur. q. 7. art. 1. ad 3.

Non potriano già i Giudici trattenerſi il denaro ritrouato, nè meno li Notari a titolo delli loro ſalarij, ò ſtipendio di fatiche, non venendo queſta ſorte di gente ſotto nome de poueri, venendo maſſime dal publico, ò dal Prēcipe ſalariati, perche amminiſtrino la giuſtitia.

INTERROGATIONE CXXXIII.

Se ſia vero, che quando vno è impiccato, e che reſta con la faccia verſo Oriente, ò con la faccia voltata al Cielo, ſia ſegno della ſua ſalute.

RISPOSTA.

IL dubbio, che proponete mi fà venire a memoria vn fatto, che racconta Giouanni Moſco nel libro decimo delle vite de Padri al cap. 72. il quale pare, che approui, che ſia vero quello, che voi domandate, & il fatto è tale. Hauendo vn certo vecchio ſecolare fatto vn'homicidio, fù preſo in Aleſſandria, e perciò tormentato, affermaua di hauere hauuto per compagno nel delitto vn giouine di circa vinti anni, e poſti al confronto l'vno, e l'altro, vno negaua, l'altro affermaua; furono alla fine deſtinati alle forche. Erano condotti al ſupplicio diſtante dalla Città cinque miglia, vicino al luogo deſtinato era vn Tempio dedicato a Saturno diſtrutto, e rouinato. Volſero i manigoldi far morire il giouine prima del vecchio, il quale proſtrato in terra, humilmente richieſe alli sbirri con grande inſtanza. *Per Dominum facite mihi charitatem, & ad Orientem me ſuſpendite, vt illum videam quando ſuſpenſus fuero*. Reſtorno ſtupiti i miniſtri, e lo ricercorno della cagione, Quibus adoleſcens. *Verè Domini mei, non habeo ego infœlix pluſquam ſeptem menſes, ex quo Sanctum Baptiſma ſuſcepi, & Chriſtianus factus ſum*, il che inteſo, pianſero i sbirri per compaſſione.

All'hora il vecchio tristo disse, & io vi giuro, che voglio essere impiccato verso il Tempio di Saturno; ciò inteso, impiccarono il vecchio, & trà tanto venne ordine, che fosse concessa la vita al giouine; come fù fatto. A questo proposito mi souuiene quello, che leggiamo nel lib. de num. al cap. 25. doue Dio Signor nostro commandò a Moisè, che facesse impiccare tutti quelli, i quali haueuano idolatrato. Cógregando a tale effetto i Prencipi del popolo, accioche assistessero come Giudici. *Tolle cunctos Principes populi, & suspende eos contra solem in patibulis.* dall'essempio accennato, & da questo della diuina scrittura pare, che sia misterioso il morire impiccato verso Oriente. E vero, che è misterioso, ma non già mai inditio di salute di vn'anima, quando il corpo sospeso resta con la faccia veso Oriente.

Per intender dunque l'essempio accennato dal Mosco, e da noi raccontato, è necessario supporre, che gl'antichi Christiani erano soliti a fare oratione voltati verso Oriente, e l'haueuano per traditione Apostolica, come osseruò il Cardinale Baronio all'anno del Signore 54. pag. a me 532. e di questo ne rende alcune ragioni S. Atanasio. La prima è, perche il nostro Signor Giesù Christo ascese al Cielo per quella parte, & i Christiani colà voltati sospirauano con le orationi a caminare quella strada, per la quale il Saluatore andò a l Cielo. La seconda è, perche essendo il nostro Dio chiamato luce, e Creatore di quella, si voltauano i fedeli verso quel luogo, doue nasce la luce, non perche adorassero la luce creata, ma accioche dalla bellezza di vna cosa creata la mente humana si solleuasse alla contemplatione della bellezza increata, che è Dio. La terza ragione è, perche essendo stato collocato il Paradiso terrestre nell' Oriente, & iui in somma felicità posti li nostri primi Parenti, e dal detto luogo scacciati per la loro disubidienza, quindi è, che la mente de' fedeli colà sospiraua, doue sapeuano esser stati priuati con tutta la descendenza loro di tanto bene.

Li Santi Dionisio, e Cirillo dicono, che per Oriente si deue intendere Christo Signor nostro; per Occidente il Demonio; che però quelli, i quali anticamente si battezzauano, prima si voltauano verso Occidente, per rinuntiare con tal atto al Demonio; e poi si voltauano all' Oriente, per significare, come dice lo stesso S. Cirillo, che gli era aperto il Paradiso. Hora ritornando al nostro proposito, il giouine, che desiderò d'essere sospeso verso Oriente, fù per mostrarsi Christiano, & per dare ad intendere, che bramaua il Paradiso, come habbiamo detto essere significato nell'Oriente. Ma non per questo si

inferisce, che chi muore in quella guisa sia segno di salute. Le parole poi del cap. 25. del lib. de Num. non fanno a proposito; poiche la Glosa interpretando quel luogo, dice: *Vt pœna sit publica, sicut & peccatum*; & lo stesso è sentimento di Vgone Cardinale: *Suspendes eos contra solem, quem nihil latet, palam scilicet, vt omnibus sint exemplo.* Il P. Cornelio a Lapide dice, che Dio commandò, che fossero sospesi a vista del Sole, *Vt facies eorum ignominiæ exponantur, qui non erubuerunt tantum nefas patrare.* Lo stesso anco si deue dire di quelli, che restano con la testa volta in sù, guardando il Sole, perche tal sito può auuenire dalla positura del laccio, che li suffoca, che alle volte li fà restare con la testa solleuata.

INTERROGATIONE CXXXIV.

Se per vno condannato a morte, potria vn'altro innocente essibirsi al Giudice, per essere fatto morire in luogo suo.

RISPOSTA.

VEramente hò letto cose straordinarie operate dall'amore di vn'amico verso l'altro, e molte belle esperienze si ritrouano ne gl'historici, che autenticano questo amore; e Giouanni Felice Astolfo ne fa vna raccolta nella sua officina historica lib. 2. cap. 14. e sappiamo, che molti hanno profusamente consumate le ricchezze, e posta la vita per l'amico. Molti però de gli essempi, che si narrano, per essere di infedeli, non deuono fare appresso de Christiani capitale, imperoche l'amore verso l'amico non deue essere guidato dalla passione, ma dalla ragione, & in particolare l'amore, del quale parliamo, cioè, se vno si potria offerire a morire in luogo di vn'altro condannato alla morte. Se questo caso occorresse, diceua vn Confortatore, che non saria amore da lodarsi trà Christiani, e la ragione è, perche niuno è padrone della propria vita, ma solo custode, & vsuario, restando il dominio di quella appresso Dio solo, come dice S. Tomaso 2.2. q. 64. art. 1. Gaetano nella somma verbo Homicidium. Vittoria releɛt. de Homic nu. 21. Soto de iust. & iur. lib. 4. q. 2. art. 3. onde non può vno senza cagione rileuante disporre di quella; così il Lessio de iust. & iur. lib. 2. cap. 4. dub. 10. Che se facesse tale dispositione, saria vn'atto di dominio di vna cosa, che non è in sua potestà,

non essendo la vita dell' huomo in potestà dello stesso, ma solo hà dominio di quelle cose, che con la industria si acquistano, le quali cadono nel dominio dello stesso huomo, & se ne può seruire a suo beneplacito.

Ne meno si può fare questa offerta della propria vita in luogo di vn condannato con auttorità del Prencipe, ò della Republica, la quale non è padrona delle vite de' sudditi, come notò il Lessio al luogo citato al nu. 58. & essendo la natura del dominio di tale conditione, che si può seruire della cosa dominata in ogni vso di più sodisfattione, tale dominio non cade nella Republica in risguardo delle vite de gl' huomini, non ne' casi concessi dalle leggi, hauendo per castigo de' tristi potestà di leuare dal mondo li malfattori, come si disse in altra interrogatione. Nè è di minore consideratione, che sì come la Republica, ò Prencipe non può leuare la vita a vno innocente, così non può permettere, che gli sia leuata, anc orche fosse per liberare vn'altro dalle forche, perche l'accettare la morte di vno innocente, per vn reo, saria cosa contro la ragione, e la vita si leua per il diffetto, ò sia delitto proprio, non per l'altrui.

Io sò molto bene quello, che si può opponere, che sono le parole di S. Giouanni al cap. 15. del suo Euangelio, doue introduce il Saluatore, che dice: *Maiorem hac dilectionem nemo habet, vt animam suam ponat quis pro amicis suis.* Le quali parole sono spiegate dal P. Maldonato, e certo nō arguiscono, che ad ogni vno sia lecito esporre la propria vita per l'amico. Ma *Agebat de dilectione, qua ipse discipulos prosecutus est, volebatq; probare non potuisse se magis diligere, quā dilexerat, cū animā suam pro ipsi posuisset, nō conueniebat ergo inimicos appellare, quos ostendere volebat adeo claros, idest amicos sibi fuisse.* E quando potessero hauere il senso, che alcuni pretendono, deuesi notare quello, che disse il glorioso S. Gregorio Papa, *sed si vim praecepti perpendimus, intelligere per discretionem valemus,* discretamente si deuono intendere; imperciòche, come dice Nicolò di Lira: *Quattuor diligenda sunt ex charitate, scilicet Deus, Anima, proximus, & corpus proprium, ideò charitas, cum sit ordinata pro ipso Deo, qui est primū, & maximum diligibile, ex charitate debent alia tria exponi, sicut minus pro maiori, pro anima debet proximus, & corpus proprium contemni, pro salute proximi debet vita corporalis exponi, immò cum corpus proprium sit maximum bonum, quod nobis remanet pro proximo exponendum, patet, quia in tali expositione est maximum signum dilectionis ad proximum.* Da questo, che dice il Lirano, non è in potestà dell'huo-

mo

mo mettere la sua vita a sbaraglio precipitosamente, ma solo, quando si trattasse della salute dell'anima del prossimo, che in quel caso vi saria obbligatione; e ciò si conferma con l'essempio del Saluatore, il quale nel dare la sua santissima vita a patimenti, alli flagelli, a spine, a chiodi, non fù per altro, che per salute spirituale delle anime; che per conseruare i corpi de gli huomini non hebbe necessario mettere a repentaglio la vita, hauendoli creati con tanta facilità. Questo, che andiamo dicendo, lo conferma il P. Azorio inst. mor. p. 3. lib. 2. cap. 3. il quale cerca, *An sit licitum alicui vitam suam corporalem pro amico ponere.* e poi soggiunge, *Duæ sunt opiniones, prima asserentium nõ esse licitum, quia vita nostra præferenda est vitæ corporali proximi. Item, quia Augustinus in libro de mendacio ad Cossentium cap. 6. ait apertè esse contra ordinem charitatis, si quis vitam propriam pro vita alterius periculo mortis exponat; Item, quia amicitia, teste Aristotele, non est virtus, ergo vitam ponere pro amico, non est ponere pro honestate, & virtute.* Questa opinione corrobora tutto quello, che si è detto di sopra, aggiunge però il sudetto Padre Azor, e dice.

Secunda opinio est asserentium esse licitum; ita Sotus lib. 5. de inst. q. 1. art. 6. Hæc opinio est probabilior, quia Christus Io. 15. ait; Maiorem hac dilectionem nemo habet, vt animam suam ponat quis pro amicis suis. Item quia licet amicitia non sit virtus, est tamen res laudabilis, & in virtute fundata. Deinde, quia vita nostra aliquando pendet ex conseruatione amici. Præterea licet Augustinus dicat eum, qui vitam propriam ponit pro amico, magis diligit alium, quam se ipsum; non tamen ait hoc esse illicitum; aut si dicit esse contra ordinem charitatis, intelligit de eo, qui vanè, & temerè vitam propriam exponit periculo pro alio: Tum quia non est contra ordinem charitatis ponere vitam pro amico; nam ordo charitatis exigit, vt bona gratiæ, & virtutis prius velimus nobis, quam proximo; non tamen exigit, vt cætera bona nimirum vel vitæ corporalis, vel famæ, vel honoris, vel bonorum temporalium nobis, quam alteri proximo.

Da questa seconda opinione potria cauare vno, che fosse lecito essibirsi alla morte in luogo di vn reo condannato a quella; ciò però non è vero, e si deue intendere in caso di lecita diffesa dell'amico; che all'hora si possa mettere a pericolo la propria vita; ma non già per liberare vn malfattore giuridicamente reo di morte condannato, douendo, chi commette il delitto, sostenere la pena, ma non già vn' innocente, che questa saria prodigamente darla.

IN-

INTERROGATIONE CXXXV.

Si cerca d'onde nasca, che molti furbi, ladri &c. condannati alle forche, moiono da Santi.

RISPOSTA.

IO veramente sono alle volte restato stupito della dispositione, coraggio, e spirito, che mostrauano alcuni condannati, in guisa tale, che sò d'hauerne visto più di vno a cantare d'allegrezza, & vn altro con affetti singolarissimi a ringratiare Dio, che lo facesse morire sopra le forche, douendo in tal modo rendere l'anima sua a Dio nelle mani de religiosi, mentre più di sessanta suoi compagni eran morti ne fossi, e campagne senza alcuno aiuto spirituale. Et il P. Stefano Binetti nel suo trattato della prattica dell'amore di Dio al capo 26. dice di hauere visto vno, che doueua sopra il palco essere infranto dalla ruota, fare tre salti a vista di tutto il popolo, cosa che lo fece restare marauigliato, con tutti li circonstanti; & io ne hò conosciuto vn'altro, che con tanto coraggio andò alla forca, e doppo essere sopra il patibolo con il laccio al collo, discorse a circostanti, e parlò con tanta efficacia, come se venisse dalli deserti, & dalli Eremi, & hauesse in quelli trattato con gl'Angeli; e se quello, che fece li trè salti causò marauiglia, la causò ben anco questo con la sua franchezza. Alcuni restano stupiti di simili attioni, mentre leggono, che li Santi nel ponto della loro morte tremauano. Di S. Hilarione stà scritto, che ridotto a termine di morte, diceua all'anima sua. *Egredere anima mea, Egredere quid times? quid dubitas, septuaginta propè annis seruisti Deo, & mortem times?* pareua che doppo la scorta di tante buone operationi, doppo la gratia di fare miracoli temesse di comparire auanti al tribunale di Dio.

Il sopra nominato Padre Binetti dice, che gli effetti di compontione, & spirituale giubilo, li quali si vedono ne'condannati, sono effetti del Santo amore di Dio, che non abbandona questi scelerati, & in particolare loro assiste nel tempo delle maggiori necessità, che è quello della morte; perche quando non fossero soccorsi dalla diuina misericordia, caderiano in disperationi, & si lasciariano trasportare dalla corrente delle tribulationi, & tentationi, che in quel tempo so-

no

no dalli Demonij suggerite. L'amore di Dio, che entra nel cuore di questi miserabili, scarta lo spauento della morte, & infonde loro pensieri del cielo, e li riempie di celeste giubilo. Questo amore santo entrato nel cuore d'vn altro ladro, lo riempì di tanta dolcezza, che lo fece ardito per domandare al nostro Saluatore il Cielo, e glie lo concesse. *Memento mei Domine dum veneris in regnum tuum, & dixit illi Iesus, amen dico tibi hodie mecum eris in Paradiso:* Lo domandò senza preambulo, e senza altra cerimonia, e l'ottenne; la petitione fù appoggiata al santo amore di Dio.

La confidenza ancora, che hanno nella Beatissima Vergine, & nelli Santi Protettori, l'hauere qualche volta essercitato qualche buona opera sono motiui di hauere grande confidenza in Dio, che ama la loro salute con affetto cordialissimo, & con sincerità di vn Dio.

Che poi li Santi temino la morte, & pauentino per il diuino giudicio, auuiene dalla profonda cognitione della propria bassezza, la quale li fa essercitare molti atti di virtù, & più idonei si rendono a riceuere maggiori gradi di gratia.

Dicono li pazzi del mondo, che l'amore mondano non hà occhi, e pensano, che sia vna eccellente prerogatiua. Fanno bene a così descriuerlo, per differentiarlo dall'amore diuino, che è tutto occhi, e và in traccia delle occasioni, per insinuarsi nel cuore di vn peccatore, e stà continuamente battẽdo, perche gli apra, *Ego sto ad ostium, & pulso,* e con tanta assiduità batte alle porte dell'anima, che non si sa staccare da quella in guisa, che ciò conosciuto dal Santo Mosè profeta. Deut. cap. 10. disse *Patribus tuis conglutinatus est Dominus, & amauit eos;* & la ragione di tal conglutinamento viene spiegata da Vgone Cardinale. *Propter amoris vinculum indissolubile, & propter sponsiones firmiter coniunctus.*

Procurino li prudenti Confortatori, e Confessori di eccitare ne' condannati il fuoco dell'amore diuino, e non dubitino, che non siano per morire allegramente.

INTERROGATIONE CXXXVI.

Perche causa anticamente quelli, che ammazzauano il Padre, ò la Madre erano serrati in vn sacco di cuoio, con vna Vipera, vna Simia, & vn Gallo, & vn Cane, e gettati in mare.

RI-

RISPOSTA.

IL mettere le mani nel ſangue del proprio padre, e madre è ſcele-ragine degna d'ogni più ſeuero caſtigo; & contro di quelli, che commettono ſimile indignità reclama il Cielo, e la terra ancora. In queſti noſtri tempi non ha luogo la pena ſtatuita dal ius commune contro li Parricidi, ma ſi ſogliono, ò impiccare, e poi fare in pezzi, altri decollare, ſi poſſono ancora abbrucciare.

La pena di ſerrarli nel ſacco di cuoio, come ſi hà nella l.Vnica. C. de his qui parentes occiderunt. Inſtit. de pub. iud. §. ita habet, fù decretata da Sauij antichi, accioche con tale mezzo il ſcelerato Parricida reſtaſſe per quanto fare ſi poteſſe, priuo non ſolo della vita, ma delli ſteſsi Elementi, dell'aria, della terra, del fuoco, e dell'acqua. Si ſoleua in vn ſacco di corame rinſerarre il condannato con vna vipera, perche ſi come queſto animale nel ſuo naſcere ammazza la madre; così vn tale ſcelerato merita di eſsere ammazzato da vn animale nemico della natura ſteſsa. Metteuaſi nello ſteſso ſacco vna Simia, la quale è animale inſolente, e sfacciato. Pierio Valeriano dice, che queſto animale è gieroglifico di vn huomo facinoroſo, e peſsimo. *Simiam pro deſpicatiſſimo, & maximè nequam homine haberi*. Si rinchiudeua ancora vn cane, & vn gallo, poiche dice lo ſteſso Pierio Valeriano. *Gallus, & canis non alia de cauſa creditur cum his idem ſubire ſupplicium, niſi quia & ipſi impiè facere videntur, quod & ſorores, & matres ipſas ſaliant.*

Quando occorreſse a Confortatori di hauere per le mani vno, che haueſse commeſso delitto tale di ammazzare il proprio padre, ò madre, ſi come io adeſso conoſco vno che ha cõmeſſo ſimile eccesso, deuon procurare, che ne concepiſca odio particolare, per eſſere delitto, che non ſolo con il commetterlo, ma con l'attentarlo ſi merita la morte l. 1. ff. ad legem Pompeiam de Parricidijs. E ſi come nelle leggi per ordinario ſi ordina che li cadaueri non reſtino inſepolti, è però coſa ſpeciale nel delitto di Parricidio, che ſi può priuare il delinquente della ſepoltura Aſin. l. quod nulla nu. 10. de relig. & ſumpt. fun.

Marco Tullio nell'oratione, che fà pro Roſcio Amerino hauendo diſcorſo per qual cagione trà le ſue leggi Solone non haueſſe poſto pena alcuna cõtro li Parricidi, riſponde, che fù perche non pensò che perſona doueſſe eſſere al mondo di tanto ardire, che commetteſſe ſi-

mile

mile sceleraggine: e poi soggiunge. *Quanto Maiores nostri sapientiùs, qui cum intelligerent nihil esse tam Sanctum, quod non aliquando violetur audacia, singulare in Parricidas supplicium excogitauerunt, vt quos natura ipsa in officio continere non potuisset, magnitudine pœnæ, supplicio submouerentur. Insui in culeo viuos, atq; in flumen proijci? O singularem sapientiam iudices! non ne videntur, ex rerum natura hunc hominem sustulisse, & eripuisse, cui repentè cælum, terram, aquam ademerunt? vt qui eum necasset, vndè ipse natus est, careret his rebus omnibus, ex quibus omnia nata esse dicuntur. Noluerunt corpus feris obijcere, ne bestijs quoq; quæ tantum scelus attigissent vteremur. Non sic nudos in flumen deijcere, ne cum delati essent in mari, ipsum polluerent, quo cætera, quæ violata sunt, expiari putantur. Deniq; nihil tam vile, neq; tam vulgare est, cuius partem vllam reliquerint; etenim quid est tam commune viuis, quam spiritus terra mortuis, mare fluctuantibus, littus eiectis? Ita viuunt dum possunt vt ducere animam in cælum non queant; ita moriuntur, vt eorum ossa terram non tangant; ita iactantur fluctibus, vt numquam abluantur; ita postremo eijciuntur, vt ne ad saxa quidem mortui conquiescant.* Già che gl'istessi Infedeli fecero tanto capitale di vn delitto così qualificato contro il naturale instinto, si raccoglie quanto dolore douerebbe hauere vn Christiano, che simile delitto commettesse.

INTERROGATIONE CXXXVII.

Si cerca qual sia la pena, che si dà alli giustitiati, che li sbriga più presto.

RISPOSTA.

Alla vostra domanda risponderò breuemente, riseruandomi di discorrerui delle pene, che si vsano per far morire i rei in altra occasione: Per adesso vi dico, che la pena del taglio, quando cada aggiustato, è la meno tediosa morte, che sia, per essere più speditiua. Tra quelle poi, che non si danno con taglio, ma in varij modi, strangolando, incoppando, abbrucciando, la più spedita, benche più terribile, è quella del fuoco, quando non sia lento; perche se tale fosse, saria morte penosissima. E molti Sãti la esperimentarono. Trà gli altri l'inuittissimo Martire Santo Lorenzo, delle cui pene parlando S. Leone Papa, disse: *Vt conuersorum alterna mutatione membrorum fieret*

cruciatus vehementior, & pœna productior. Raccontano quelli, che scriuono delle Isole del Giappone, che quelli barbari Imperatori, per far morire i fedeli, gl'abbrucciano a fuoco lento, mettendo loro le fiamme lontane da tre braccia, accioche più tosto si arrostisse hino, che s'abbrucciano. Trà quelli, che hebbero questa felicissima sorte vno fù il Venerabile in tutti i secoli P. Carlo Spinola, che co' i natali, & religiosa vita virtuosamente menata aggiunse alla sua fameglia splēdore, & honore alla Compagnia di Giesù, di cui fù religioso. Fù a fuoco lento per la fede di Christo arrostito in Nangasachi alli 10. di Settēbre 1622. per quāto portarono le relationi di quelle parti, & hebbe per compagni il P. Sebastiano Kimura natiuo nel Giappone, Antonio Kiuni, Pietro Sampò, Gondisaluo Fusai, Michele Xumpò, Tomaso Acafoxi, Lodouico Cauara, tutti religiosi della stessa Compagnia. Morirono ancora per detta cagione con l'istessa pena di fuoco lento il P. Camillo Constanzo, & il P. Paolo Nauarro Italiani, con molti altri, che per breuità si tralasciano. Quando poi il fuoco è grande, vehemente, e vicino, dicono, che sia morte molto spedita; e la ragione è, perche prestissimo si fa la suffocatione, mentre l'ambiente estrinseco, cioè l'aria è proibita dal fuoco, che non si accosta al patiente; e così è necessario, che impedita la respiratione, succeda molto presto la morte, al cui effetto, dicono, che a quelli, che deuono essere abbrucciati, si ponga vn sacchetto di poluere da schioppo al collo, alla quale dato fuoco, in vn tratto restano suffocati; e così non sentono le atrocità delle fiamme, che deuono consummare i cadaueri loro.

INTERROGATIONE CXXXVIII.

Se la sentenza sia valida, quando il Giudice condanna vno per vn vitio, del quale egli è imbrattato; & se in tal caso pecca mortalmente giudicando, condannando &c.

RISPOSTA.

CONtenendo questa interrogatione due parti, alla prima rispondo, che la sentenza dal Giudice proferita non è resa inualida, nè ingiusta, ancorche il Giudice, che condanna vno a morte, habbia l'istesso diffetto, e vitio, per il quale il reo viene condannato alla mor-

morte; imperoche per tal cagione non resta priuo della giurisdittione necessaria per condannare vn'altro: e questa posi chiamare opinione commune.

Quanto alla seconda parte dell'interrogatione, se il Giudice, il quale è infetto dello stesso delitto, ò simile, per il quale condanna vno alla morte, pecchi mortalmente condannandolo, come se il condannato fosse vn homicida, vn falsario, vn ladro, vn sodomita, &c. & il Giudice hauesse l'istesso diffetto, ò gl'istessi diffetti. Risponderò con il Fragoso de regim. reip. christ. lib. 1. p. 1. disp. 2. *De ijs a quibus Princeps §. 3. nu.* 145. che questo Giudice pecca mortalmente; le parole di questo Dottore sono le seguenti, parlando dell'accennata materia. *Quod maximè contingit, quando iudicat alios pro ijsdem sceleribus, quibus est implicatus; verbi gratia, si ipse sit publico adulterio irretitus*; e ciò s'intende, secondo S. Tomaso, Gaetano, Salonio, ancorche la sentenza fosse ingiusta, nel che peccarebbe più grauemente.

Alessandro de Ales nella prima parte della sua somma alla q. 4. al nu. 3. dice, che il Giudice pecca mortalmente, se essercita il suo officio in peccato mortale, ancorche non fosse di quella sorte, per le quali condanna vno. Non è però opinione vera, quando il diffetto fosse occulto; & al più sarà peccato veniale, cessando il scandalo, il quale, se vi fosse, è certo, che saria peccato mortale. Osseruano i Dottori, che quando il Giudice castiga li delitti leggeri, delli quali è macchiato, che fà solo peccato veniale, per ragione della paruità della materia.

INTERROGATIONE CXXXIX.

Si cerca, se vno condannato a morte per vn delitto già prouato in giudicio, hauendone già commesso altri, ma occulti, che portauano seco la confiscatione de' beni ipso facto, possa disporre di quelli, ò sia obbligato a cederli al fisco, ancorche di tali delitti non consti publicamente.

RISPOSTA.

MI ricordo, che questo caso auuenne, & il Confessore era di opinione, che li beni del condannato si douessero al fisco, ancorche lo stesso fisco non hauesse altra cognitione del delitto commesso; e perche con licenza del condannato l'istesso Confessore propose il dubbio a Confortatori presenti; perciò questi dissero, che se bene il

condannato haueua commesso delitto graue, che porta ua seco la confiscatione de' beni; con tutto ciò non restaua di essere padrone, & haueua il dominio de' suoi beni, alli quali il fisco non poteua hauere ragione, se non doppo la sentenza del delitto. Nè deue fare difficoltà la clausula, ipso facto, che s'intendino li beni subito confiscati; poiche le clausule, che si sogliono porre nelle leggi riguardano sì bene il delitto; ma non già la pena, che è necessario sia dichiarata; cosi dice il Fragoso de regim. reip Christ. p. 1. lib. 2. disp. 2. § 9. nu. 268. Vers. cœterum. Henriq lib. 13. de Excomm. cap. 56. Sanchez lib. 2. in præcep. decal. cap. 22. nu. 20. Per tanto non doueua il condannato essere sforzato a dare li suoi beni al fisco, già che di quelli poteua liberamente disporre, e lasciarli a chi più gli fosse piacciuto.

INTERROGATIONE CXXXX.

Se vno nuouamente battezzato, al quale viene fatto gratia della vita, accettato in qualche Confraternita, possa hauere carichi, ò officij in quella.

RISPOSTA.

IO rispondo, che se il condannato battezzato nouellamente, e riceuuto in qualche Confraternità viuesse da buon Christiano, osseruante della Santa legge di Dio, e de' precetti della sua Chiesa, potria hauere officij nelle Confraternite, nelle quali fosse riceuuto; si come simile gente non è incapace de' beneficij ecclesiastici, quando a giudicio de' Vescoui si mostrano idonei a seruire alla Chiesa. Couar. in Clem. si fur. p. 1. §. 2. nu. 8. concl. 3. Auila de cens. p. 7. disp. 4. dub. 4. Romano Sig. 416. così potriano ancora hauere officij in dette Confraternite, le quali non sono ecclesiastiche. Vero è, che quelli, i quali hanno origine da gli Hebrei per il più sono incostanti nella fede, e ne' cattiui costumi habituati; sogliono essere ambitiosi, seditiosi, suscitatori di fattioni; di modo che furono dal nostro Signore chiamati *Progenies viperarum*, razza di vipere, in S. Matteo al capo 12. *Generatio praua, & adultera*, dal qual luogo si raccoglie, che coloro, che vengono da Hebrei, sogliono essere gente perfida; e perciò con giusta ragione possono esser esclusi dalle Confraternite, Collegij, Capitoli, e communi radunanze, alle quali deue esser a cuore l'honore, e ripu-

riputatione propria. Io non direi mai, che descendenti da Hebrei non si douessero, massime adulti, riceuere al grembo di sta Chiesa; perche sarei empio, e da Dio maledetto; ma dico bene, che ammessi che sono, si deue sopra di loro hauere l'occhio ben'aperto; e questo l'insegna l'Apostolo S. Paolo nella lettera, che scrisse a Tito nel capo primo. *Sunt enim multi etiam inobedientes, vaniloqui, & seductores, maximè, qui de circumcisione sunt, quos oportet redargui*; a questi dice S. Girolamo, che bisogna serrare la bocca, perche, come osserua il P. Cornelio à Lapide nel luogo sopracitato. *Notat Iudaizantes, qui docebant cum Christianismo iungendam esse circumcisionē, & legis cæremonias, fabulasq; Iudaicas, indeq; lucrum aucupabantur.* & ancorche non sparlino della nostra fede, operano però molte volte poco virtuosamente; & a questo proposito.

Io mi ricordo molto bene, che in Ferrara, che è vna delle più qualificate Città d'Italia, comparue vn giouine di aspetto non contemptibile, e diceua, che inspirato da Dio era risoluto di lasciare il giudaismo; fù costui cōsegnato alla casa de Catecumeni, perche fosse instrutto nelle cose sostantiali della fede Cattolica, toccò a me ad instruirlo; e talmente capiua li primi principij, che vn Padre dotto, che mi era compagno, cominciò a dubitare, che fosse stato altre volte battezzato: occorse, che costui s'inamorò di vna giouine, e la procurò per moglie, e gli fù promessa, seguito che fosse il battesimo; fù costui battezzato, e la sera auanti, che poi doueua sposare la giouine il giorno seguente, fù da vn nobile Venetiano scoperto, che era Christiano battezzato in Venetia, & che haueua moglie, la quale all'hora allattaua vn figliuolo a quel Signore. Fù preso, e castigato.

Occorse vn'altro caso diuerso dal sopra narrato, il quale mostra quanto poco si debba fidare di alcuni di costoro. Nella stessa Città di Ferrara vn tale Hebreo di circa vinti tre anni si dispose di farsi Christiano, il catechismo di questo tale patì qualche naufragio, perche da trè volte si volse da se stesso affogare con le ligaccie delle calzette. Fù stimato questo atto tentatione dell'inimico; si seguitò per tanto il catechismo. Sapeua assai bene la lingua hebraica; e perche non andasse à male, e potesse ancora essere d'aiuto a qualche altro, fù persuaso a farsi religioso; & si trouò vna religione, che l'accettò volontieri; fù battezzato, e vestito dell'habito religioso. Non stette trà quelli serui di Dio tre mesi, che si volse affogare, come haueua fatto, quando era nella casa de'Catecumeni. E poi si scoperse, che tutto ciò, che poteua robbare del Monasterio, lo daua a suo Padre hebreo; onde quei Religiosi

giosi vedendo la temerità di costui, lo licentiarono dalla loro conuersatione. Torno a dire, che sì come la Santa Chiesa Cattolica abbraccia tutti; cosi è necessario star vigilante con ogni Charita Christiana, perche non ritornino a gli antichi riti.

Il P. Francesco Suarez tom. 4. de relig. lib. 2. cap. 2. de ingressu in Societ. parlando de gl'impedimenti, che escludono dalla Compagnia, dice essere vno quello, quando il soggetto discende da infedeli, ò da Hebrei, & dice, che tale fù ancora il sentimento de i Padri Minori in vn capitolo generale, che fecero. Et che molte Chiese Cathedrali, molti Collegi, molte altre Religioni hanno questo statuto. E' la ragione è, perche di simil gente si può fidare poco, quando in essi non si veda virtù segnalata. Allo stesso modo non fariano male, se li Confratelli escludessero da gli officij, che essercitano nelle Confraternite gli Hebrei nuouamente battezzati; e tanto si deue dire de gl'infedeli.

INTERROGATIONE CXXXXI.

Vno condannato a morte, mentre s' andò alla carcere per condurlo alla Confortaria, si trouò morto. Si cercaua da Confortatori, se si doueua sepellire in Chiesa.

RISPOSTA.

A Questo caso rispondeuano alcuni Confortatori, che il condannato ritrouato morto si doueua sepellire in luogo Sacro, perche non si poteua sapere, se da se stesso si fosse data la morte, ò col veleno, ò altra cosa causatiua di morte, ò pure se naturalmente fosse morto, come può accadere ad altri ancora non condannati. Il P. Molina tom. 4. de iust. tratt. 3. disp. 20. nu. 11. apporta vn' essempio di chi fosse trouato morto in vn pozzo, e dice con Couruuia, e Seccino Minore, che questo non si deue stimare, che si sia precipitato da se stesso; ma che vi sia stato gettato da altri, & che perciò non se gli deue negare la sepoltura ecclesiastica. Lo stesso afferma Salzedo nella sua prattica al cap. 17. nu. 12. trattando pure di vno trouato morto in vn pozzo, & dice, che è stato così più volte deciso; e la ragione si è, perche si deue dal nostro prossimo tenere lontana ogni ombra di criminalità. l. merito ff. pro socio, potendo essere, che cada in vn pozzo non volendo, ò che vi sia gettato da altri. E massime, che non è il doue-

douere dare la colpa a vno di vn delitto, quando non si possa prouare, che egli l'habbia commesso. l. neq; natales, & l ad prob. ff. de prob. allo stesso modo potendo essere, che al condannato trouato morto fosse venuta vna suffocatione naturale, ò caduta la goccia, perciò non era il douero priuarlo della sepoltura ecclesiastica.

La difficoltà è, se vn condannato si trouasse morto ferito, ò strangolato appeso ad vna traue, se si doueria sepellire in Chiesa. Diceua vn'altro Confortatore, che per le anime di coloro, che da se stessi si ammazzano la Santa Chiesa non fa oratione, nè à simili delinquenti concede sepoltura sacra. cap. Placuit 23. q 5. cap. ex parte de Sepult. Lo stesso faceuano gli Hebrei verso quelli, li quali da se stessi si leuauano la vita. Giulio Claro lib. 5. sent. §. fin. pract. crim. dice, che li cadaueri di quelli, che condannati a morte si priuano da se stessi di vita, deuono essere appesi alle forche, e priuati della sepoltura ecclesiastica. il che si deue intendere, quando lo fanno per odio della propria vita, & non deuono hauere altra sepoltura, che quella, che si domanda canina. cap. Placuit citato. & quello che deue fare il funerale è il carnefice, che con ignominia li deue sepellire in luogo nō benedetto. Ma perche è tanto l'amore, che hà l'huomo verso di se stesso, e l'inclinatione di conseruare la vita propria, che lo stesso Confortatore staua in dubbio, se poteua darsi vn caso, che vno sano di mente, e di giudicio possa venire a termine di darsi la morte; e voleua inferire, che molto cautamente si ha da procedere nel determinare se vno debba essere priuato della sepoltura; perche l'atto di ammazzarsi potria venire *Ex mentis alienatione*, come dice Mario Soccino cons. 51. vol. 2. e Marco Antonio Genouese nella prattica Archiepisc. di Napoli al capo 61. nu. 20. Barbosa de officio Parochi cap. 26. nu. 49. verso il fine, il quale fà mentione di molti casi, ne'quali colui, che s'ammazza da se stesso, non deue essere priuato della sepoltura ecclesiastica; & in dubbio diceua, che non si haueua da sepellire il cadauero in luogo profano. Vltimatamēte si disse, che in simili casi, quando non sono espressi ne'libri, si deue ricorrere all Ordinario spirituale, al quale si aspetta decidere simili questioni, le quali niente appartengono al Giudice laico, se non in quanto li cadaueri per vigore delle leggi, & atrocitá de delitti, douessero restare insepolti, appesi alle forche, ò ad alberi, ò posti ne'merli delle torri a terrore de gli altri.

IN-

INTERROGATIONE CXXXXII.

Se quando vno è stato fatto morire, & il di lui cadauero concesso a gli heredi per la sepoltura, possano li Confrati Confortatori interuenire alle essequie senza essere inuitati.

RISPOSTA.

NOi dicessimo in altra interrogatione, che li cadaueri de' giustitiati poteuano essere concessi dal Giudice a gli heredi, perche fosse data sepoltura. In tale caso non possono li Confortatori interuenire alle essequie con Confraternità propria, se non sono specialmente domandati; & la ragione è, perche quando sono li cadaueri conceduti a parenti, già non vi hà più che fare la giustitia criminale, la quale con il rilasso del corpo morto, allontana da se ogni ius, che poteua hauere in quello; e in consequenza tutte le cose dependenti da quella; onde non sono più quei corpi sotto la protettione delle Confraternite. E se volessero essere presenti alle essequie, deuono essere inuitati, come gli altri delle altre Confraternite. così stà espresso in vna dichiaratione della Sacra Congregatione in vna Bonon. sotto li 9. Decembre 1617. la quale dice: *Confratres non possunt accedere ad funeralia mortuorum, nisi specialiter vocentur.*

Che se li cadaueri di questi condannati non sono concessi ad alcuno per dare loro sepoltura, in tale caso possono interuenire al funerale, ancorche non fossero inuitati; perche in vn certo modo restano quei corpi sotto la giurisdittione de' Confortatori. Massime che *Charitas opus perfectum habet*, & tale è l'vso, e consuetudine.

INTERROGATIONE CXXXXIII.

Vno condannato a morte lasciò, che gli fossero celebrate le Messe di S. Gregorio, si cerca, che cosa siano queste Messe, e doue hauessero origine; e se vagliono, quando non si dicesse il numero preciso di trenta.

RISPOSTA.

PEr intendere la vostra interrogatione è necessario sapere, che il glorioso S. Gregorio, mentre viueua nel suo Monastero Monaco priua-

priuato, morì vn certo Monaco chiamato Giusto con certi danari, li quali non haueua manifestato. E fù dal Santo ordinato, che lo sepellissero in luogo immódo con gl'istessi denari tenuti nascosti, accioche come proprietario fosse di essempio à gli altri di non violare la pouertà religiosa. Doppò qualche tempo venne scrupulo al Santo; e cominciò a compatire al defonto Monaco; & ordinò al Priore del Monasterio, il quale haueua nome Pretioso, che per trenta giorni continuati facesse dire vna Messa al giorno per l'anima di quel Monaco; così fù esseguito: passati li trenta giorni, e celebrate le Messe, l'anima di quel Religioso fù liberata dalle pene purgatrici, e gloriosa si lasciò vedere à S. Gregorio; & da questo fatto, come si ha del lib. 4. de Dialog. al capo 55. hebbe principio il dire delle Messe, che si dicono di S. Gregorio.

Deuesi quì notare, che ne' Messali antichi si trouano stampate le Messe di S. Gregorio, le quali furono dalla sacra Congregatione de' Riti ecclesiastici proibite sotto li 8. Aprile 1628. come anco le Messe delli SS. Ausiliatori, & quelle del Padre Eterno.

La sudetta sacra Congregatione però non condannò le Messe di S. Gregorio, come osseruò il Barbosa de officio Parochi cap. 11. nu. 29. quando per trenta giorni continui si dicono le Messe ordinarie correnti, ò da Requie, applicando il sacrificio a bene di quelle anime, per le quali si celebrano, osseruandosi sempre nel dirle le Rubriche del Messale; Et che siano celebrate per spatio di trenta giorni; che se si dicessero tutte in vno, se bene sariano meritorie; non sariano però secondo l'institutione del Santo Pontefice.

Il Diana nella parte 2. trattato 14. resol. 32. con il Bonac. de Sacram. disp. 4. q. vlt. ponto 7. §. 3. nu. 6. & 7. dicono non essere così necessaria la continuatione delli trenta giorni, mà che il Sacerdote può celebrare *morali modo*; che se bene il Sacerdote mancasse di celebrare vn giorno la settimana, si stima, che sodisfarebbe all'intentione del Santo. Il P. Tomaso Sanchez tom. 1. in præcep. decal. lib. 2. cap. 11. trattando se quel numero preciso di trenta, contenga in se cosa alcuna di superstitioso, dice così. *At si triginta illæ Missæ in memoriam eius facti Diui Gregorij nudentur omni vana circumstantia, nec certo illi numero, ita nitantur, quasi eo diminuto, aut aucto valor amittatur; licitæ erunt.*

Da quello che si è detto si raccoglie, che le Messe sariano efficaci, e fruttuose, ancorche non si dicessero in trenta giorni, mà prima; perche il valore del Sacrificio non è ligato à numero de giorni.

INTERROGATIONE CXXXXIV.

Vn Prencipe offeriua la vita ad vno condannato à morte, mentre sposasse la figlia di colui, che haueua ammazzato; si cerca se saria matrimonio valido.

RISPOSTA.

A Questo quesito breuemente si risponde, che il matrimonio saria valido, quando il condannato fosse sodisfatto del sposalitio con la figlia di quello, che egli ammazzò. Perche in tal caso si faria la compensatione dell'ingiuria per auttorità del Giudice. Anzi saria valido, ogni volta, che per timore della morte il condannato richiedesse questa figliuola per moglie, sapendo, che se non con tal mezzo potria hauere speranza di saluare la vita: così insegnano Basilio Pontio de matrim. lib.4.cap.19.nu.13. Suarez de relig. tom.4. lib.2. cap. 10.nu 9. verso il fine.

Si suppone però, che vi interuenghino gli altri requisiti, che si ricercano per fare validamente li matrimonij.

INTERROGATIONE CXXXXV.

Si cerca per qual cagione molti siano dati alle Confortarie rasi, non solo nella testa, mà in tutte le altre parti del corpo.

RISPOSTA.

PEr intendere quello, che viene proposto è necessario sapere, che molte volte il Demonio, permettendo il Signore Dio per suoi infiniti, & incomprensibili giudicij, può dare, & insegnare rimedij à condannati, acciochе nõ sentano l'efficacia de tormenti, li quali sono lor dati; e trà gl'altri, dicono, che vno si cõponga di vna certa poluere, la quale sparsa poi nel corpo del delinquente, come saria ne' capelli, barba, ciglia, & altri luoghi del corpo, conferisce al reo virtù di tacere, non è questa vn'attione da barbaro, è più che da turco? e non sono molti giorni, che in questa Penitentiaria di Loreto capitò vn soldato, che mi raccontò d'hauere vn fascio di simili mettie, e trà le altre vna, che còl toccarsi con certa poluere le gionture trà la mano, & il braccio, non si sentiua il dolore, quando fosse da' Giudici vn ladro appeso alla corda per farlo confessare; Ma che tale secreto non era

era atto se non per difesa de' ladri, ne haueua molti altri, e Dio voglia gli habbia lasciati, come promise di fare.

Non è dubbio, che ciò non si faccia per arte diabolica, perche l'esperienza dimostra, che molti tacciono, & ammutoliscono, come molti Dottori affermano, e si addormentano sopra le corde, eculei, veglie; e la causa della loro taciturnità può essere, ò perche non sentono il dolore, ò perche sentendolo non possono parlare; ò perche può venire dall'vno, e dall'altro; può il Demonio conciliare loro il sonno, ò insegnare rimedij per instupidire le membra, e renderli insensibili alle pene. Il Padre Martino Delrio sopra di queste materie discorre nel lib.2. delle Disp.Magic. alla q.21.

La ragione dunque, per la quale i nostri condannati compariscono nelle confortarie rasi è, perche se hauessero per sorte qualche patto tacito, ò espresso cō il Demonio di non potere sentire i tormenti, mediante qualche ontione, ò poluere sparsa per il corpo, con tale rasura si leui il maleficio, & confessino i delitti commessi. Questo modo viene molto lodato dal P.Delrio lib.5.disp.magic.sec.9.il quale aggiunge, che quando vi fosse dubbio di qualche ontione, che si deue lauare il corpo del reo con acqua calda. Vengono dunque condotti in Confortaria à quel modo rasi, non perche sia pena del delitto, mà per manifestare, che sono stati così trattati per leuare loro qual si voglia impedimento diabolico, che potesse ostare, & impedire, che il reo non confessasse il delitto.

Il Mattei historico Francese, con occasione, che nella continuatione della sua historia della Franza, narra la morte data à quel Francesco Rauaelac, ch'ammazzò il Rè Henrico Quarto, dice, che mentre era abbrucciata la mano al traditore con solfo, che cadè vna scintilla di fuoco sopra la barba del patiente, e che hebbe tanto animo di alzare la testa, e crollarla, accioche si estinguesse, & da questo atto, stimarono alcuni essere ragioneuolmente fatto ciò, che si vsa in Suetia, & Lamagna, & altri luoghi di far radere i rei condannati, di modo, che non resti loro vn minimo pelo sopra il corpo. Benche soggiunga l'historico, che la Corte del Parlamento tiene questo costume per superstitioso, nel parere stesso inclinano altri Dottori; poiche il Demonio, se Dio lo permettesse, sapria benissimo ritrouare mille modi da difendere li suoi confederati, non ostante qualunque rasura, come seguì in vn tale raccōtato dal P.Martino Delrio, che vinti volte tormentato mai sentì dolore di veruna sorte; e narra l'istesso, che vna vecchia percuotata con lardo liquefatto, e stirata nell'eculeo, mai fù sentita gemere, ò sospirare; e leuata da tormenti apparue sana, e senza alcun

male, se bene fù poi nella prigione strangolata dal Diauolo.

In questi accidenti migliori sono le orationi, intentione retta del Giudice, purità della vita, digiuni, & elemosine, fatte ad effetto di scoprire il vero, e perche li delitti non restino impuniti, sono cose temute dall'inimico, come diceua S. Antonio Magno; e quando è necessario dare alli ribaldi tormēti, si deue aspergere con fede l'eculeo, & il luogo con acqua benedetta, perche quel mezzo di radere, massime le parti secrete, hà del poco conueniente, e del poco conforme alla modestia.

Interrogato da me vno, che effetto gl'hauesse causato la rasura fatta nel suo corpo, mi rispose; Padre, grandissima debolezza; e mi parue di perdere tutte le forze.

INTERROGATIONE CXXXXVI.

Se si possa dar caso, che sia lecito à persona, che stimi l'honor suo, fare officio di Manigoldo senza scapito della reputatione.

RISPOSTA.

SOlamente il proporre l'interrogatione genera qualche horrore: e come può vno fare l'officio di carnefice, e restare honorato? sono sempre simili huomini stati abhorriti, e vilipesi; perche è mestiero, che porta in faccia il vituperio; & tanto sono in discapito, che quando compariscono nelle piazze, sono guardati con mal occhio; e sono proibiti di toccare le cose comestibili con le proprie mani. Ma discorriamo sopra il ponto dell'interrogatione. Noi sappiamo, che è lecito ammazzare li banditi, non mai per propria auttorità, ma con quella, che concede la Republica, ouero il Prencipe; chi dunque ammazza vn bandito, lo ammazza come publico ministro della giustitia, è vero? dunque sarà in quel atto carnefice; tanto è. Ma costui nel concetto de gl'huomini, secluso il tradimento, non resta dishonorato; adonque si può fare il carnefice senza dishonore. Si potria rispondere, che questo tale non saria carnefice, perche non è destinato à tale officio, se non accidentalmente. Lasciando hora da parte queste, voglio narrarui vn caso, nel qua le alcuni Gentil'huomini non si sdegnarono di fare l'officio di carnefice. Racconta il Mattei nella continuatione dell'historia di Franza alla narratione 3. al nu. 8. verso il mezzo, chè vn Giudeo nella Città di Aix nella Prouenza fù condannato à essere scorticato viuo auanti la sua propria casa, per vna bestemia, che haueua detto contro la Beatissima Vergine Nostra Signora. Alcuni Gentil'huomini

vol-

volsero essere essecutori di sì giusto supplicio; Et hauendo la maschera al volto per coprire il dolore, la colera, e la vendetta, si presentarono sopra il catafalco, e fecero descendere il boia, & scorticarono il Giudeo, per saluatione del quale la Sinagoga haueua offerto vndeci milla Fiorini al Rè Renato di Sicilia; Ecco, che quãdo si tratta dell'honore di Dio, e di vindicare le ingiurie, che se gli fanno da scelerati, non è vergogna fare l'officio di carnefice, e fuori di tale occasione nõ è mai honorato. Miramolino Rè di Marocco volse con le proprie mani ammazzare quei Santi cinque Religiosi de' Minori, viuendo ancora il Padre S. Francesco, tagliando à tutti con la sua Scimitarra la testa, è ne riportò, e riportarà sempre biasimo, trucidando quelli innocentissimi serui di Dio.

INTERROGATIONE CXXXXVII.

Si racconta, che vn Sacerdote degradato, mentre era condotto al supplitio consacrasse tutto il pane, che era nella piazza, doue haueua da essere morto. Si cerca primieramente se il Sacerdote degradato poteua ciò fare validamente; Secondo, che quantità poteua consacrare; Terzo, in che distanza doueua essere la materia consacrabile.

RISPOSTA.

HO sentito più volte raccõtare, che questo caso occorresse; e non è improbabile, perche alle volte si trouano certi ceruelli strauolti, che senza timore di Dio fanno alla peggio; e si come si sono trouati Sacerdoti scelerati, che hanno consacrato il Corpo del Signore per seruirsene in stregarie; tanto può essere, che qualche Sacerdote disperato habbia fatto l'eccesso, del quale si parla.

Per rispondere dunque al quesito, diceua vn Confortatore, che vi sono alcuni Sacramenti, li quali imprimono il carattere, che non è altro, che vn segno, ò nota indelebile nell'anima spiritualmente impressa, e questi sono il Battesimo, Confirmatione, & Ordine; e per tal ragione non si possono reiterare, come insegnano i Teologi con il Sacro Concilio di Trento; e per vigore di questo carattere, che indelebilmente resta perpetuamente nell'anima, saranno li Sacerdoti conosciuti in Cielo, e nell'inferno per tali: Quando dunque si vede vn Sacerdote à essere degradato, non è altro quella degradatione, che vn' atto estrinseco, con il quale la Santa Chiesa per ministerio del Vescouo fa quello, che può, per impedire, che il Sacerdote degradato non

possa

posta essercitare gli Ordini Sacri, e non Sacri; E lo priua di tutti li priuilegi clericali cap. de grad. depon. lib. 6. Vero è, che non si può ne anco con auttorità del Papa leuare la radice dell'Ordine, ch'è il carattere, di modo che può il degradato validamente consacrare, e nel pane consacrato vi sarà realmente il Corpo del Nostro Saluatore, per vigore delle parole. *Hoc est Corpus meum*, essendo transustantiato il pane nel Corpo di Christo, & allo stesso modo può consacrare il Calice, e vi sarà il Sangue dello stesso. Hò detto validamente, perche sò molto bene, che operarsia illecitamente, facendo vn mortale peccato. Si che è certo, che il Sacerdote condannato potria consacrare quella materia, che gli fosse presente. La difficoltà consiste circa il modo, cioè, se l'auttorita del Sacerdote sia talmente per diuina institutione limitata, di modo, che non possa fare il Sacrificio del Corpo del Signore consacrando il pane, che non faccia ancora quello del Sangue con consacrare il vino. Il Cardinale de Lugo de Euch. disp. 19. sec. 8. riferisce alcuni, li quali dicono, che il sommo Pontefice potria dispensare, che in qualche luogo si consacrasse sotto vna specie sola, accioche in quel Regno, ò Prouincia non si restasse senza il venerabile Sacramento. Il Volterano lib. 7. Geographiæ cap. 4. dice, che Innocenzo 8. dispensasse con li popoli della Noruegia, il che se fosse vero, supposta la dispensatione Pontificia, saria la consacratione lecita, & valida in risguardo dell'auttorità Sacerdotale. Altri poi, come lo stesso Cardinale scriue, furono di parere, che il Papa non possa dispensare, che si faccia la consacratione sotto vna specie sola, & che inualidamente si consacrarebbe; il che egli rifiuta. *Quia esset contra proprietatem verborum, cum .n. consecratio cuiuslibet speciei sit absolutè, statim habet suum effectum ante consecutionem alterius speciei; alioquin quando per errorem opposita fuit aqua in Calice loco vini, non fuisset consecrata hostia, quod dici non debet.* Dichiara però questo Dottore, che Christo Saluatore instituì la sacra Eucharistia in guisa tale, che fosse Sacramento, e sacrificio: ne volse, che fosse Sacramento senza sacrificio, ne sacrificio senza Sacramento, ne diede à Sacerdoti due potestà disparate, ma vna sola per fare Sacrificio, e Sacramento, di modo, che non possono li Sacerdoti fuori del sacrificio consacrare, ne senza la consacratione fare il Sacrificio, douendo essere tutte queste due cose vnite; Onde se vn Sacerdote nel celebrare la Messa hauesse pensiero, & attuale volontà di consacrare, mà di non sacrificare, & che questa preualesse, certo è, che non consacrarebbe; poiche l'auttorità, la quale hanno li Sacerdoti, è stata dal Saluatore concessa per sacrificare, e consacrare; e chi escludesse vna di queste non farebbe cosa alcuna. Al dub-

dubbio proposto diceua il Confortatore, che se quel Sacerdote, del quale si parla nell'interrogatione, hauesse hauuto animo di consacrare, & sacrificare insieme, ancorche consacrasse la materia del pane solamente; in quella vi saria stato vera, e realmente il Corpo di Giesù nostro Saluatore; e come tale si doueua adorare, ancorche il Sacerdote hauesse hauuto intentione di principiare solamente il sacrificio per parte. Quando poi hauesse hauuto intentione di escludere l'attione di sacrificare, ancorche hauesse hauuto quella di consacrare. *Tunc dicimus*(sono parole del Cardinale al luogo citato)*quod non consecraret, quia voluntas consecrandi debet esse ad minus voluntas implicita, offerendi partialiter, seu inchoandi oblationem sacrificij.*

E perche in quella piazza doue doueua sessere morto il Sacerdote degradato, poteua essere grande quantità di materia consacrabile; è necessario spiegare, che quātità si poteua da lui consacrare. Per vigore dunque della facoltà sacerdotale era in libertà di sacrificare, & consacrare qual si voglia quantità di pane, già che il Signor Nostro Giesù Christo nel conferire la facoltà a Sacerdoti non vi pose termine alcuno, mà la conferì libera, & assoluta, così il P. Francesco Suarez, & altri; Vero è, che quando la materia da consacrarsi fosse tanta, che moralmente non potesse essere tutta presente, non si potria tutta consacrare con vna sol forma, così dicono il Suarez con S. Tomaso, & altri Dottori in 3. p. tom. 3. disp. 43. q. 84. sec. 8. Deuesi auuertire, che il pronome Hoc, che è nella forma della consacratione del Corpo, & il pronome, Hic, che è nella forma della consacratione del Sangue, è dimostratiuo, e dissegnatiuo della cosa presente; che quando vi douesse interuenire il pronome Illud, per significare vna cosa distante, non si faria la consacratione; così insegna il P. Fagundez sopra li precetti della Chiesa al precetto 3. lib. 2. cap. 5. num. 6. Onde inferiua il Confortatore, che se questo Sacerdote condotto alla morte hauesse sopra ciascheduna bottega, ò banco di pane, moralmente presente, ò sopra tutte hauesse detto la forma con l'intentione non solo di consacrare, ma ancora di sacrificare almeno per *partem*; che tutto quel pane saria stato consacrato, ancorche fosse stato serrato dentro gli armarij, quando l'intentione si fosse stesa ancora à quelli; Ma se stando sopra le forche, ò palco, doue haueua da morire hauesse proferito le parole della consacratione sopra tutto il pane, che era in quella piazza. Io dico, che solo saria stato consacrato quello, che egli hauesse hauuto intentione di consacrare solo presente, e determinato. Mà se hauesse pensato di consacrare ancora il distante, il quale non si hauesse potuto dissegnare con il pronome Hoc, non saria stato consacrato,

crato, mentre non fosse stato in vna massa vnito; che all'hora saria stato materia di consacratione, ancorche fosse stato in notabile quantità. Ne osta il dire, che quella materia saria stata inutile; poiche questo non annulla il fatto, ne impedisce, che non si faccia il Sacramento, ancorche il Sacerdote pecchi grauemente, mentre s'abusa dell'auttorità consacrando tanta materia di pane, e l'istesso si deue dire del vino.

Parue ancora al Confortatore di non hauere sufficientemente detto il suo parere; Onde venne à spiegare più specificatamente la distanza, nella quale deue essere la materia della consecratione. L'Henriquez lib.8. de Euch. cap.14. nu.2. dice, che quella materia si può dire presente, la quale è distante vinti passi. Soto in 4. distintione 9. q. 1. art. 2. dice, che quella materia è atta per la consacratione, che è distante dieci passi. Il P. Francesco Suarez dice, che non si può dare certa regola, & che tutto si deue regolare ad arbitrio di persona prudente, e giudiciosa; così ancora insegna il Fagũdez nel 3. precetto della Chiesa lib.2. cap.5 nu.8. Non si può qui mancare d'aggiungere, che Maiore in 4. dist.11. q.1. concl.1. dice, che in qual si voglia materia grandissima da consacrarsi si da vn certo, e determinato termine; poiche essendo le parole della consacratione agente finito, deuono ancora hauere vn termine finito. Questo non piace al P. Suarez, perche delle cose diuine non se ne deue discorrere, come delle humane.

Alense, S. Bonauentura, & Angelo dicono pure lo stesso, ma con vn altro fondamento; poiche essendo stato il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia instituito per vso de' fedeli, non pare, che sia stata concessa altra potestà a Sacerdoti, che quella, la quale corrisponde all'vso delli fedeli stessi; perche pare, che tale sia il prudente modo di tale institutione; che se fosse stata data libertà à Sacerdoti di consacrare qual si voglia quantità di materia, tale potestà potria redondare in detrimento della riuerenza douuta alla venerabile Eucharistia. San Tomaso stima questa opinione probabile nell'opusculo 59. al cap.5. Si può ancora aggiungere, che essendo stato instituito il Santissimo per modo di conuitto, *O Sacrum Conuiuium* canta Santa Chiesa, pare, che questa facoltà non debba eccedere nel modo, ne nel fine, per il quale è stato instituto.

L'opinione però, che habbiamo detto di sopra, che il Sacerdote possa consacrare, & offerire qual si voglia quantità di materia presente, ò tutta, ò per parte determinata, è più chiara, e più seguitata dalli Dottori. Vedasi in questa il P. Egidio Coninch. de Sacram. pagina à me 162. num. 18.

IN-

INTERROGATIONE CXXXXVIII.

Se quelli, che deuono essere fatti morire per la Fede di Giesù Christo, sia necessario, che siano in gratia.

RISPOSTA.

IO risponderò, che vna conditione, che deue hauere l'adulto, che deue essere fatto morire per la Fede è, che egli habbia l'attritione sopranaturale de' suoi peccati; & non è necessaria la contritione, ò l'amore di Dio sopra tutte le cose. Così dice il Bonacina de Sacram. disp.2.q 1.ponto 2. nu.7. Imperoche, come esso osserua, il martirizando deue non hauere affetto al peccato mortale, dal quale recede per via dell'attritione, e con questa reuoca sufficientemente virtualmente l'affetto al peccato.

Vi è ancora vn'altra ragione, la quale è questa, che colui, che tolerà il martirio con l'attritione, si dice, che perda l'anima sua per amore di Christo; ma quello, che la perde in tal modo, riceue la gratia, e la salute, conforme a quello, che habbiamo nell'Euangelio di S. Matteo, *Qui perdiderit animam suam propter me, inueniet eam.* Dunque chi tolerarà il Martirio con l'attritione, conseguirà l'eterna salute.

Si può ancora considerare, che li Santi Padri fanno paragone del Martirio con il Battesimo; anzi quello antepongono à questo. Filiuccio trattato 1. de Sacram. Baptismo cap.1. nu.12. cum sequentibus, si come dunque per riceuere il Battesimo è sufficiente l'attritione, così sarà bastante per riceuere il Martirio, così dicono il Suarez, & il Bellarmino, & altri, benche il Banez 2.2.q.24.art.6.dub.5. ad septimum, & Paludano dicono, che per riceuere il Martirio sia necessaria la contritione, ò l'amore di Dio, la quale opinione è vera, quando si tratti della charità conseguente al Martirio, e in tal modo si deuono intendere le parole dell'Apostolo S. Paolo nella sua prima lettera à Colossensi cap. 12. *Si distribuero in cibos pauperem omnes facultates meas, & si tradidero corpus meum ita vt ardeam, charitatem autem non habuero, nihil mi prodest.* Mà se si parlasse della carità antecedente, dico non essere vero, poiche come osseruano li Dottori per il Martirio si ottiene la carita, e la gratia originata da quello, come la battesimale dello stesso Battesimo.

INTERROGATIONE CXXXXIX.

Se vno colto all'improuiso fosse condotto alla morte per causa di Fede, ma perche non si ricorda de' peccati, non fà atto di detestatione di quelli; si cerca se otterrebbe la gratia di Dio, e si saluarebbe.

RISPOSTA.

SVppongo, che questo tale sia tanto occupato dal timore della morte, la quale tolera volontieri per la Fede, che nõ si ricorda in conto alcuno delli suoi peccati, e perciò rispondo, che conseguirebbe la gratia del Signore, perche se bene al Martirio deue precedere l'attritione formale, nientedimeno è probabile, che per accidente possa essere sufficiente il dolore virtuale, il quale si contiene in quell'atto della volonta, che hà il Martire di riceuere la morte per Christo nostro Saluatore, essẽdo, che è cosa chiara, che vno, il quale vuol dar la vita p Giesù, se li venissero in mẽte li suoi peccati, che gli detestarebbe, & questa volontà si domanda attritióne virtuale, perche cõtiene in se per vn certo modo la detestatione de' peccati, e l'amore di Dio; E si come fuori del Sacramento della penitenza per scancellare li peccati si ricerca il dolore formale: Alle volte però, può essere sufficiente il virtuale, come quando v'interuiene ignoranza, ò inauuertenza; Impero che se all'hora vno fa vn atto d'amore di Dio, non sapendo, ò non auuertendo di hauere macchiata la conscienza di peccato, costui si stima, che habbia virtuale odio al peccato; così anco caminasi nel Martirio, benche per ordinario si ricerca il dolore formale, nientedimeno per accidente è probabile, che sia sufficiente il virtuale, col quale può stare, che vno perda l'anima sua per amore di Giesù Christo, come si è detto di sopra. Così tiene il Suarez con altri huomini dotti.

INTERROGATIONE CL.

Se il feto morisse nel ventre della madre, mentre è martirazzata, se saria ancor esso Martire.

RISPOSTA.

E'Certo, che vn Figliuoletto, che more nel ventre materno, mentre la Madre è Martirizzata, che è verò Martire; e se bene negli adulti

adulti per riceuere il Martirio è necessaria l'intentióne di riceuerlo; con tutto ciò ne' figliuolini, che non hanno l'vso di ragione, non è necessaria questa intentione, la quale è supplita da Christo Signor Nostro in quello stesso modo, che la supplisce quádo si battezzano. E pare, che questo sia ancora conforme alle leggi ciuili; poiche essendo il parto prima di nascere portione, ò diremo parte della donna grauida l.1. §. ex hoc rescripto ff. de legatis, deue l'accessorio seguitare la sorte del suo principale, e se la Madre è Martire, deue ancora il parto essere Martire, douendo il feto seguitare la Madre, l. huiusmodi §. legatum ff. de legatis.

INTERROGATIONE CLI.

Se le Reliquie di quelli, che sono Martirizzati si possono adorare, se quando sono verminose, se chi è Martirizzato si possa domandare Santo, se si possono spendere denari per riscattare le Reliquie dalle mani de gl' Infedeli.

RISPOSTA.

A Questa Interrogatione risponderò con la maggior breuità, che sia possibile, per non grauarui di tedio. Primieramente dico, che per nome di Reliquie si deue intendere li Corpi de' Martiri, ò le parti di essi, come ossa, carne, sangue, denti, capelli, & tutto ciò, che seruiua al Martire, veli, tele, panni, vestimenta. Queste cose si possono honorare, e venerare con culto priuato; perche col solenne, e publico nō si può senza la facoltà del Romano Pōtefice, al quale s'aspetta di determinare il culto, e veneratione à quelli, che sono morti per la fede; & questa si domāda publica veneratione, perche si fa à nome di tutta la Chiesa: ma la veneratione priuata è lecita, e si può da' fedeli inuocare il Martire in proprio aiuto, cō raccōmandarsi alle di lui intercessioni. E le di lui Reliquie si possono honorare, e portare appese al collo; in publico però nō possono essere esposte, pche siano venerate publicamēte. Potrà ancora ne' priuati ragionamēti essere domādato Martire Sāto, mà nō in vna predica al popolo, ò nelle stāpe, se non cō la douuta protesta di non voler dare honore nō douuto, nè concesso dal Sommo Pontefice al Martire. Non si possono per tanto dipingere, ò stampare con raggi, glorie, splendori, palme &c. stante ancora il decreto di Papa Vrbano 8. Tutto questo si caua da quello, che dice il P. Tomaso Sanchez tom. 1. in Decal. lib. 2. cap. 43. Bonac.

nac. disp. 3. circa primum Decal. præcep. q. 1. ponto 2.

Se queste Reliquie poi si possino honorare, e riuerire, mentre sono attaccate alli patiboli, forche, pali, arbori, muri, merli di torri (come vsano gli Heretici attaccarle, ancora in questi tẽpi nell'Inghilterra, Olanda, &c.) mentre sono puzzolenti, e verminose. Questo dubbio lo moue l'istesso P. Sanchez al luogo citato al nu. 2. & il P. Suarez to. 1. in primam partem, e cercano, perche si faccia honore, e veneratione alle ceneri, polueri de' Martiri, e non si faccia l'istesso honore alli vermi, che dalle carni putride de' Martirizzati escono; Ne rendono perciò vna ragione, & è, che nell'adoratione di quelle ceneri, si considera vna certa habitudine, & honorata relatione, che ponno hauere quelle ceneri con la persona martirizzata; e si considera vna morale dignità in quanto sotto di quelle si apprende il seruo di Dio, come degno di veneratione. Il che non è così, quando si vedono le carni piene di fracidume, verminose, e puzzolenti; nelle quali non si apprende il Martire, come degno di honore; e perciò cessa la veneratione, quando sono in vermi tramutate. Se poi si possino spendere denari per hauere li Corp. de' Martirizzati, ad effetto di dare loro honorata sepoltura, ò per altro lecito fine. Non è dubbio, che si può fare, perche cõ quel prezzo si redime la vessatione di quelle venerande Reliquie, & si liberano da gl'insulti, & oltraggi del tempo, de gli animali, & de' perfidi huomini. Ne qui può entrare simonia; perche non si compra cosa Sacra, non essendo ancora stato il Martire dichiarato Santo; E quando fosse simonia, saria solo dalla parte del venditore, ma non del compratore, portando la pietà Christiana, che le Reliquie de' Martiri non siano lasciate in abbandono in mano de gli Heretici; nè si comprariano con intentione di comprare cose Sacre. A questo proposito voglio narrarui vn caso degnissimo da sapersi in simile materia. Raccconta il Botero nelle sue relationi, che in quelle reuolutioni tanto notabili causate nella Franza dall'heresia, patirono i Cattolici, e le Chiese grandissimi insulti; li primi furono con morti ignominiose fatti morire, priuati de' loro beni, le Chiese furono destrutte, & abbrucciate; Occorse, che vn perfidissimo heretico entrò in vna Chiesa, e robbato il Santissimo Sacramento, e posto in vn fazzoletto, andaua per la piazza della terra gridando, chi vuole comprare il Dio de' Papisti, e vi fù vn Cattolico, che lo comprò. Certo è, che fece atto degno di eterna memoria, leuando con il denaro dalle mani di quel ribaldo il Tesoro del Cielo, e della Terra, che è Giesù Sacramentato: E chi dirà, che questo fosse contratto simoniaco?

INTERROGATIONE CLII.

Se vna Donna grauida condannata à morte si ammalasse à morte, con pericolo, che il feto morisse senza battesimo, possa essere tagliata, acciochè il feto riceua il battesimo. Si cerca se à tale atto debbano essere presenti li Confortatori, & il Confessore, e se debba essere tagliata dal Carnefice, ò dal Cirugico.

RISPOSTA.

IL P. Diana nella prima parte tratatto primo Miscellaneo alla resol. 44. & nella p. 5. trattato 3. delli casi, che occorrono nel tempo della morte alla resol. 13. discorre di questa materia; e prima di lui ne haueuà trattato il Comitoli nelle sue risposte morali lib. 1. q. 14. de Baptismo. Dice dunque questo Auttore, che in niun modo si può tagliare vna Donna grauida condannata à morte, ancorche si stimi, che la creatura sia per morirgli nel ventre, così anco affermano Paludano, S. Antonino, Gabriele, e Vittoria. Stà espressa la legge Prægnantis ff. de pœnis, la qual dice. *Prægnantis mulieris damnatæ pœna differtur quoad pariat*; Et essendogli concessa la vita fino al tempo prefisso al parto, non se gli può leuare senza ingiuria. Il P. Francesco Suarez nel tomo 3. sopra la 3. parte q. 68. art. 11. apertamente dice, che quando per la malatia della Madre condannata correlle pericolo il feto di morire senza battesimo, che *seruato iuris ordine* potria essere aperta, acciochè il figlio non morisse senza battesimo; poiche in tale congiuntura, non si fa ingiuria alla Madre già condãnata; e tale tagliamento cede in vtilità grande del parto, in risguardo del quale si differisce la morte alla Madre. E quì quadrano a marauiglia le parole della legge, Sicuti liberorum ff de ventre in possess. mitten. le quali mutata vna sola parola dicono. *Est enim æquissimum partui consuli, qui natus bonorum*, la legge dice *possessionem*, e noi diremo *baptismum esset accepturus*, che è il maggior bene, che se gli possa desiderare.

Il sudetto P. Suarez dice, che *seruato iuris ordine* può essere tagliata, cioè, che se gli deue la morte, che meritaua, cioè, che si faccia il processo; si diano le diffese. Solo auuerto, che se per vigore della legge douesse essere, ò strozzata, ò decapitata, deue tal morte essere esseguita in modo, che non sia dannosa al parto, e subito senza dimora deue essere aperta, e senza estrattione della creatura essere battezzata,

ta, & in tal caso basta, *modica aqua, quæ sit apta fluere*, con rompere prima le membrane, nelle quali è inuolta, acciò l'acqua immediatamente tocchi la carne della creatura; E se la creatura fosse in stato di poter viuere, deue essere estratta dalle viscere materne, e custodita, come le altre creature, poiche sappiamo, che alcuni viui sono stati estrati dal ventre materno, come raccôta Alessãdro ab Alex. lib. 1. dierũ Gen. cap. 9. perche il fallo della Madre nõ tocca mẽte al parto, che è innocente. A questa morte possono, anzi deuono essere presenti il Confortatore, e Padre spirituale, mà non già al taglio, poiche deuono porsi in tale stato, che non possino vedere l'indecenza di quell'atto, & oltre la penitenza sacramentale douerà prima essere communicata per viatico; e doueralli ongerla con l'Oglio Santo, per essere inferma à morte, come dicessimo nella interrogatione 35. douersi fare con gl'Infermi, ancorche siano per essere fatti morire.

Et è da notare, che l'attione di tagliare il ventre per battezzare il figliuolo, deue essere fatta secretamente, non essendo di douero fare tale attione in publico, non ostante, che la Donna hauesse meritato, che fatta in pezzi doppò la morte, fosse esposta sù li patiboli, se bene nelle Donne non si essequiscono simili pene.

A chi poi si aspetti à tagliarla, io dico, che al Carnefice non si deue commettere l'essecutione di questa facenda, per l'ignoranza dell'arte della anatomia, douendo essere esseguita con molta prattica, per non offendere la creatura, che si pretẽde saluare cõ le acque del Sãto Battesimo, mà deue essere fatta dal Cirugico, con la presenza de' Medici, acciochè mentre si pretende di saluare l'anima col battesimo, non si leuasse al fanciullo la vita col ferro.

Nè questa apertura di vẽtre fatta dal Cirugico saria ignominiosa, non trattandosi di punire la Donna, ma di soccorrere al parto, la cui salute spirituale pericolarebbe, se non fosse tagliata; e già la Donna si suppone morta per mano di Carnefice, come non sono ignominiosi li Medici, che tagliano li cadaueri per l'anatomia.

A chi poi s'aspetti battezzare la creatura subito tagliata la Madre. In questo si deue osseruare il ius commune Canonico, che prima sia il Paroco se fosse presente; secondo il Sacerdote, poi il Diacono, ò altro Ecclesiastico, poi li Confortatori, poi le Donne, ò Nutrice.

Quando poi la Donna douesse essere fatta in pezzi, non si deue lasciar nel ventre la creatura, ma separatamente sepelirla; poiche il delitto della Madre non infetta il parto, che non è colpeuole.

INTERROGATIONE CLIII.

Essendo stato vn heretico condannato à essere abbruciato, fù condotto al supplicio, & iui soffocato; e mentre s'accendeuano le legna, alcuni Confortatori nè somministrarono altre, acciochè il cadauero s'abbruciasse più facilmente. Si cerca se incorressero in alcuna irregolarità.

RISPOSTA.

Voi mi domandate vn dubbio, che prima di risoluerlo, voglio farne vn altro à voi, & è questo. Se mentre quell'heretico era ancora viuo, li Confortatori hauessero somministrato legna con le altre destinate, sariano stati irregolari. Voi senza fallo risponderete, che sariano irregolari, conforme à quello, che insegna il P. Molina de iust. & iure al trattato 3. alla disp. 74. nu. 3. *Quando aliqui viui cremantur, tunc qui ligna, quibus cremantur ministrant incurrunt irregularitatem, si re ipsa illis antequam exhalarent animas cremati sunt*, vorrei però, che vi ricordaste di quello, che nell'interrogatione 82. in materia d'irregolarità ex defectu lænitatis si disse; che quando si fà vna attione meramente accidentale circa la morte d'vn condannato, non s'incorre la detta irregolarità, come nel caso proposto, nel quale sono meramente accidentali le legna somministrate da Confortatori à tante altre preparate per dare il fuoco all'heretico. In oltre si deue auuertire, che quelli Confortatori non posero le legna nella massa, come Officiali, alli quali s'appartenesse l'essecutione della sentenza; onde conforme alla dottrina del P. Escobar tratatto 4. cap. 5. nu. 7. Verbo Censuræ, non incorsero nella pena della irregolarità. *Quia in iure vbi fit mentio irregularitatis ex defectu, tantum est sermo de Iudicibus, & alijs officialibus*; il che è contro il P. Molina.

Hora io dico, se li Confortatori non sariano irregolari, quando hauessero portato legna per abbrucciare vn viuo; manco sariano, quando l'hauessero portata per consumare vn morto. E questa è la risposta alla vostra interrogatione.

INTERROGATIONE CLIV.

Vn Prencipe assoluto diede ordine al suo Luogotenente, che facesse morire certa persona, senza fargli altro processo; onde dato alla Confortaria, ricercaua da Confortatori, come potesse esser fatto morire senza essere sentito.

RI-

RISPOSTA.

GIulio Claro huomo prattichissimo nelle materie criminali tocca in due luoghi questo ponto, se il Giudice, al quale il Prencipe commette, che faccia morire vno senza altro processo, possa essequire l'ordine alla cieca, e di questo ne parla nel lib. 5. §. fin. della pratt. crim. alla q. 97. & nello stesso libro alla quest. 60. nel primo luogo dice, che quando il Prencipe scriue ad vn'Officiale, che faccia impiccare, ò decapitare vno senza fargli processo, che detto Officiale doueria soprasedere dall'essecutione della sentenza, come ingiusta, deriuata da ingiusto commandamento, e doueria rescriuere al Prencipe, perche non si essequisse l'ordine dato. Imperoche è cosa certissima, che non deue il Prencipe, ancorche certo, e sicuro del delitto di vno, farlo morire senza prima citarlo, e sentirlo; poiche facendo il contrario saria leuare al reo quella ragione, che de iure della natura se gli conuiene, come dice la Clementina Pastoralis de crim. fal. delato. *Facultas defensionis, quæ à iure naturali prouenit adimi non valet, cum illam tollere Imperatori non licuerit, quæ iuris naturalis est*. Può solamente il Prencipe assoluto moderare qaalche accidentalità risguardante il ius naturale; Mà il sostantiale non può leuarlo, come osseruò il Crauetta de antiquit. temp. 1. p. verso il principio, & il Couar. lib. 2. var. resol. cap. 1. num. 8. & che il Prencipe non possa per via di scienza priuata, ordinare, che vno sia fatto morire, lo tengono il Gaetano verbo Homicidium, il Nauarro nel Man. cap. 25. num. 9. *Quo fit grauissimè peccare Reges, & Principes, & esse homicidas, qui aliquem etiam subditum inauditum, & indefensum veneno, aut alio mortis genere interfici iubent*. Soto lib. 5. de iust. & iure q. 1. art. 3. & lo raccogliono da S. Tomaso, il qual disse, che l'istesso huomo non può essere Giudice, Testimonio, & Accusatore; & vna delle ragioni è, che quando il Preacipe vede a commettere vn delitto, quello resta ancora occulto; ne perche il Prencipe habbia visto à commetterlo, leua quel delitto dall'essere suo occulto nel foro estrinseco, & nel giudicio humano, potendo il reo negarlo, ancorche il Prencipe interrogasse, competendo ancora in tal caso la difesa al reo, per non vi essere le proue sufficienti l. illicitas §. veritas ff. de officio præsidis. Che se si concedesse al Prencipe di potere far morire le persone per scienza priuata, ne potrebbe nascere, che si peruertisse la giustitia, e la potenza in tirannia. Lasciandosi alle volte li Prencipi acciecare dalle passioni sregolate, massime, che sono huomini, come gli altri &c. Hà il Signore Iddio

à se

à se solo riseruato il giudicio delle cose occulte, ne si sà, che l'habbia communicato ad alcuno, se non de peccati nel Foro penitentiale, e sacramentale.

Io vado pensando, che l'effetto di cōdannare vno delinquente debba essere simile alla causa, doue è originato. Essendo dunque, che il potere vn Prencipe condannare vno alla morte procede dalla potestà publica, che gli è concessa; conseguentemente deue il delitto, che vuol punire, essere originato da cognitione publica; altramente si faria vn mostro fuori dell'ordine della natura; il che conferma il P. Lessio de iust. & iur. lib. 2. cap. 29. dub. 11. *Quia Iudex sicut ex potestate publica, ita etiam ex scientia publica iudicare debet; actus enim publicus debet à potestate, & voluntate, & notitia publica tanquam à causa sibi commensurata procedere*, & della stessa opinone è il Gaetano.

Io sò, che alcuni Dottori hanno tenuto, che il Prencipe possa con la scienza priuata, che egli hà di vn delitto, condannare il reo à morte, ancorche da gl'atti resultasse, che fosse innocente, e vicendeuolmente assoluerlo, quando apparisse colpeuole; cosi dicono il Couar. lib. 1. var. cap. 7. nu. 1. Bartolo, e Cino in l. 1. C, vt quæ desunt aduoc. iud. supp. Alberico in l. illicitas §. veritas ff. de Off. Præsidis. Felino in cap. Pastoralis §. qui vero; E la ragione è, perche pensano, che il Prencipe possa dispensare nelle proue; & che le proue dipendino dal ius positiuo, che in consequenza stimano dispensabile. Aggiungono, che non minor fede si debba al Prencipe, che à due, ò tre testimonj. A questa opinione pare che inclini Giulio Claro al citato luogo. Con tutto ciò, non si deue recedere da quello, che si è detto di sopra, non essendo vero, che le proue, le quali si ricercano per poter far morire vno, siano de iure positiuo; Ma deriuano dal ius delle genti da per tutto riceuuto; nè la Republica transferì mai la sua auttorità nel Prencipe, se non con questa giunta, che fosse osseruatore della ragione delle genti. Nè assolutamente è vero, che il testimonio del Prencipe possa essere equiualente al testimonio di molti, che questo solo si admette ne' contratti, e ne' testamenti; mà non già mai nelle cause criminali, doue si tratta di condannare vno. Lessio de iust. & iur. lib. 2. cap. 29. nu. 95. Questa seconda opinione domandata dal P. Lessio non improbabile, potria hauere luogo, quando il delitto fosse atroce, & che fosse necessario, che il delinquente fosse punito, e che la cagione non si diuulgasse, come se vno hauesse voluto far violenza alla Regina, ò Prencipessa; & il Rè solo, ò Prencipe sapesse questo fatto; cosi l'istesso P. Lessio. Quando dunque auuenisse il caso; stimarei bene, che li Confortatori procurassero di fare, che il reo si rassegnasse to-

talmente in Dio Signor nostro; e quando pure cercasse, se il Prencipe l'habbia potuto condannare; dico, che da Confortatori deue essere tenuta l'opinione del Couarruuia, Bartolo, Cino, & altri; perche il tenere l'altra opinione, & insegnarla al reo potrebbe generare odio, rancore, & ancora disperatione. Mà quando il Prencipe richiedesse vn Confessore, ò Confortatore del suo parere, deue dare conseglio, che non possa condannare vno senza citarlo, e dargli la sua inquisitione, e le difese.

INTERROGATIONE CLV.

Si desidera sapere, come potriano i condannati à morte non sentire i tormenti, che dà loro il Carnefice; con vn mirabile essempio di constanza occorso in vno, che ammazzò il Prencipe d'Oranges.

RISPOSTA.

QVesta interrogatione hà assai del difficile. E come potrà mai vn huomo composto di materia tanto delicata ridursi à termini di non sentire li stiramenti dell'eculeo, li caualletti, le batiture, il zolfo, la pece, il piombo liquefatto, & il fuoco? Questo hà dell'impossibile; e chi volesse dire il contrario, non se gli deue dar fede. Essempio ne sia il Santo Giobbe, che soleua dire. *Nec fortitudo lapidum fortitudo mea; nec caro mea anea est.* Non hò forza di bronzo, ne sono come i sassi le carni mie, che non debba sentire li tormenti; che però disse Vgone Cardinale sopra quelle parole pure del Santo Giobbe. *Et indignatio tua ebibit spiritum meum. Gemo quia patior:* sentiua li dolori, per questo gemeua; L'istesso Sãto disse vn altra parola, che cõferma quello, che andiamo dicendo. *Et de humo non egreditur dolor,* e vuol dire, che dalla terra del corpo humano non si partirà mai il dolore; ma che à questo starà sempre soggetta.

Mi son non ordinariamente stupito, quando hò letto le vite, e martirij di alcuni Santi, li quali non solo non mostrauano di sentire i dolori, mà allegramẽte tolerauano li tormenti, e coraggiosamẽte andauano alla morte; che però di S. Agnese scriue S. Ambrosio lib. 1. de Virg. *Non sic ad thalamum nupta properaret, vt ad supplicij locum, læta successu gradu festina virgo processit. Flere omnes, ipsa sine fletu.* E del glorioso S. Andrea Apostolo racconta la Santa Chiesa, che mentre era condotto al patibolo, andaua con allegrezza, e giubilo soauemente cantando. *O Crux amabilis, ò Crux admirabilis, ò Crux desiderabilis suscipe disci-*

discipulum. Delli Santi Lorenzo, Vincenzo, & altri Santi Martiri, sappiamo, che con giubilo sentiuano le pene, che erano loro date, nè si atterriuano per il fuoco, per le spade, per le ruote, per gli animali, à quali erano dati da diuorare. Di S. Ignatio Martire leggiamo, che sospiraua per la tardanza, che faceuano le bestie à deuorarlo, e diceua: *Vtinam fruar bestijs, quæ mihi paratæ sunt, quas & oro mihi veloces esse ad interitum, & ad supplicia, & allici ad comedendum me, ne sicut & aliorum martyrum non audeant corpora attingere. Quòd si noluerint venire, ego vim faciam, ego me vrgebo vt deuorer: ignoscite mihi filioli, quid mihi prosit ego scio*.

Andando dunque i Santi Martiri con tanto giubilo alla morte, e burlandosi de' tormenti, è necessario, che vi sia qualche medicina per non sentirli. E vero, che ella v'è; e vorrei, che li Confortatori la insegnassero à condannati, perche è vn secreto, che si confà à tutti, & à tutte le sorti de tormenti; e nel sopportarli causa grandissima allegrezza al cuore. Lo insegna San Cipriano. *Nulla caro patitur, cum animus in Cælo est, & nequaquam hoc corpus sentit, si se Deo tota mente deuouerit*. Questo è quello, che causa insensibilità ne tormenti, mentre la mente, & il cuore sia tutto fisso in Dio. *Momentaneum hoc, & leue tribulationis nostræ æternum gloriæ pondus operatur in nobis*. Procurino per tanto li Confortatori di fare concepire à condannati l'amore di Dio, e quel desiderio æternorum, con il quale si ageuolaranno li tormenti à chi forsi troppo li temesse.

Essempio di Constanza

Leuato dal specchio d'essempij composti da Frate Valerio da Venetia Capuccino.

FV già vn huomo Borgognone detto Baldassarro, il quale vecise Guglielmo di Nasau Prencipe d'Oranges con vn'archibuso da lui scaricato con tre palle, vna delle quali datagli sotto la finistra mammella gli trapassò il cuore; & essendo stato preso, & interrogato per qual causa hauesse fatto tale homicidio, arditamente rispose auanti il Giudice, che ciò haueua fatto per piacere à Dio, & al suo Rè, & per vtilità del popolo Christiano; Imperoche quel Prencipe era tenuto per capo di tutti li rubelli della Fiandra, contro il Rè naturale D. Filippo secondo di questo nome, e faceuano molti sforzi, e robbamenti, & occisioni in quelli stati, con danno notabile delle anime, che cascauano in errori d'heresia, nella quale morendo si dannauano. Parue al detto Baldassarro, che togliendo la vita al Prencipe d'Oran-

ges, à cui i ribelli obbediuano, che douesse essere rifatto il danno; e per tal causa confessò di hauerlo ammazzato; soggiunse ancora dicendo, lo hò adempito quanto s'aspettaua à me di fare. Hora potete voi Signori fare quel tanto, che vi pare, e richiede il vostro officio. Fù carcerato con molte guardie, e quella notte fù battuto cinque volte crudelmente, & doppo hauergli onto tutto il corpo di miele, lo congiunsero con certo animale, acciochè lambendo quel miele, leuasse insieme parte delle carni; ma quell'animale non lo toccò mai. Doppo ligatò ne' piedi, e nelle mani sopra vna scala, & in piedi leuatala, lo tormentarono con diuersi supplicij tutta la notte, senza mai dargli riposo; e frà gl'altri tormenti questo fù vno, che attaccatolo ad vna corda, gli legorono al dito grosso di vn piede cento, e cinquanta libre di peso, era huomo giouine, e robusto di età di vinti otto anni, e patiua senza morire questo tormento allegramente, e dando segno di grande constanza, gli posero ne piedi scarpe di cuoio crudo inzuppato d'oglio, & onta la carne con butiro, e seuo, lo miserò in mezzo ad vna gran fiamma, doue il corpo cominciò ad ardere, restando le concauità delle braccia aperte, & arse; Ma non morì ne anco per questo tormento. Si conosceua chiaramente, che Dio in vita lo preseruaua; onde leuatolo da quel tormento, lo vestirono di vna camiscia bagnata d'acqua forte, e gli ficcarono aghi, e spille profondamente frà la carne, e le vnghie de' diti: gli fregarono tutto il corpo con orina vecchia, marcia, e fetente, ne mostrando di sentire dolore, pensarono li Giudici, che fosse forza d'incanto; onde gli rasero li capegli, e la barba, e lo vestirono di vn'habito di stregone, credendo in tal maniera di disfare l'incanto, si che non potesse defendersi da tormenti. Nel tempo, che lo tormentauano proferiua queste parole. Dio buono, ò Dio càro patienza per vostro amore; gli domandauano come faceua à non morire, essendo così piagato; & egli rispondeua, che era da Dio Signor nostro molto fauorito: diceua molte altre cose, le quali erano occasione à quei ministri di farli lagrimare, e di mouersi verso di lui à compassione. Alcuni lo domandauano fattuchiaro, e gli chiedeuano quanto tempo era, che haueua dato l'anima sua al Demonio, & egli rispondeua con molta quiete, che già mai haueua hauuto con lui commercio alcuno; lo chiamauano traditore, & homicida del Padre, e della patria, con altre ingiuriose parole; & egli abbassaua gli occhi, pensando all'anima sua. Ringratiaua i Giudici, perche alla prigione gli haueuano mandato da mangiare, affermando, che pagaria loro quell'opera; e domandato, con che? con pregare Dio (rispose) per loro, & con essere in Cielo loro auocato. Lo sententiarono

per

per fine alla morte, la quale per essere tanto crudele, come si vedrà, hauendola egli intesa, disse il medesimo, che già disse San Cipriano. Deo gratias. Lo condussero al luogo deputato, accioche la sentenza fosse esseguita, e con li piedi fracassati, & le dita inaridite, & il corpo quasi tutto abbrucciato, arriuò alla piazza, & salì sopra il palco, doue furono veduti gli occhi del suo volto rilucenti, e la faccia ferma, e constante, molto più ancora il cuore; lo ligorono ad vn palo, ne ponto nel viso si scolorì, ò diede alcun segno di timore, per vedersi iui presenti così gran fuochi, & gl'instromenti della morte. Ruppero primieramẽte i ministri in minuti pezzi l'archibuso, con il quale haueua vcciso l'Oranges, così hauẽdo ordinato li Giudici; lo spogliarono del giubbone, e le calze da per se caderono; e la camiscia glie la voltarono intorno al corpo, & in questa maniera lo legornò al palo con le braccia dietro alle spalle; li bendarono gli occhi con vn fazzoletto; & egli cominciò à mouere le labra, dando ad intendere di recitare qualche oratione, se bene non si vdiuano le parole. Vno di quei carnefici gli tagliò la mano destra, & posela trà due rouenti piastre, frà quali stringendola fortemente s'abbrucciò, & il fumo, e l'odore si sentiua per tutta la piazza; doppo questo con vna catena infuocata fatta per tale effetto lo ligorono strettamente nell'estremità del braccio; doppoi ogn'vno di quei Carnefici, che erano sei con altri instromenti di ferro, afferrando la parte superiore del braccio, le coscie, e le gambe, li diedero sei crudelissime tenagliate; sopportò tutto questo tormento senza ponto mutarsi di colore in faccia, ne ponto ritirar piede, ò mano; solo se li vedeuano mouere le labra, & sentiuasi recitare alcune orationi, e con il braccio mezzo abbrucciato faceua croci nell'aria segnando quel popolo; Finalmente lo sciolsero quei ministri dal palo, e sopra vna tauola distesolo, con vn largo coltello gli aprirono il corpo in modo di croce, cauandogli le viscere, e poi il cuore, col quale lo percossero in faccia, ne mai fino à questo ponto, cosa inaudita, e miracolosa, egli cessò di mouere le labra, e recitare orationi, come se solamente hauesse hauuto la bocca, ò voce per lodare Iddio; non diede pur vn sospiro, ò gemito, ma sempre ritenendo viuo il color della faccia sua graue, e serena, rese l'anima sua à Dio in giorno di Sabbato alli 14. di Giugno 1584. Doppò taglierongli la testa, e la misero sopra le mura di Delph in Olanda, & il Corpo fatto in pezzi appeso in varij luoghi per terrore.

INTERROGATIONE CLVI.

Se sia bene spauentare gli ostinati condannati à morte con strepiti di catene, & altri rumori, quando mostrano di non volersi conuertire à Dio.

RISPOSTA.

VOi altri confratelli hauete fatto molto bene à mettere in campo questa interrogatione, e già sapete essere occorso il caso in questa Confortaria, nella quale, perche vn sciagurato non voleua conuertirsi à Dio, e staua duro nella sua ostinatione, si fecero rumori sopra il soffitto del luogo doue era, e ciò all'improuiso, con strascinarsi catene, vrli, & altre simplicità, delle quali cose l'indurato cuore del condannato si burlaua, e volse morire impenitente. In queste contingenze, io vi dico, che li spauenti, e terrori, che si possono fare à simile razza di gente, consiste in proporgli quello, che habbiamo nel Santo Euangelio, i castighi delle pene eterne, che Dio riserua à peccatori; il morire nemico del Signore Dio, che è il cōpimento d'ogni bene. E questo si deue fare con affetto, e charità. Ma il fare strepiti con catene, ò altro rumore, volendo dare ad intendere, che sia il Demonio, che venga per portarselo via, è vna vanità, e che hà del semplice assai, hauendo dell'innaturale; che quando sono veri, operano effetto d'intirrizzire la persona, e perturbarla assai, il quale è preludio del flagello, che dal nemico deuono riceuere. Il venire poi ad atti di abbrucciarli le carni, per fargli esperimentare le pene dell'inferno, ne lo farei, ne lo permetterei, e saria zelo indiscreto, facciasi oratione, che il Signote si degni d'amollire la loro durezza. Hò sentito à dire, che altri si siano flagellati alla presenza de condannati, il che ne lodo, ne biasimo; se si hauesse da fare, si faccia inter te, & ipsum solum, si escludino tutti, per schiuare ancora in questo qualche vanagloria.

INTERROGATIONE CLVII.

Se li Demonij compariscano, ò possono comparire à condannati à morte; e quando compariscano, che forma pigliano: Si cerca ancora, che cosa haueriano da fare i Confortatori, se per giudicio di Dio comparissero ad vn condannato.

RI-

RISPOSTA.

PEr rispondere alla vostra interrogatione, deuo auuisarui, che non vorrei, che foste così semplici, che pensaste, che il Demonio possa fare ciò, che gli piace, e disporre d'ogni cosa à suo volere, è vero, che il Demonio hà grande la potenza di operare, ritenendo ancora le forze della natura angelica; Ma è anco vero, che questa è legata da altra potestà di gran longa superiore alla sua; il che osseruò Santo Agostino nel sermone 197. de tempore, insegnando à noi, che la potestà dell'inimico è talmente circonscritta, che non può da se stesso cosa alcuna.

Alligatus est tanquam canis innoxius catenis, & nemiuem potest mordere, nisi eum, qui se illi mortifera securitate coniunxerit. Iam videte fratres, quam stultus est homo ille, quem canis in catena positus mordet; Tu te illi per voluptates, & cupiditates secum noli coniungere, & ille ad te non præsumet accedere. Latrare potest, solicitare potest, mordere omnino non potest, nisi volentem. Stà l'inimico dell'huomo ligato alla catena della potenza di Dio, latra, vrla, digrigna co'denti; ma non può far male ad alcuno. Il glorioso S. Antonio Abbate soleua dire, che l'infernalè nemico staua inuiluppato talmente dal potere diuino, che à guisa di passero non poteua suilupparsi, & il Santo Giobbe disse. *Numquid illudes ei quasi aui, aut ligabis eum cum ancillis tuis*, il qual luogo per essere difficile viene spiegato da S. Girolamo, e da Beda, come riferisce il P. Gaspar Santio nel commentario sopra Giob cap. 4. *Tu, ò Iobe, capere non poteris Leuiathan, illumq; ancillis tradere illudendum; & ego id faciam, & ita tibi subiectum præstabo, & obsequentem dabo, vt imponas illi manus non secus, atq; si dorcas esset, aut agnus.* Nella vita di S. Pacomio al capo 29. narrasi, che li Demonij stessi si lamentauano dicendo, che doppo la venuta del Saluatore erano restati senza forze; & che da quelli, che haueuano vera fede, erano burlati, come tanti passeri; & il glorioso Santo Clemente nel libro 8. delle constitutioni Apostoliche nell'oratione sopra gli Energumeni dice. *Qui dedisti nobis homicidam serpentem vinculis constrictum sicut passerem pueris.* Tertulliano nell'apologetico diceua per scherzo a Demonij. *Subiecta est Christianis diuinitas vestra.*

Bellissimo è quello, che si narra nella vita di S. Macario Romano scritta da S. Girolamo, e la registra ne suoi libri delle vite de' Padri Eremiti, Heriberto Rosuucido della Compagnia di Giesù nel tomo primo. Narrasi dunque in quella vita, che essendosi disposti tre buoni serui di Dio, il nome de' quali era Teofilo, Sergio, & Higino d'andare

dare per il mōdo fin doue la terra si congiūge col Cielo;che però partiti dal loro Monastero andarono à Gerusalemme,e visitati quei santi luoghi,proseguirono il loro viaggio verso la Persia; ed indi inoltrandosi verso Oriente, passorno monti altissimi, e solitudini asprissime, senza trouare mai vestigio d'huomo, mà solo di fiere seluaggie. Arriuarono con loro gran spauento ad vn lago, dal quale sentiuano vscire vrli, e pianti non ordinarij; poi arriuarono trà due monti altissimi; & in mezzo di questi viddero vn'huomo, la cui altezza arriuaua à cēto cubiti,legato con catene di ferro, che circondandolo tutto,stauano fisse due in vn monte, & due in vn altro, & attorno di costui stauano horribili fiamme,e tanto era il suo gridare, che quaranta miglia lontano si poteua sentire. Questa fù vna visione mostrata loro dello stato, nel quale si troua il Demonio, accioche conoscessero la debole forza di lui, che si troua strettamente legato, come vn vmilissimo schiauo, il che è confirmato da Cassiano nella collatione settima de mobilitate animæ, che è dell'Abbate Sereno al capo 22. doue dice parlando de Demonij. *Non habere autem eos potestatem quemquam lædendi exemplum Beati Iob, manifesta ratio&e demonstrat, vbi non amplius cum tentare audet inimicus, quam diuina dispensatione conceditur.* A proposito di questo fa ciò, che leggiamo nella vita del glorioso S. Antonio, il quale soleua raccontare, che vna volta l'inimico lo fece chiamare alla porta del Monastero,& egli vscito per vedere,chi era quello, che lo ricercaua, vidde vn huomo di strauagante statura, che col capo toccaua il Cielo, al quale il Santo domando, chi fosse, rispose,io son Satanasso; & hauendo replicato, che cosa vuoi tu qui? Egli soggiunse: vorrei sapere, perche causa non solamente i Monaci, ma tutti gli altri Christiani mi maledicono, conciosia cosa, che a qualunque disgratia, dicono, maledetto sia il Diauolo. Il Santo rispose, che ciò faceuano con molta ragione, già che li tentaua, e tendeua lacci, e gl' induceua à peccare. A questo replicò il Demonio,se non hauere colpa nelli peccati de gli huomini,ma essi stessi,che si fanno guerra l'vno, e l'altro, & cercano occasione di peccare; perche egli,doppo che Dio si era fatto huomo,non haueua ne forze, ne arme, ne città, & che in fino da desertì li Monaci, che vi dimorauano, lo cacciauano; e però concludeua, douersi gli huomini nelle loro cadute dolere di se medesimi, e non di lui.

Supposta questa subordinatione,che hà il Demonio a Dio,non può se non quello, che lo stesso gli permette, essendo che è bargello, e sbirro della diuina giustitia, & essecutore del suo volere. Habbiamo dunque da essaminare,se li Demonij possono apparire alli nostri condannati.

dannati.

dannati. Permettendolo il Signore, chi ne potrà dubitare? Sò esser occorso questo, che il Demonio visibilmente appariua ad vn tale in figura del carceriero, e lo persuadeua a farsi certo male, che poi posto nell'hospitale per curarsi haueria hauuto commodità di scappare. Questo di comparire visibilmente non gli è concesso, come gli è concesso inuisibilmente con le tentationi, procurādo di ritardare la confessione, con eccitare ne' condannati odio contro quelli, che si può imaginare, che gli fossero nemici, ò contro il giudice, facendo parere, che la sentenza sia ingiusta, e con mille altri modi, che come astuto sà adoperare, e massime soggerendo à condannati la speranza della vita. Come riuscì (che però è cosa rarissima) ad vn tale Castruccio, il quale per leggier cosa condotto alle forche, per essere fatto morire per mano di carnefice, fù dal popolo liberato dalle mani de' sbirri, e sciolto, fù fatto Signore di Lucca, così racconta il Tracagnotta, questa speranza suol ritardare la conuersione di molti miserabili, si come in fatti è più volte accaduto. Deuono però i Padri spirituali, e Confortatori, stare sù l'auuiso per aiutare questi tentati intrinsecamente, molto più, che se il Demonio si facesse vedere esteriormente, che è conforme à quello, che insegna Cassiano lib. 5. cap. 21. de Spiritu Gastrimargiæ. *Non est nobis aduersarius extrinsecus formidandus in nobismetipsis hostis inclusus est, intestinum in nobis quotidiè geritur bellum, deuicto eo omnia, quæ forinsecus sunt reddentur infirma.* Questo sia detto in risguardo de condannati à morte; poiche a quelli, che moiono di suo letto nō hò dubbio, che possa cōparire il Demonio, come apparue a S. Martino, come narra Seuero Sulpitio; E S. Gregorio Magno ne suoi Dialogi lib. 4. cap. 38. racconta di vn tale detto Crisorio, ricco di facoltà, ma più di vitij, che condotto à termine di morte visibilmēte vedeua li Demonij, che gli causauano grandissimo spauento, e timore.

Apparisce il Demonio alle volte in forma humana, ò d'huomo, ò di donna; & alle volte si congiunge libidinosamente, ò con huomo in forma di donna, e così vicendeuolmente. Ma come notano i Dottori, ogni volta che apparisce, hà qualche segno distintiuo, col quale si può conoscere, che egli è vno delli spiriti rubelli; imperoche questo traditore, che volse essere simile al figlio di Dio. *Ob reuerentiam Verbi Incarnati Deus non patitur eum assumere humanum schema*, intendi perfettamente, dice il P. Martino Delrio, & in lui si verificano quelle qualità, che li Pittori sogliono attribuirli, di piedi di caprone, ò delle mani con artigli, ò delle corna nella fronte; e deuesi notare, che come si lascia vedere in forma humana, che può anco parlare, non che que-

sto proceda da atto vitale, ma condensando l'aria può fare qualche suono, che habbia similitudine di voce humana; sarà però voce stridola, debile, sottile, così dicono le streghe, che a loro riesca, quando si fà vedere, & parla. Non piglia però mai il Demonio forma di certi animali, come di Colomba, d'Agnello, e di Pecorella; e ciò può essere in risguardo, che solo il Saluatore sia il vero Agnello immacolato, & la Colomba rappresenti gli effetti, che lo Spirito Santo produce nelle anime: Ordinariamente poi, quando si lascia vedere dalle streghe, o stregoni comparisce in forma di caprone di oscuro aspetto, e di odore fetidissimo, e tale figura per essere animale libidinoso, e superbo, che aponto sono qualità, che desidera ne' suoi seguaci. Si fa ancora vedere tal'hora in forma di Coruo, di Volpe, di Lupo, di Cane, tal'hora in forma di vn Moro, come fece, quando procuraua di leuare dal Coro li Monaci di S.Bernardo, che pigliandoli per le loro cappe ritirauali fuori dell'oratione; altre volte si è lasciato vedere in forma di Mulatiero, come a Natanaele Monaco, pregandolo ad aiutarlo, per essere caduto l'Asino carico, e fingeua, il ladro, di non poterlo solleuare.

Si fa ancora alle volte vedere in forma d'Angelo buono, ma con fine d'ingannare, & vsa mille altre arti, e modi, che noi non potiamo spiegare. S. Antonio lo vidde occuparsi in stendere lacci, e reti, per prender gli huomini, & che haueua varie sorti di ampolle, con mille elettuarij, quali ad ogni vno porgeua secondo li proprij appetiti.

Che se poi mi ricercate, se per diuino giudicio comparisse il Demonio visibilmente ad vno condannato a morte, che cosa debbano fare li Confortatori. Io vi rispondo, che molto bene sapete, che supposta la permissione di Dio, non è potestà, che si possa paragonare con la potestà di vn Demonio, onde non può essere tenuto da catene, non rinserrato nelle prigioni, potendo queste rompere, e spezzare le catene. Quando dunque si lasciasse vedere per portar via l'anima, & il corpo del condannato, già abbãdonato dalla diuina misericordia, come si legge essere accaduto ad alcuni; in tal caso non vagliono essorcismi; deuesi lasciar fare al barigello, che viene con il mandato essecutiuo, segnato dal sommo Giudice Dio Signor nostro, perche la sua diuina giustitia habbia luogo; subito però si deue essortare il condannato a pentirsi non per timore, ma per amore di quel Dio, *Qui nouit mutare sententiam, si peccator nouerit mutare delictum*. Ma quando apparisse per atterire solamente il condannato, o per tentarlo; quì fà bisogno del Confortatore prattico, e prudente, il quale deue nel principio, che gli è consegnato il patiente, procurare, che si riempia la

men-

mente de ſanti penſieri, di fede, di ſperanza, di charità, di timore della diuina giuſtitia, poiche come dice Caſſione nella collatione ottaua, che dell'Abbat e Sereno al cap. 19. *Nullatenus Dæmones poſſunt mentem cuiuſquam, vel corpus inuadere, nec habere facultatem in cuiuſquā animam penitus irruendi, niſi primo eam deſtituerint omnibus cogitationibus ſanctis;* Tenuta queſta ſtrada, ancorche ſi ſcatenaſſe tutto l'inferno, non potrà fare altro nocumento al patiente.

INTERROGATIONE CLVIII.

Il Carnefice hauendo la mattina ſtrangolato vno, & hauendolo à giudicio delli Confortatori laſciato morto, perche doppo qualche tempo pareua, che faceſſe atti vitali, come di mouere la bocca, e le braccia, ſali di nuouo il patibolo, e cominciò à calcare, nel qual tempo fù con vn archibuſata colto con applauſo de' circonſtanti; Si cerca ſe il carnefice poteua ſalire di nouo le forche; Si cerca ancora ſe colui, il quale ferì il manigoldo faceſſe peccato.

RISPOSTA.

DObbiamo prima ſupporre, che il manigoldo nella eſſecutione della ſentenza faceſſe l'officio ſuo fedelmente, ſeruendoſi per ſoffocare il condannato di capeſtro atto à farlo morire, & che lo collocaſſe al collo del patiente con la douuta diſpoſitione, & che lo premeſſe con li piedi, e faceſſe altri ſtiramenti per fare eſperienza ſe era morto, & come tale lo laſciaſſe, anco a giudicio delli Confortatori. Suppoſto queſto, io dico, che il carnefice non poteua di ſua auttorità di nuouo aſcendere il patibolo il doppo pranſo, e di nuouo premere il condannato per volerlo ſoffocare, poiche à giudicio di tutto il popolo, hauendolo la mattina laſciato pendente dalle forche morto, haueua ſupplito al carico di carnefice, e ſi come il giudice non può ingerirſi nella cauſa, che con la ſentenza vltimò ſenza facolta del Prencipe ſupremo; così il carnefice fatta la ſua fontione, non ſi poteua ingerire più nella perſona di quel condannato, ſenza ordine dello ſteſſo Prencipe. Nè fa difficoltà il dire, che era officio del carnefice ammazzare quel reo, perche ſi riſponde, che ſe bene è vero in quanto alla ſoſtanza; non è però verò quanto al modo, & al tempo; poiche l'attione di ammazzare il condannato fù ligata al tempo della mattina. In oltre ſuppoſte le diligenze narrate, & il giudicio de Confortatori, doueuaſi ſtimare, che quelle attioni vitali, foſſero cauſate da effetto ſopra naturale, e che Dio voleſse il condannato in quel modo. Et

in tal guisa veniua leuata la facolta al carnefice d'ammazzare di nuouo il patiente; & essendo vero, che nelle cose dubbie criminali, si deue inclinare à fauore de rei, come osseruò Giulio Claro; così il Carnefice, che è ministro della giustitia, hauendo già essequito quanto gl'era dalla sentenza imposto, doueua inclinare nella parte piu fauoreuole al reo, stimando, che quegl'atti potessero essere causati sopranaturalmente, massime, che l'attione di soffocare costui era troppo distante dalla prima essequita la mattina; che se fosse stato poco doppo, si saria potuto dire, che fosse moralmente l'istessa. Supposta dunque la morte seguita la mattina, non poteua di nuouo essere soffocato la sera; imperoche con la morte il condannato sodisfece, e pagò ogni pena douutagli, & quanto poteua da lui prettendere la giustitia. Si che fù stimata l'attione del Manigoldo temeraria, e peccaminosa, ogni volta, che non fosse stato iscusato dall'ignorãza; e per non procedere temerariamente era obbligato a darne parte al Giudice, il cui officio saria stato di fare vedere il sospeso; e se quegli atti hauessero potuto hauere del sopra humano, il che può senza fallo auuenire, già che si sà, che vno stette due anni impiccato, ma miracolosamente viuo, e che non haurebbe stimato temerario colui, il quale hauesse voluto traffigere di nuouo quelli SS. Monaci, che impiccati da Longobardi furono sentiti salmeggiare.

Quanto sia à colui, che colpì cõ archibuso il carnefice, e l'ammazzò, se facesse peccato, disse vn Confortatore il suo parere, & è, ò che il Signor Iddio risuscitasse quel pouero doppo la morte, ò lo mantenesse in vita per suoi giusti, e santi fini, e diceua, che in tal caso il Carnefice era ingiusto inuasore; che se bene, quando fù impiccato era nocente, e colpeuole, in questa seconda volta, era innocente. E si come l'istesso condannato si saria potuto difẽdere dalle mani del carnefice, anco con ammazzarlo; così haueria potuto essere aiutato da ogni altro alla occisione del Manigoldo; e questa è sentenza de Dottori confirmata dal Padre Lessio lib. 2. cap. 9. dub. 13. nu. 87. il quale trattando se per difesa d'vno, sia lecito ammazzare l'ingiusto aggressore, conclude in questo modo. *Quia sicut quisq; potest tueri vitam suam, ita etiam proximi, qui charitatis, & naturæ nexu ipsi est coniunctus. Secundo, quia talis censetur innocens, & si fortè inuasioni causam dederit; nam iniustè inuaditur; atqui licitum est defendere causam innocentis: imo charitas ad hoc obligat, quando sine parui incommodo nostro, vel alterius id fieri potest.* Essendo dunque, che quel carnefice ammazzaua di nuouo quel meschino ingiustamente, potè colui, che era presente al spettacolo colpirlo, come quello, che in simil caso daua la morte ad vno innocente.

Au-

Auuertasi però, che ogni volta, che colui il quale, colpì il Manigoldo, hauesse potuto in altro modo liberare il condannato, che saria stato obbligato à farlo, perche così porta l'ordinata charità.

Notabile essempio à questo proposito.

RAccontasi, che vn certo nominato Elbo, haueua per vsanza di robbare, per alimentare se, e la sua famiglia; Ma prima di mettersi à latrocinio alcuno si raccomandaua deuotissimamente alla Beatissima Vergine; Auuenne, che fù colto col furto in mano, e senza farsegli altro processo fù condotto alle forche, & impiccato, e mentre se ne staua pendente in aria, la stessa SS. Madre di Dio lo sosteneua, ne permise, che alcuno gli facesse danno. Doppò due giorni andorono al luogo del supplicio, quelli, che l'haueuano fatto morire, e trouatolo viuo, e con volto allegro, e conoscendo, che non haueua patito cosa alcuna, pensorono, che il capestro non hauesse fatto l'officio suo, e che non fosse stato bene accommodato; onde voleuano scannarlo, accioche morisse; Ma la Vergine SS. oppose al ferro de manigoldi la sua santa Mano, in guisa, che mai puotero ferirlo; & essendo venuti in cognitione del miracolo, fù il pouero liberato, che poi si fece Monaco, e visse santamente. Da questo, che si è detto si caua non essere improbabile potere auuenire vn caso simile, che perciò è necessario a Giudici, à Sbirri, & à Carnefici essere molto cauti, e circonspetti.

INTERROGATIONE CLIX.

Se le stelle possano inclinare à morire sopra le forche, ò altra morte violenta; & che cosa significhi il detto commune, colui hà la forca ne gl'occhi.

RISPOSTA.

QVesta interrogatione non hà così del facile, come qualcheduno potria persuadersi; con tutto ciò sentiremo il senso de compagni Confortatori, & vno interrogato cominciò à dire. Furono alcuni heretici detti Priscilianisti, li quali stimorono, che ogni huomo nel suo nascere fosse constituito sotto il dominio di qualche stella. Opinione erronea, e temeraria dannata più volte, e particolarmente in vna Bolla del Sommo Pontefice Sisto V. la quale incomincia *Cæli, & Terræ Creator*, publicata l'anno 1585. nella quale

dice

dice queste parole. *Absit à fidelium cordibus, vt aliquid esse fatum dicant, vitam quippè hominum solus hanc creator, qui creauit administrat, neq; .n. propter stellas homo, sed propter hominem stellæ factæ sunt. Et si stella fatum hominis esse dicitur ipsis suis ministerijs subesse homo perhibetur.* E non sarebbe vn grande inconueniente, che vn huomo dotato di libero arbitrio, cioè di volontà libera nel pensare, & operare, potesse essere dalle stelle inclinato à fare operationi repugnanti à quello, di che il Signor Iddio lo dotò, come si dice nell'Ecclesiastico al capo 15. *Deus ab initio constituit hominē, & reliquit illū in manu consilij sui, adiecit mandata, & præcepta sua. Si volueris mandata seruare conseruabunt te, apposuit tibi aquam, & ignem ad quod volueris porrigere manum tuam, ante hominē vita, & mors, bonum, & malum, quod placuerit illi dabitur ei.* Essendo dunque la volontà dell'huomo libera nell'operare tanto il bene, quanto il male, come osseruano il Becano de libero arbitrio cap.2. q.2. & il Bellarm. lib.3. cap.4. & 5. de gratia, & libero arbitrio, & prima di loro lo disse S. Agostino contra Faustum, & S. Bernardo lib. de gratia, & libero arbit. come potrà vno dire, che le stelle inclinano, e sforzano gl'huomini ad operar malamente?

Sono alcuni ceruelli torbidi, che pensano di potere cauare dalla positura delle stelle ciò, che pende dalla libera volontà dell'huomo, e giudicare le cose future spettanti alla vita humana; e tanto si fondano in questa loro pazzia, che stimano verità infallibile, quanto pronosticano; onde col loro poco ceruello fanno Imperatori, Rè, Pontefici; dispensano officij de Capitani; constituiscono Gouernatori di Prouincie, come se essi vedessero le cose già fatte; pronosticano matrimonij, ricchezze, aduersità, honori, inimicitie, guerre, carestie, morti, con tanta frāchezza, come se gl'hauessero propriamente nelle mani. Il Concilio Toletano primo, dichiarò scommunicati questi tali con queste parole. *Si quis astrologiæ, vel mathesi credendum esse duxerit, anathema sit*, & la l. Nemo, & la l. & si C. de Malef. & mathem. commanda, che gli Astrologi giudiciarij siano puniti all'istesso modo de negromanti; imperoche suppongono, che le attioni humane siano dal fato ordinate, che non è altro, che vna ineuitabile dispositione di tutte le cose; Che però l'istesso Sisto V. nella sopradetta Bolla abomina, e detesta queste predittioni, & osseruationi de pianeti, come quelli, che fossero direttori delle attioni humane, e potessero condurre vno alle forche, e l'altro alle prosperità. Imperoche queste predittioni non hanno fondamento alcuno di verità, e s'appoggiano à fondamēti falsi, presupponendo, che le cose, che noi sensibilmente vediamo essere accidentali dipendenti dal nostro volere (potendosi di molte di esse far altri-

altrimente) fiano tutte necessarie, non distinguendo la necessità dalla contingenza, e non auuertendo, che quella consequenza necessaria delle cose, la qual dipende dall'ordine, e moto de' cieli, non cõprende la volontà humana, perche l'anima nostra, che è vna sostanza, che hà del diuino, & che consiste nell'essere creata ad imagine di Dio, e per essere di sua natura libera, non può essere violentata, ne dalla forza delle stelle, ne alcuna colligatione con la materia del corpo dell'huomo, onde, accioche non vi possa essere dubbio della falsità delle dette preditioni, il Sommo Pontefice, retto dallo Spirito Santo, che in simili materie non può errare, dice nella citata Bolla, narrando li mali, che prouengono dall'Astrologia giudiciaria, dall'Arte magica, e dalla Negromantia. *Quamobrem dubitandum non est in huiusmodi futurorum contingentium, & fortuitorum euentuum inquisitione, & praecognitione Diaboli operationem se fallaciter miscere, vt sua fraude, & dolis miseros homines à via salutis auertat, & laqueo damnationis inuoluat. Tales in primis sunt Astrologi, olim mathematici, genethliaci, & planetarij vocati, qui vanam falsamq; syderum, & astrorum scientiam profitentes diuinae dispositionis ordinationem suo tempore reuelandam praeuenire audacissimè satagentes hominum natiuitates, seu genituras ex motu syderum, & astrorum cursu metiuntur, ac iudicant futura, siue etiam praesentia, & praeterita occulta, atq; ex puerorum ortu, & natali die; siue quauis alia temporum, & momentorum vanissima obseruatione, & mutatione de vniuscuiusq; hominis statu, conditione, vitae cursu, honoribus, diuitijs, sobole, salute, morte, itineribus, certaminibus, inimicitijs, carceribus, caedibus, varijs discriminibus, alijsque prosperis, & aduersis casibus, & euentibus praecognoscere, iudicare, & affirmare temerè praesumunt non sine magno periculo erroris, & infidelitatis*, e poco doppo soggiunge. *Hi igitur leuissimi, & temerarij homines in miserandam animarum suarum ruinam, graue fidelium scandalum, & christianae fidei detrimentum futuros rerum euentus, & quaecunq; prosperè, vel aduersè obuentura sunt, ac actus humanos, ea deniq; quae ex libera hominum voluntate proficiscuntur astris, syderibusq; adscribunt, eisq; eam facultatem, & vim, seu virtutem tribuunt significandi futura, & ad praecognita ita inclinandi, vt sic omnino, nec aliter obuentura sint. Non intelligunt hominis praestantiam, cui caeli, & stellae, & clarissima caeli Sydera, Sol, & Luna, Deo ita disponente non imperant, sed inseruiunt.*

Che se dunque è vero, come è verissimo anco per bocca del Sommo Pontefice, nel quale Dio parla, che le stelle non influiscono cosa alcuna in quelle attioni, che dipendono dalla libera volontà dell'huomo, così è altretanto vero, che quando vno viene condannato alle forche per li suoi misfatti, ò ad altra sorte di morte violenta, tutto procede

dall'

dall'atto libero, che fece il delinquente, quando robbò, l'altrui ammazzò, ò fece altro delitto degno di morte. Ne si può dare la colpa alle stelle, che à fare ciò violentino, ma si bene alla mala vita menata, la quale può bene apportare qualche precognitione di ciò, che deue succedere alle attioni ribalde. Imperciòche essendo Dio vero, e reale rimuneratore, e vindice de gl'atti dell'huomo, lascia, che siano alle volte rimunerati, o contracambiati con morti violente, venendo sopra i peccatori li flagelli, e disgratie per cagione del peccato, dicendo il Sig. nel Gen. cap. 4. *Nonne si benè egeris recipies, si autem malè statim in foribus peccatum aderit*, sopra le quali parole dice S.Gio.Grisostomo, che il peccato subito commesso, si fà barigello, sbirro, e carnefice. Essempio può essere di quello, che andiamo dicendo: Alessandro Magno, il quale vbriaco ammazzò vn suo carissimo, e fidelissimo amico detto Clito; come riferisce Seneca nell'Epistola 83. e tanto potè in lui il rimorso della conscienza, per hauere commesso questo delitto, che se non fosse stato impedito, si saria ammazzato da se stesso. Ecco come le stelle non condannano vno alla morte. La perfidia di Caino. L'auaritia di Giuda furono quelle, che ad vno il rimorso nel cuore, & ad vn altro il laccio diedero nelle mani; la pena seguita il peccato.

Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede pœna claudo.

La pena ancorche paia, che tardi á venire, non manca però mai, e quando non vi sia altra, è quella synderesi, che rodendo il cuore fà l'officio di Manigoldo.

Nocte dieq; suum gestare in pectore testem
Occultum quatiente animo tortore flagellum.

Non mancherò qui d'auuisare i Confortatori, che il seruirsi dell' Astrologia giudiciara circa le attioni, che dipendono dalla libera volontà dell'huomo, che è caso, nel quale deuono procedere gl'Inquisitori. Quando però vno, il quale hauesse commesso simile delitto fosse dato alla Confortaria, deue essere assoluto senza facoltà de gl'Inquisitori, come si è detto altroue, per essere in articolo di morte.

Resti hora per compimento della interrogatione, che si risponda all'altra parte, cioè, che cosa vogliono significare quelle parole, colui hà la forca ne gl'occhi.

Sono alcuni, che pretendono di conoscere l'intimo de gl'huomini da gli occhi, & questi siano indicatiui delle passioni dell'animo, cioè dell'amore, dell'odio, dello sdegno, furore, malinconia, ne credo, che siano lontani dal vero. Imperoche disse S. Giobbe al cap. 31. de suoi lamenti. *Pepigi fœdus cum oculis meis, vt ne cogitarem quidem de virgine.*

Sono

Sono gl'occhi à guisa del flusso, e riflusso del Mare, il quale si come alcune cose tira à se nell'acque, così le stesse respinge indietro; gl'occhi mal custoditi introducono nel nostro cuore molte volte affetti disordinati, & quelli respingono in dietro, & danno inditio di quanto nell'animo si tiene nascosto. Onde disse quel tale, *Frons, Oculi, Vultus enunciant de illo*. Quelli, che trattano di fisonomia hanno voluto dare ad intendere quello, che andiamo dicendo; Imperoche quelli, che hanno gl'occhi piccioli, e concaui, è segno, come dicono costoro, che siano inclinati alla maluagità, & al tradimento, essendo inditiatiui di complessione colerica, e malinconica, attesa l'adustione de gl'humori, la quale è principio de pensieri poco retti. Gl'occhi simili à quelli delle capre sono inditio di persona indisciplinabile, dimostrando la qual tà de gl'occhi, la temperatura del ceruello. Le capre, e caproni eccitano tra di loro grande ferocità, hanno del sagace tal'hora, & tal'hora del mansueto, e stolido, così per aponto sono di tal conditione questi tali, feroci alle volte, & alle volte, mansueti, che paiono hauere del stolido, ma ogni vno si guardi dalle loro vnghie. Discorrendo vn giorno con certa persona, mi disse d'hauer fatto riflessione, che vno, il quale haueua gl'occhi simi li era homicida, e libidinoso, tirato à questi vitij dalle proprie passioni, ma non già dalla forza delle stelle, essendo che haueua la sua volonta posta in stato libero, come si è detto di sopra. Gl'occhi di colore mezzano trà il verde, e l'azurro sono segno, che la persona hà del crudele, e dell'irragioneuole. Gl'occhi instabili, insolenti, vaghi sono argomento di animo indisciplinato. Quindi è, che Plinio lib.11.cap.37. lasciò scritto. *Neq; vlla ex parte maiora animi indicia cunctis animantibus, sed homini maximè, idest moderationis, clementiæ, misericordiæ, odij, amoris, tristitiæ, lætitiæ, contuitu quoq; multiformes, truces, torui, flagrantes, transuersi, limi, submissi, blandi, profecto in oculis animus inhabitat &c.* Testimonio di ciò ne sia S. Gregorio Nazianzeno nella sua oratione cōtra Giuliano Apostata, il quale benche conoscesse da gesti del peruerso giouine le sue catiue disposi ioni, & inclinationi dell'animo; però anco dalle qualità de gl'occhi si fondò nel suo parere onde disse. *Neq; .n. mihi boni quidquam significare, aut ominari videbantur ceruix non stata, humeri subsultantes, & ad æquilibrium subinde exagitati, oculus insolens, & vagus furioséq; intuens, pedes instabiles, titubantes, nasus contumeliam, & contemptum spirans, vultus lineamenta ridicula, idem significantia risus petulantes, & effrænati, nutus, & renutus temerarij, sermo hærens spirituq; concisus, interrogationes stultæ, & præcipites responsiones nihil his meliores*. Gli occhi dunque di questo scelerato entrarono à parte in persuadere al Santo, che colui fosse per essere

vn gran tristo, e perciò segue. *Talem ante opera conspicatus sum, qualem in operibus postea cognoui, quòd si quidam ex ijs, tum simul aderant, quidq; dixerim audierint, nũc mihi præsto essent haud ægrè testarentur, quibus vt hæc aspexi statim proloquutus sum. Quale malum Romanorum terra nutrit.* Perche Giuliano fù veramente huomo di malissime qualità, l'hauere dunque gl'occhi superbi, quali sono descritti dal Santo con quelle parole, *insolens, & vagus*, con le quali si esprimono gl'affetti mali dell'animo, vuole significare, hauere la forza ne gl'occhi, cioè, che vno sia mal costumato, e persona da poco fidarsi per ordinario. Hò detto per ordinario, imperoche con l'essercitio de gl'atti virtuosi, e per la continuata mortificatione delle passioni, si ponno moderare quei segni, che fariano fare cattiuo pronostico, potendo l'huomo con la gratia del Signore, e con gl'atti della libera volontà arriuare à grandissima perfettione.

INTERROGATIONE CLX.

Se quando vno è condannato alla morte per detto de testimonij, sia obbligato à confessare il vero.

RISPOSTA.

Già che conforme al solito deuo dirui quello, che io sento, mi pare, che questo reo per vna parte sia obbligato à confessare il vero, circa il suo delitto ancora doppò la sentenza, perche in tal contingenza potria il Giudice scapitare della sua fama, mentre il popolo potesse apprendere, che il reo fosse stato ingiustamente condannato, & che li testimonij hauessero detto il falso, & di questa opinione sono il Ledesma, il Vega, il Medina, & il Bannez appresso il Diana p. 3. tratt. 5. Miscellaneo alla resol. 103.

Il Reginaldo però lib. 24. tom. 2. sec. 6. nu. 145. Sà verbo reus nu. 5. tengono, che il reo non sia obbligato à confessare il delitto commesso nel termine, che diciamo, e lo cauano dal Nauarro nel Manuale al cap. 25. nu. 38. bastando, che lo confessi nel foro sacramentale, facendone la penitenza; e se bene pare, che scapiti la reputatione del Giudice, e de testimonij; questo non è vero, perche è cosa notissima, che li rei sogliono negare i delitti, che commisero. Il Diana per tanto dà vn auuiso a Confortatori, e Confessori, che assistono a condannati, che si guardino di non sforzarli a confessare nel foro esterno il delitto taciuto, già che la detta confessione non giouarebbe a cosa alcuna

cuna per sminuirgli la pena della morte; essendo già il giudicio finito, nè potendo il Giudice, che sententiò porui la mano, se non fosse in fare essequire la sentenza.

INTERROGATIONE CLXI.

Se in giorno di festa si potria fare morire vn condannato.

RISPOSTA.

IO risponderò alla vostra interrogatione, e per maggiore chiarezza dirò primieramente, che in ogni giudicio forense tre cose si ricercano; la prima è, la citatione, che è il principio, & il fondamento della causa; la formatione del processo, & il termine del giudicio, che è il venire alla sentenza.

Queste tre parti non si possono fare in giorno festiuo, & se si facessero sariano gl'atti nulli; imperoche nel capo vltimo de ferijs espressamente si dice. *Nec processus habitus teneat, nec sententia*. E nella l. vt in die C. de ferijs, si dice l'istesso; se bene con parole alquanto più oscure. *Quod contra hoc factum fuerit omnibus modis irritetur*. Che se bene discorrono i Sauij, se in vigore di questa legge siano *ipso facto nulli* gl'atti giudiciarij fatti in giorno di festa, ò pure si habbiano da irritare. Il Fagundez spiegando il primo precetto della Chiesa lib. 1. cap. 12. dice, che sono irriti *ipso facto*; e si fonda in quelle parole del testo *omnibus modis irritentur*; e quando vi fosse qualche dubbio, già dice l'istesso Dottore, che il ius ciuile è stato corretto dal ius canonico, il quale quando si tratta di cose concernenti all'anima, & all'honore di Dio, può correggere, & inualidare il ius ciuile; così dice il P. Molina tom. 1. de iust. & iur. tratt. 2. disp. 29. & nello stesso trattato alla disp. 133. E che tutti gl'atti giudiciali fatti in giorno di festa siano nulli, lo dicono il P. Suarez tom. 1. de relig. lib. 2. cap. 3. nu. 1. L'Abbat. cap. vlt. de ferijs. Bartolo in l. si feriatis C. de ferijs. Toleto lib. 4. della somma. Siluestro verbo Dominica nu. 2. il quale afferma, che gl'atti giudiciali non possono essere conualidati, ne anco con il consenso delle parti; Essendo che li giorni festiui sono stati introdotti per honore di Dio, alli quali non possono le parti renuntiare. Tutto ciò stà espresso nella l. finale C. de ferijs. *Omnis Iudex silere debet tempore feriarum in honorem Dei*; Et si caua dalla l. ex quacunque ff. Si quis in ius vocatus non ierit. Da quanto si è detto, è chiaro, che non si possa sententiare vno à morte in giorno feriato, ne essequirsi la sentenza, parlando per

ragione ordinaria. Perche può essere tale la necessità, che faccia lecito l'essequire la sentenza in giorno di festa. Gl'atti ancora giudiciarij possono restare nel suo vigore, quando hauessero per oggetto il bene publico, il titolo di pietà, ò di necessità vrgente, la quale ricercasse la perfettione del giudicio; così il Toleto nella somma lib.4.cap.24. nu.7. il quale dice. *Sententia mortis, aut in causa criminali fieri non potest sine vrgenti necessicate, quando non potest aliter commodè fieri, vt belli tempore fit, aut quando periculum est non exequendi iustitiam, nisi tunc sententia feratur.* Questo è approuato dal P. Fagundez nel primo precetto della Chiesa lib.1. cap.12. il quale dice. *Et contra furem insignem ferri potest licitè, & validè sententia die festo, & in cruce suspendi, si necessitas vrgeat, & timeatur illius euasio, & fuga. l. Prouinciarum C. de ferijs.* Tutto ciò intenderei, che si hauesse da essequire secretamente, ò nella carcere, ò altro luogo secreto, e ciò in riuerenza del giorno festiuo, conforme a quello, che stà registrato nella l.vlt.C. de ferijs. *Taceat, dice, apparitio, præconis horrida vox sileat.* Potendosi á gl'incommodi, che si potriano temere dal non essequirsi la sentenza in giorno festiuo, rimediare con la morte data occultamente, alla quale è chiaro, che deuono essere presenti i Confortatori. Se bene in vn tal luogo, doue fù fatto morire vno, non vi furono presenti altro, che il Confessore, due sbirri, vn Notaro, & il carnefice; il Notaro vi fù per fare la recognitione del cadauero.

Essequita la sentenza, stimarei, che senza violatione della festa si potesse mettere in publico il cadauero á terrore de gl'altri delinquenti.

In quanto poi à dare il giudicio della causa vrgente per fare morire in giorno di festa, tocca al Giudice à ponderare prudentemente, se vera, e realmente la causa sia di tale consequenza, che differendosi la morte al reo, possa apportare danno al publico, ò causare effetti impeditiui della giustitia. Ne si deue domandare licenza alli Vescoui, ò Ordinarij, che in cause simili non danno il loro voto per il pericolo della irregolarità.

INTERROGATIONE CLXII.

Se vno fosse stato ostinato tutto il tempo della confortaria, e condotto al supplicio dicesse di volersi confessare; Se il Confessore lo debba sentire, & in che modo.

RISPOSTA.

IO sò, che questo caso è auuenuto; perciò la vostra interrogatione non deue essere disprezzata; e perche mi accorgo, che voi altri Confratelli fate gran forza nella breuità del tempo, e nella tardanza in conuertirsi à Dio; e sete soliti à dire, che la penitenza fatta tardi non è vera penitenza; & ancor'io hò sentito ad essagerare questo ponto grandemente. Con tutto ciò io dico, che se il condannato nel fine della vita, anco sopra palco, ò forca, mostrasse segni di dolore, e di pentimento, che se gli deue concedere tempo di potersi confessare, non ostante, che sino à quell'hora fosse stato ostinato: Non deue però essere ricondotto alle carceri per confessarsi; Ma potrà fare la confessione al piede del patibolo, ò sopra l'istesso patibolo; e se per accidente non si potesse porre indugio; basterà, che sottometta alle chiaui della Chiesa qualche peccato, detestando gli altri; ò non potendo parlare, perche fosse già ferito a morte, basterà dare qualche segno espressiuo del dolore, che ha de suoi peccati, & del desiderio dell'assolutione.

Nè in questo caso deue dare fastidio la breuità del tempo, che dura il dolore; perche chi risguardasse a questo, incorrerebbe nell'opinione d'alcuni, li quali diceuano, che non poteua essere contritione quella, che non arriuaua a certo grado d'intensione, e se non duraua per qualche tempo; il che non è vero; Imperoche le sacre scritture ricercano la cōuersione del peccatore, e la retrattatione del peccato; ma non fanno mentione, ne dell'intēsione, ne della duratione di quella, e saressimo sempre ambigui, quanto tempo douesse durare; e non saperessimo fino a che misura douesse arriuare il dolore. Io però vi dico, che ogni grande peccatore si può giustificare in qual si voglia momento di tempo, e questo si caua dalla diuina scrittura nell'Ecclesiastico al cap. 11. *Facile est in oculis Dei subito cohonestare pauperem*; & in Isaia conforme alli settanta. *Cum recursus ingemueris, saluus eris*: onde Celestino Primo in vna sua lettera ad Gallos. *Vera ergo ad Deum conuersio in vltimis positorum, mente potius æstimanda est, quam tempore.* Leggete S. Cipriano nel trattato primo diretto a Demetriano verso il fine, doue dice. *In isto mundo manenti pœnitentia sera nulla est*. E poco doppo *Tu sub ipso licet exitu, & vitæ temporalis occasu pro delictis roges, & Deum, qui vnus & verus est confessione, & fide eius agnitionis implores venia confitenti datur.*

S. Basilio hom. de penit. dice. Basta, che tù vogli conuertirti, che

Dio ti viene ſpontaneamente a cercare. *Tantummodo voles, & Deus vltro occurret.* S. Giouanni Griſoſtomo nella prima epiſtola ad Theodorum Lapſum dice, *Non ad temporis rationem, ſed iuxta affectum animæ ſolet dijudicari pœnitentia*; E parlando poi del buon Ladrone. *In eo momento totius vitæ peccata ſimul abſterſit, atque ante Apoſtolos officij grati præmium ſuſcepit.* Si che dall'auttorità della diuina ſcrittura, e de Santi Padri potiamo raccogliere, che vno ſi può ſaluare ancora nell'vltimo ſpirare della vita, nè vi vuole longhezza di tempo, quando il cuore operi da douero.

INTERROGATIONE CLXIII.

Perche cauſa erano anticamente li malfattori fatti morire fuori delle Città.

RISPOSTA.

HO' oſſeruato molto bene eſſere vero, che li malfattori al tempo de Romani erano fatti morire fuori delle città, e ſappiamo, che li Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo furono il primo crocifiſſo, e l'altro decollato fuori della porta Tergemina, che adeſſo è la Hoſtienſe, e li Santi Fauſtino, e Iouita furono decollati fuori di Breſcia nella ſtrada, che và a Cremona. Gieſù Chriſto Signor noſtro fù ancor eſſo crocifiſſo fuori di Gieruſalemme ſopra il monte Caluario. La ragione per la quale ciò ſi faceſſe, il Cardinale Baronio all'anno del Signore *69.* ne'ſuoi annali alla pagina à me 628. profeſſa di non ſaperla, ſolo dice che fuori di quella habitauano li poueri, e quelle perſone che viueuano di mendicato, il che conferma Plauto,

Vel extra portam ire Tergeminam ad ſacculum licet,
Quod mihi ne eueniat nonnullum periculum eſt.

Credo, che queſta porta foſſe quella, che era domandata eſſecrabile, perche fuori di quella vſciuano li malfattori per andare al patibolo. Erano dunque fatti morire colà, accioche foſſero d'eſſempio alle genti più vili, che in quei luoghi habitauano, & accioche li delinquenti moriſſero ne luoghi più vili à tale effetto deputati.

INTERROGATIONE CLXIV.

Vno condannato a morte ſi lamentaua, che eſſendo ſtato citato a ſentire la ſentenza capitale, foſſe ſenza altra dilatione fatto morire. Si cerca ſe queſto miſerabile ſi lamentaua a torto.

RI-

RISPOSTA.

IO rispondo, che stando in quello, che la legge commune ordina, questo pouero patiente con ragione si lamẽtaua; Imperoche quando vno è sententiato a morte, non si deue essequire la sentenza subito; ma si deuono aspettare dieci giorni, ad effetto di potere interporre l'appellatione; così dicono Bartolo nella l. qui vltimo ff. de pœnis. Paris de Puteo de sindicatu fol 162. doppo il num. 11. Versic. & licet, glossa. Felino nel cap. quærenti nu. 3. de officio delegati. Didaco nella prattica q. 23. Bossio nel tit. de Appell. & altri, che per breuità tralascio. e questo sia in quanto al ius commune.

E però vero, che a questa concessione di tempo viene derogato dalla consuetudine, la quale ha potuto preualere contro il ius commune, & introdurre, che subito doppo la sentenza, si facciano morire, così affermano Bartolo, & Angelo de Maleficijs, Diaz, e molti altri citati dal Claro.

Questa consuetudine ha assai del ragioneuole, massime quando li processi sono fatti canonicamente, e maneggiati da Giudici dotti, e prattici; poiche se si ammettesse l'appellatione, quella certezza di douere morire doppo quel tempo affligerebbe troppo li condannati; e le appellationi riusciriano vane, e di niuno momento, per tanto in occorrẽza di simile caso, è necessario a Confortatori spiegare a Condannati la conueneuolezza della detta consuetudine.

INTERROGATIONE CLXV.

Se il Giudice, ò chi si sia, che condanna vno alla morte, possa andare, ancorche trauestito, a vedere il condannato, mentre è in Confortaria; ò se li Corteggiani del Prencipe possono fare lo stesso.

RISPOSTA.

NOn credo, che voi altri parliate della potenza fisica, cioè se il Giudice, ò il Prencipe possa portarsi alla confortaria per vedere, come il condannato si diporta; perche mentre habbia forze, e gli siano aperte le porte, chi ne può dubitare? La vostra domanda dunque si deue intendere se sia lecito. Per tanto vi dico, che mi pare di nò; poiche ha vn non sò che di animo meno compassioneuole, condãnare vno, e poi vedere, come se la piglia, ancorche la sentenza fosse giustissima.

Impa-

Imparino i Giudici, & altri ancora da quell'huomo Santo, dico dal B. Francesco Borgia, che essendo ancora secolare, e Vice Rè di Catalogna, quando haueua da fare morire vno per suoi misfatti, ritirato dentro di se, piangeua, douendo venire all'atto di cōdannarlo, e compatiua al misero; e quante goccie di sangue era per spargere nella morte, esso ne spandeua tante lagrime, anzi che per ogn'vno, ch'egli condannaua alla morte, faceua dire trenta messe. Pensate adesso voi altri, se saria andato per curiosità a vedere quelli, che egli hauesse condannati a morte, l'occhio del Prencipe ha da essere per beneficare, & illuminare come il sole; non per stillare veleno, come l'occhio del Basilisco; ouero diciamo, che deue essere occhio di Cocodrillo, ò Struzzo, che con lo sguardo da la vita alle sue oua; così deue fare il Prencipe con la vista, dare vita.

Il godere del sangue sparso de condannati hà del fiero: & il vedere vno a penare, quando si possa aiutare, ha del crudele. Quel mostro infernale di Nerone Imperatore, per eccitare maggiormente la rabbia delle fiere, alle quali erano condannati i malfattori, per essere deuorati, egli stesso si vestiua delle pelli di quelle, come di Orso, ò Leone, accioche con il suo essempio le fiere vere s'auuentassero adosso à poueri patienti, quali (il furbo) godeua di vedere penare acerbamente.

Si come non è bene, che vi vadano i Corteggiani, ò seruitori del Prencipe; a che effetto? a che fine? Io sò essere auuenuto, che entrato in Confortaria vn certo tale, che si stimaua fauorito d'vn tale Signore, e che potesse qualche cosa, se gl'inginocchiò auanti il condannato, supplicandolo della vita, e perche vn Confortatore vedeua la domanda friuola, e dall'altro canto il gonfiarsi di colui, che godeua essere stimato potente appresso il Prencipe, disse certa parola, che poteua hauere ogni buon senso, per essere poi anco la persona del detto confortatore degna di molto rispetto. Riferita partorì effetti molto cattiui. Imparino per cortesia i confortatori a tenere memoria di non ammettere persone non necessarie nelle Confortarie, perche si schifaranno molti inconuenienti.

INTERROGATIONE CLXVI.

Se li Confortatori, e qual si voglia altro, che fosse stato presente alla confessione sacramentale fatta in publico da vn condannato, sariano obbligati ad osseruare il sigillo sacramentale.

RISPO-

RISPOSTA.

Diceſſimo nell'interrogatione duodecima, che vno, il quale voleſſe confeſſarſi publicamente faria errore; perche ſi partiria dall' vſo di S. Chieſa, il quale porta ſeco, che le confeſſioni ſacramentali ſi facciano ſecretamente, come dice il Fagundez nel 2. precetto della Chieſa lib. 3. cap. 1. nu. 11. Ma ſe occorreſſe, che vno ſi confeſſaſſe publicamente, e ciò foſſe per l'ignoranza del Confeſſore, che lo concedeſſe, ò per qualche altro accidente, come, ſe vno foſſe ſopra il patibolo, e chiedeſſe l'aſſolutione al Confeſſore poſto lontano, che tal caſo non è importabile, che poſſa auuenire. Riſpondo con il Medina de confeſſione alla q. 51. & con il Viualdo, che nè il Confeſſore, nè li circonſtanti fariano obbligati al figillo; & ſtimo, che queſta ſia la ragione, che vno, mentre ſi confeſſa publicamente, pare, che ceda a quel ius, che ha di volere, che li ſuoi peccati ſiano tenuti celati. L'iſteſſo pare, che inſinui l'Henriquez de penit. lib. 3. cap. 21. nu. 1. mentre dice, *Quando ex cauſa publicè fit confeſſio, vt olim mos erat, non tenetur confeſſarius ad ſigillum.* Il P. Stefano Fagundez nel 2. precetto della Chieſa al lib. 4. cap. 5. nu. 1. grandemente ſi marauiglia, che queſti huomini, che domanda dottiſſimi, habbiano ciò detto, e riproua la loro opinione, tenendo con il P. Suarez de penit. tom. 4. diſp. 33. ſec. 5. che quelli, li quali ſono aſtanti alle publiche confeſſioni ſacramentali ſono obbligati al ſigillo: ne poſſono tra di loro parlare de peccati, che ſentirono. Le parole del P. Fagundez ſono. *Directè ad ſigillum tenetur confeſſarius audiens confeſſiones; indirectè omnis, qui alterius peccata audit, dum confitetur ſiue licitè, ſiue illicitè, ſiue mediatè, ſiue immediatè audiat.* Il che notò S. Tomaſo in 4. diſtint. 21. q. 3. art. 1. Ricardo pure, Soto ſeguitati da Angelo verbo Confeſſio vltimo nu. 6. Silueſtro confeſſio 3. e la ragione è perche ſaria graue al penitente, & in vn certo modo contro il di lui honore, mentre ſi rinouaſſe la memoria delli ſuoi peccati. Nè oſta la publicita; perche quello, che il penitente diſſe ò per dolore, ò humiltà, accioche Dio gli perdonaſſe li peccati, non deue eſſere pigliato per argomento di ragionare, nè anco per pigliare occaſione di laudare la penitenza del condannato. Onde ſe vno condannato faceſſe la ſua confeſſione publica ſacramentale ſopra le forche, ò palco, ad effetto di ottenere l'aſſolutione ſacramentale, tutto il popolo preſente ſaria obbligato à tacere, nè potrià di quella tra di ſe parlare, ogni volta che non ſi dichiaraſſe di eſſere contento, che ſe ne parli; perche *Volenti non fit iniuria.*

INTERROGATIONE CLXVII.

Se il condannato à morte riuelasse al suo padre Confessore qualche obbligo, che egli hauesse di restitutione; si cerca se gli heredi debbano crederli.

RISPOSTA.

SOno obbligati gli heredi del condannato a credere al confessore, così dicono il Tabienna, il Rossella, Grassio con il Nauarro, Rodriguez citati dal Diana parte 5. trattato 11. de sigillo confessionis resol. 28. e lo stesso dice il P. Stefano Fagundez nel 2. precetto della Chiesa lib.6.cap.1. nu. 15. il quale osserua, che la licenza di riuelare questo obbligo di restitutione, deue essere espresa, e non tacita. E più chiaramente la somma del Diana, verbo sigillum sacramentale, perche così porta il douere, quando si tratta del bene d'vn anima, e si come sono obbligati gli heredi a credere al Confessore; così sono obbligati ancora à fare la restitutione douuta, ancorche dubitassero, che il Confessore hauesse riuelato la confessione senza licenza del penitente già morto; perche questo ridonda in bene dell'anima del defonto. Che se poi gli heredi non volessero per auaritia credere al Cõfessore, tocca a loro a prouare, che il penitẽte nõ habbia riuelato questa restitutione. *Quia is debet probare, contra quem facit præsumptio*, così il Diana.

INTERROGATIONE CLXVIII.

Essendo che nell'interrogatione decima si disse, che vno condotto alle forche era bene, che di nuouo si riconciliasse; Si domanda, come possano essere assoluti li peccati già rimessi, & altra volta confessati.

RISPOSTA.

ALla vostra interrogatione risponderò, che tutti li Sacramenti si constituiscono, e si fanno di vn composto, che si domanda Materia, e forma. Questa distinguono i dotti in prossima, e remota; come saria nel battesimo la materia remota è l'acqua, la prossima è quell' atto di lauare; e la forma sono quelle parole: *Ego te baptizo in nomine &c.* Nel sacramento della penitenza la materia sono li peccati; & questa si domãda remota; la prossima sono gli atti del penitente, che consistono nel confessare il peccato, con il debito pentimento, &c.

La

La forma è questa: *Ego te absoluo a peccatis tuis.* La materia remota, come habbiamo detto, che sono li peccati, si diuide in materia necessaria, & in sufficiente; la materia necessaria sono li peccati mortali, li quali non sono mai stati rimessi per vigore delle chiaui della Chiesa, nè effettiuamente passati sotto la giurisdittione ecclesiastica. Hò detto effettiuamente; perche se bene è vero, che li peccati sono rimessi dalla Misericordia di Dio con atti di contritione, & dell'amore suo santissimo; con tutto ciò è necessario, che siano sottoposti al giudicio sacramentale; perche nel dolore, e detestatione di quelli si conteneua il proposito di sottometterli al Sacerdote, il qual dolore fù ò implicito, ò esplicito.

Li peccati mortali già confessati, e rimessi per vigore delle chiaui della Chiesa, & li peccati veniali, ancorche mai confessati, solamente sono materia sufficiente. Lo dicono il Suarez de pœnit. disp. 18. sec. 1. nu. 6. Henriquez. de pœnit. cap. 20. nu. 6. Toleto lib. 3. summę cap. 12. nu. 4. Fagundez nel 2. precetto della Chiesa lib. 2. cap. 1. nu. 4. Li peccati dunque già rimessi vna volta al condannato, essendo materia sufficiente, potranno più volte essere sottomessi al giuditio sacramentale, per ottenere nuoua assolutione; e la ragione, perche ciò sia lecito, dipende dall'institutione di Christo Signor nostro; imperciochè concedendo egli la potestà di rimettere i peccati, non la limitò ad vn atto solo di remissione; e fù ciò conueniente, si per il fine, che ha questo sacramento; si per l'vtilità, che ne risulta al peccatore in risguardo della maggiore sicurezza dell'anima, e questa è vna buona cosa per il condannato a morte, che possa meglio assicurarsi, con riceuere nuoua gratia sacramentale.

Quando dunque occorrerà, che il condannato desideri di sottomettere alle chiaui della Chiesa li peccati mortali confessati nella Confortaria, prima che sia impiccato, ò decollato, auuertino li Confortatori quello, che dicono i Dottori, massime il Fagundez nel 2. precetto della Chiesa al cap. 2. al nu. 14. *Quia non est certa fide notum nobis fuisse condonata peccata iam confessa, quamuis enim ritè, & rectè fuerint confessa, vt supponimuss, tamen adhuc per nouam absolutionis formam, nouum augmentum gratiæ confertur toties, quoties de nouo sub nouo dolore confitentur cum debita reuerentia sacramenti, & firmo proposito de cætero cauendi; si enim hæc desinit tunc quidem abusus est iterare confessionem sæpius de ijsdem peccatis.* L'occhio del Confortatore deue mirare a fare, che il condannato ecciti nuouo dolore, e sottometta alle chiaui della Chiesa gl'istessi peccati; che quanto all'hauere proposito della mutatione della vita questo non è necessario, come dicessimo nella interrogatione de-

cima terza; perche non vi resta tempo di vita di ciò fare. Potrà per tanto dire il condannato. Padre Confessore sottometto alla vostra giuridittione, e mi confesso di tutti quelli peccati, che vi hò detto nell' antecedente confessione, & di nuouo ne domando l'assolutione sacramentale. E da questo si raccoglie, quanto conueniente, e necessario sia, che quel Sacerdote, il quale è stato il confessore del condannato lo seguiti fino al patibolo, & fino che sia spirato; imperoche questa confessione non si potria fare con vno, il quale non fosse informato; e non saria già espediente, che per la longhezza, che potria portare la confessione, il condannato si trattenesse nella replicatione delli stessi peccati, ò vicino al patibolo, ò sopra l'istesso patibolo, ancora per l'ammiratione, che potria ingenerare, vedendosi che il patiente tanto si trattenesse con vn confessore; e quando fosse necessitato à spiegare qualche peccato, ò qualche circonstanza d'esso, che hauesse concatenamento con la confessione, per la memoria, che ha il Confessore de peccati narrati, potrà sentire espressamente il peccato, ò la circonstanza dell'istesso, e gli altri con rimettersi alla confessione già fatta, e poi cō l'assolutione sacramētale sbrigarlo per l'altra vita.

Quando poi il condannato si volesse confessare di qualche peccato veniale commesso doppo la prima confessione, chiara cosa è, che questo peccato veniale saria materia sufficiente; dourà perciò hauerne dolore, come dice il P. Fagundez nel 2. precetto della Chiesa al lib. 2. cap. 1. nu. 12. *Si tamen vnum tantum habeat veniale, & illud vult confiteri, tenetur sub mortali de illo conteri, quia tenetur applicare materiam debitam sacramenti, est autem materia debita huius sacramenti non solum ipsum peccatum, quod est materia remota, sed etiam attritio, & dolor illius, quæ est materia proxima, & tunc quis materiam debitam applicat, cum dolorem formalem habet, alioquin indebitam præstat. Quamuis enim absolutè, necessarium non sit peccata venialia confiteri, supposito tamen, quod illa confessioni subijcit, vt in hac vita dimittantur, debet illa dignè, & debitè subijcere per veram accusationem absolutione dignam*, così insegnano Angles in floribus q. de sacramen. pœnit. art. 4. difficoltà 3. & il Vega nella Selua lib. 5. al caso. 494.

Deuono ancora auuertire li padri Confortatori alla qualità del dolore, che deue hauere il condannato per confessarsi degnamente de peccati veniali, che non deue essere simile al dolore, che si ha, quando si detesta il peccato mortale; perche il peccato mortale si detesta come graue offesa di Dio, perche toglie, e separa l'anima dall'amicitia dello stesso; & li peccato veniale non leua, nè separa l'anima dall'amicitia di quello; e basta detestarlo, come offesa del Signore, ma non

graue:

graue: Così dice il Bonacina de pœnit. disp. 5. q. 6. ponto 3. prop. 1. nu. 2. *Ad delenda peccata venialia requiritur detestatio venialium, vt sunt leuis offensa Dei.* Il quale atto è più perfetto, che quello di detestare il peccato, come graue offesa; perche in tali cose il peccatore desidera non solo di non dispiacere al Signore in cose graui, ma di non offenderlo nelle minime.

INTERROGATIONE CLIX.

Se per quelli, li quali sono fatti morire per mano di carnefice, si habbia da fare lutto, ò altri segni di mestitia.

RISPOSTA.

LA morte violenta potiamo considerarla in vn soggetto in molti modi. Nel primo è, quando vno è fatto morire per motiuo della Fede Cattolica dagl' Infedeli, ò dagli Heretici; in questo caso non si deue dare segno alcuno di mestitia; Ma fare festa, & allegrezza, già che non si può fare atto più heroico, nè più eccellente, che il dare la vita per il nome di Giesù, e sua fede &c. Così fecero quelli della Città di Manila, quãdo per la fede di Christo furono gli Ambasciatori mandati al Imperatore del Giappone Martirizzati, come racconta il Padre Cardino.

Nel secondo modo la potiamo considerare in vna persona fatta morire da vn Prencipe per motiui politici, ò perche la persona resistesse alla di lui potenza, e fosse cõtraria alli suoi dissegni, e non volesse condescẽdere a suoi peruersi voleri, come contrarij al bene publico; di questi è bene conseruare la memoria, ancorche coperta dal duolo.

Nel terzo modo la potiamo cõsiderare in vn soggetto, il quale sia fatto morire per li suoi delitti; perche habbia robbato, ammazzato, assassinato, e con cõtrauenire alle leggi dato occasione di tirarsi adosso la rouina propria con la morte. In questo caso io direi, che non si douesse mostrare duolo, ò altro segno lugubre esteriormente. Non voglio però dire, che non si possa piangere il condannato da chi gli è prossimo, & sentire dolore della di lui disgratia. Ma dico, che non si deuono fare quelli segni, che si embiscono a coloro, che moiono di morte naturale; Imperoche è cosa nota, che chi more per mano di carnefice, resta infame, e resta priuo d'ogni honore. Onde non è bene conseruare memoria di vno, che habbia con atti inconuenienti dishõnorato la famegna, e casata. Io mi ricordo di hauere letto nella di-

uina Scrittura in Giosue al capo decimo, che hauendo hauuto quei Santo Capitano nelle proprie forze cinque Rè; cioè il Rè di Gierusalemme, il Rè di Hebron, il Rè di Ierimoth, il Rè di Lachis, & il Rè d'Eglon, feceli tutti morire; & ordinò, che li loro cadaueri fossero appesi alle forche sino alla sera; & che poi fossero leuati, & gettati in certa spelonca, & iui fossero con sassi non ordinarij serrati, & chiusi; Vanno cercando gli espositori, perche causa Giosue facesse morire cinque Rè nobilissimi. E la ragione fù, perche quelli del suo essercito si astenessere di hauere commercio con li Cananei. *Vt suos à nefandis sceleribus eorum, & communione cum sceleratis Cananaeis abdicaret, vtpotè quos tanta Dei vindicata, quā Iosue sententia calcari, necarique, ac necatos in crucem agi ostentariq; viderent*. Questa è ottima espositione, come dice il P. Cornelio a Lapide nel commento di questo luogo. Ma perche farli gettare in quella spelonca, e serrarli iui? Habbiamo dunque da sapere, che nella sacra Scrittura nel Deuteronomio al capo 21. si dice, che colui, il quale era messo alle forche era maledetto; *Maledictus omnis, qui pependit in ligno*. L'hebreo legge. *Vilificatio Dei est suspensio*, & il Rabbino Salomone glossando questo luogo dice, *Homo ad imaginem Dei factus est, & ideo si diù remaneret suspensus, hoc quodammodo rediret in debonotationem Dei*; perche dunque non restasse Dio Signor nostro dishonorato, furono gettati in quella spelonca: Lo stesso Rabbino Salomone rende vn altra ragione, perche errano leuati di errore i cadaueri di quelli, li quali erano sospesi; e dice, che niuno era fatto morire sopra il patibolo della croce, che all'hora era come la forca, se non per il peccato della bestemia, & della idolatria, & da quello poi erano leuati, accioche niuno hauesse occasione di discorrere del delitto, per il quale erano stati fatti morire; cosi aponto deuono fare li parenti di quelli, li quali sono squartati, impiccati, decollati, con sepelire la loro memoria, nè dare occasione, che se ne possa discorrere, perche le attioni peccaminose deuonsi sepelire in vn perpetuo silentio, perche ridonda in dishonore delle famiglie.

INTERROGATIONE CLXX.

Se li Confortatori debbano procurare, che il condannato scaccia ogni timore della morte, ò pure lasciare, che la natura faccia li suoi effetti.

RISPOSTA.

CErto è, che quando si dà la nuoua della morte a vn pouero condannato di douere essere fatto morire, che egli concepisse vn grande

grande

grande timore della morte, per essere la cosa più terribile, che possa all'huomo accadere. Si tolerano le infirmità; si sopportano li disagi, per non venire à questo termine, e personaggi temono non ordinariamente, onde Seneca disse di Medea,

> *Vagus per artus erat excursus tremor,*
> *Erectus horret crinis, impulsis adhuc*
> *Stat terror animis, & cor attonitum salit,*
> *Pauidumq; trepidis palpitat venis iecur.*

Questo timore, questo arricciarsi de capegli, il douentare come attonito, palpitare, e liquefarsi di paura, l'hò visto in molti. Hò però sentito Confortatori tanto dire sopra di questo timore, e tanto straccarsi per leuarlo dall'animo del condannato, che infastidiuano tutti quelli, che li sentiuano; pensano forsi che questi poueretti siano senza senso? La separatione dell'anima dal corpo è la più acerba impresa, che si ritroui in questa vita; e le anime in Paradiso desiderano la vnione de corpi, che loro furono fedeli compagni, & instromenti a conseguire la gloria per vna certa naturale inclinatione. Si come le anime dannate si attristano di douere essere riunite alli loro corpi, che furono instromenti di farle perdere il Cielo. Habbiamo del nostro benedetto Saluatore, che nell'oratione dell'horto alla cõtemplatione della sua acerba passione disse. *Tristis est anima mea vsq; ad mortem;* sopra le quali parole S. Agostino spiegando il Salmo quarantesimo secondo dice: *Dolor animæ tristitia dicitur; molestia verò, quæ fit in corpore, dolor dici potest, mæstitia non potest.* Sentiua il Signore vna tristezza, & vn certo timore della morte, come notò il P. Francesco Suarez tom. 1. in 3. partem. *§. Dicendum est simpliciter, & absolutè fuisse in Christo verum timorem.* Il che si raccoglie dalle parole di S. Marco cap. 14. *Cæpit pauere, & tædere*, & che si possa intendere di timore sensibile, si può cauare dalle parole seguenti. *Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.* Onde S. Cirillo lib. 4. in Ioannem cap. 1. *Caro autem factum permittit carni suæ vt patiatur, & tamquam verus homo mortem instantem existentem pertimescit.* Hora se il Saluatore innocente impeccabile lasciò, che la parte inferiore temesse; perche causa non douerà, ò potrà temere vn peccatore la morte? Disse vna cosa Seneca, cioè che *non est Viri fortis ad mortem properare*. Chi ha ceruello, non và alla morte, come fanno gli animali al Macello; Che se fosse instinto di natura il non temerla, certo è che non si vederiano le pallidezze nel volto, i gemiti del cuore non si sentiriano, nè si fariano visti alcuni, che alla nuoua della morte incanutirono, & altri, che sudorono vn sudore rosso, ma nò di sangue; che questo solo sudò il Saluatore no-

stro

ſtro Gieſù Chriſto nell'agonia dell'horto di Getſemani; e queſto ſudore fù miracoloſo, perche eſſendo proprio del timore tirare il ſangue al cuore per confortarlo, vedendo che copioſamente lo tramandò fuori, è neceſſario dire, che foſſe miracoloſamente fatto, maſsime, che furono goccie, ò come legge Eutimio Grumi. Chi non vede, che da pori delicatiſsimi del corpo del Saluatore nō poteuano vſcire goccie così groſse, ſe non con miracolo? Iſocrate filoſofo ammalato fù interrogato, come ſi ſtaſse. Riſpoſe. *Vt homo nonagenarius, qui mortem ſummum malum putat.* Io sò molto bene, che vi ſono ſtati huomini, che condannati a ſupplicij, vi andauano coraggioſamēte, come faceuano li Santi Martiri, trà li quali fù Santa Agneſe, che per la tenera ſua età fù di ſtupore a tutti, onde diſse S. Ambroſio. *Non ſic ad thalamum nupta properaret, vt ad ſupplicij locum læta ſucceſſu, gradu feſtina virgo proceſſit. Flere omnes, ipſa ſine fletu &c.* queſta intrepidezza era originata dall'amore di Dio, & da quel deſiderio, che haueuano di vedere Dio, e di congiungerſi con lui con quel vincolo di pace imperturbabile. Vi ſono ſtati anco alcuni falſi chriſtiani, heretici, ſciſmatici, li quali hanno moſtrato cuore nella morte, queſti tali non erano ſpinti dall'amore di Dio, nè dal zelo della Cattolica fede; Ma ſi bene da vna perfida oſtinatione, e da vna falſa apprenſione di fare coſa conforme alla loro volontà. Vi ſono ſtati altri, che chriſtianamente morendo anco di morte violenta, non hanno moſtrato di temere; Non è, che queſti tali non temeſsero la morte; la temeuano per certo; Vna certa generoſità d'animo naturale li ritraeua dal pauentare, e da moſtrare timore della morte ſteſsa.

Eſsendo dunque, che il temere la morte è coſa, che ha dell'humano aſsai, non deuono li Confortatori pigliarſi molto faſtidio; E come vorranno correggere la natura? Il Leone teme il fuoco, il canto del gallo, & il ſtridere che fanno le ruote, quando, dirò così, gemono per la grauezza. Li polli temono il Sparuiero, i caualli le ombre; la Balena vn certo peſce piccolo aſsai, che entrandogli nelle viſcere la rode, e l'ammazza; l'huomo ſteſso teme il freddo, il caldo, le intemperie dell'arie, ſchiua i cibi, che lo conturbano: e non vorria ſentire coſa nociua; e poi intimandoſegli, che la mano del manigoldo l'ha da ſtrozzare, tagliare &c. non ha da temerla? Il ſanto Profeta Dauide cantò il Salmo 118. al Signore Dio, e lo diuiſe in molte parti, a ciaſcheduna delle quali poſe a capo vna lettera dell'alfabeto hebraico, & alla quarta aſsegnò la lettera Daleth, la quale, ſecondo l'eſpoſitione di S. Ambroſio in lingua latina, ſignifica due coſe. Natiuità, e Timore, & cōgiungendo tutte queſte due coſe inſieme, nè caua vn pen-

ſiero,

ſiero, e dice, *Quid eſt terrena natiuitas, niſi timor?* e volſe ſignificare, che l'huomo porta ſeco dal ventre materno la proprietà di temere.

Quando il timore in vno condannato non impediſca vna ſeria, e ſanta preparatione alla morte, poco di eſſo ſi deue curare; anzi che tolerato per amore di Dio, ſeruirà per maggior augmento di merito appreſſo alla diuina bontà; Mi ricordo, che vn condannato eſſortato a ſtare allegramente, diſſe ad vn certo Religioſo, di gratia venite voi in mio luogo, e imparerò da voi a non temere la morte.

INTERROGATIONE CLXXI.

Se ſia lecito à Confortatori, ò al Sacerdote, che aſſiſte alli condannati, quando ſono tanagliati, ò che ſono poſti in ruota, bagnarli con coſe cordiali per rauuiuare li ſpiriti.

RISPOSTA.

QVeſto è dubbio da non eſſere diſprezzato; imperoche ſe li fratelli Confortatori, quando vno è in quelli tormenti d'eſſere tanagliato, ò meſſo in ruota, lo confortaſſero con qualche pretioſo liquore, pare, che ſi moſtrariano crudeli, con rauuiuare li ſpiriti ad vno con vn mezzo, che lo faria più viuamente ſentire la crudeltà de tormenti. Il Cardinale Baronio tocca breuemente vn ponto, & è, che a condannati ſi daſse vna certa ſorte di vino acconcio con mirra. *Quò mortem imminentem minus attenderent*, & queſto lo dice nel primo tomo de ſuoi annali all'anno 34. di Chriſto alla pag. a me 173. lit. E. ſe bene egli non l'approua. Ciò io credo, che ſaria ſtato effetto di compaſſione, accioche li miſeri condannati non ſentiſse, o così viuamente le pene, che erano loro date. Lo ſteſso Baronio dice, che quando il noſtro Saluatore fù Crocifiſso, gli fù poſta alla bocca vna ſpogna inzuppata d'aceto, e queſto per confortarlo, la quale ancora applicata alle ferite haueua forza di ſtagnare il ſangue, che vſciua da quelle; così ne riſultaua, che la pena foſſe più longa; che però afferma, che a rei non era dato aceto, per pietà che di loro ſi haueſse, ma ſi bene *Vt diutius pœnis, atque ærumnis cruci affixi diſtinerentur, & demum crudeliſſima fractura oſſium ante ſolis occaſum, vt mos erat, ad veſperum necarentur*. Allo ſteſso modo pare, che confortando con qualche liquore li tormenti, ſi prolonga loro la vita, per ſentire più viuamente li tormenti. Mi ricordo di hauere letto nel lib. 1. de Regi al capo vltimo, che Saule capo, e Rè de gl'Iſraeliti hebbe vna ſtretta di tal ſorte da Fi-

lestei, che doppo hauere perso tre suoi figli, temendo di non essere fatto prigione, pregò il suo scudiero in questa guisa. *Euagina gladium tuum, & percute me, ne fortè veniant incirconcisi isti, & interficiant me, illudentes mihi.* Che se il scudiero si fosse messo sul posto di essortare Saule a saluarsi la vita, & a non volere così vilmente morire, certo è, che non haueria ammesso conforto di sorte alcuna, perche come dice Vatablo. *Apprehendit me timor, & trepidatio. Metuo ne viuus in manus hostium incidam, illiq; me probrosè excrucient, & necent.* E più tosto si elesse di morire dandosi da se stesso la morte. *Arripuit itaque Saul gladium suum, & irruit super eum*, che vedersi viuo nelle mani de suoi nemici. Io penso, che tale sia, e sarà il senso de condannati di essere presto sbrigati, per vedersi fuori della confusione, della vergogna, delli patimenti,& delle mani de carnefici. Et io hò sentito alcuni a dolersi, che il tempo fosse troppo longo, e pure non erano tormentati, che saria poi stato ne' stessi tormenti. Con tutto ciò stimarei, che fosse atto di buona charità il confortare questi poueri afflitti nel modo, che si è detto, nè questa si faria, perche maggiormente sentissero i tormenti, che saria crudeltà grande; ma accioche non fossero così oppressi dalli vapori, che per causa delli tormenti vanno al capo, e l'offendono assai, accrescendo il dolore. Christo nostro Saluatore flagellato fù condotto al Caluario, e quasi improuerando la crudeltà de gl'huomini, disse con eccesso di pietà, *Consolantem me quæsiui, & non inueni.* Non trouò il benedetto Saluatore chi gli porgesse vn tantino di conforto, anzi disse. *Dederunt in escam meam fel*; gli porsero amarissimo fiele; e con ragione si lamentò, perche come osseruò il P. Suarez, quelli, che l'amauano, non ardiuano di souuenirlo, e se hauessero hauuto ardire erano impediti dal dolore. Facciano i Confortatori questo atto, che faranno cosa grata al patientissimo Giesù, che in quel ponto potranno raffigurarlo nel condannato; perche: *Quod vni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis.*

INTERROGATIONE CLXXII.

Se vno condannato à morte peccaria accettando il duello con vn terzo, il quale non fosse accusatore, solo per liberarsi dalla morte.

RISPOSTA.

QVesta domanda è differente dalla sessagesima terza, perche in quella il duello si proponeua da essercitarsi contro il falso accusatore, & che il condannato fosse falsamente accusato; & dices-

dicefsimo, che il P. Molina, & il P. Sanchez dicono, che il condannato può accettare il duello per liberarsi dalla morte. Adesso si ricerca se il condannato ingiustamente per malitia del giudice potria accettare il duello con vno, che nella sua condannatione fosse innocente. Il Pare Sanchez nel lib. 2. sopra il Decal. al cap. 39. al nu. 4. dice, che questo tale condannato non potria accettare il duello per essere cosa intrinsecamente mala, repugnando con la retta ragione, vedendosi alle volte quelli, che hanno migliore ragione soprafatti dall'ardimento dell'auuersario, adduce molti Dottori, che sono l'Hostiente, Goffredo, Rosella, Siluestro, & altri; e conclude che non sia lecito accettare il duello con vno, che sia innocente.

Altri poi citati dallo stesso P. Sanchez al numero citato dicono, che sia lecito al condannato accettare il duello, come Angelo verbo Duellum. Toleto lib. 5. della somma cap. 6. nu. 3. Nauarro lib 2. de restit. cap. 3. & il Vasquez stima, che sia opinione probabile; e ne rende la ragione; perche se bene l'innocente condannato non patisce ingiuria da quel terzo, con il quale gli viene offerto il duello, ma si bene dal giudice; pare però, che habbia ragione di sottrarsi dal pericolo della morte anco con danno del terzo, nel qual caso è più obbligato il condannato ad amare se stesso, che l'altro, del quale il giudice si serue d'instromento, per mettere in essecutione la sua iniqua sentenza; & in questo caso colui, che accetta il duello, non l'accetta nel senso, che l'offerisce il giudice peruerso, ma solo con intentione di difenderfi, & di schifare vna morte certa con vn mezzo pericoloso, che è il duello.

INTERROGATIONE CLXXIII.

Se quando vno condannato alla morte dicesse al suo padre Spirituale di hauere hauuto reuelatione di non douere morire di morte violenta, se debba credergli.

RISPOSTA.

L'Anno 1632. in Mantoua successe questo caso. Due poueri huomini furono sententiati a morte, & consegnati alla Confortaria; Vno di questi si diceua, che faceua hostaria, & di nascita Ferrarese; all'auiso della morte ò quanto s'inhorridì, e con mille giuramenti asseriua di essere innocente, e non si poteua persuadere a disporsi alla morte, se bene doppo molti dibattimenti, si lasciò vincere, e si dispose

ancora con molto senso di pieta. Nel tempo della notte, quando tutti staua no pigliando vn tantino di quiete, chiamò il Confessore, e gli disse, Padre adesso mi è apparso l'Angelo del Signore, e mi ha detto, che non morirò; restò il Padre Confessore stupito della franchezza, con che asseriua il condannato la sua propositione, e fù dubbioso, che di nuouo nō tornasse sù le furie; pure alle ammonitioni de religiosi composto d'animo, fù la mattina condotto al supplicio, sopra del quale salito, mētre staua col laccio al collo per essere precipitato dal carnefice, si fece auanti vn staffiero del Serenissimo Signor Duca Carlo in quel tempo regnante, che disse al Carnefice, che lasciasse viuere il condannato, gia che la pena della morte gli era commutata in quella della galera, all'hora il patiente voltatosi al Confessore disse. Non hò io detto a *V. P.* che non sarei morto? chiara cosa è, che la volontà del Serenissimo Duca non potè saperla da alcuno; poiche non ostante la sua pretesa reuelatione staua ancora molto dubbioso, e sollecito, e vedeuasi tra le fauci della morte. Vn altro caso occorse in Ferrara di vno che di hebreo si era fatto Christiano; e perche doueua non ostante l'hauere riceuuto il battesimo essere impiccato, diceua, che per virtù di Dio non saria stato ammazzato da carnefice, e che di questo ne haueua hauuto auiso dal Cielo; e certo, che non l'indouinò, ma fù impiccato in publica piazza.

Sopra della presente interrogatione si può vedere quanto dicessimo nell'interrogatione 68. che tutto fa a proposito. Aggiungerò qui vn documento insegnato da Cassiano nella collat. 2. de discret. cap. 2. che è dell'Abbate Moisè; Deue per tanto il Padre Spirituale hauere l'occhio molto bene aperto per discernere queste riuelationi; Ma come potransi, dirà alcuno, conoscere le vere dalle false? Ecco la pietra del paragone. *Si fixo gradu intrepidum hominem perducat ad Deum.* La riuelatione si può stimare vera, quando fa nel nostro proposito, che il condannato non si scosti vn punto da Dio, ma opera in guisa, che sempre più si auuicina a Dio stesso, lo sospira, e con brama lo desidera; che se fosse il condannato troppo sollecito, & ansioso di essere liberato, & si dilongasse da vna santa preparatione, chiara cosa è, che tutto saria originato da cattiuo spirito, & dall'amore proprio. perche

Qui amant ipsi somnia fingunt.

L'amore della vita fa pigliare delli equiuoci.

Vn altro segno saria, che fosse buona, e celeste l'apparitione, cioè, se il condannato, quando hauesse raccontato al Padre Spirituale tutto quello, che fosse accaduto, si quietasse a quanto egli illuminato da Dio gli dicesse, ancorche gli manifestasse, che le apparitioni fossero false, e che

e che necessariamente douesse prepararsi alla morte, il che si raccoglie dalli due essempi narrati; imperoche il pouero hoste Ferrarese, si quietò al detto del Padre Spirituale, ma l'hebreo battezzato, saldo come vna torre staua nel suo parere di non douere morire: Quando la persona si quieta al detto del Padre Spirituale, le cose caminano molto bene; ma quando si stà attaccato al proprio parere, è cattiuo segno. Imperoche il Signore gode grandemente dell'humile soggettione, al contrario il Demonio conoscendo le inclinationi di tutti, gl'inclina anco ad affettionarsi à quello, che essi desiderano. Onde S. Leone Papa dice, *Nouit Diabolus cui ingerat illecebras gulæ, cui adhibeat incitamenta luxuriæ, cui infundat virus inuidiæ, cui exhibeat escam cupiditatis. Nouit quem fallat gaudio, quem mærore conturbet, quem errore seducat, & causam quærit nocendi, vbi studiosus quemq; viderit occupari.* Quando vn condannato si lascia dominare dalli affetti, è facile all'inimico farlo strauedere, con persuadergli quello, che non deue essere, & dargli ancora speranza di quella vita, che gli si deue leuare dalla mano pesante del Carnefice.

Aggiunge Gersone vn ammaestramento per li Padri Spirituali, & è, se vn Condannato a morte dicesse di hauere hauuto riuelatione di non douere morire, considerare la qualita del soggetto. *Refert qualis sit, & fuerit persona; qualiter erudita; quibus assueta, cum quibus conuersata, quibus delectata; pauper sit, an diues; in diuitibus timendam superbiam, & ambitionem; in pauperibus verò fictionem.* Et questa vltima, si deue molto temere, perche per ordinario sono più li poueri, che si fanno morire, che le persone di qualche rispetto: ma osseruino i Confortatori di non approuare in questa materia i dettami de condannati: e di non si lasciare vscire parola che conformi li loro sentimenti. La conclusione deue essere, che nelle Confortarie per assistenti de condannati si elegghino persone oltre la integrità della vita, & di costumi spirituali, che siano anco versate molto bene nella teologia, & ne casi di conscienza, accioche venendo qualche groppo di difficoltà, non si habbia da fare errori, ò vscire di Confortaria per consultarli, come io sò essere occorso. Per questo non si escludono i secolari, l'officio de quali si deue estendere più circa le cose del corpo, che dell'anima, che deuono essere trattate, maneggiate, e concluse da Sacerdoti, la prudenza de quali hà da esser il timone, che gouerni la naue delle anime, e si ricordino di quanto lasciò scritto il P. Martio Delrio. *Oportere eum, qui sit rectè iudicaturus primo donum discretionis à Deo petere, vt queat, sincerum mamma diuinæ reuelationis à mellita lethalique Dæmonis offa dignoscere.*

INTERROGATIONE CLXXIV.

Se vno condannato alla morte ottenendo dal Custode delle carceri di partire da quelle, con promessa giurata di ritornare, saria obbligato à ritornarui.

RISPOSTA.

PEr rispondere al vostro quesito mi occorre di dire, che circa di questa materia sono due opinioni; la prima è, che sia lecito al condannato ritornare alla carcere sia giusta, ò ingiustamente condannato, & essendo lecito, vogliono quelli, li quali seguitano questa opinione, che ne risulta l'obbligo di ritornarui per vigore del giuramento fatto, cosi dicono Gaetano 2.2.q.89. art. 7. ad 4. Nauarro nel Manuale al capo 12. nu. 18. Romano nella l. stipulationibus de verborum obligationibus. Il P. Lessio lib. 2. cap. 42. de iuram. & adiurat, nu. 28. il quale dice. *Qui iure iurando promisit se rediturum ad carcerem, quamuis iniuriosum teneri redire, etiam si sciat se morte plectendum;* & ne rende molte buone ragioni, perche *Ista promissio fuit licita, quia absq; illa non potuisset obtinere reditum ad res tuas componendas; ergo eius executio est licita, licitum est enim exequi, quod prudenter promittitur &c.* L'altra opinione dice, che il condannato non si deue obbligare a ritornare, anzi che peccaria, se vi ritornasse; poiche se la prigionia fosse ingiusta, al condannato saria imputata la morte: cosi tiene Siluestro Iuram. 4. q. 26. Baldo in l. relegati ff. de pœnis, il Couar. lib. 1. var. resol. cap. 2. nu. 7. & il P. Azorio tom. 3. lib. 13. cap. 25. All'hora il carcere si dice ingiurioso, quando è dato da Giudice incompetente, ouero ancorche sia competente, procede contro gl' ordini delle leggi.

Osseruano i Dottori, che quando vno fosse condannato essendo innocente: ma però conuinto di qualche delitto, come colpeuole, che all'hora potria ritornarsene alla carcere, perche se bene fosse condannato dal Giudice senza colpa, non sarebbe senza causa prouata giuridicamente in publico giudicio; Et a vno conuinto a questo modo è lecito patire la morte, e non difendersi; poiche hà giusta causa di sostenere la morte stessa: vedi il P. Azorio al luogo citato, che se poi il carcere fosse stato giusto, haueria il Condannato, non ostante il giuramento da sottrarsi dal non ritornare alla prigione? Risponde Siluestro, e distingue, *si iurauit animo euadendi non tenetur, secus si animo se obligandi,* vedi l'istesso al q. 7. si suppone, che questo tale equiuocasse.

IN-

INTERROGATIONE CLXXV.

Se vno condannato alla morte, al quale fosse fatta gratia della vita, con conditione, che stasse durando la vita naturale in carcere, se saria obbligato starui; e che consiglio gli potriano dare i Confortatori.

RISPOSTA.

PEr risolutione della vostra interrogatione, io vi responderò quello, che dice il P. Azorio tom.3.lib.13.cap.24. supponendo però, che la pena della carcere sia giustamente data, & commutata con quella della morte, che questo tale non possa fuggire, essendo pena giustamente data, così dice il Gaetano 2.2.q.69.art.4. Couar.lib.1. var. resol.cap.2.nu.14.poi soggiunge, che se fosse la prigione solamente data per custodire il condannato, che potria fuggire; e ne rende la ragione. *At verò cum publici custodes adhibentur, videtur licitum esse fugere, quia custodũ est diligenter custodire ne fugiat;*& deuono à se stessi imputare, che nõ habbiano saputo custodire il reo. Altri Dottori parlano indistintamente, che vno ò sia tenuto prigione in pena del delitto; ò in custodia solamente che possa fuggire. *Sed quia carcer nunquam videtur esse pœna alicuius malefactoris, quin etiam simul sit custodia, ideo indistinctè, & absolutè dici potest cuicumque in carcere detento licitum esse fugere &c.* così Siluestro verba fugere nu.1. Vn Religioso però che fosse condannato alla prigionia perpetua deue stare in quella per vigore del voto dell'obedienza promessa alli Prelati, sotto de quali si ritroua.

INTERROGATIONE CLXXVI.

Se quando la fuga, ancorche legitima, d'vno condannato dalle carceri può apportare danno alli custodi, ò birri, si possa fuggire da quelle.

RISPOSTA.

VEramente il fuggire con danno de gl'altri, pare che nõ conuenga con la retta ragione, perche non si può prouedere alla propria indennità con il danno altrui. Non si può per gratia di essempio per schiuare la morte ammazzare vn innocente fanciullo, che se gli attrauersi nella strada, nè può la madre farsi cauare sangue con pericolo che la creatura moia; Questa opinione la tiene Maiore in 4 dist.

15.

15.q.22. Il Gaetano però, Soto, & il Couarruuia citati dal P. Azorio tom.3.lib.13.c.24.dicono, che in tal caso sia lecito fuggire non ostante, che ai custode delle carceri, ò a sbirri possa auuenire qualche danno; e rendono la ragione, perche il condannato si serue del ius che ha, non di resistere con violenza, mà di fuggire la morte, che se qualche danno ne segue alli custodi, è per accidente, e non preteso dal reo. ne ha obbligo di liberare i custodi dalli pericoli. Deuono dare la colpa a se stessi, che non habbiano saputo custodire il condannato lasciandogli commodità della fuga per non essere stati auuertiti, come doueuano, ed deuono supporre, che il carcerato per delitto graue và sempre pensando al sottrarsi dal pericolo della vita. Io mi ricordo, che assistendo a vn condannato, non faceua altro, che girare gl'occhi, è la testa in diuerse parti, & interrogato, perche così facesse, rispose, guardo se si trouasse scampo per fuggire; Tanto è l'amore della vita. Il P. Azorio dice, che simili officij di sbirri, bargelli, custodi hanno sempre annessi i pericoli, che li prigioni uon fuggano, & altri ancora più pericolosi.

INTERROGATIONE CLXXVII.

Se vn condannato potria con danari corrompere il custode, per hauere commodità di fuggire.

RISPOSTA.

LA glossa nel cap. inter cœtera 22.q.4.dice, che ciò sia lecito; così afferma Angelo alla parola Fugere con il P. Azorio lib.13.cap. 25.q.16.e la ragione è, perche il condannato ha ius di conseruarsi la vita, ancora con il denaro, corrompendo il guardiano, e custodi, che tale gente è solita essere auidissima del denaro; Il tutto però và inteso, quando il condannato dona, offerisce presenti, & denari per amicarsi il custode, & con tale amicitia aprirsi la strada a fuggire, in tale caso non pecca, imperoche direttamente non l'induce a concederli la fuga, potendo il carceriero auuedersi, che quel denaro non gli è dato senza qualche fine. Si come non peccarebbe il condannato, se i nuitasse a pranzo, ò cena l'istesso guardiano; & egli con tale occasione s'imbriacasse, e con tale mezzo il reo fuggisse. vero è, che non si potria dargli vini medicati per farlo dormire, perche questo saria vna ingiuria graue. ponno bene essergli dati vini buoni e generosi, mà senza alcuna falsificatione; e fuggendo il condannato, attribuisca il

custo-

custode la colpa a se, che si sia lasciato trasportare a beuere in guisa, che sia stato leuato di senno, e dato occasione di fuggir'al carcerato.

INTERROGATIONE CLXXVIII.

Si cerca, quando si fà morire vna Donna, à chi tocca à far le spese del funerale,

RISPOSTA.

A Questa domanda si risponde con quello, che già si disse nell' Interrogatione 97. che quando si rilasciano i cadaueri de' giustitiati a gli heredi per sepellirli, che tocca anco a loro a far le spese della sepoltura. Quando i beni sono confiscati, tocca al fisco; e questa dottrina corre ancora nel caso presente di vna Donna fatta morire, la quale deue hauer' il funerale con li beni dotali, gia che la dote è quasi proprio patrimonio; l.cum ff.de relig.& sumpt.fun. Quando poi fosse pouera, deue hauer'il funerale dalla pietà Christiana, secondo le consuetudini de' paesi, e massime de' Parochi.

b Quelli poi, che non ammazzati da Carnefici, ma sono ritrouati morti nelle foreste incogniti, deuono esser sepelliti a spese del publico, ò del fisco; ne il Carnefice deue loro metter le mani adosso, quando non apparischino colpeuoli di graue delitto, che meritino ancora dopò morte esser puniti.

INTERROGATIONE CLXXIX.

Perche alle volte si vedono li cadaueri appesi alle forche per terrore &c. si cerca se saria peccato il staccarli.

RISPOSTA.

GIà si disse nell' Interrogatione 97. che li cadaueri de' giustitiati deuono essere per ordinario sepelliti; questo è chiaro; ogni volta però, che per sentenza non douessero restare appesi a i patiboli. Quando dunque vno è condannato ad essere ancora deppo la morte spettacolo a viandianti, e terrore a furbi, acciò che s'astengano per vigore delle seuere essecutioni della giustitia da i danni del prossimo, nō possono li cadaueri esser leuati da i loro posti, ne le teste da palchi, ò traui, senza violare la giustitia, la qual vuole, ordina, e commanda, che quei cadaueri stiano così appesi; e si come vno, che giustamente

fosse alle forche condotto, non può esser leuato per violenza dalle mani de' sbirri, e carnefici, senza incorrere nella pena della morte, che anco nella conscienza saria errore graue; Cosi quando vno è appeso per ordine del Giudice nel modo sopradetto si faria errore in leuarlo; e potria essere ancora dal Giudice castigato con pena arbitraria, eccettuata la morte. Quando poi i cadaueri fossero di nemici della Republica, de' conspiratori contro la persona del Prencipe, e che a lui hauessero tentato di leuare la vita, stimerei, che quell'arbitrio si potesse stendere fino alla morte; perche chi leuasse li cadaueri, nel foro esteriore saria grande prosontione, che fosse fautore di simili scelerati.

INTERROGATIONE CLXXX.

Già che non è lecito leuare i cadaueri dalle forche, si domanda, se quando sono infraciditi, e che da se stessi cadono in terra, sia lecito dar loro sepoltura.

RISPOSTA.

Non hò dubbio alcuno, che quando le ossa sono già cadute in terra scongionte da suoj nerui, che possono esser leuate da terra, e collocate in luogo sacro, perche essendo la sentenza data dal Giudice, che restino appese, come odiosa, si deue restringere a questo, che non siano leuate, mentre sono appese; che poi cadute, stimo, che possano esser raccolte, e sepellite; e questo si douria fare ogni volta, che rotte le funicelle, cadessero i pezzi, non ancora guasti; ò che le forche, ò pali dalla forza de' venti fossero spiantate; poiche non è il douero lasciar'in terra quei pezzi, per esser deuorati da cani; e col sepellirgli si faria atto di molta charità, simile a quello del Santo Tobia, del quale parlando la diuina Scrittura Tob. 1. *Nudis vestimenta præbebat, & mortuis, atq; occisis sepulturam sollicitus exhibebat &c.*

Si deue però auuertire, che se li pezzi caduti già sepelliti in luogo sacro, volesse il Prencipe secolare, che fossero di nuouo riappesi, che non possono esser leuati senza licenza dell'Ordinario; e sò, che in simile caso vi furono gran contese tra vn Vescouo, & vn Card. Legato.

INTERROGATIONE CLXXXI.

Se vno condotto ingiustamente alla morte, fuggendo in Chiesa, potria iui, mentre si dicono le Messe, ammazzare quelli, che lo conducono alla morte; e se la Chiesa restaria polluta. Che se li sbirri iui ammazzassero il condannato in quella? Che se gli Heretici ci ammazzassero vno per la fede? Che se nel Cimiterio?

RI-

RISPOSTA.

Risponderò alla vostra interrogatione, con dirui, che ne' casi d'ingiustitia formale può vno difenderſi da ſuoi perſecutori lecitamente, ancorche foſse in Chieſa, e non oſtante, che ſi diceſsero gli Officij diuini; e queſta è la ragione, perche la difeſa propria hà origine dal ius naturale, col quale deue conſeruare la vita propria; e la ragione di non violare la Chieſa è totalmente eccleſiaſtica, e poſitiua. Così dicono Silueſtro, & il P. Azorio p. 3. inſtit. mor. lib. 2. cap. 1. q. 4. onde potria ammazzare gl'ingiuſti perſecutori.

Se poi ſaria la Chieſa violata, io dico di nò, come inſegna il P. Fagundez 2. Eccl. præcep. lib. 4. cap. 4. nu. 15. perche l'ammazzamento ſaria giuſtamente fatto, con la douuta moderatione. Vero è, che ſe li sbirri, ò il carnefice ammazzaſsero vno ingiuſtamente in Chieſa, che oltre al peccato mortale, violarebbero la Chieſa; e ſaria neceſsario di nuouo riconciliarla. Ancorche nella ſteſsa Chieſa impiccaſsero, ò troncaſsero vn condannato giuſtamente alla morte. E lo ſteſso ſi hauria da intendere, ancorche gli Heretici, ò altri infedeli daſsero la morte ad vno martire; che ſe bene la morte de' martiri è pretioſa, & è alla Chieſa di ornamento, nientedimeno per la parte de gli vcciſori ſaria peccaminoſa. così lo ſteſso Fagundez al luogo citato al nu. 17.

Quando poi vno foſse impiccato nel Cemiterio, ò gli foſse tagliata la teſta, non ſaria violata la Chieſa. vedi l'iſteſso Fagundez nu. 42.

INTERROGATIONE CLXXXII.

Se quando vna Donna è condannata alla morte, con conditione, che il Marito gli dia quella morte, che ſarà à lui più gradita, poſſa ciò eſſequire; e come ſi debba deportare.

RISPOSTA.

Io ritrouo, che ſopra di queſto queſito corrono due opinioni; la prima dice, che il marito non può ammazzare la moglie; perche non gli è conſegnata, acciò la faccia morire d'ordine del Giudice; ma ſolo gli è permeſso il farla morire ſecondo il ſuo beneplacito. La ſeconda opinione dice, che è lecito al marito ammazzare la moglie; perche ſe bene non è conſtituito miniſtro neceſsario, è però conſtituito miniſtro volontario per dare la morte alla ſua moglie, ſe gli piacerà, &

questa opinione è stimata dall'Azorio più vera nella 3. parte instit. mor. lib.2. cap.2.

Due cose deuonsi auuertire, che per venire à questo atto è necessario, che la moglie sia stata iuridicamente condannata, & osseruatosi quanto le leggi prescriuano: imperoche niuno deue essere punito senza prima essere citato, e sentito, se non in caso, che non voglia comparire; perche contro li contumaci tutte le leggi riclamano; & in tale caso il marito entra come ministro publico. La seconda cosa che si deue auuertire è, che il Marito non può dargli se non quella morte, che al di lei delitto è decretata dalle leggi; perche entrando in luogo del manigoldo, si deue nell'ammazzarla conformare al modo degli altri manigoldi.

Di più gli deue concedere tempo di potersi confessare, e communicare in quella guisa, che è obbligato il Giudice, come si disse nell'interrogatione sesta; altramente faria peccato graue.

INTERROGATIONE CLXXXIII.

Se vn Prencipe Christiano potria constituire carnefice vn Turco, ò vn Hebreo.

RISPOSTA.

A Questa interrogatione rispondo, che se noi vogliamo considerare nel Prencipe la potestà assoluta, chiaramente vederemo, che egli può, se vuole constituire carnefice vn Infedele; e se alle volte li Giudici decretano, che qualche condannato sia sbranato da caualli con crudelissimi stiramenti, tanto potriano fare, che vn Infedele fosse carnefice di vn Christiano: Ma se vogliamo hauere risguardo alla conuenienza, non si potria lodare tal fatto; che se bene la viltà de gl' Infedeli, e massime de gli hebrei porta seco, che siano occupati in esserciti vilissimi, come vno è quello de carnefici; con tutto ciò per l'odio grandissimo, che portano alli Christiani, si stimariano à ventura di poterli fare morire; & ogni vno di quella perfida razza desideraria di hauere cento mani, e cento piedi per impiccare, squartare, decollare li Christiani; e perche ciò non possono osseguire, racconta il Baronio all'anno 43. di Christo pag. mihi 221. l. E, che S. Girolamo dice, che gli Hebrei trè volte il giorno maledicono i Christiani sotto nome de Nazarei; e Santo Epifanio dice, che tre volte il giorno pure, cioè la mattina, al mezzo giorno, e la sera, maledicono i Christiani, quando sono al fine delle orationi loro; con dire *Maledic Deus Nazarenis.*

nis. E che ciò sia vero, si comprende dalle ingiurie, che questa scelerata razza ha fatto alle imagini del Saluatore, ferendole con pugnalate; mettendole nel fuoco, amazzando i Christiani, anco con crucifigerli, come fece a quell'innocẽte, e santo fanciullo chiamato Simone, la cui festa come di Santo Martire, si celebra alli 14. di Marzo, che da Giudei in Trento fù crocifisso. Supposto adunque questo odio, non si deue seruire di sì fatta gente la Republica per fare giustitia de Christiani.

INTERROGATIONE CLXXXIV.

Si cerca à chi tocca confortare vn condannato ne' luoghi, doue non sono Conforratori, ne Confortarie.

RISPOSTA.

QVesto officio di consolare, & assistere à vno condannato à morte lo douerebbe fare il Paroco del luogo, doue deue essere fatto morire, poiche à Parochi è stata raccõmandata la cura delle anime, & hanno obbligo non solo di charità, ma di giustitia d'assistere, confessando, e communicando li Christiani commessi alle loro cure. E ne luoghi doue non sono Confraternite per tale effetto, ne regolari, che in questi tempi sogliono leuare la fatica à Parochi, ne confortarie; doueransi consolare il patiente nella stessa prigione separatamente dalli altri carcerati; & à questo luogo si porterà la sacra Eucharistia per communicare il condannato per modo di viatico, come altroue si disse. Doueranno per tanto li Custodi delle prigioni mondare molto bene il luogo, doue deue entrare il Rè del Cielo, con fare, che vi siano lumi per honore del Saluatore. Quando poi non vi fosse il Paroco, douerà essere communicato da qual si voglia Sacerdote, ancorche fosse regolare. Ne in questo si deue temere, che entri perturbatione di giurisdittione; imperoche l'assenza del Paròco, e la necessità del condannato concedono à qual si voglia Sacerdote facoltà di ciò fare; & in simile caso cessa il ius positiuo, douendosi preferire il diuino.

INTERROGATIONE CLXXXV.

Nelli esserciti, quando non vi fossero Sacerdoti, si cerca, chi debba confortare vn Condannato.

RI-

RISPOSTA.

NOn si può negare, che nelli esserciti non vi sia grande libertà, grandi scandali, e poco timore di Dio, onde si suole dire

Nulla fides pietasq; viris, qui castra sequuntur.

Questi sono quelli, che somministrano all' inferno grande numero d'anime: & tra gli esserciti fà il Demonio la sua raccolta, e riempie il suo granaro di ladri, carnali, bestemiatori. Non nego però, che trà catiui non vi siano de buoni; perche tra la zizania si ritroua ancora grano puro; Anzi che le legioni stesse si sono ritrouate stare per la parte del Saluatore, come si caua dalle historie sacre. Nelli esserciti Cattolici è moralmente impossibile, che non vi sian Sacedoti tanto secolari, quanto regolari,& in tutte le cōpagnie è consueto,c' habbiano li suoi cappellani, come padri Spirituali, li quali fanno l'officio di Paroco; à questi tocca a confessare,communicare,come si è detto nella passata interrogatione: Ma quando non si trouasse Sacerdote alcuno,che assistesse, potrà qualche soldato honorato fare l'officio di Confortatore, essortando il compagno à pentirsi de propri peccati, & a domandare al Signore Dio perdono di tutto cuore. Ma habbia l'occhio aperto a non s'ingerire in sentire la confessione de peccati del condannato, ne anco sotto pretesto di dirli al Sacerdote a nome del penitente,essendo questo proibito da sacri Canoni.Se poi questo soldato potria communicare il condannato, quando vi fosse particola consacrata, si veda l'interrogatione 38. alla quale mi rimetto.

Deuo qui raccordare a Capitani, & a Giudici nelli esserciti,che non precipitino le cause de soldati; e che a loro in caso di morte violenta concedino Sacerdoti, procurandone da luoghi, doue sono, ò aspettando di fare la condannatione, quando saranno in luogo,doue si possano hauere,già che vn anima è stata di tāto costo al nostro Saluatore.

INTERROGATIONE CLXXXVI.

Nelle Confortarie, quando si ristorano li rei, si cerca se li Confortatori doueriano mangiare con loro.

A Questa vostra domanda dirò, che in varij luoghi mi son trouato per assistere a condannati, & mi ricordo, che in due principali Citta nella Confortaria non vi era cosa alcuna,nè anco lume sufficiente per tutta la notte; e restai stupito, che così poca auuedutezza vi fos-

se;

se; Quando non fosse per altro, vi doueua essere per li Religiosi, che erano assistenti al patiente; e se non vi era lume, certo è che non vi era con che ristorare quel poueretto. In altre Città hò poi visto farsi eccesso, preparandosi tauola con varij piatti, con dentro molta beneditione. Il che non hò mai potuto approuare; imperoche si come il poco è biasimeuole, così il troppo non deue essere lodato; A che effetto tale prouisione? a chi poco deue viuere, poco è sufficiente. Vero è, che di quello, che auanzaua auanti il reo, da lui nè pure toccato, hò visto alcuni Confortatori di poco spirito a seruirsene per stare allegramente, e mentre il reo staua timido, e pauroso per la vicina morte, e tutto si risolueua in sudore di morte, essi stauano allegramente mangiando, e beuendo, dicendo delle burle, cosa che veramente non è ne per quel luogo, ne per quel tempo, e lontana dalla pietà che professauano.

Il ristoro per li condannati deue essere preparato con moderatione giudiciosa, & nelle spese, che si fanno per tale effetto, si deue andare con auantaggio, per dare a poueri elemosina, ò per fare dire qualche messa per le anime de condannati.

Quanto al principale dell'interrogatione, non stimarei bene, che ne li Confortatori, ne Padri spirituali si lasciassero indurre a mangiare nelle Confortarie con li condannati, ne anco con fine di tenere solleuato il patiente; e se bene il fare questo potria venire da atto di charità, si deue però hauere memoria di quanto disse l'Apostolo S. Paolo nella lettera alli Corintij al capo 6. *Nemini dantes vllam offensionem, vt non vituperetur ministerium nostrum*, acciò che non si potesse dire, che li Confortatori fossero *Vini potatores*; alle volte le attioni fatte con santo fine, sono da maleuoli prese a trauerso, e giudicate secondo il senso, che ogni vno hà, e quando dalli stessi condannati fossero inuitati, deuono rispondere quello, che disse il Saluatore, quādo gli fù detto. *Rabbi manduca. Ego cibum alium habeo manducare, quem vos nescitis*, la fama, e sete del P. Spirituale, e del buono Confortatore, ha da essere la salute dell'anima del condānato, alla quale si deue da douero attēdere.

INTERROGATIONE CLXXXVII.

Se ad vno condannato venisse spirito di flagellarsi in publico, possano li Padri Spirituali, & Confortatori concederli tale licenza.

RISPOSTA.

IO non hò visto, che nelle Confortarie si lasciano le mani libere a condannati, e con ragione; poiche vno mi disse vna volta, che se haues-

ha uesse hauuto le mani slegate, non haueria hauuto paura di tutti li sbirri, che lo guardauano; si ligano per schifare gl' inconuenienti. A personaggi però qualificati non si vsa ligarli, bastando le guardie, che lo custodiscono, che possono molto bene impedire la fuga. Se si ritrouasse dunque vno, il quale volesse per contritione flagellarsi vn poco, per dare con pena volontaria qualche sodisfattione a Dio, non saria atto contro la ragione, mentre il tutto seguisse con la douuta moderatione, hauendo risguardo a condannati, & loro forze.

Io mi riccordo di hauere letto nelle lettere annue della Compagnia, che alcuni Religiosi prima di andare al martirio si disciplinarono molto bene, volendo fare a Dio vn sacrificio di sangue con le loro mani, prima di fare quello con le croci, e lancie. Il nostro Saluatore prima della morte fù flagellato, & anticamente era vso di flagellare quelli, che doueuano essere crocifissi, come racconta Giusto Lipsio. Raccontano alcuni, che quando gl'Imperatori Romani erano per trionfare, precedeuano a loro alcuni flagelli, e tamburri, per dare ad intendere, che la gloria non si conseguisce se non per via di contradittioni, onde non sarebbe marauiglia, se vno condannato alla morte, e che pretende il trionfo della gloria del Paradiso, mandasse auanti di se alcune sferzate, tolerate volontariamente per amore di Dio.

INTERROGATIONE CLXXXVIII.

Se quando il marito trouasse la moglie in adulterio, potria ammazzare l'vno, e l'altro, come ministro di giustitia; e se doueria concedere loro tempo di potersi confessare.

RISPOSTA.

QVesta interrogatione è differente dalla centesima ottuagesima seconda; perche in quella si suppone, che la moglie sia conuinta dal delitto giuridicamente; ma in questa si suppone non conuinta, ma solo trouata in adulterio dal marito; hora io risponderò, che si sà quanto gli huomini fanno stima dell'honore, il che non si può con parole così facilmente spiegare; si tolera più facilmente la perdita della robba, la morte de figliuoli, mille, e mille disgratie; Ma quando si tratta della perdita dell'honore, & della diminutione della fama; si mette sottosopra il mondo, ne si perdona a mezzo termine, che possa ricuperare la pretiosa gioia dell'honore. Vno de modi, con il quale può vno senza sua colpa essere messo tra il numero de disho-

no-

norati è, quando la trista moglie, violando la fede maritale si sottomette ad altro huomo con atto libidinoso; Perciò le leggi, che con ta nta prudenza furono promulgate, hauendo l'occhio al graue delitto determinarono in questa guisa l.20. ff. de adult. *Patri datur ius occidendi adulterum cum filia, quam in potestate habet*, & nella l.22. *Ius occidendi patri conceditur domi sua licet filia ibi non habitet: vel in domo Generi*, & la l 23. dice *Voluit lex ita demum hanc potestatem patri competere, si in ipsa turpitudine filiam deprahendat*. E la l.Graccus C.de adult. *Permittitur Marito vt occidat adulterum*, Giulio Claro afferma l'istesso §. Homicidium. Vero è, che li Dottori, quando parlano di questo, vogliono, che la morte sia data in caso, che siano trouati sul fatto, e non altramente; e soggiungono, che queste leggi sono giuste, e da non essere reprouate; già che sono state fatte da huomini prudentissimi, & approuate da huomini dotti, inserite nel Codice di Giustiniano, che fù Prencipe Christiano; & dicono, che in questo caso il marito viene a essere constituito publico Ministro della giustitia; e che la occisione de gli adulteri non è fatta per auttorità priuata, ma per auttorità publica. In questo caso si cerca se il marito debba concedere alli adulteri tempo di confessarsi. Per tanto dico, se fosse lecito al marito ammazzare gl'adulteri, che egli saria obbligato a concedere loro tempo di confessarsi; e la ragione è, perche l'istesso saria obbligato parimente a concederlo, come si è detto altroue il Giudice, & essendo il Giudice obbligato, maggiormente il manigoldo, in luogo del quale entra il marito dell'adultera, ò il Padre, e faria peccato mortale, mentre ammazzasse i delinquenti, quando non concedesse loro spatio di pentirsi, e di confessarsi. Douete però auuertire a non pigliare vn grancio, mentre voi pensate, che le leggi concedono facoltà d'ammazzare al marito la moglie, & al padre la figlia, ritrouati in adulterio; perche le leggi accennate sono solamente permissiue; & se non castigano nel foro esteriore, non resta però, che elle non siano nel foro dell'anima riprouate; in quella guisa, che non si puniscono dalle leggi ciuili le fornicationi; non ne risulta però, che non sia peccato mortale, e graue il fornicare, & che in conscienza non sia questo delitto punibile, e da Dio punito nell'altra vita; così dicono il Padre Lessio lib.2. de iust. & iur. cap.5. nu.16. Azorio instit. mor. p. 3. lib. 2. cap.2. q. 8. Molina tratt.3. disp. 7. il quale dice *Maritus peccat lethaliter vxorem interficiendo, vel adulterantem cum illa etiam, quando lex id ei concedit, seu permittit.* Nega questo graue Dottore, che il marito sia constituito publico Ministro della giustitia, perche niuno si può fare morire per sentenza publica, se prima non è citato, e sentito; quando egli non voglia essere

contumace: e questa è la risposta, che si deue a coloro, li quali dicono, che quelli, che ammazzano li banditi non entrano in luogo di carnefice, perche ogni volta che vno sia legalmente bandito, e fatte le proue del suo delitto, chi lo ammazza, lo fa per pullica auttorità: dunque come Ministro della Republica: dunque come carnefice; perche ella non ha altro ministro per ammazzare giustamente gli huomini, che questo tale. Auuertiscono ancora i Teologi vna cosa, e consta dal testo delle leggi citate, che il marito può solamente ammazzare l'adultero, ma non la moglie adultera, la quale deue essere accusata al Giudice del delitto commesso: il che in fatti se si essequisca, mi rimetto; sò bene, che gli huomini alle volte con politica mondana, e pregiudiciale alle anime proprie, più hanno cura dell'honore mondano, che di quanto loro viene dalla diuina legge prescritto: il che è vn grande errore.

INTERROGATIONE CLXXXIX.

Se in occasione, che vn marito trouasse la moglie in adulterio, potria l'adultero per propria difesa ammazzare il marito aggressore?

RISPOSTA.

IO rispondo al quesito, e dico, che se fosse vero, che il marito nel caso d'ammazzare l'adultero ritrouato con la propria moglie, fosse constituito ministro della giustitia per castigarlo ancora con la morte, che il detto adultero non potria difendersi dalla morte, che gli venisse data dal giusto ministro della giustitia; Ma perche non è altramente vero, che tale sia il marito; perciò dice il P. Molina de iust. & iur. tratt. 3. disp. 7. *Quia vero maritus interficere aggrediens propriam vxorem, & adulterantem cum illa in adulterio depræhensos, minister non est iustitiæ eam pœnam publica auctoritate executioni mandans, quin potius læthaliter peccat eos interficiendo; consequens est vt illi possint tunc se ab eo defendere illum licitè interficiendo se id necessarium sit ad defendendam, & conseruandam propriam vitam, ne ab illo eripiatur. id autem efficere non possent, si publica auctoritate, tamquam minister iustitiæ ad id deputatus eos interficere aggrederetur, quoniam resistere non possunt, vllumq; mallum illi inferre, sed solum fugiendo euadere possunt mortem illam.* Et da questo, che dice il P. Molina viene sodisfatto alla vostra domanda, con dire, che l'adultero, e l'adultera, quando fossero per essere ammazzati dal marito, e non potessero essi difendersi in altro modo, potriano ammaz-

zare

zare l'aggressore, perche non è constituito ministro di giustitia in tal caso; che se tale fosse, non si potria fargli resistenza, ne alcuno male, ma solamente fuggire dalle di lui mani, se possibile fosse.

INTERROGATIONE CXC.

Si cerca chi debba custodire li condannati, quando sono consignati alle Confortarie; e se il Confessore, e Confrati vedessero il condannato aleuarsi i ceppi, e le catene, deuono gridare per impedire la fuga.

RISPOSTA.

NOn perche il condannato sia consegnato alli Confortatori, e Confessore per disporlo a saluare l'anima, sono constituiti custodi del reo. Tocca questo officio alli Bargelli; sbirri, e Custodi, & ad altri officiali destinati dalla Republica ad hauere l'occhio, che non piglino la fuga. Onde se vedessero vn condannato a limarsi i ferri, a rompere i ceppi, ò facesse chiaui adulterine, come non possono aiutarlo a fuggire, quando è giustamente condannato; non deuono però impedire la di lui fuga, potendo lecitamente ogniuno fuggire dalle carceri, e dalle mani dello stesso manigoldo, se stima con tal mezzo potersi saluare la vita. Tutta la custodia delli condannati è riposta ne Barigelli, e ne Custodi. I Confessori, e Confortatori non entrano in simili facende.

INTERROGATIONE CXCI.

Se quando il condannato hauesse determinato d'ammazzare li Sbirri, & il Carnefice, ò il Custode, sariano obbligati li Confortatori, e Confessore a difenderli.

RISPOSTA.

OGni vno, il quale è condannato alla morte giustamente, è chiaro, che può fuggire. ma dicono gl'Intendenti, che non può fare violenza notabile, ne al Carceriero, ne a Sbirri, ne al Manigoldo: hò detto notabile; perche violenza leggiera, come qualche vrtone, ò serrarli in vna stanza; questa non saria reputata graue mortalmente, ma se il giustamēte condannato venisse ad atto di volere ammazzare i Guardiani, ò altri Officiali; sariano li Confortatori obbligati, quando

potessero a resistere a chi volesse danneggiarli, ò far loro violenza; perche in tale caso li Custodi, e Sbirri sariano ingiustamente inuasi, dando a lor la Republica facoltà di potere ammazzare per giustitia li malfattori; & essendo giusti essecutori, non deuono essere offesi, ne mal trattati con violenze. Vedasi il P. Molina al tratt. 3. disp. 6. de iust. & iur. nu. 2.

INTERROGATIONE CXCII.

Se il Confessore, il quale sà che stanno preparate genti per leuare il reo dalle mani della giustitia, possa dire a sbirri, & al manigoldo, che stiano vigilanti: & se questo potriano fare li Confortatori, quando l'haueßero sentito dalla bocca del Reo, mentre si Confessaua.

RISPOSTA.

VNo, il quale era Confortatore, proposto per via di discorso questo dubbio, diceua, che il Confessore poteua dire queste parole al Carnefice, e birri. State auuertito; perche da simili parole non si poteua venire in cognitione alcuna, che il condannato hauesse pensiero di aiutarsi per fuggire, essendo queste parole molto generali, e potendo hauere varie significationi, non si poteua pensare, che fossero originate da cognitione hauuta per via di confessione.

Niente di meno essendo che la cognitione, che haueua il Confessore, era originata da quanto gli haueua in confessione reuelato il Reo, di hauere preparato gente che lo liberassero dalla morte, non poteua dire quelle parole. State auuertiti, dalle quali, se non direttamente, almeno indirrettamente si poteua venire in cognitione, che qualche cosa fosse per ostare alla essecutione della sentenza, della quale erano ministri, & essecutori il carnefice, & i sbirri in particolare, se il condannato fosse stato giustamente sententiato a morte. perche sicome non haueria potuto lecitamente ostare alli essecutori della sentenza; così la manifestatione del fatto saria stata peccaminosa, & in consequenza materia, che cadesse sotto il stretto sigillo della confessione. ma anco quando hauesse potuto lecitamente difendersi, perche ingiustamente fosse stato condannato, doueuasi tenere sotto secreto ciò, che il reo haueua manifestato; imperò che sotto al sigillo si ricouerà non solo il peccato, ma tutte le circonstanze, e tutto ciò, che il penitente haueria disgusto, che fosse reuelato.

IN-

INTERROGATIONE CXCIII.

Se doppo la sentenza di morte data dal Giudice, apparisse, che il condannato fosse apertamente innocente, debba farsi morire, ò liberare.

RISPOSTA.

L'Innocenza di vno si può manifestare in molti modi, ancora doppo la sentenza; perche si può venire in cognitione, che circa la persona si sia equiuocato, ò perche manifestamente si scopra li testimonij essere stati falsi, come si vidde, che Dio Signore nostro manifestò per liberare dalla morte la casta Susanna, la sua innocenza, per bocca di Daniele al capo 9. delle sue profetie; e come anco riuscì al Santo Padre Antonio da Padoua, del quale si dice, che essendo stato accusato il padre del medesimo Santo di hauere ammazzato vn huomo, standosi già per essequire la sentenza della morte; fù reuelato al Santo il pericolo, nel quale si ritrouaua, & andato dal Guardiano, chiestagli licenza di andare à caminare vn poco fuori della città, quella medesima notte fù da vn Angelo, come vn altro Abachuc, ò Santo Filippo Diacono portato da Padoua a Lisbona, & andossene la mattina per tempo dal Corregitore, pregandolo a non volere fare morire quelle persone innocenti; e non volendo il Corregitore reuocare la sentenza, il Santo resuscitò il morto, & alla presenza della giustitia l'interrogò, se quelli huomini, che iui erano, e si menauano a giustitiare l'hauessero ammazzato, & egli rispose di nò. e non volse domandare al resuscitato, chi morto l'hauesse, come pretendeuano i ministri della giustitia, perche egli non era colà andato per condannare il colpeuole, ma per liberare l'innocente &c. come era suo padre, il quale per questo miracolo restò libero, & il resuscitato tornò alla sepoltura, & il Santo à Padoua con la medesima prestezza con la quale era andato.

Quando dunque al Giudice apparisse l'innocenza del condannato, deue soprasedere dalla essecutione della sentenza, e dare parte al Prencipe del seguito, per ottenere la liberatione. cosi dice Giulio Claro lib. 5. §. fin. q. 98. le cui parole sono. *Si post sententiam appareat de innocentia rei; non debet exequi. Sed nec potest iudex rerum absoluere, quia lata sententia, functus est officio suo, sed debet supersedere, & rescribere Principi &c.* il che è conforme alla l. 1. ff. de quæst. §. si quis vltro &c.

IN-

INTERROGATIONE CXCIV.

Se vno condannato à essere deuorato dalle fiere, ò ad essere abbrucciato, potria difenderſi da quelle, ò estinguere il fuoco, che lo doueſſe conſummare.

RISPOSTA.

IL Gaetano, Soto, & Armilla alla parola Carcer. nu. 3. Tabienna alla ſteſſa parola nu. 1. dicono, che il condannato potria ammazzare le fiere, & eſtinguere il fuoco, perche queſte nõ ſono capaci d'ingiuria. Altri poi dicono, che il reo non potria nè ammazzare le beſtie, nè eſtinguere il fuoco, e la ragione è, come dice il P. Azorio inſtit. mor. p. 3. lib. 13. cap. 24. dub. 4. *Quia in his faciendis fit iniuria ipſis miniſtris iuſtitiæ, non quidem in ſuis perſonis, ſed in rebus ad iuſtitiam pertinentibus.*

INTERROGATIONE CXCV.

Vno raccontaua, che haueua renuntiato alle ſue difeſe, ſi deſidera ſapere, ſe queſto tale faceſſe peccato.

RISPOSTA.

SE vno condannato a morte poſſa laſciare le ſue difeſe, non addurre eccettioni, ne tratta il Couar. Epit. de Matrim. p. 2. §. 8. nu. 15. Breuemente però ſi riſponde con diſtintione, che ſe in fatto è ingiuſta la condannatione alla morte, non può il condannato fare di meno di non interporre le ſue difeſe; altramente ſi laſciarebbe temerariamente ammazzare, ſtà eſpreſſo il teſto in l. 1. §. ſi quis vltro ff. de quæſt. è certo, che faria graue errore; Ma ſe la condannatione foſſe giuſta, e che ſi foſſe oſſeruato l'ordine, che preſcriuono le leggi; potria laſciare le eccettioni delle difeſe; perche queſto tale non ſi laſciaria fare morire ſenza cauſa: Coſi inſegna il P. Azorio; & che nel delitto di aſſaſſinamento in particolare ſi poſſano laſciare lo dice Pariſ. de ſindic. & Hipp. nella l. 1. C. de raptu virg.

Sono però li Giudici obbligati a dare al condãnato le difeſe, le quali ſeruono per addurre qualche legitima cauſa. E quando foſſero negate, non ſi potria vno condannare. *Quia diceretur mori indefenſus, quia etiam contra propriam confeſſionem in tormentis factam multa deduci,*

&

& prohibri possunt. Claro lib.5. §. fin. q. 64. vers. *Si autem reus*, e basta che i giudici facciano intimare le dette difese, & diano il tempo prescritto dalle leggi.

INTERROGATIONE CXCVI.

Se vno condotto alla morte, potria per sua deuotione vestirsi dell' habito di qualche Confraternità, ò se il di lui cadauero potria essere vestito allo stesso modo.

RISPOSTA.

NOn deuono li condannati a morte essere vestiti di habito, che habbi relatione, ò somiglianza con quello di qualche Confraternità, perche ridondarebbe in qualche dishonore delle Confraternite, delle quali pigliasse l'habito. Si possono bene fare qualche visticiola di tela, ò d'altra sorte, come sarà loro di sodisfattione. Morti, che sono, e dati in potestà de parenti per la sepoltura, possono essere vestiti, come più piace alli heredi, conforme alle vsanze de paesi: ne hò io visto qualcheduno a essere vestito di tela grossa da fare sacchi &c. & essere portati à quel modo alla sepoltura.

INTERROGATIONE CXCVII.

Si cerca, che Messa possa dirsi in quel giorno, nel quale vno deue essere giustitiato.

RISPOSTA.

ALcuni Confortatori furono d'opinione, che si douesse dire la Messa corrente di quel giorno, nel quale vno si deue fare morire, perche li Sacerdoti si deuono conformare con le rubriche del Messale, e da quelle non scostarsi senza causa vrgente: Altri dissero quella della Beatissima Vergine, la quale è il refugio di tutti li trauagliati; Altri quella degli Angeli, perche si degnino di essere presenti alla morte de rei per difenderli dall'inimico. Alcuni poi dissero, che si poteua dire quella della passione del Saluatore, il quale morì Crocifisso, e facendosi in tal giorno memoria del sangue sparso suo Santissimo, si prega il Signore a inclinare l'occhio suo clementissimo verso l'anima del condannato. Io però stimo, che il dire la Messa dependa dalla

deuo-

deuotione del Sacerdote, e del condannato: e potrà dire quella che gli sarà di maggiore sodisfattione spirituale.

INTERROGATIONE CXCVIII.

Se li Confortatori potriano leuare dalle forche, ò palchi li cadaueri de giustitiati per dare loro sepoltura.

RISPOSTA.

SI deue primieramente tenere a memoria quello, che altroue dicessimo, che li cadaueri non possono essere leuati dalli patiboli senza licenza del giudice, al quale deue constare, che la sentenza habbia hauuto il suo effetto. Supposta la licenza, è certo che li Confrati Confortatori fariano operá di charità, quando con le proprie mani leuassero dalli palchi li cadaueri de defonti in quella guisa, che sappiamo, che fecero quei due Santi Giosesso d'Arimathea, e Nicodemo, come parla l'Euangelio di S. Giouanni al cap. 28. che dalla Croce con le proprie mani leuarono il Saluatore, & con le stesse lo sepelirono. In questa santa opera si essercitano alcune Compagnie, le quali morti che sono li condannati, non permettono, che li Carnefici s'intrichino ne cadaueri de condannati, parendo loro inconueniente, che hauendo con la morte pagato ogni pena, siano quei cadaueri toccati da mano meno pietosa, quale è quella del manigoldo.

INTERROGATIONE CXCIX.

Se quando vno è fatto morire in vna Città potriano li Confortatori, ò il Confessore scriuere alli amici in altri paesi, manifestando la persona fatta morire, & il delitto commesso.

RISPOSTA.

QVando li Confessori sanno i peccati delli condannati, ò li loro delitti per via solamente di confessione, non è lecito parlare di quelli; & è certo, che molti sono fatti morire, li delitti de quali non sono manifesti a Giudici; ma si bene alli Confessori; e molti hanno preso in bene la morte loro data, non in risguardo del delitto, del quale erano conuinti; ma in risguardo d'altri cōmessi meriteuoli non di vna, ma di più morti: quello, che sia per via di confessione è neces-

sario

ſario tacerlo con tutti li ſuoi accidenti, & con tutto ciò, che foſſe con eſſo accompagnato. Suppoſto queſto, ſe ſi poſſa manifeſtare la perſona, & il delitto del condannato ad altri, che non lo ſanno. Si deue notare per intelligenza, che vn delitto può eſser publico in tre modi; il primo è, ſe ſia notorio giuridicamẽte, il ſecondo, ſe ſia notorio de facto: Il terzo, ſe ſia famoſo cioè, che ſi ſia ſparſo rumore del tale delitto. Il delitto notorio giuridicamẽte è, quando di eſſo conſta per publica ſentenza giuridica, ò per confeſſione del reo fatta in giudicio, ò per depoſitione legitima de teſtimonij. Il notorio de facto è, quando ſi fà vna attione in preſenza di molti, come in qualche radunata di gente, ouero in luogo publico, come ſarebbe in piazza, in vn mercato, in tempo, che può eſſere da tutti conoſciuto, e ſaputo; Quello ancora ſi dice notorio di fatto, che per ordinario è viſto dalla maggior parte de vicini, come ſe vno teneſſe la concubina in caſa, e faceſſe alleuare i figliuoli di quella nati. Famoſo ſi dice quello, che appoggiato à inditij ſufficienti ſi ſparge trà molti in guiſa, che la maggior parte della città, del luogo, doue ſi habita, della parochia, del vicinato lo sà. Premeſſo queſto ſi dice, che il reuelare vn fatto, vn delitto, in vn luogo doue non ſia ſaputo, quando ſia manifeſtato in vn altro con vno di queſti tre modi; che non è contro la giuſtitia il farlo ſapere, doue non ſi sà, così dice il Gaetano citato dal P. Leſsio lib. 2. de iuſt. & iur. cap. 11. dub. 13. & il Nauarro nel manuale al capo 18. nu. 26. *Dixi ſecretum, quia detegere notoria facti, vel iuris, vel famoſa ſine mala intentione non eſt peccatum ſaltem mortale, quamuis illi, quibus deteguntur, ea ignorent, nec in regione vbi deteguntur ſcirentur, vt ſi quis in Luſitania diceret illum, vel illum in Caſtella fuiſſe fuſtibus cæſum, etiam ſi illa ſit in Luſitania præſens, & ab ijs, quibus dicitur cognoſcatur.* E la ragione è, perche quando il delitto è publico in vno di queſti modi, l'auttore di quello ha perſo quella ragione, che haueua per conſeruare la fama, repugnando l'euidenza del fatto, e la ſentenza giuridica promulgata, che opera, che il delinquente non ſi poſſa querelare, che gli venga fatto ingiuria con la manifeſtatione del delitto; poiche li giudici di buona voglia manifeſtano le attioni difettoſe, acciò che ſi aſtẽghino gli huomini dal commetterle. Io sò che alcuni hanno detto, che quello, che ha perſo in vn luogo la fama, non è infame altroue; perche iui ritiene il ſuo buon nome ancora, del quale non deue eſſere priuato; & che il priuarlo ſia contro la giuſtitia: niente dimeno a più vera opinione è, che ſe bene de facto in altri luoghi. *Retinet famam, non tamen de iure, poſtquam enim crimen publicum factum eſt, amiſit ius famæ*, dice il P. Leſſio al luogo citato, *ita vt nemo ex iuſtitia teneatur amplius priorem exiſtimationem de illo retinere.*

Si deue auuertire quello, che dice il Nauarro di sopra citato, che non è peccato mortale contro la giustitia almeno mortale; onde suppone, che possa essere veniale; e se bene non rende la ragione, può essere però questa; perche le cose si alterano nel narrarle; e perche vi può essere còl racconto qualche detrattione, per questo non sono senza nota di peccato veniale: e questo sia quanto all'essere peccato mortale contro la giustitia. Perche contro la charità può essere peccato graue, quando il racconto del delitto, e morte seguita di qualcheduno non sia circonstantiato da buon fine, come per vtile, e bene publico, & acciochè li facinorosi si astengano dal commettere delitti, vedendo che sono essemplarmente puniti, & in tale modo non peccano gl' historici: & questo è senso del P. Lessio, il quale dice, *si quis ob graue crimen fuerit publicè punitus, tunc enim sæpè expedit ista ad aliorum exempla narrari:* La charità è vna misura, che dà a gli altri quello, che per noi vorressimo: hò visto alcuni guerci, zoppi, col naso longo, & essendo domandati guerci, zoppi, sentiuano male di essere così malamente trattati; e pure erano diffetti naturali, senza alcuna colpa: è chi dirà, che ciò non fosse contro la charità? Molto più sarà vero, quando si trattasse de diffetti morali, li quali fossero originati non da diffetto di natura, che non sono colpeuoli, ma da diffetto di volontà: quando dunque li Confortatori, ò Confessori volessero scriuere la morte data à qualcheduno, deuono considerare li motiui, che hanno di ciò fare, secondo li quali si deuono prudentemente regolare, e non solo deuono ponderare il merito del condannato, ma la famiglia, casata, parenti, acciochè mentre pensano di non offendere il condannato, non offendessero le famiglie honorate; Mi ricordo, che essendo stato fatto morire vno, mi pregò che non volessi mai dire ad alcuno, di che casata si fosse; perche non restasse dishonorata, il che hò religiosamente osseruato.

INTERROGATIONE CC.

Già con tanta patienza si è compiaciuta di rispondere a nostri quesiti. Vorressimo supplicarla a darci qualche cognitione di quelli delitti, che si puniscono dalle leggi con la morte; perche essendo molte volte consignati alla nostra Confortaria alcuni delinquenti, che si lamentano di essere fatti morire a torto, quando ancora noi hauessimo notitia delli delitti, potressimo più facilmente mettere i Condannati sù la strada di rassegnarsi in Dio, quando sopra di quelli cadesse il giusto colpo della sentenza di morte.

RISPOSTA.

QVesta vostra petitione è di molta consideratione, per la diuersità delle parti, che ella contiene; e per rispondere ad essa saria necessario hauere per le mani il Farinaccio, Giulio Claro, il Bosio, il Guazzino, Iodoco, Maranta, il Diaz, & altri, che copiosamente scrissero delle materie criminali: fariano pure necessarij Bartolo, Baldo, Giasone, & altri glossatori delle leggi. Io confesso, che sono materie grauissime; per tanto protesto di non volermi in quelle sprofondare con sottigliezze, & argomenti; toccarò solo quello, che sarà necessario, accioche vn Confortatore, ancorche fosse persona ordinaria, & Idiota, possa sapere la grauità delli delitti, e l'importanza, che è nella republica per castigarli, per ritrarne consolatione per li condannati.

Diuiderò la interrogatione in diuersi Paragrafi, e se ella riuscirà alquanto longa, douerò essere scusato; poiche la longhezza non sarà per altro, che per dare alle charità vostre trattenimento, e sodisfattione. Sarà necessario toccare qualche materia non così decente: non ricorderò altro, se non che *Omnia munda mundis*, chi ha il cuore puro, tutto riceue in bene.

ABORTO.

§. Primo.

Per intendere, che cosa sia l'Aborto, e quanto graue peccato sia, io non mi stenderò in parole superflue, già che S. Agostino riferito da Gratiano c. aliquando 32. q. 2. la domandò Crudele facinus*: dirò dunque,*

1 *Che cosa sia Aborto.*
2 *Di quante sorti.*
3 *In quanti modi si faccia.*
4 *Che pena meriti l'huomo, e la donna, che commettono simile delitto.*
5 *Qual sia la pena spirituale.*
6 *Se si incorra nella irregolarità da quelli, che lo procurano.*
7 *Se godino dell'immunità della Chiesa.*

Quanto al primo.

L'Aborto si dice essere *Fœtus nondum maturi eiectio*, vn gettare via il parto non ancora maturo, e si dice Aborto, quasi non naturalmente nato, ò vscito dal ventre materno: & notano li Dottori, che quella

propofitione Ab. meffa auanti a quella parola Orto, importa efclufione, ò priuatione, come notò molto bene il Crauetta conf.156.& Alesſandro nella l.1.ff fi quis cautionibus.

Quanto al fecondo.

L'Aborto fi può confiderare in due modi; Il primo è, quando il feto è animato. l'altro è, quando il feto è inanimato. Il feto, fe è mafchio fi dice effere animato doppo ottanta giorni (come dice Plinio) de anima rationale, così lib.7.nat. hift.cap.6. fe è femina, è animata doppo quaranta giorni, benche il Menochio de arbit.iud. dica, che il mafchio è animata doppo nouanta giorni, che fe vno cercaffe, perche caufa vna femina riceue l'anima rationale prima del mafchio, ne rende vna ragione Baldo l.2.C. de his qui veniam ætatis impetrarunt. *Quia fœmina est mala herba*; e Dio volefse, che così non foffe: perche fi come la mala herba crefce più presto della buona; così il corpo della donna crefce, e fi rende più presto atto a effere animato, per effere animale imperfetto, ancorche ragioneuole.

Quanto al terzo.

Può l'Aborto effere caufato da caufe naturali, combattendogli humori nel corpo della donna, il quale non farà peccaminofo, perche non volontario; & occorrerà in quella guifa, che li pomi cadono alli alberi, ancorche niuna violenza eftrinfeca fi faccia al tronco. Ordinariamente però non fi fà fe non con violenza; onde le leggi, che furono don grande giudicio fatte, determinarono, che le donne grauide non poteffero effere tormentate, ancorche haueffero commeffo grauiffimo delitto; ma deuefi afpettare il tempo del parto; così Vulpiano in l. Prægnantis ff. de pœnis: & Baldo in l.interpofitas C. de tranfac. Può dunque efser caufato l'Aborto da qualche ftraordinario mouimento del corpo; da qualche infolita fatica, da aftinenza dal cibo, dal farfi cauare fangue, da medicamenti prefi, da ftregarie, maleficij, incantefimi, & fi può procurare con inftromenti eftrinfeci; come feguì in vn horrendiffimo cafo, che efsendo reftata vna donna grauida, ne hauendo potuto con medicine hauere l'Aborto, che defideraua, feguendo l'empio confeglio del fuo drudo; Qual confeglio giudico meglio di qui pafsare fotto filentio, diede in vn colpo la morte al feto, & a ftefsa, & con vn atto abomineuole morirono due corpi, e tre anime, quella del feto, quella della Madre, che morì fenza confeffione, e quella del fcelerato parricida, la cui anima fi poteua dire morta, mentre non era con Dio reconciliata con la penitenza di vn così graue errore.

Quanto al quarto.

La pena di quelli, li quali procurano l'Aborto fia huomo, ò donna, è quel-

è quella della morte, quando il feto è animato; e la ragione è, perche veramente s'ammazza vn huomo. l. Necare ff. de liberis agnoscendis. *Necare videtur non tantum is, qui partum præfocat, sed etiam qui abijcit.* l. Diuus ff. de varijs, & extraordin. crim. & l. penult. C. ad l. Corn. de sicar. Molina de iust. & iur. tom. 4. disp. 27. *Quando fœtus est animatus anima rationali, & aliquid dolo fit, vt abortus sequatur, aut vt partus inter viscera materna interficiatur, siue qui illud efficit sit mater, siue aliquis alius pœna mortis punitur, si abortus interfectione partus sequatur, estque homicidium meo iudicio proditorium*; così anco affermano Iodoco nella sua prattica criminale cap. 74. Oinotomo lib. 2. de Exhered. tit. 3. §. Posthumi nu. 7. & deue essere punito con la pena de parricidi. Benche il Menochio de arbit. iud. sia di opinione tanto per vigore del ius ciuile, quanto municipale di Milano, Pauia, e Cremona, che non si debba fare morire vno, il quale hauesse procurato l'Aborto, sia animato, ò inanimato; e si fonda nella l. cicero. ff. de pœnis, la quale ha assai dell' ambiguo; perche la pena capitale nelle leggi, significa l'essilio, la deportatione &c. & vi aggiunge vn altra ragione. *Quia fœtus ille, non erat homo, sed sperabatur homo*; E nelle leggi de Visigotti si ha, che la donna, che prpcuraua l'Aborto, doueua hauere ducento flagellate, ò sferzate, e l'huomo doueua essere fatto morire. Ma sia come si voglia di questa opinione, è certo, che a quelli, e quelle, che sono di età minore di venticinque anni si soccorre; e non si fanno morire, ma si puniscono con pena arbitraria. Signorolo cons. 1. Marsilio in l. si mulierem ff. ad l. corn. de sic.

Sisto Quinto, che fù vn Pontefice molto dotto, e viuace di spirito, leuò le ambiguità delle leggi in risguardo del stato Ecclesiastico in vna sua constitutione, la quale incomincia Effrenatam &c. nella quale ordina, che chi hauerà ardire di procurare l'Aborto del feto, sia animato, ò inanimato, se bene fosse la stessa donna grauida, sia fatto morire; & estendo questa pena alli Ecclesiastici, tanto secolari, quanto regolari, che degradati siano pure giustitiati. Vero è, che Gregorio Quarto decimo moderò la detta bolla in risguardo del feto inanimato, e la ridusse al termine del ius cōmune, come se per questo capo non fosse stata publicata quella di Sisto.

Quanto al quinto.

La pena spirituale è ipso facto fulminata contro quelli, li quali procurano l'Aborto; & è la scommunica, della quale per vigore della constitutione di Sisto, niuno, benche priuilegiato, poteua assoluere se non in articolo di morte; & in questa parte fù moderata da Gregorio sudetto, & da quella può assoluere ogni Sacerdote approuato dall'

Ordi-

Ordinario, quando specialmente gli sia delegata la facoltà. Osserua però il P. Francesco Pellizzaro nel suo trattato de Monialibus, essere opinione di huomini dotti, che in riguardo delle stesse donne, che si procurano l'Aborto, non vi sia scommunica, se bene dice, che vi è ancora l'opinione contraria.

Quanto al sesto.

Quelli, che procurano l'Aborto del feto animato cadono nella pena della irregolarità; perche veramente ammazzano vn huomo: ma non già se fosse inanimato; perche non è huomo.

Quanto al settimo.

Non godono della immunità della Chiesa: così fù dichiarato dalla sacra Congregatione l'anno 1622. come riferisce il Lezana.

ADVLTERIO.

§. Secondo.

Nel secōdo luogo diremo, che pena meritano gl'Adulteri. L'Adulterio è definito, che sia, Alterius thori violatio, 32. q. 5. Questo atto sconcio viene considerato ò nell'huomo, ò nella Donna. Nell'huomo si punisce con la pena della morte l. quamu s 2. C. de Adult. Giulio Claro lib. 5. §. Adult. nu. 7. il quale cita molti Dottori in conformatione di questi; e poi soggiunge, senza dargli alcuna approuatione, che in Italia pare, che non sia in vso la pena della morte; & che in Franza non sono puniti gli adulterij: onde dice: *Quapropter ego semper fui in sententia, quod Principes huius temporis, qui hoc grauissimum scelus nō coercent seuerissimis legibus, illasq; exequi non faciunt grauiter peccare, & meo iudicio iste est vnus ex casibus, in quibus christiana Resp. indigeret reformatione.* E necessario confessare, che questo graue Dottore fosse persona, oltre il sapere, di molta bontà di vita. Ma che si può fare, doue il peccato è inuecchiato, e doue quelli, a quali toccarebbe a dissipare questo delitto con seuera giustitia, sono alle volte imbrattati di questa schifosa pece? In risguardo poi dell'Adulterio delle donne non ha luogo la detta legge quamuis C. de Adult. Ma l'Adultera deue essere rinserrata in vn monasterio, come dicono il Carrerio nella prattica criminale, alla pag. 171. nu. 40. & il Grammatico decis. 31. se bene l'istesso Carrerio dice, che quando all'Adulterio fosse congiunto l'incesto, che la donna deue essere fatta morire di morte naturale. Narra il Mattei a questo proposito, che in Franza fossero fatti morire fratello, e sorella, la quale se bene era maritata, si inamorò del fratello, e di quello restò grauida; onde furono decollati. Giulio Claro dice, che il Senato

di Milano non seguitò questa opinione in vna tale Margarita China, che hauendo commesso l'Adulterio con l'incesto, fù fatta frustare due volte.

Quelli, che entrano di notte con scale in casa d'altri.

§. Terzo.

Nel terzo luogo metteremo, che pena si debba a colui, che con scale di notte entrasse in casa d'altri. Baldo nella l. si quis ff. de rerum diuisione lib. I. fa questa questione. Quæritur quà pena puniatur, qui appoluit scalas ad muros, vel fenestras alicuius. Respondeo, quod si hoc facit causa violandæ castitatis, pæna mortis: come si ha ancora l. si quis forte C. de Epis. & cleric. Modifica poi la propositione, e dice, che se vno scalasse le mura per andare da vna donna, che non fosse casta, ma meretrice, che questo tale deue essere punito di pena arbitraria, con questa ampliatione, che se l'ingiuria fosse qualificata, che il giudice potria estendere il suo arbitrio sino alla morte. Giulio Claro però in due luoghi della sua prattica criminale alla q. 92. & alla q. 68. vers. addens scalam, & il Farinaccio de pœnis, & delictis alla q. 20. nu. 145. non approuano l'opinione di Baldo, e danno la censura ad vn Vice Rè di Napoli, il quale fece morire vn giouine trouato, che con scale di notte era entrato in casa della sua innamorata. Soggiunge poi l'istesso Farinaccio, che se si trouasse statuto, che espressamente proibisse l'entrata notturna in casa d'altri, che seguirebbe l'opinione di Baldo; Ma eccettuaria quello, che spinto dall'amore entrasse in casa della sua inamorata, massime quando fosse con sua saputa, perche *Volenti non fit iniuria*; Ma quando ella fosse reluttante, si deue seguire l'opinione di Baldo.

ASSASSINI.

§. Quarto.

Nel quarto luogo discorreremo con breuità, che pena sia douuta a gli Assassini.

Questo nome di Assassino si può pigliare in tre modi. Nel primo per vna sorte di Saracini, li quali si domandauano con questo nome, perche seruiuano à Christiani per ammazzare altri Christiani. Nel numero di costoro furono quelli due, che andati in Franza voleuano leuare la vita al Santo Rè Lodouico, che poi presi non furono già castigati, come meritauano; perche li Santi non sanno fare male ad al-

cuno, quando si tratta del proprio interesse. Anzi furono rimandati alli loro paesi con molta cortesia. Nel secondo modo si piglia per quelli, li quali nelle publiche vie robbando ammazzano i passaggieri. Questi tali non godono della immunità della Chiesa, come si dirà a suo luogo. Nel terzo modo si piglia per coloro, che per denaro pattuito ammazzano gli huomini proditoriamente. Di tali soggetti parlano il Carrerio nella sua prattica criminale pag. 119. & Iodoco nel suo Enchiridio al cap. 83. Giulio Claro §. Assassinium con altri Criminalisti, la loro pena deue essere quella della morte naturale; ma prima deuono essere strascinati per le publiche vie; & questa pena si stende alli commandanti, a chi dà loro ricetto, a chi li porge fauore, ò aiuto: Li beni di simili delinquenti deuono essere confiscati: e li cadaueri, secondo la prattica del Carrerio, essere tagliati per mano di boia, & esposti ne luoghi publici per terrore de gli altri.

Si deue ancora auuertire, secondo il Trulench nel lib. 1. dell' espositione del Decal. al capo 11. dub. 3. che ne gli Assassini, ne quelli, che li danno ricetto, aiutano, fauoriscono, godono della immunità della Chiesa. Cosi determina la Bolla di Gregorio XIIII. come afferma Giulio Claro §. Assassinium nu. 4. E nota il Carrerio nella sua prattica Criminale alla pag. 120. che se vn Ecclesiastico commettesse vn assassinamento (il che è cosa speciale in questo delitto) che non si ricerca la degradatione per punirlo; il quale detto non sò quanto sia vero. Osserua il detto Auttore di più, che se bene in tutti li delitti per far morire vno si ricercano le proue più chiare del sole l. sciant. C. de Prob. con tutto ciò nel delitto di Assassinamento sono sufficienti gli inditij per venire alla sentenza di morte; e dice, che li testimonij de auditu fanno indicio alla tortura.

VITIO NEFANDO.

§. Quinto.

Nel quinto luogo entra da discorrere, che pena meritano quelli, li quali essercitano il vitio nefando.

La pena del sodomita è, che sia fatto morire di morte naturale. stà espresso il testo nella l. Cum vir nubit in fœminam C. de adulterijs. Questa legge nelle scuole non si glossa, ne se gli dá altra spiegatione: Credo sia per il vituperio del vitio, di cui si parla; Quelli, che stanno sù quest'arte maledetta, secondo Giulio Claro lib. 5. §. sodomia, & secōdo la prattica del Carrerio deuono essere abbbrucciati tanto gli agenti, quanto li patienti: il che si deue intendere morti che siano pri-

ma

ma per mano di Carnefice, cioè strangolati. Raccontano graui Autori, che Clauiflo perfidissimo Heretico fosse per questo vitio cõdannato alle fiamme; ben saria stato per il Christianesimo, se fosse stata esseguita la sentenza. fu però marcato con vn ferro infuocato sopra vna spalla, come racconta il Padre Leonardo Lessio: Alcuni dicono, che chi vsa prepostera mẽte cõ vna Donna, non commette Sodomia; tra quali fù Socino, che scrisse, che la prepostera libidine con vna Donna sia semplice pollutione; Io adesso non entro in questa questione, che non fa a proposito, perche non pretendo definire i Casi reseruati. Sò bene, che la morte si deue anco a quelli, che si mischiano con le donne prepostera mente. Così dice il Riuio nelle communi opinioni, verbo Sodomiæ delictum opinione 267. & secondo questa opinione il Senato di Milano giudicò, che certi huomini, e certe Dõne fossero abbrucciati, perche s'erano insieme congiunti con atto così sconcio. Et Antonio Gomez racconta, che in Talanera di Spagna fosse abbrucciato vno, perche si era abusato della propria moglie: Questa pena s'estende Giulio Claro à quelli, che hauessero tentato la copula nefanda, *Tentando ingressum intraras pudendum, quamuis non effusum semen, nec secuta pollutio*, perche essendo, come egli molto bene discorre, vno delli casi atrocissimi, deue essere punito, quando si viene all'atto prossimo con la pena ordinaria de Sodomiti. Ma *Quando absq; virilis membri immissione intra vas patientis fieret extra illud sem natio*, non deuesi punire con pena di morte, ma d'altra estraordinaria arbitraria, Così dice anco il Iodoco, de peccato, contra naturam cap. 98. nu. 16.

Riferiscono le Historie, che in risguardo delle abominationi di questo delitto, nella notte del Natale di Giesù nostro Saluatore morissero tutti quelli, che erano macchiati di questo vitio. Il quale, per essere si essecrabile, che contra la naturale inclinatione fece calare dall'Alto pioggia di fuoco, per sepelirlo nelle nefande ceneri, altro per hora non giudico douerne dire. Solo auuerto, che buon conseglio giudicarei per li Reuerendi Padri Confessori, di essaggerare la bruttezza di questo peccato, attesa anco la detta legge: *Cum vir nubit in fœminam*; la quale dice: *Iubemus insurgere leges, & armari Iura gladio vltore, vt exquisitis pœnis subdantur infames, qui sunt, & qui futuri sunt*. è tanto infame questo delitto, che, come toccai di sopra, le scuole non ne parlano.

Attesa la detta legge, incorrono i delinquenti la pena dell'Infamia prima ancora, che siano accusati. Vedi il Fragoso nella prima parte lib. 2. de moder. Reipub. Christ. disp. 4. §. nu. 234. vers. secunda pœna.

Che pena si debba ad vn Christiano, che si copula con vn Hebrea, ò infedele.

§. *Sesto.*

La pena, che si deue ad vn Christiano, che si copula con vna hebrea, ò infidele, è il fuoco: Quì non si parla di copula legitima, ò maritale, essendo proibiti li matrimonij trà li fedeli, & trà gl'infedeli dalle leggi ciuili. l. Ne quis C. de iudæis, & dalle leggi Canoniche.

Il Boerio nella decis. 316. dice, che il Christiano deue essere abbrucciato, quando si copula con vna infedele &c. Racconta, che in Parigi vn tale Giouanni Alardo fù abbrucciato, perche di vna hebrea, che teneua in casa, haueua hauuto molti figliuoli. Questa pena per doppia ragione se gli doueua, sì per la copula, come per hauere lasciato alleuar li figliuoli da vna infedele, la quale non gli haurà educati nella fede Cattolica.

Ma dirà vno, che pena si deue à vno hebreo, che vsa con vna Christiana, rispondono i Criminalisti, che l'hebreo uon deue essere punito con pena di morte, ma d'altra più mite arbitraria, e massime pecuniaria, quando però fosse peccato di semplice fornicatione; ma se fosse adulterio, ò altra sorte di copula dannata, non deue l'Hebreo essere di migliore conditione del Christiano.

Potria qui vno cercare, perche causa la copula d'vn Christiano con vn Hebrea, ò Infedele si punisce con la morte, & quella d'vn Hebreo con vna Christiana si punisce con pena arbitraria? La risposta, se bene li Dottori, che trattano di questa materia, non la danno; può però essere questa, che quando vna Hebrea concepisce di vn Christiano, quel parto seguitando il ventre nell'educatione, si alleua nella legge Mosaica; & in consequenza inimico della legge di Christo nostro Signore; che quando vn Hebreo si copula con vna Christiana, non segue l'istesso effetto; ma essendo educato da Madre Christiana, riceuendo il Battesimo, si può saluare.

E da notarsi ancora, che non può la Christiana, che concepisce dell'Hebreo, consegnarli la Creatura, perche la faccia alleuare; & in tal caso l'vna, e l'altro meritariano la morte.

INCESTO.

§. *Settimo.*

L'incesto si commette trà quelli, che sono congiunti di sangue; e la pena di costoro è, che siano fatti morire: così l'anno 1554. come riferisce

risce il Claro alli 4. di Giugno, fù impiccato vn tale Giouanni de Cortis, perche haueua vsato con la sua propria figliuola: & altri meritariano la stessa morte, che hanno fatto lo stesso, violando per forza le proprie Madri. Veramente gran sceleragine! e doue non arriua il poco timore di Dio? Racconta Pap. lib. 22. tit. 9. Aresto 7. che vn tale Notaro fù fatto morire, perche haueua conosciuto illecitamente Madre, e Figlia. Alcune volte ancora sono puniti più mitemente, come dicono il Claro, & Iodoco nella sua prattica criminale al Cap. 94. Questi incestuosi sono più facilmente fatti morire, quando all'incesto è congiunto il stupro, ò l'adulterio.

VIOLATIONE DI VNA MONACA.

§. Ottauo.

La pena, che si deue a vno, il quale violasse vna Monaca professa, dice il Bossio tit. de Coitu damnato punibili nu. 8. che questo tale deue essere fatto morire. l. si quis non dicam rapere C. de Epis. & clericis. La Monaca poi deue essere messa in strettissimo Carcere. Auth. de sanctiss. Episc. E che il delinquente si debba far morire lo tengono Matteò de Afflictis sopra le constit. del Regno di Napoli rub. 19. & il Menochio cons. 389. nu. 24.

RATTO.

§. Nono.

Il Ratto è commesso da colui, il quale per forza conduce via vna donna per sfogare il suo catiuo appetito del senso; hò detto per forza conduce via, che in questo consiste la sostanza del Ratto; imperoche se vno trouasse vna donna in vna camera, e la conducesse in vn altra, ò d'vna casa in vn altra per hauere maggiore commodità di peccare, questo non saria Ratto.

La pena, con la quale si punisce questo delitto è quella della morte l. Vnica C. de raptu Virginum. Afflitto sopra le constit. del Regno lib. 1. rub. 19. nu. 7. Molina de iust. commut. trattato 3. disp. 105. e dice Giulio Claro, che ciò è vero, ancorche la donna dasse il suo consenso di essere rapita lib. 5. §. Raptus. Questa opinione fù seguitata dal Senato di Milano alli 9. di Giugno 1552. Giasone dice essere commune opinione, & il Viuio l'afferma nelle sue communi opinioni, verbo Raptor honestæ mulieris, opinione 257. Se bene non mancano Dottori, che dicono non potersi far morire vno, quando veramente

apparisce del consenso della donna rapita, perche doue non è violenza formale, non può essere Ratto: così Angelo in l. Eximendi ne quis eum. Marsil. conf. 61. num. 23. Decian. tract. 16. crim. lib. 8. cap. 7. Ruin. conf. 122. vol. 4.

Giulio Claro dice, che se il Rattore non si fosse congiunto con la donna rapita, perche non hà potuto, che in questo caso lo condannarebbe alla morte; ma se non hauesse voluto, che lo condannarebbe seueramente sì; ma infra mortem.

Cercano ancora i Dottori se questa pena di fare morire vno habbia luogo con chi rapisce vna Meretrice. Il Cefalo nel tomo primo al conf. 140. dice, che la pena del Ratto non la incorre quello, il quale rapisce vna donna Meretrice, e l'Afflitto dice lib. 1. de raptor. mul. rub. 20. che li Giurisconsulti, che pure furono huomini dottissimi, non determinarono pena alcuna a chi rapisse vna Meretrice, e questo *Propter ipsarum vilitatem*: onde pare, che non si faccia loro oltraggio, mentre stanno nel vituperoso essercitio. Il Grammatico però sopra le stesse constitutioni del Regno fol. 19. nu. 2. dice, che alcuni giouani rapirono vna donna Meretrice, & che vno di loro fù impiccato, e gli altri mandati in galera.

Si può ancora cercare, che pena si debba a soldati, che senza consenso de Padri conducono via dalle proprie case putti, e giouinetti, che certo è vn grande disordine. Il Cepolla in l. Marcellus ff. de verb. signif. dice, che tale è la consuetudine; che perciò non si possono punire; & che così fù dichiarato in Bologna da Nicolò Piccinino Generale di vn essercito. Giulio Claro lib. 5. §. Raptus dice; *Ego certè, si casus occurreret, contrarium iudicarem; iniustum est enim posse filios ab inuitis parentibus abduci, præsertim cum non modica sit suspicio inhonestatis in huiusmodi stipendiarijs*. Certo è, che così doueria farsi in questi tempi, & fare pendere dalle forche, da gli alberi questi scelerati.

Fù questione antica, se fosse bene, che li Soldati hauessero seco le loro Mogli nelli esserciti, come pare, che facciano i Tedeschi, li quali per ordinario non s'imbrattano con vitio sporco, e nefando. Platone fù d'opinione, che non fosse bene. Aristotele però, che come di lui è scritto, fù Soldato, poi Speziale, poi Filosofo, riproua il detto di Platone. S. Agostino riferito dal Lancillotti nel suo Hoggidì alla pagina 342. dice *Hoc facit meretrix in mundo, quod sentina in naui, vel cloaca in palatio, tolle cloacam, & replebis fœtore palatium, tolle meretrices de mundo, & replebis illum sodomia*.

Habbiamo detto, che gl'huomini, che rapiscono, deuono essere fatti morire; Ma se vna donna rapisse vn huomo, che pena se gli de-

ue? Alcuni disſero, che le donne, le quali foſsero tanto ardite, e sfacciate, che rapiſsero gli huomini, che non ſi deuono far morire; perche in loro nō può eſsere ne malitia, nè violēza ſimile à quella de gli huomini; il che può eſsere vero in quanto alla violenza, ma non in quanto alla malitia: per eſsere queſto ſeſso malitioſo aſsai, e manco prudente; in conſequenza più trabocca nelli vitij maſſime carnali. Angelo ſopra la l. Vnica C. de raptu virg. dice, che vidde in Fiorenza eſsere abbrucciata vna donna, perche haueua rapito vn giouinetto; & diceſi, che in Spagna ſia conſuetudine di caſtigare queſto delitto nelle donne: ſono caſi, che molto di raro occorrono: perche la malitia è accreſciuta al ſommo.

L A D R I.

§. Decimo.

Queſti ladri ſi poſſono diſtinguere in due claſsi. l'vna è di quelli, che in latino ſi domandano Latrones, & graſſatores viarum. cioè aſſaſsini da ſtrada, che aſsediando le ſtrade, e robbando a paſsagieri gl'ammazzano. Il che s'intende ancora di quelli, che ſi domandano nocturni depopulatores agrorum. La differenza che è trà queſti due nomi di ladroni, e graſsatori, è queſta, che li ladroni aſsediano le ſtrade fuori delle Città, e li graſsatori quelle dentro le Città. Coſtoro, ſecondo, che dice il Trullench nel lib. 1. dell'eſpoſit. del decal. cap. 11. dub. 3. nu. 4. non godono dell'immunità della Chieſa, & è d'auuertire, che, accioche vno di queſti non goda dell'immunità, deue eſsere ladrone publico, ò graſsatore publico, & che ſia ſtato come tale giuridicamente dichiarato. Onde s'vno haueſse aſsediato le ſtrade, non frequentate, & robbato alli paſsaggieri, goderebbe dell'immunità della Chieſa, perche Gregorio XIV. in vna ſua conſtitutione, che è la ſettima, eſpreſse, quali doueſsero eſsere quelli, che non godeſsero dell'immunità della Chieſa. *Viarum graſſatores, qui itinera frequēta, vel publicas ſtratas obſident*, & in queſti ſono compreſi depopulatores agrorum.

La pena della forca è quella, che deueſi a coſtoro, introdotta dalla conſuetudine, come dice il Claro lib. 5. §. furtum nu. 16. & oſserua, che a ſimili furbi, non ſi può tagliar la teſta, credo, che ciò ſia per eſſere morte da perſone honorate; e non eſsendo tali li ladri, ſi dà loro la pena della forca.

La ſeconda claſse è di quelli, che ſi domandano ladri domeſtici, che ſono di due ſorti, Manifeſti, & occulti l. furtorum ff. de furtis. Il ladro manifeſto è quello, che ſi troua col furto in mano.

Per

Per ragione di legge ciuile a ladri non è imposta pena di morte, & à Paris de Puteo parue strana la legge, che fece Federico Imperatore, che vn ladro fosse impiccato, mentre robbasse cinque Scudi, & dice, che tutti quelli Rè, che gli sono succeduti sono andati a male, finendo malamente la vita, per volere, che questa legge fosse osseruata; & gl'istessi ministri hanno fatto mal fine per volerla osseruare.

Ma la conclusione è, che il ladro per tre furti deue esser' impiccato; e così si prattica per vna generale consuetudine; anzi che alcuni dicono, che per due soli furti, se bene questo non è approuato dal Claro, il quale dice, che seclusi i statuti municipali. *Quibus non extantibus, non crederem furem etiam propter multa furta esse pœna mortis afficiendum, sed obseruari debere ius commune, vt citra mortem puniatur.* Fù forsi d'opinione, che la vita, la quale è di superiore conditione, & ordine, per vna cosa, che sia inferiore di grado, non debba essere leuata.

Iodoco nella sua prattica criminale dice, che vno, il quale robasse dieci pecore, quattro porci, ò vn cauallo, ò vna vacca, che deue essere solo mandato in essilio. Ma io sò di essere stato presente alla morte d'vno impiccato, per hauer robbato vn solo Vitello; se bene il Giudice affermò, che veramente fù seuera questa giustitia; ma stando nel furto semplice, ancorche vno robbasse quãtità grande, equiualente a molti furti, non deue essere fatto morire per il primo furto; il che è contro Baldo in l. si seruus ff. de condit. ab causam. Ciò tiene Rolando dalla Valle nel conf. 31. nella causa d'vn tale Antonio Bauosio. Et di più dice, che questo fù senso di molti Dottori Perugini, & Ferraresi, li quali tennero, che vno, il quale haueua robbato mille, e ducento Scudi, non si poteua far morire, per essere il primo furto. Questa opinione si doueria pratticare nelle cause criminali, quando sono varie l'opinioni l. interpretatione ff. de pœnis.

Fanno ancora vn dubbio i Dottori, se vno commettesse due furti per essempio sul Bolognese, & vn altro sul Mirandolese, se possa essere punito, e fatto impiccare dal Giudice della Mirandola, per essere il terzo furto, poiche i primi due furti furno commessi fuori della sua giurisdittione; così pare che nõ possa essere punito, se nõ per vn furto.

Giulio Claro dice, che quando il ladro fosse suddito del Giudice della Mirandola, ò per ragione d'origine, ò di domicilio, che lo potria far morire, con questa dichiaratione però, ò sia limitatione, che se il statuto della Mirandola dicesse, che vno si possa far morire per tre furti, ch'all'hora non lo potrebbe far morire, perche non si potria dire, che il Reo hauesse commesso tre furti, essendone stati commessi due fuori della sua giurisdittione; ma se il statuto dicesse, che il

Ladro fosse fatto morire per il terzo furto, che seguiria l'opinione predetta, essendo che il terzo furto viene aggrauato dalli due commessi nel territorio Bolognese, massime se questo ladro fosse publico, e famoso.

BESTEMIATORI.

§. Vndecimo.

In questo luogo ponderaremo, che pena si debbba alli bestemiatori. Se bene tutti li delitti, e peccati hanno repugnanza con la retta ragione; con tutto ciò alcuni hanno seco vn non sò che d'accidentale diletto. Mà la bestemia non ha già mai cosa alcuna, la qual possa dilettare il bestemiatore. La bestemia non è altro, che leuare a Dio quello, che conuenientemente se gli deue, e dargli quello, che non se gli deue; questa è la diffinitione del Menochio de arbitrarijs Iudicum lib.2. cent.4. casu 375. di Iodoco nella prattica criminale al capo 60. del Farinac. de accusat. q.20. nu.11.

Perciò è bestemia il dire al dispetto di Dio; il dire: sia maledetto Dio: rinego Dio, e la Fede: il dire, che la Fede di Christo è Fede da balordi, da ignoranti; il dire, che Dio sia ingiusto, improuido; tutte sono bestemie hereticali, perche con loro si deroga alla potenza, sapienza, e bontà di Dio; & tutte quelle sono bestemie hereticali, con le quali si deroga alle verità, contenute nel Simbolo Apostolico, e nel sacro Euangelio, & ne'decreti de' Sommi Pontefici, concernenti alle cose di fede proposte da loro da credersi: E secondo il Farinaccio bestemie sono il giurare per il capo, per i capegli, per gl'occhi, per il sangue, per il fegato, & per altri membri di Dio: ciò stà espresso nel capo: si quis capillum 22.q 1. e rende la ragione il Torrecremata, perche si proibisca il giurare per i capegli, & altri membri di Dio: *Ne diuinam naturam habere eiusmodi membra credamus*. Il Gaetano, Siluestro, & il Nauarro dicono, che doppo che il Verbo eterno prese carne humana nel Ventre beatissimo di nostra Signora, che non sono bestemie il dire, al Capo, al Corpo, al Sangue di Dio, perche non si attribuisse cosa a Dio, che non l'habbia; & il Bertazzolo cons.550. approua questo quò ad Theologos; & il Farinaccio dice alla citata questione al nu.8. che non si deue recedere dal primo detto; & la ragione è: *Quia licet Christus sit Deus, habeatque suo membra, nominando tamen Deum absolutè intelligimus solam naturam diuinam, non autem quantum ad naturam humanam assumptam à Verbo, & secundum naturam diuinam circumscripta humanitate, Deus non habet membra, nec corpus*. Et nel numero, e qua-

le qualità di queste bestemie si possono ridurre quelle esecrande paro-
e di puttana, ò potta di Dio, ò di Christo Santissimo, & Immacolato, &
quelle che derogano alla purità della Santissima Madre del nostro Signore Giesù Christo.

Queste sorti di bestemie da noi raccontate sono tali, che se quelli, li quali le proferiscono, hanno errore nell' intelletto, stimandole vere, come le dicono, dando segno estrinseco significatiuo, & espressiuo di quello, che hanno nell'animo, sono Heretici, & incorrono nella bolla in cæna Domini, cioè nella scommunica riseruata al Papa, dalla quale non possono essere assoluti, se non da sua Santità, eccettuati i casi occulti per il cap. liceat sess.24. de ref. nel Tridentino, fuori che nell'articolo della morte, nel quale qualsiuoglia Sacerdote può assoluere.

Hò detto, che quando si proferisce la bestemia heretica esteriormente con l'errore nell'intelletto, che vi è la scommunica riseruata, perche se l'errore non fosse nell'intelletto; ouero se vi fosse non uscisse fuori con atto esteriore significatiuo, & espressiuo dell'errore intellettuale, & come tale conosciuto, che non vi saria scommunica riseruata, ma restarebbe la bestemia nel puro essere di peccato, & da questo potria ogni Sacerdote approuato assoluere, quando non sia trà il numero de' casi reseruati alli Vescoui.

Ma tornando al nostro intento, dico, che la pena delli bestemiatori, è quella della Morte naturale: sta espresso il testo nell'auth. vt non luxurientur contra naturam: & questa è opinione commune Giulio Claro §. Blasphemia lib.5 nu 3. lo loco nella prattica criminale cap. 61. Dicono però i Dottori con il Claro nell'istesso luogo, & Luca di Penna in l. omnes C. de delat. che la pena della morte douuta alli bestemiatori *recessit ab aula*. Le paroli del Claro sono: *Sed hæc pœna licet diuina, & humana lege sit constituta, propter defectum religionis, & iustitiæ, non seruatur*. Et il Bellone in vn suo consiglio dice. *Si omnes blasphemi decapitarentur pauci essent quis possent blasphemare*. Menochio de arbit. iud. casu 375. nu.25.

Adesso la pena delli bestemiatori suole essere il tagliare loro parte della lingua, ò forarla con vn ferro infuocato, se bene ancor questa è poco in vso. Può però essere, che la bestemia d'vno sia così atroce, & di tanto mal essempio, che meriti adesso ancora di morire colui, che la proferisce: Il Bouerio nella decis. 301. dice, che per vna gran bestemia fù la lingua forata ad vno, e poi abbrucciato.

S. Paolo Apostolo ch'intendeua quanto crudele fosse il peccato della bestemia nella sua Epistola seconda a Timoteo, non trouò in

que-

questa vita castigo proportionato per vn bestemiatore, ma giudicò di dare nelle mani del Demonio Himeneo, & Alessandro, perche da lui fossero tormentati, e castigati con crudele supplicio. *Quos tradidi Satanæ, vt discant non blasphemare.*

Quelli, che sporcano Imagini Sacre.

§. Duodecimo.

Quelli, che commettono simile atroce delitto, prouato chi egli sia, deuono essere fatti morire. Angelo in l. ex sen. consf. ff. ad l. Corn. de Sicar. l'autorità di costui è seguitata dal Farinaccio q. 20. nu. 68. & dal Claro lib. 5. qu. 68. nu. 19. In Ferrara fù impiccato vn dì vn Hebreo fatto Christiano, perche hauesse tirato vn archibusata ad vna Imagine della Santissima Vergine. Raccontano il Farinaccio, & il Claro, che in Perugia fù scorticato viuo vn Giudeo, perche tirò insolentemente vn sasso ad vna Imagine di Maria Vergine; & vn altro per hauere oltraggiato certa Imagine fù decollato, sendogli prima stata tagliata vna mano. L'Ancarano nel consf. 15. proua, perche vn Giudeo con gettare certe immondezze da vna finestra in tempo di vna Processione, con le quali imbrattò vna Croce, che meritaua la morte. Narra il Cassaneo, che in Milano vn scelerato percosse l'Imagine del nostro Saluatore con vn pugnale, dicendo; O Christo così ti hauessi potuto ammazzare nel ventre della tua Madre, come adesso ferisco questa tua Imagine; e che finita questa perfida attione, entrò in vna casa, che subito cadendo l'oppresse. Costui senza fallo saria stato degno d'essere abbrucciato viuo, quãdo dalla mano vindicatrice di Dio non fosse stato colto all'improuiso, e mandato all'inferno.

L'istessa pena si deue a chi calpestasse la venerabile Eucharistia, Reliquie de Santi, Olij benedetti; e mi ricordo, che in Mantoua furono messi in ruota, & infrante le ossa a due Soldati per hauere onto li stiuali con l'Olio degl' Infermi, che per ordinario si dice Olio Santo.

RVFFIANI.

§. Decimoterzo.

Il fare il Ruffiano è quel nefandissimo mestiero, & sozza arte, con la quale vno con tutte le sorti di peccati carnali, ò siano fornicationi, incesti, adulterij, sodomie si guadagna il viuere; non già peccando col proprio corpo, ma per guadagno induce a peccare carnalmẽte, Vergini, Matrone, Vedoue, Maritate, Meretrici, Maschi, tanto occulta-

mente, quanto palesemente; ouero da loro gli alimenti nella propria casa, acciochè dando ad vso il proprio corpo, ne caui guadagno.

Nel numero di costoro sogliono essere gli Hosti, & li Tauernieri; e massime quelli, che tengono camere locande; che però la l. Palam.ff. de ritu nuptiarum, & la l.44. nello stesso titolo dicono. *Palam quæstum facere dicimus, non tantum eã, quæ in lupanario se prostituit, verum etiam, si qua, vt assolet in taberna, caupona, vel alia pudori suo non parcit*; e la glossa spiegandd quel luogo, che si domanda, tauerna, dice, ch'è quella doue si da solamente da mangiare, e quiui si riducono le meretrici, & altre disgratiate per far guadagno con li corpi.

Deuono perciò i Confessori essere molto considerati in assoluere simili tauernieri; perche essendo per ordinario in prossima occasione di peccare, con dare ricetto a simili ribalde, sono indegni di assolutione sacramentale: ne si possono i Ruffiani scusare con la loro pouertà, nè le lupe opporre la necessità del viuere; imperoche la stessa legge dice, *Non est ignoscendum ei, quæ obtentu paupertatis turpissimam vitam elegit*; e parlando delli Ruffiani. *Lænocinium facere, non minus est, quam corpore quæstum exercere*, e la glossa dice del Ruffiano, spiegando quella parola. *Non minus, imò magis, cum videatur duo facere peccata, in se, & in alio*, peccando propriamente di quel peccato, che si dice scandolo, nel quale s'intende la ruina spirituale del prossimo.

Et è gran cosa, che questo vitio di Ruffianesimo si dia d'ordinario a questi tauernieri: stà espressa la l. athletas §. vt prætor ff. de his qui notantur infamia. Giustiniano Imperatore in auth. de lœnonibus coll. 3. detesta, & abomina questo mestiero, & lo detesta in guisa tale, che volle, che chi esercitarà quest'arte infame sia fatto morire &c. *Nunc, dice, necesse esse a spectabilibus prætoribus huius fælicissimæ vobis comprehensũ omnium nouissimè sustinere supplicia*, che vuol dire, che simil canaglia sia fatta morire.

Tre cose però si ricercano in vno di costoro per esser condannato a morte: la prima è, che con persuasioni habbia allettato la donna al peccato; sia ciò stato con donatiui, ò con preghiere, ò con promesse; e questo, non vna volta, ma più volte, come saria, due, ò trè: così Iodoco cap. 91. de lœnocin. La seconda è, che da quel peccato di carnalità habbia riportato guadagno. La terza è, che la Donna si renda obediente al Ruffiano nel peccato mortale.

All'vltimo supplitio deuono essere condannati non solo i Ruffiani stessi, ma tutti li complici, e fautori. Questa pena però non è in vso; ma si sogliono fare flagellare dal Carnefice; ò mettere in berlina; ò mandarli in esilio, Auth. lœnonibus §. sancimus, & §. Præconizamus.

O quanti peccati si schiuariano, se leggi fatte con tanta prudenza, e maturità si essequissero.

HOMICIDIO.

§. XIV.

Da questo paragrafo desidero sbrigarmi presto, perche ogn'vno sà che chi āmazza vno malitiosamente per autorità propria; sia questo, ò con Spada, ò Archibusio, ò corda, ò veleno, ò precipitandolo; ò sia con incantesimi, sorti legi, malie, con falsi testimonij; deue esser fatto morire di morte naturale, stà espressa la l. C. ad l. Cornel. de Sicar. Et a questa morte soggiacciono tutti quelli, che consigliano, fauoriscono, ò tengono mano per fare morire vno per autorita priuata.

A questa pena è soggetto il Giudice, quando indebitamente per denaro condannasse vno alla morte; & il Medico, Spetiale, che dassero scientemente veleni per far morir vno. Così dice nella sua prattica Criminale al capo 70. Giulio Claro §. homicidium vers. item Iudex.

Hò detto malitiosamente; perche se l'ammazzare vno fosse circonstantiato da qualche accidente, come per difesa propria, ò del prossimo innocente con la debita moderatione, essendo atto nō peccaminoso, in tal caso non deue essere punito.

DELITTO DI LESA MAESTA'.

§. XV.

In molti modi si pecca contra la Maestà del suo Prencipe, conspirando contro di lui, & contro la sua salute; ouero contro le persone, delle quali si serue per il gouerno de suoi stati; ò eccitando seditioni nel Popolo, contro l'vtile della Republica, dando a nemici di quella aiuto con fatti, e con parole; ò con leuare dalle publiche prigioni li seditiosi, ò tenere carcere priuato, & iui essercitare atti di giurisditione sopra li delinquenti.

Contro quelli, che conspirano, e fanno congiure contro il Prencipe, sua salute, e discendenza, massime se ne seguisse la morte, non è legge, che a simili delinquenti determini la morte; ma doueria essere seueramente punito, & ammazzato, ciò deue esser fatto sommariamente, & de plano senza strepito, ò figura di giuditio secondo la prudenza delli Giudici.

Quelli, che riuelano a nemici della Republica i secreti di quella, se

forze monitioni, i stati delle fortezze, deuono essere squartati. Et questo istesso supplitio deuesi a chi conspirasse nelle persone de Consiglieri, Senatori, Consoli; che tutti si dicono parte del Corpo del Prencipe, ò della Republica, la quale pena si estende a tutti quelli, che fauoriscono, conseglia no, & aiutano l. quisquis C. ad l. Iulian. Maiestatis.

Quelli ancora, che procurano di ammazzare i Gouernatori, Presidenti de luoghi, ò Prouincie, sono Rei della lesa Maestà, però deuono essere tirati sopra vna crate per la Città, e poi strangolati. Quelli, che eccitano seditioni, perturbando il Popolo, cō solleuarlo, ò lo diuidono in fattioni, deuono esser puniti, chi con la forca, chi col ferro secondo la qualità del delitto, come a nostri tempi habbiamo veduto esser stato essequito nel tempo delle reuolutioni di Napoli, & di Sicilia; poiche alcuni furono strozzati, altri tenagliati, & altri messi in Galera, e questo meritamente.

Quelli poi, che tenessero carcere priuato, come quelli, che si vsurpano la giurisdittione publica, & del Prencipe, deuono esser fatti morire; così dice Giulio Claro lib. 5. 96. vers. priuatum carcerem. ciò s'intende, quando non vi fosse giusta causa, ancorche fosse per poco spatio trattenuto il delinquente; che quando vi fosse giusta, non può essere trattenuto più di vinti hore ad effetto di consegnarlo alla giustitia.

Seruo, che carnalmente vsa con la sua Padrona.

§. XVI.

Tra li Christiani, e Christiane, non è in vso quello di farsi schiaui gl'vni, e gl'altri, però è cessata la dispositione della l. si qua mulier C. de mul. quæ seruis proprijs se iunxerunt, la qual ordinaua, che la Padrona fosse decapitata, & il seruo dato alle fiamme. Il che conferma Baldo sopra l'istessa legge. La glossa però sopra la detta legge dice, che li figliuoli, che nascono da simile congresso, sono incapaci di dignità, & che perdono la robba della madre, che deue essere data a figliuoli legitimi, & caso che non ve ne fossero, deue essere data alli descendenti, ò successori.

Quelli, che castrano se stessi, ò lasciano castrarsi.

§. XVII.

Stimano vn grande delitto le leggi quello di lasciarsi castrare, & dicono, che costui è nemico della natura humana, essendo ch'i membri

bri humani, che seruono all'atto della generatione, si domandano con titolo di membri nobili, però chi si castra, ò si fà castrare, deue essere fatto morire di morte naturale. l. 4. C. ad l. Cornel de Sicar. nella qual pena incorre ancora colui, che fà gl'instrumenti, ò ordegni per simile effetto, che dalla glossa sono domandati Thilibia. Baldo in l. reos C. de accus. & l. 2. C. de Eunuchis. Questa legge non è in vso. Ma chi commette simile eccesso è punito ad arbitrio del Giudice; & mentre che questo scriuo intendo, che in Ferrara sia stata frustata vna donna per hauer violentemente castrato il proprio marito; fù dicono posta sopra vn carretto, & iui ligata fù condotta per le più principali contrade di quella Città, flagellandola il Carnefice. Et il Diana dice, che è lecito castrare i giouanetti per seruirsi di loro nel canto delle Chiese, & tale è la consuetudine. Contro il quale sta il Cardinale de Lugo de iust. & iur. tom. 1. disp. 10. Sec. 1. e non l'ammette se non in caso di conseruare la vita.

MONETARII.

§. XVIII.

Circa la pena, che si deue dare a Monetarij, furno varij li pareri; poiche la l. 1. §. si vero C. de falsa moneta pone la pena capitis, che ordinariamente è interpretata dell'esilio; & concludono, che vn delinquẽte in questa materia nõ possa esser fatto morire di morte naturale.

Ma Constantino in l. 2. C. de falsa moneta leuò ogni dubbio; poiche decretò, che chi fabrica moneta falsa *Ilicò* (sono parole della legge) *omni dilatione submota flammarum exustionibus mancipetur*; & questa legge s'osserua in Franza, diuersa solo dal modo della punitione; poiche cola si suffocano i Rei fabricatori di falsa moneta nell'acqua bollente. Il che s'intende ancora di quelli, che facessero buona moneta, & di giusto peso; che però il Menochio de arbitrar. iud. lib. 2. cont. 4. casu 316. lasciò scritto. *Attamen hic Principis auctoritatem sibi arrogare vult; læsit ergo Principis maiestatem; pœnam ergo vltimi supplicij meretur*; E nella stessa pena incorrono quelli, che tosano le monete l. Quicunque ff. ad l. cornel. de falsis, & l'istesso ha luogo con quelli, che le tengono, e le coloriscono.

Chi desidera vedere poi in questa materia molte limitationi veda Giulio Claro, Iodoco, il Bossio, il Follerio, il Farinaccio ne loro trattati; ch'a me basta dire quello, ch'è necessario, per instruttione de nostri semplici fratelli Confortatori.

Quel-

Quelli, che robbano huomini per venderli, ò occultarli.

§. XIX.

Plagiarij si domandano costoro, li quali robbano huomini, e serui di altri per occultarli: Si puniscono con la morte l. si liberum hominem ff. ad l. Flauiam de Plagiarijs. Giulio Claro dice, che acciò vno incorra in questa pena è necessario, che sia solito delinquere. Questa parola Plagiarius significa colui; *Qui liberum hominem vendit, emit, & pro seruo tenet*, che in buon linguaggio vuol dire barattino da huomini, come vi sono quelli d'animali.

CARCERE PRIVATO.

§. XX.

Nel fine del §. 13. s'è toccata questa materia. Coloro, che delinquono in simile negotio senza la douuta necessità, e tempo prescritto, di trattenere i Rei, deuono essere fatti morire l. 1. C. de priuatis carceribus &c. Bossio de carcere priuato nu. 26.

Quelli, che scalano le mura della Città.

§. XXI.

Il Farinaccio nel tomo 1. de delictis, & pœnis q. 20. dice, che quelli, li quali scalano le mura della Città, si fanno morire, quando però è tempo di guerra; & dice, che così fu giudicato in Capua; In altri tempi non deuono essere fatti morire; ma si puniscono con pena arbitraria; osserua ancora, che la legge, la qual impone pena di morte, per quelli, che scalano le mura, s'intende di quelle della Città di Roma; così egli all'istessa questione al nu. 152.

SOLDATI FVGGITIVI.

§. XXII.

La pena de Soldati fuggitiui è quella ch'è determinata dalla l. 51. quis aliquid ex metallo §. transfugæ ff. de pœnis, la qual dice *Aut viui exurantur, aut furca suspendantur;* il Farinaccio però tiene, che il Soldato, che fugge all'essercito nemico, quando l'atto non è consumato, che non si deue far morire, ma punirsi di pena più mite.

Vno,

Vno, che tenta d'ammazzare se stesso.

§. XXIII.

Giulio Claro dice, che colui, il quale tēta d'ammazzarsi, si deue far morire: & Iodoco cap.88. dice, che colui, il quale hauendo preparato gl'instromenti di ammazzarsi, sia coltello, ò spada, ò corda, che deue essere fatto morire; *Licet tamen fuerit impeditus, ne id faceret; puuitur tamen, ac si delictum cōsummasset*; De consuetudine però, dice il Claro, che forsi si potria punire con pena piu mite; onde quella parola forse, lo metts in dubbio.

Colui però, che consapeuole a se stesso de suoi delitti s'ammazza, dice il Iodoco, che dal luogo, doue s'è ammazzato, deue essere tirato al luogo del supplicio, & il cadauero sospeso alle forche; & in questo caso si rompe il di lui testamento, quando antecedentemente l'hauesse fatto; e se bene i Dottori dicono, che non si deue vsare seuerità con vn morto, ciò però è speciale in quelli, che da se stessi s'ammazzano; poiche, come disse l'istesso Iodoco, chi ammazza vno, *Corpus tantum ipsius occidere potest, animam autem eius quantum in ipso est neutiquam occidit; qui autem seipsum occidit, is certè, & corpus, & animam propriam perdit.*

VIOLATORI DE SEPOLCRI.

§. XXIV.

La risolutione de sepolchri si può fare in molti modi, come habbiamo dalle leggi, che di ciò parlano, che sono vndeci ff. de sepulchro violato: l'vltima delle quali è quella, che fà a nostro proposito, & dice così, *Rei sepulchrorum violatorum si corpora ipsa extraxerint, vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunæ summo supplicio afficiuntur; honestiores in insulam relegantur, aut ad metalla damnantur.*

Chi taglia ingiuriosamente vigne, & arbori, ò le abbrucia.

§. XXV.

Quelli, che guastano, ò tagliano vigne, arbori ingiuriosamente, sono puniti con la morte, stà espresso il testo nella l.2. & la glossa ff. de arb. furt. cæs. Questa è legge commune, il che osseruò il Claro lib.5. pratica Crim. q.68. Se bene pare, che questa legge non sia così in vso. Se qualcheduno mettesse fuoco ne seminati, doueria parimente esser

ser fatto morire; & se il Senato di Milano ordinò, che vno, il quale haueua dato fuoco ad vna massa di formento, fosse impiccato; l'istesso fariasi d'vno, che in campagna dasse il fuoco allo stesso, non essendo maggiore argomento, che vno sia fatto morire per hauere attaccato fuoco al formento raccolto, che al formento nelle spiche.

L'istessa morte si deue a gl'incendiarij di Case, secondo però le loro qualità; perche vno, che haueua abbruciato vna capanna, fù condannato alla galera; & vno che haueua dato fuoco ad vn fenile, fù condannato alla forca.

Deuesi osseruare dalli Confortatori, che oltre all'obbligo della restitutione, che hanno li condannati per li danni dati, che vi, è la Scommunica riseruata al Papa, quando qualcheduno abbruciasse qualche Chiesa. Ciò si caua dal cap. conquesti, come osseruò il Filliucio. Contro quelli poi, che abbruciano vigne, seminati, vi è la Scommunica cominatoria, che non liga il delinquente subito. Ma può essere Scommunicato, la quale seguita, e denuntiata, resta riseruata al Papa, della qualle può ogni cōdannato a morte essere assoluto d'ogni semplice Sacerdote, anco nō approuato, per essere in articolo di morte, ma non già fuori del detto caso.

CHI PIGLIA PIV' MOGLI.

§. XXVI.

Colui, che piglia più mogli nell'istesso tempo, suole esser condannato, alla frusta, quando passano più di due, e ancora condannato alla galera. Il Grammatico al voto 17. dice, che vno, il quale haueua nell'istesso tempo cinque mogli, fù fatto morire per essere delitto troppo reiterato; & se bene non dice, che sorte di morte gli fosse data, sarà facilmente stata la forca per la viltà del delitto.

STVPRO.

§. XXVII.

Il stupratore è quello, che vsa con vna femina nundum viri potente, che est violenta, vel illicita defloratio Virginis. Molti sono stati li pareri circa questo delitto; imperoche il stupro, ò si commette con vna femina atta a sostenere l'huomo; questo si punisce con pena estraordinaria arbitraria ò, che si commette con vna non atta, e questo è sotto varie opinioni. Vn tale Giouanni Rossi, per hauere stuprato vna figliuoletta di cinque anni, fù mandato in galera, & vn altro detto Stefano Alice, perche ruppe il claustro virginale ad vna figliuoletta, fù fatto decapitare.

Il

Il Claro dice, che ogni volta, che nel stupro non vi sia rottura, che egli perdonarebbe al reo la pena della morte. Ma se *Frangeret pudenda, nullo modo deberet euadere pœnam vltimi supplicij.*

Violatori dell' immunità della Chiesa.

§. XXVIII.

Nella esplicatione di questo paragrafo non mi voglio stendere à dichiarare, che cosa sia immunita della Chiesa; quali luoghi si comprendino sotto nome di Chiesa: chi l'habbia concessa &c. Ne entro a dire, chi siano i violatori; perche io nel principio della interrogatione, ò sia risposta mi restrinsi a non voler dire, se non quali erano quelli delitti, che secondo il ius commune meritauano la morte, trà quali è questo della violatione dell'immunita della Chiesa. Ecco la legge; che cosa commanda? l. Præsenti C. de his, qui ad Ecclesiam confug. la quale ordina, che quelli ch' a detti luoghi si ritirano, non siano molestati. *Qui hoc moliri, aut facere, aut nuda solum cogitatione ausi fuerint tentare capitali, & vltimi supplicij animaduersione plectendi.*

Io sò, che vi è vna Bolla del gia Sommo Pontefice Gregorio XIV. la quale dichiara, quali siano i casi, ne quali non godono i delinquenti del beneficio dell'immunita della Chiesa, ma perche non è cosa spettante alli Confortatori, si tralascia; e priuatamente si possono vedere i Dottori, che di ciò trattano.

Questa legge ciuile tanto Santa fatta per decoro della Santa Chiesa, non è in vso in quanto all'vltimo supplicio; che se ella vi fosse, & s'essequisse, sariano piene le forche de delinquenti, e più rispetto si portaria a luoghi Sacri e se non saranno piene queste di qua, saranno ben piene quelle dell' Inferno, per tormentare eternamente coloro, che tanto poco mantengono, e conseruano le ragioni della Chiesa.

Custode delle carceri, che conosce carnalmente vna carcerata.
L'istesso quando lascia fuggire vno dalle prigioni.

§. XXIX.

Il Claro nel lib. 5. della prattica Crim. q. 68. dice, che *Custos carceris cognoscens carnaliter mulierem carceratam de consuetudine suspenditur,* se bene nello stesso libro §. fornicatio dice, che in Milano ciò non si osserua; ma che è punito ad arbitrio del Senato.

La pena ancora della morte si deue al Guardiano delle carceri, che lascia fuggire vno prigioniero per delitto capitale. Il che si deue in-

tendere, quando malitiosamente lo lascia scappare.

HERETICI.

§. XXX.

La pena, che si deue a gl'heretici, quali tengono, insegnano, & affermano dogmi contro la Santa Fede Cattolica, è quella del fuoco. Così dicono il Iodoco, il Carterio, il Bossio, & Giulio Claro nelle loro prattiche Criminali. Et questa pena si deue loro per legge diuina, canonica, e ciuile &c.

Questa pena però, quando l'heretico si retratta, prima di essere sententiato; & se si conuerte alla Santa Fede domandãdo misericordia, la schiua; si come ancora nel primo delitto la confiscatione de beni; ma ricadendo nell'istesso errore, non schiua il fuoco; & il fauore, che gli si può fare, è strozzarlo prima di abbruciarlo.

Officiali, che robbano li denari del publico.

§. XXXI.

Quelli, che robbano i denari del publico, cioè del fisco, ò della camera regia, che in latino si dice Crimen peculatus: & quelli che robbano il denaro, che appartiene alla Città di Roma, deuono essere fatti morire. Così affermano li Criminalisti. Quelli poi, li quali robbassero denari al Prencipe, non caderiano in questo mancamento, ma nel delitto di furto semplice; & a questi si deue la pena dé ladri, come si è detto nel paragrafo de ladri, che è il decimo; & a quello ci rimettiamo.

LIBELLI FAMOSI.

§. XXXII.

Il libello famoso. Questa parola libello hà moltissime significationi, poiche significa vn libro piccolo, si piglia per vna supplica, ò memoriale: si piglia ancora per vn libretto, nel quale si notano le cose per ricordarsene; Libello significa ancora quella citatione, ò Viglietto, con il quale vno è citato a comparire auanti il Giudice, sia questo per causa Criminale, ò Ciuile. Significa ancora tutte quelle sorti di scritture, che senza nome dell'autore composte infamano qualchedunno, come narrano i Dottori &c. & è vna sorte di furto, ò ladroneccio, con il quale con scritti detrattorij, infamatorij, lettere senza nome affissi, & sparsi, ò sparsi per la Città, ò luoghi publici, si procura di leuare il buono concetto, e fama del nostro prossimo: & in Latino si domandano Libelli famosi. La pena di costoro secondo la l. vnica C. de famosis libellis, & la l. ob Carmen. ff. de testibus, è, che deuo-

deuono esser fatti morire, con tagliarli la testa; & questo per la sconueneuolezza, c'hà il delitto d'informare altri con la retta ragione;& merita bene la morte chi leuò ad altri con vituperio l'honore, che si stima più della vita stessa l. isti quidem §. pen. ff. quod metus causa.

Chi leua i delinquenti dalle mani della giustitia.

§. XXXIII.

Quelli, che leuano dalle mani della giustitia i delinquenti, dice Giulio Claro lib. 5. sent. §. fin. pract. Crim. q. 68. nu. 1. che deuono essere fatti morire; & pone alcuni esempij di quelli, che si misero a simile, rischio li quali pagorno la loro temerità cō la morte; Questa pena si estēde, ōn solo a quelli, che leuano i rei per causa Criminale della giustitia; ma ancora per causa ciuile. Narrasi ch'in Napoli essendo condotto prigione per debiti vn gentilhuomo, fù da quattro persone liberato dalle mani della corte; che perciò i delinquenti catturati, furono per ordine del Vice Rè fatti morire. Et in specie, che vno debba essere fatto morire, quādo leuasse dalle mani della famiglia il reo; vedi Bartolo in l. legis ff. ad l. Iuliam de vi priuata.

CHI SI FA' BATTEZZARE PIV' VOLTE.

§. XXXIV.

Colui, il quale si facesse battezzare più volte in vigore della legge ciuile deue essere fatto morire. l. si quis rebaptizare C. ne Sanctum Baptisma, la qual legge non è più in vso, essendo che li Patri Inquisitori sono quelli, che giudicano le cause concernenti à Santi Sacramēti, & in materia di fede, seclufe le leggi ciuili. Onde procedendo l'Inquisitione Santa suauemente con quelli, che conoscono li suoi delitti; & perche abborrisce il spargimento di sangue, li suole cōdannare con pena arbitraria conforme alla qualità del delitto.

Delitti per li quali si può far morire vn' Ecclesiastico.

§. XXXV.

Quanto sia detestato da tutti quel delitto, nel quale vn Sacerdote in Confessione solecitasse vn penitente, sia maschio, ò femina à peccare, lo dimostrano le Bolle de Sommi Pontefici. Hora lasciando da parte pene, ch'ordinarie se gli deuono: Gregorio XV. in vna sua Bolla, ch'incomincia: Domincis gregis, ordina, che se la qualità del delitto fosse aggrauata da tale circonstanza, che il Sacerdote delinquente meritasse d'esser degradato, e consegnato al braccio Secolare, dà facoltà a gl'Eminentissimi Signori Cardinali Inquisitori, che possano

pronuntiare, che il reo meriti d'esser consignato al braccio Secolare, ancorche le proue de testimonij fossero singolari, con altri inditij opportuni alla proua del delitto.

Deuesi ancora far morire colui, il quale facesse giudicij, ò pronostici sopra la duratione della vita del Papa, del stato della Republica Christiana, e della Sedia Apostolica. *Qui de statu Reipublicæ Christianæ, vel Sedis Apostolicæ, siue de vita, aut morte Rom. Pontificis pro tempore existentis, eiusq; vsq; ad tertium gradum inclusiuè consanguineorum*, dice la Bolla d'Vrbano 8. Sommo Pont. Et auertasi, che è Bolla strettissima, che comprende chi fa giudicij, chi li tiene appresso di se, chi li mostra ad altri: & vuole, che si possano sotto l'istessa pena glossare, ancorche la persona volesse rifiutarli, ò confutarli.

Parimente merita la morte, chi non essendo Sacerdote dice la Messa. Et il Sommo Pont. Vrbano 8. ordinò, che la minorità, non sia in questo di giouamento alcuno, & mentre habbiano compito vinti anni i delinquenti, ordina, che siano dati al braccio Secolare per essere fatti morire. Nella stessa pena incorre, chi non essendo Sacerdote ardirà di sentire le Confessioni, fingendosi Sacerdote. Ne pensi alcuno, che queste pene non siano in vso; perche io sò d'essere stato assistente alla morte di vn regolare, che fù impiccato per hauer detto la Messa senza esser ordinato Sacerdote.

Altri dellitti spettanti all'Officio della Santa Inquisitione.

§. XXXVI.

Pio V. di S. memoria fece vna bolla à fauore dell'Officio della Santa Inquisitione, la quale cosi incomincia: Si de protegendis, nella quale dichiara rei di lesa Maestà quelli, che atterriranno, spauentaranno, minacciaranno, ammazzaranno gl'Inquisitori, gl'Auuocati, li Procuratori, & li Notari della Santa Inquisitione, ò quelli, che abbrucciaranno, rouinaranno le case della medema Santa Inquisitione, & quelle delli suoi Officiali. Et di più quelli, li quali leuaranno per forza i prigioni dalle carceri della sudetta Inquisitione, ò li faranno fuggire, ò prestaranno fauore, ò occulteranno, e nasconderanno, ò saranno fauoreuoli, tutti costoro, come rei di lesa Maestà, deuono essere dati al braccio Secolare, per essere fatti morire, priuati prima de gli honori, e dignità, che ne Secolari è vna sorte di degradatione, la quale in vn Dottore consiste in leuargli le insegne Dottorali, & in vn soldato leuargli il cingolo militare, cioè la Spada, & ad vn Caualiero la Croce, ò il collare insegna del Caualierato, come apponto non sono molti anni, fù esequito in Venetia.

APPEN-

APPENDICE
ALLE NOTTI MALINCONICHE.

Si tratta il modo più particolare per disporre li Condannati a morte, con altre materie spettanti ad instruire i Confortatori.

GIà, che nella prima parte s'è compiacciuta in varij tempi di rispondere alle nostre interrogationi con molto nostro vtile, e profitto: desideriamo, che prima di venire a trattare del modo più prossimo, & immediato di preparare alla morte li nostri condannati, ci voglia consolare, con spiegarci alcune cose, come preamboli, quali sono.

Primo. O quante sorti di morti s'vsino adesso per far morire i Malfattori.

2. Come si siano preparate persone qualificate a morte violenta.

3. Se vi siano stati alcuni, che habbiano voluto morire impenitenti.

4. Desideriamo qualche motiuo di poter consolar i Condannati a morte, secondo gli varij affetti, che in loro sono suscitati dalle proprie passioni.

5. Il modo di prepararli, & come si deuino diportare i Confortatori.

6. Vn'essame generale della conscienza, perche li condannati possino facilitare la loro Confessione, e serui per interrogatorio alli stessi Confessori.

7. Come si deuono diportare i Padri Spirituali sino, che li patienti sono spirati ne patiboli.

8. Quali orationi si possano dire doppo morte de Condannati.

§. Primo.

Quante sorte di morti s'vsino adesso per far morire i Malfattori.

Per sodisfare alle vostre domande condescenderò volontieri a cõsolarui, e cominciarò dal primo §. lasciando poi a voi altri campo di vedere in Celio Rodigino pag. 360. & in Giusto Lipsio, quali fossero le sorti di morti, che si dauano anticamente a Malfattori.

Nella legge dunque antica, come osseruò Alessandro d'Ales citato dal Tiraquello de nobilitate al capo 10. v'erano solo quattro sorti di morti statuite dalla detta legge.

La prima era quella di essere lapidato.

La seconda era quella di essere abbruciato.

La terza era quella di essere decapitato.

La quarta era quella d'essere sospeso, ò Crocifisso.

In questi tempi per essere cessata la detta legge, sono solamente in vso appresso li Christiani le seguenti, l. capitalium ff. de pœnis.

La prima è quella del fuoco; che però di raro s'vsa, e per la compassione, che hanno i Christiani à delinquenti, non s'abbrucia mai alcuno, se non morto prima, con essere strangolato. La seconda è la pena del laccio, ò sia forca. Questa morte dice l'Afflitto, che in Franza non è vituperosa; questo dipende per il più dall'apprensione de gl'huomini; perche quello, che in vn luogo è di vituperio, in vn altro sarà d'honore, & di riputatione. Io mi ricordo d'hauer letto nella vita del P. Giosesso Anthieta, che fù veramente perfetto Religioso della Compagnia di Giesù, che nell'Indie occidētali certi popoli detti li Tamuini si stimano ad honore, se li Forastieri si seruino delle loro donne. Il che si sà quanto sia vniuersalmente detestato, così può essere, che la forca non sia vituperosa in Franza. La terza è la pena del taglio, ò sia con ceppo, ò spada.

In alcuni casi de delitti qualificati, ò che li Giudici recedono da queste, ordinandone altre più esquisite e più esemplari, e più durcuoli; ouero seruendosi dell'istesse con aggiungerui qualche circonstanza ò di tormento ò d'ignominia.

Alcuni prima d'essere impiccati, sono posti sopra vn carretto ò vna crate di vimini, & sono tirati per qualche spatio nelle publiche strade per maggior ignominia. Così s'vsa nello stato di Milano: e così s'vsa in Inghilterra. Questo tirare, che si fa de Malfatori è più di fatica per li padri Spirituali nell'andarli consolando, che alli stessi Condannati di tormento.

Altri poi per tradimenti, & assassinamenti sono posti sopra vn carro mezzo ignudi, e ligati sopra vna sedia piccola; sono dal Carnefice con tenaglie infuocate tormentati nelle braccia, mammelle, coste, & polpe delle gambe, & in questo tormento sono condotti per la Città, ò sia luogo, doue deuono esser fatti morire, e massime doue commisero il delitto.

Ad alcuni altri, oltre il detto tormento, è ancora tagliata vna mano nel luogo per ordinario, doue fù commesso il tradimento ò assassinamento. Ad altri, senza altro scorno, ò ignominia, è spiccato il capo; Questa è morte, che non si dà se non a persone ciuili; nè si dà per delitti, che habbiano del vituperoso, se bene ogni delitto è degno di vituperio.

La pena del fuoco si dà a gl'heretici ostinati, e ricaduti nell'heresia, & alli sodomiti.

Quan-

Quanto ad altre pene c'hò visto vsare fuori delle sudette, che sono l'ordinarie; vna è, quando il patiente è archibusato; pena, che s'vsa tra li soldati, e nelli Esserciti. Fà il Carnefice sedere il patiente in terra ligatolo ad vn trauicello; iui fisso con le mani di dietro, ouero ad vn albero, ò ad vn pilastro; e poi si determinano alcuni soldati; che lo bersaglino con moschettate. In questo caso fà di mestiero al Confortatore di stare lontano, per non essere offeso dalle palle.

La seconda sorte di morte straordinaria, c'hò visto adoprare ne' delitti d'assassinamenti qualificati, è quella della ruota; il che vuol dire, che si faccia andare sopra li condannati vna ruota, ma si conduce il condannato sopra vn palco ben stabile, acciò che possa sostenere, e non cedere á colpi. Qui si fá spogliare il patiente, e si distende sopra quel palco con le braccia in forma di Croce: è ligato con funicelle in molti luoghi del corpo, acciò che non si possa muouere in conto alcuno; le gambe stãno alquanto larghe, ligate pure all'istesso modo strettamente; poi il Carnefice piglia vna ruota da carro ben pesante; e se tale non fosse, se gli aggiunge peso; e con questa ruota si percuoto no le gambe, le braccia, e le coscie, scauezzandosi l'osa de condannati; & all'vltimo sono scannati, ò così spiranti attortigliati come tanti vimini, & intesuti trà raggi di detta ruota.

Il supplicio di rompere le ossa è antico. L'habbiamo nel santo Euangelo di S.Gio. al c.20. massime di spezzare le gambe, e le coscie: così fù fatto al Santo Adriano Martire, & ad altri vinti tre suoi Compagni sotto Diocletiano Imperatore. Racconta ancora Giusto Lipsio de Cruce lib.2. cap. 4. che soleuano i Manigoldi sopra incudini di ferro, con martelli far questo spezzamento, ma Constantino leuò questa sorte di morte, per essere horrenda.

In simile caso di ruotare sono i Padri Spirituali, che essortano il condannato alla sofferenza di si crudele martirio, e tormento, deuon stare sul palco; in poca quantità, & verso il capo del patiente, come in luogo, che non può impedire il carnefice nè l'essecutione della sentenza. Questa morte l'ho vista a dare a due scelerati, perche haueuano ammazzato vn Caualiero loro Patrone per leuargli i danari, & con tale morte fù leuato dal mondo in Milano vn barbiero detto il Morra l'anno 1630. che fabricaua vnguenti da infettare le persone di peste, acciò morissero, & egli facesse maggior guadagno, e nel suo processo, che và a torno stampato, confessò la maniera, & gl'ingredienti dell'essecrabile vnguento, quali si podran leggere da chi vorrà, in detto processo, che però a lui, & a suoi eguali complici furono meritamente infrante le ossa, & attortigliato alli raggi della ruota, durò

viuo

viuo sei hore;hebbe gran tempo di fare atti di pentimento di falli passati, e di meritare tolerando così penoso tormento, e fece meritare assai li Religiosi, che furono assistenti.

E l'istessa pena fù data nel tempo della guerra di Mantoua a due soldati heretici, perche dell'olio Santo ritrouato in vna Chiesa, si erano onti li stiuali; & io gl'hò più volte visti fracidi tra quelle ruote fuori della detta Città.

Sono stato anco presente ad vn altra sorte di morte: & è questa, che vn reo condotto sopra vn palco, finite le sue orationi, il Carnefice lo fà inginocchiare, e gli liga le gambe con alcune cordicelle; e poi gli benda gli occhi, e nelle tempia, ò destra, ò sinistra lo percuote con vn buon martello di legno; e perche dalla vehemenza della percossa il reo cade in terra, ò sul palco stesso, all'hora il Carnefice lo scanna, con tagliargli la gola. Tale fù la morte, che fecero in Imola due fratelli assassini da strada; e perche oltre gl'assassinamēti haueuano stuprato vna donna, che veniua dalla Santa Casa di Loreto. Vn altro in Ferrara patì l'istessa pena;& iui pure vn perfido hebreo fù all'istesso modo ammazzato, perche haueua leuato la vita ad vn Christiano Francese assassinandolo; & di più fù fatto in pezzi.

Vi sono altri modi di far morire i delinquenti, che da Giudici supremi ponno esser ordinati secondo le qualità, & atrocità di delitti, come quello, che fù esequito in Franza contro Francesco Rauelac, che ammazzò Henrico quarto, il quale oltre l'essergli stata abbrucciata la mano, con la quale percosse il Rè, e tenagliato nelle gambe, coscie, e mammelle, con infondere nelle ferite olio, pece, zolfo, e piombo liquefatto, fù stirato da quattro caualli per le braccia, e gambe fino, che stirato, e smembrato dalle scosse, fù dalla plebe infuriata sminuzzato, e dato al fuoco.

Nella narratione di queste pene, e morti straordinarie, che si danno tal'hora a delinquenti, non hò hauuto altro intento, che d'animare i Religiosi, e Confortatori a fare animo, quando si trouassero a simili spettacoli, & a fare riflessione a motiui, che si potriano dire per consolatione de patienti.

§. Secondo.

Come si siano preparate persone qualificate a morte violenta.

Non si può negare, che non si trouino alcuni, che alle volte nelle Confortarie fanno del bell'humore, di non si volere cōuertire a Dio, & di non volere pigliare dalle mani del Sig. Dio la disgratia, che loro

ro viene adosso;& pensano ad ogni altra cosa,che a disporsi alla morte, & a fare quel passaggio con la douuta Christiana tranquillità. E se bene gli essempi di questi tali sono rari; è però bene stare su l'auuiso, accioche si sappia come si deue diportare colui, che deue essere Confortatore. A questi tali per disporli à tolerare con patienza la morte, si possono proporre esempi, non già di persone vili, & mal nate, mà di personaggi di nascita non ordinaria.

Non è dubbio, che la mano del manigoldo non sia vituperosa, notata dalle leggi ciuili, e canoniche d'ignominia, in guisa, che appresso i Romani, non poteuano i Carnefici hauere cura nella Città, che però Cicerone nell'oratione pro Rubirio dice, *Carnificem non modo foro, sed etiam spiritu, hoc est cælo censoriæ leges, atq; vrbis domicilio carere voluerunt;* era per tanto necessitato a starsene alla foresta, ne poteua hauer altra compagnia, se non fosse stata quella di vile canaglia de sbirri. Allà mano di costui è necessario, che si sottoponga chiunque è destinato ad essere publico spettacolo di violenta morte, sia grande, sia piccolo &c. Questo spettacolo essibi il nostro Saluatore Giesù Christo, quãdo si sottopose alle mani de sbirri, de carnefici, per essere Crocifisso, alla quale attione si preparò prima per nostro essempio, con ritirarsi all'oratione nell' horto di Getsemani, s'armò di coraggio contro li manigoldi, di fortezza contro l'accuse, d'animosità contro le maledicenze, di patienza contro le ingiurie, che non furno poche, e non piccole; ma tutte false; non s'infastidi contro gl'ingrati, non fece dal cielo scagliar saette per ammazzare li ribaldi hebrei, ma ogni cosa tolerò con equanimità, e come mansueto agnello, si lasciò suenare.

E chi è quello, che profondando i suoi sensi in attione tanto amorosa, non toleri volontieri anco la morte, che è accompagnata da colpa, quando quella del Saluatore fù totalmente innocente? Ma perche l'attioni di Christo erano accompagnate da impeccabilità; e se toleraua la morte era tutto accompagnato da atti santi, metteremo qui alcuni essempi d'huomini, che con equanimità si prepararono a morte violenta.

Come si preparasse alla morte Maria Stuarda Serenissima Regina di Scotia.

Chi volesse narrare la causa della prigionia di questa singolarissima Signora, e Serenissima Regina, che sempre dalle lingue de Cattolici sarà lodata, & dalle pene de più sauij scrittori essaltata; saria cosa

ſa troppo longa, e fuori dell'intento. Fù tenuta prigioniera da vinti anni dalla perfida Heliſabeta Regina d'Inghilterra heretica,& ribelle della Santa Fede Cattolica ſotto preteſti falſi; anzi, che ſotto la reale parola la tradì, mentre con reale ſchiettezza ſi raccommãdaua alla dilei protettione, atteſe alcune ſolleuationi nate nel Regno di Scotia. Alla fine doppo vinti anni,come habbiamo detto,fù fatta morire per mano di Carnefice; Eſſendogli dunque ſtata intimata la morte da douerſi eſſequire il giorno ſeguente, pigliò l'auuiſo, con gran ſentimento di pietà: pregò, che gli foſſe conceſſo vn Confeſſore Cattolico, che gli aſſiſteſſe: il che gli fù negato. Cenò intrepidamente, poi ſi poſe a riposare ſopra il letto. La mattina per tempo leuataſi ſi poſe a leggere la paſſione del Saluatore a ginocchia nude, miſchiando le ſue lagrime con le ſtille del ſangue, ch'ella ſi figuraua di vedere ſcorrere dal corpo del Saluatore; poi ſi communicò di propria mano, hauendo ella dal Sommo Pontefice Pio V. ottenuto facoltà di potere tenere nella propria camera il Santiſſimo Sacramento, che gl'era portato di naſcoſto da Sacerdoti Cattolici;ne alcuno ſi merauigli ch'habbia detto, ch'ella ſi communicaſſe con le proprie mani; che in ſimile congiuntura potè beniſſimo fare, ancorche non haueſſe hauuto priuilegio dal Papa. Così dice il Padre Franceſco Suarez in 3. p. alla diſp.72. alla ſeſſione 3. parlando in ſpecie di queſta Signora, & ſi è ancora toccato nell'interrog. 38. Tutto il reſto del tempo ſpeſe in ſanti ſoſpiri per amor di Dio. All'hora che fù auuiſata di douere andare al ſupplicio, v'andò con grande coraggio, e prontezza reale, entrando in vna ſala tapezzata di negro, ſalì ſopra vn palco, e quiui s'inginocchiò,pregando con voce alta in latino,& inuocãdo la ſantiſſima Madre di Dio, e la trionfante compagnia de Santi in ſuo aiuto, pregò per la ſanta Chieſa,per il ſuo regno di Scotia, per il ſuo figliuolo, per Heliſabeta, che la faceua morire, per i Giudici, che l'haueuano condannata, e dicendo queſte parole, sì come le voſtre braccia Signore Gieſù Chriſto furno diſteſe nella Croce, all'isteſſa maniera riceuetemi tra le braccia diſteſe della voſtra miſericordia; e baciando il Crocifiſſo, che teneua nelle mani, ſi diſpoſe a riceuere il colpo, con eſſergli per mano di carnefice troncata la teſta, col qual atto andò quel puro ſpirito a godere Dio, come ſi può piamente credere.

Da quanto ſi è detto di queſta Sereniſſima Regina, deuono imparare li noſtri condannati a non fare il bell'humore; ma a diſporſi,con pace, & cuore grande, credendo veramente, che queſto paſſaggio ſia per far trouare loro il porto della ſalute.

Come

Come si preparasse alla morte il Duca di Birone Francese.

Qesto fù vn gran Prencipe, accorto, ma non tanto, che s'accorgesse, che l'ambitione lo portaua al precipitio.

Se bene chi leggerà la narratiua, che fà il Mattei della morte di questo Signore potria forsi stimare, che morisse poco disposto, perche veramente fece qualche stranezza, con lamentarsi di essere stato tradito, & incolpato a torto, & faceua di quelli atti sconci, che narra il Sig. Gargiaria nel suo Conforto de gl'afflitti al capo 3. §. arriua dunque.

Qualche semplice potria dire, che in quel luogo, non si deue la persona risentire, non intendendo, che anco ne Religiosi può essere atto di virtù il dire il fatto loro, senza rancore però, ò odio, acciò che la verità resti palese, e le menzogne restino abbassate. Può bene vno tolerare la morte violenta con buon animo; ma se gli viene data ingiustamente, può lamentarsi, & inuocare il Cielo, e la terra, & citar il Giudice al tribunal di Dio, acciò che comparisca a rendere ragione del l'ingiustitia commessa; ma tutto ciò deue essere fatto senza odio, ò passione, il che si caua da quello, che scriue il P. Francesco Suarez tom. 2. de Mysterijs vitæ Christi disp. 35. De ijs, quæ passus est Christus Dominus vers. Circa quæ dubitat Augustinus; sopra quelle parole, *Si malè locutus sum, testimonium perhibe de malo; si autem benè, quid me cadis? Vbicumque*, dice il Suarez, *ad refellendam calumniam, vel contra doctrinam suam, vel contra personam, vel contra innocentiam respondere oportebat, id fecit summa animi modestia, atq; interdum magna auctoritate, ne animum despondisse videretur, & vt nobis exemplum daret sapienter sustinendi iniurias, verum etiam constanter loquendi, vbi oportuerit, & Dei honor, & publica vtilitas id requisierit.*

Auerto però, che non deue vn Confortatore di poca capacità censurare così presto le propositioni, che possono dire i rei, le quali supposto il fatto come loro sanno, saranno vere, e non mal dette; se bene ad altri paressero difficili: Ma ritornando al Duca di Birone, riceuette la sentenza della morte inginocchiato, che fù grand'atto in vn personaggio di tal portata, e si rese, dice l'historia, maneggeuole, come vn guanto; e quando intese, che non doueua essere ligato, restò assai solleuato da pensieri torbidi. Fù essortato da Teologi, che erano due, a disporsi alla morte; Entrò per tanto nell'essame della sua conscienza, nel quale si fermò più d'vn'hora; si confessò, doppò stette più d'vn'altra mezza hora col Confessore. Auuisato, che s'auuicinaua

naua il tempo di andare al palco, disse: andiamo, che bisogna morire: e postosi inginocchioni dinanzi all'Altare, si raccomādò à Dio prima di vscire di Capella. Vscì verso il palco, doue doueua esser essequita la sentenza; Di nuouo riceuette l'assolutione, e disse: Dio mio: Dio mio habbiate pietà di me; & secondādo li Teologi alla buona dispositione, l'assicurarono, che egli staua sul punto di veder Dio, e l'anima sua di salire al Cielo; si disse, è aperto il Cielo per l'anima mia; e detto questo abbassò il capo, e disse al boia, dà, deh dà, & il boia dicendole, che dicesse pure le sue orationi, con ingannarlo a questo modo, gli tagliò la testa.

Se bene, come hò detto nella sua historia, vi sono alcune cose, che patiscono difficoltà, con tutto ciò il sostantiale fù buono si per la confessione, che fece, nella quale habbiamo da supporre; che fossero i necessarij requisiti: Imparino da questo essempio alcuni sciopérati, malnati, a fare come fece questo nobilissimo Caualiero, à morire cō segni di Christiano, & i Confortatori a imitare la prudenza de due Teologi destinati ad assistere a questo gran Prencipe, che ne per parole, che egli dicesse, ne per atti, che facesse si dilongarono da quella suauità, che si ricerca in simile impresa.

Come si preparasse alla morte Luigi Cardinale di Lorena.

Essendo entrato in sospetto Henrico III. Rè di Franza contro li Signori della casa di Lorena, si dispose di volerli leuar dal mondo, e fece da certi soldati ammazzar il Duca di Ghisa. Questo pouero Signore, non si potè confessare, essendo stato tolto dal mondo all'improuiso. Nello stesso tempo fù trattenuto il Cardinale Luigi insieme con l'Arciuescouo di Lione, e fatti ambedue dallo stesso Rè, chiudere in vna stanza, quiui soprapresi dal timore, non fecero altro, che confessarsi l'vno, e l'altro stimando di douere essere fatti morire la mattina, si come successe alla persona del Cardinale; poi che entratogli in camera vno detto il Gas, hauendo prima condotto l'Arciuescouo in vn altra stanza, gli disse, che haueua commissione di farlo morire, al che rispose il Cardinale, che solo gli dasse tempo di farsi la raccomandatione dell'anima; e postosi in ginocchione, e fatta breue oratione, si coperse il capo con l'estremita della Veste, e disse constantemente, essequite quanto hauete in commissione; & all'hora quattro soldati armati, che seruirno di carnefici, l'vccisero con molti colpi di parteggiane.

Come si preparasse Lodouico di Leuemburgo.

Al tempo di Lodouico X. Rè di Franza fù di suo ordine condannato alla morte Lodouico di Leuemburgo: Questo Signore prima di morire desiderò grandemente di communicarsi; ma perche in quei tempi non era in vso di communicare i rei nel giorno, che deuono essere ammazzati, non potè esser consolato; fece però altre preparationi degne d'animo pio, e deuoto.

Come si preparassero tre Religiosi de gli Humiliati conspiratori contro la vita del benedetto S. Carlo.

Dicessimo nell'interrogatione 78. che secondo l'opinione d'alcuni, che vn Sacerdote non si poteua far morire, se non per tre delitti; La qual opinione fù da noi messa da parte; perche per altri delitti mostrassimo, che si poteua far morire vn Sacerdote, come ancora da quello, che qui narraremo si può vedere.

S. Carlo Cardinale, & Arciuescouo di Milano fù vn grande seruo di Dio (e fù) diremo così, stringato in fare osseruare gli ordini de sacri Canoni; che in ciò hebbe pochi pari, e tanto fortemente inuigilaua all'osseruanza de detti Canoni, che alle volte con auttorità Pontificia s'estendeua alla correttione delli stessi Regolari (esenti per ordinario dalla giurisdittione de Vescoui, & altri Prelati, che hanno giurisdittione Episcopale) alcuni de quali, non potendo soffrire le sante correttioni del santo Cardinale, l'accusauano al Sommo Pontefice, accordandosi con altri maleuoli, si come diffusamente sopra di ciò discorre Pietro Giussano nella vita, che scriue di questo buon seruo di Dio nel libro 5. al capo 1. Tra gl'altri religiosi, che si lasciarono abbaccinare gl'occhi dall'interesse de proprij commodi, & che non poterono tolerare li stimoli della regolare osseruanza, che il Cardinale intendeua risuegliare nella religione de Padri Humiliati, furono tre, che conspirorono cōtro la di lui vita, per leuarlo dal mondo, pensando con simil mezzo di raccogliere i frutti della loro libertà, che pretendeuano conseruare. Il Preposito di Vercelli, il Preposito di Carauaggio venderono la vita del santo Prelato ad vn detto il Farina frate Sacerdote della medesima religione, che fù d'animo tanto ardito, e temerario, che hebbe fronte di sparare vn archibusata al Cardinale, mentre con cuore pio, e deuoto staua facendo oratione nella sua Capella Archipiscopale con la sua famiglia. Furono alla fine scoperti,

perti, e presi, e condannati alle forche, se bene alli due Prepositi, come nati di sangue nobile, fù poi commutata la pena della forca in quella del taglio. Tutti trè degnamente si prepararono alla morte: ma in particolare il Farina, che il giorno 28. di Luglio degradato secondo la dispositione delli sacri Canoni, diceua, mentre si facea quell'attione, ò ceremonia funesta, e tremenda, che indegnamente haueua riceuuto quelli habiti sacri, e meritamente gli erano perciò leuati; & essendo sopra la forca, parlò al popolo circonstante, pregandolo a far oratione per lui, e a perdonargli il graue peccato, hauendo voluto iniquamente leuare di vita vno, che era di tanto giouamento alla Christianità, e mondo tutto.

Come si disponesse alla morte violenta per mano di Carnefice Carlo Stuardo Rè d'Inghilterra, ancorche fosse heretico.

Se bene è cosa certissima, che gli heretici sono fuori del grembo della santa Chiesa Cattolica, per essere recisi dal corpo mistico di quella, per l'apostasia della santa Fede, & che le loro attioni non deuonò essere addotte in essempio per imitatione, se non fosse in quanto contengono qualche ciuile, & morale instruttione. Nondimeno acciò che si veda dalli nostri condannati, che ancora quelli, che sono smembrati dalla Chiesa procurano di prepararsi per riceuere la morte violenta, ancorche tal preparatione non vaglia per la vita eterna; metterò qui l'essempio di Carlo Rè d'Inghilterra. Lasciando dunque da parte il discorso delle cause, per le quali questo Rè fù fatto morire da suoi sudditi ribelli (cosa, che doueria fare stare qualsiuolia Prencipe molto auuertito) è, che si possono vedere appresso gl'historici, e massime appresso il Gualdo; Dico, che alli 7. di Febraro 1648. fù intimato al Rè la nuoua funesta di douere morire; Quì non si può spiegare, con quanta intrepidezza riceuesse l'iniqua deliberatione, e senza impallidire, ò affloscir la voce, coragiosamente diede certa risposta al messo, come si può vedere nell'historia sudetta. Doppo si fece venire il Vescouo di Londra; non si deue però pensare, che costui fosse vero Vescouo; perche non era se non tale di nome, anzi heretico perfidissimo, col quale voleua conferire alcuni dubij della sua conscienza. Poi diede bando a tutte le cose del mondo, per prepararsi a riceuere con patienza la morte; in guisa, che non volse nè anco leggere vna lettera portatagli in quel tempo del Prencipe di Galles suo figliuolo, nell'andare al patibolo caminaua coragiosamente, accompagnato da vn Dottore heretico, arriuato al luogo destinato, si ritirò

in vn suo gabinetto a far le sue orationi, e quiui beuette vn bicchiero di vino rosso di Franza; poi montato sul palco, fece vn ragionamento al popolo, ch'era presente; poi di nuouo fece oratione a Dio; & hauendo doppo le sue preci fatto il segno concertato, gli fù dal boia spiccata la testa dal busto, per andare a esser eternamente nell'inferno tormentato.

§. Terzo.

Se si siano trouati alcuni ch'habbiano voluto morire impenitenti.

Essempio Primo.

Così non se ne fossero trouati di questi sgratiati; che facendo poco capitale della loro anima, hanno voluto per sola ostinatione essere compagni de Dannati, & de Demonij nell'inferno, potendo essere de gl'Angeli in Cielo. Vi racconterò alcuni essempi di simile materia. Narra Cesareo, come nella Città d'Atrebate si ritrouò vna persona, alla quale riuoltatasi contro la ruota della fortuna, cadè in pouertà, alla quale non sapendo come rimediare, pensò a vna sceleraggine grandissima, e fù, che egli andò da vn ricco Orefice, e fingendo di hauere in casa persone, che volessero comprar gioie, & altri ori, & argenti, persuase il buon Orefice a portargli a casa le cose nominate, ch'erano di valore non ordinario, il quale colà gionto fù crudelmente ammazzato, e gettato in pezzi in vna cloaca. Haueua l'assassino vna sorella, che a se chiamata gli mostrò le gioie, ori, & argenti, dicendogli, che con quelle cose haueriano potuto soccorrere alla loro pouertà; Ma perche Dio non lascia impuniti i traditori, ne senza castigo i tradimenti, non vedendo la moglie dell'Orefice tornare a casa il marito, che sapeua essere andato con quelli ori, e gioie a casa di questo assassino, la cosa fù deferita al Giudice, che fatti prendere tanto l'assassino, quanto la sorella, confessorno tanto il robbamento, quanto l'homicidio, onde furno condannati alle fiamme. Occorse, che il fratello, il quale haueua commesso l'assassinamento mai si volse confessare sacramentalmente, con tutto, che molti buoni Religiosi s'adoperassero, acciò che si disponesse a chiedere perdono a Dio; la fatica riuscì vana: La sorella però si dispose a voler santa, e religiosamente morire: Furno tutti due condotti al supplicio, e ligati al palo destinato, per essere abbrucciati, vno da vna parte, e l'altro dall'altra. Acceso il fuoco, & alzandosi la fiamma, occorse, che la detta fiamma

tutta

tutta si riuolse verso il fratello assassino, consummandolo tutto; e dalla fiamma restò illesa la sorella, che non riceuè nocumento alcuno, mostrando Dio Signor nostro, quanto in questo gli fosse stata accetta la penitenza della sorella, e quãto restato fusse offeso dall'impenitenza del Fratello, che non si volse mai valere della misericordia di Dio.

Essempio Secondo.

Narra il Conte Gualdo nella sua Historia, come l'anno 1647. in quelle memorabili reuolutioni di Napoli, furono presi alcuni furbacci, che con le rouine de gl'altri riempiuano se stessi; trà quelli, che furono condannati alle forche, furono due, vn tale Onofrio Raineri, & vn Biasio Fruttarolo, che messi nelle mani de Sacerdoti, mai si volsero aggiustare a riceuere la pena con quella dispositione, che si deue; e diceuano, che già, che perdeuano il corpo, voleuano ancora dannarsi con l'anima.

Essempio Terzo.

Racconta Guglielmo Neubrigese nel lib. 1. al capo 17. che nel Concilio generale di Rems, doue si trouò presente Eugenio III. Sommo Pontefice, fù preso vn certo heretico, che si chiamaua Eudo: haueua costui molti seguaci, che egli haueua con suoi falsi Dogmi sedotti, che non volendo conoscere il loro errore, furono condannati alle fiamme: hora mentre vno di costoro era condotto al supplicio, andaua replicando queste parole: Terra findere; come s'all'imperio della sua voce, si douesse aprire, & ingoiare quelli, che lo conduceuano alla morte.

Essempio Quarto.

Non sono molti anni, che nella Città di Forlì in Romagna furono tre ladri di quei paesi condannati alle forche, due de quali si conuertirono a Dio; il terzo s'ostinò in guisa, che non vi fù mai possibile ridurlo a penitenza: haueua costui nome Matteo, fù condotto l'vltimo alla forca, nè si potè iui farlo ascendere pur vn gradino; Il boia, che doueua esser più vitioso di lui, l'impiccò, e strangolò in vn altro modo; poiche staccato il capestro dalla traue della forca, l'appese ad vn gradino della scala, e poi al collo del reo, e così l'ammazzò; non volse però mai dar segno di pentimento alcuno.

§. 4.

§. IV

Alcuni motiui di consolatione, che si possono porgere da Confortatori à condannati, secondo li varij affetti, e' passioni, dalle quali sono in quel tempo dominati.

Primo motiuo di conforto per quelli, che temono di morire sopra le forche, ò palchi.

OGni vno, che hà qualche poco di pietà christiana, chiara cosa è, che desidera doppò la morte di veder Dio, ch'è il compimento d'ogni nostra felicità; questo desideraua il Santo Moise, per hauere pur vna volta commodità di goderlo, e mentre ne pregaua il Cielo hebbe risposta. *Non videbit me homo, & viuet*, non può occhio mortale arriuare à vedere il diuino essere. Che farete dunque Santo Profeta per hauere commodità di godere di Dio? lo spiega Sant' Agostino: *Moriar ergo Domine vt te videam.* Volontieri accettarò la morte per vedere voi ò Dio, mio che sete il fonte d'ogni bontà. E necessario persuadere à costoro, che la visione beatifica, non si può hauere in questa vita, mà ch'il mezzo d'hauerla è vna santa morte. L' Apostolo Santo Paolo nell'Epistola à Romani al capo 7. diceua, per il gran desiderio, che gl'auampaua nel cuore di veder Dio: *Infœlix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius?* O' me infelice, diceua, chi mi liberarà dalla carcere di questo corpo? Si domandaua infelice, scontento, e sconsolato, perche non vedeua la spada, che l'ammazzasse, perche tardaua il manigoldo à suenarlo, perche non gli era tagliata la testa; O grande Apostolo non vi spauentano le catene? non vi sgomentano i manigoldi? non v' atterriscono gl' instromenti della morte? nò: *Infelix ego homo quis liberabit me de corpore mortis huius?* Et nell' Epistola à Filippesi diceua nel capo 1. *Cupio dissolui, & esse cum Christo*: voleua dire, poiche la morte non è altro, che vna dissolutione, ò sligamento dell'anima dal corpo; si tagli questo corpo; si rompa questo sacco; esca quest'anima, che pure, che io veda Dio, questo è il mio contento.

Narrisi à questi condannati quello, che leggiamo di S. Ignatio Vescouo, e martire. Diceua questo grande seruo di Dio: mi vogliono fare nel teatro spettacolo, mi vogliono dare alle fiere per essere deuorato, se mi vedrò auanti il trombetta, che dica: Ignatio deue essere fatto cibo de gl'animali, mi atterrirò forsi, ò spauentarò? Vdite, e stupite. Da in vn eccesso; teme forsi? nò; chiede perdono? nò;

ma che dice? O' piaccia a Dio, che sia fatto cibo di quelle bestie, che per tale effetto mi sono preparate; vorrei che m'amazzassero presto, e fossero sollecite á mangiarmi; nè vorrei che à me auuenisse quello, che ad altri martiri è occorso, che non hebbero ardire le fiere di toccare li loro corpi; che se per mia disgratia volessero meco essere piaceuoli, io le stuzzicarò, e m' anderò à mettere loro nella bocca per essere deuorato: perdonatemi figliuoli, diceua il Santo: Io solo sò l'importanza di questo fatto. E poco doppo diceua, desidero di veder Christo: però m'abbruccino, m'impicchino, mi faccino deuorare dalle bestie, mi rompino le ossa, spezzino, e diuidino questo corpo; venghino tutti li tormenti, che può inuentare l'inferno, tutto è pagato, e tutto ricompensato con vedere la bellezza di Dio, e godere la compagnia del nostro Saluatore Giesù Christo. Questo solo essempio doueria dar consolatione à chi si sia, ancorche douesse morire d'acerbissima morte, mà bisogna condire ogni cosa con quel *Christo fruar*, & questo stà nella destrezza del Confortatore.

Secondo motiuo di consolatione, per quelli, che desiderano vedere li loro Figliuoli prima di morire.

QVesta volontà hà alle volte interrotto quella santa dispositione, che in alcuni condannati hauerei voluto vedere, la qual se bene non ritardaua la dispositione ad vna santa morte, la raffreddaua però vn tantino, perche spesso ricorreua quel fantasma dell'amore de figliuoli. Raccontano gl'historici di questi tempi, che simile desiderio venne à Carlo Stuardo Rè d'Inghilterra, che prima di morire volle vedere li suoi due vltimi figli, con li quali si trattenne teneramente scherzando; hebbe questa consolatione in questa vita, per non ne hauere poi altra doppò la morte.

A quelli dunque, a'quali simili pensieri vengono, si possono consolare, con il qui annesso essempio.

Furono due fratelli, che santamente accordandosi, lasciorono il mondo, & si ritirarono al deserto, per godere di quella quiete, che solamente nella ritiratezza si ritroua. Haueuano questi serui del Signore la loro madre, che doppò qualche tempo mossa dà materno affetto desiderò di vederli, & con loro consolarsi; mà non hauendo mai potuto ottenere questa gratia, vna volta aspettò, che andassero alla Chiesa, & hauendola essi conosciuta da lontano, ritornarono subito alla loro cella, serrando la porta. La buona vecchia vedendosi esclusa, & stando vicina allá porta dirottamente piangeua; all'hora

l'Ab.

l'Abbate Pemene, che tale era il nome d'vn di loro, & era il maggiore d'età, chiamãdosi l'altro Nuph, auuicinatosi alla porta senza aprirla, dissegli: perche tanto piangeua; ed ella rispose, perche desidero vederui; che pure sete li miei figliuoli, non vedete voi altri, che facendomi tanto qui di fuori aspettare, mi riempite di dolore, & d'affanno? all'hora l'Abbate Pemene rispose; Voi ò madre desiderate più tosto di vederci in questa vita, ò nell'altra? soggiunse la madre: se io vi vederò in questo mondo, forsi non vi vedrò nell'altro? replicò l'Abbate; se voi starete patiente in non vederci di quà, nell'altra vita infallibilmente ci vederete. Partì subito la buona vecchia, dicendo, se di certo vi hò da vedere nell' altro mondo, non mi curo di mirarui in questo.

L'officio di sauio Confortatore è in simili accidenti di procurare, che il condannato si stacchi da ogni cosa creata, dà figli, moglie, amici &c. bisognaria se mai fosse possibile ridurli à quel staccamento, al quale peruenne quel Santo Abbate Mucio tanto lodato da Cassiano nel lib. 4. de instit. renunt. che per amor di Dio, e per sbrigarsi da ogn'amor terreno, non dubitò al commandamento del superiore di pigliar il suo vnico figliuolo, e portarlo nelle proprie braccia à gettare nel fiume, il che haueria esequito, se dal prudente prelato, che ciò in proua della virtù di questo buon religioso haueua commandato, nõ fussero state messe persone in vicinanza del fiume, che impedissero l'esecutione.

Terzo motiuo di consolatione per quelli, che dicono, che essi hanno fatto vn solo delitto, per il quale sono fatti morire, essendoui altri, che ne hanno fatti di maggiori in quantità, & sono prosperati.

QVesta è vna di quelle querele, che hò sentito più d'vna volta farsi da Condannati; ciascuno de quali diceua; sò pure, che il tale, & il tale hanno fatto maggiori delitti, & peggio di me; & furono assoluti; & adesso viuono prosperamente, & io son condannato. Il Profeta Geremia nelle sue riuelationi fece questo quesito à Dio. *Quare impius prosperatur, benè est omnibus, qui prævaricantur, & iniquè agunt?* Primieramente pare a chi hà gl'occhi pieni di fuligine, che li tristi siano prosperati; ma ciò è vna fantasia; anzi che questa, che pare prosperità, è vn seuerissimo flagello di Dio.

Primo, perche in pena delli peccati, che commettono, permette Dio, che vadino dietro a proprij desiderij, nè da quelli remoue le occasioni de peccati; ma lascia loro la briglia sul collo, come ne parlò

il Santo Dauide nel salmo 80. *Dimisi eos secundum desideria cordis eorum ibunt in adinuentionibus suis;* E lo confermò l'Apostolo S. Paolo nell'epistola alli Romani al cap. 1. doue numerando molti peccati commessi da Gentili. *Tradidit eos in desideria cordis eorum*, che è l'istesso, che dice il Santo Dauide: *Transierunt in affectum cordis*, gran castigo è quello, quando il Signor mostra di serrare gl'occhi; Certo è, che questo non è prosperita, ma infelicità grande.

Secondariamente da il Signore à costoro beni temporali, e fà, che loro succedino le cose prosperamente, che non conosciute, e non bene adoperate sono à Dio motiuo di maggior castigo.

Terza leua loro le tribulationi, permettendo che per mezzo di quelle non ritornino a più santo consiglio.

Quarto molte volte Dio non esaudisce le orationi, che per loro si fanno.

Quinto il Signore Dio per suoi giusti, & santi giudicij leua a costoro li buoni Confessori, e buoni consiglieri, e permettete, che nõ sentino le sante ammonitioni, che sono loro fatte da serui di Dio; nè che le prediche mouino loro il cuore.

Sesto permette Dio, che costoro cadino in varij adulatori falsi, che soggerischino i precipitij, & le ruine spirituali.

Settimo permette il Signore, che questi empij siano dal Demonio tentati, oppressi, & insidiati da pensieri, fantasmi, timori, da desiderij, che infiammandoli li facciano cadere in mille mali.

Ottauo, & vltimo leua loro li buoni esempi, buone compagnie, & tutto ciò, che potesse essere loro di aiuto, il che dichiarò Isaia nel capo 5. delle sue riuelationi, quando disse: *Auferam sæpem eius, & erit in direptionem; diruam materiam eius, & erit in conculcationem; & ponam eam desertam, & non potabitur, & non fodietur, & ascendent vepres, & spinæ; & nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem;* Questi sono gli effetti delle prosperità de cattiui, delli quali fatti capaci li condannati s'interroghino se vorriano essere al numero di quelli, che con commettere replicati peccati hanno poca speranza di saluarsi, ò pure del numero di quelli, che hauẽdo commesso vn solo peccato, sperano con più certezza di vedere Dio in Paradiso.

Quarto motiuo di consolatione per quelli, che condannati à morte mal volontieri si partono da suoi amici, & dal mondo.

SOno alcuni, dice il Santo Dauide nel salmo 16. li quali hanno determinato di tenere li suoi occhi fissi nella terra, cioè di mettere

tutto

tutto il suo fine in questo mondo. Sono costoro simili certi, de quali si parla nella diuina scrittura nel libro de Giudici al capo 5. che pensorono, che altro Dio non si trouasse, che Nabucodonosor, dicendo *Sciat omnis gens, quoniam Nabucodonosor Deus est terræ, & præter illum alius non est*. Pensano, che altro Dio non vi sia, che il mondo. Ma ò quanto s'ingannano, & quanto hànno il loro intelletto oscurato; imperoche, ò per modo intendono gli huomini in quei senso, che lo pigliò S. Agostino nel suo trattato sopra i salmi, e massime sopra il salmo 54. *Mundi dixit amatorum mundi; mundi dixit impiorum, & iniquorum; mundi dixit, de quo dixit Euangelium, & mundus eum non cognouit*; O intendono questo mondo materiale, parlando di questa terra, la qual noi calchiamo l'vna, e l'altra è vna pazzia il desiderare di stare con loro. Parliamo prima de gl' huomini. Horsù piace a nostri rei condannati il conseruarsi in vita per stare con gl' huomini. Chi è quest'huomo, quanto al suo essere naturale? Risponderà vno, è vna delle belle creature, che siano venute dall'omnipotente mano di Dio; Non si può negare, che la bellezza dell'huomo non sia grande: & che alcuni spinti dall'amore di quella, non habbiano fatti eccessi; Ciò si può dire di Cleopatra, che con tre qualita superò ogni bellezza humana; come scriuono Dione, & Plutarco; poiche con la gratia, & bella maniera si amicaua tutti; Col fauellare gl'incatenaua, & con la maestà si mostraua degna d'honore. Lascio da parte altri essẽpi, che si possono vedere appresso a scrittori; vedasi l'historia sacra d'Ester, & quella di Giuditta, che non pretendo quì di descriuere le bellezze di niuno: Solo dico, che se a padri Confortatori capitasse simile soggetto, che troppo hauesse d'attacco a gli huomini, che è necessario diuertirlo da simil pensiero, con il rappresentare la miseria dell'huomo.

Ouero che l'huomo è vna bella, e cara cosa diletteuole, e gustosa; ma tiriamo la cortina, è considerando bene il tutto, lo trouaremo simile a pomi di Sodoma, che bellissimi nell'aspetto, subito rotti, & infranti, erano pieni di cenere: Tale è l'huomo; l'esperienza lo dimostra, perche vn corpo humano alla fine si riduce a sette oncia di poluere; l'huomo è poluere non impastata con balsami, non bagnata d'acque odorate, non acconcia con ambre: Sentiamo quello, che ne dice Innocenzo Terzo in quel bel libro, doue tratta del disprezzo del mondo. *Herbas, & arbores inuestiga, illæ de se producunt flores, & frondes, & fructus; & tu de te sputum, vrinam, & stercus; illæ de se producunt oleum, vinum, & balsamum; & tu de te vermes, pediculos, & lumbricos; illæ spirant suauitatem odoris, & tu de te abominationem fœtoris*; Che vogliono dire, vá, e fa consideratione sopra le herbe, e sopra le piante: vederai,

he

che quelle da se stesse producono fiori, frondi, e foglie, & tu che cosa produci? sputo, orina, sterco, e fracidume sporchissimo: Considera le belle piante, che da se producono vino, olio, e balsamo; e tu generi pidocchi, vermi, & lombrici; quelle spirano odore suauissimo; e tu mandi abominatione da te stesso d' essecrandi fetori. L'istesso Innocenzo nell'istesso libro parlando con chi gusta delle humane conuersationi, fa vna contrapositione alla bellezza humana, e dice: *Cogita quid es, quid fuisti, quid eris; Tu es vas stercorum, fuisti sperma fœtidum, eris esca verminum.* Che pensi tu d'essere, non sei mai più, che vn vaso di sterco; sei stato vn tantino di sozzo seme; sarai esca di vermi, di sorzi, di ragni, di topi, & di altri schifosi animali. Considerisi il capo dell' huomo: non è egli vn seminario di verminosa famiglia? la bocca non è vn suaporatorio di fetidissimo odore? le orecchie, naso, denti non sono vn ridotto d'immōdezze, che tramandano essalationi ingrate?

Ma se lasciando il naturale dell' huomo vogliamo considerare il morale, a chi potrà mai narrare le simulationi, le fintioni, gli equiuoci, le politiche, le astutie degli huomini? con fraudi inuiluppano, macchiano la fama del suo prossimo, tendono insidie, mādano veleno come serpenti; hora adulano, hora lusingano, hora guardano con occhio a trauerso, hora accarezzano, accusano falsamente, flagellano con la lingua, fingono menzogne, & auelenano col fiato delle maldicenze.

Pazzi sono coloro, che desiderano prolongarsi la vita, per viuere tra le infelici miserie di questi miserabili huomini: ò quanto è meglio aspirare a quella celeste compagnia del Paradiso, doue è somma pace, sommo contento, somma gloria, & sempiterna allegrezza. A questa deue il Confortatore fare ch'aspiri il Condannato, che è altra sorte di conuersatione, che quella de mortali.

Pazzi poi da catena fariano i nostri Condannati, se mal volontieri si partissero da questo mondo, nel quale col sudor del volto, e mille fatiche del corpo, e più dell'animo, è necessario viuere. E bene soggerire a costoro quello, che era da Santa Monica detto, quando s'era communicata *Velimus in cœlum fideles*, ò fedeli, diceua la Santa, che cosa facciamo in questo mondo? deh voltiamosi con la strada verso il Cielo; iui sarà il nostro riposo, e la nostra quiete.

Quinto motiuo di consolatione per quelli, che diffidassero della misericordia di Dio.

HAbbiano in questo tempo li Confortatori alle mani l'imagine di Christo crocifisso, e senza molto parlare facciano, che il cōdan-

dan-

dannato dia vn occhiata à patimenti del Saluatore, & alle pene della sua passione acerbissima, e resterà capace, che non deue diffidarsi della misericordia di vn tale Redentore.

Nè sarebbe se non bene hauere nelle confortarie vn tal libro composto dal P. Stefano Binetti della Compagnia di Giesù, nel quale tratta dell'amore di Dio verso l'huomo, che veramente mostra la grandezza di quello.

Raccontino à condannati la parabola del figlio prodigo, glossandola con soauità, e tenerezza d'affetto, mostrando l'allegrezza, che sente il Signore, quando vno ritorna alla fontana della vita, ancorche sia stato molto tēpo nelle immondezze di questa misera vita terrena.

Sarà ancora vtile raccontare la parabola della pecorella smarrita, che il sommo Pastore Christo andò cercando nel deserto di questo mondo, e se la pose sopra le sue Sante spalle, per ridurla al Paradiso.

Il stento fatto da Christo Signor nostro in tutto il tempo della sua santissima vita, i digiuni, le peregrinationi, i patimenti, il sudare del Sangue, i flagelli, i chiodi, la lancia, la Croce qualificano l'ardore della carità del Saluatore.

Sesto motiuo di consolatione per quelli, che dicono essere fatti morire à torto.

MOlti sono stati quelli, che alle volte si sono lamentati di essere fatti morire senza causa, ò almeno legitima; perciò esclamauano la loro disgratia, & disauentura; che non hauessero hauuto, chi gli hauesse difesi; che non erano state sentite, ne addotte le loro ragioni: A costoro (sempre difendendo le persone de' giudici) con prudenza però, per non irritarli maggiormente, è necessario soggerire loro i motiui di patienza, che non sono altro, che gli essempi di quelli, che innocentemente sono stati fatti morire, & il primo, che si deue proporre è quello del nostro Saluatore, il quale essendo innocentissimo, & immacolato fù, e nella sentenza, e nell'essecutione di quella con tanta impietà trattato, che gl' Angeli stupiuano, e piangeuano. *Angeli gratis amare flebant.*

Non mancano altri essempi, molti de quali si trouerannо stampati nelle vite de Santi, che quì per breuità si tralasciano &c. dalle quali si raccoglierà l'innocenza de Santi, che furono crudelmente trattati. Si può proporre la condannatione fatta da Giudici iniquissimi della Santa, & casta Susanna, i cui risentimenti furono questi. *Deus Aeterne qui absconditorum es cognitor, qui nosti omnia, antequam fiant; tu scis, quonia m*

illibata; gettata nel fuoco, diuidendosi per mezzo, la raccolse nel suo seno senza fargli altro nocumento; abbrucciò però li circonstanti idolatri; ella poi per vltimo termine de suoi stratij fù scannata. Ben è vero, ch'ogn'vno desidera di prolungarsi la vita, perche come disse quel Poeta.

Contro la Morte ogn'animal s'aita,
Vita mortal, che ogn'animal desia.

Plinio però che fù huomo di senno nel lib. 7. cap. 50. disse vna cosa degna di lui, *Natura breuitate vitæ nihil melius præstitit hominibus*, poiche misurando col compasso del Cielo il detto di Plinio, mentre manco si viue, si fa meno di peccati, e manco peccando, minor conto si hà da rendere a Dio; e minor pena si hà da temere.

Motiuo Ottauo per quelli che sono fastiditi dalla vergogna.

IO mi ricordo, che in vna Città fù impiccato vn giouine per hauere rubbato alla strada, anco cose di pochissimo valore, e nella confortaria, e nell'essere condotto alla morte sentiua tanta vergogna, che haueria voluto potersi fare inuisibile, e procuraua di nasconderfi con li capegli il volto, che longhi haueua.

La vergogna non è virtù, ma s'auicina a quella, perche in se appetisce l'honesto; ma con qualche formidine, ò perturbatione. Nõ è dubbio, che questa non affliga l'animo di coloro, che hanno vn poco di honore, douendo essere fatti spettacolo di vna citta tutta, con essere impiccati, decollati, squartati, tenagliati. A questi per conforto si può narrare la confusione, e vergogna, ch'hebbe il Saluatore nostro nella sua crocifissione, nella quale, come dicono alcuni Santi Padri, fù totalmente nudo crocifisso; & in particolare S. Ambrosio lib. 10. in Lucã: *Talis ascendit, quales nos auctore Deo natura formauit*. Vedi a questo proposito il P. Francesco Suarez tom. 2. disp. 36. sec. 4. il quale adduce alcune congruenze sopra della nudita dei Signore, mentre fù crocifisso.

Fù ancora nudato nell'atrio di Pilato, doue fù flagellato, essendo nudo; che però per bocca del Santo Dauide nel Salmo 21. fù profetizata questa nudità, & vergogna, mentre disse, *Ipsi vero considerauerunt, & inspexerunt me*, e nelle riuelationi di S. Brigida s'ha, che quãdo il Saluatore staua ligato alla colonna nudo del tutto, *Patiebatur erubescentiam nuditatis suæ*, che gli trapassaua il cuore.

Questa vergogna, ch'hebbe Christo nel tempo de suoi patimenti, condisca quella, ch'i Condannati sentono, douendo vergognosamente morire.

Il terzo auuertimento è, che chi è secolare non voglia mettersi à predicare a questi poueretti, ne spiegargli passi di scrittura, ma se vuole operare potrà leggere qualche libro spirituale affettuoso, come sono li soliloquij di S.Agostino, le meditationi dell'istesso, quel bel librettino di Gio. Gersone, & altri.

Il quarto auuertimento è far riflessione alle persone con chi si tratta, si come ancora osseruò il Signor Gargieria in vn suo trattato, intitolato conforto de gl'afflitti; imperoche diuersamente si ha da procedere cõ vn plebeo, & diuersamẽte con vn gentilhuomo, & diuerso hà da essere il modo con vn Ecclesiastico, ò Religioso, già che a nostri tempi habbiamo visto ancora di questi pendere dalle forche.

Di quello, che deue esser fatto da'Confortatori.

AVuisati, che saranno i Confortatori per assistere al giustitiato, doueranno pigliare quest' attione con grande coraggio, e disporsi à essere veri instromenti della diuina mano per condurre vn anima al Cielo, che costò al figliuolo di Dio il sangue istesso; & se qualche fratello per sua disgratia si ritrouasse in peccato mortale, douerà fare vn atto di contritione, acciò che il Signore, che è ne suoi consegli profondissimo, non tardasse à dare la gratia al condannato in risguardo dell'assistente Confortatore constituito in peccato mortale. Facciano riflessione, che in questa attione deuono per la saluezza d'vn anima esser compagni di Christo Sig. nostro.

Narra il P. Pietro Ribadenera nell'historia, che scriue della decollatione di S.Giouanni Battista, essere stata opinione de'Santi Padri, che mentre S.Giouanni fù decollato, vi fosse presente il nostro Signore Giesù Christo, che gli serui di Confortatore.

Si legge anco nella vita della B. Maria d'Ognate, che vidde vn anima trauagliata per la paura della morte; e che gli Angeli la consolauano.

Nel Prato d'essempi si narra, che li Santi Michele, e Raffaele furono presenti ad vn pellegrino, che moriua, accompagnati dal Santo Dauide, & da tutti gli cantori della musica del Paradiso. L'istesso si deuono persuadere li Confortatori, che facciano gli Angeli, quãdo assistono à condannati, per il desiderio, che hanno della salute dell'anime, e di vederle collocate auanti Dio.

Radunati i Cõfratelli nel luogo, doue deue loro essere cõsegnato il Reo, deuono stare iui con ogni modestia, senza cianciare, cõ la loro

corona in mano, pregando per l'anima del pouero patiente;e nell' vscire delle carceri gli sarà data la nuoua della morte, come dicessimo nell' interogat. 3.e datagli la nuoua,se gli suggerirà il seguente atto dal P.Spirituale.

Atto con il quale il Reo accetta la morte, e si rassegna in Dio.

Già che, ò Signor mio Giesù Christo, mi trouo per li miei peccati condannato a morire, dirò, che mi metto con tutto il cuore nelle vostre Santissime braccia; e si come voi le stendeste per abbracciare con quelle il ladro, e con esso lui tutti li peccatori; à queste sante braccia m'appoggio, e vi prego, con tutto l'animo à riceuermi in quelle, offerisco questa misera vita alla Maestà vostra, protestando, che accetto la morte di buona voglia. Vi prego per tanto, che in questo poco di tempo, che mi resta di vita à volermi con occhio benigno risguardare, mentre mi trouo posto nell' angustie della morte; ricordateui Signore, che voi risguardaste Pietro, che vi negò, e la Madalena, che commise molti peccati.

Consegnato il Reo à confratelli, nel condurlo alla cõfortaria potranno dire i Confortatori le Litanie della Beatiss. Vergine, quando vi fosse qualche lontananza, ò altra pia oratione; Frà tanto vn Confortatore, ò sia Padre spirituale, suggerisca al Reo affetti d'amore di Dio, e di odio al peccato.

Arriuato poi alla confortaria si farà, che il Reo esserciti vn atto di fede, dicendo.

Te Deum Patrem ingenitum; Te Filium vnigenitum, Te Spiritum Sanctum Paraclitum Sanctam, & indiuiduam Trinitatem, toto corde, & ore confitemur, laudamus, atq; benedicimns tibi gloria in secula.

Si farà inuocare l'aiuto della Santissima Vergine, con dire la Salue Regina, & se gli ricordarà d'inuocare l'aiuto del Santo Angelo Custode; e sarà anco bene che pigli per auuocato vn Santo, di cui si celebri la festa in quel giorno, che deue esser fatto morire, accioche mentre in Cielo quel Santo gode delle sue accidentali allegrezze, se gli accresca ancora questa, ch'vno sia andato al Cielo sotto la sua protettione.

Collocato il patiente al suo luogo, e lasciato riposare per vn tantino, già che la nuoua della morte atterrisce, e fa perdere la lena, doura il Padre Spirituale.

Primieramente fare, che il Condannato si stacchi con l'intelletto, e con l'affetto da tutte le cose create: e col desiderio delle cose celesti, speranza di quelle, & altri atti virtuosi si conuerta à Dio.

Secon-

Secondariamente douerà pentirsi di tutte le offese fatte à Dio con pensieri, parole, & opere, con le quali si è alienato da sua D. M.

Terzo douerà fortificarsi con li Santi Sacramenti della confessione, e communione, seruendosi dell'esame in fine riposto di questa instruttione.

Quarto deue protestare di volere morire nella Santa Fede Cattolica, come habbiamo detto altroue.

Quinto deue il P. Confessore essortare il condannato à sperare l'eterna vita, per li meriti santissimi della passione del Saluatore, la quale nel tempo della Confortaria anderà meditando, essendo capace di farlo, quando habbia tempo.

Sesto procurarà d'amar Dio con tutto l'affetto per quel tempo, che gli restarà di vita.

Settimo deue rassegnarsi nelle mani di Dio, per potere sopportare con patienza la morte, e procurare di far vna vera, e santa confessione.

Instrutto che sia il Condannato, come habbiamo detto, sarà bene procurare, che resti solo, acciochè riflettendo in se stesso, e considerando le sue attioni, possa fare l'essame della sua conscienza; & sapendo leggere, si potrà dare l'essame inserto nel fine di questa parte, come si è detto: & essendo rozzo, potrà il Confessore seruirsi di questo per ageuolare la confessione.

Di quello, che si deue fare doppo che il Reo si è confessato.

Finita la confessione, e fatti dal condannato i douuti ringratiamēti à Dio, che gli habbia dato aiuto di scaricare la sua conscienza, e far acquisto della perduta gratia, sarà bene dar ordine, che sia reficiato vn tantino, perche in vn mare tempestoso, e trauagliato di nuoua di morte, di tanto timore, si consumano molti spiriti. In conformità di che dice lo Spirito Santo ne Prouerbij al capo vltimo. *Date si ceram merentibus, & vinum his, qui amaro sunt animo.* Il Baronio osserua all'Anno di Christo 34. che quel vino fù dato al Saluatore prima di esser posto in Croce, era vino mirrato, che haueua sapore, & odore gratissimo; e Plinio narra al cap. 12. del libro 14. che gli Antichi haueuano grandemente in vso questa sorte di vino.

Racconta parimente il Baronio all'anno di Christo 262. essere stata consuetudine di reficiar i Condannati à morte prima di essere condotti al patibolo; & dice di più, ch'a Santo Fruttuoso prima di essere condotto nell'Amphiteatro *Multi ex fraterna charitate ei offe-*

rebant

rebant condimentum, vti permixtum poculum sumeret. Finita la refettione, si deuono rendere gratie a Dio: far qualche oratione iaculatoria: e poi non è male lasciar, che il condannato piglia vn tantino di riposo.

Che se trà questo riposare il Condannato sospirasse, l'inquietasse; sarà bene suggerirli qualche oratione iaculatoria, fargli fare atto di amor di Dio, di Fede, secondo il motiuo, dal quale può venire quel sospiro; mà che il tutto si faccia breuemente.

Di quello, che si deue fare per communicare il Condannato.

VIcino allo spontare del giorno, si deue fare leuare il Condannato, se per sorte si fosse messo à giacere, e fattagli riuerire la Santissima Trinità, l'humanità santissima di Giesù Christo, la Beatissima Vergine, & il Santo preso per protettore, l'Angelo Sāto custode; è bene, che faccia vn atto di rassegnatione di se stesso tāto dell'anima, quanto del corpo a Dio Signor Nostro.

Fatto questo, si deue attendere diligentemente a fare, che si prepari per la santa communione; auuertendo quello, che altre volte s'è detto, che questi condannati si possono communicare, non digiuni, quando non vi è stato tempo sufficiente.

Per fare vna degna preparatione deue il Reo fissar l'occhio della mente in due cose; vna è nella bruttezza, e viltà propria, che essēdo peccatore, non qualsiuoglia, non occulto; mà palese, e manifesto; mà condannato per delitti alle forche, si degni Giesù Saluatore con affetto, e charità inesplicabile di visitarlo col suo Santissimo Corpo, e fargli il confortatore con consolationi, e lumi interni, cōmunicandogli ancora in questa vita qualche scintilla delli contenti del Paradiso. E veramente hò io visto alcuni condannati giubilare per allegrezza, & contento.

L'altra cosa, nella quale deue mettere l'occhio della consideratione, è la bontà di Dio immenso, infinito, omnipotente; & ammirare la di lui grandissima carità, che si degni di risguardarlo come sua cara creatura; & che si compiaccia di dargli spatio di penitenza morendo con li suoi sentimenti, cosa non concessa à tanti altri, che morti senza Sacramenti sono adesso senz'altro rimedio nell'Inferno sepolti con l'anime, per esserui a suo tempo con il corpo.

Potrà poi il Sacerdote dire la Messa, che non occorrendo altro impedimento, potria essere quella della passione; e mentre communica il Reo dirà, procedendo prima l'assolutione in forma consueta.

Acci-

Accipe frater viaticum corporis Domini Nostri Iesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno, & perducat in vitam æternam.

Si deue qui auuertire, che le orationi, che sono nel Rituale Romano, le quali si dicono sopra gl'infermi, si deuono tralasciare, per non essere accomodate alli condannati a morte, quando si communicano per viatico.

Finita la communione, & fatti li douuti ringratiamenti, si lasci quietare vn tantino il Condannato, osseruando molto bene l'auuiso, che dà il P. Martino Delrio, che niuno visiti il condannato, ne l'inquieti in modo alcuno, nè anco con fargli discorsi; ma ritirato con il Confessore, ò altro Confortatore in disparte, s'attenda con quiete a far le seguenti proteste; e prima potrassi reficiare il Condannato, caso che ne hauesse di bisogno.

Di quello che si deue fare dalla Sacra Communione, sino all'hora d'andare al patibolo.

In questo tempo potrà il Confortatore suggerire al Condannato le seguenti proteste, ò tutte, ò alcune secondo la longhezza del tempo, che si starà in Confortaria.

PROTESTA PRIMA.

IO N.N. constituito alla presenza di voi Dio mio, che vedete li più intimi di questo mio cuore, mi dichiaro, che voglio morire volontieri per amor vostro, e del vostro vnigenito figliuolo Giesù mio Saluatore, al quale se bene per li miei peccati, & sceleratezze, non hò potuto hauere vn ombra della sua innocenza santissima, goderò nondimeno di potermi assomigliare nella morte obbrobriosa. Ma fusse pure questa crudele, come fù la sua, che più volontieri la sopportarei. O Giesù mio Santissimo Signore vi stringo al mio seno: vi abbraccio, e desidero di stare con voi confitto sopra la Croce *Iesus sis mihi Iesus.*

PROTESTA SECONDA.

Riguardando il Crocifisso dica il Condannato.

AH N.N. tu guardi questa figura di Christo in Croce rappresentante il figlio di Dio fatto huomo, e vai cercando chi l'habbia così crudelmente trattato, e crocifisso; si dà la colpa a Giudei, & a Pilato; Eh t'inganni di gran lunga, se dai la colpa ad altri. Tù sei

stato

stato il sbirro, il manigoldo, che lo prese. Tù lo flagellasti; Tù lo Crocifiggesti; Tù gl'apristi il petto, e quando? quando commettesti quel graue peccato, per il quale sei fatto morire. Ah mio Dio, io il traditore, lo sò; e pure vi fidate di me, che vi hò nelle mie braccia; e voi ò pietà infinita, e carità incomparabile, hauete stesa le vostre braccia per stringermi cō esso voi. O' Giesù mio dolcissimo, già che la misericordia vostra desidera di perdonarmi, m' offerisco alla Diuina Maestà vostra, e vi prego, ch'accettiate questa mia morte in redentione delli miei peccati.

Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus & immortalis miserere nobis.

PROTESTA TERZA.

Tenendo il Crocifisso al petto dirà.

CHe pensi di fare ò Demonio? pigliare per te quest' anima mia, e condurla all'Inferno? eh che tù t'inganni di gran lunga. Fui ben tuo compagno nel peccare, ma tù non puoi essere mio nel pentirti, e disfatta la compagnia, e per mezzo del pentimento del mio peccato, ha preso Giesù il possesso dell' anima mia; Vattene pure brutta bestia, che in me non trouerai cosa, che facci per te, mediante il Sangue del Saluatore, dal quale è stata lauata.

Iesu Saluator miserere mei.

PROTESTA QVARTA.

SI ò Demonio infernale tù dici, che son tuo? e adduci, per prouarlo, che son peccatore, & ch' hò offeso Dio viuente? non lo nego; & in questa parte lo confesso, e per i miei peccati son condotto, doue tù mi vedi; ma nego bene di essere tuo; & ancorche mi ti fossi dato, & hauessi fatto patto teco di perpetua amicitia, sappi che essendo stato il contratto di tanta lesione, è stata la perdita troppo graue, ch'il mio Signore, che è assoluto padrone di me, e di te, mi ha restituito in integro, & dato facoltà di recedere da patti stabiliti teco: però detesto adesso la tua amicitia, abomino la tua cōuersatione: maledico quāto mi hai suggerito; & hò operato in dishonore del mio Dio, non per paura dell' Inferno: ne per tema di perdere il Paradiso. Protesto, che voglio, che questa anima mia sia del Signor'Iddio; & oltre al dominio vniuersale, ch'egli ha, se vi è qualche cosa del mio, di tutto gli ne faccio vn dono, e di te nō voglio sapere altro; rompo ogni patto; lacero ogni confederatione; & questo Christo mi sarà scudo per liberarmi dalle tue mani.

Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster.

PRO-

PROTESTA QVINTA.

SAntissima Madre di Dio, dice la Santa Chiesa, che voi siete il refugio de' peccatori, conforto de gli afflitti. O Vergine Santissima, quanto grande peccatore son'io; da gli effettti si conosce, essendo condannato alla morte, non per bene, che habbia fatto; ma per li miei delitti. A voi vnico mio conforto ricorro; *& Te matrem habere suspiro.* Vi prego, che gia, che per me vita non vi è più, vi sia almeno la misericordia del vostro santissimo figliuolo.

Inter brachia redemptoris mei, & viuere volo, & mori cupio. In manus tuas Domine commendo spiritum meum; redemisti me Domine Deus veritatis. Deus cordis mei, & pars mea Deus in aeternum.

Oratione, che soleua dire il Santo Padre Ignatio, per ottenere la remissione de' peccati, e si potrà dal condannato spesso replicare.

ANima Christi sanctifica me, Corpus Christi salua me, Sanguis Christi inebria me; Aqua lateris Christi laua me, Passio Christi conforta me. O bone Iesu exaudi me; intra tua vulnera absconde me; ne permittas me separari à te; ab hoste maligno defende me; in hora mortis meae voca me, & iube me venire ad te, vt cum sanctis tuis laudem te in sacula saculorum. Amen.

Di quello si deue fare arriuata l'hora d'andare al supplicio.

VEnuta l'hora di andare al patibolo, sarà officio del P. Spirituale Sacerdote dare di mano alla tauoletta, che certo non è bene sia vn secolare, che la tenga; perche, se è vero, come è verissimo, che ogn'vno desidera nella sua morte di hauere vn Sacerdote presente, quanto maggiormente si deue dire, che lo bramino quei miseri, che sono alla morte condannati; ne certi Confortatori poco pratici deuono dire, che i Sacerdoti si deuono tenere lontani da simili fūtioni, per il pericolo dell'irregolarità; perche saria vn'ignoranza troppo palpabile. Pigliata dunque la tauoletta, e tenendola auanti al Reo, gli farà animo, e coraggio, persuadendolo à credere, che per certo nostro modo d'intendere, Dio lo stia aspettando alle porte del Paradiso, acciòche come pecorella smarrita la raccolga nell'ouile del Cielo, doue eternamente staranno le pecorelle elette godendo il soauissimo pascolo della visione beatifica, & che come amorosissimo padre gli habbia preparata la scola dell'immortalità.

Fattolo poi inginocchiare, si potranno recitare le Litanie della Beatiss. Vergine, che saranno poste nel fine di questa appendice, ò le Litanie de' Santi. Mentre il carnefice liga il Condannato, si potrà fargli fare il seguente atto.

Sig. mio Giesù Christo, sò di certo, che voi foste ignominiosamẽte ligato, essendo l'istessa santissima innocenza, vi prego, e supplico, ch'in virtù di quei sacri legami, vogliate sciogliere i legami dell'anima mia, che sono i peccati.

Il Sacerdote dirà la seguente Oratione.

Oremus.

Deus, cui proprium est misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram, vt hunc famulum tuum, quem delictorum catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum.

Inuiandosi la processione con il Reo verso il patibolo, potrà il P. Spirituale andare suggerendo varij affetti, mentre i Confrati vanno cantando le Litanie, ò della Beatiss. Vergine, ò de Sãti, ouero qualche altro Salmo, come il Miserere.

Affetto primo.

Signor mio Giesù Christo, adesso concepisco, quanta fosse la vergogna, che voi haueste, quando come malfattore foste condotto al monte Caluario per morire sopra la Croce, oue foste ignudo spogliato, per maggior vostra confusione. Vi prego humilmente, che accettiate la confusione, ch'io sento, per essere fatto morire per le mie sceleraggini, e più quella, che hò per non vi hauere amato, ne seruito come meritauate, douendo in breue comparirui auanti senza buone operationi.

Affetto secondo.

Mi rincresce mio Sig. Iddio con tutto il cuore di hauere offeso voi somma bontà, carità immensa, & di hauere fatto contro la vostra santa legge. Mà sì come perdonaste a Pietro, che vi negò, a Tomaso, che fù incredulo, al ladro in Croce; & alla penitente peccatrice Madalena. Vi prego, ò Dio mio, a voler compatire alla debolezza mia, & a volere benedire quest' anima, acciò che sotto la sferza della vostra giustitia meriti di sentire quelle parole; Hoggi sarai meco in Paradiso.

Affet-

Affetto terzo.

SOtto la vostra protettione in quest'hora ricorro a voi Santa Madre di Dio; come quella, che non ricusaste mai peccatore, che ricorresse a voi, eccomi auanti di voi, che protesto, che mi rincresce di hauere offeso il vostro Santo figlio; ottenetemi, vi prego, perdono, accioche meriti di godere lui, e voi in Cielo. Ma troppo dico, acciò che possa morire senza peccato, lasciando à lui, come Giudice, di collocarmi doue più gli sarà di sodisfattione.

Affetto quarto.

SAnto Angelo mio Custode vi ringratio della sollecita custodia, che di me hauete hauuto; vi supplico, che in quest' hora vogliate ricordarui di me, di essere presente a questa mia morte, acciò che mi siate difensore nel particolar giudicio, & acciò che mi siate guida al luogo, doue sarò destinato dalla diuina giustitia, già che al Cielo non deuo aspirare così presto, douendo prima patire molte pene nel Purgatorio, se di quello sarò fatto degno.

Arriuato al luogo del supplicio, con la sua tauoletta sempre auãti, si deue il condannato inginocchiare, e dire con S. Andrea. O caro supplicio, che mi sei scala al Cielo, mi sei chiaue di aprir le porte del Paradiso.

Qui di nuouo si reconcigliarà, per ottenere augmento di gratia, hauendo le debite dispositioni, come si disse. Pigliarà ancora l'Indulgenze, come dicessimo nell'Interrogatione al suo luogo.

Nell'ascendere il patibolo, dirà il condannato.

Signor mio, se bene conosco, che in ogni tempo mi hauete dato aiuto, adesso è quell'vltimo punto, nel quale hò più che mai bisogno della vostra santa misericordia; però vi prego à porgermela in vigore di quel sangue, che spargeste nella Croce; e si come in quella voi vi raccomandaste al vostro Eterno Padre; così hora mi raccomando à voi, che sete il Padre delle misericordie.

Iesu Saluator miserere mei.

Maria mater gratiæ, mater misericordiæ, tu me ab hoste protege, & hora mortis suscipe.

Poi porgendoli di nuouo la tauoletta, per bacciare le sacre piaghe del Saluatore, triplicando i Santissimi nomi di Giesù, e di Maria, leuarà pian piano la tauoletta dalla faccia del condãnato, e lasciarà, che il carnefice, ò lo precipiti dalle forche, ò gli tagli il collo, ò lo scanni, secondo sarà stato ordinato da Giudici.

.56.

Essame generale di Coscienza, che seruirà a condannati à morte, per fare la loro confessione.

Contro il primo Precetto del Decalogo.

DEue il Reo, & ogni altro Christiano, che si voglia confessare, generalmente essaminarsi circa le seguenti cose, & altre più minutamente registrate ne' Dottori, massime nella somma Angelica, e ne' Compendij del Padre Filiuccio.

Se hà temuto Dio per quello, che è, adorandolo, & honorãdolo.

Se hà dubitato delle cose della fede, cioè circa l'essere di Dio, Misterio della Trinità, Misterio dell'Incarnatione, Institutione de' Sacramenti, loro efficacia, materie, e forme, &c.

Se de gli altri articoli del Credo, ò delle determinationi di Santa Chiesa &c.

Se dell'esistenza del Corpo di Christo nel venerabile Sacramẽto.

Se hà dubitato dell'autorità del Papa; se hà burlato la sua dignità; se de' Cardinali; se de' Vescoui, Prelati &c.

Se delle diuine scritture, ò de' Santi Euangelij; se hà addotte sentenze di quelli per burla, ò giuoco. Se dell'autorità de' Concilij; se si è burlato dello stato de' Religiosi, e del stato celibe, e virginale, ò Clericale.

Se hà odiato Dio, maledicendolo, vsando altre parole diminutiue della sua Santa Diuinità, & attributi; ouero ingiuriato Dio con parole essecrande, spieghi, che parole sono state queste, e quante volte; se volontariamente, ò pure in colera senza altra auertenza.

Se hà nominato i reuerendissimi membri di Christo nostro Saluatore, ò della Beatissima Vergine Maria.

Se hà dubitato della Virginità della detta nostra Signora.

Se hà detto al Corpo, al Sangue &c. strapazzando la Santissima humanità del Saluatore.

Se si è burlato de' Santi, e del culto, che à loro si deue; se si è burlato delle loro reliquie, e fatto poco conto delle loro intercessioni: se si è burlato delle ammonitioni, e predicationi de' serui di Dio.

Se hà adorato, ò inuocato l'aiuto del Demonio; se gli ha fatta scrittura di seruitù, ò altro patto &c.

Se non hà sperato in Dio, non credendo, che egli sia il Rimuneratore, ouero, se hà collocato le sue speranze ne gli huomini; se fà mai atti di ricognitione di Dio.

Se

Se hà conuerſato con heretici, letto li loro libri, che trattino della Fede; ſe letto li loro libri prohibiti contro li buoni coſtumi; ſe conuerſato con gli Ebrei, diſcorrendo con loro delle coſe della Fede, ò approuando qualcheduna delle loro coſe; ſe hà mangiato con eſsi, maſsime delle loro ſuperſtitioni; ſe ſeruitigli in giorni prohibiti.

Se hà ſtrapazzato le ſacre Imagini.

Se ha violato Chieſe, con effuſione di ſangue, ò di ſeme.

Se hà fatto alcune ſtregarie, come ſortileggio, incanto; ſe ſi è ſeruito di coſe ſacre per farlo, come cera benedetta, foglie d'oliue, acqua Santa, reliquie, oſſa de' morti, cenere di morti, carne, capeſtro d'impiccati, ò d'altri morti di morte violenta, olio ſanto, Hoſtia conſecrata, & altre coſe ſimili, ſpieghi, che male è auuenuto, sì à huomini, come a gli animali, piante, ſeminati, & in queſto ſi ricordi dell'obligo della reſtitutione, per riſarcimento de' danni dati, quando poſſi farlo.

Se hà creduto a ſegni dell'aria, à voce d'animali, à cantare d'vccelli, quaſi, che prediceſſero, che gli haueſſe da venire qualche diſgratia, ò proſperità, e ſe ciò hà creduto fermamente.

Se hà creduto à ſogni; ſe hà portato adoſso carte ſegnate con caratteri, ò altri ſegni incogniti, per non eſſere offeſo, come coſe difenſiue della propria vita.

Se hà fatto ſtregarie, maſſime per farſi voler bene da donne, ò eſſendo donna, da huomini; e ſe ciò ſia ſtato per fornicare, adulterare &c. Se ha conſultate ſtreghe per altri fini.

Se hà proferite parole, che dicono eſſere atte ad accendere gli amori.

Se ha fatto natiuità ad alcuno, con pretendere di ſapere, coſa predichino certamẽte le Stelle dominãti nel naſcere di quella perſona; e ſe hà creduto, che poſsino influire nella libera volõtà de gli huomini.

Se ha dato al Demonio ſorte alcuna d'honore, ò inuocatolo in aiuto.

Contro il ſecondo Precetto del Decalogo.

Se hà nominato ſenza riuerenza il Santiſsimo nome di Dio, di Gieſù Chriſto, e della Beatiſſima Vergine, e de' Santi; ſe ha giurato per gl'iſteſsi Santiſsimi nomi; ſe in verità, ſe in giuſtitia, ſe in giuditio, cioè con le trè circonſtanze requiſite al giuramento di verità, che ſia vero, che ſia giuſto, e che ſia neceſſario, che tanto vuol dire quella parola in giuditio.

Se è ſtato cauſa di far giurare altri, maſſime con danno del proſſimo; e ſe ciò è ſtato in qualche contratto male.

Se in giuditio, cioè giurato il falſo auanti il Giudice; ſe al detto giuramento è riſultato male ad alcuno.

Se

Se hà detto bugie offitiose, dannose &c.

Contro il terzo Precetto del Decalogo.

SE ha lauorato, ò fatto lauorare le feste senza necessità; per quanto tempo è durato il lauoriero; perche il lauorare per spatio di vn'hora, & anco di due non saria peccato mortale; ma veniale.

Se ha occupato il tempo in Santi essercitij, con sentire li Vesperi &c. ò pure in giuochi, & hosterie, ò Meretrici.

Se hà fatto contratti in giorni di festa &c. ò negotiato.

Contro il quarto Precetto del Decalogo.

SE ha honorato il Padre, e la Madre, come porta l'obligo; se gli ha obedito nelle cose concernenti alli buoni costumi, a lasciar prattiche, quando fussero cattiue; che in tal caso vi è l'obligo di peccato mortale, d'obedire al Padre. Se ha desiderato loro male; se gli ha percossi; se si è vergognato d'essere figlio del tale &c. se gli hà alimentati in necessità. Se hà sodisfatto a voti reali del Padre; se essendo suo herede ha pagati li debiti, legati pij, e suffragata la loro anima con i legati pij lasciati, fatte dire Messe &c. se ha honorato i Principi Ecclesiastici, e temporali, osseruando le loro leggi, se ha portato rispetto à Padri Spirituali, Religiosi, & altre persone.

S'essamini, se hauendo figli, gli ha fatto battezzare a suo tempo, e non differito oltre gl'otto giorni, il che saria contro li sacri Canoni; se ha date loro buone nutrici; se leuati nel timor del Signor'Iddio, se alimentato anco i bastardi, se gli ha mandati all'hospidale, circa l'obliga della restitutione da farsi in risguardo de bastardi nutriti ne luoghi pij, vedasi l'Azorio, e si segua la di lui opinione p. 2. lib. 2. Inst. moral. de 4. Decalogi Præcepto, se gli ha dati buoni maestri; se è stato a loro troppo indulgente, facendo differenza trà l'vno, e l'altro.

S'è stato vigilante sopra le loro prattiche; se trouandoli hauere denari, ha cercato diligentemente doue gli habbino hauuti, se robbando in casa; se con giuoco illecito, ò per altro modo sconcio, e poco honorato; se fa imparare a loro mestiero per potersi sostenere.

Se per lasciarli ricchi mette in compromesso l'anima sua, ò se consuma la robba, che a loro è stata lasciata, se acquisti illeciti, ò nell'arte, defraudandone gli altri.

Contro il quinto Precetto del Decalogo.

SE ha odiato il prossimo; se ha amazzato, ò fatto amazzare alcuno; se approuato, consigliato, sollecitato alcuno a ciò fare; se per assassinamento; se alla strada, se per via di stregarie, ò per incantesmi; se essendo Medico, ò Speciale ha dato medicine canoniche;

che; se hà alterato le dosi, ò se ha procurato, che con medicine le donne gravide si sconcino, ò non concepischino; se hà procurato la morte ad alcuno con veleno, nel che consiste il tradimento. Se ha fatto duelli, ò disfide; se è stato Padrino in quelle. Circa le scommuniche contro duellisti, si veda il Diana nella somma, *verbo duellum*, il Molina, & altri.

Se essendo Giudice ha condennato alcuno alla morte, non essendo colpeuole, ò non hauendo le debite proue.

Se ha escluso li suoi nemici dalli beneficij communi.

Se ha perdonato le offese; Se ha maledetto, odiato se stesso, fattosi qualche male, maledicendo l'hora, & il giorno, che nacque, ò fù cõcepito. Se ha soccorso a poueri in estrema necessità constituiti. Se ha fatto la correttione fraterna, potendo, e sperandone frutto. Se con le sue opere è stato scandaloso, intendendo la rouina spirituale del prossimo; e se ha peccato in persona de gli altri.

Contro il sesto Precetto del Decalogo.

SE ha peccato carnalmente, e prima, se ha fornicato, che vuol dire, huomo soluto, con donna soluta, se ha commesso adulterio, se incesto, se stupro, se ha rapito donne d'altrui con violenza; se ha commesso peccato di bestialità, cioè con animali; se ha vsato peccato di Sodomia, se con qualche infedele, sia Hebreo, ò Turco.

Se ha peccato con Religioso, ò Religiosa; se con parenti; se si è procurato pollutione da se stesso, se con altri, che fini vi hebbe, e con che oggetti, ò desiderij. Se con heretici, con pericolo d'essere souertito, ò con hebrei. Se ha fatto l'amore con mal fine; se ha scritto lettere amatorie, a chi, & a che fine, se ha parlato di cose dishoneste, a qual fine; se ha cantato canzoni sporche, ò se ha composte Canzoni, ò Sonetti amorosi; se è stato sporco nel parlare. Se nell'atto matrimoniale, ha fatto alcun'eccesso; se commettendo peccati carnali, ha voto di castità; se ha commesso simili peccati in luogo sacro &c. se tiene Imagini lasciue, ò ritratti simili, ò di qualche oggetto, col quale si possa ricordare di cose male.

Se ha fatto il Ruffiano, ò seruitosi di Ruffiani &c. se ha tenuti seruitori, ò serue a questo fine. Se ha mangiato cose prouocatiue a carnalità. Se con atti Venerei si ha procurato qualche male alla sanità. Se si è lisciato, pulito, & ornato a mal fine.

Se si è condotto a luoghi, ò ridotti di cattiue compagnie. Se per cattiue prattiche, ha odiato la moglie; se è stato d'essa geloso, percuotendola, ò non prouedendola.

Contro il settimo Precetto del Decalogo.

SE ha robbato cosa alcuna di valore, che ascenda ad essere peccato mortale; se ciò sia stato alla strada, ò pure occultamente; se ha consigliato alcuno a ciò fare; ò se ha approuato il fatto; se ha partecipato del furto, e se non hà impedito, potendolo fare, & essendo obligato. Se ne i giuochi ha fatto inganno per vincere, seruendosi di dadi; carte, e cose simili falsificate; se ha giuocato con figliuoli di famiglia, e vinti di notabile quantità di danari; se con Religiosi claustrali.

Se ha dissuaso alcuno a fare testamento, massime a lasciare il suo a luoghi pij, ouero a Chiese.

Se ha robbato cose sacre, se in luogo sacro, se per peccare carnalmente, ò per amazzare, ò per altro mal fine.

Se robbando a poco, a poco è arriuato a notabile quantità, sia questo in qualsiuoglia modo.

Se ha adulterato pesi, misure, ò simili cose. Se ha venduto cose cattiue per buone. Se paga i debiti proprij, & i legati pij.

Contro l'ottauo Precetto del Decalogo.

SE ha detto falso testimonio contro alcuno; se si è seruito di testimonij falsi, ie di scritture, ò Instrumenti simili; se essendo Notaro, ha fatto Instrumenti, fedi, ò scritture false; se ha dato giuramẽto a chi egli sapeua, che doueua giurare il falso, non premonendolo prima, e correggendolo; se occultamente tiene scritture con danno delle parti.

Contro il nono Precetto del Decalogo.

PRoibendosi in questo precetto il desiderio di Donna altrui, si essamini il Reo circa li desiderij delle donne altrui, con le circõstanze, che ricerca il stato di ciascheduna; Vedasi quello, che si è detto contro il sesto Precetto, cioè; se maritate, se solute, se parenti, se Religiose.

Contro il decimo Precetto del Decalogo.

PRoibendosi in questo Precetto il desiderio della robba altrui, massime quando si desidera, che il prossimo ne resti priuo; vedasi anco quello, che si è detto contro il Settimo Precetto; non robbare.

Contro il primo Precetto della Chiesa.

SE ha vdito Messa tutti li giorni di festa d'obligo; se ha procurato, che quelli, che sono sotto la di lui podestà, la sentino, come figliuoli, seruitori &c. se stando alla Messa, è stato distratto, negotiando, e trattando di negotij secolareschi; se è andato alla

Messa per vedere Donne, ò per essere visto &c.

Se essendo scommunicato non tolerato, hà voluto ancora per forza esser presente alle Messe; se hà portato arme in Chiesa.

Contro il secondo Precetto della Chiesa.

SE si è Confessato vna volta all'anno; se la confessione è stata intiera, se col debito dolore, se con il proposito della mutatione della vita; se ha spiegato l'occasioni, nelle quali si ritrouaua di peccare; se hà cercato Confessori, che andassero a suo compiacimento &c. se hà fatto le penitenze preseruatiue, perche le punitiue, se non si fanno in questo mondo, si faranno acerbissimamente nell'altro; vedi il Cardinal de Lugo in materia preseruatiua.

Contro il terzo Precetto della Chiesa.

SE si è communicato la Pasqua; se in caso di morte hà fatto l'istesso; se si è mai communicato in peccato mortale. Se hà procurato, che la sua famiglia à suoi tempi si communichi, cioè figliuoli, e seruitori.

Se nel giorno della Communione ha atteso a spassi illeciti.

Contro il quarto Precetto della Chiesa.

SE ha digiunato la Quaresima; se le Vigilie di precetto. Se ha mangiato cibi prohibiti senza licēza; e se per ottenerla ha hauuta causa legitima. Se è stato causa, che altri nō habbino digiunato, & habbino guastata la Quaresima. Se nel proporre le cause per essere dispensato, si è seruito di pretesti falsi. Se è stato in altri tempi intemperante, se si è volontariamente imbriacato, ò mangiato troppo.

Contro il quinto Precetto della Chiesa.

SI essamini, se essendo obligato, paga le decime, & altri dritti alle Chiese, e luoghi pij.

Peccati Capitali. Superbia.

S'Essamini, se pertinacemente pensa d'essere quello, che non è, e di hauere quello, che veramente non hà; se stimi gli altri vn niente; se censuri le loro attioni, e fatti giudicij temerarij, e se procura con modi anco sconueneuoli arriuare à qualche grado; se si gonfia di qualche suo poco sapere, ò perche è anteposto à qualche altro. Se deprime, & abbassa il prossimo con parole, ò fatti.

Auaritia.

S'Essamini, se è troppo attaccato al denaro, ò alla robba, accrescēdola con modi illeciti. Se fa, ò non fa elemosina a pouerj, e massime a quelli, che sono in necessità. Se fa patire la sua famiglia; se paga i Seruitori à suoi tempi, e se li veste, secondo che restano d'accordo; e se nel dar loro il vitto li scarseggia. Qui s'osserui quello, che di-

nelle cose spirituali; e se ne'contratti, ò altra concernente a gl' interessi del prossimo ha finto.

Giustitia.

SE ha dato ad ogn'vno il suo; se ha restituito il mal tolto, potendo farlo, massime essendo Giudice &c. se è stato partiale più d'vno, che d'vn'altro. Se ha giudicato ingiustamente, essendo Giudice, se secondo gli atti giuridici &c.

Se essendo Giudice, ò Padrone ha impedito, ò nò l'estorsioni, e grauami de'sudditi, sotto pretesto di ben publico; se hà dato ne' giudicij dilationi superflue, e se egli per proprio interesse hà fatto partialità. Se ha creduto a scritture false, se sottoscritto quelle per autenticarle. Se ha fatto scritture false, quando fosse Notaro.

Se ha procurato, che siano osseruate le leggi; se ha pigliato sportule, salarij, doue non doueua; se ha pigliati presenti contro gli ordini, e leggi.

Temperanza.

S'Essamini, se è stato vergognoso, honesto, astinente, sobrio, casto, pudico. Se hà trattato il corpo proprio anco in attioni naturali con modestia, senza tante delicatezze.

Fortezza.

S'Essamini, se ha tolerato patientemente le ingiurie; sopportato le offese; se ha condonato le ingiurie; se circa di questo ha fatto mali officij, acciò nō seguissero paci: Se ha suscitato risse, e discordie.

S' essamini sopra le Opere della Misericordia, Temporali, e Spirituali &c. Massime circa il souuenire i poueri, e danneggiare quelli &c.

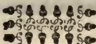
S'Essamini sopra li peccati, che gridano vendetta nel conspetto di Dio, li quali però ancor essi si riducono a quei peccati, che sono contro li Precetti diuini del Decalogo, e sono

Homicidio volontario.

Peccato carnale contro natura.

Oppressione di poueri orfani, e vedoue.

Fraudare la mercede a gli operarij, al che si riduce quel strascinare i poueri, che fanno i ricchi, non pagando le loro mercedi, facendoli aspettare gli anni, con tanto incommodo delle loro famiglie &c.



SVbuenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes animam eius, offerentes eam in conspectu Altissimi.
℣. Suscipiat te Christus, qui vocauit te, & in sinum Abrahę Angeli deducant te.
℟. Suscipientes animam eius, offerentes eam in conspectu Altissimi.
℣. Requiem æternam dona eis Domine.
℟. Et lux perpetua luceat eis, offerentes eam in conspectu Altissimi.
Kyrie eleison
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster &c.
Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.
℣. Requiem æternam dona eis Domine.
℟. Et lux perpetua luceat eis.
℣. A porta inferi.
℟. Erue Domine animam eius.
℣. Requiescat in pace.
℟. Amen.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum
℟. Et cum spirituo tuo.

Oremus.

TIbi Domine commendamus animam famuli tui N. vt defunctus sæculo tibi viuat, & quæ per fragilitatem humanæ conuersatio nis peccata commisit, Tu venia misericordissimæ pietatis absterge. Per Christum &c.

Quando fosse tempo di potere celebrare, saria bene dire qualche Messa per suffragio di quell'anima.

Pag.	lin.	Errori	Correttione
4	14	*equiuochi*	*equiuoci*
5	26	*fatto*	*fatti*
11	6	*si*	*se*
19	27	*Ginnano*	*Ginnaro*
22	5	dele *non*	
27	24	*nelle*	*nelli*
44	16	*habbi*	*habbia*
47	8	*assolui*	*assolua*
58	32	*cum*	*eum*
65	10	*faria*	*saria*
70	6	*Cuspetio*	*Crespetio*
72	1	*chbe*	*che*
	24	*Tambrano*	*Zambrano*
81	1	dele *veglia*	
	19	*archibugia'e*	*archibusate*
88	31	*archibuggio*	*archibuso*
92	2	*archibuggiata*	*archibusata*
104	26	*conforme*	*conferma*
122	22	*che saria*	*che non saria*
125	3	*rotta*	*ruota*
138	25	*ff.de cau.*	*ff de cad.*
147	40	*promettono*	*permettono*
148	8	*eraminationem*	*examinationem*
150	24	*Persona*	*Perona*
	28	*Mi ricordo d'hauer letto in Giasone*	
158	30	*la tera*	*la testa*
178	27	*eccitare*	*euitare*
205	21	*mobile*	*moleste*
210	31	*falsor*	*fateor*
212	17	*dà*	*là*
220	26	*claros*	*charos*
233	11	*del*	*dal*
238	27	*confenitionem*	*consecrationem*
239	28	*inferua*	*inferiua*
255	12	*secucă*	*seculi*
256	18	*ratiosse*	*ratione*
260	37	*paruı*	*paruo*
264	32	*resti*	*resta*
273	9	*importabile*	*improbabile*
278	9	*astinessere*	*astenessero*
	11	*vindicata*	*vindicta*
	22	*errore*	*croce*
281	30	*tormenti*	*tormentati*
298	24	*se*	*si*
308	21	*don*	*con*
313	11	*Riuio*	*Viuio*
320	29	*quis*	*qui*

REGISTRO.

abc A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Vu Xx Yy Zz. Aaa.
Tutti ſono Duerni.



IN BOLOGNA M.DC.LVIII.

Preſſo Gio. Battiſta Ferroni. Con licenza de' Superiori.

